

---



Pubblicazioni  
Centro Studi per la Pace  
[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

---

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

---

**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE**

Corso di laurea in Scienze Politiche  
Indirizzo Politico-Internazionale

TESI DI LAUREA

**IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E  
L'USO DELLE MINE NELLA GUERRA TERRESTRE**

LAUREANDO:  
Sergio PETIZIOL

RELATORE:  
Prof. Andrea GIOIA

CORRELATORE:  
Prof. Gianluigi CECCHINI

Anno Accademico 1995-1996

## INDICE

Premessa  
Introduzione  
Note sulle citazioni  
Glossario dei principali acronimi, abbreviazioni e sigle utilizzate

### I PARTE - INTRODUZIONE

#### **Cap. 1. LE MINE TERRESTRI**

- 1.1. Profilo storico dell'uso delle mine
  - 1.1.1. Definizioni
  - 1.1.2. Analisi storico-tecnica
  - 1.1.3. Attualità
  - 1.1.4. Considerazioni conclusive
- 1.2. Uso delle mine terrestri e conseguenze di carattere umanitario

#### **Cap. 2. - IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO**

- 2.1. Premessa
- 2.2. Precisazioni terminologiche
- 2.3. Classificazione
- 2.4. Lineamenti storici
  - 2.4.1. Prima della codificazione
  - 2.4.2. Dagli inizi della codificazione alla vigilia della II Guerra mondiale
  - 2.4.3. Dopo la II Guerra mondiale

#### **Cap. 3 - IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

- 3.1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le mine
  - 3.1.1. Premessa
  - 3.1.2. L'Assemblea Generale
  - 3.1.3. Il Consiglio Economico e Sociale
  - 3.1.4. Il Segretariato
  - 3.1.5. Le Istituzioni specializzate ed altri enti dell'ONU e le mine
  - 3.1.6. Il nuovo Protocollo II su mine, *booby-traps* e altri congegni e l'ONU
- 3.2. L'Unione Europea e le mine
  - 3.2.1. Premessa
  - 3.2.2. L'attività
  - 3.2.3. L'azione

- 3.2.4. Recenti sviluppi
- 3.3. Le organizzazioni non governative e le mine
  - 3.3.1. Premessa
  - 3.3.2. L'attività delle ONG nel contesto internazionale
- 3.4 . La Croce Rossa Internazionale e le mine
  - 3.4.1. Premessa
  - 3.4.2. Cenni storici
  - 3.4.3. Profili organizzativi della Croce Rossa Internazionale
  - 3.4.4. La Croce Rossa Internazionale e le armi convenzionali
  - 3.4.5. La Croce Rossa Internazionale e le mine

## **II PARTE**

### **IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E LE MINE TERRESTRI**

#### **Cap. 1. PROFILO STORICO-EVOLUTIVO DELLA DOTTRINA E DELLA NORMATIVA CONCERNENTI L'USO DELLE MINE TERRESTRI.**

- 1.1. Origini
- 1.2. La materia dopo importanti sviluppi tecnologici
- 1.3. I Protocolli Aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949
  - 1.3.1. Il Protocollo aggiuntivo I
  - 1.3.2. Il Protocollo aggiuntivo II
- 1.4. La situazione dopo l'adozione dei Protocolli aggiuntivi del 1977
- 1.5. L'attualità
- 1.6. Conclusioni

#### **Cap. 2. LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE DEL 10 OTTOBRE 1980 SU DIVIETI O LIMITAZIONI NELL'USO DI DETERMINATE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE RITENUTE ECESSIVAMENTE INVALIDANTI O CAUSARE EFFETTI INDISCRIMINATI.**

- 2.1. Storia della Convenzione
  - 2.1.1. Premessa
  - 2.1.2. Cenni storici
- 2.2. I contenuti della Convenzione

#### **Cap. 3. IL PROTOCOLLO II DEL 1980 SU DIVIETI O LIMITAZIONI NELL'USO DI MINE, *BOOBY-TRAPS* E ALTRI CONGEGNI**

- 3.1. Storia del Protocollo II
  - 3.1.1. Restrizione nell'uso e bando totale a confronto
  - 3.1.2. Il problema delle mine collocabili a distanza
- 3.2. Il contenuto del Protocollo II
- 3.3. Conclusioni

#### **Cap. 4. LA REVISIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1980 E DEL PROTOCOLLO II**

- 4.1. La revisione della Convenzione
- 4.2. Il nuovo Protocollo II
  - 4.2.1. Premessa
  - 4.2.2. I contenuti del Protocollo.
  - 4.2.3. L'allegato tecnico
  - 4.2.4. Conclusioni

#### **Cap. 5. - LA SITUAZIONE ATTUALE: RIEPILOGO E CONCLUSIONI**

- 5.1. Premessa
- 5.2. Considerazioni metodologiche e sezione grafica
- 5.3. Commento
- 5.4. Conclusioni

#### **APPENDICI**

1. Le mine disperse: la dimensione del problema
2. Le mine disperse: la gravità del problema
3. Carta delle Nazioni Unite - Cap VII - Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione.
4. Consiglio Economico e Sociale: "Conseguenze dei conflitti armati sulla vita dei bambini", Risoluzione 1993/83 (estratto)
5. Assemblea Generale delle Nazioni Unite: Assistenza nella bonifica delle mine, Risoluzione del 19 ottobre 1993 (48/7)
6. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione sulla moratoria nell'esportazione di mine antiuomo del 16 dicembre 1993 (estratto).
7. Assemblea Generale delle Nazioni Unite: Risoluzione del 16 dicembre 1993 (48/79) sulla convocazione di una conferenza di revisione della Convenzione del 1980 su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati (estratto)
8. Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 12 maggio 1995 relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo.
9. Azione Comune del 1° ottobre 1996 adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine terrestri antiuomo

10. Dichiarazione del CICR in occasione del 10° anniversario della Convenzione del 1980 su determinate armi convenzionali
11. Dichiarazione del CICR, Convenzione su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati, Nazioni Unite, Assemblea generale (47<sup>a</sup> sessione), 27 ottobre 1992
12. Dichiarazione introduttiva del CICR al Consiglio dei Delegati del Movimento della Croce Rossa Internazionale, 29 - 30 ottobre 1993: Le mine.
13. Consiglio dei Delegati del Movimento della Croce Rossa Internazionale, (Birmingham, 29-30 Ottobre 1993), Risoluzione n. 3.
14. Conferenza di revisione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali (Vienna, 25 settembre - 13 ottobre 1995): La posizione del CICR.
15. Consiglio dei Delegati del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Ginevra, 1-2 dicembre 1995, Risoluzione N.10: Mine terrestri antiuomo
16. 26<sup>a</sup> Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, (Ginevra, 3-7 dicembre 1995), "Protezione della popolazione civile in periodo di conflitto armato", Risoluzione N.2 (estratto).
17. Rinuncia all'uso in tempo di guerra di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 grammi. Dichiarazione firmata a Pietroburgo il 29 novembre - 11 dicembre 1868 (estratto).
18. Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi scopo ostile del 10 settembre 1976 (estratto).
19. Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e sullo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati 1974-1977, Atto finale
20. Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni del 12 agosto 1949 adottato a Ginevra l'8 giugno 1977, Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (estratto)
21. Elenco degli Stati Parti delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977. Ratifiche, adesioni e successioni al 3 ottobre 1996
22. Elenco cronologico degli Stati che hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 90 del Protocollo aggiuntivo I 1977 all'11 ottobre 1996.
23. Protocollo II aggiuntivo alle Convenzioni del 12 agosto 1949 adottato a Ginevra l'8 giugno 1977, Protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (estratto)
24. Convenzione sui diritti dell'infanzia, 20 novembre 1989 (estratto)
25. Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, 1974-1977, Risoluzione 22.
26. Conferenza delle Nazioni Unite su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati, Atto Finale della Conferenza
27. Convenzione su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati
28. Protocollo sulle schegge non localizzabili (Protocollo I) e Protocollo su divieti o limitazioni nell'uso di armi incendiarie (Protocollo III)
29. Protocollo su divieti o limitazioni nell'uso di mine, *booby-traps* e altri congegni (Protocollo II)

30. Elenco degli Stati parti della Convenzione su divieti e le limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati e degli Stati parti del Protocollo II 1980 su divieti e limitazioni nell'uso di mine, *booby-traps* e altri congegni al 3 dicembre 1996.
31. Tabella degli Stati Parti del Protocollo II 1980 per area geografica
32. Protocollo su divieti o limitazioni nell'uso di mine, *booby-traps* ed altri congegni come emendato il 3 maggio 1996
33. Cronologia degli eventi significativi correlati al problema delle mine terrestri
34. Casistica. Le mine terrestri: i fatti
  1. Le mine e le attività umanitarie
  2. Le mine e i rifugiati e profughi.
  3. Le mine e le attività agricole.
  4. Le mine e i bambini

## **BIBLIOGRAFIA**

1. Testi, raccolte di documenti e monografie.
2. Articoli giuridici e "voci".
3. Documenti.
4. Articoli tecnici
5. Altre fonti
6. Articoli di stampa nazionale
7. Interventi e relazioni

## **Premessa.**

Avendo sentito parlare, qualche tempo fa, degli effetti che perdurano molto a lungo dopo la conclusione dei conflitti, e in particolare della questione delle mine antiuomo, mi è corsa la memoria ai tempi della scuola elementare.

A fianco dei nostri banchi campeggiava, appeso al muro, un semplice e colorato manifesto. Non mostrava specie di animali oppure piante o fiori come sovente accade nelle scuole per i più giovani. Ritraeva, invece, stilizzate con accurati e verosimili disegni, le svariate “specie” che noi bambini avremmo potuto incontrare nelle nostre spensierate scorribande in giro per la campagna.

Munizioni, proiettili, residuati bellici di varia natura e ... già, proprio loro, le famigerate mine antiuomo, dalla approssimativa forma di grappolo oppure di ananas, di colore verde ed infisse su paletti di legno.

Fortunatamente a nessuno di noi capitò mai di fare la loro conoscenza diretta anche se non era infrequente la notizia, dalle nostre parti, di contadini incappati, con i loro aratri, in residuati di guerra inesplosi.

Lo stesso alveo del fiume che attraversa la mia cittadina, di tanto in tanto, restituisce qualche “souvenir” dell’ultimo conflitto in forma di cinquecento libbre di esplosivo di una delle innumerevoli bombe che gli alleati hanno, senza lesinare, impiegato per demolire due ponti durante ben settantadue incursioni aeree.

Dunque, tornando al nostro argomento, noi stessi trovavamo, talvolta, delle munizioni inesplose di piccolo calibro, grazie alla proverbiale inclinazione che hanno i bambini per trovare i guai da sé.

Tutto ciò accadeva a distanza di vari anni dalla fine della guerra.

Ebbene, a distanza di tempo, sono ancora loro le protagoniste di migliaia di storie, nessuna delle quali a lieto fine, delle quali abbiamo letto, in verità non molto spesso, nella nostra stampa.

Molto più di noi ne sanno i malcapitati abitanti di quei paesi, e sono moltissimi, che trovano interi cataloghi di prodotti delle tecnologie più disparate a disposizione, ogni giorno, sul terreno, come gli inconsapevoli protagonisti delle vicende raccontate nel passo riportato di seguito, tratto dal racconto di un inviato di guerra e da me liberamente intitolato “Una storia fra tante”.

Se l’uso delle armi è ben lungi dall’essere bandito dalla scena internazionale, chi le impiega dovrebbe pur sempre rimanere vincolato dagli imperativi dettati dalle esigenze di “umanità”.

Anche la coscienza dei singoli potrebbe costituire un valido argine agli eccessi, ma, probabilmente, risulta semplice lasciare sul terreno migliaia di ordigni non sembrando tale un palese esercizio di violenza su chicchessia.

A chi rimane spetta l’onere di risolvere il problema!

Così ha preso forma l’idea, nell’estate del ’95, di affrontare la problematica delle mine sotto il profilo del diritto internazionale umanitario.

Questo lavoro è dedicato a quanti volontari, religiosi, laici, civili, militari, organizzati, spontanei, pragmatisti, utopisti, in breve, a tutti coloro che hanno perso o perderanno la vita, o l’integrità, nel tentativo di difendere gli uomini di tutti i continenti dalla brutalità delle guerre, prima, durante e dopo di esse.

Ammirazione e un augurio di successo per gli studiosi e diffusori di questa affascinante, misconosciuta - speriamo non ancora a lungo - disciplina che è il DIU.

Un sentito ringraziamento a chi mi ha incoraggiato e sostenuto nell’impegno e a chi avrà la pazienza di leggere questo lavoro e di accogliere benevolmente le traduzioni offerte che, se non espressamente segnalato, sono opera di chi scrive.

Latisana, febbraio 1997.

## Una storia fra tante.

“Nessuno è così pazzo da preferire la guerra alla pace: con la pace i figli dan sepolture ai padri; in guerra tocca ai padri di seppellire i figli”

Erodoto, V sec. a.C.

Dopo venti minuti da che fummo arrivati ci fu un'esplosione, vicino al bacino. Una colonna di fumo nero si levò in aria.

Gli abitanti del villaggio si misero a correre verso la diga, attraverso i sentieri, fra le risaie. Bambini scappavano dal luogo dello scoppio. Come il fumo si diradò, si poté scorgere una figura prona e sanguinante. Un vecchio che cercava di avvicinarsi veniva trattenuto dai compaesani. La vittima era suo figlio diciassettenne.

Stava cercando di disattivare una mina di fabbricazione vietnamita, a forma di mela. Una sfera di acciaio ripiena di tritolo, una delle svariate mine che aveva trovato mentre ripuliva il campo di famiglia per coltivarlo.

Fu trascinato fino al sentiero e portato sulla strada su di una barella di fortuna. Lo scoppio lo aveva accecato. Il suo ventre era aperto e gli intestini caddero a terra. Le ferite delle schegge avevano lacerato le formule di protezione, tratte dalle scritture *Pali*, tatuate sul suo petto.

Non appena il gruppo di soccorritori, trasformatosi in corteo funebre, raggiunse il *wat*,<sup>1</sup> la madre e la sorella iniziarono il lamento funebre chiamando a gran voce il suo nome: Vorn!

Egli non era il primo membro della famiglia a morire in questo modo, suo fratello e il marito della sorella erano stati entrambi uccisi dalle mine, anni prima.

Le mine erano state anche responsabili della perdita di metà della mandria di bufali d'acqua, che costituivano l'unico patrimonio della famiglia.

Vorn fu cremato quella notte.

Il corpo di un altro giovane, Ngeth Bros, di un villaggio vicino, giaceva su una pira vicino alla sua.

Bros aveva calpestato una mina quasi nello stesso istante di Vorn, a tre miglia di distanza, lungo un sentiero nel bosco. Egli stava raccogliendo bambù e legna da ardere con l'amico Horn Hong e suo fratello minore, Horn Hom. In Cambogia i boschetti, come pure le dighe fra i campi, sono stati frequentemente minati per togliere la copertura alle truppe in avanzata e il taglio della legna costituisce, praticamente, l'unica fonte di reddito per gli abitanti del villaggio nella stagione secca.

Mentre stavano attraversando un ruscello, egli in testa e gli altri due al seguito, Bros mise il piede su una mina sepolta e perse il piede. Hong gli si avvicinò e gli strinse il suo fazzoletto da fronte a guisa di laccio emostatico sulla gamba e così, mentre si incamminavano all'indietro, lungo il sentiero, anche Hong calpestò una mina che gli spappolò la parte inferiore della gamba.

Hom si avvicinò ai due ragazzi più vecchi molto cautamente. Procedendo accovacciato, controllando se ci fossero dei fili che fanno detonare le mine e saggiando il terreno con un bastoncino, egli disseppellì una ventina di mine lungo i quattro metri di sentiero che lo separavano dagli altri.

Erano tutte mine del tipo 72A, di fabbricazione cinese, di plastica, grandi quanto un palmo e contenenti più di trenta grammi di esplosivo ad alto potenziale.

Dopo mezz'ora di ricerca e di cammino carponi, Hom si portò vicino al fratello Hong. Sistemò le mine che aveva rimosso a lato del sentiero.

In quel momento Bros riprese conoscenza. Vedendo Hong ferito e immobile, pensò che il suo amico fosse morto. Gridò ad Hom di stare indietro, gli disse anche di salutare tutti, al

---

<sup>1</sup> Tempio-monastero buddista.

villaggio, perchè non voleva più vivere come uno sciancato, da mendicante, con il suo miglior amico morto. Dopodiché si trascinò verso il cumulo di mine che Hom aveva raccolto e si gettò su di esse, prendendo l'esplosione in pieno corpo e morendo all'istante. Hom si sedette vicino al fratello incosciente, scosso e annerito dall'esplosione, intossicato dal fumo.

Alla fine, trascinò Hong fuori dal campo minato lungo il corridoio che aveva creato e poi lo portò fino alla strada con il carretto trainato dai buoi. Un moto-risciò li portò all'ospedale del distretto di Rattanak Mondul. Da là Hong fu trasportato in ambulanza all'ospedale provinciale di Battambang. La stessa notte la gamba gli venne amputata sopra il ginocchio.

Incontrai i due fratelli a Battambang il giorno seguente: Hom mi raccontò la storia.

Hong poteva a malapena parlare. Giaceva su una stuoia di canne palustri sopra una branda metallica, ciondolando la testa lungo il muro macchiato di sangue, il moncherino bendato sollevato per alleviare il dolore. Sua madre sedeva vicino, tenendo in mano una ricetta per degli antidolorifici che la famiglia non poteva permettersi.

Se la gamba di Hong non si fosse infettata, avrebbe potuto, con un po' di fortuna, ricevere una protesi nel Centro protesi che era stato di recente aperto a Battambang dal Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Se il moncherino si fosse infettato, il che era molto frequente, l'arto avrebbe dovuto subire altre amputazioni con la procedura conosciuta nel gergo dei chirurghi come "amputazione a salame", in quanto vengono asportate delle sezioni finché viene raggiunta la parte non ancora infetta.

Lui e Hom erano stati più fortunati di quanto avessero saputo. Nessuna delle mine che avevano incontrato erano del tipo 72B, anche se queste vengono frequentemente impiegate insieme al tipo 72A, per prevenirne la rimozione.

La 72B è indistinguibile dal tipo 72A ed è dotata di un congegno elettronico antirimozione, un meccanismo che la fa esplodere se viene inclinata più di dieci gradi dalla posizione orizzontale.

Da "The Invisible Enemy" di John Ryle, *The New Yorker*, 29 novembre 1993.

*Sergio Petiziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

---

Ringraziamenti.

**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati** , Ufficio per l'Italia, San Marino e la Santa Sede, Roma  
**Bibliotecari**, Biblioteca Generale e Facoltà di Diritto, Università di Amsterdam  
**Bibliotecari**, Biblioteca Generale e Istituto di Diritto "Hugo de Groot", Università di Leida  
**International Committee of the Red Cross**, Ginevra  
**Comitato Italiano per l'UNICEF**, Roma  
**Commissione Nazionale D.I.U. della Croce Rossa Italiana**, Roma  
**Dott. Marco Friggessi di Rattalma**, Università di Trieste  
**Francesco Terreri e Comune di Firenze**  
**Handicap International**, Lione  
**Human Rights Watch Arms Project**, New York  
**Laurie O'Bryon e Jesuit Refugee Service**, Washington, D.C.  
**Lutheran World Federation**, Ginevra  
**Mines Advisory Group**, Cockermouth, UK  
**Museo Internazionale della Croce Rossa**, Castiglione delle Stiviere  
**Peter Herby**, Legal Division, International Committee of the Red Cross, Ginevra  
**Physicians for Human Rights**, Boston  
**Shirley Morren**, Istituto di Diritto Internazionale Umanitario, San Remo  
**Terre des Hommes Italia**, Milano  
**The United Kingdom Working Group on Landmines**, Londra  
**Ufficio ricerche e documentazione in materia istituzionale**, Dipartimento affari Internazionali, Camera dei Deputati, Roma  
**Ufficio Umanitario della Comunità Europea**, Bruxelles  
**United Nations Children's Fund**, Ginevra  
**United Nations Department of Humanitarian Affairs**, Ginevra - New York  
**United Nations Institute for Disarmament Research**, Ginevra  
**Vietnam Veterans of America Foundation**, Washington D.C.

per la documentazione e la collaborazione.

## Introduzione

L'analisi affrontata nel corso del presente lavoro riguarda il tema delle mine terrestri. Le mine marittime non vengono prese in considerazione, se non in modo del tutto incidentale, per la loro natura radicalmente differente sia sotto il profilo dell'impiego e delle conseguenze sui civili che per la normativa specifica che ne regola l'uso.

La prima parte, di carattere introduttivo, anticipa, attraverso lo svolgimento di un'analisi sull'evoluzione storico-tecnologica dell'uso dell'arma, alcune implicazioni di natura giuridica che verranno sviluppate nella seconda parte.

La "guerra di mina", che conosce una evoluzione estremamente articolata, ha origine da singole operazioni di natura tecnico-genieristica, volte alla demolizione di opere o manufatti e passa, successivamente, all'impiego delle mine con funzione "antimateriale" sul campo e perviene, infine, all'utilizzo degli ordigni con funzione quasi esclusivamente "antiuomo". Le moderne caratteristiche tecnico-funzionali, il basso costo, la facile reperibilità, la deposizione indiscriminata e massiccia e le problematiche legate alla bonifica delle aree interessate e alla riabilitazione delle comunità colpite e, fenomeno grave ed esteso, l'impatto sulla vita delle popolazioni civili, sono tutti fattori che caratterizzano l'impiego bellico contemporaneo delle mine antiuomo. Attraverso la descrizione dell'uso di tali armi si constata che, dopo il bando delle terribili armi di "distruzione di massa" si fa ricorso massiccio alle armi convenzionali che, dati gli sviluppi tecnologici rilevanti cui sono state oggetto, iniziano a costituire un serio pregiudizio per i combattenti a causa delle sofferenze e i danni sproporzionati che essi devono subire ma, soprattutto, per l'integrità e la sicurezza delle popolazioni civili, sempre più coinvolte nei conflitti.

A completamento, si forniscono dati relativi all'impatto delle mine sulla vita dei civili e sull'ambiente, per comprendere le pressanti critiche alla reale efficacia della normativa attuale e la necessità di porre fine all'uso delle mine antiuomo propugnato da molti ambienti.

La prima parte prosegue con una descrizione del significato di diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati come delineatosi dalle origini fino ai tempi recenti per consentire di collocare adeguatamente la disciplina attuale che regola l'uso di determinate armi nel contesto articolato e complesso di una disciplina interessante ma spesso trascurata.

L'analisi affrontata successivamente, a chiusura della parte propedeutica, riguarda il ruolo di vari forum internazionali ed i contributi da essi offerti alla soluzione dei problemi sollevati dall'impiego delle mine ed i rispettivi contributi allo sviluppo della disciplina giuridica considerata. In primo luogo si discute del ruolo dell'ONU, successivamente quello dell'Unione Europea e, di seguito, si passa al contributo fondamentale dato dalle Organizzazioni non governative e, in particolare, dalla Croce Rossa Internazionale che, fra queste occupa, una posizione di assoluto riguardo.

La seconda parte, inizia con l'esame della produzione dottrinale e normativa relativa alle mine terrestri precedente al 1980, anno in cui viene adottato il primo strumento giuridico internazionale che riguarda specificamente l'argomento.

Successivamente si delinea il percorso che conduce all'adozione della Convenzione del 1980 su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati della quale il Protocollo II 1980 su mine, *booby-traps* e altri congegni costituisce un allegato.

Segue una panoramica storica seguita da una esposizione dei contenuti del Protocollo II che rappresenta il primo, organico tentativo di disciplinare la materia tenendo conto della necessità di temperare le esigenze militari, che affidano all'uso delle mine terrestri un ruolo fondamentale, e la necessità di assicurare il soddisfacimento degli imperativi umanitari volti a proteggere i civili dai loro usi impropri e indiscriminati

Il lavoro prosegue con una esposizione dei contenuti ed un commento sulla nuova formulazione del Protocollo sulle mine, come emendato a seguito dei lavori della Conferenza di revisione della Convenzione 1980 sulle armi convenzionali, conclusasi nel maggio del 1996, che costituisce il punto di arrivo attuale della disciplina.

Si conclude con un riepilogo che illustra la situazione complessiva dal punto di vista umanitario e con alcune considerazioni finali che evidenziano come i mutamenti sostanziali nell'uso delle mine abbiano determinato un'azione, da parte di svariate componenti della comunità internazionale, tesa a rilanciare la necessità di una revisione della disciplina. Quest'ultima non dovrà esaurirsi in una ulteriore rettifica del Protocollo II attuale ma dovrà consistere nella più radicale richiesta di messa al bando totale nell'uso, produzione, immagazzinamento, vendita e trasferimento delle mine antiuomo come soluzione definitiva ai problemi umanitari causati da tali armi.

Una ampia appendice raccoglie i testi normativi ed i documenti ritenuti fondamentali a corredo della trattazione e include tabelle riepilogative che documentano lo stato attuale di adesione ai principali trattati descritti nel lavoro. Concludono la sezione documentale una cronologia dei principali avvenimenti correlati ed una casistica descrittiva degli effetti delle mine terrestri.

Note sulle citazioni.

Dato il largo uso di abbreviazioni e sigle incontrato nell'analisi delle fonti e dei documenti, si ritiene indispensabile fornire una estesa elencazione delle abbreviazioni ed acronimi utilizzati correntemente per individuare le riviste scientifiche e gli enti ed organizzazioni menzionate nel corso del lavoro. L'uso delle sigle è stato esteso per praticità anche alla bibliografia riportata alla fine del lavoro.

Per individuare i testi di riferimento frequentemente citati si usa, come di consueto, citarne l'autore o gli autori (es. VERRI), mentre nel caso di alcune opere collettive o raccolte, si utilizza la prima parola del titolo, in corsivo, eventualmente preceduta dalla sigla dell'editore (es. ICRC Commentary).

Sono state adottate abbreviazioni per gli eventi ed i documenti (trattati, protocolli) menzionati di frequente nel corso del lavoro

Le citazioni riportate a piè di pagina si limitano a fornire indicazioni sintetiche, rimandando per una loro completezza alla bibliografia finale.

Nel caso di citazioni di opere o articoli non censiti nella bibliografia finale, la nota contiene tutti gli elementi utili.

Glossario dei principali acronimi, abbreviazioni e sigle utilizzate

ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
AEI	<i>Annales d'études internationales</i>
AI	Amnesty International
AJIL	<i>American Journal of International Law</i>
ASDI	<i>Annuaire suisse de droit international</i>
AYIL	<i>Australian Yearbook of International Law</i>
BMJ	<i>British Medical Journal</i>
BYIL	<i>British Yearbook of International Law</i>
CCW	Convention on Conventional Weapons (Convenzione 1980)
CI	<i>La Comunità Internazionale</i>
CICR	Comitato Internazionale della Croce Rossa/Comité International de la Croix-Rouge/Comité International de la Cruz Roja
CJTL	<i>Columbia Journal of Transnational Law</i>
Conferenza Diplomatica 1974-77	Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977
Conferenza Lucerna 1974	Conferenza di esperti governativi sull'uso di determinate armi convenzionali, (Lucerna, 24.9-18.10.1974)
Conferenza Lugano 1976	Conferenza di esperti governativi sull'uso di determinate armi convenzionali (seconda sessione - Lugano, 28.1-26.2.1976)
Conferenza di Revisione	Conferenza di revisione della Convenzione su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati (Vienna, Ginevra, Ginevra)
Convenzione 1980	Convenzione delle Nazioni Unite su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati, Ginevra, 10 ottobre 1980
CRI	Croce Rossa Italiana
CWILJ	<i>California Western International Law Journal</i>
CYIL	<i>Canadian Yearbook of International Law</i>

<i>DDP</i>	<i>Digesto delle discipline pubblicistiche</i>
DHA	Department of Humanitarian Affairs of the United Nations
DIU	Diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati
ECHO	European Community Humanitarian Office
FA	<i>Foreign Affairs</i>
FAO	Food and Agricultural Organization of the United Nations
Federazione	Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
<i>GYIL</i>	<i>German Yearbook of International Law</i>
HDI	Henry Dunant Institute
HI	Handicap international
<i>HI</i>	<i>Handicap International</i>
<i>HILJ</i>	<i>Harvard International Law Journal</i>
<i>HRQ</i>	<i>Human Rights Quarterly</i>
HRW	Human Rights Watch
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
ICBL	International Campaign to Ban Landmines
ICRC	International Committee of the Red Cross
<i>ICRC Commentary</i>	<i>Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Convention of 12 August 1949</i> , Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerman (Eds.), Geneva, ICRC, 1987.
IFFC	International Fact-Finding Commission
IFOR	Implementation Force in Bosnia-Erzegovina
IFRCRCS	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
IHL	International Humanitarian Law
IIHL	International Institute of Humanitarian Law (San Remo)
<i>IIHLY</i>	<i>Institute of International Humanitarian Law Yearbook</i>
ILO	International Labour Organization
IOM	International Organization for Migration
IRC	International Red Cross/Croce Rossa Internazionale
<i>IRC Handbook</i>	<i>Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement</i> , 13 <sup>th</sup> edition, Geneva, ICRC/IFRCRCS, 1994.
IRCRCM	International Red Cross and Red Crescent Movement
<i>IRRC</i>	<i>International Review of the Red Cross</i>
<i>IYHR</i>	<i>Israel Yearbook on Human Rights</i>
<i>IYIA</i>	<i>Indian Yearbook of International Affairs</i>
<i>IYIL</i>	<i>Italian Yearbook of International Law</i>
JAMA	<i>Journal of the American Medical Association</i>
JDI	<i>Journal de droit international</i>
JILP	<i>Journal of International Law and Politics</i>
<i>Landmines</i>	Human Rights Watch Arms Project, Physicians for Human Rights, <i>Landmines, A Deadly Legacy</i> , luogo di edizione non menzionato, printed in the U.S.A., Human Rights Watch, 1993
MAG	Mines Advisory Group
<i>Montreux Symposium</i>	<i>Symposium on Anti-personnel Landmines, Montreux 21-23 April 1993, Report</i> , Geneva, ICRC, 1993.
Movimento	Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
MSF	Médecins Sans Frontières
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NGO	Non-Governmental Organization
<i>NYIL</i>	<i>Netherlands Yearbook of International Law</i>

OAS	Organization of American States
OAU	Organization of African Unity
OIT	Organization International du Travail
ONG	Organizzazioni Non Governative
OUA	Organizzazione per l'Unità Africana
PAM	Programma Alimentare Mondiale
<i>PASIL</i>	<i>Proceedings of the American Society of International Law</i>
PESC	Politica Estera di Sicurezza Comune (UE)
PHR	Physicians for Human Rights
Protocollo I 1977	Protocollo I del 12 dicembre 1977 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Ginevra
Protocollo II 1977	Protocollo II del 12 dicembre 1977 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Ginevra
Protocollo II 1980	Protocollo II su divieti e limitazioni nell'uso di mine, booby-traps e altri congegni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono esse ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati
<i>RBDI</i>	<i>Revue belge de droit international</i>
<i>RCADI</i>	<i>Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye</i>
<i>RDI</i>	<i>Rivista di diritto internazionale</i>
<i>RDPMDG</i>	<i>Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre</i>
<i>RGDIP</i>	<i>Revue générale de droit international public</i>
<i>RICR</i>	<i>Revue internationale de la Croix-Rouge</i>
Schindler and Toman, Dietrich Schindler, Jiri Toman (eds.),	<i>The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents</i> , Geneva, Henry Dunant Institute, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988
SIPRI	Stockholm International Peace Research Institute
Società Nazionali	Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
UE	Unione Europea
UKWGLM	United Kingdom Working Group on Landmines
UNAVEM	United Nations Verification Mission in Angola
UNAMIR	United Nations Assistance Mission for Rwanda
UNBRO	United Nations Border Relief Operation in Thailand
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environmental Programme
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNIDIR	United Nations Institute for Disarmament Research
UNOCA	Co-ordinator for United Nations' Humanitarian and Economic Assistance Programmes Relating to Afghanistan
UNOMOZ	United Nations Operation in Mozambique
UNPROFOR	United Nations Protection Force (ex-Yugoslavia)
UNTAC	United Nations Transition Authority in Cambodia
USAID	United States Agency for International Development
VERRI	Pietro Verri, <i>Diritto per la pace e diritto nella guerra</i> , Roma, Edizioni speciali della "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 1980
VVAF	Vietnam Veterans of America Foundation
WDR	<i>World Disaster Report</i>

*Sergio Petiziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

---

WFP World Food Programme  
WHO World Health Organization  
YBWA *Yearbook of World Affairs*

## I PARTE - INTRODUZIONE

### CAP. 1. - LE MINE TERRESTRI

“Quale coltura costa mille volte di più nella raccolta che nella semina e non ha nessun valore di mercato a raccolto finito?. Qual è l'arma che rimane ancora letale per le ignare vittime umane quando i soldati che l'hanno impiegata sono ormai dei vecchi? Quale retaggio della guerra fredda ha la maggiore probabilità di causare vittime, ora, e per le prossime due generazioni? Quale arma, usata dalle forze armate statunitensi in scrupolosa osservanza delle leggi di guerra, può aver causato maggiori perdite agli amici che agli avversari in numerose campagne?”

Russell W. Ramsey, U.S. Army School of the Americas, Fort Benning, Georgia, USA, 1994.

#### 1.1. Profilo storico dell'uso delle mine

##### 1.1.1. Definizioni

a) per una definizione generale:

“mina [fr. mine, di origine celt.] s.f. 1 Anticamente cunicolo sotterraneo scavato per raggiungere le fortificazioni nemiche e potervi collocare delle cariche esplosive. 2 Carica esplosiva in una cavità praticata nella roccia che viene fatta esplodere allo scopo di abbattere la roccia stessa. 3 Ordigno militare costituito da una carica esplosiva e da un congegno azionato con vari sistemi”.<sup>2</sup>

b) per una definizione tecnica:

“mina, carica di esplosivo per l'abbattimento di minerale o di altro materiale compatto, o per la demolizione di opere di calcestruzzo, muratura ecc. oppure per provocare onde sismiche nel sottosuolo, oppure ancora impiegata in guerra a scopo difensivo o di interdizione. Tecnica militare: le mine usate per scopi bellici si distinguono in mine terrestri e mine navali. Le mine terrestri si dividono in mine antiuomo, a piccola carica, che disperdono frammenti metallici ad altezza d'uomo e sono in genere azionate da sensori a pressione o mediante interruzione di cavi, e mine anticarro, a carica maggiore e in grado di coprire le larghezza del carro, azionate a pressione o ad influenza (vibrazioni, effetti magnetici, ecc. ) Abbastanza diffusi sono anche sistemi di azionamento basati su tecniche acustiche, all'infrarosso, a microonde, ecc. che possono rilevare l'arrivo del bersaglio e riconoscerlo. La dispersione delle mine terrestri può essere effettuata da mezzi terrestri o aerei (per la posa oltre la linea del fronte) ma sono molto usati anche sistemi di artiglieria”.<sup>3</sup>

c) per una definizione giuridica:

“si intende per ‘mina’ un ordigno qualsiasi collocato sotto o sopra il suolo od altra superficie, o in prossimità, e concepito per esplodere o scoppiare per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo; e per ‘mina collocata [collocabile] a distanza’, qualsiasi

---

<sup>2</sup> Voce “Mina”, in *Vocabolario della lingua italiana di N. Zingarelli*, Bologna, Zanichelli, 12<sup>a</sup> ed., 1995, p. 1105.

<sup>3</sup> Voce “Mina”, in *La Nuova Enciclopedia della Scienza*, Milano, Garzanti, 2<sup>a</sup> ed., 1989, p. 940.

mina in tal modo definita, lanciata per mezzo di artiglierie, lanciarazzi, mortai o congegni similari, oppure sganciata da un aereomobile”.<sup>4</sup>

### 1.1.2. Analisi storico-tecnica

La guerra di mina e contromina risale ad epoca anteriore alla invenzione della polvere da sparo, durante gli assedi, specie nell'epoca romana, quando si ricorreva allo scavo di gallerie sotto alle mura per penetrare nelle città assediate e nelle opere fortificate. Il primo tentativo di mina venne attribuito all'ingegnere militare fiorentino Domenico di Guidone Bonintendi, all'assedio di Pisa nel 1403. Seicentodieci esplosioni di mine costarono la vita a dodicimila turchi nell'assedio di Candia (1667-1669). L'impiego delle mine durante la prima guerra mondiale fu vasto, specialmente nelle zone alpine del fronte italiano. In particolare, sono da ricordare la mina che portò alla conquista del Col di Lana da parte degli italiani, nel 1916, e quella del Monte Pasubio fatta brillare dagli Austriaci nel 1917.<sup>5</sup>

L'esplosione di una mina è stata per diversi secoli un grande evento di guerra d'assedio e di trincea, il culmine del lavoro di settimane, anche mesi di lavoro sotterraneo e l'accumulo di polvere da sparo. A partire dalla prima guerra mondiale, la mina singola, di grandi dimensioni, fu successivamente affiancata dai campi minati, con l'adattamento alla guerra terrestre delle collaudate tecniche di difesa navale per rendere delle fasce terrestri mortali per le truppe appiedate.<sup>6</sup> Prima ancora della prima guerra mondiale le mine, principalmente sotto forma di trappole esplosive, erano state impiegate nel corso della guerra di secessione americana.

Quelli che si possono considerare i precursori delle moderne mine terrestri furono utilizzati dai tedeschi durante la prima guerra mondiale utilizzando proiettili di artiglieria, con le spolette di innesco esposte, per fermare l'avanzata dei carri armati francesi e britannici, mentre fu la scoperta, nel 1920, del trinitrotoluene (TNT), un potente, maneggevole e leggero esplosivo che portò allo sviluppo della prima efficace mina anticarro a pressione.

Durante la II Guerra mondiale, che vide svilupparsi la strategia di guerra lampo, le mine nel senso di guerra sotterranea a carattere statico, furono pressochè ignorate mentre assunsero particolare importanza sotto forma di ordigni esplosivi di vario genere, quali ostacoli attivi per contrastare l'avanzata di truppe e dei mezzi corazzati e motorizzati nemici. Le mine anticarro, sotto forma di piatti cilindri di acciaio, di trenta centimetri di diametro e contenenti dieci chilogrammi di TNT, vennero impiegati estensivamente. Secondo le stime dei servizi informativi militari degli Stati Uniti, più di trecento milioni di mine anticarro furono utilizzate nel corso della guerra: duecentoventi milioni da parte dei sovietici, ottanta milioni dai tedeschi e diciassette milioni dagli statunitensi. Tali mine presentavano un difetto dal punto di vista bellico e cioè erano facilmente rimovibili dai nemici che le riutilizzavano nei loro campi minati. Ed è proprio tale caratteristica che apre la strada al primo uso sistematico delle mine antiuomo dovuto alle truppe tedesche ed a quelle alleate, che le impiegarono per prevenire la rimozione delle mine anticarro. Assieme a queste ultime si iniziarono a collocare dei contenitori di metallo o vetro, contenenti una libbra (circa ½ chilogrammo) o meno di esplosivo. Queste primitive mine antiuomo venivano attivate dalla pressione diretta di quindici-quaranta libbre (da sette a venti chilogrammi) su dei perni che sporgevano dalle mine oppure di alcune libbre di trazione sui fili di innesco. Una delle più efficaci fra tali mine, del tipo “a salto”, di fabbricazione tedesca, soprannominata “*Bouncing Betty/Bettina piena di vita*”, balzava dal terreno fino all'altezza di sette piedi (circa due metri) e successivamente scagliava centinaia di sfere

---

<sup>4</sup> Art. 2, comma 1, Protocollo II 1980 su mine *booby-traps* e altri congegni, in P. Verri, *Diritto per la pace e diritto nella guerra*, Roma, Edizioni speciali della “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, 1982, (d’ora in avanti VERRI) *Supplemento*, Roma, 1987, p. 12.

<sup>5</sup> Cfr. voce “Mina”, in *Enciclopedia Motta*, Milano, Motta, 1968, VI ed., p. 5166.

<sup>6</sup> G. Best, *War and Law Since 1945*, 1994, pp. 299-300.

d'acciaio ad un distanza di oltre cinquanta metri. Non molto tempo dopo, ordigni esplosivi improvvisati e mine antiuomo vennero usati come armi vere e proprie e non più in funzione protettiva per le mine anticarro. Tali armi vennero impiegate per demoralizzare le truppe e per terrorizzare i civili. I soldati giapponesi, ad esempio, spesso minarono innocui oggetti quotidiani come pipe, radio e barattoli di frutta. Anche la pratica di minare i corpi di soldati morti o feriti, anche se ufficialmente negata, fu comune.

Nel corso della II Guerra mondiale furono collocati quindici milioni di mine in Polonia. Fra il 1945 ed il 1982, circa quattromila civili sono morti e quasi novemila sono rimasti feriti a causa di ordigni inesplosi, principalmente mine terrestri. All'inizio degli anni '80, mediamente, si riportavano ancora dodici morti e oltre venti feriti a causa delle mine.<sup>7</sup> Ancora, in Libia, dai due ai dodici milioni di mine furono sepolte nel terreno da parte di tedeschi, italiani e britannici nel corso della campagna del Nord Africa, causando da allora sino ad oggi seri problemi per l'agricoltura e lo sviluppo<sup>8</sup>. Già nel 1943, un corrispondente di guerra britannico, Christofer Buckley, intuì la minaccia costituita dalle mine come arma: "perchè le capacità umane non erano coinvolte direttamente, [...] questo era il pericolo delle mine, sepolte ed invisibili". Lo stesso giornalista, nell'agosto del 1950, fu uno dei tre passeggeri di una jeep che rimasero uccisi urtando una mina, in Corea.<sup>9</sup>

I progressi della tecnologia consentirono, anche nel campo delle mine, notevoli progressi. All'inizio degli anni '60 gli Stati Uniti introdussero un nuovo tipo di mine antiuomo "scatterables/disseminabili" per via aerea, classificate come "remotely delivered mines/mine collocabili a distanza", per arrestare il flusso di uomini e materiali dal Nord al Sud Vietnam, attraverso il Laos, e la Cambogia. Se calpestati, tali ordigni, pesando soltanto venti grammi, potevano strappar via un piede.<sup>10</sup> Il tipo più comune utilizzato furono le Blu-43 e Blu-44 soprannominate "dragontooth/dente di drago" per la loro forma. Un altro tipo usato largamente in Vietnam fu il Blu-42, "spider/ragno", che dopo l'atterraggio dispiegava otto fili d'innesco, a guisa delle zampe del ragno. Vennero impiegati anche sacchetti di stoffa pieni di esplosivo chiamati "gravel mines/mine-ghiaia".<sup>11</sup> Questi ed altri tipi di ordigni vennero seminati in quantità così rilevanti che i piloti che li lanciavano si riferivano ad essi come "garbage/spazzatura". Sebbene non siano riusciti a bloccare il "Sentiero di Ho Chi Min" continuano tuttora a ferire ed uccidere la gente nelle valli e nei passi montani dove atterrarono.<sup>12</sup>

La caratteristica essenziale delle mine collocabili a distanza è quella di poter essere impiegate, a largo raggio ed a migliaia, in un breve lasso di tempo in fasce più o meno larghe o a tappeto. Un cacciabombardiere può trasportarne fino a duecentocinquantamila ed aerei più pesanti anche più di un milione.<sup>13</sup> Nonostante tutti i loro vantaggi tattici le mine collocabili a distanza presentano degli inconvenienti. Essendo quella del Vietnam una guerra di azioni del tipo "hit-and-run/colpisci e fuggi", le forze americane di terra spesso si trovarono a ripiegare attraverso aree che i loro stessi piloti avevano largamente disseminato di mine, a volte giorni, a volte ore prima. Tali zone non costituivano campi minati in senso tradizionale, ma delle zone semplicemente disseminate, a caso, con mine di superficie. I confini di tali zone erano pertanto

---

<sup>7</sup> C. Ahlström, K.Å. Nordquist, *Casualties of Conflict, Report of the World Campaign for the Protection of the Victims of War*, 1991, p. 12 e W.J. Fenrick, "New Developments in the Law Concerning the Use of Conventional Weapons in Armed Conflict", *CYIL*, 1981, p. 243.

<sup>8</sup> K. J. Partsch, "Remnants of War as a Legal Problem in the Light of the Lybian Case", *AJIL*, vol. 78, 1984, pp. 386-387.

<sup>9</sup> R. McGrath, "The Reality of the Present Use of Mines by Military Forces", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, 1993 (d'ora in avanti *Montreux Symposium*), p. 7.

<sup>10</sup> R. McGrath, E. Stover, "Injuries From Land Mines", *BMJ*, 1991, p. 1492.

<sup>11</sup> E. Prokosch, "Arguments for Restricting Cluster Weapons: Humanitarian Protection Versus 'Military Necessity' ", *IRRC*, No. 299, 1994, p. 186.

<sup>12</sup> J. Ryle, "The Invisible Enemy", *The New Yorker*, November 29, 1993, p. 123.

<sup>13</sup> E. Rauch, "The Protection of Civilian Population in International Armed Conflicts and the Use of Landmines", *GYIL*, 1981, p. 268.

indefiniti.<sup>14</sup> Le forze vietnamite, che fecero uso di svariati tipi di mine improvvisate od artigianali, anche riutilizzando ordigni e materiali esplosivi avversari di recupero, dimostrarono che la tecnologia avanzata non era indispensabile per un efficace impiego delle mine. Nel 1965, il sessantacinque-settanta per cento delle perdite del Corpo dei Marines degli Stati Uniti fu causato dalle mine e dalle trappole messe in opera quasi esclusivamente con operazioni di posa manuale.<sup>15</sup>

Oltre alle mine di tipo convenzionale, si sono andati sviluppando dei tipi particolarmente sofisticati, con caratteristiche di rilievo per il profilo umanitario:

“[...] è una mina antiuomo ‘a salto’ contenente quindici libbre di fosforo bianco al plastico. Quando viene attivata, la parte principale della mina viene proiettata a circa quattro metri in aria, dove esplode, “vomitando” fosforo bianco infiammato in tutte le direzioni. Il raggio di effetto è di circa venticinque metri. Il fosforo ha la particolarità di appiccicarsi al corpo quando è infiammato e non può essere rimosso, ma si deve asportare con il taglio, lasciando spaventose lesioni. In aggiunta, sembra che sia altamente tossico, e che intossichi il fegato, i reni ed il sistema nervoso, dopo essere stato assorbito attraverso le ferite”.<sup>16</sup>

Se, da un lato, come risulta dal lavoro di un gruppo di esperti,<sup>17</sup> nelle guerre convenzionali le perdite dovute alle mine sono generalmente scarse in confronto a quelle causate da altre armi, sia fra i combattenti che fra i non combattenti, le statistiche dell'esercito degli Stati Uniti mostrano un sorprendente aumento delle proporzioni dei decessi fra i militari attribuibili alle mine. Infatti le percentuali sono andate dal 4,4 per cento della campagna in Italia del 1944 al trentatré per cento della guerra del Vietnam, per arrivare al novanta per cento nella guerra civile in Salvador.<sup>18</sup> Secondo altri esperti il cinquanta per cento dei caduti fra le forze portoghesi, nel 1970, durante la guerra d'indipendenza in Angola, è da attribuire alle mine terrestri.<sup>19</sup>

Se le mine rappresentano una minaccia diretta per i combattenti che conoscono i metodi per difendersi dai loro usi, lo sono soprattutto per i civili che ne sono vittime inermi. Esiste, inoltre, un inquietante aspetto secondario ma non meno degno di considerazione. Molto significativo è l'impatto psicologico delle mine sulla condotta dei militari in campo e sulla loro attitudine ad adottare comportamenti di rappresaglia, come testimoniato dai passi seguenti:

“Gli orrori che le mine provocano possono anche ritorcersi contro coloro che le impiegano. Simili traumi hanno apparentemente provocato il massacro tristemente celebre di My Lai, durante la guerra del Viet Nam, quando dei soldati americani uccisero cinquecento civili vietnamiti, uomini, donne e bambini. Qualche giorno prima, gli stessi soldati, si erano persi ed erano entrati in un campo minato lasciando quindici feriti e tre morti. Uno dei feriti aveva dichiarato: “Quando avete attraversato un campo minato e messo le spoglie mortali dei vostri commilitoni dentro i sacchi mortuari, allora niente è più in grado di scuotervi”.”<sup>20</sup>

“A My Lai, dove ci furono cinquecento civili uccisi per rappresaglia, ci fu un totale fallimento dell'applicazione delle leggi di guerra a partire dalla squadra fino alla divisione. Quali sono state le

---

<sup>14</sup> E. Stover, R. McGrath, *Landmines in Cambodia. The Coward's War*, 1991, p. 7.

<sup>15</sup> Human Rights Watch Arms Project, Physicians for Human Rights, *Landmines, A Deadly Legacy*, 1993 (da qui in avanti *Landmines*), p. 18.

<sup>16</sup> Dichiarazione di H. Blix durante il dibattito generale della seconda seduta della Conferenza di esperti governativi sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, Ginevra, 4 maggio 1972, (riportata in A. Cassese, “Weapons Causing Unnecessary Suffering: Are They Prohibited?”, *RDI*, 1975, pp. 13-14).

<sup>17</sup> *Les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination*, 1973, p. 60.

<sup>18</sup> J. Ryle, op. cit., p. 123.

<sup>19</sup> S. Roberts, J. Williams, *The Enduring Legacy of Landmines*, 1995, p. 5.

<sup>20</sup> Biltom e Sim, *Four Hours in My Lay*, 1992, (citati in UNICEF, *Des mines antipersonnel: un fléau qui menace les enfants*, 1994, pp. 27-28).

cause? Dallo studio [...] sul tragico evento, si conclude che fattori significativi nel causare la tragedia comprendono anche le perdite fra i soldati americani causate dalle mine e dai *booby-traps*<sup>21</sup> impiegati dai nemici nascosti”.<sup>22</sup>

### 1.1.3. Attualità

La storia delle vicende belliche degli ultimi trent'anni ha posto in evidenza come non si siano più realizzate le condizioni per una condotta delle operazioni terrestri comparabili a quelle verificatesi nel corso della prima guerra mondiale con estenuanti guerre di trincea sia a quelle della seconda guerra mondiale dove le parti in conflitto si misuravano su vaste estensioni territoriali virtualmente prive di insediamenti umani o su fasce territoriali continentali di notevole estensione e con limitata presenza di civili (es. ex-Unione Sovietica). I conflitti più recenti si sono connotati per una maggiore componente “tecnologica” come nel caso del Vietnam<sup>23</sup> dove l'azione è, perlopiù, caratterizzata, da massicce operazioni aeree e territoriali, mentre la risposta consiste in azioni di guerra non convenzionali, rapide ed incisive azioni terrestri seguite da un pronto ripiego e con il ricorso a tecniche di guerriglia, favorite da particolari caratteristiche dell'assetto geomorfologico e agro-forestale. Situazioni analoghe si sono verificate in Afghanistan, dove l'esercito governativo, sostenuto massicciamente e, a volte, letteralmente surrogato dall'apparato bellico sovietico, ha incontrato la tenace e determinata resistenza di formazioni di combattenti “fantasma” che colpivano e si dileguavano sistematicamente in maniera apparentemente incoerente e disorganica tale da essere estremamente imprevedibile ed efficace. In entrambi i conflitti presi a campione, nonostante il predominante impiego della superiorità aerea e di massicci quantitativi e sofisticati sistemi d'arma (bombe a grappolo, napalm, defolianti, mine lanciate da aeromobili in Vietnam, mine da aeromobili e armi chimiche in Afghanistan) e le notevoli perdite inflitte alla parte tecnologicamente meno evoluta, i potenti apparati bellici hanno riportato clamorosi insuccessi militari. Come conseguenza a questo tipo di situazioni, l'uso delle mine ha spesso assunto caratteristiche di rappresaglia o di azioni aventi finalità psicologiche.

Recentemente si sono andati affermando conflitti “a bassa intensità”<sup>24</sup> dove lo scontro avviene fra fazioni o partiti opposti fra loro o fra loro e le formazioni governative, generalmente all'interno della stessa nazione,<sup>25</sup> perdendo così il connotato di conflitti internazionali, oppure in aree contigue con il coinvolgimento di nazioni limitrofe e possibile appoggio ad una od all'altra parte, rendendo il contesto bellico-giuridico ancor più indefinito. Nella moderna terminologia, la guerra in Afghanistan verrebbe classificata come “conflitto misto”. Diversamente, il conflitto in Salvador costituisce un caso di conflitto non-internazionale fra le forze armate dello stato e le forze della guerriglia, senza coinvolgimento di stati terzi nei combattimenti.

La comunità degli stati, o una larga parte di essi, sembra essere in favore di un differente standard di regolamentazione della condotta delle operazioni nei conflitti misti

---

<sup>21</sup> Trappole esplosive o non esplosive di natura essenzialmente improvvisata. La loro descrizione e definizione giuridica verranno ampliate in seguito.

<sup>22</sup> Cfr. Remarks of R. MacCrate in “Implementing the Rules of War: Training, Command and Enforcement, A Panel Discussion”, *PASIL*, 1972, pp. 193-194.

<sup>23</sup> “This process is also influenced by the scientific and technical revolution as a whole and by the development and perfecting not only weapons of mass destruction but also conventional means of warfare, which has been used on an increasing scale (for example the amount of explosives used in Viet-Nam was 3.5 times as great as the amount used by the Allies in the Second World War)”.

I. Blishchenko, “The Use of Force in International Relations and the Role of Prohibition of Certain Weapons”, in *Current Problems of International Law. Essays on U.N. Law and on the Law of Armed Conflict*, 1975, p. 175.

<sup>24</sup> “Low Intensity Conflicts - LIC”, C. Ahlström, K.Å Nordquist, op.cit. p. 9.

<sup>25</sup> Cfr. B. Röling, “The Significance of the Laws of War”, in *Current Problems of International Law: Essays on U.N. Law and the Law of Armed Conflict*, 1975, p. 135.

rispetto a quelli non-internazionali. L'uso di mine e trappole esplosive improvvisate, fatto in Afghanistan, non avrebbe potuto venir condannato senza far ricorso ai principi ed alle regole del diritto internazionale umanitario,<sup>26</sup> comprese le norme della Convenzione del 1980.<sup>27</sup>

Intensità e durata dei conflitti possono differire notevolmente.<sup>28</sup> Talvolta i combattimenti vedono coinvolti eserciti di poderosa consistenza o formazioni di scarsa entità e dotati di armamenti di fortuna, altre volte le parti riversano sul campo milizie efficienti ed addestrate e dotate di armi sofisticate. Non di rado i conflitti durano decenni e vedono sul tappeto l'alternarsi di parti belligeranti, con l'apporto diretto o mediato proveniente da parti terze.

In Cambogia, per esempio, si sono avvicendati vari eserciti e tutti hanno deposto mine:<sup>29</sup> le forze governative vietnamite, le forze del governo di Hun Sen e tre forze della resistenza: i Khmer Rossi, Il Fronte di Liberazione Nazionale del Popolo Khmer, ed il Fronte Unito del Principe Siahnouk.<sup>30</sup>

Non esiste un criterio univoco per classificare i conflitti contemporanei. A titolo esemplificativo si riporta la definizione utilizzata dallo "Stockholm International Peace Research Institute" (SIPRI) per "*major armed conflict*/conflitto armato principale": "prolungati combattimenti fra le forze armate di due o più governi, o di un governo e forze armate organizzate dell'opposizione, con l'uso di armi fabbricate e con l'incidenza di almeno mille decessi conseguenti alle operazioni di battaglia".<sup>31</sup>

Secondo Röling, dal 1945 fino al 1975, si sono verificati venticinque conflitti internazionali e circa cento guerre civili<sup>32</sup> mentre dalla fine della "guerra fredda" sono scoppiati nel mondo cinquanta<sup>33</sup> o sessanta<sup>34</sup> conflitti.

Per un esempio sulla tipologia dei conflitti verificatisi negli anni più recenti si riportano due tabelle. I conflitti riportati nella Tabella I vengono classificati come conflitti armati minori quando il numero complessivo delle vittime non supera le mille unità; un conflitto è intermedio quando il numero complessivo delle vittime supera le mille ed il numero delle vittime per, ogni anno di guerra, va dalle venticinque alle mille; un conflitto, infine, è definito principale quando il numero delle vittime in un anno supera le mille unità.

---

<sup>26</sup> H. Fischer, "Limitation and Prohibition of the Use of certain Weapons in Non-International Armed Conflicts", *IJILY*, 1989-90, p. 165.

<sup>27</sup> "Convenzione su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati" della quale si parlerà in seguito.

<sup>28</sup> Cfr. A. Cassese, "Weapons Causing Unnecessary Suffering: Are They Prohibited?" *RDI*, 1975, p. 19. Per quanto riguarda l'impatto della guerra sui civili: "Assesments, which appear to be plausible, give 5 or more per cent of the dead in World War I as civilians; an average of 50 per cent of the dead in World War II as civilians; perhaps around 60 per cent of the dead in the Korean war as civilians, and for Vietnam some 70 per cent of the disabled have been stated to be civilians. One might draw the conclusion that it is safer these days to be in the military than to be a civilian" (Remarks by H. Blix, in "Human Rights and Armed Conflict: Conflicting Views", *PASIL*, 1973, pp. 151-152)

<sup>29</sup> Cfr. *Landmines*, p. 167 e E. Stover, R. McGrath, op. cit., pp. 21-28.

<sup>30</sup> A tutto il 1989, solamente trentadue paesi avevano ratificato o aderito alla Convenzione 1980, compresi due fra i maggiori fornitori di mine nel conflitto cambogiano, Unione Sovietica e Cina. L'URSS ed il Vietnam, che avevano firmato ma non ratificato la Convenzione 1980, fornirono mine al governo di Phnom Penh. La Cina era il maggior fornitore delle forze della resistenza, in particolare dei Khmer Rossi. Gli Stati Uniti, che avevano firmato ma non ratificato la Convenzione 1980, fornirono mine ai guerriglieri non comunisti degli eserciti di Siahnouk e del KPNLF. La Cambogia non aveva né firmato né ratificato la Convenzione del 1980, cfr. E. Stover, R. McGrath, op. cit., p. 11.

<sup>31</sup> C. Ahlström, K. Å Nordquist, op. cit., p. 3.

<sup>32</sup> B. Röling, op. cit., p. 134.

<sup>33</sup> "Dichiarazione di Madrid", in *Relazione Annuale 1995*, ECHO, Lussemburgo, p. 9.

<sup>34</sup> Cfr. "EP Resolution A3-0227/94, Resolution on the Right of Humanitarian Intervention", in European Commission, *Law in Humanitarian Crisis*, Vol. II, 1995, p. 192.

Tabella I

**Intensità dei conflitti per tipologia, anno e regione<sup>35</sup>**

REGIONE	1990	1991	1992	1993	1994
AFRICA	17	17	14	13	13
Principali	10	9	7	6	8
Intermedi	1	1	0	3	1
Minori	6	7	7	4	4
AMERICA	5	5	4	3	5
Principali	3	1	3	2	2
Intermedi	1	3	0	1	1
Minori	1	1	1	0	2
ASIA	16	16	19	16	13*
Principali	8	6	7	4	6
Intermedi	4	5	6	6	4
Minori	4	5	6	6	3
EUROPA	2	3	8	8	8
Principali	0	0	2	4	2
Intermedi	1	1	2	2	3
Minori	1	2	4	2	1
MEDIO ORIENTE	6	5	6	7	8
Principali	1	3	1	1	2
Intermedi	4	2	4	5	3
Minori	1	0	1	1	1
TOTALE Mondiale	46	46	51	47	45
Conflitti principali	22	19	20	17	20
Conflitti intermedi	11	12	12	17	13
Conflitti minori	13	15	19	13	12

---

<sup>35</sup> Fonte: IFRCRCS, 1995, (\* dato incompleto).

Tabella II

**Tipi di conflitti per anno e regione<sup>36</sup>**

REGIONE	1990	1991	1992	1993	1994
AFRICA	17	17	14	13	15
Conflitti interstatali	1	0	0	0	0
Conflitti interni	16	17	14	13	15
AMERICA	5	5	3	3	5
Conflitti interstatali	0	0	0	0	0
Conflitti interni	5	5	3	3	5
ASIA	16	16	18	16	13
Conflitti interstatali	0	0	0	0	0
Conflitti interni	16	16	18	16	13
EUROPA	2	3	8	8	8
Conflitti interstatali	0	0	0	0	0
Conflitti interni	2	3	8	8	8
MEDIO ORIENTE	6	5	6	7	6
Conflitti interstatali	1	1	0	0	0
Conflitti interni	5	4	6	7	6
TOTALE Mondiale	46	46	46	47	47
Conflitti interstatali	2	1	0	0	0
Conflitti interni	44	45	46	47	47

Dalla tabella II risulta evidente che la gran parte dei conflitti è di carattere non-internazionale.<sup>37</sup> Infatti, nel periodo preso in esame, dal 1990 al 1994, si nota che la maggior parte dei conflitti sono di carattere interno; i conflitti internazionali, con l'eccezione della Guerra del Golfo, sono scomparsi.

Gli ultimi venti anni hanno visto il coinvolgimento nei vari conflitti di combattenti non convenzionali (qualificati come guerriglieri, partigiani, ribelli, terroristi, insorti, o *mujaheddin*). In tali conflitti entrambe le parti hanno fatto uso esteso di mine, e spesso l'obiettivo è stato la popolazione civile. La deposizione di mine in tali circostanze va oltre il semplice uso militare e può avere un impatto economico e politico su vaste aree, sull'intero teatro militare o addirittura sull'intero paese. L'ubicazione dei campi minati non è conosciuta, e ciò aumenta il terrore causato da tali armi e l'effetto che ne deriva è devastante.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Fonte: IFRCRCS, 1995.

<sup>37</sup> Per un approfondimento sui conflitti interni cfr. G. Schwarzenberger, "The Relativity of International and Internal Armed Conflict", in *International Law as Applied by International Courts and Tribunals*, vol. II, *The Law of Armed Conflicts*, 1968, pp. 673-78; C. Zorgbibe, "Pour une reaffirmation du droit humanitaire des conflits armés internes", *JDI*, 1970, pp. 658-683; M. Veuthey, "Les conflits armés internes de caractère non international et le droit humanitaire", in *Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and on the Law of Armed Conflict*, 1975, pp. 179-276; F. Kalshoven, "Applicability of Customary International Law in Non-International Armed Conflicts", in *Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and on the Law of Armed Conflict*, 1975, pp. 267-285; A. Cassese, "The Spanish civil War and The Development of Customary International Law Concerning Internal Armed Conflicts" in *Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and on the Law of Armed Conflict*, 1975, pp. 289-318; A. Eide, "The New Humanitarian Law in Non international Armed Conflict", in *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, 1979, pp. 277-309; D. Forsythe, "Human Rights and Internal Conflicts: Trends and Recent Developments", *CWILJ*, 1982, pp. 287-304. Per una prospettiva storica sulle guerre civili vedi G. Ranzato, "Un evento antico e un nuovo oggetto di riflessione", in *Guerre fratricide - Le guerre civili in età contemporanea*, Torino, Boringhieri, 1994, pp. IX-LVI.

<sup>38</sup> Significativa la testimonianza di un operatore su campo:

"L'intervento militare, condotto principalmente per mezzo di elicotteri, comprende anche il lancio di mine e giocattoli esplosivi. Non entrerà nei dettagli, ma desidero solo sottolineare due punti. Primo, le mine antiuomo mimetizzate non sono concepite per uccidere ma per ferire. I Russi sanno molto bene che in questo tipo di guerra una persona ferita causa molti più problemi che una persona morta. Il ferito distoglie i combattenti che devono trasportarlo, e perdipiù non può più combattere. In molti casi morirà vari giorni

Tale prassi è riprovevole in quanto costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario, che proibisce esplicitamente tali attacchi ai civili. L'argomento addotto da coloro che collocano le mine, che gli insorti spesso si nascondono fra i civili,<sup>39</sup> costituisce una giustificazione per minare delle aree utilizzate dai civili. Per i rivoluzionari, invece, l'effetto destabilizzante, che è l'obiettivo centrale della loro azione, giustifica da sé stesso la posa indiscriminata di mine senza avvertimenti o mappature per le successive bonifiche. Quando le mine vengono deposte così estensivamente da privare una intera area o un paese dell'uso dei terreni agricoli, esse possono divenire un mezzo per creare penuria alimentare come metodo di guerra. Questo è stato recentemente il caso di Cambogia, Afghanistan, Kurdistan, parte dell'Angola ed El Salvador.

La strategia è divenuta così determinante che molti analisti della difesa, specialisti umanitari e giornalisti sono giunti alla conclusione che il minare le terre agricole per tagliare i rifornimenti al nemico e, per calcolo o meno, ai civili, attualmente sembra essere divenuta una comune tattica militare<sup>40</sup> sebbene tale pratica sia molto discutibile sul piano giuridico e morale.<sup>41</sup>

I rari esempi di conflitti internazionali dimostrano come le norme del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati non siano, in generale, osservate o non vengano soddisfacentemente applicate o, anche se parzialmente applicate, non sortiscano effetti significativi sotto il profilo umanitario.<sup>42</sup> In particolare le norme del Protocollo II 1980 su mine,

---

o mesi dopo per la gangrena o per l'infezione da stafilococchi o setticemia, con sofferenze atroci che demoralizzano ulteriormente coloro che lo vedono morire. Médecins Sans Frontières ha anche visto i danni causati dall'esplosione dei falsi giocattoli, in molti casi penne di plastica o camioncini rossi, che costituiscono una deliberata arma di terrore. Il principale obiettivo sono i bambini le cui mani e braccia vengono strappate via. E' impossibile immaginare che le mine distolte da un obiettivo militare evitino di colpire obiettivi civili. Il secondo scopo del lancio di mine antiuomo è colpire l'economia. In primo luogo, le truppe cercano di creare un blocco usando migliaia di mine lungo i passi che portano in Pakistan (senza quasi alcun successo) ed in secondo, cercano di disperdere il bestiame delle popolazioni. Quando arrivai in Afghanistan per la prima volta nel 1980, rimasi colpito dal gran numero di capre e mucche che avevano le zampe steccate con stecche bambù legate con filo di ferro. I pastori mi spiegarono cosa fosse successo: gli animali avevano urtato delle mine ed erano rimasti feriti dall'esplosione. Maggiore del numero degli animali che portavano stecche era il numero degli animali morti per le infezioni secondarie. Sebbene gli afgani rimuovano le mine dalle strade per prevenire incidenti alle persone, gli animali nei campi continuano ad essere uccisi. Il bestiame in diverse regioni del paese è stato massacrato in questo modo. L'effetto di tale scempio sull'approvvigionamento alimentare in Afganistan è palese".

C. Malhuret, "Report From Afghanistan", *FA*, Winter 83/84, p. 430.

<sup>39</sup> "Nella campagna americana contro Cambogia e Laos, nell'invasione sovietica dell'Afghanistan e nella campagne dell'Iraq contro i Kurdi, le autorità hanno usato semplicemente il termine "anti-sommossa" come un modo più accettabile per definire la persecuzione armata illegale contro le popolazioni indigene".

R. McGrath, "The Reality of the Present Use of Mines By Military Forces", in *Montreux Symposium*, 1993, p. 9.

<sup>40</sup> "Un contadino eritreo così ricorda l'orrore dei campi minati all'inizio degli anni ottanta: "Gli etiopi cominciarono a mettere mine dappertutto. Intere aree coltivate furono 'recintate' con le mine. Mentre la siccità aumentava la gente chiese che le mine fossero tolte perchè non avevamo abbastanza terra e non potevamo coltivare il cibo necessario. Il Derg disse che le mine sarebbero state tolte se la gente si assumeva la responsabilità di ogni infiltrazione dell'EPLF (il Fronte di liberazione eritreo), il che voleva dire che a ogni infiltrazione del Fronte sarebbe seguito un massacro al villaggio. Non avevamo scelta: la terra continuò ad essere minata".

A. Triulzi, "Fame e Guerra in Africa: Strategie di sopravvivenza dello Stato post-coloniale", in A. Ranzato (a cura di), *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Torino, 1994, p. 238.

<sup>41</sup> Cfr. ICRC, *International Humanitarian Law, Landmines Time for Action*, Geneva, 1994; J. Monod, "Mines and Humanitarian Activities", in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 3-6; R. McGrath, op. cit., pp. 7-12, K. Anderson, "Overview of the Problem of Anti-personnel Mine", in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 13-17, R. Gray, "Humanitarian Consequences of Mine Usage", in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 63-68, J. Williams, "Social Consequences of Widespread Use of Landmines", in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 69-80, P. Chabasse, "The Proliferation of Anti-personnel Landmines in Developing Countries: Considerable Damage in Human Terms and a Dramatically Insufficient Medico-social Response", in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 85-95.

<sup>42</sup> Vedi in generale C. Ahlström, K. Å. Nordquist, op. cit., pp. 3-9; Per l'uso delle mine nei conflitti, brevemente, J. Williams, "Social Consequences of Widespread Use of Landmines", in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 72-79;

*booby-traps* e altri congegni, non hanno risparmiato alle popolazioni civili gli effetti che si erano proposte di limitare. Per esempio, nel contesto di un conflitto “misto”, l'intervento sovietico in Afghanistan iniziò alla vigilia di Natale del 1979 e si protrasse fino al febbraio del 1989. Dunque, dalla fase della trattativa, sin molti anni dopo l'effettiva l'adozione della Convenzione del 1980 e relativi protocolli. Durante tale periodo sono stati intensamente bombardati e minati estesamente villaggi ed aree rurali, ritenuti di supporto ai *mujaheddin*, causando il “trasferimento” di due milioni di agricoltori. Approssimativamente il novanta per cento dei 4235 campi minati identificati in Afghanistan sono stati localizzati in aree agricole e pastorali e, a un livello minore, nei pressi o all'interno dei sistemi di irrigazione.<sup>43</sup> Ancor più significativo appare l'esempio fornito da un recente conflitto internazionale: la disputa Falklands/Malvine fra Argentina e Regno Unito. Il conflitto, anche se di breve durata, ha lasciato degli strascichi sia di natura politico-diplomatica che di carattere umanitario, anche se tali isole sono scarsamente popolate. Ciononostante, dal punto di vista ambientale, che è tutelato specificamente dal diritto internazionale umanitario, vaste aree risultano impraticabili a causa della vasta dispersione di mine. Le operazioni di bonifica condotte dagli specialisti militari britannici, fra i più competenti ed esperti nel settore, sono state sospese nel 1987, dopo cinque anni di attività, a causa della difficoltà legate alle caratteristiche meteorologiche e del terreno e del conseguente rischio per gli operatori. Come risultato, vaste aree, così inutilizzabili dalla popolazione locale, sono state semplicemente recintate e munite di tabelle di segnalazione. Secondo un esperto britannico:<sup>44</sup>

“L'esperienza della guerra delle Falklands suggerisce che i campi minati predisposti dagli esperti sarebbero facili da bonificare alla cessazione delle ostilità attive, ma i campi minati posti in opera frettolosamente da personale inesperto sono una questione differente ed è probabile che ricadano al di fuori della categoria “*preplanned/pre-pianificati*” la cui registrazione è obbligatoria. Tale guerra fu combattuta in aree scarsamente popolate e perciò il problema della guerra con le mine nelle aree popolate non è stato sperimentato. Né l'Argentina né il Regno Unito sono parti del Protocollo II 1980 sulle mine”.<sup>45</sup>

Con il proliferare dei conflitti atipici le mine terrestri, come pure i fucili automatici, sono diventate un'arma di elezione per molti eserciti regolari e guerriglieri in tutto il mondo. Non solo sono durevoli ed efficaci, ma anche facilmente disponibili sia attraverso i governi<sup>46</sup> che attraverso l'estesa rete dei fornitori privati. Le mine sono anche semplici ed economiche da produrre localmente. Accanto alle mine di produzione di serie si sono sviluppati vari tipi di ordigni improvvisati fra i quali, di rilievo per il profilo umanitario, mine ripiene di schegge di vetro o chiodi arrugginiti,<sup>47</sup> oppure altri tipi di ordigni che agiscono in modo deliberatamente “perfido” o indiscriminato. Ad esempio:

“Durante l'intervento sovietico in Afghanistan mine ‘intelligenti’, dotate di speciali sensori, collocate dalle forze speciali dell'Armata Rossa o dalle truppe paracadutiste durante la notte, lungo

---

per un'analisi dettagliata dell'impiego delle mine in determinati paesi *Landmines*, pp. 141-233 o, nel più recente S. Roberts, J. Williams, *The Enduring Legacy of Landmines*, 1995, pp. 12-33.

<sup>43</sup> S. Roberts, J. Williams, op.cit., 1995, p. 12

<sup>44</sup> A.P.V. Rogers, “Mines, Booby-traps and Other Devices”, *IRRC*, No. 279, 1990, pp. 531-532.

<sup>45</sup> Le posizioni attuali dei due paesi sono cambiate, in quanto il Regno Unito ha ratificato la Convenzione 1980 nel febbraio 1995 e l'Argentina nell'ottobre dello stesso anno.

<sup>46</sup> Vedi, in generale, A. Bianchi, “Esportazione e transito di materiali di armamento: profili di diritto internazionale”, *RDI*, 1/1992 pp. 65-90; in particolare, C. Foss, “The Trade in mines - Manufacturers, Exporters and Importers”, in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 19-20; F. Petracco, “Anti-personnel Mines Production and Trading”, in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 21-29, S. Goose, “Global Production and Trade in Landmines”, in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 31-61; per quanto riguarda l'Italia, F. Terreri, *Produzione, commercio ed uso delle mine terrestri. Il ruolo dell'Italia*, 1996.

<sup>47</sup> Cfr. F. Kalshoven, “The Conference of Governmental Experts on the Use of Certain Conventional Weapons, Lucerne, 24 September - 18 October 1974”, *NYIL*, 1975, p. 79.

strade carovaniere principali, a volte esplodono dopo il passaggio della sesta o settima persona o animale. Ciò avrebbe innescato una serie di esplosioni sia in avanti che verso il retro della colonna che avrebbe potuto essere un convoglio di rifornimento per i guerriglieri ma anche un gruppo di profughi in viaggio per il Pakistan”.<sup>48</sup>

Si deve anche segnalare l’uso di mine con l’involucro di plastica che non sono rilevabili agli apparecchi di ricerca e sono pericolose in quanto le schegge non sono riscontrabili con i raggi X. La loro permanenza all’interno del corpo umano causa rilevanti complicazioni sotto il profilo medico. Tali ordigni sono espressamente vietati dal Protocollo I della Convenzione 1980. A volte, nonostante il divieto esplicito dell’impiego di metodi e mezzi perfidi e crudeli, l’impiego di ordigni convenzionali assume aspetti di particolare gravità, come testimoniato da un esperto di bonifica francese che si è imbattuto su una mina antiuomo collocata sopra due mine anticarro: “quindici chili di esplosivo; da far saltare in aria un’intera squadra di soldati”.<sup>49</sup> Sempre rilevante sul piano dell’uso della perfidia è l’impiego di mine che esplodono sotto l’influenza delle apparecchiature di ricerca quali “*metal detectors/cercametalli*”, rendendo le operazioni di ricerca e sminamento estremamente difficoltose e causando vittime fra il personale addetto alla bonifica.

Non appena la tecnologia sviluppa nuovi ordigni, quelli obsoleti, ma ancora efficaci e letali, vengono sclassificati dagli inventari e collocati nel mercato dei surplus. Per esempio, nel 1989, un team di sminatori nella provincia di Paktia, in Afghanistan, trovò delle mine anticarro inglesi Mk7 con ancora i numeri del lotto di vendita dipinto in rosso sulla base.<sup>50</sup> Oppure, ancora, gli ordigni vengono forniti direttamente agli eserciti o alle fazioni in lotta, generalmente nei paesi in via di sviluppo:

“A Jam Kor Khono, subito oltre il limite della città di Peshawar, un posto mobile di polizia ed il cartello - stranieri non ammessi - segnalano il punto di inizio del mercato delle armi: magazzini con vetrine mostrano scaffali di fucili automatici, razzi anticarro, e mine. Quattrocento rupie - quindici dollari - il prezzo di una mina PNM sovietica, ma sul mercato di Miranshah e di Land Kotal, ben dentro le aree tribali, le PNM si trovano a metà del prezzo”.<sup>51</sup>

L’uso indiscriminato è entrato nella prassi comune, ed è pure utilizzato a fini di rappresaglia contro i civili.<sup>52</sup> Ancora più inquietante, per le conseguenze che comporta, è l’uso cinico e programmato delle mine, per i loro effetti deliberatamente perfidi. Nei foglietti di istruzione allegati a determinate mine di fabbricazione pakistana si spiega che l’efficacia bellica delle mine che non uccidono ma mutilano è superiore, in quanto un soldato morto non crea grande preoccupazione al nemico, un soldato ferito, sanguinante ed urlante in preda al dolore

---

<sup>48</sup> ICRC, *Landmines: Time for Action*, 1994, p.13.

<sup>49</sup> “Les mines antipersonnel”, intervista di Laurence Binet a Philippe Hullaït, *Handicap International*, N.46, 1995, p. 9.

<sup>50</sup> E. Stover, R. McGrath, *Land Mines in Cambodia: The Coward’s War*, 1991, p. 8.

<sup>51</sup> J. Ryle, “The Invisible Enemy”, *The New Yorker*, November 29, 1993, p. 126.

<sup>52</sup> “In Somalia del Nord le truppe del regime di Siad Barre in rotta minarono intere città, in particolare la città di Hargeisa, prima della loro ritirata. Le case erano state minate ed anche disseminate di trappole esplosive. I pozzi, le sorgenti ed i depositi di acqua, i guadi, i mercati, gli edifici pubblici, l’aeroporto, la stazione radio ed anche il cimitero erano stati tutti minati. Fuori dalla città, anche i pascoli erano stati minati. Un ex comandante del Movimento nazionale somalo, formazione che ebbe un ruolo chiave nel rovesciamento del regime di Siad Barre, spiegò che le truppe governative avevano iniziato ad usare i loro materiali bellici in modo indiscriminato, mescolando mine anticarro alle mine antiuomo senza alcuna logica ed impiegandone interi carichi di camion dove alcune centinaia avrebbe ugualmente servito allo scopo. Nel deposito dei rottami, tre arrugginite minatrici di fabbricazione italiana, capaci di minare un miglio di strada in pochi minuti, testimoniavano la pazzia di un esercito sconfitto. La disseminazione a scopo terroristico di mine è la logica conclusione dello sviluppo nell’uso bellico delle mine dalla II Guerra mondiale. Quando la città era sul punto di essere persa, le mine sono state deposte dalle forze governative a guisa di maledizione”.

J. Ryle, op. cit., p. 123.

sortisce un effetto destabilizzante formidabile sui commilitoni, tale da “congelare” letteralmente una azione di attacco e, in secondo luogo, ma non meno importante, grava sull’intera organizzazione logistica e sanitaria militare distraendo energie e risorse dallo sforzo bellico.<sup>53</sup> I fatti mostrano che tale impiego è stato esteso, per gli stessi motivi, alla popolazione civile.

L’uso attuale delle mine, dunque, sembra aver di gran lunga travalicato le necessità militari e in conclusione, con le parole di un delegato del CICR:

“Le mine possono essere descritte come combattenti che non sbagliano, che colpiscono alla cieca, che non portano armi apertamente, e che continuano ad uccidere a lungo dopo che le ostilità sono terminate. In breve, le mine sono il maggior profanatore del diritto internazionale umanitario, in quanto praticano un cieco terrorismo”.<sup>54</sup>

#### 1.1.4. Considerazioni conclusive

Le mine antiuomo attualmente impiegate sono essenzialmente di tre tipi: le “*blast mines/mine a scoppio*”, le “*fragmentation mines/ mine a frammentazione*” e le “*directional mines/mine direzionali*”. Le mine a scoppio sono collocate a mano o lanciate da aeromobili. Quando vengono calpestate esplodono, asportando il piede o parte della gamba e causano la penetrazione di frammenti di calzatura, di ossa, di tessuto e terra oltre il sito della ferita primaria, causando infezioni secondarie che richiedono amputazioni molto in alto nello stesso arto. Le mine a frammentazione vengono collocate, generalmente, in superficie e spesso sono attivate da fili di innesco. Quando esplodono scagliano centinaia di frammenti ad alta velocità nell’arco di 360 gradi. Alcune di queste sono letali fino a cinquanta metri. Le mine direzionali sono simili a quelle a frammentazione solo che i frammenti si dirigono verso direzioni predeterminate. Esistono delle varianti dei tipi sopra descritti: le mine ad autodistruzione sono progettate per esplodere dopo un determinato periodo di tempo e le mine ad autoneutralizzazione che si neutralizzano automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Queste ultime vengono chiamate “*smart mines/mine intelligenti*” in contrapposizione alle “*dumb mines/mine stupide*”, convenzionali, che non sono dotate di tale dispositivo.

Secondo alcune analisi gli sviluppi nell’uso attuale delle mine lasciano intravedere due principali eventualità. Da una parte un uso che si può definire “puntuale” che prevede l’uso di piccoli stock di mine, collocabili manualmente, da parte di piccole unità di combattenti per difendere le proprie posizioni durante una sosta, un pernottamento od una operazione di breve durata con successivo cambio di posizioni. Tale operazione prevede il recupero dei materiali impiegati in quanto necessari per la continuazione dell’operazione. Questo primo caso non sembrerebbe sollevare grosse problematiche dal punto di vista umanitario in quanto le mine eventualmente abbandonate sarebbero di quantità modeste anche se di non rilevabili o, se dotate di meccanismo di autoneutralizzazione o di autodistruzione determinerebbero un impatto sostenibile da parte del territorio e della comunità interessati. La seconda eventualità appare più preoccupante sotto il profilo umanitario. Essa è rappresentata dall’uso, che va assumendo sempre più connotati di larga scala, delle mine collocabili a distanza che, essendo ormai reperibili in larghissime quantità ed a prezzi estremamente contenuti divengono estremamente ambite dai militari di qualsiasi paese, compresi quelli più poveri e, addirittura, dalle formazioni irregolari e da fazioni in lotta in qualsiasi scacchiere. Un fondamentale, drammatico solco, potrebbe venire tracciato dai meccanismi di un mercato in preda ad una *deregulation* di tecnologie e prezzi. Le nazioni facoltose e potenti potrebbero dotare le proprie forze armate di

---

<sup>53</sup> S. Goose, “Global Production and Trade in Landmines”, in *Montreux Symposium*, 1993, p 57.

<sup>54</sup> J. de Preux (citazione in J. Monod, “Mines and Humanitarian Activities” in *Montreux Symposium*, 1993, p. 3).

modelli sofisticati e sicuri, in grado di soddisfare gli obblighi scaturenti dagli accordi sottoscritti, in quanto dotati dei meccanismi di autodisattivazione/autodistruzione, i cui costi sarebbero proibitivi per le forze di paesi poveri o per milizie e formazioni più disparate. Le mine “sicure” sono reperibili a prezzi considerevoli. Quindi, con le parole di un esperto: “per il fatto che gli acquirenti preferiscono mine a basso costo, i produttori avranno un forte incentivo a sottoinvestire nelle tecnologie di autodistruzione” e si vanificheranno gli sforzi della comunità internazionale tesi all’adozione di tali meccanismi in futuro.<sup>55</sup> Inoltre, sulla possibilità che gli eserciti regolari si dotino di mine “intelligenti” esistono forti perplessità per il fatto che l’ulteriore peso dei meccanismi di sicurezza creerebbe maggiori problemi di trasporto e la possibilità di lanciarne grandi quantità da aeromobili verrebbe limitata, restringendo il rapporto costi-benefici e l’efficacia dal punto di vista militare. A ciò si deve aggiungere che la necessità di rendere le mine rilevabili ai *metal detector* impone di incorporare una massa di metallo del peso minimo di otto grammi, rendendole ancora più costose e pesanti.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> “Mine economiche possono essere vendute intorno ai 3\$ (il prezzo attuale di una mina antiuomo tipo 72, dalla Cina) e mine più sicure possono essere vendute a circa 260\$ (il prezzo del 1988 del modello ad autodistruzione M86 PDM prodotta negli Stati Uniti)” (P. Ekberg, “Remotely Delivered Landmines and International Law”, *CJTL*, Vol. 33, 1995, p. 168).

<sup>56</sup> “Mine recuperate dalle squadre del Mines Advisory Group e di altre organizzazioni in Iraq, Cambogia, Afghanistan, Kuwait ed altri paesi testimoniano il fatto che pochi acquirenti militari acquistano i modelli rilevabili”, (R. McGrath, “The Reality of the Present Use of Mines by Military Forces”, in *Montreux Symposium*, 1993, p. 11).

## 1.2. Uso delle mine terrestri e conseguenze di carattere umanitario.

“Thao Mee, quindici anni, giace senza movimenti, un piccolo corpo avvolto in bende insanguinate. Il volto straziato dalle piaghe delle ustioni e delle schegge. Egli non vede. Frammenti metallici sparsi sul petto e un moncherino al posto del braccio sinistro. Sua madre siede ai piedi del letto, il volto serio, le mani giunte. Una scena di guerra? Eppure il Laos è in pace da vent'anni. Com'è possibile che un ragazzo che scava una vasca per i pesci nella fattoria dei genitori, nel marzo del '95, perda un braccio e gran parte della vista a causa di una guerra che è finita molti anni prima che egli nascesse?”

Laura Sormin Bruce, “Laos: Young Victims of an Old War”, 1995.

Per avere la misura dell'incidenza del mine sulla vita dei civili e le conseguenze di natura umanitaria è necessario esaminare il numero degli incidenti causati dalle mine dalle mine nel mondo, ogni mese:

Tabella III

FONTE	a) Morti	b) Feriti
Handicap International	1400	780
American Red Cross	800	450
US State Department	2100	
ICRC	800	
ECHO	300	
ICRC	200-300 (solo Cambogia)	

La tabella III espone dati pubblicati da varie organizzazioni. Risulta evidente che le stime variano notevolmente a seconda della fonte. Tali discrepanze sono dovute alla difficoltà di reperire informazioni attendibili ed al fatto che le organizzazioni operano in differenti contesti, di conseguenza alcune valutazioni appaiono largamente prudenziali mentre altre si basano su proiezioni. In ogni caso va detto che molti incidenti non vengono comunicati per problemi legati alla distanza dalle località interessate o perchè spesso colpiscono persone appartenenti a popolazioni nomadi o rifugiati in movimento. Atteggiamenti di reticenza da parte di minoranze e scarsa propensione a rivolgersi alle autorità, da parte degli abitanti di determinati paesi, possono far derivare una stima per difetto dei dati. Valutando, in media, i dati disponibili si arriva, comunque, ad un numero di incidenti con morti e feriti superiore ai 16.000 casi all'anno.

Un ulteriore dato significativo è rappresentato dal confronto fra gli Stati Uniti d'America ed i paesi maggiormente colpiti dalle mine antiuomo espresso dal numero di abitanti per soggetto amputato:<sup>57</sup>

Tabella IV

---

<sup>57</sup>Fonte: Human Rights Watch Arms Project e Physicians for Human Rights, 1993.

Paese	Casi
Cambogia	236
Angola	470
Somalia	650
Uganda	1.100
Vietnam	1.250
Mozambico	1.862
Stati Uniti	22.000

La tabella IV consente di effettuare una comparazione di massima dell'impatto delle amputazioni sulla popolazione appartenente a paesi che hanno conosciuto guerre protratte ed un uso esteso di mine terrestri prendendo come campione sei di questi paesi e rapportandoli al numero di abitanti per ogni soggetto amputato di un paese occidentale in situazione di pace. Il dato non è relativo solamente agli amputati a causa delle mine, in quanto non è possibile determinare con esattezza il numero di tali soggetti. Risulta evidente l'incidenza delle menomazioni nei primi tre paesi, che hanno visto l'impiego indiscriminato di enormi quantità di mine.

L'esame di altre casistiche ci consente di valutare un secondo aspetto, quello relativo all'incidenza delle uso delle mine sulla integrità delle persone in rapporto ai danni procurati da altri mezzi di guerra. Una prima casistica mostra l'eziologia delle lesioni trattate chirurgicamente di seguito all'ammissione in tre importanti ospedali esterni alla regione di Hargeisa, nel Somaliland, dal settembre 1991 al metà febbraio 1992.<sup>58</sup>

Tabella V

Eziologia	Boroma	Las Anod	Berbera	Totale
Mine	41	34	10	85
Armi da fuoco	35	38	145	218
Bombe	5	12	12	29
Totale ferite di guerra	81	84	167	332
Totale ferite non di guerra	39	45	45	129
Totale	120	129	211	461

La tabella V mostra che le lesioni traumatiche sono il 63 per cento delle accettazioni chirurgiche. Di queste, il 72 per cento è rappresentato da traumi da armi in generale. Le lesioni legate alle mine terrestri registrano il 25 per cento dei traumi causati dalle armi.

La seconda casistica riguarda le ferite di guerra trattate dall'Ospedale civile di Khao I Dang, Cambogia, dal gennaio 1990 al marzo 1991:<sup>59</sup>

Tabella VI

Eziologia	casi trattati
-----------	---------------

<sup>58</sup> Fonte: Physicians for Human Rights, 1992.

<sup>59</sup> Fonte: Asia Watch e Physicians for Human Rights, 1991.

Mine	467
Arma da fuoco	143
Bombe e granate	203
Totale	813

In questo caso il 57 per cento dei casi trattati è dovuto alle mine terrestri. Il dato comprende sia militari che civili trattati dall'ospedale.

Una terza osservazione consente di individuare chi sono le vittime principali delle mine in guerra. La prima casistica riguarda le ferite da mina curate in quattro ospedali del Comitato Internazionale della Croce Rossa, situati in località appartenenti a paesi diversi (Khao I Dang - Peshawar - Quetta - Kabul) dal gennaio 1991 al luglio 1992:<sup>60</sup>

Tabella VII

<b>Gruppo</b>	<b>casi registrati</b>	<b>percentuale</b>
Adulti maschi	2588	79%
Donne e bambini	674	21%
Totale	3262	100%

Si nota, in questo caso, che circa un quarto delle persone colpite sono donne e bambini. La seconda casistica esaminata riguarda le percentuali delle vittime delle mine registrate in Mozambico:<sup>61</sup>

Tabella VIII

<b>Gruppo</b>	<b>Percentuale</b>
Civili Donne	15.1
Civili Uomini	75.6
Personale Militare	9.3
Totale	100

In questa rilevazione appare di tutta evidenza la sproporzione fra i militari coinvolti in incidenti da mina rispetto a soggetti appartenenti alla popolazione civile.

Un quarto aspetto riguarda l'impatto delle mine sull'economia dei paesi colpiti. Il reddito influisce sulla capacità di un paese di assicurare ai soggetti colpiti adeguate cure sanitarie e riabilitative. Dati relativi al Mozambico evidenziano che il trattamento dei pazienti colpiti dalle mine terrestri ha assorbito un quarto delle risorse economiche degli ospedali, a fronte dell'incidenza di tali feriti pari solo al quattro-cinque per cento del totale degli interventi.<sup>62</sup> Tali costi sono dovuti al trasporto dell'infortunato all'ospedale, alle numerose trasfusioni di sangue, ai lunghi interventi necessari per ricostruire le parti colpite, ai farmaci antidolorifici ed antibiotici, agli arti artificiali e la successiva riabilitazione. Inoltre, le famiglie

---

<sup>60</sup> Fonte: CICR, 1992.

<sup>61</sup> Fonte: HALO Trust, 1993.

<sup>62</sup> M. Croll e E. Sheehan, *Land-mine Casualties in Mozambique*, A Report for HALO Trust, 1993 (citati da B. Abramson, in *Children's Rights in the Age of Land-Mines*, UNICEF Office for Europe, 1994, p. 7), e DHA, "Death Sleeps In The Earth", *DHA News*, 1995, p. 5.

non posseggono mezzi sufficienti per prendersi cura dei disabili sopravvissuti alle esplosioni delle mine<sup>63</sup> che, sovente, devono essere assistiti da pubbliche istituzioni, ove esistenti.

Un problema di analoga gravità è determinato dalla necessità di provvedere alla bonifica delle mine alla fine dei conflitti.<sup>64</sup> Considerato che valutazioni medie stimano il costo di rimozione di una mina terrestre intorno ai mille dollari<sup>65</sup>(USD) risulta evidente, in rapporto al numero degli ordigni dispersi nei vari paesi, l'entità dell'impatto economico che tali paesi devono affrontare per restituire ad usi civili sicuri estese porzioni dei propri territori.<sup>66</sup> Nella seguente tabella vengono elencati i dieci paesi più colpiti dalle mine ed il loro reddito:

Tabella IX<sup>67</sup>

Paese	Mine antiuomo disperse (milioni)	PNL/pro capite (dollari USA)
Afghanistan	9 -10	280
Angola	9	610
Iraq	5-10	2.340
Kuwait	5-7	16.150
Cambogia	4-7	200
Sahara Occidentale	1-2	950*
Mozambico	1-2	80
Croazia	1	4.400
Bosnia/Erzegovina	1	2.290
Sudan	1	320
Somalia	1	150

Dei paesi riportati nella tabella IX, l'unico ad aver portato a termine l'opera di sminamento è il Kuwait,<sup>68</sup> il cui reddito medio pro-capite è considerevolmente superiore a quello degli altri paesi interessati.<sup>69</sup> Secondo stime, per assicurare soltanto il quindici per cento di bonifica delle zone prioritarie, in Afghanistan, ci vorranno quindici anni, per estendere l'opera, ai ritmi attuali, al venti per cento del territorio saranno necessari quattromilatrecento anni,<sup>70</sup> escludendo a priori l'ulteriore dispersione di mine.<sup>71</sup> Il risultato di tale situazione è che

<sup>63</sup> "Un bambino ferito all'età di dieci anni e con una aspettativa di vita di altri quaranta o cinquanta anni necessiterà di venticinque protesi, le quali al prezzo di centoventicinque dollari USA, costeranno un totale di 3125 dollari. In paesi i cui redditi medi si aggirano sull'ordine di dieci-quindici dollari Usa mensili, uno può facilmente comprendere come le stampelle siano tutto ciò che è disponibile per la popolazione", dichiarazione di A. Garachon, direttore del Programma di riabilitazione del CICR, (citata in A. Parlow, "Banning Land Mines", *HRQ*, 1994, p. 720)

<sup>64</sup> Per l'estensione e la gravità del fenomeno vedi Appendice 1, p. 174 e Appendice 2, p. 175.

<sup>65</sup> B. Boutros-Ghali, "The Landmine Crisis, A Humanitarian Disaster", *FA*, 1994, p. 5.

<sup>66</sup> Secondo ONU e Dipartimento di Stato Usa, ai fini della sicurezza per il reinsediamento umano, si ritiene sicura una zona bonificata al 99,9 per cento.

<sup>67</sup> Fonte: ACNUR, United Nations e US State Department, 1993; UNICEF, 1995; (\*) Dato riferito al Marocco.

<sup>68</sup> Nel corso delle operazioni ottantaquattro esperti sminatori sono morti o gravemente feriti, J. Eliasson, "The Land-Mine Plague", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, 1993, p.3.

<sup>69</sup> Vedi Tabella IX: da quattro volte (Croazia) a duecento volte (Mozambico).

<sup>70</sup> J. Williams, "Social Consequences of Widespread Use of Landmines", in *Montreux Symposium*, 1993, p. 73. Nonostante più di centomila mine siano state individuate e distrutte, le Nazioni Unite stimano che ciò rappresenti solo l'uno per cento delle mine presenti in Afghanistan, cfr. DHA, "Landmines. Demining The World: Will It Cost The Earth?", *DHA News, Focus: Landmines*, 1995, p. 17.

<sup>71</sup> "Le Nazioni Unite stimano che ai ritmi attuali ci vorranno 1.100 anni e 33 miliardi di dollari per bonificare i 110 milioni di mine attualmente disperse. Ciò presupporrebbe l'immediata cessazione della collocazione delle mine che attualmente vede l'impiego di un numero di nuove unità che va dai due ai

moltissime zone continueranno a rimanere minate causando incidenti alla popolazione e alimentando la seguente dinamica:



Risulta chiaro che in presenza di economie povere il dilemma rimane insolubile: finanziare lo sminamento<sup>72</sup> o le cure mediche? Ciò significa che le zone minate rimarranno tali ancora a lungo,<sup>73</sup> che le attività legate all'uso della terra verranno impedito e che i civili continueranno a subire gli effetti delle mine.

La tabella successiva elenca le principali attività durante le quali i civili sono esposti al pericolo rappresentato dalle mine terrestri rimaste sul terreno. Si nota che la gran parte di tali attività sono irrinunciabili per la popolazione civile, in quanto necessarie per la sopravvivenza quotidiana, soprattutto nei paesi più poveri:

Tabella X<sup>74</sup>

---

<b>Attività in cui più frequentemente vengono colpiti dalle mine i civili, nell'ordine</b>
- raccolta di legna
- conduzione del bestiame al pascolo
- coltivazione della terra
- pulizia di terreni o fossati
- percorrere i sentieri
- pesca o approvvigionamento di acqua
- giochi dei bambini (essenzialmente all'aperto)

---

cinque milioni all'anno. Negli ultimi venti anni sono state posate mine per venti volte rispetto a quelle che sono state rimosse nel complesso totale delle operazioni di bonifica".

ICRC, *Landmines Must Be Stopped*, 1995, p. 56.

"In Iraq, tra marzo '93 e ottobre '94 sono state rimosse 20.850 mine su 126 lotti di terra, per un totale di 90 ettari. Un consulente ha analizzato i programmi di sminamento nel quadro di uno studio sull'assistenza umanitaria nel Paese. A seguito della sua analisi ha concluso che a tale ritmo ci vorrebbero migliaia di anni per liberare l'Iraq settentrionale dalle mine".

Ufficio Umanitario della Comunità Europea, *Relazione Annuale 1995*, Bruxelles, 1995, p. 34.

<sup>72</sup> Si consideri che i soli costi di assicurazione per il personale addetto alla bonifica vanno dai 15.000 ai 400.000 dollari USA, cfr. ICRC, op. cit., p. 55.

<sup>73</sup> Un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite ha stimato che nel corso del 1995 sono stati collocati 2 milioni di mine a fronte delle 100.000 bonificate nello stesso periodo, cfr. F. Hampson, *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, 1995, p. 1

<sup>74</sup> Valutazioni del Mines Advisory Group, intervento del direttore, R. McGrath, al convegno "Non fermiamo il girotondo", Brescia, 24 settembre 1994, (citato in F. Terreri, "Le Mine nel Mondo", *Oscar Report 9*, Novembre 1995, p. 5).

- 
- raccolta di cibo
  - guida fuoristrada
  - tentato recupero di feriti da mina
- 

In conclusione, gli effetti delle mine sui civili possono essere efficacemente sintetizzati dal seguente passo:<sup>75</sup>

“Sebbene le guerre abbiano fine, i governi non possono permettersi di intraprendere l’opera di sminamento. Gli sforzi internazionali sono ostacolati dall’enorme numero di mine rimaste sul terreno, pressochè impossibili da bonificare. Per tale motivo i civili sono impossibilitati a utilizzare i loro terreni, la gran parte di coloro che tentano rimangono uccisi o mutilati. Così anche gli animali. I costi degli interventi chirurgici per coloro che riescono a raggiungere gli ospedali riducono il reddito personale. Impossibilitati ad esercitare le attività agro-pastorali gli abitanti dei villaggi perdono i loro mezzi di sussistenza, e sono costretti ad abbandonare le loro terre usate da secoli. Per sopravvivere molti di loro si spostano verso le città per la cui vita sono impreparati, molti muoiono a causa della malnutrizione”.

La situazione più recente non lascia intravedere prospettive ottimistiche tenuto conto che a conflitti che si concludono se ne susseguono di nuovi aggravando il problema<sup>76</sup> ed estendendolo anche ad aree che precedentemente non erano ritenute “a rischio”. La situazione non appare in via di miglioramento anche nei paesi dove si è raggiunto il “cessate il fuoco” e tutti gli inconvenienti sopra descritti permangono pressochè immutati nei confronti della popolazione civile.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Landmines*, p. 288.

<sup>76</sup> “In certe zone del Caucaso la percentuale delle lesioni da mine fra le persone ferite è passata, nel 1995, dal 3 per cento al 33 per cento nel volgere di un mese”, (ICRC, *Landmines Must Be Stopped, The Worldwide Epidemic of Landmine Injuries, The ICRC’s Health Oriented Approach*, 1995, p. 3).

<sup>77</sup> In Nicaragua, nonostante la fine degli scontri e le elezioni democratiche che sono seguite, la gran parte dei nuovi amputati a causa delle mine terrestri sono civili, cfr. ICRC, *ibidem*.

## CAP. 2. - IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

“E infatti, qual è l'intento sociale? ridurre colla forza l'ordine. Dunque in primo luogo, tutto ciò che può far resistenza, non deve distruggersi: ed ecco tolta la devastazione inutile delle case, la strage confusa di vecchi, donne, fanciulli, eccessi di barbara guerra: se pure alcuni di costoro non avessero individualmente meritata tal pena [...] La stessa legge di evitare un male non necessario vieta tra le nazioni l'uso di certi mezzi di sterminio, dei quali l'arte non potrebbe arrestare o maneggiare gli effetti a norma degl'intenti suoi, drizzandone il danno precisamente colà d'onde parte la resistenza. Propagare il contagio, avvelenar l'acque et simili altre invenzioni mortifere sono mezzi che non discerneranno tempo da tempo, né armato da inerme”.

Luigi Taparelli d'Azeglio, *Saggio teoretico di Dritto naturale appoggiato sul fatto*, 1840-1843.

### 2.1. Premessa

Il diritto internazionale umanitario è la disciplina, appartenente al diritto internazionale generale, che ha lo scopo di mitigare le conseguenze della violenza armata<sup>78</sup> esercitata in contesto bellico<sup>79</sup> a danno delle persone singole o in formazioni, militari in azione o civili alieni al conflitto, di quanto sia necessario alle persone per la condotta della loro esistenza in condizioni di “umanità”<sup>80</sup> o di quanto sia risultato dell'opera dell'uomo.<sup>81</sup>

La forma più consueta attraverso cui si esercita la violenza è la guerra. Se tale strumento risulta lecito, secondo la disciplina giuridica, come estremo mezzo di autotutela per l'affermazione delle ragioni dello stato “leso” da una aggressione o nell'integrità territoriale,<sup>82</sup> l'uso della forza non è consentito come mezzo per il perseguimento di finalità politiche o di risoluzione delle controversie internazionali<sup>83</sup>

---

<sup>78</sup> Questa forma di violenza rappresenta generalmente la causa delle maggiori problematiche sotto il profilo umanitario perchè determina innumerevoli perdite di vite umane o lesioni dell'integrità fisica. Ciononostante non si escludono la violenza fisica non armata e quella psicologica, nonchè la violenza esercitata sull'ambiente e sull'opera dell'uomo in generale.

<sup>79</sup> La complessità della realtà odierna non consente di dare una nozione esauriente di conflitto armato. Si pensi, in generale, alle situazioni nelle quali formazioni di persone, organizzate o meno, in contesto internazionale od interno, fanno uso di tecniche militari al fine di affermare le loro prerogative, politiche, giuridiche, etniche o sociali che siano rilevanti sotto il profilo internazionale e non limitate al contesto pertinente l'ordine interno; a questo proposito “Per la sua specifica sfera di applicazione, che non permette vantaggi o svantaggi sul campo di battaglia, le condizioni per l'applicazione del diritto umanitario sono molto ampie.”, M. Aubert, “The ICRC and the problem of excessively injurious or indiscriminate weapons”, *IRRC*, No. 279, 1990 p. 489.

<sup>80</sup> Vi sono norme che vietano i trattamenti inumani, crudeli e degradanti, la violenza sessuale, la distruzione dell'ambiente e delle opere essenziali per la vita di tutti i giorni.

<sup>81</sup> La definizione è frutto di un tentativo di chi scrive di sintetizzare un concetto estremamente complesso ed articolato, per completezza si riporta una autorevole definizione:

“Il diritto internazionale umanitario è il corpo di norme internazionali, di origine convenzionale o consuetudinaria, specificamente destinato ad essere applicato nei conflitti armati, internazionali o non internazionali, che limita, per ragioni umanitarie, il diritto delle Parti in conflitto a scegliere liberamente i mezzi ed i metodi utilizzati in guerra, o che protegge le persone ed i beni colpiti o che possono risultare colpiti dal conflitto”

C. Swinarsky, *Introducción al Derecho Internacional Humanitario*, 1984, p. 11.

<sup>82</sup> Nel contesto del sistema delle Nazioni Unite, con la seguente limitazione, prevista dall'art. 51 della Carta:

“Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”.

<sup>83</sup> “Da un lato il diritto internazionale non può legittimare il ricorso alla forza, da parte di uno Stato contro un altro Stato, per il principio di non contraddizione, costituendo tale ricorso la negazione dello scopo di coesistenza e di collaborazione tra Stati che il diritto internazionale medesimo persegue. Dall'altro, se la violenza bellica è scatenata, più che parlare di illecito non resta che constatare che il diritto internazionale ha esaurito la sua funzione e che si apre una fase di azioni e reazioni, di attacchi e controattacchi, assolutamente incontrollabili e

Proprio dall'intendimento di porre rimedio alle conseguenze delle guerre, dapprima nei confronti di coloro che le combattevano, e successivamente di coloro che le subivano, vale a dire le popolazioni civili,<sup>84</sup> si è sviluppata una serie di precetti etico-morali, religiosi e filosofici che, successivamente, sono stati tradotti in norme giuridiche oggi raggruppate sotto la denominazione sintetica di diritto internazionale umanitario.<sup>85</sup>

A seguito dei lavori della Conferenza diplomatica di Ginevra sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati (1974-1977) il cui scopo era l'aggiornamento ed il completamento di tutti i settori del diritto bellico, sia relativi alla condotta delle operazioni che al trattamento delle vittime della guerra che concernenti i conflitti armati interni, viene assunta la denominazione attuale che, per quanto già utilizzata in precedenza, si consolida come "diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati".<sup>86</sup>

## 2.2. Precisazioni terminologiche

La denominazione sopra utilizzata non riscuote consensi unanimi. In Germania e Francia, paesi che hanno dato un grande contributo allo studio della materia, le espressioni comunemente usate sono, rispettivamente, *Kriegsrecht* e *Droit de la guerre*. Gli autori di lingua inglese utilizzano l'espressione *law of war* o alcune varianti della stessa quali: *law and customs of war* o *international law of war and peace*. Alcune raccolte specifiche di documenti giuridici o saggi in lingua inglese usano le espressioni *laws of war*, *laws of armed conflicts* o (*international*) *humanitarian law of armed conflicts*.<sup>87</sup>

Gli autori di formazione militare sembrano prediligere l'uso dell'espressione "leggi (o diritto della) di guerra".<sup>88</sup>

## 2.3. Classificazione

La classificazione più antica e, per certi versi, più semplice, in tema di esercizio della guerra, soleva distinguere fra *jus ad bellum* (diritto alla guerra) che contrassegnava le norme relative alla legittimità del ricorso alla violenza, da parte delle autorità statali sovrane, e *jus in bello* (diritto nella guerra) vale a dire le norme applicabili nel contesto bellico con lo scopo di mitigarne la crudeltà.

---

vanamente inquadrabili pertanto come atti di legittima difesa o rappresaglia. Trattasi insomma di una fase interamente dominata da ... rapporti di forza, quale che sia lo Stato che ha torto e quello che ha ragione".

B. Conforti, *Appunti dalle lezioni di diritto internazionale*, 1976, p. 217.

<sup>84</sup> Accadimenti bellici recenti indicano che la percentuale di civili coinvolti ha assunto proporzioni inaspettate: "A 1994 report titled *Bosnia: War and Public Health* quotes a Sarajevo physician saying: "Usually in war there are 2 soldiers killed or wounded for every civilian, but in this war there are 8 or 9 civilians [killed or wounded] for every soldier" (citazione in P. Gunby, "Varied Health Risks Confront Physicians in Former Yugoslavia's Embattled Areas", *JAMA*, August 3, 1994, Vol. 272, pp. 337-338).

<sup>85</sup> "Therefore I have let the law(s) of war of the earlier of the book become international humanitarian law in the later", (G. Best, *War and Law Since 1945*, 1994, p. 12).

<sup>86</sup> "Una esigenza di chiarezza, che induce [...] ad adottare una denominazione che non si presti ad equivoci: quella di "diritto internazionale dei conflitti armati", alla quale se proprio si vogliono sottolineare le finalità settore, si può aggiungere l'aggettivo umanitario, arrivando alla locuzione "diritto internazionale umanitario dei (o applicabile nei) conflitti armati".

P. Verri, *Appunti di diritto bellico*, 1982, pp. 6-7. Così la definisce, più recentemente, anche F. Kalshoven: "International humanitarian law applicable in armed conflicts", in *Constraints in the Waging of War*, 1987, p.1.

<sup>87</sup> Cfr. G. Best, *ibidem*.

<sup>88</sup> "Ma si può validamente usare, in particolare in seno alle istituzioni militari, l'antica denominazione di "diritto della guerra", (P. Verri, *op. cit.*, p. 7).

Per quanto attiene al primo aspetto, dato l'instaurarsi di un sistema internazionale che condanna l'uso della forza come metodo di risoluzione delle controversie internazionali (con l'eccezione della legittima difesa, della guerra di liberazione nazionale e come mezzo di sicurezza collettiva nel quadro dell'ONU) viene ipotizzato che tale branca sia destinata a scomparire.<sup>89</sup>

Per quanto riguarda il secondo, alcuni studiosi sono soliti attuare una suddivisione sistematica tale da dare alla disciplina due diverse collocazioni:<sup>90</sup>

a) l'una relativa alla leggi di guerra in senso stretto, cioè relativa alle modalità di condotta delle operazioni belliche nel rispetto di determinate regole, che viene comunemente definita "diritto dell'Aja", dal nome della città sede delle prime conferenze che adottarono convenzioni internazionali in materia;

b) l'altra, più pertinente agli aspetti umanitari, chiamata "diritto di Ginevra", dalla città che ospitò i lavori delle più importanti conferenze che adottarono convenzioni di tale natura.

Altri autori introducono una terza corrente, e precisamente:<sup>91</sup>

c) quella del "diritto di New York", che segna l'ingresso sulla scena delle Nazioni Unite in ordine all'azione di temperamento degli effetti dei conflitti, del processo di decolonizzazione, della riduzione degli armamenti e della riaffermazione dei diritti umani fondamentali anche nel corso dei conflitti armati.

## **2.4. Lineamenti storici**

Data la difficoltà di ricavare in modo certo o, quantomeno attendibile, in quale momento abbia avuto origine la disciplina, e la necessità di presentare, in questa sede, una ristretta sintesi, si ritiene opportuno adottare una sommaria ripartizione cronologica in tre distinti periodi:<sup>92</sup>

- a) prima della codificazione;
- b) dagli inizi della codificazione alla vigilia della II guerra mondiale;
- c) dopo la II guerra mondiale.

### **2.4.1. Prima della codificazione**

---

<sup>89</sup> "A pesar de ello, la guerra está prohibida en la actualidad y se encuentra fuera de lo que es lícito en derecho internacional. Por lo tanto, [...] podemos llegar a la conclusión de que el *jus ad bellum* ha desaparecido prácticamente, de manera que lo que queda del derecho de la guerra está en los dos cuerpos de normas antes mencionados, es decir, el Derecho de Ginebra y el derecho de la Haya; ambos constituyen el derecho aplicable en la guerra (*ius in bello*)"

C. Swinarsky, op. cit. p.11.

<sup>90</sup> Contra, il parere di Verri:

"Quanto alla partizione del diritto bellico adottata dalla dottrina tradizionale (a: diritto c.d. dell'Aja, volto a disciplinare la condotta delle operazioni militari; b) diritto c.d. di Ginevra, volto a proteggere coloro che la violenza subiscono o esercitano), siamo del parere che essa sia piuttosto artificiosa, difficile da mantenere in modo netto a causa delle inevitabili commistioni fra le due branche, e, in definitiva, non giustificata e neppure utile sul piano pratico, dato che tutto questo diritto è nato con lo scopo, che è tuttora il suo, di proteggere le persone comunque coinvolte nei conflitti armati".

VERRI, p. 7.

<sup>91</sup> F. Kalshoven, op. cit., pp. 18-21.

<sup>92</sup> Cfr. P. Verri, *Appunti di diritto bellico*, Roma, 1982, pp. 7-18.

Sono state testimoniate fin dall'antichità misure volte a proteggere o, per meglio dire, a risparmiare la vita o i beni dei combattenti o delle genti inermi. I precetti di tale natura trovavano origine principalmente in fondamenti religiosi o manifestazioni di magnanimità dei capi militari o, successivamente, da pratiche di consuetudine cavalleresca.<sup>93</sup> E' tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo che ha inizio una elaborazione dottrinale che conduce ad individuare alcuni principi fondamentali del diritto della guerra. I principali esponenti e precursori di tale scuola sono riconosciuti in Alberico Gentili (1554-1608), con l'opera *De jure belli* (1598), che cercava di regolamentare i contrasti tra le nazioni sulla base del *diritto naturale*, e in Grozio (Huig de Groot, 1583-1645) che, nella sua opera *De jure belli ac pacis* (1625), enunciò il principio che le relazioni tra sovrani, sia pacifiche che ostili, dovessero essere sottoposte a regole giuridiche attinenti alla pace e alla condotta delle ostilità.<sup>94</sup> In epoca più recente, un lavoro di un giurista tedesco, noto come *Lieber's Instructions* (1863), emanato durante la guerra civile americana, esercitò influenza sulle successive convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907.

#### 2.4.2. Dagli inizi della codificazione alla vigilia della II Guerra mondiale

Si suole porre, come inizio della fase di codificazione, l'adozione di una dichiarazione volta a regolare questioni di diritto marittimo che ebbe luogo a Parigi il 16 aprile 1856.

La prima delle convenzioni firmate a Ginevra, quella del 22 agosto 1864, contiene norme volte al miglioramento dei militari feriti in guerra e apre la via a successivi trattati sulla stessa materia.

Successivamente a l'Aia vennero adottate, nel 1899 la "Dichiarazione relativa al divieto impiegare proiettili destinati a spargere gas asfissianti" e la "Dichiarazione relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano o si schiacciano nel corpo umano" e, nel 1907, la "Convenzione concernente le leggi e gli usi di guerra terrestre", con Regolamento allegato, nel quale si stabiliscono norme per la condotta delle operazioni, il trattamento dei prigionieri di guerra, la protezione della popolazione civile e il regime di occupazione bellica, e si rinvia alla precedente convenzione di Ginevra in merito a feriti e malati di guerra. La normativa scaturita da tali strumenti risultava abbastanza articolata ma apparivano limitate le sue applicazioni per la preminenza, su di esse, sia della "necessità militare" sia della clausola *si omnes* sancite nelle convenzioni.

Allo stesso tempo viene incluso, in preambolo a testi convenzionali, un fondamentale principio, conosciuto come "clausola Martens", che prevede che "le popolazioni civili ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza". Grazie a tale formula, l'esistenza di leggi non scritte, ma tuttavia cogenti, viene estesa al diritto bellico e l'importanza del principio venne successivamente ribadita con l'inclusione della formula nelle Convenzioni di Ginevra del 1949, nei Protocolli aggiuntivi del 1977 e nella Convenzione del 1980 su determinate armi convenzionali.

Nel 1907 fu anche adottata la Dichiarazione relativa al divieto di lanciare proiettili dall'alto di aerostati.

Relativamente al periodo intercorrente le due guerre mondiali si segnala l'adozione a Ginevra, il 17 giugno 1925, del "Protocollo concernente il divieto dell'impiego di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici".

---

<sup>93</sup> Per un approfondimento vedi P. Verri, op. cit., Appendice Prima, pp. 175-205.

<sup>94</sup> Cfr. E. Serra, *Manuale di storia dei trattati e di diplomazia*, 1980, p. 23,

L'esperienza della I Guerra mondiale, in merito alla necessità di provvedere alla protezione delle vittime della guerra ed al miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle armate in campagna, portò all'adozione di due specifici strumenti, all'Aia, nel luglio del 1929.

### **2.4.3. Dopo la II Guerra mondiale**

Le innovazioni nella condotta delle operazioni militari e gli eccessi di violenza che caratterizzano sia il periodo pre-bellico (es. guerra di Spagna) che quello bellico vero e proprio della seconda Guerra mondiale, rendono necessario riconsiderare tutta la materia del diritto della guerra. Sorge la necessità di nuove regole, valide per tutta la comunità internazionale, e di nuovi orientamenti nella risoluzione delle controversie internazionali. Si affaccia, inoltre, la prospettiva terrificante della distruzione totale ad opera di armi di potenza inaudita. La guerra non solo ha stravolto le elementari norme di condotta, come conosciute, ma ha estesamente e gravemente pregiudicato i fondamentali diritti dell'uomo. Tali problematiche trovano un nuovo ambito di elaborazione all'interno dell'ONU, che nasce con l'intento di creare un nuovo ordine mondiale, e la diplomazia delle conferenze fa il suo ingresso esteso nella politica mondiale.

Dalla necessità di stabilire una efficace regolamentazione umanitaria dei conflitti, scaturiscono le "Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra" adottate a Ginevra il 12 agosto 1949.

L'anno precedente era stata adottata la "Convenzione per la repressione del delitto di genocidio" per prevenire il ripetersi di tragiche esperienze sia belliche che del tempo di pace.

Attualmente le Convenzioni di Ginevra del 1949, insieme ai successivi Protocolli aggiuntivi del 1977, costituiscono il corpo più articolato e completo di norme che forniscono garanzie sulla condotta umanitaria sia nelle operazioni terrestri che marittime. Le Convenzioni contengono disposizioni specifiche relative al miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate in campagna (I); sul mare (II); per il trattamento dei prigionieri di guerra (III) e norme per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (IV).

Grazie all'art. 3, comune alle Convenzioni, si introducono garanzie di protezione nel contesto dei conflitti non internazionali, che apriranno la strada all'adozione successiva di uno specifico Protocollo, nel 1977.

Come anticipato, vengono, adottate norme volte a proteggere l'opera dell'uomo dai pericoli dei conflitti, sia sotto forma di distruzione che di sottrazione o danneggiamento proditorio. "Il Patto per la protezione delle istituzioni artistiche" del 1935 (patto Roerich) e la "Convenzione per la protezione dei beni culturali" del 1954 costituiscono due passi fondamentali in tal senso.

Anche l'integrità dell'ambiente naturale, come presupposto fondamentale di "umanità", viene assunta come valore degno di opportuna tutela. A tal fine si rivolge la "Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari e per qualsiasi altro scopo ostile" del 1976. Integrano le finalità perseguite da tali norme alcune convenzioni sui limiti alla proliferazione nucleare e delle armi di distruzione di massa, anche se queste ultime risultano pertinenti alla disciplina giuridica relativa al disarmo.

Tali strumenti sono stati preceduti di qualche anno, sempre nell'ottica di proteggere le persone dall'utilizzo a fini bellici di nuove acquisizioni scientifiche, dal "Trattato sul divieto della messa a punto, fabbricazione e stoccaggio di armi batteriologiche o a base di tossine e sulla loro distruzione", del 1972.

Si conclude facendo cenno all'adozione nel 1977 di due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni 1949 che ne completano considerevolmente l'efficacia e ne ampliano la portata,

includendo nel regime di protezione anche i conflitti interni, quali le guerre di liberazione nazionale.

La disciplina relativa alle armi convenzionali specifiche, lasciata, come si vedrà, ad un ambito specifico di elaborazione, troverà parziale codificazione nella Convenzione del 1980 su determinate armi classiche,<sup>95</sup> che verrà studiata successivamente.

---

<sup>95</sup> Denominazione utilizzata correntemente per esigenze di brevità. La denominazione completa risulta la seguente: “Convenzione su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati”.

### **Cap. 3. - IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

#### **3.1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le mine.**

##### **3.1.1. Premessa**

L'organizzazione delle Nazioni Unite ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei trattati che limitano l'uso delle armi convenzionali.

La Convenzione del 1980 su determinate armi convenzionali, che verrà illustrata successivamente, riconosce alle Nazioni Unite nel complesso e, in particolare, al Segretario generale, determinati ruoli e prerogative. Infatti, egli ne diviene il Depositario e, in virtù delle disposizioni ivi espresse, diviene l'autorità che amministra tale strumento.

L'ulteriore ruolo delle Nazioni Unite viene espressamente ribadito nel preambolo di tale Convenzione a riguardo dell'esame di un possibile ampliamento della portata dei divieti e delle limitazioni ivi contenuti ad opera dell'Assemblea generale e della Commissione per il disarmo. Inoltre, il Comitato sul disarmo può decidere di esaminare le questioni relative all'adozione di nuove misure per vietare o limitare l'impiego di determinate armi classiche.

In particolare, inoltre, il Protocollo II 1980 riguardante mine, *booby-traps* e altri congegni, prevede un determinato regime di protezione delle forze o missioni dell'ONU con compiti di mantenimento della pace, di osservazione ed analoghi ed il recente testo modificato ne amplia le garanzie previste e conferisce all'organizzazione ulteriori compiti.

Oltre a quanto sopra accennato, le Nazioni Unite hanno messo in atto una serie di iniziative ed azioni che si propongono di alleviare l'impatto e gli effetti delle mine sulle comunità interessate.

Di seguito si delineano le attività ed i contributi apportati da vari organi del sistema dell'ONU in merito al problema delle mine terrestri.

##### **3.1.2. L'Assemblea Generale**

Assemblea generale delle Nazioni Unite svolge il ruolo di forum per svariate categorie di problemi internazionali. In merito a ciò, vi sono varie azioni alternative che essa può intraprendere, per esempio il proprio tavolo può fungere da cassa di risonanza dell'opinione pubblica mondiale. Infatti, molti dei problemi sono determinati dalla mancanza di comunicazione. L'Assemblea può far appello ai propri membri ed al mondo intero a comportarsi in determinati modi attraverso le risoluzioni oppure può deferire un particolare problema ad uno degli enti subordinati per l'elaborazione di studi, analisi, rapporti o proposte di convenzioni. Nel caso specifico della legalità di determinate armi, può investire della materia la Commissione sul disarmo, la Commissione Giuridica Internazionale, o il Consiglio di Sicurezza. Ciascuno di tali organismi può elaborare una proposta di convenzione da trasmettere all'Assemblea per la discussione.<sup>96</sup> L'azione dell'Assemblea, nella materia in esame, è culminata con la convocazione della Conferenza 1980 sulle armi convenzionali che ha portato all'adozione dalla Convenzione su determinate armi convenzionali e Protocolli allegati e successivamente con l'adozione del Protocollo II emendato e del Protocollo IV, a seguito della

---

<sup>96</sup> Cfr. H. Harris, "Modern Weapons and the Law of Land Warfare", *RDPM DG*, 1973, pp. 16-17.

Conferenza di revisione del 1995-96. Tale punto di approdo è stato, peraltro, preceduto da passi compiuti, più in generale, nel campo dei diritti umani e del disarmo, attraverso l'adozione di fondamentali documenti.

Il primo passo specifico in tal senso può essere individuato nell'azione intrapresa a seguito dell'appello rivolto all'Assemblea dal governo della Libia, nel 1972, per ottenere l'appoggio internazionale sulla questione delle mine rimaste sul proprio territorio a seguito della II Guerra mondiale. L'argomento venne affrontato nel quadro complessivo dei problemi legati ai residuati bellici e seguito da varie risoluzioni concernenti la cooperazione fra gli stati e la loro responsabilità in questo campo. Il Programma ambientale, adottato nel 1975, riprende tali argomenti che vengono successivamente trattati in varie conferenze sul disarmo e sullo sviluppo del diritto internazionale umanitario e la proibizione di determinate armi, che avranno il loro culmine nell'adozione del Protocollo II 1980.<sup>97</sup>

Più in generale, il problema delle armi convenzionali era stato sollevato, in precedenza, dal CICR nel contesto delle problematiche relative ai diritti umani e la protezione dei civili nei conflitti armati. L'Assemblea generale dell'ONU, oltre ad incoraggiarne il lavoro svolto in tal campo, si affiancò a tale organismo. In occasione della Conferenza internazionale sui diritti umani convocata dalle Nazioni Unite,<sup>98</sup> nella ricorrenza del ventesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, venne adottata una risoluzione<sup>99</sup> la quale, ribadendo la "clausola Martens", chiese all'Assemblea di intraprendere dei passi per una migliore applicazione delle regole esistenti e per ulteriori sviluppi nella disciplina dei divieti e limitazioni nell'uso di determinati metodi e mezzi di guerra e sollecitò gli Stati che non ne fossero ancora parte ad aderire alle Convenzioni di Ginevra del 1949.<sup>100</sup>

Più tardi l'Assemblea, con la risoluzione 2444 (XIII)<sup>101</sup> sul Rispetto dei Diritti Umani nei conflitti armati, adempie a quanto richiestole, riaffermando quanto assunto dalla risoluzione sulla protezione delle popolazioni civili contro i pericoli della condotta bellica indiscriminata, dalla Conferenza Internazionale della Croce Rossa a Vienna nel 1965.<sup>102</sup>

In seguito con la risoluzione 2675 (XXV)<sup>103</sup>, riguardante i principi basilari per la protezione delle popolazioni civili nei conflitti armati, ribadisce fondamentali principi di diritto internazionale<sup>104</sup> e così pure con la risoluzione 3318 (XXIX)<sup>105</sup> consistente in una dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini nelle emergenze e nei conflitti armati.

Successivamente gli sforzi dell'Assemblea generale nel campo delle armi convenzionali vengono coronati con l'adozione della Convenzione 1980 su determinate armi convenzionali e dei Protocolli ad essa allegati, in particolare il Protocollo II su mine, *booby-traps* e altri congegni.

Alcuni anni più tardi, considerato che tale strumento non era sufficiente a proteggere le popolazioni dagli effetti indiscriminati dell'uso delle mine, ma soprattutto, che rimaneva irrisolto il problema degli enormi quantitativi di mine sparsi in tutto il mondo, l'Assemblea adottò, a breve distanza l'uno dall'altro, due importanti risoluzioni, una sulla bonifica delle mine, l'altra riguardante una moratoria sull'esportazione delle mine. La prima (48/7), intitolata "Assistenza nella bonifica delle mine" adottata il 19 ottobre 1993,<sup>106</sup> nel ribadire la preoccupazione per la gravità degli effetti per la vita dei civili e per i problemi legati alla

---

<sup>97</sup> K. J. Partsch, "Remnants of War as a Legal Problem in the Light of the Lybian Case", *AJIL*, 1984, p. 388.

<sup>98</sup> Teheran, 22 aprile - 13 maggio 1968.

<sup>99</sup> (XXIII).

<sup>100</sup> Cfr. D. Schindler, J. Toman, *The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents*, 1988, (da qui in avanti Schindler and Toman), Document No. 25, pp. 197-198.

<sup>101</sup> Del 19 dicembre 1968.

<sup>102</sup> Cfr. Schindler and Toman, Document No. 26, pp. 199-200.

<sup>103</sup> Del 9 dicembre 1970.

<sup>104</sup> Cfr. Schindler and Toman, Document No. 28, pp. 203-204.

<sup>105</sup> Del 14 dicembre 1977.

<sup>106</sup> In estratto, nell'Appendice 5, p. 181.

presenza di enormi quantità di mine in numerosi paesi e sulle difficoltà ad assicurare a tali paesi una riabilitazione, saluta la costituzione, all'interno del Segretariato, di un programma coordinato di sminamento. Inoltre, con tale documento si gettano le basi per la costituzione di un programma di cooperazione internazionale per le attività di sminamento e si richiede al Segretario generale di considerare l'opportunità di costituire un fondo fiduciario volontario per finanziare, in particolare, programmi di informazione e addestramento relativi alle bonifica delle mine e di agevolare l'avvio della cooperazione alla bonifica.

La seconda risoluzione, relativa all'adozione di una moratoria nell'esportazione di mine antiuomo, adottata il 16 dicembre 1993<sup>107</sup>, fa appello agli Stati perchè acconsentano ad una moratoria sull'esportazione di mine terrestri anti uomo e chiede al Segretario generale di preparare un rapporto in merito ai progressi di tale iniziativa, comprese eventuali raccomandazioni riguardanti ulteriori misure tese a limitare l'esportazione di mine terrestri antiuomo.

L'Assemblea continuò la propria azione organizzando il meeting delle Nazioni Unite sullo sminamento, tenutosi a Ginevra nel luglio del 1995, che riunì ministri ed alti funzionari di novantasette paesi.<sup>108</sup> L'intendimento della riunione, rivolto ad approfondire le tematiche relative alla bonifica, si indirizzava anche ad incrementare l'appoggio della comunità internazionale alle azioni per la messa al bando le mine terrestri. Gli argomenti, trattati nel corso di sessioni specifiche, riguardavano: la ricognizione e gli attuali metodi di bonifica delle mine; l'addestramento di sminatori locali e la gestione delle operazioni di sminamento; le nuove tecnologie di rilevazione di mine e campi minati, di trattamento e riabilitazione delle vittime delle mine; le soluzioni per lo sminamento di emergenza; l'educazione e consapevolezza sulle mine e, infine, il Programma integrato di sminamento.

Nel contempo, l'Assemblea generale accoglieva con la propria risoluzione 48/79, la richiesta avanzata da uno stato parte della Convenzione 1980 (Francia) di convocazione una conferenza sulla revisione, in accordo a quanto previsto dalla stessa Convenzione. Con la stessa risoluzione l'Assemblea incoraggiava gli Stati parti ad avanzare richiesta al Segretario generale al fine di accreditare un gruppo di esperti governativi con il compito di svolgere i lavori preparatori della conferenza.

Il gruppo di esperti, successivamente costituito, ha tenuto tre incontri nel corso del 1994 e uno nel 1995 e, in seguito alla decisione del gruppo, si è tenuta, dal 25 settembre al 13 ottobre 1995, a Vienna, la prima seduta della Conferenza di revisione della Convenzione del 1980.<sup>109</sup>

### **3.1.3. Il Consiglio Economico e Sociale**

Il Consiglio economico e sociale, annovera tra le proprie attribuzioni anche l'attività cosiddetta "di protezione", contemplata dall'art. 62, n. 2, che gli affida la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Tramite la propria Commissione sui diritti umani, nell'affrontare il tema dell'applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, anticipa di stretta misura i successivi passi intrapresi dalla Assemblea Generale, adottando la Risoluzione 1993/83 intitolata "Conseguenze dei conflitti armati sulla vita dei bambini".<sup>110</sup> In tale documento la Commissione solleva determinate problematiche che verranno esaminate successivamente dall'Assemblea generale. In particolare, nota che i bambini sono spesso le vittime principali delle armi, soprattutto delle mine antiuomo, e rammenta che, sia per il diritto internazionale

---

<sup>107</sup> In estratto, nell'Appendice 6, p. 183.

<sup>108</sup> Cfr. A. Parlow, "Toward a Global Ban on Landmines", *IRRC*, No. 307, 1995, p. 401.

<sup>109</sup> Cfr. N. Khlestov, "Review Conference of the 1980 Weapons Convention", *IRRC*, 1995, p. 368.

<sup>110</sup> Adottata senza voto il 10 marzo 1993, riportata in Appendice 4, p. 180.

umanitario che per le disposizioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia, gli Stati debbono intraprendere tutte le misure possibili al fine di assicurare una protezione speciale, adeguate cure, assistenza fisica e psichica, e integrazione sociale dei bambini colpiti da un conflitto armato. Inoltre, lancia un appello agli Stati in ordine alla ratifica della Convenzione 1980 e, in particolare il Protocollo II ed invita le organizzazioni di spicco del sistema delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative ad intensificare i loro sforzi in modo da assicurare la massima assistenza possibile ai bambini vittime delle mine anche riguardo alla loro riabilitazione fisica e psicologica ed al reinserimento sociale, ed inoltre a tal fine, auspica un appoggio all'attività delle ONG sul campo.

### 3.1.4. Il Segretariato

Particolarmente importante è il ruolo svolto dal Segretario generale il quale, in virtù della riconosciuta imparzialità, può rivolgersi alla comunità internazionale con indirizzi di saluto o messaggi di impulso e stimolo, volti a richiamare l'attenzione su particolari problemi.

Appare significativo, in tal senso, il messaggio dell'allora Segretario generale Perez de Cuellar in occasione del decimo anniversario della Convenzione 1980 su determinate armi convenzionali.<sup>111</sup>

Ancor più precisi e incisivi risultano gli appelli rivolti dal Segretario generale Boutros-Ghali, in svariate occasioni: "Dobbiamo eliminare le mine terrestri una volta per tutte". Questo il messaggio lanciato davanti ai rappresentanti di novantasette paesi, di undici organizzazioni intergovernative, sedici organismi delle Nazioni Unite e trentuno ONG, in occasione internazionale sullo sminamento Ginevra. Auspicando un arresto della produzione, del commercio e dell'uso delle mine terrestri, come pure la distruzione degli stock di mine, egli ha dichiarato che l'interdizione totale delle mine terrestri è l'unico mezzo efficace per evitare che innocenti civili ed operatori umanitari vengano feriti e mutilati indiscriminatamente.<sup>112</sup>

Ma l'azione più importante intrapresa dal Segretario generale è rappresentata dalla costituzione del Fondo fiduciario volontario per l'assistenza allo sminamento costituito il 30 novembre 1994. Scopo del Fondo fiduciario è di fornire risorse speciali per i programmi di bonifica dalle mine compresi l'addestramento, i sopralluoghi e i contratti per le attività di sminamento nelle situazioni in cui altri fondi non sono immediatamente disponibili. Inoltre il Fondo può essere utilizzato per progetti che possono migliorare la qualità dei dati dell'archivio centrale delle Nazioni Unite sullo sminamento e per il miglioramento delle attrezzature informatiche dell'archivio stesso. In alcuni casi il Fondo può essere usato per finanziare progetti intesi a mitigare gli effetti delle mine terrestri sulle popolazioni colpite. Il Fondo provvede a garantire risorse anche per l'Unità di sminamento del Dipartimento per gli affari umanitari per il tempo necessario a reperire un fondo regolare o altre risorse. L'amministrazione del Fondo è devoluta al Sottosegretario per gli affari umanitari.

L'impulso per la costituzione del Fondo era stato sollecitato dalla constatazione che lo sminamento rappresentava una delle condizioni base per la costruzione della pace dopo un conflitto, nell'ottica che le normali attività di ripresa post-bellica non potevano prendere avvio senza una preventiva bonifica. Tali considerazioni avevano già trovato accoglimento nel rapporto del Segretario generale Boutros-Ghali intitolato *Agenda for Peace* (giugno 1992) e successivamente nel rapporto intitolato *Agenda for Development* (giugno 1994).<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Cfr. J. Perez De Cuellar, "Tenth Anniversary of the Convention on Inhumane Weapons", *IRRC*, 1990, pp. 469-472.

<sup>112</sup> "Department of Humanitarian Affairs et les mines terrestres", in *DHA Retrospective 1995*, p. 5.

<sup>113</sup> J Pronk, "Land Mines and the Development Imperative", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, Dec. 1994/May 1995, pp. 4.

L'iniziativa di propulsione delle attività volte ad affrontare il problema delle mine terrestri ha successivamente portato, come accennato in precedenza, alla organizzazione del Meeting internazionale sullo sminamento, tenutosi a Ginevra dal 5 al 7 luglio 1995. Il meeting, convocato dal Segretario generale in base alla risoluzione 49/215 del 23 dicembre, che ha visto la partecipazione di esperti mondiali di tecniche di sminamento, di trattamento e riabilitazione delle vittime e dei paesi colpiti dalle mine, di formazione degli sminatori locali e di esperti in programmi di educazione e consapevolezza sui problemi correlati, ha costituito una occasione fondamentale per stabilire relazioni e rapporti di cooperazione nel settore.<sup>114</sup>

### **3.1.5. Le Istituzioni specializzate, altri Enti dell'ONU e le mine.**

Oltre che attraverso l'azione di promozione e proposta di strumenti internazionali volti alla limitazione dell'uso di determinate armi e di informazione e di stimolo all'adesione degli Stati agli strumenti pattizi adottati, l'ONU agisce sul campo per prevenire ed alleviare gli effetti delle mine, principalmente tramite l'operato di molte delle sue agenzie specializzate od organismi qualificati come organi sussidiari.

L'attività nel settore è andata assumendo, nel volgere di alcuni anni una notevole consistenza logistico-finanziaria.<sup>115</sup>

In primo luogo si colloca il Dipartimento per gli affari umanitari (DHA) che è l'unità speciale, facente capo al Segretariato, che ha assorbito l'Ufficio per il coordinamento dei soccorsi nei disastri (UNDRO) ed altri organismi per gli interventi di emergenza la quale, a partire dalla sua creazione, il 1° aprile 1992, funge da organo di coordinamento per l'opera di sminamento e problemi connessi.<sup>116</sup> A tale scopo ha provveduto ad istituire una Unità per l'azione di bonifica che lavora in stretta collaborazione con l'Unità di sminamento del Dipartimento per le operazioni di *peace-keeping*. Pertanto, attraverso l'istituzione di un archivio dati globale sulle mine terrestri,<sup>117</sup> la gestione del Fondo fiduciario volontario per l'assistenza allo sminamento e la creazione di una Unità di emergenza,<sup>118</sup> tramite il DHA, le Nazioni unite dispongono di un sistema rapido ed efficiente di intervento.<sup>119</sup> Ciò consente di fornire, in breve tempo, personale e materiali che permettono di avviare rapidamente programmi di addestramento di personale locale e sopralluoghi e segnalazioni tempestive dei campi minati nella gran parte dei paesi colpiti dai conflitti che non dispongono né di risorse né

---

<sup>114</sup> "International Meeting on Mine Clearance", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, 1994/1995, p. 51.

<sup>115</sup> Nel 1989 l'ONU era impegnata in un solo programma sulle mine, nel 1995 le organizzazioni dell'ONU sono state impegnate attivamente in una ampia gamma di attività relative ai problemi causati dalle mine in ben dodici paesi. Nel 1994 i programmi di informazione sulle mine, l'addestramento e l'equipaggiamento degli sminatori, la ricognizione e segnalazione dei campi minati e la riabilitazione dei feriti dalle mine sono costati alle varie agenzie dell'ONU dai sessantacinque ai settantacinque milioni di dollari, cfr. Department of Humanitarian Affairs, "Land Mines and the United Nations", *DHA News - Focus: Landmines*, 1995, p. 9.

<sup>116</sup> Cfr. Q. Shaukat Fareed, "Il Dipartimento Affari Umanitari rafforza la capacità d'intervento dell'ONU nelle emergenze", *Rifugiati*, ottobre-dicembre 1992, p. 9.

<sup>117</sup> Land Mine Data Base, 1994

<sup>118</sup> United Nations' demining stand-by capacity.

<sup>119</sup> Il sistema dell'ONU risponde efficacemente a quanto auspicato, da C. Borgen:

"Le mine sono le 'sentinelle eterne' usate nella gran parte delle guerre civili. Le loro vittime, tuttavia, sono state principalmente civili innocenti, molti dei quali donne e bambini. A causa del fatto che molti terreni sono stati minati, le mine rappresentano anche un serio ostacolo sul cammino del ritorno, allontanando il ristabilimento dei rifugiati, degli sfollati e dei reduci. Più in generale, per il fatto che rendono inutilizzabili vaste aree, le mine ostacolano la capacità di ricostruzione di un paese. E' perciò sempre necessario che le Nazioni Unite forniscano assistenza nella bonifica e nel portare avanti programmi di informazione e di addestramento, prima che il recupero e la ricostruzione possano proseguire".

"The Theory and Practice of Regional Organization Intervention in Civil Wars", *JILP*, 1993-94, p. 874.

di personale adeguati.<sup>120</sup> Il DHA ha preso parte, in qualità di osservatore, al lavoro del gruppo di esperti governativi per la revisione della Convenzione 1980.

Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), svolge principalmente un'opera di intervento a favore dei fanciulli colpiti dalle mine, ma soprattutto ha varato dei capillari programmi di educazione e di informazione rivolti ai bambini allo scopo di formare una consapevolezza sui problemi delle mine ed i pericoli ad esse connessi durante e dopo i conflitti. In Salvador l'UNICEF ha condotto una campagna che ha portato all'individuazione ed alla demarcazione di ventimila mine.

Congiuntamente all'ACNUR ha finanziato un progetto volto alla segnalazione dei campi minati in Iraq. Sul piano "politico", Carol Bellamy, Direttore esecutivo del Fondo, ha appoggiato, a nome dello stesso, il bando totale sulla produzione, uso, stoccaggio, vendita ed esportazione delle mine antiuomo.<sup>121</sup> Il Fondo ha anche fatto parte, nel ruolo di osservatore, del gruppo di esperti governativi per la revisione della Convenzione 1980.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ha come compito primario l'assistenza alle popolazioni rifugiate. E' notevole l'impatto delle mine su tali popolazioni, spesso costrette a transitare attraverso aree densamente minate. Ma la problematica più rilevante emerge dal reinsediamento di tali popolazioni nelle aree di provenienza originaria, a seguito della cessazione dei conflitti. I dati mostrano che gli incidenti aumentano notevolmente in seguito al loro rientro (Somalia, Mozambico). L'ACNUR ha avviato, nell'ottica della prevenzione, vaste campagne di sensibilizzazione nelle aree interessate, in particolare nei confronti dei profughi mozambicani nei cinque paesi di asilo, in preparazione del loro rimpatrio.<sup>122</sup> Recentemente, l'Alto Commissario Sadako Ogata ha dichiarato che l'organizzazione non tratterà in nessun campo con ditte o compagnie che includano nella loro attività produttiva o commerciale anche le mine terrestri.<sup>123</sup> Anche questo ente ha preso parte, quale osservatore, alle riunioni degli esperti governativi per la revisione della Convenzione 1980.

L'Ufficio per il coordinamento dell'assistenza umanitaria in Afghanistan (UNOCA), in mancanza di strutture locali, ha varato il primo programma, finanziato con donazioni internazionali, nel 1989, operando attivamente in collaborazione con numerose ONG per l'attività di sminamento. L'attività svolta fino ad oggi ha consentito di bonificare vaste aree del paese, ma l'entità del problema richiede ulteriori risorse.

L'United Nations Development Programme (UNDP), organismo che ha il compito di fornire assistenza allo sviluppo, ha avviato, in moltissimi paesi, programmi volti a superare i problemi post-bellici. Lo sviluppo di molte comunità è seriamente ostacolato dalla presenza delle mine che rendono estremamente difficoltoso il ripristino delle normali attività. L'organizzazione ha intrapreso vasti programmi di collaborazione con comunità locali ed enti pubblici per l'opera di bonifica. Ad esempio, l'UNDP ha avviato in Cambogia, nel periodo precedente alla creazione dell'UNTAC, organismo di azione delle Nazioni unite nel paese, l'opera di bonifica in stretta cooperazione con il governo cambogiano e gli Stati finanziatori. La

---

<sup>120</sup> "There is a pressing need for comprehensive mine-clearance programme. However the Government of Rwanda has not yet responded to the offers of the United Nations for assistance in mine clearance and minefield survey and marking. [...] In the meantime, UNAMIR explosives demolition teams continue to carry out limited mine-clearing operations, especially in urban areas".

"Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Assistance Mission for Rwanda, UN Doc. S/1995/297, 9 april 1995", in European Commission, *Law in Humanitarian Crises*, Vol. II, pp. 230-231.

<sup>121</sup> Department of Humanitarian Affairs, "Land Mines. International Meeting in Geneva Signal Stronger Stand", *DHA News, Focus: Landmines*, 1995, p. 10.

<sup>122</sup> B. Abramson, *Children's Rights in the Age of Land-Mines*, 1994, p. 10.

<sup>123</sup> Department of Humanitarian Affairs, *ibidem*.

creazione, alla fine del 1993, del Fondo fiduciario per l'attività di sminamento in Cambogia ha consentito alle organizzazioni operanti in loco di continuare tale lavoro. In Mozambico sotto la propria direzione sono state bonificate le strade principali e quelle necessarie per consentire il ritorno dei profughi ed il transito dei convogli di aiuto e soccorso.

L'Unità per il Coordinamento dell'Assistenza umanitaria in Angola (UCHA) ha costituito l'Ufficio centrale per l'azione contro le mine il quale ha svolto, in cooperazione con UNICEF e ACNUR, intensi programmi di informazione sia nel paese che nei campi profughi in Zaire e Zambia. In cooperazione con la forza ONU di mantenimento della pace in Angola (UNAVEM) ha aperto una scuola di formazione ed avviato un programma con l'obiettivo di formare mille esperti in bonifica, angolani, per la fine del 1995.

La Banca Mondiale (IBRD) in base al recente accordo sulla pace in Bosnia,<sup>124</sup> ha in corso di finanziamento un progetto di sminamento, nel quadro complessivo dell'assistenza alla ricostruzione, necessario per poter dar corso ai programmi in condizioni di sicurezza. Nella sola Bosnia il numero delle mine da identificare e disattivare è stimato fra i due ed i quattro milioni. La mancanza di dati precisi sulla collocazione e le mappature incomplete ed imprecise rendono difficile una stima dei costi dell'operazione di bonifica, che durerà senza dubbio per vari anni. Una stima parziale relativa al primo anno di attività prevede uno stanziamento di settanta milioni di dollari a copertura, principalmente, dei costi di assistenza tecnica, veicoli speciali, attrezzature e formazione.<sup>125</sup>

Infine, l'UNESCO, il Programma alimentare mondiale (PAM) e la Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat II) appoggiano il bando totale sulla produzione, trasferimento, stoccaggio ed uso delle mine antiuomo.<sup>126</sup>

### **3.1.6. Il nuovo protocollo su mine, *booby-traps* e altri congegni e l'ONU**

Dopo la prima seduta di Vienna e le successive due sedute di Ginevra la Conferenza di revisione ha adottato, il 3 maggio 1996, il Protocollo emendato su mine, *booby-traps* e altri congegni. La nuova formulazione del Protocollo riprende quanto previsto riguardo al ruolo delle Nazioni unite ed accanto a quelle precedenti, aggiunge ulteriori disposizioni che, nel complesso, conferiscono al "sistema delle Nazioni Unite" un ruolo fondamentale. In sintesi, tali disposizioni riguardano:

- \* la comunicazione al Segretario generale di tutte le informazioni riguardanti campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* e altri congegni;
- \* la comunicazione di informazioni all'archivio sullo sminamento costituito all'interno del sistema delle Nazioni unite, specialmente quelle a riguardo dei vari mezzi e tecnologie, di esperti, agenzie qualificate o punti di collegamento nazionali sulla bonifica delle mine;
- \* l'assistenza alla bonifica attraverso il sistema delle Nazioni Unite, oppure la contribuzione al Fondo fiduciario volontario per l'assistenza allo sminamento;
- \* l'inoltro di richieste in ordine allo sminamento. Tali richieste potranno venire presentate al Segretario, che le trasmetterà a tutte le Parti ed alle maggiori organizzazioni internazionali;
- \* la protezione dagli effetti di campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* ed altri congegni a qualsiasi forza o missione delle Nazioni unite che disimpegni compiti di peace-keeping,

---

<sup>124</sup> Accordo, sottoscritto a Dayton, Ohio, il 21 novembre 1995 e firmato a Parigi il 14 dicembre 1995.

<sup>125</sup> INTERSOS, "Bosnia Erzegovina, L'accordo di pace e la ricostruzione, Il ruolo della Banca Mondiale", *INTEROS*, n°6, maggio 1996, inserto, p. XII.

<sup>126</sup> Cfr. ICRC, *Towards a Global Ban on Anti-Personnel Mines*, ICRC, 12.11.1996, p. 7.

osservazione od analoghe funzioni in qualsiasi zona, in accordo alla Carta delle Nazioni Unite, a qualsiasi missione costituita per gli scopi di cui al capitolo VII della Carta,<sup>127</sup> che espliciti le proprie funzioni nella zona del conflitto e alle missioni umanitarie e d'inchiesta del sistema delle Nazioni Unite;

- \* la consegna al Depositario delle relazioni annuali, da trasmettersi successivamente a tutti gli stati parti prima della conferenza annuale;
- \* la consultazione, eventuale, attraverso il Segretario generale per risolvere qualsiasi problema che possa sorgere in merito all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni del Protocollo.

## 3.2. L'Unione europea e le mine

### 3.2.1. Premessa

Se risulta noto che le norme giuridiche scaturenti da ambiti internazionali di carattere regionale hanno efficacia nei confronti degli stati consociati e delle loro istituzioni, appare sempre più palese che iniziative ed orientamenti politici maturate in tali ambienti, spesso trovino seguito in ambiti più estesi.<sup>128</sup> Oggigiorno si assiste, addirittura, a casi di esercizio di funzioni collettive di natura internazionale, quali quelle dell'ONU, da parte di organizzazioni regionali.<sup>129</sup>

Non può, dunque, venir tralasciato il contributo offerto dall'Unione europea, la quale costituisce un ambito di discussione di primaria importanza che, sia per attuali dimensioni della comunità rappresentata<sup>130</sup> sia per le prospettive di ulteriore ampliamento, appare sicuramente destinata ed esercitare una sempre maggiore influenza in ambito internazionale.<sup>131</sup>

Sotto il profilo riguardante il diritto internazionale umanitario in senso stretto, ogni singolo paese appartenente a tale "comunità" rimane libero di conformarsi ai principi consuetudinari vigenti o di aderire ai trattati, ma è altrettanto vero che l'azione volta ad armonizzare le norme giuridiche crea i presupposti per l'insaturarsi di un comune modo di procedere. Sotto tale profilo acquistano particolare significato le azioni intraprese dalla Comunità europea, dapprima, e dall'Unione europea, in seguito, nel campo dei diritti umani, materia affine e complementare al diritto internazionale umanitario.<sup>132</sup>

---

<sup>127</sup> Riportato in Appendice 3, p. 176.

<sup>128</sup> Si segnala, per attinenza di materia, quanto previsto dal "Codice di Condotta sugli aspetti politico-militari della sicurezza" adottato a Budapest dalla Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE) nel 1994. Al titolo VII, l'art. 34 prevede:

"Ciascuno Stato partecipante assicurerà che le proprie forze armate siano, in pace ed in guerra, comandate, dotate di personale, addestrate ed equipaggiate secondo forme compatibili con le disposizioni del diritto internazionale e gli obblighi e di impegni relativi all'uso delle forze armate nei conflitti armati, comprese, in quanto applicabili, le Convenzioni dell'Aia del 1907 e 1955, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, come pure della Convenzione su determinate armi convenzionali del 1980".

CSCE - Budapest Document 1994 (excerpts), in European Commission, *Law in Humanitarian Crisis*, Vol. II, 1995, p. 215.

<sup>129</sup> Ad esempio, le funzioni di *peace-keeping* disimpegnate dalla NATO.

<sup>130</sup> Quindici paesi, 368,7 milioni di persone (dato 1995).

<sup>131</sup> Si pensi alle relazioni economico-politiche con i paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e con i paesi dell'Est.

<sup>132</sup> Tali materie rientrano fra gli scopi del Trattato di Maastricht il quale prevede, all'articolo J, che venga adottata una comune politica estera e di sicurezza. In particolare, il comma J.1 dispone:

"L'Unione ed i suoi Stati membri, definiranno ed attueranno una politica estera e della sicurezza comune, regolata dalle disposizioni del presente Titolo, che copra tutte le aree della politica estera e della

Si effettuerà, dunque, una sommaria esposizione delle iniziative giuridiche, politiche ed umanitarie, intraprese dall'Unione europea a proposito del problema delle mine terrestri, che hanno costituito i presupposti per una integrazione ed un rafforzamento, oltre che uno sprone ad analoghe iniziative adottate dalla comunità internazionale.

### **3.2.2. L'attività**

Assume particolare significato l'iniziativa del Parlamento europeo che sfocia nell'adozione della "Risoluzione sulle devastazioni causate dalle mine" del 17 dicembre 1992.<sup>133</sup> In tale risoluzione, si invitano gli Stati a ratificare la Convenzione del 1980 e si chiede alla Cooperazione politica europea di estenderne la portata ai conflitti interni. Si chiede, inoltre, come misura di urgenza, l'applicazione di una moratoria europea di cinque anni sulla vendita, il trasferimento e l'esportazione delle mine antiuomo e dell'assistenza ad esse legata, tranne che nei casi necessari alla riduzione dei rischi, allo sminamento e distruzione delle mine. In tale atto, infine, viene ribadita l'importanza dell'opera di sminamento e la necessità di assicurare, a tal fine, risorse necessarie per la sua prosecuzione ed il suo potenziamento.

A tale documento fa seguito, nel 1995, una decisione del Consiglio relativa alle mine antiuomo.<sup>134</sup> L'importanza di tale decisione è notevole per la politica collettiva in ordine alla moratoria da adottare e all'azione nel campo dello sminamento, ma soprattutto per le disposizioni che prevedono una posizione comune degli Stati membri in occasione della Conferenza di revisione della Convenzione 1980 e, di conseguenza, la sua rilevanza sotto il profilo del diritto internazionale umanitario. Da segnalare, inoltre, l'avvio, con tale strumento, di linee di finanziamento delle attività di formazione, prevenzione e riabilitazione, in particolare di sminamento, gestite direttamente o affidate ad altre agenzie od organizzazioni.

Completano le disposizioni della decisione norme sull'azione specifica dell'Unione inerenti la cooperazione con paesi terzi e con l'ONU in merito a programmi di informazione nei paesi interessati, formazione di esperti ed istruttori in materia di sminamento e partecipazione ad operazioni di bonifica.

Segue di poco tale documento l'adozione di due ulteriori risoluzioni nelle quali, complessivamente, preso atto degli ostacoli posti dalle mine terrestri allo sviluppo in vari paesi e delle problematiche umanitarie e socio-economiche, il Parlamento europeo chiede ai paesi membri di adottare legislazioni che comportino un divieto totale della produzione, stoccaggio, trasferimento, vendita, importazione, esportazione ed uso delle mine e chiede, inoltre, che vengano distrutte le scorte di mine esistenti e che venga interrotta la ricerca tecnologica per la produzione o il perfezionamento delle mine e che le industrie produttrici vengano riconvertite. Il Parlamento europeo, inoltre, plaude alle iniziative della Unione europea di finanziamento ed appoggio alle operazioni di informazione, prevenzione e riabilitazione e ne auspica un

---

sicurezza". Il comma 2 dello stesso articolo prevede: "Gli obiettivi della comune politica estera e della sicurezza saranno: - salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali e l'indipendenza dell'Unione; - rafforzare, in tutti i modi possibili, la sicurezza dell'unione dei suoi Stati membri; - preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, in accordo con i principi della Carta delle Nazioni Unite così come dei principi dell'atto Finale di Helsinki e degli obiettivi della Carta di Parigi; - promuovere la cooperazione internazionale; sviluppare e consolidare la democrazia e le regole del diritto ed il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali".

Maastricht Treaty (excerpts) in European Commission, op. cit., Annex 8, p. 179.

<sup>133</sup> Risoluzione B3-1744/92 del 17.12.1992, *G.U. delle Comunità europee*, C21, 25 gennaio 1993, p. 161.

<sup>134</sup> Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 12 maggio 1995 relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo. Se ne fornisce una riproduzione integrale all'Appendice 8, p.186.

potenziamento; inoltre chiede alle istituzioni dell'Unione ed ai paesi membri di ampliare i programmi di sminamento ed agire in tal senso anche presso le istituzioni dell'ONU.<sup>135</sup>

### 3.2.3. L'Azione

Assume particolare importanza, nel contesto dell'azione complessiva dell'Unione europea, ed in particolare per gli aspetti operativi, il ruolo svolto dall'Ufficio Umanitario della Comunità Europea (ECHO).<sup>136</sup> Istituito nel 1992 per coordinare le attività della Comunità europee nel campo dell'assistenza umanitaria, l'Ufficio ha attualmente anche il compito di finanziare le operazioni di urgenza e di soccorso in caso di calamità, attuate principalmente in collaborazione con organizzazioni internazionali come la Croce Rossa, le agenzie delle Nazioni Unite e con svariate organizzazioni non governative. Attualmente i fondi stanziati dall'Unione europea hanno fatto di ECHO uno dei principali donatori mondiali a favore di programmi umanitari. L'Ufficio ha intrapreso una intensa attività di finanziamento e di supporto a programmi di sminamento in vari paesi.<sup>137</sup>

### 3.2.4. Recenti sviluppi

Nel quadro della politica di sicurezza comune, l'Unione europea, a seguito della conclusione della conferenza di revisione sulla Convenzione 1980 su determinate armi convenzionali, ha emanato una dichiarazione, il 13 maggio 1996,<sup>138</sup> nella quale ricorda che negli anni recenti l'Unione europea ha moltiplicato gli sforzi per combattere le serie conseguenze causate ai civili dall'uso indiscriminato delle mine terrestri, in particolare dalle mine antiuomo. L'Unione, continua il documento, ha adottato una azione comune nel 1995 al fine di riconfermare il proprio impegno con l'obiettivo di un complessivo potenziamento del Protocollo II della Convenzione 1980 e considera che i risultati raggiunti dalle Conferenze di revisione (quali l'estensione del campo di applicazione del protocollo; il rafforzamento delle restrizioni nell'uso delle mine; i nuovi ed immediati divieti a riguardo dei trasferimenti; le disposizioni relative alla cooperazione tecnologica ed assistenza; il regolare meccanismo di revisione, ecc.), considerati nell'insieme, rappresentano significativi passi avanti sia per quanto riguarda il Protocollo sulle mine che il diritto internazionale umanitario. Tuttavia sottolinea che il risultato della Conferenza di revisione è al disotto delle proprie aspettative e di alcuni obiettivi intrapresi con la propria azione. In particolare, l'Unione avrebbe gradito un efficace meccanismo di effettiva e vincolante verifica e nessun periodo di rinvio sulla applicazione o, perlomeno, dei periodi più brevi.

L'Unione dichiara, inoltre, di essere convinta che la conclusione della Conferenza di revisione rappresenti soltanto l'inizio di un processo di negoziazione che richiederà sforzi costanti ed estesi e di persistenza per raggiungere pienamente i propri fondamentali obiettivi umanitari. Essa continuerà a perseguire la ricerca delle soluzioni ai problemi causati dalle mine

---

<sup>135</sup> Risoluzione A4 - 119/95: "Le mine terrestri e le armi laser accecanti", c.d. "Rapporto Bertens" e Risoluzione A4-0149/95: "Le mine terrestri: un ostacolo micidiale allo sviluppo", c.d. "Rapporto Cunningham" entrambe del 29 giugno 1995.

<sup>136</sup> Per una panoramica sull'attività vedi: Ufficio Umanitario della Comunità Europea, *Relazione annuale 1995*, Bruxelles, 1995.

<sup>137</sup> Ad esempio, a partire dal 1992 la Commissione ha destinato dei fondi per tre programmi di bonifica in Afghanistan, cfr. K. Eblagh, Practical Demining in Afghanistan, in *Montreux Symposium*, 1993, p. 157.

<sup>138</sup> European Union, "Anti-personnel Mines, Declaration of 13 May 1996", *the Courier, Africa-Caribbean-Pacific-European Union*, no. 159, september-october 1996, News Round-up, p. IV.

antiuomo e si batterà con l'obiettivo di raggiungere una loro definitiva eliminazione, come dichiarato nella risoluzione delle Nazioni Unite 50/70. Nel contempo, gli stati membri dell'UE provvederanno ad una pronta ratifica del Protocollo II 1980, emendato, e compiranno passi urgenti per assicurare l'applicazione delle norme del Protocollo in attesa della sua entrata in vigore. L'Unione europea continuerà, inoltre, a compiere sforzi attivi, in vista del raggiungimento di una adesione universale alla Convenzione del 1980, per il fatto che gli obiettivi della stessa possono essere effettivamente raggiunti attraverso l'applicazione delle sue disposizioni da parte del numero più diffuso possibile di stati. In aggiunta, l'Unione ribadisce la propria determinazione nel proseguire la contribuzione all'opera internazionale di sminamento. Essa ha già contribuito al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite, finanziando, in particolare, progetti in Angola e Mozambico, come pure in Bosnia-Erzegovina e Croazia. Prenderà in esame, inoltre, la possibilità di condurre azioni di bonifica specifiche e continuerà a ricercare il contributo della Unione Europea Occidentale all'elaborazione ed attuazione di tali iniziative.

La dichiarazione, nel concludere, afferma che gli stati dell'Europa centrale e dell'Est, associati all'Unione europea (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia), ed i paesi associati Cipro e Malta, come pure paesi membri dell'EFTA,<sup>139</sup> Islanda, Liechtenstein e Norvegia, si allineano alla posizione dell'Unione.

A distanza di pochi mesi, le posizioni espresse nella dichiarazione sopra descritta vengono tramutate in un atto politico-normativo ufficiale, ossia nell'Azione Comune adottata dal Consiglio dell'Unione il 1° ottobre 1999, relativa alle mine terrestri antiuomo.<sup>140</sup> Nel riprende sostanzialmente quanto già determinato in materia con la precedente decisione del 15 maggio 1995<sup>141</sup>, e dopo gli esiti della Conferenza di revisione della Convenzione del 1980, l'Azione Comune "si indirizza all'eliminazione totale delle mine terrestri antiuomo e si adopera attivamente per pervenire il più presto possibile ad un efficace accordo internazionale volto a vietare questi ordigni in tutto il mondo" (art. 2). Gli obiettivi dell'Azione sono, inoltre, la pronta ratifica del Protocollo II 1980, modificato, relativo alle mine terrestri e l'adozione di misure di rispetto dello stesso in attesa della sua entrata in vigore. Viene, infine, riaffermata la moratoria da parte degli Stati membri sull'esportazione di mine antiuomo "verso tutte le destinazioni" e la loro "astensione dal rilasciare nuove licenze per il trasferimento di tecnologie che permettono di fabbricare mine terrestri antiuomo in paesi terzi" (art.5) e vengono adottate misure relative al contributo dell'Unione all'opera internazionale di sminamento e di assistenza umanitaria ai paesi interessati.

### **3.3. Le Organizzazioni non governative e le mine**

#### **3.3.1. Premessa**

Il diritto internazionale pattizio, essendo frutto dell'incontro delle determinazioni dei soggetti di diritto internazionale e cioè degli stati o entità ad essi equiparate, non riconosce, di norma, la soggettività delle organizzazioni non governative (ONG). Tali enti sono espressione della volontà associativa di soggetti di diritto interno ai vari paesi ove sorgono o presso le cui

---

<sup>139</sup> European Free Trade Association - Associazione Europea di Libero Scambio.

<sup>140</sup> Unione Europea, Consiglio, Azione Comune del 1° ottobre 1996 adottata dal Consiglio in base all'art J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine terrestri antiuomo (96/588/PESC), in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, N. L 260, 12 ottobre 1996., riportata integralmente in Appendice 9, p.191.

<sup>141</sup> Cfr. supra p. 47.

istituzioni sono registrati o costituiti legalmente, secondo le rispettive norme, ove previste o, semplicemente, per l'incontro della volontà di soggetti privati di costituire un ente.

Le ONG possono essere nazionali, multinazionali o internazionali a seconda delle loro norme organizzative ed operative. Sotto il profilo del diritto internazionale consuetudinario la loro azione può essere rilevante nel caso esse adottino orientamenti condivisi dalla comunità internazionale e che il costume e la prassi degli stati e delle organizzazioni internazionali governative vi si conformino costantemente e coerentemente. Non di rado, iniziative intraprese da tali organizzazioni in vari settori, vengono accolte e fatte proprie da Stati o da enti di diritto internazionale, tali da divenire successivamente oggetto di prassi internazionale.<sup>142</sup>

### 3.3.2. L'attività delle ONG nel contesto internazionale

La rilevanza della partecipazione di alcune ONG alla evoluzione ed al consolidamento di alcuni principi di diritto internazionale umanitario, in generale,<sup>143</sup> e nel settore delle armi convenzionali e delle mine terrestri, in particolare, è un dato storicamente consolidato.

La Croce Rossa Internazionale, costituisce il più importante esempio al riguardo.<sup>144</sup> Oltre a tale organizzazione, altre ONG sono andate prendendo parte sempre più attiva al processo accennato, tanto da vedersi riconosciuta la prerogativa di partecipare, generalmente, in qualità di osservatori, ma anche con funzioni propositive ed in varie occasioni, da parte di entità statuali od organizzazioni internazionali governative.

Alle riunioni del gruppo di esperti che produsse nel 1973 il rapporto sulle armi in grado di causare mali superflui o di colpire senza discriminazione<sup>145</sup> parteciparono, oltre ai rappresentanti di vari paesi anche lo "Stockholm International Peace Research Institute" (SIPRI) e il Comitato Speciale delle ONG per il disarmo. Le due stesse organizzazioni parteciparono anche alla Conferenza degli esperti governativi sulle armi che possono causare sofferenze non necessarie o avere effetti indiscriminati che si tenne a Lucerna nel 1974. In questa occasione, alle due organizzazioni si aggiunsero la Confederazione Internazionale degli ex-prigionieri di guerra (ICFPW) ed il Friends World Committee (FWC).<sup>146</sup> Le stesse organizzazioni parteciparono, successivamente anche alla seconda sessione della Conferenza, a Lugano nel

---

<sup>142</sup> "On ne peut non plus passer sous silence l'action efficace d'organisations non gouvernementales dans ces situations de conflits armés non internationaux: ainsi *Amnesty International*, en se préoccupant activement, avec le concours de l'opinion publique, du sort de prisonniers politiques, ou la *Commission internationale de Juristes*, qui cherche à promouvoir le principe de la primauté du droit et la mise in oeuvre des droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle".

M. Veuthey, "Les conflits armés de caractère non international et le droit humanitaire", in *Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and on the Law of Armed Conflict*, 1975, pp. 203-204.

<sup>143</sup> "There can be no doubt that the growing prominence of human rights law in recent decades is largely due to the activism of non-governmental human rights organizations. Several have now begun to use international humanitarian law in their work and may well exert a considerable influence in the future. Such an interest could encourage both the implementation and the further development of the law" (L. Doswald-Beck, S. Vitè, "International Humanitarian Law and Human Rights Law", *IRRC*, 1993, p. 118); "Next come the NGO's the (International) Non-Governmental Organizations, some of which, like e.g. Save the Children Fund, Amnesty International, Médecins sans Frontières, and above all the ICRC, have acquired a status and position in the higher strata of international affairs which make the latter's conduct, especially in their grimmer aspects, unthinkable and incomplete without them", (G. Best, *War and Law Since 1945*, 1994, p. 227).

<sup>144</sup> "The ICRC, not surprisingly in view of its unique legal status and its special relationship with governments, considers itself to be a NGO-plus, and surely deserves to be so considered", (G. Best, *ibidem*).

<sup>145</sup> *Les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination. Rapport sur les travaux d'un groupe d'experts*, 1973, p. 7

<sup>146</sup> *Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons (Lucerne, 24.9-18.10.1974)*, 1975, p. 1.

1976.<sup>147</sup> Un cospicuo numero di ONG partecipò con lo status di osservatore alle riunioni della Conferenza Diplomatica 1974-1977. All'interno di un gruppo di ventisette organizzazioni che costituivano il "Gruppo di lavoro per lo sviluppo del diritto umanitario", accanto a varie Unioni e Congressi arabi, cristiani, ebraici ed islamici vi erano, in particolare, Amnesty International, La Commissione Internazionale dei Giuristi,<sup>148</sup> e il Carnegie Endowment.<sup>149</sup> Le ONG sono state successivamente ammesse a partecipare alle successive riunioni del gruppo di esperti per i lavori preparatori alla Conferenza di revisione sul trattato del 1980. Alla prima seduta dello stesso gruppo di esperti, nel febbraio del 1994, la loro partecipazione era stata preclusa a causa della pregiudiziale avanzata dalla Cina, l'unico paese che si opponeva alla partecipazione di qualsiasi ONG, mentre altri paesi, nelle successive sedute preparatorie, hanno incluso loro rappresentanti nelle delegazioni ufficiali.<sup>150</sup> Moltissime organizzazioni di volontariato internazionale, operanti nel campo sanitario e dei diritti umani e della cooperazione, affrontano il problema delle mine antiuomo nei vari paesi, a conflitti ancora in corso, o immediatamente dopo la cessazione dei conflitti allorché certi paesi o determinate loro aree vengono aperte a interventi esterni di soccorso e cooperazione. Numerose fra queste hanno avuto l'appoggio ed il finanziamento, oltre che di svariati governi, anche di organizzazioni internazionali governative quali l'UNICEF, l'ACNUR, Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, che riconoscono così, di fatto, l'importanza di tali collaborazioni, inserendole in piani operativi di intervento.

Le ONG stanno attualmente svolgendo un ruolo fondamentale nell'azione per raggiungere l'obiettivo di bandire la produzione, l'uso, il trasferimento, la vendita, lo stoccaggio di mine.<sup>151</sup> Anche se l'attenzione per il problema delle mine terrestri era stato avvertito sin dalla fine degli anni '80, fu soltanto a seguito di un primo accordo, intercorso nel novembre 1991, fra due ONG, Vietnam Veterans of America Foundation e Medico International che, a partire dal 1992,<sup>152</sup> è iniziata una campagna internazionale, con la formazione di un comitato promotore, che coinvolge attualmente più di trecentocinquanta ONG di venti paesi.<sup>153</sup> Nell'aprile 1993 numerose ONG, hanno partecipato a fianco di rappresentanti di governi ed organizzazioni specializzate al Simposio sulle mine antiuomo organizzato dal CICR a Montreux.<sup>154</sup>

La Conferenza delle ONG sulle mine antiuomo, tenutasi a Londra dal 24 al 26 maggio 1993, ha segnato l'inizio ufficiale della "Campagna internazionale per la messa al bando delle mine anti-uomo". Il coordinamento internazionale è stato affidato alle sei ONG che per prime hanno posto al centro dell'attenzione mondiale la questione delle mine, e che sono impegnate direttamente sul campo. Esse sono: Handicap International (Francia), Human Right Watch (USA), Medico International (Germania), Mines Advisory Group (Regno Unito), Physicians for Human Rights (USA) e Vietnam Veterans of America Foundation (USA). La campagna si è proposta il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

---

<sup>147</sup> *Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons (Lugano 28.1-26.2.1976)*, 1976, p. 1.

<sup>148</sup> Organizzazione che promuove il principio della supremazia del diritto e della attuazione dei diritti dell'uomo enunciati dalla Dichiarazione universale. Ha sede a Ginevra, è una ONG con statuto consultivo presso l'ONU, l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, ed è iscritta nella lista speciale dell'OIL, cfr. M. Veuthey, op. cit., p. 204.

<sup>149</sup> Carnegie Endowment for International Peace, Fondazione Carnegie, Centro di studi di politica internazionale (USA), cfr. J. Verzijl, *International Law in Historical Perspective*, Vol. IX, *The Law of War*, 1978, p. 354

<sup>150</sup> "In subsequent preparatory sessions, NGO representatives formed part of the Australian, New Zealand and Swedish governmental delegations", (J. Williams, "Landmines and Measures to Eliminate Them", *IRRC*, 1995, p. 388).

<sup>151</sup> UNICEF, "Le mine una sfida per la pace", in *Bambini in Guerra*, 1994, p. 39.

<sup>152</sup> Per una descrizione sintetica della storia e degli obiettivi: cfr. J. Williams, "The International Campaign to Ban Landmines", *Discovery*, 1995, pp. 19-26.

<sup>153</sup> Handicap International, "NGO's Play a Crucial Role", *DHA News - Focus: Landmines*, 1995, p. 13.

<sup>154</sup> Cfr. *Montreux Symposium*, 1993, List of Participants.

- \* la messa al bando internazionale dell'uso, produzione, accumulo, vendita, trasferimento ed esportazione di mine antiuomo;
- \* la costituzione di un fondo internazionale, amministrato dalle Nazioni Unite, per promuovere e finanziare attività di sensibilizzazione e programmi di rimozione, bonifica e di assistenza alle vittime nei paesi interessati;
- \* la contribuzione al fondo stesso da parte dei paesi responsabili della produzione e della disseminazione delle mine antiuomo.

La conferenza di Londra ha deliberato fra l'altro, di richiedere alle ONG italiane di aderire alla Campagna. Così è sorta la Campagna Italiana contro le Mine, che vede la partecipazione di più di trenta ONG<sup>155</sup> ed alla quale aderiscono anche alcune Amministrazioni comunali ed un Gruppo Parlamentare.<sup>156</sup>

Attualmente la proposta di messa al bando è appoggiata dal CICR, dall'ACNUR, dal Segretario Generale dell'ONU e da mezzi di informazione quali il *New York Times*, il *Times* di Londra e *The Economist*.<sup>157</sup>

A partire dal marzo 1994 la rete di trentotto Comitati Nazionali dell'UNICEF, ha agito attivamente nel sensibilizzare la propria opinione pubblica ed i governi sugli effetti devastanti delle mine terrestri, mettendo in evidenza la vulnerabilità dei bambini. Nel maggio dello stesso anno l'UNICEF si è unito alla Campagna delle ONG per la messa al bando delle mine antiuomo. Inoltre, Il Comitato Guida per l'Azione Umanitaria (SCHR), costituito da: Caritas Internationalis, Catholic Relief Service, Federazione della Croce Rossa, Alleanza Internazionale Save the Children, Lutheran World Federation, Oxfam e World Council of Churches, considerato che la presenza delle mine in molte parti del mondo riguarda direttamente lo sviluppo, hanno deliberato di intraprendere una azione comune per risolvere il problema attraverso cinque aree di intervento: diritto internazionale, accesso delle ONG alla Conferenza di revisione della Convenzione e Protocolli 1980, risorse per lo sminamento, assistenza alle vittime e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.<sup>158</sup>

Una seconda conferenza delle ONG sulle mine terrestri si è tenuta a Ginevra dal 9 all'11 maggio 1994, con la partecipazione di oltre centoventi rappresentanti di ONG internazionali. Lo scopo della Conferenza era di aggiornare ed estendere la Campagna internazionale per la messa al bando delle mine. La Conferenza ha discusso i devastati effetti delle mine a tutti i livelli della società: individuale, familiare, di comunità e nazionale. Particolare enfasi è stata posta alla Conferenza di revisione del Protocollo II 1980 il quale è ritenuto dalla campagna un fallimento ed è stato ignorato da quasi tutti gli utilizzatori di mine.<sup>159</sup>

Per quanto riguarda l'azione, in Angola, Care International, Norwegian Peoples Aid e Mines Advisory Group hanno portato avanti seminari di consapevolezza sul problema delle mine per milioni di Angolani. In Afghanistan otto ONG, comprese sei create dalle Nazioni Unite, che lavorano come parte del programma di sminamento dell'UNOCA<sup>160</sup> bonificano mine, forniscono attrezzature sanitarie e assistenza medica per gli incidenti, consulenza per i programmi di prevenzione e addestramento di personale sanitario.<sup>161</sup>

Oltre che nel campo dell'assistenza sanitaria, fornita direttamente sul campo, all'assistenza tecnica sullo sminamento e sulla educazione della popolazione alla prevenzione degli incidenti da mina e sulle misure di primo soccorso in caso di incidente, le ONG hanno

---

<sup>155</sup> R. Ricci, "I campi minati, una guerra da vigliacchi", *Piccolo Pianeta*, 1994, p. 13.

<sup>156</sup> Campagna Italiana contro le Mine, pieghevole dimostrativo, 1995.

<sup>157</sup> International Campaign to Ban Land Mines, pieghevole dimostrativo, maggio 1995.

<sup>158</sup> The Steering Committee for Humanitarian Response Policy Paper on Anti-Personnel Landmines, *Development Education Forum: Landmines Undermine Development*, 1994, p. 11.

<sup>159</sup> "Second NGO Conference on Landmines held in Geneva in May 1994", *Development Education Forum: Landmines Undermine Development*, 1994, p. 21.

<sup>160</sup> Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento del programma di assistenza umanitaria in Afghanistan.

<sup>161</sup> Department of Humanitarian Affairs, "Death Sleeps in the Earth", *DHA News - Focus: Landmines* 1995, p. 7.

avuto un ruolo fondamentale nella raccolta e nella elaborazione di documentazione che raccoglie casistiche e testimonianze sugli effetti delle mine e sui molteplici aspetti storici, giuridici e militari dell'impatto delle mine sulla integrità dei civili e sulla vita sociale ed economica dei paesi colpiti. Un rapporto pubblicato da due ONG statunitensi, Human Rights Watch e Physicians for Human Rights: con il titolo "*Landmines, A Deadly Legacy - Mine terrestri, un'eredità mortale*", è considerato uno dei più completi lavori sull'argomento.<sup>162</sup> Varie organizzazioni hanno pubblicato documentazione audiovisiva ed esaustivi rapporti sul problema delle mine sia in generale (Project Ploughshares Calgary and Lawyers for Social Responsibility) che su vari paesi interessati dal problema: Afghanistan (Asia Watch e Human Rights Watch), Angola (Africa Watch, Holland Committee on Southern Africa), Cambogia (Mines Advisory Group, Asia Watch e Physicians for Human Rights, Handicap International, ONG Forum on Cambodia), El Salvador e Nicaragua (Americas Watch), Kurdistan iracheno (Middle East Watch, Mines Advisory Group), Laos (Mines Advisory Group), Mozambico (Human Rights Watch e Africa Watch), Somalia (Mines Advisory Group, Africa Watch) e Somaliland (Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights)<sup>163</sup>

Notevole il contributo delle ONG anche sul piano della elaborazione giuridica di proposte per contribuire a risolvere il problema umanitario causato dalle mine terrestri, in particolare va segnalata l'opera svolta nel settore dal CICR e da Human Rights Watch Arms Project.<sup>164</sup>

Nel giugno del 1995 la campagna cambogiana per la messa al bando delle mine ed il Forum delle ONG per la Cambogia hanno tenuto una conferenza internazionale della durata di tre giorni alla quale hanno preso parte quattrocento partecipanti di quarantadue paesi, in rappresentanza di ONG, di governi, dell'ONU, di organizzazioni di bonifica e di vittime delle mine.<sup>165</sup>

Nel luglio del 1995 trentuno ONG hanno partecipato, insieme a rappresentanti di novantuno paesi, undici organizzazioni intergovernative e sedici enti delle Nazioni Unite al Meeting sullo sminamento di Ginevra convocato dal Segretario Generale dell'ONU per contribuire all'opera di sminamento.

Non si contano le iniziative sostenute dalle ONG sul piano della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale sui problemi legati alle mine antiuomo. Singolare iniziativa di Handicap International e della Croce Rossa Francese, nell'imminenza della Conferenza di Vienna di revisione della Convenzione 1980. L'iniziativa intitolata: "Una mina, una vittima: una scarpa per dire no" ha avuto luogo il 23 settembre 1995 contemporaneamente a Parigi, Lione, Marsiglia e Strasburgo e invitava a portare una scarpa singola per edificare una grande piramide di protesta contro le mine antiuomo. Una scarpa singola, inutile, per simboleggiare un piede od una gamba persi in seguito all'esplosione di una mina antiuomo.<sup>166</sup> Si menzionano anche due iniziative di For Humanity's Future, (FHF) una organizzazione, con sede a Ginevra, che appoggia le attività umanitarie dell'ONU e delle sue agenzie e che gode del patronato di Desmond Tutu, premio Nobel per la Pace. Le due iniziative, svoltesi sotto l'alto patronato di F. Mayor, Direttore Generale dell'UNESCO, si sono tenute a

---

<sup>162</sup> Handicap International, "NGO's Play a Crucial Role", *DHA News - Focus: Landmines*, 1995, p. 13.

<sup>163</sup> Cfr. "The International Campaign to Ban Landmines", *UNIDIR Newsletter*, No 28/29, 1994/1995, p. 54.

<sup>164</sup> "Memorandum: Landmines in International Law: Why is a Complete Ban Required ?, March 4, 1994" e Proposta di protocollo a riguardo delle mine antiuomo del maggio 1994: "Draft Protocol Banning All Anti-Personnel Mines, Establishing Enforcement Mechanisms and Legal Responsibility for Mine Clearance, and Other Measures, May 16, 1994", in F. Hampson, *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, Appendix 2 e Appendix 3, 1995.

<sup>165</sup> Cfr. "Assessment of Prospects of the CCW Review Conference, Chronology of the International Campaign to Ban Landmines", 31 October 1995, working paper prepared by J. Williams, Vietnam Veterans of America Foundation, Coordinator, International Campaign to Ban Landmines.

<sup>166</sup> Cfr. *Handicap International*, Numero Special: *Massacres en temps de paix*, N. 46, 1995, p. 23.

Ginevra il 19 e 20 ottobre 1995 in concomitanza con la seduta della Conferenza per la revisione della Convenzione 1980, a Vienna.<sup>167</sup>

Recentemente La Campagna Internazionale per la messa al bando delle mine terrestri ha organizzato il concorso “Un passo verso un mondo più sicuro” nel quale si invitavano gli studenti dai dodici ai ventidue anni ad inviare le loro idee per produrre dei poster sul problema delle mine antiuomo.<sup>168</sup>

Consistente è stata la presenza delle ONG a Vienna in occasione della prima seduta della Conferenza di revisione della Convenzione 1980: infatti, vi hanno partecipato circa settanta organizzazioni provenienti da venti paesi.<sup>169</sup>

I risultati complessivi della Conferenza sulla revisione della Convenzione 1980 e l'adozione del Protocollo 1980 emendato non hanno soddisfatto le aspettative delle ONG che si battevano per l'adozione di misure più drastiche, in particolar modo per il bando su produzione, stoccaggio, vendita, trasferimento ed uso delle mine antiuomo e si ritiene che la loro attività continuerà in tal senso.

---

<sup>167</sup> La prima delle due iniziative consisteva in una riunione internazionale di lavoro con la partecipazione di svariate ONG per la preparazione di una campagna internazionale volta a sollecitare la messa al bando delle mine antiuomo, cfr. For Humanity' Future “*A World Without Land Mines*”, Programme, Geneva, 19-20 X 1995.

<sup>168</sup> “Call for Posters” sponsored by International Campaign to Ban Landmines, opuscolo dimostrativo, 1996.

<sup>169</sup> International Campaign to Ban Landmines, *Landmine Update*, No. 12, 1995, p. 5.

### **3. 4. La Croce Rossa Internazionale e le mine**

#### **3.4.1. Premessa**

Per una analisi compiuta del ruolo e del significato dell'opera della Croce Rossa Internazionale (International Red Cross, d'ora in avanti IRC),<sup>170</sup> in generale nel campo delle armi convenzionali, in particolare nel settore riguardante le mine terrestri, è necessario fornire un breve profilo su tale organizzazione.

Per una definizione chiara e concisa si fa ricorso a Benvenuti:<sup>171</sup>

“La Croce Rossa Internazionale è una organizzazione internazionale non governativa, e cioè un'associazione internazionale di diritto interno, che si pone come obiettivo quello di coordinare, su scala mondiale, quell'ampio movimento di soccorso umanitario che agisce, per l'appunto, sotto il simbolo della croce rossa. A tale simbolo sono stati parificati l'emblema della mezzaluna rossa, utilizzato dai paesi di tradizione islamica e l'emblema del sole e del leone rossi che fino a non molto tempo fa era fatto proprio dell'Iran (anche la Società nazionale iraniana, a seguito della “rivoluzione islamica”, ha deciso recentemente di adottare il segno distintivo della mezzaluna rossa”.

#### **3.4.2. Cenni storici**

La nascita della Croce Rossa si deve alla personale ispirazione ed all'azione filantropica di Henry Dunant, cittadino svizzero, ed all'ulteriore contributo di quattro suoi collaboratori (Moynier, Dufour, Appia, Maunoir) che costituirono il cosiddetto “Comitato dei cinque” che successivamente divenne il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). L'intendimento originario fu quello di portare soccorso alle vittime militari delle campagne, considerato che, l'esperienza vissuta dal Dunant stesso a Solferino nel 1859 e quella evidenziata nel corso delle campagne del tempo, mostravano inequivocabilmente l'insufficienza delle strutture della sanità militare dei vari eserciti in campo. Il passo successivo fu quello di coinvolgere il maggior numero possibile di governi nel progetto di coordinare gli sforzi ed accrescere la consapevolezza, a tale riguardo, con la convocazione di una conferenza di esperti, a Ginevra, nel 1863. Tale conferenza dette il via alla nascita delle Società Nazionali di Soccorso le quali, non essendo riconosciute, incontrarono difficoltà nell'espletamento della propria missione. Attraverso una successiva conferenza, di natura diplomatica, gli stati si assunsero precisi impegni. La conferenza diplomatica portò all'adozione della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 che costituisce il punto di partenza per lo sviluppo ed un primo consolidamento del diritto internazionale umanitario ed il riconoscimento formale e sostanziale dei principi propugnati dalla Croce Rossa.

A partire da questo momento, dunque, la IRC costituisce una insostituibile fonte di analisi delle problematiche umanitarie e di impulso all'azione e alla diffusione del diritto internazionale umanitario, dapprima sul campo di battaglia per i soli militari, per giungere, successivamente, all'azione per la protezione ed il rispetto dell'integrità e della dignità di tutti

---

<sup>170</sup> Si utilizza questa abbreviazione per evitare l'uso dell'acronimo CRI, che è in uso per la Croce Rossa Italiana.

<sup>171</sup> P. Benvenuti, *Lineamenti e natura della Croce-Rossa Internazionale e delle sue componenti*, 1983, p. 5.

gli esseri umani, senza distinzioni, e con il riconoscimento da parte della Comunità internazionale.<sup>172</sup>

I principi fondamentali che ispirano l'operato della IRC, sanciti dalla 20<sup>a</sup> Conferenza Internazionale del 1965 sono i seguenti: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità.<sup>173</sup>

### 3.4.3. Profili organizzativi della Croce Rossa Internazionale

Le componenti storiche della IRC sono: il Comitato Internazionale, la Lega delle Società Nazionali e le Società Nazionali. Le attuali componenti, nonché la composizione ed i compiti degli organi principali della IRC sono stati recentemente definiti dagli Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla 25<sup>a</sup> Conferenza Internazionale, a Ginevra, nell'ottobre 1986.<sup>174</sup> A seguito di tale riforma le componenti sono state così ridefinite, nell'ordine statutario: a) Le Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; b) Il Comitato Internazionale della Croce Rossa; c) La Lega delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L'organizzazione ha anche assunto, in luogo della precedente denominazione di Croce Rossa Internazionale, nella quale, peraltro, continua a riconoscersi, la nuova denominazione di "Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa".<sup>175</sup> Va inoltre aggiunto che la Lega, a seguito della determinazione della VII Sessione<sup>176</sup> ha assunto ufficialmente, dal 28 novembre 1991, la denominazione di "Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa".<sup>177</sup>

L'assetto definitivo delle componenti risulta, dunque, in sintesi, il seguente: Società Nazionali, Comitato Internazionale<sup>178</sup> e Federazione Internazionale.<sup>179</sup>

Gli organi statutari del "Movimento" sono: la Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Consiglio dei Delegati del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e la Commissione Permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.<sup>180</sup>

---

<sup>172</sup> "The ICRC is a private international organization, composed by Swiss citizens which has been increasingly entrusted with international public functions", (G. Schwarzenberger, *International Law As Applied by International Courts and Tribunals*, Vol. II, *The Law of Armed Conflicts*, 1968, p. 118).

<sup>173</sup> Per una trattazione sintetica vedi P. Benvenuti, op. cit., pp. 6-7, mentre per gli aspetti relativi alla struttura e attività, si rinvia alla bibliografia specifica citata dall'autore, ibidem, nonché alla letteratura edita dal CICR.

<sup>174</sup> "Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement Adopted by the 25th International Conference of the Red Cross at Geneva in October 1986", in *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, Thirteenth Edition, Geneva, International Committee Of The Red Cross - International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies ( d'ora in avanti *IRC Handbook*), 1994, pp. 417-432.

<sup>175</sup> In sintesi "il Movimento".

<sup>176</sup> Budapest, 1991.

<sup>177</sup> In sintesi "Federazione Internazionale".

<sup>178</sup> Nella letteratura e nella prassi quasi esclusivamente CICR, in francese e ICRC, in lingua inglese.

<sup>179</sup> Essendo tali organismi di larga fama, per una trattazione in merito alle loro caratteristiche e funzioni, si rinvia alla letteratura specializzata.

<sup>180</sup> Essendo questi organi operativi di cui scarsamente si conoscono composizione ed attribuzioni si ritiene opportuno fornirne una sintesi:

a) La Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (CI) è il massimo organo deliberativo del Movimento. Alla CI, rappresentanti delle componenti del Movimento si riuniscono con i rappresentanti degli Stati Parti delle Convenzioni di Ginevra, questi ultimi nell'esercizio degli impegni sottoscritti in tali Convenzioni ed in supporto al lavoro del Movimento. Assieme esaminano e assumono decisioni a riguardo delle questioni umanitarie di comune interesse e su tutte le materie correlate. Sono membri della CI le delegazioni delle Società Nazionali, del Comitato Internazionale, della Federazione e degli Stati Parti delle Convenzioni di Ginevra. La CI contribuisce all'unità del Movimento e ad all'adempimento della sua missione, contribuisce al rispetto ed allo sviluppo del DIU e delle altre convenzioni internazionali di particolare interesse per il Movimento.

#### **3.4.4. La Croce Rossa Internazionale e le armi convenzionali**

Dopo aver svolto un ruolo fondamentale per la messa al bando o la limitazione delle armi nucleari, chimiche e batteriologiche, le cosiddette “armi di distruzione di massa”, la IRC rivolse la propria attenzione alle armi convenzionali, o classiche o tradizionali, in particolare alle armi il cui impiego o le cui caratteristiche potessero risultare particolarmente crudeli o inumane. Il CICR,<sup>181</sup> nella convinzione che gli esistenti strumenti giuridici internazionali non assicurassero una sufficiente protezione della popolazione civile contro gli effetti indiscriminati delle operazioni belliche, elaborò un progetto di regolamentazione in tal senso. Tali norme vennero approvate<sup>182</sup> e, successivamente, sottoposte all'attenzione dei governi per un esame. Non ci fu praticamente nessuna reazione da parte dei governi, e nessuna ulteriore azione venne intrapresa in ordine ad una eventuale convenzione sulla base delle menzionate proposte.<sup>183</sup> Comunque, il progetto influenzò i successivi tentativi di definire e sviluppare il diritto internazionale nel campo dei conflitti armati. In senso più ampio, i principi ivi contenuti corrispondono al diritto internazionale consuetudinario, una specie di “decalogo” di cui si sottolineano i passi di particolare interesse.<sup>184</sup> Sotto la denominazione di “Progetto di regolamentazione per la limitazione dei pericoli in cui incorrono le popolazioni civili in tempo di guerra” troviamo delle disposizioni, a proposito delle armi che causano effetti incontrollati, che sanciscono:

“Senza alcun pregiudizio alle attuali o future proibizioni di determinate armi specifiche, è proibito l'uso di armi i cui effetti - in particolare lo spargimento di fattori incendiari, chimici, batteriologici, radioattivi od altri agenti - possono estendersi ad un livello imprevedibile o incontrollabile, sia in termini di tempo che di spazio, dal controllo di coloro che le impiegano, arrecando così pericolo per la popolazione.

La proibizione si applica anche alle armi ad azione ritardata, i cui effetti pericolosi possono essere subiti dalla popolazione”.

Particolarmente interessante, per la materia oggetto del presente studio, è la seguente disposizione:

“Se le parti in conflitto fanno uso di mine, essi sono tenuti, senza pregiudizio per le clausole della VIII Convenzione dell'Aia del 1907, a mappare i campi minati. Le mappe dovranno essere

---

b) Il Consiglio dei Delegati del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (“il Consiglio”) è il corpo in cui le rappresentanze di tutte le componenti del Movimento si incontrano per discutere gli argomenti che riguardano il Movimento nel suo complesso. Sono membri del Consiglio le delegazioni delle Società Nazionali, del Comitato Internazionale e della Lega. Ciascuna di tali delegazioni ha uguali diritti espressi da un singolo voto. Il Consiglio ha il compito di fornire opinioni o decisioni su tutte le materie concernenti il Movimento che possono essergli sottoposte dalla Conferenza Internazionale, dalla Commissione Permanente, dalle Società Nazionali o dal Comitato Internazionale o dalla Federazione.

c) La Commissione Permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è l'amministratore della Conferenza Internazionale (nell'intervallo) fra due Conferenze, con il compito di disimpegnare le funzioni di curare l'organizzazione della Conferenza Internazionale successiva, dei Consigli dei delegati e di promuovere l'armonia del Movimento. E' composta da nove membri di cui cinque membri di differenti Società Nazionali, da due rappresentanti del Comitato Internazionale, dei quali uno sarà il Presidente e di due rappresentanti della Federazione dei quali uno sarà il Presidente. Cfr. *IRC Handbook*, 1994, pp. 417-432.

<sup>181</sup> Per una trattazione esaustiva del ruolo del CICR ed il problema delle armi eccessivamente invalidanti o indiscriminate vedi M. Aubert, “The ICRC and the Problem of Excessively Injurious or Indiscriminate Weapons”, *IRRC*, 1990, pp. 477-497

<sup>182</sup> 19<sup>a</sup> Conferenza Internazionale, New Delhi, 1957.

<sup>183</sup> “The Draft Project of Rules for the Protection of the Civilian from Combat, put forward by the ICRC in 1956, evoked no response from Governments”, (G.I.A.D. Draper, “The Relationship Between the Human Rights Regime and the Law of Armed Conflicts”, *IYHR*, 1971, p. 194).

<sup>184</sup> ICRC, “Draft Rules for the Limitation of the Danger Incurred by the Civilian Population in Time of War, 1956”, in Schindler and Toman, Document. No. 23, pp. 187-191.

consegnate, alla fine delle ostilità attive, alle parti avversarie ed a tutte le altre autorità responsabili della sicurezza della popolazione. Senza pregiudizio per le precauzioni specificate all'art. 9<sup>185</sup> le armi in grado di causare seri danni alla popolazione civile dovranno, per quanto possibile, essere fornite di un congegno di sicurezza che le renda innocue in caso sfuggissero al controllo di coloro che le impiegano”.

E' da notare che tale disposizione indubbiamente anticipa quanto andatosi affermando, ben molto tempo più tardi, quando la comunità internazionale constatò di fatto la pericolosità dell'uso indiscriminato delle mine terrestri. Successivamente, la Risoluzione 28<sup>a</sup> della 20<sup>a</sup> Conferenza internazionale (Vienna, 1965), contribuì a consolidare alcuni principi di diritto consuetudinario di grande portata,<sup>186</sup> tali da venire confermati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una propria risoluzione<sup>187</sup> Di particolare interesse, nella parte conclusiva della risoluzione 28<sup>a</sup>, oltre all'appello nei confronti del CICR per l'istituzione di un comitato di esperti, che in effetti verrà più tardi costituito, un appello alle Società Nazionali di intervento presso i rispettivi governi per una maggiore azione nel campo del disarmo generale.

In un rapporto sulla riaffermazione e lo sviluppo delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati, presentato alla 21<sup>a</sup> Conferenza Internazionale,<sup>188</sup> il CICR menzionò, a riguardo dei settori nei quali il diritto internazionale doveva essere sviluppato, “la proibizione delle armi “cieche” e di quelle che causano mali superflui”. Nello stesso rapporto il CICR, giunse alla conclusione che i belligeranti devono astenersi dall'impiegare: armi che causano mali superflui; armi che, a causa della loro imprecisione e dei loro effetti, colpiscono indiscriminatamente le popolazioni civili ed i combattenti e armi i cui effetti nocivi sfuggono, nel tempo e nello spazio, al controllo di coloro che le impiegano.

Nel 1971 e nel 1972 il Comitato convocò una Conferenza di esperti sulla riaffermazione e sviluppo del DIU applicabile ai conflitti armati.<sup>189</sup>

Nel 1972, in occasione della seconda sessione della Conferenza, i rappresentanti di diciannove governi presentarono una proposta scritta che suggeriva che il CICR consultasse degli esperti sul problema dell'impiego di determinate armi convenzionali che potevano causare mali superflui o colpire senza discriminazione. In adempimento a tale mandato e, nell'ottica di incrementare le conoscenze nel settore, il CICR pubblicò nel 1973 lo studio di un gruppo di

---

<sup>185</sup> Art 9. “Saranno intraprese tutte le precauzioni possibili, sia nella scelta delle armi e dei metodi da impiegare, che nel condurre un attacco, in modo da assicurare che non si causino perdite o danni alla popolazione civile in prossimità all'obiettivo, o nelle abitazioni, o che tali perdite o danni vengano ridotti al minimo. In particolare, nelle città e nelle altre località densamente popolate, che non si trovino in prossimità delle operazioni militari o navali, l'attacco dovrà essere condotto con il massimo grado di precisione. Non dovrà causare perdite o distruzioni al di là dell'immediato intorno dell'obiettivo dell'attacco. La persona responsabile della condotta dell'attacco dovrà abbandonare o interrompere l'operazione se si rendesse conto che le condizioni sopra stabilite non possono essere rispettate”.

in Schindler and Toman, p.190.

<sup>186</sup>

“La 20<sup>a</sup> Conferenza Internazionale della Croce Rossa, afferma che la condotta bellica indiscriminata costituisce una minaccia per la popolazione civile e per il futuro della civiltà,

dichiara solennemente che tutti i Governi e le altre Autorità responsabili della condotta delle operazioni nei conflitti armati dovrebbero conformarsi almeno ai seguenti principi:

- che il diritto delle parti in conflitto di adottare mezzi per colpire il nemico non è illimitato;
- che è proibito indirizzare attacchi conto la popolazione in quanto tale;
- che si deve in ogni tempo operare una distinzione tra le persone che prendono direttamente parte alle ostilità e membri della popolazione, in modo da tutelare questi ultimi il più possibile”.

“Protection of Civilian Populations Against the Danger of Indiscriminate Warfare, in Schindler e Toman, Doc. No.24, pp. 195-196.

<sup>187</sup> Risoluzione 2444 (XXIII) del 19 dicembre 1968 (N.26).

<sup>188</sup> Istanbul, 1969.

<sup>189</sup> Cfr. F. Kalshoven, “Arms, Armaments and International Law”, *RCADI*, 1986, pp. 227-228.

esperti intitolato *Le armi in grado di causare mali superflui o colpire senza discriminazione*.<sup>190</sup> Tale rapporto è puramente descrittivo e non contiene alcuna specifica proposta sulla proibizione o sulla restrizione di tali armi.<sup>191</sup> Copia del rapporto venne inviata a tutte le Società Nazionali, a tutti i Governi degli Stati Parti delle Convenzioni di Ginevra ed alle ONG interessate.

Sebbene la materia fosse stata oggetto di specifica discussione, da parte di un Comitato *ad hoc*, nel corso dei lavori della Conferenza Diplomatica 1974-77, nessuna proibizione formale su determinate armi specifiche si trova nei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra. Infatti, il Protocollo I non va oltre al principio generale che proibisce l'uso di armi o metodi di guerra che possono causare ferite superflue o sofferenze inutili.

Nonostante ciò i partecipanti alla Conferenza Diplomatica 1974-77 incoraggiarono il CICR a continuare il proprio lavoro riguardo le armi convenzionali.<sup>192</sup> In adempimento a ciò e su ulteriore richiesta della 22<sup>a</sup> Conferenza Internazionale,<sup>193</sup> il Comitato convocò, a Lucerna nel 1974, la prima riunione di esperti governativi sulle armi che possono causare inutili sofferenze o comportare effetti indiscriminati.<sup>194</sup> Il lavoro di tale Conferenza venne apprezzato dalla Conferenza Diplomatica 1974-77 tanto da indurre il CICR a convocare un'altra seduta della Conferenza a Lugano nel 1976.<sup>195</sup>

Nel contempo, mentre procedevano i lavori della Conferenza Diplomatica 1974-77, i principi generali relativi alla condotta delle operazioni ed alle armi convenzionali, dapprima elaborati da un Consiglio dei Delegati delle Società Nazionali, a Ginevra, nell'ottobre 1975 e, successivamente discussi da un gruppo di esperti del CICR, della Lega e delle Società Nazionali, vennero sintetizzati in sette principi fondamentali. Tali principi, trattati ulteriormente nel corso di una tavola rotonda dall'Istituto internazionale di diritto umanitario di San Remo, vennero pubblicati nel 1978 dal CICR sotto il titolo di "Regole Fondamentali di diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati".<sup>196</sup>

Di particolare interesse sono il punto n.6, che stabilisce che le parti in conflitto ed i membri delle loro forze armate non hanno una scelta illimitata dei mezzi e metodi di guerra, che è proibito impiegare armi o metodi di guerra di natura atta a causare perdite non necessarie o sofferenze eccessive, ed il punto n.7, secondo cui le parti in conflitto dovranno in ogni tempo distinguere tra la popolazione civile ed i combattenti al fine di risparmiarla la popolazione e le proprietà civili. Inoltre, prosegue, né la popolazione in quanto tale né persone civili saranno l'oggetto degli attacchi e che questi ultimi saranno indirizzati esclusivamente contro obiettivi militari.

Dopo lunghi e ardui lavori, la Conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati adottò la Risoluzione n. 22,<sup>197</sup> che raccomandava la convocazione di una specifica conferenza di governi entro il 1979, nell'ottica di raggiungere "accordi sulla proibizione o restrizione nell'uso di armi convenzionali

---

<sup>190</sup> *Les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination: Rapport sur les travaux d'un groupe d'experts*, Genève, CICR, 1973.

<sup>191</sup> M. Aubert, *op.cit.* p. 480.

<sup>192</sup> M. Aubert, *ibidem*.

<sup>193</sup> Teheran, 1973, Risoluzione XIV.

<sup>194</sup> Cfr. *Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons (Lucerne, 24 September - 18 October 1974)- Report*, 1975.

<sup>195</sup> Cfr. *Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons (second session, Lugano 28 January-26 February 1976) Report*, 1976; per un commento sulle riunioni vedi F. Kalshoven, "The Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons, Lucerne, 24 September - 18 October 1974", *NYIL*, 1975, pp. 77-102, F. Kalshoven, "The Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons, Lugano, 28 January - 26 February 1976", *NYIL*, 1976, pp. 197-206 e F. de Mulinen, "A propos de la conférence de Lucerne et Lugano sur l'emploi de certes armes conventionnelles", *AEI*, 1977, pp. 111-131.

<sup>196</sup> Cfr. "1978 Red Cross Fundamental Rules of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts", in A. Roberts and R. Guelff, *Documents on the Law of War*, 2nd ed., 1989, Document 28, pp. 469-470.

<sup>197</sup> Riportata in estratto nell'Appendice 25, p. 233.

specifiche”.<sup>198</sup> L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite fornì supporto a tale Risoluzione e così con la convocazione di tale conferenza si pervenne all'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati. La 24<sup>a</sup> Conferenza Internazionale della Croce Rossa,<sup>199</sup> all'indomani della adozione della Convenzione 1980 e relativi Protocolli, si esprime in merito alle armi convenzionali.<sup>200</sup>

A pochi anni dall'entrata in vigore della Convenzione e allegati Protocolli il CICR rilancia il proprio messaggio nel corso della 25<sup>a</sup> Conferenza Internazionale<sup>201</sup> la quale adotta una risoluzione (VII) sulla protezione della popolazione civile nei conflitti armati che incorpora, fra l'altro, il seguente appello:<sup>202</sup>

“La 25<sup>a</sup> Conferenza Internazionale fa appello a tutti gli Stati che ancora non l'avessero fatto, di prendere in considerazione il fatto di divenire Parti ai Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra e della Convenzione su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati che incrementano, entrambe, la protezione delle popolazioni civili durante i conflitti armati”.

Il 30 ottobre 1990, il rappresentante del CICR al primo Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella discussione dell'ordine del giorno che riguardava la Convenzione 1980, presentò una dichiarazione che rappresentava il contributo del CICR alla celebrazione del decimo anniversario della Convenzione stessa.<sup>203</sup> Lo stesso giorno durante i lavori del terzo Comitato dell'Assemblea Generale, il Comitato rinnovò il proprio appello per la ratifica della Convenzione 1980 durante la discussione riguardante: “Un nuovo ordine internazionale umanitario”.

### 3.4.5. La Croce Rossa Internazionale e le mine

Il tema delle armi convenzionali venne ripreso in una dichiarazione presentata dal CICR alla 47<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riguardante la Convenzione 1980, nella quale trova largo spazio il problema delle mine terrestri.<sup>204</sup>

---

<sup>198</sup> Aubert, op. cit. p. 482.

<sup>199</sup> Manila, 1981.

<sup>200</sup>

“Armi convenzionali, Risoluzione IX. (estratto)

La XXIV Conferenza Internazionale della Croce Rossa, richiamando il principio generale della protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità, il principio di diritto internazionale che il diritto delle parti in conflitto di scegliere i metodi o i mezzi di guerra non è illimitato, ed il principio che proibisce l'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili e materiali e metodi di guerra che per loro natura causano danni superflui e sofferenze inutili, richiamando le deliberazioni sull'uso di determinate armi convenzionali del Comitato *ad hoc* della Conferenza Diplomatica 1974-77 e, fra le altre, delle Conferenze di esperti governativi tenutesi a Lucerna (1974) e Lugano (1976), sotto gli auspici del CICR, richiamando, anche la Risoluzione n.22 della Conferenza Diplomatica 1974-77, nota con soddisfazione l'adozione da parte della Conferenza delle Nazioni Unite, il 10 ottobre 1980, di una Convenzione sui divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causa di effetti indiscriminati e dei relativi Protocolli allegati, invita gli Stati a divenire parti della Convenzione ed allegati Protocolli al più presto possibile, di applicarli ed esaminare la possibilità di rafforzarli e svilupparli ulteriormente, invita il CICR a seguire tali materie e a mantenere informata la Conferenza Internazionale della Croce Rossa”.

Testo in *IRC Handbook*, 1994, pp. 774-775.

<sup>201</sup> Ginevra, 1986.

<sup>202</sup> Testo in *IRC Handbook*, 1994, p. 753

<sup>203</sup> Riportata in Appendice 10, p. 197.

<sup>204</sup> Si riporta il testo in Appendice 11, p. 199.

L'importanza del mandato del CICR in relazione alla Convenzione 1980, fu specificamente sancita, in seguito, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al paragrafo 5 della risoluzione 47/56, adottata il 9 dicembre 1992, che riconosce “la possibilità al CICR di prendere in considerazione le questioni attinenti alla Convenzione”. In particolare esso può fornire documentazione appropriata, inclusi i risultati dei lavori sugli effetti delle armi, elaborati dopo l'entrata in vigore della Convenzione.<sup>205</sup>

Più tardi, il Comitato, spinto dalle testimonianze raccolte sul campo da numerosi suoi delegati e dalla preoccupazione per le crescenti sofferenze causate dalle mine antiuomo, organizzò il Simposio sulle mine antiuomo a Montreux, dal 21 al 23 aprile 1993.<sup>206</sup> L'obiettivo generale di tale simposio era quello di raccogliere fatti e idee per stabilire un coordinamento nell'azione futura degli organismi interessati al miglioramento della situazione delle vittime delle mine e nel prendere misure di prevenzione. Più specificamente, l'intendimento del simposio era di acquisire un quadro sulle mine e le relative conseguenze; di analizzare i meccanismi ed i mezzi disponibili per limitarne l'uso ed alleviare le sofferenze delle vittime come pure di identificare tutte le lacune al riguardo; di decidere sulla più efficace azione per porvi rimedio, di stabilire una strategia per il coordinamento dell'opera dei vari organismi coinvolti nell'azione e di redigere un rapporto che potesse essere utilizzato come riferimento per una azione futura. Allo scopo di assicurare un approccio multidisciplinare, furono invitati esperti di fama nei differenti campi relativi ai vari aspetti dell'uso delle mine e dei loro effetti, compresi esperti di strategia militare, specialisti e produttori di mine, esperti di diritto internazionale umanitario e di disarmo, chirurghi ed ortopedici, rappresentanti di organizzazioni di bonifica dalle mine, organizzazioni non governative interessate, e mezzi di informazione. Vennero diffuse fra i partecipanti, prima del Simposio, venticinque relazioni redatte dagli esperti che furono successivamente discusse nel corso della prima seduta plenaria. Le relazioni furono pubblicate dal CICR nel rapporto integrale del Simposio<sup>207</sup> che venne inviato a tutti i governi nell'agosto del 1993. Dopo le discussioni introduttive, i partecipanti furono suddivisi in sei gruppi di lavoro, ognuno dei quali svolse un'analisi approfondita degli aspetti politici, giuridici, militari e tecnici dei problemi legati alle mine, con particolare riguardo alla valutazione dei vantaggi e degli svantaggi dei vari rimedi, inclusa la loro praticabilità, per trovare una proposta di azione sia di natura preventiva che di natura riparatoria. Le conclusioni alla quale giunsero i gruppi costituirono preziose fonti di documentazione per affrontare il dibattito sulla revisione della Convenzione 1980 e tuttora risultano uno dei più considerevoli contributi complessivi allo studio della materia.

Coerentemente con l'impegno profuso in precedenza e nello sforzo teso a garantire la tutela dei civili dagli abusi delle guerre, la materia viene ripresa nel corso della Conferenza Internazionale sulla protezione delle vittime della guerra.<sup>208</sup> Il CICR partecipò in veste di “relatore speciale della Conferenza”. Anche qui il Comitato non mancò di dare il proprio contributo con la presentazione di un rapporto nel quale, fra l'altro, si dichiara:<sup>209</sup>

---

<sup>205</sup> Cfr. ICRC, “Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to Be Excessively Injurious or Have Indiscriminate Effects: Statement by the ICRC (20 October 1993)”, *IRRC*, No. 298, 1994, pp. 59-60.

<sup>206</sup> Per una sintesi dei risultati vedi: ICRC, “Results of the Montreux Symposium on Anti-personnel Mines”, *IRRC*, 1994, Annex I, p. 159.

<sup>207</sup> *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-21 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993.

<sup>208</sup> Ginevra, 30 agosto - 1 settembre 1993. La Conferenza fu convocata dal Governo svizzero su iniziativa del CICR e con la partecipazione dei delegati degli stati membri delle Nazioni Unite e degli stati Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. A titolo di osservatori presero parte il Segretario Generale, varie istituzioni delle Nazioni Unite e istituzioni accreditate con lo status di osservatori presso l'Assemblea Generale, la Commissione Internazionale d'Inchiesta e varie ONG fra cui Amnesty International, la Commissione Internazionale dei Giuristi, Medecins Sans Frontieres ed altre.

<sup>209</sup> ICRC, “International Conference for the Protection of War Victims, Report on the Protection of War Victims, Prepared by the ICRC, Geneva, June 1993”, *IRRC*, 1993, pp. 417-419.

“E' essenziale che tale conferenza (la Conferenza di revisione della Convenzione 1980) venga preparata adeguatamente in modo tale che gli emendamenti concordati siano realmente efficaci. In ordine a ciò, il CICR si rende disponibile ad intraprendere i necessari lavori preparatori, come fu per la Conferenza del 1980, in particolare con l'organizzazione di incontri di esperti. Renderà altresì disponibile alla Conferenza, ed ad ogni altro incontro preparatorio, la documentazione già acquisita, in particolare dalle équipes chirurgiche operanti sul campo, e nel corso delle riunioni di esperti”

Le occasioni ufficiali rappresentano per il Movimento una opportunità per rilanciare il messaggio. Infatti, in occasione della 48<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1993, il CICR presenta un propria dichiarazione sulla revisione della Convenzione 1980.<sup>210</sup>

Anche le occasioni legate alla vita interna del Movimento vedono la presenza incessante del CICR. Infatti il problema venne riproposto, nel corso della seduta del Consiglio dei Delegati del 1993,<sup>211</sup> con una dichiarazione introduttiva del CICR.<sup>212</sup> Da parte sua, nella stessa occasione, il Consiglio dei Delegati espresse la propria posizione in merito al problema, con la risoluzione n. 3, intitolata: “Le mine”.<sup>213</sup> Successivamente, in adempimento alle raccomandazioni scaturite nel corso del Simposio di Montreux del 1993, il CICR organizzò il Simposio di esperti militari sull'utilità militare delle mine antiuomo. Il Simposio, al quale parteciparono per la gran parte militari di professione, aggiornati sulle dottrine e sulle prospettive tattiche dei rispettivi paesi, si tenne dal 10 al 12 gennaio 1994 e trattò i seguenti argomenti:<sup>214</sup>

a) L'utilità militare delle mine antiuomo:

- il loro uso nei possibili tipi di conflitto
- il loro rapporto costi/risultato
- i mezzi di impiego
- le implicazioni della segnalazione/mappatura dei campi minati

b) I sistemi alternativi:

- quali sistemi alternativi esistono
- se essi soddisfano le esigenze militari
- i loro possibili costi/efficacia
- le ulteriori implicazioni nel loro impiego

c) Le misure di controllo:

- meccanismi di autodistruzione e autoneutralizzazione a confronto
- tempi di rispetto per la autodistruzione o autoneutralizzazione in relazione ai vari scenari
- verifica se il verosimile aumento di costo può venire compensato da una maggiore efficacia
- confronto fra mine rilevabili e non rilevabili.

---

<sup>210</sup> “La Conferenza di revisione (della Convenzione 1980) consentirà agli Stati di stabilire se le norme dei Protocolli esistenti siano, di fatto, inadeguate. Al riguardo, il problema che sta causando grande preoccupazione alla comunità internazionale è, come già ricordato, quello delle mine il cui uso è regolato dal Protocollo II. Il CICR non può che approvare il desiderio di trovare una soluzione efficace alla terrificante situazione che il massiccio ed indiscriminato uso delle mine antiuomo ha causato”.

ICRC, “Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or To Have Indiscriminate Effects - Statement of the ICRC to the General Assembly of the United Nations (20 October 1993), *IRRC*, 1994, p. 58.

<sup>211</sup> Birmingham (UK), 29 e 30 ottobre 1993.

<sup>212</sup> Riportata integralmente all'Appendice 12, p. 202.

<sup>213</sup> Vedi Appendice 13, p. 206.

<sup>214</sup> Cfr. ICRC, “Symposium of Military Experts on the Military Utility of Anti-personnel Mines”, *IRRC*, 1994, pp. 170-182.

I risultati, raccolti e riportati dagli specialisti stessi, costituiscono tuttora un documento di grande interesse per comprendere la complessa materia dal punto di vista dei militari. Una elaborazione del rapporto è stata ufficialmente trasmessa, nel febbraio del 1994, alla prima seduta del gruppo di esperti governativi per la Conferenza di revisione della Convenzione 1980.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato il CICR a partecipare alle riunioni del Gruppo di esperti, preparatorie alla conferenza, conferendogli il diritto di parola, di proposta e di diffusione di documentazione. Inoltre il Comitato ha avuto il compito di preparare due documenti di lavoro per la Conferenza di revisione, uno riguardante i possibili emendamenti al Protocollo I sulle mine e le ripercussioni sul piano umanitario e militare di tali emendamenti, e l'altro contenente osservazioni su altre proposte a riguardo della Convenzione stessa e degli attuali e futuri protocolli. Il Comitato, in esecuzione al mandato, ha pubblicato nello stesso anno, i documenti, raccolti in un unico rapporto, unitamente ad una sintesi del Simposio di Montreux del 1993 ed al rapporto completo della Conferenza di esperti militari del gennaio del 1994.<sup>215</sup>

Più di recente il CICR è intervenuto in occasione della Conferenza di revisione della Conferenza 1980 sottoponendo all'attenzione dei rappresentanti, un un'ulteriore documento.<sup>216</sup>

L'azione del CICR si esplica anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica mondiale, infatti, subito dopo la prima sessione della Conferenza di revisione della Convenzione 1980, il Comitato lancia una campagna di informazione conto le mine antiuomo:<sup>217</sup>

---

<sup>215</sup> ICRC, "Report of the ICRC for the Review Conference of the 1980 UN Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, February 1994", *IRRC*, No. 299, 1994, pp. 123-182.

<sup>216</sup> ICRC, "Review Conference on the United Nations Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain conventional Weapons (Vienna, 25 September - 13 October 1995), The Issues, The ICRC'S Position". Il testo è riportato in Appendice 14, p. 208.

<sup>217</sup> "Le mine terrestri devono essere fermate". Con questo chiaro messaggio il CICR lancia il 22 novembre 1995 una campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo. In un appello di incitamento ai mezzi di informazione, leader politici, ed organizzazioni umanitarie, il presidente del CICR, Cornelio Sommaruga ha dichiarato: "Nonostante il vostro e nostro intenso lavoro il flagello delle mine terrestri continua indisturbato. Nel corso dell'ora del nostro incontro, ed in ogni ora che passa tre persone saranno uccise o rese storpie per il resto della loro vita da queste mine. Questo stupido massacro è un affronto ai valori dell'umanità, è un affronto per la civiltà, può e deve essere fermato". La campagna, a vasto raggio, comprende una serie di comunicati sulla stampa sulla televisione ed alla radio volti a mobilitare l'opinione pubblica ed a condannare la produzione, lo stoccaggio, e l'uso delle mine antiuomo di fronte agli occhi del mondo, in particolar modo, alla vigilia della prossima sessione della Conferenza di revisione della Convenzione 1980 che sarà riconvocata a Ginevra nel gennaio ed aprile del 1996. La Campagna sarà ripresa a livello nazionale nel 1996 dalle società nazionali. A giudizio del presidente Sommaruga, l'empasse registrato alla Conferenza di Vienna riflette il fallimento da parte della comunità internazionale a tracciare un equilibrio fra gli interessi militari e le necessità di carattere umanitario. Egli deplora il fatto che c'è scarsa volontà politica per cambiamenti sostanziali e che la maggior parte delle superpotenze militari del Nord e del Sud del mondo tuttora si oppongono all'eliminazione delle mine antiuomo dai loro arsenali. In queste circostanze - ha ammonito - la soluzione del disastro causato dalle mine dovrà fare affidamento sul dettato della pubblica coscienza. Il presidente è stato affiancato nel suo appello, dall'arcivescovo Desmond Tutu, e da un gruppo di premi Nobel, compresa Maire McGuire, Lech Walesa, Oscar Arias Sanchez, Elie Wiesel, il Dalai Lama e Aung San Suu Kii. Il presidente Sommaruga ha concluso nel mettere in luce il ruolo dei mezzi di informazione nel dar forma alla pubblica coscienza. "E' stata proprio la pressione della pubblica opinione che ha portato alla messa al bando delle armi chimiche, alla abolizione dell'*apartheid*, alla azione contro la carestia nell'Africa Occidentale ed in Eritrea ed alla proibizione della tortura. L'umanità - ha aggiunto - non è impotente di fronte alla brutalità e all'ingiustizia"

ICRC, "ICRC Launches Media Campaign Against Anti-Personnel Mines", *IRRC*, 1995, p. 667-668.

In esito ai risultati della prima seduta dei lavori della Conferenza di revisione il Movimento ha espresso una posizione estremamente critica e definisce la conferenza come un successo sulle armi laser accecanti ed un “punto morto sulle mine terrestri”.<sup>218</sup>

Ciononostante la seduta di Vienna ha raggiunto sostanziali accordi di principio su nuove misure che il CICR ha considerato importanti passi avanti. Fra le altre cose, le seguenti misure:

- \* estensione del campo di applicazione delle limitazioni sulle mine terrestri a coprire i conflitti armati interni quanto quelli internazionali;
- \* l’attribuzione della responsabilità per la bonifica delle mine terrestri a coloro i quali le collocano;
- \* l’incremento degli obblighi da parte dei combattenti di fornire protezione agli operatori umanitari, compreso il personale del CICR, e del personale delle Società Nazionali dalle mine, in modo tale che essi possano portare il soccorso richiesto;
- \* la previsione che tutti, piuttosto che soltanto certi tipi di campi minati, siano registrati ed il divieto dell’uso di dispositivi che fanno esplodere le mine qualora un rilevatore elettromagnetico vi si avvicini.

Quanto registrato a Vienna ha successivamente fornito materia per le discussioni della 26<sup>a</sup> Conferenza Internazionale.<sup>219</sup> Da parte sua il Consiglio dei Delegati riunitosi l’uno ed il due dicembre 1995 a Ginevra e seguito da circa seicento delegati, dai rappresentanti delle Società Nazionali e rappresentanti del CICR e della Federazione, dopo una sostenuta discussione ha adottato una risoluzione, intitolata “Mine terrestri antiuomo”.<sup>220</sup> Nei giorni successivi, durante i lavori della Commissione n.1 sulle vittime della guerra e rispetto per il diritto internazionale umanitario, le mine antiuomo sono state l’argomento dominante per la maggioranza dei delegati,<sup>221</sup> molti dei quali si sono rammaricati del fallimento della Conferenza di revisione della Convenzione 1980. Dopo ardui negoziati la commissione ha approvato a maggioranza un testo da includere nella risoluzione sulla popolazione civile intitolata: “Protezione della popolazione civile in periodi di conflitto armato”.<sup>222</sup> Successivamente, con la chiusura delle trattative della Conferenza di revisione e l’adozione degli emendamenti al Protocollo II 1980, il Movimento, pur apprezzando i miglioramenti introdotti, continuerà la propria campagna volta ad ottenere il bando totale sulle mine antiuomo.<sup>223</sup>

Recentemente, il Movimento ed il CICR hanno elaborato una ampia strategia che prevede una azione articolata e diversificata in vari campi di intervento che si riassumono di seguito:<sup>224</sup>

per il Movimento:

- \* promozione del bando a livello nazionale e regionale;

---

<sup>218</sup> ICRC, “The Vienna Review Conference: Success on Blinding Laser Weapons But Deadlock on Landmines”, *IRRC*, 1995, pp. 672-676.

<sup>219</sup> Ginevra, 3-7 dicembre 1995.

<sup>220</sup> Cfr. “Council of Delegates (Geneva, 1-2 December 1995), Opening Session”, riportata in Appendice 15, p. 209.

<sup>221</sup> “26th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 3-7 December 1995”, *IRRC*, 1996, p. 41.

<sup>222</sup> Estratto in Appendice 16, p. 210

<sup>223</sup> P. Herby, “Third Session of the Review Conference of States Parties to the 1980 United Nations Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Geneva, 22 April 3 May 1996”, *IRRC*, 1996, p. 368.

<sup>224</sup> Intervento di P. Herby e documento: *Landmines, Laser Weapons and the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons*, Speaking Notes, Seminar for Instructors of International Humanitarian Law, Italian Red Cross, Desenzano del Garda, 30 November 1996.

- \* promozione della firma del trattato previsto per il dicembre 1997 in Canada (al di fuori della Conferenza sul disarmo e del quadro della Convenzione 1980);
- \* prosecuzione della campagna di informazione tramite i media ed estensione della stessa a nuovi stati e società nazionali;
- \* estensione dell'assistenza diretta e dei finanziamenti per la cura e la riabilitazione delle vittime e per i programmi di informazione sul problema delle mine;
- \* promozione dell'adesione alla Convenzione del 1980 emendata;
- \* promozione del dialogo con i militari e ricerca di nuove conferme sulle conclusioni dello studio commissionato dal CICR;<sup>225</sup>
- \* promozione della partecipazione al "Gruppo di Ottawa".<sup>226</sup>

per il CICR:

- \* appoggio al Movimento per l'attuazione della strategia;
- \* produzione di nuovi materiali informativi e pubblicitari;
- \* partecipazione attiva al "Gruppo di Ottawa";
- \* partecipazione ai negoziati per un nuovo trattato;
- \* promozione dell'adesione alla Convenzione 1980;
- \* promozione del dialogo con i militari sulla efficacia delle mine antiuomo attraverso eventuali iniziative regionali.<sup>227</sup>

Oltre alle iniziative sopra elencate l'organizzazione prevede altre iniziative, quali estensione dell'assistenza alle vittime e dei programmi di consapevolezza sulle mine, l'ulteriore raccolta ed analisi di dati epidemiologici e lo sviluppo di progetti modello di leggi nazionali per la messa al bando delle mine.

---

<sup>225</sup> Il CICR ha promosso recentemente la redazione di un rapporto sull'uso ed efficacia delle mine antiuomo nel quadro dei conflitti combattuti. Il rapporto è il risultato del lavoro congiunto del CICR, di P. Blagden, esperto militare in pensione e consulente dell'ONU e da altri esperti militari in servizio e a riposo di varie nazionalità. Alla data del 20 agosto 1996 hanno approvato le conclusioni di tale studio 52 ufficiali in servizio o in pensione di 19 paesi. Cfr. CICR, *Sommario, Le mine terrestri antiuomo - Sono poi davvero così utili? Uso ed efficacia delle mine antiuomo sul piano militare, realizzato su richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa*, Ginevra, marzo 1996, aggiornato al 20 agosto 1996, ciclostilato.

<sup>226</sup> Al proposito vedi Parte II, cap. 5, p. 172-173.

<sup>227</sup> Tali iniziative prevedono: un seminario in Asia (Manila) per militari e istituti di studi strategici; un seminario nell'Africa meridionale per militari e politici di vertice e un seminario nell'Europa orientale, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, previsto per il marzo 1997, cfr. idem at nota 128.

## II PARTE

# IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E LE MINE TERRESTRI

### Cap. 1. PROFILO STORICO-EVOLUTIVO DELLA DOTTRINA E DELLA NORMATIVA CONCERNENTI L'USO DELLE MINE TERRESTRI

#### 1.1. Origini

La materia riguardante le mine terrestri trova una sua lenta e complessa definizione giuridica nel corso dei lavori di vari comitati di esperti e di commissioni preparatorie della conferenza che adottò la “Convenzione su divieti o limitazioni nell’uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati” del 1980 e giunge ad una definizione sistematica nel Protocollo II, concernente “Divieti e limitazioni nell’uso di mine, *booby-traps*<sup>228</sup> e altri congegni”, che costituisce uno dei tre allegati originari a tale Convenzione.

Le fonti dottrinali e normative precedenti appaiono estremamente frammentarie e incomplete: secondo Fenrick<sup>229</sup> il diritto concernente l’uso delle mine terrestri non ha avuto adeguata trattazione scritta e l’unico lavoro che contiene un’analisi sull’argomento è dovuto a Greenspan.<sup>230</sup>

Carnahan, che definisce mine terrestri e *booby-traps* “figliastri negletti” del diritto moderno concorda e, nel rilevare la quasi totale assenza di letteratura giuridica internazionale sulle mine terrestri, anch’egli cita il trattato di Greenspan, che dedica una pagina e mezza all’argomento. Carnahan, inoltre, rileva che i principali trattati discutono del problema delle mine marittime ma non fanno cenno alle mine terrestri. Singolarmente, continua, fra le pubblicazioni militari degli Stati Uniti sul diritto bellico, solo il pamphlet dell’*U.S. Air Force* fa menzione dell’uso delle mine terrestri.<sup>231</sup>

Indubbiamente la rilevanza del problema dell’uso delle mine marittime, che causavano danni indiscriminati alle navi civili, aveva indotto gli stati a regolamentarne l’uso con l’adozione di uno strumento appropriato.

Cionondimeno l’uso delle mine terrestri era storicamente documentato e le loro conseguenze erano già state descritte. Il senatore statunitense Leahy riporta l’opinione del generale Sherman circa l’uso delle mine fatto nel corso della Guerra Civile americana. Gli ordigni, improvvisati con munizioni per artiglieria, vennero collocati sotto la superficie delle

---

<sup>228</sup> Secondo la definizione contenuta all’articolo 2, punto 3 del Protocollo II 1980 per *booby-trap* si intende qualsiasi congegno o materiale escogitato, costruito o adattato al fine di uccidere o ferire, che si aziona inaspettatamente quando una persona tocchi o si avvicini ad un oggetto che appaia innocuo o che stia compiendo un’azione apparentemente innocua. Considerata la particolarità dell’espressione, tipica della lingua inglese: “a term which is apparently unique to the English language” (B. Carnahan, “The Law of Landmine Warfare: Protocol II to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons”, *RDPMDG*, 1983, p. 131), se ne conserva l’uso in tutto il presente lavoro.

<sup>229</sup> W.J. Fenrick, “New Developments in the Law Concerning the Use of Conventional Weapons in Armed Conflicts”, *CYL*, 1981, p. 243.

<sup>230</sup> M. Greenspan, *The Modern Law of Land Warfare*, 1959, pp. 362-365.

<sup>231</sup> Carnahan, op. cit., p. 119.

strade, dentro le case, e perfino dentro barili di farina, causando la morte o il ferimento di militari e di civili. Secondo quanto riferito dall'autore, Sherman, a quel tempo, pur non essendo un operatore umanitario, condannò l'uso delle mine come "una violazione delle regole di civiltà nella condotta della guerra". Nonostante tale condanna, conclude Leahy, da allora in avanti le mine sono state impiegate in misura sempre più consistente.<sup>232</sup>

Va sottolineato che l'impiego delle mine e i conseguenti effetti riguardavano essenzialmente le formazioni di combattenti, sia regolari che irregolari, e che il coinvolgimento dei civili *tout-court* rappresentava una eventualità marginale.

La eventuale limitazione nell'uso delle mine, dunque, poteva risiedere nella discrezionalità dei comandanti e fondarsi su principi umanitari generali di natura consuetudinaria.

Il diritto internazionale consuetudinario in materia di diritto bellico riconosce quattro principi fondamentali di potenziale rilevanza per quanto riguarda l'uso delle mine terrestri.<sup>233</sup> Il primo consiste nel principio della distinzione che prevede che venga operata una distinzione fra i combattenti ed i civili in quanto solo i primi possono essere oggetto di attacchi mentre i secondi godono di immunità. Il secondo consiste nel principio di proporzionalità che proibisce gli attacchi indiscriminati contro obiettivi legittimi che siano suscettibili di causare danni eccessivi o perdite fra la popolazione civile. In terzo luogo il diritto consuetudinario sancisce la proibizione dell'uso di armi che procurino sofferenze non necessarie o lesioni eccessive<sup>234</sup>. Il quarto principio ha preso corpo nella già menzionata "clausola Martens", che prevede che le popolazioni civili ed i belligeranti restino sotto la salvaguardia e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi dell'umanità<sup>235</sup> e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Un'ulteriore, consolidato, principio di diritto consuetudinario che si potrebbe ritenere suscettibile di applicazione all'uso delle mine terrestri riguarda il divieto di far uso della perfidia. Per il fatto di essere perlopiù indipendenti dalla presenza di un operatore, per la loro caratteristica di essere nascoste alla vista e per la loro natura "silente" fino al momento dell'esplosione, le mine sono state spesso considerate "intrinsecamente" (*per se*) perfide. Le argomentazioni addotte a favore di questa tesi hanno incontrato serie critiche tendenti a sostenere il contrario e, come conseguenza, la questione relativa alla perfidia delle mine non ha ricevuto unanimità di definizione. Per quanto attiene l'impiego delle mine con ricorso alla perfidia si vedrà che il loro uso è ritenuto lecito, in quanto stratagemma bellico, qualora la loro presenza possa essere sospettata da parte delle forze nemiche, mentre verrà considerata illecita l'associazione di tali ordigni ad oggetti di uso comune, suscettibile di coinvolgere i civili.

L'uso intenzionale delle mine, in particolare quelle antiuomo, contro i civili costituisce una violazione del principio che impone ai belligeranti di distinguere fra i combattenti ed i civili. In merito alla proporzionalità degli attacchi, va detto che essa può essere valutata da un punto di vista quantitativo, per le perdite causate, oppure spaziale, per quanto attiene l'estensione dell'area interessata. Appare difficile, invece, compiere una valutazione sotto il

---

<sup>232</sup> P. Leahy, "U.S. Leadership, the Key to Solving the Global Land-Mine Crisis", *Discovery*, 1995, p. 32.

<sup>233</sup> F. Hampson, *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, 1995, p. 9.

<sup>234</sup> J. Pictet afferma che, in nome dei principi umanitari, si dovrebbe preferire la cattura del nemico in luogo del suo ferimento, il ferimento in luogo della sua uccisione, così come le lesioni inflitte dovrebbero essere le più leggere possibili in modo tale che i feriti possano essere curati e che le ferite cagionate procurino la minore sofferenza possibile; citazione in E. Kwakwa *The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application*, 1992, p. 36

<sup>235</sup> Secondo quanto riportato da un autore, W. O'Brien individua nell'"umanità" almeno tre elementi. Questi sono l'astensione dal causare danni eccessivi, l'astensione dall'uso di mezzi che causano sofferenze inutili ed il principio della distinzione, ossia dell'immunità dei non-combattenti, cfr. E. Kwakwa, *ibidem*, In base a questa considerazione si potrebbe arguire che il principio di umanità rappresenti esso stesso una sorta di sintesi dei tre principi tradizionali elencati.

profilo temporale. Infatti l'impiego indiscriminato di mine può essere illecito se dà luogo ad un numero sproporzionato di vittime civili nel tempo immediatamente susseguente l'"attacco", ma appare dubbio se il numero delle vittime, per quanto sproporzionato, sia cagionato da una permanenza a lungo degli ordigni sul terreno a seguito di un attacco legittimo. In ordine al divieto di causare sofferenze non necessarie o lesioni superflue, risulta palese che l'impiego di determinati tipi di mine, sia contro i combattenti che contro i civili, violi in maniera grossolana questa norma. Infine, i precetti umanitari e le esigenze della pubblica coscienza hanno recentemente rivestito un ruolo importante nel determinare nell'opinione pubblica internazionale la necessità di adoperarsi per la messa al bando delle mine antiuomo<sup>236</sup>.

Le norme sopra accennate, come tutte le norme derivanti dalla consuetudine, presentano l'indiscusso pregio di rivolgersi alla comunità internazionale nel suo insieme indipendentemente da una esplicita oppure mutua accettazione dei loro principi.

Indubbiamente questa caratteristica conferisce al diritto consuetudinario una particolare forza che nel contempo, però, rappresenta una intrinseca debolezza per il fatto che tutti i soggetti internazionali sono vincolati nei confronti di tutti gli altri, ma nella realtà dei fatti si riscontra la difficoltà di stabilire dei vincoli effettivi. Il superamento di questo *empasse* si attua attraverso il ricorso a strumenti di natura pattizia intercorrente fra più soggetti.

La prima fonte normativa generale di carattere convenzionale, che si ritiene potesse applicarsi all'uso delle mine terrestri, può essere individuata nella Dichiarazione di rinuncia all'uso, in tempo di guerra, di proiettili esplosivi di peso inferiore ai 400 grammi adottata a San Pietroburgo il 29 novembre - 11 dicembre 1868.<sup>237</sup> Questo documento assume il connotato di autentica pietra miliare nell'intera materia del diritto internazionale umanitario in quanto rappresenta il primo tentativo, coronato da successo, di bandire l'uso di un'arma specifica prima del suo impiego bellico. Perché ciò si ripeta bisognerà attendere quasi 130 anni ed arrivare ai giorni nostri con la recente adozione del Protocollo sulle armi laser accecanti. La dichiarazione di San Pietroburgo sancisce la rinuncia delle parti all'uso di uno specifico mezzo di guerra, ed incorpora principi umanitari di portata generale che hanno assunto successivamente caratteristiche di principi fondamentali di diritto internazionale consuetudinario.<sup>238</sup> Dato che non era previsto nello strumento l'uso di ordigni assimilabili, per natura ed effetti, alle mine terrestri antiuomo, ed essendo in tale dichiarazione assunti principi di carattere generale, si può solo ipotizzare una possibile limitazione generica all'uso di tali mezzi per estensione analogica dei principi sanciti nel documento, quale, in particolare, il divieto di utilizzare proiettili di peso inferiore ai 400 grammi che fossero esplosivi o contenessero sostanze incendiarie. Tali proiettili avrebbero causato ai combattenti colpiti danni sproporzionati e sofferenze eccessive, infrangendo il principio che il danno arrecato deve essere commisurato in modo tale da essere sufficiente a mettere l'avversario *hors de combat*, ma non eccedere tale necessità. Sotto il profilo strettamente tecnico le mine terrestri non avrebbero avuto le caratteristiche di proiettili, mentre sotto il profilo umanitario, data la loro natura esplosiva, gli effetti avrebbero senz'altro potuto venire assimilati a quelli provocati dai proiettili posti all'indice dalla Dichiarazione. Va anche sottolineato che moltissime delle mine antiuomo di moderna produzione sono inferiori al peso limite stabilito dalla Dichiarazione; pertanto la loro proibizione rispetterebbe non solo lo spirito ma anche la lettera della norma considerata.

---

<sup>236</sup> Cfr. F. Hampson, op. cit., p. 9.

<sup>237</sup> Per una sintesi storica vedi Schindler and Toman, Document No. 8, pp. 95-97. Il testo della Dichiarazione è riportato nell'Appendice 17, p. 212.

<sup>238</sup> "The Saint Petersburg Declaration, though it was ratified by only 17 parties is considered to be customary international law, and hence binding on all the world" (H. Harris, "Modern Weapons and the Law of Land Warfare", *RDPMDG*, 1973, p. 14).

L'ultima disposizione contenuta nella Dichiarazione stessa, data la sua "apertura" verso il futuro al fine di mantenere fede ai principi sanciti, può far ritenere che l'assimilare le mine ai proiettili proibiti non rappresenti una forzatura:

"Le Parti contraenti o aderenti si riservano di consultarsi ulteriormente ogni qualvolta vengano formulate proposte precise dirette a tener conto dei perfezionamenti che la scienza apporti in futuro all'armamento delle truppe, allo scopo di tener fermi i principi che esse hanno posto e di conciliare le necessità della guerra con le leggi dell'umanità".

Successivamente alla Dichiarazione di San Pietroburgo, alcuni principi generali inclusi nel Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 relativa a "Leggi ed usi della guerra terrestre" potevano essere ritenuti applicabili all'uso delle mine terrestri.<sup>239</sup> In particolare l'art. 22 che stabilisce che i belligeranti non hanno un diritto illimitato riguardo alla scelta dei mezzi per nuocere al nemico, l'art. 23 che vieta specificamente di impiegare armi, proiettili o materiali atti a causare mali superflui e l'art. 25 che fa divieto di attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo (dunque anche con le mine) città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.

Tuttavia, il danese Möller<sup>240</sup> segnala come "permitted/consentito" l'uso delle mine terrestri, insieme ad altri mezzi di guerra, in contrapposizione alle pratiche allora proibite dalla IV Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. 22-28) e da una serie di trattati quali la Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, le Dichiarazioni dell'Aja del 1899 (VI, 1) la Convenzione di Washington del 1922<sup>241</sup> e la Convenzione di Ginevra del 1925.<sup>242</sup> In nota a piè di pagina del proprio lavoro, l'autore precisa: "diversamente nella guerra marittima, in cui determinate limitazioni sono state imposte", facendo implicitamente intendere che l'impiego delle mine terrestri era virtualmente illimitato e discrezionale.<sup>243</sup>

L'autore indiano Singh<sup>244</sup> sosteneva che i principi sanciti dagli artt. 22 e 23 (e) delle Regole dell'Aja del 1907 fossero da intendersi nel senso che i termini "armi" e "materiali", in contesto bellico, dovessero essere omnicomprendenti. In particolare, a riguardo dell'art. 23 (e), tali parole avrebbero incluso qualsiasi arma concepita per causare sofferenze inutili. Nonostante ciò, rileva l'autore, i commenti del *British Manual of Military Law* e dell'*U.S. War Department Field Manual* (1940) intendevano l'opposto. Infatti, come riportato da Singh, le regole sulla guerra terrestre raccolte nel citato manuale statunitense recano il seguente commento all'art. 23(e): "Tale proibizione non si intende applicabile all'uso di esplosivi contenuti in proiettili d'artiglieria, mine, spezzoni o granate a mano, bensì si applica all'uso di lance seghettate, pallottole a sagoma irregolare, e proiettili contenenti vetro, ecc.[...]".<sup>245</sup> Purtroppo, continuava

---

<sup>239</sup> Secondo P. Ekberg, i principi contenuti nella VIII Convenzione dell'Aja del 1907, relativa alla posa di mine sottomarine a contatto non ancorate, forniscono tre principi essenziali per la protezione dei non combattenti:

"Sebbene diretti nei confronti delle mine deposte in alto mare, i principi stabiliti servono a costituire la motivazione sulla quale successivi accordi sulla limitazione di armi simili si sono basati. (L'art. 1 proibisce la posa di mine non ancorate a contatto se non "divengono inoffensive" dopo un'ora; l'art. 3 proibisce l'uso delle mine automatiche ancorate; e l'art. 5 che stabilisce che le parti attuino la bonifica delle loro stesse mine). Mentre i primi due principi, si occupano semplicemente dell'uso delle mine marittime, il terzo principio, cioè che le parti in conflitto debbono rimuovere le proprie mine al termine delle ostilità, al fine di prevenire possibili danni emergenti per i civili, mette in luce preoccupazioni che hanno continuato a giocare un loro ruolo negli accordi concernenti la limitazione delle armi convenzionali".

"Remotely Delivered Landmines and International Law", *CJTL*, 1995, p. 160.

<sup>240</sup> A. Möller, *International Law in Peace and War, Part II: Conflicts Between States*, 1935, p. 181.

<sup>241</sup> "Trattato relativo all'uso di sottomarini e gas venefici in guerra".

<sup>242</sup> "Protocollo per la proibizione dell'uso di gas asfissianti, venefici od altri gas e di agenti batteriologici in guerra".

<sup>243</sup> Letteralmente: "Otherwise in maritime warfare, where certain limitations have been imposed", A. Möller, *ibidem*.

<sup>244</sup> N. Singh, "The Laws of Land Warfare and Prohibited Weapons and Practices", *IBIA*, 1958, pp. 4-8.

<sup>245</sup> Cfr. anche W. Downey, "The Law of War and Military Necessity", *AJIL*, 1953, p. 261; G. Malinverni, "Armes conventionnelles modernes et droit international", *ASDI*, 1974, p. 31; A. Cassese, "Weapons Causing Unnecessary Suffering: Are They Prohibited?", *RDI*, 1975, pp. 26-27. Singolarmente, le mine non vengono citate nell'identico passo dell'*U.S. Army's Manual of the Law of Land Warfare* del 1956, riportato da H. Blix nelle osservazioni

Singh, è vero che la prassi delle nazioni fu quella di interpretare il principio alla stregua dei commenti dati dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Fintantochè, concludeva l'autore, non esisterà un organo giudiziale che fornisca decisioni vincolanti e uniformità di interpretazione, si deve ammettere che la prassi degli stati domini il campo in un modo che non può essere ignorato.<sup>246</sup> Pertanto, le armi da guerra che sono state escluse dalle previsioni dell'art. 23 (e) come i dardi o frecce<sup>247</sup> o le "cipolle incendiarie"<sup>248</sup> o, anche se ivi contemplate, quali siluri aerei e mine, non sarebbero considerate tali da causare "sofferenze inutili" e, pertanto, consentite, piuttosto che ricadenti nell'interpretazione data ai termini "armi", "proiettili" o "materiali".

La prassi, dunque, si orientò nel senso di escludere l'applicazione delle norme menzionate all'uso delle mine terrestri.

Per quanto riguarda il diritto consuetudinario, Cassese, nel suo studio sulla guerra civile spagnola e lo sviluppo del diritto consuetudinario riguardante i conflitti armati interni,<sup>249</sup> rammenta che il 18 giugno 1937, il Comitato Internazionale per l'applicazione dell'accordo riguardante il non-intervento in Spagna, a nome dei ventisette governi Parti dell'accordo, inviò un appello ad entrambi i contendenti, dichiarando, fra l'altro: "Il Comitato Internazionale esorta entrambe le parti affinché si astengano dal distruggere le città aperte ed i villaggi e gli altri obiettivi di carattere non militare, sia con il bombardamento aereo, terrestre o navale, o con l'uso del fuoco, o di mine, o qualsiasi altro mezzo". Questa ultima misura sarebbe stata perfettamente in linea con quanto previsto dal citato art. 25 del Regolamento dell'Aia del 1907.

Gli sviluppi nei modi di condurre le operazioni di guerra ed i pregiudizi che derivano alle popolazioni civili possono, in virtù della necessità di fornire loro una protezione, determinare il ricorso a strumenti giuridici che, pur non essendo espressamente concepiti per tali situazioni possono, tuttavia, colmare determinate lacune normative. Come visto in precedenza, la II Guerra mondiale aveva registrato la comparsa delle mine antiuomo che iniziarono a causare danni indiscriminati alle popolazioni civili. L'adozione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 260 (III) del 9 dicembre 1948, poteva già rappresentare un valido strumento giuridico per la protezione dagli effetti deliberati della guerra da mina su determinati gruppi di persone non partecipanti alle ostilità, pur essendo stata concepita primariamente per altri scopi. L'uso di tali armi non prefigurava, al quel tempo, le

---

adotte nel corso della discussione "Should Weapons of Dubious Legality Be Developed, A Panel Discussion," *PASIL*, 1978, p. 33. Probabilmente si tratta di una lacuna nel testo riportato dall'autore, in quanto P. Robblee in "The Legitimacy of Modern Conventional Weaponry", *RDPMDG*, 1976, a p. 419 riporta: "Field Manual 27-10 (U.S. Dep't of Army, *Field Manual, 27-10, Law of Land Warfare*, 1956), for example, interprets Article 23 (e) of the Hague Regulations as not prohibiting "the use of explosives contained in artillery projectiles, mines, rockets, or hand grenades"."

<sup>246</sup> P. Robblee, a distanza di quasi vent'anni, conferma quanto osservato da Singh:

"In ultima analisi, comunque, la migliore verifica su quale arma contravvenga al criterio della sofferenza non necessaria, è la prassi degli stati. Tali prassi possono rappresentare, da un lato, l'accettazione di una nuova arma come legittima in guerra sulla base di un suo impiego diffuso. Dall'altro lato, la prassi degli stati, nell'astenersi dall'uso di un'arma particolare, può determinarne la proibizione o la limitazione nel diritto internazionale consuetudinario. Ciò può causare una alterazione nell'applicazione delle limitazioni previste dal diritto internazionale convenzionale o consuetudinario. *Il Manuale di Campagna 27-10*, per esempio, interpreta l'art. 23 e) delle regole dell'Aja escludendo il divieto dell'uso di esplosivi contenuti in proiettili d'artiglieria, mine, razzi o granate a mano, nonostante il fatto che la Dichiarazione di S. Pietroburgo del 1869 avesse proibito, fra l'altro, i proiettili esplosivi di peso inferiore ai 400 grammi".

P. Robblee, op. cit. pag. 419.

<sup>247</sup> Piccole frecce di acciaio rilasciate, a grappoli di una cinquantina, dagli aeromobili per distruggere obiettivi al suolo.

<sup>248</sup> Razzi incendiari al fosforo.

<sup>249</sup> A. Cassese, "The Spanish Civil War and the Development of Customary Law Concerning Internal Armed Conflicts", in *Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and on the Law of Armed Conflict*, 1975, pag. 307.

caratteristiche di gravità e di premeditazione che è andato assumendo successivamente nei confronti delle formazioni di civili ed una ipotizzata applicazione dello strumento in tal senso, a posteriori, potrebbe configurarsi come mero esercizio teorico. Tuttavia, il recente impiego delle mine in modo programmato e massiccio contro particolari entità di civili, appartenenti a gruppi etnici o minoranze<sup>250</sup> può ricadere sotto la moderna definizione di genocidio. Pur essendo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio uno strumento attinente alla disciplina dei diritti umani, è interessante rilevare che tale convenzione si applica sia in tempo di guerra che in tempo di pace, garantendo così una copertura anche alle situazioni belliche latenti o non palesemente manifestate, che non sono qualificate come conflitti. Infatti la norma iniziale dichiara che: “Le parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire e a punire”. Inoltre, un'altra peculiarità di assoluto riguardo consiste nel fatto che nello strumento non viene fatta alcuna distinzione fra conflitti internazionali o interni, qualificazione, quest'ultima, che spesso discrimina il regime di protezione da accordare ai civili.

Per genocidio si intendono gli atti elencati di seguito, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale: “lesioni gravi all'integrità fisica o psichica dei membri del gruppo e il sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale”.<sup>251</sup> La Convenzione punisce il genocidio, l'intesa mirante a commettere genocidio, l'istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio, il tentativo di genocidio e le complicità nel genocidio. Inoltre, introducendo una misura che si ritiene “coraggiosa”, precisa che le persone che commettono il genocidio o uno degli altri atti sopra elencati saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti o che siano funzionari pubblici o persone private.

Per quanto riguarda la normativa specifica relativa alle mine bisogna arrivare alle Convenzioni di Ginevra del 1949 per individuare la prima disposizione *ad hoc*.

Nonostante tali strumenti siano stati adottati dopo la II Guerra mondiale, durante la quale venne fatto largo uso di mine, l'unica disposizione che si riferisce specificamente ad esse è contenuta nell'art. 52 della III Convenzione, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, adottata a Ginevra il 12 agosto 1949:<sup>252</sup>

---

<sup>250</sup> “Le forze di Siad Barre minarono i pozzi ed i pascoli nel tentativo di uccidere e terrorizzare i pastori nomadi che l'esercito considerava fiancheggiatori del Movimento Nazionale Somalo. [...] Le testimonianze concordano nell'affermare che le forze governative hanno intrapreso la posa massiccia di mine per impedire il reinsediamento dei pastori e contadini della tribù nomade degli *Isaak*”.

J. Fine, *Hidden Enemies: Land Mines in Northern Somalia*, 1992, pp. 15-16.

“L'impatto delle mine terrestri sui nomadi *kuchi* in Afghanistan è stato particolarmente devastante. Lo spargimento di mine sulle terre tradizionalmente utilizzate a pascolo e sulle piste di trasferimento ha un significativo impatto sui comportamenti migratori, che ha spesso portato i *kuchi* a conflitti con gli abitanti dei villaggi per il diritto al pascolo. L'impatto di lungo periodo sulla cultura dei *kuchi* si può riscontrare dai numerosi gruppi che hanno abbandonato il loro tradizionale stile di vita per divenire rifugiati o sopravvivere grazie a lavori di fortuna. Il cinquantatré per cento delle vittime delle mine fra i *kuchi* attendeva agli animali al pascolo. Il quarantaquattro per cento delle donne, ed il sessanta per cento dei bambini vittime delle mine, è stato colpito mentre svolgeva la stessa attività”.

S. Roberts e J. Williams, *The Enduring Legacy of Landmines*, 1995, p. 13.

<sup>251</sup> Si trascura l'elencazione degli altri fatti in quanto non attinenti specificamente al presente lavoro.

Va, inoltre, aggiunto che:

“Si discusse, durante la fase di stesura della Convenzione, che la definizione di genocidio avrebbe dovuto illustrare, piuttosto che enumerare, gli atti di genocidio in modo che qualsiasi mezzo utilizzato da coloro i quali perpetravano il crimine sarebbe stato coperto dalla definizione. L'orientamento enumerativo venne adottato sulla base del fatto che il concetto di genocidio era nuovo e che doveva essere definito in maniera inequivocabile al fine di prevenire sostanziali variazioni in occasione della formulazione delle legislazioni nazionali ed anche in modo da assicurare il principio *nulla poena sine lege*”.

L. Sunga, *Individual Responsibility in International Law for Serious Human Right Violations*, 1992, pp. 67-68.

<sup>252</sup> VERRI, p. 344.

“Nessun prigioniero di guerra, salvo che sia volontario, potrà essere adibito a lavori malsani o pericolosi.

Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad un lavoro che possa essere considerato come umiliante da un membro della forza armata della Potenza detentrica.

La rimozione di mine o di altri ordigni analoghi sarà considerato come un lavoro pericoloso”.

La norma citata tutela, dunque, esclusivamente i prigionieri di guerra, cioè una particolare categoria di combattenti, occasionalmente posti *hors de combat* dallo stato di cattività. Va sottolineato che la misura era stata prevista per evitare il ripetersi di quanto verificatosi alla fine della guerra, quando una potenza vincitrice assoggettò un gran numero di prigionieri di guerra ad operazioni di sminamento che costarono molte vite umane e innumerevoli lesioni permanenti.<sup>253</sup>

Misure che forniscono protezione ai civili, che iniziano a divenire vittime sempre più frequenti delle mine, si possono individuare, genericamente, all’art. 3, comma 1, comune alle quattro Convenzioni, che prevede che le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità. L’applicazione di tale principio, nel caso dell’impiego delle mine terrestri, a parere di chi scrive, risulta tutt’altro che immediato ed agevole. Tuttavia, potrebbe concretizzarsi, a titolo di esempio, nelle misure intraprese dai belligeranti al fine di assicurare ai civili condizioni di sicurezza, o quantomeno, assistenza in caso di transito attraverso aree minate. Come si è sovente verificato, le popolazioni in fuga dai teatri di guerra hanno dovuto subire le nefaste conseguenze dell’attraversamento forzato di aree minate senza godere di alcuna protezione.

Un’altra disposizione che si ritiene possa essere utilizzata a protezione della popolazione è contenuta nell’art. 49 della IV Convenzione, relativa alla protezione della popolazione civile in tempo di guerra, che consente alla potenza occupante di procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano.

La collocazione di estesi campi minati, anche a scopo difensivo, ha pregiudicato le condizioni di vita e l’incolumità di popolazioni civili e la misura di provvedere al loro momentaneo spostamento dal teatro della guerra potrebbe rappresentare una soluzione. Tuttavia, l’impatto logistico-organizzativo sull’apparato militare della parte che procede al trasferimento dei civili, la necessità di reperire località idonee che siano sotto il controllo della parte stessa, di fornire un trattamento adeguato ad un considerevole numero di persone, comprensivo di soddisfacenti condizioni di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e l’esigenza di non separare gli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, fa sì che tale misura assuma connotati di scarsa praticabilità.

Inoltre, come prevede la norma, la popolazione evacuata dovrà essere ricondotta alle proprie abitazioni non appena le ostilità saranno cessate nel settore interessato. Ma la cessazione delle ostilità non implica che venga a cessare il pericolo causato dalle mine, che continuerà a permanere finché le zone minate non vengono adeguatamente bonificate il che, come si è visto, può avvenire a conflitto concluso o, addirittura, non avvenire affatto.

Va, infine, aggiunto che le caratteristiche di rapidità, di imprevedibilità di azione e di estensione che caratterizzano le guerre moderne rendono estremamente improbabile la praticabilità di tale procedura.

---

<sup>253</sup> Per quanto riguarda tale evento: “Nel 1945, la Francia mobilitò circa cinquantacinquemila sminatori. Molti di questi erano prigionieri ai quali non era stato dato di scegliere se partecipare o meno alle operazioni. Essi pagarono cara, dato che tremila di loro morirono e altri seimila rimasero feriti in azione, nel periodo di diciotto mesi” (J.M. Monod, “Mines and Humanitarian Activities”, in *Montreux Symposium*, 1993, p. 5)

Un'ulteriore aspetto, derivante da una possibile applicazione strumentale della norma considerata, potrebbe costituire un pretesto per mascherare, in nome di ragioni legate alla supposta "sicurezza", trasferimenti forzati di intere comunità o minoranze etniche.

Pertanto l'impatto dell'uso delle mine sui civili è ancora ben lungi dall'essere attenuato grazie al ricorso a norme precise. Secondo un autore:<sup>254</sup>

"Nonostante l'introduzione di tali armi (le mine), non c'è da sorprendersi che le Convenzioni di Ginevra del 1925 e del 1949 sul trattamento delle vittime di guerra non contengano norme al riguardo. Tali Convenzioni si limitavano alla protezione delle vittime della guerra e non forniscono regole sulla condotta delle operazioni militari. Nel periodo fra le due guerre, furono intrapresi dei tentativi di elaborare strumenti internazionali che regolamentassero l'uso di vari mezzi e metodi di guerra, ma le mine terrestri non furono incluse".

Qualche tempo dopo la II Guerra mondiale che, come già detto, vide per la prima volta l'impiego sistematico ed esteso delle mine terrestri, l'uso di tali armi appariva legittimo nell'ambiente giuridico internazionale. A tal proposito così si esprimeva specificamente, a proposito delle mine terrestri, Balladore Pallieri<sup>255</sup> in un capitolo dedicato "ai cosiddetti mezzi perfidi e sleali":

"Insomma i belligeranti non hanno da vivere in uno stato di perenne sospetto e di perenne pericolo, ma devono guardarsi solo dai pericoli che possono derivare dai belligeranti avversari che fanno uso di strumenti bellici nelle battaglie e nelle operazioni con queste connesse. Il divieto, qualche volta è stato esageratamente esteso, come quando si è dubitato della possibilità di minare un ponte o la via per cui passeranno le forze armate avversarie. Casi simili si sono verificati sovente, e qualche scrittore, o qualche generale, come il Sheridan nella guerra di secessione americana, li hanno considerati atti illeciti, del tutto a torto, poichè non può negarsi che coteste rientrino tra le normali operazioni belliche, e che ciascuno dei belligeranti abbia da guardarsi da simili eventualità, come ha da guardarsi da attacchi improvvisi."

Quanto sopra visto riguardava le modalità di impiego delle mine in operazioni di guerra, mentre così prosegue l'autore, nell'analisi delle ripercussioni delle mine sui civili:<sup>256</sup>

"Anche le mine poste da un belligerante possono arrecare danno a persone o cose private, sebbene non più, come nel caso dei bombardamenti, perchè non si può calcolare con precisione dove andranno a cadere gli ordigni lanciati, ma perchè non si può con tutta sicurezza prevedere chi si troverà in contatto con una mina nel momento in cui questa esplode. [...] La posizione di mine ha poca importanza nella guerra terrestre; e già avevamo indicato come sia legittimo porne per far saltare un ponte onde proteggere la ritirata di un esercito, per rendere impraticabile la via per cui devono passare le truppe avversarie, ecc. In genere è sempre lecito porre delle mine in località prossime ai luoghi di combattimento, o dove si presume che colpiscano i belligeranti avversari; il danno poi che possano incidentalmente risentirne i privati, non è una ragione sufficiente, secondo i criteri generali or ora esposti, perchè tale mezzo bellico divenga illecito. D'altra parte i belligeranti non hanno di solito nella guerra terrestre adoperato mine fuori di queste ipotesi".

Come si evince dai passi riportati, la dottrina prevalente non metteva in evidenza particolari problemi legati alle mine ed il loro uso si poteva considerare marginale rispetto ad altri mezzi di guerra. Anche le loro conseguenze sui civili potevano venire trascurate e addirittura, in ultima analisi, risultava che l'impiego delle mine avveniva in stretta aderenza al principio di evitare, per quanto possibile, danni ai civili.

---

<sup>254</sup> K. J. Partsch, "Remnants of War as a Legal Problem in the Light of the Libyan Case", *AJIL*, 1984, p. 391.

<sup>255</sup> G. Balladore Pallieri, *Diritto Bellico*, 1954, pp. 167-168.

<sup>256</sup> G. Balladore Pallieri, op. cit., p. 242.

Qualche anno più tardi Greenspan, nel presentare una visione maggiormente articolata del problema, nello studio cui si è già fatto cenno<sup>257</sup> del quale si ritiene opportuno, per la precisione dell'analisi offerta, riportare un ampio passo, classifica le mine in due differenti categorie:

- a) mine a osservazione o controllate, che esplodono grazie alla azione umana diretta;
- b) mine automatiche a contatto, che esplodono al contatto.

Secondo l'autore:

“Ricadono nella prima categoria le mine che sono collegate tramite dei fili ad un operatore che può attivarle a sua discrezione con la corrente elettrica. Tali mine sono sicure sino a che vengano fatte esplodere, come detto. Non può sorgere obiezione dal punto di vista giuridico per il fatto che tale mina è impiegata in modo controllato anche se non si differenzia molto nell'effetto da un proiettile sparato da un cannone. Perciò la categoria delle mine controllate può essere ritenuta un mezzo lecito di guerra. Similmente, nessuna obiezione giuridica può essere avanzata nei confronti dell'uso di mine automatiche a contatto come arma difensiva. Tali mine si attivano allorché una persona le calpesti o un veicolo vi passi sopra, a seconda del tipo usato. Tali mine possono venire impiegate per proteggere una postazione difensiva o da una forza in ripiego con lo scopo di ritardare l'avanzata del nemico. In quanto arma a carattere offensivo, può far sorgere obiezioni se, ad esempio, viene impiegata nel corso di una incursione in territorio nemico, per il fatto che in genere non esiste nessun modo per assicurarsi che esse non feriscano o uccidano persone o distruggano mezzi protetti dalle norme contro gli attacchi. Le mine usate in tal modo sono indiscriminate in quanto ad effetto e possono facilmente esplodere, tanto sotto ad un civile, una ambulanza o un treno con passeggeri civili, quanto sotto ad un soldato, un carro armato od un treno di trasporto truppe. Le mine utilizzate a guisa di *booby-traps* devono essere, in genere, condannate in quanto indiscriminate nel causare morti e ferite. Ciò si applica anche all'uso fattone da truppe in ritirata. Per esempio, se una mina viene collegata dalle forze in ripiego all'impianto di illuminazione di una casa in modo che esploda all'atto di premere l'interruttore della luce, le vittime potrebbero essere gli stessi abitanti al momento del ritorno. Devono essere pure condannati, per la stessa ragione, gli oggetti esplosivi a guisa di bigiotteria o di oggetti di valore, come penne stilografiche ed orologi, sparsi da aerei oltre le linee nemiche e concepiti per esplodere se utilizzati. Tali congegni assomigliano di più all'armamentario di un assassino che alle armi di un soldato, e possono avere scarsi effetti nell'indebolire la resistenza del nemico, che è l'obiettivo della guerra”.

Le mine che esplodono a tempo, dovrebbero essere, secondo Greenspan, governate dalle stesse considerazioni discusse per le mine automatiche e cita Fauchille<sup>258</sup> il quale condannò le mine ad azione ritardata (*delayed-action mines*) lasciate, durante la prima guerra mondiale, dalle forze tedesche in ritirata le quali, molti giorni ed anche settimane più tardi, esplosero uccidendo persone innocenti. Lo stesso autore, come riportato da Greenspan, citò il caso di una mina che esplose su un ponte francese (pont de Guise) più di un mese dopo l'armistizio dell'11 novembre 1918, uccidendo quindici persone e ferendone venticinque. Tuttavia, tali mine, secondo Greenspan, possono venire legittimamente usate in operazioni offensive da una formazione in attacco con lo scopo di distruggere una posizione fortificata, dopo aver lasciato agli occupanti il tempo di lasciarla.

Qualche tempo dopo, altri autori (McDougal e Feliciano)<sup>259</sup> così si esprimono in merito all'argomento:

“In contrasto con la mina sottomarina, la mina terrestre ha piuttosto curiosamente mancato di sviluppare sia controversie che regole prestabilite in relazione alla permissibilità del loro uso. Circa

---

<sup>257</sup> M. Greenspan, *The Modern Law of Land Warfare*, 1959, pp. 362-365.

<sup>258</sup> P. Fauchille, *Traité de droit international public*, Paris, 1921, par. 1086.

<sup>259</sup> M. McDougal, F. Feliciano, *Law and Minimum World Public Order: The Legal Regulation of International Coercition*, 1961, p. 626.

un centinaio d'anni fa, durante la Guerra civile americana, i generali Sheridan e Slocum condannarono vigorosamente, come illegale, la collocazione di esplosivi sulle strade da parte delle armate Confederate in ritirata. Nessuna protesta simile sembra essere stata avanzata nelle guerre recenti. Le mine terrestri sono comunemente usate per rallentare le forze in avanzata e sono collocate come parte delle installazioni difensive. Le mine terrestri, come le mine sottomarine, sono deliberatamente nascoste all'osservazione visuale. In verità, le mine terrestri sono alle volte camuffate da oggetti attraenti e inoffensivi, colloquialmente noti come *booby-traps*. Mentre taluni hanno ravvisato una analogia approssimativa con la clandestinità dei veleni o con l'uso della perfidia,<sup>260</sup> i belligeranti non hanno sollevato serie questioni al riguardo della liceità dei *booby-traps*. L'impiego delle mine terrestri è stato trattato, nella pratica, come uno stratagemma di guerra consentito”.

Come si può notare anche in questo passo gli esperti sottolineano gli aspetti tecnico-militari relativi alla guerra da mina, mentre gli aspetti giuridico-umanitari vengono delineati solo parzialmente ed in relazione ad un contesto esclusivamente militare. Va ricordato che al tempo della pubblicazione di quest'analisi l'uso delle mine costituiva, in alcuni teatri di guerra, una seria minaccia per la vita delle comunità civili, ma tale realtà non affiora nei lavori dei giuristi. Si può ritenere che le informazioni su quanto avveniva nei campi di battaglia raggiungessero il pubblico in modo parziale e che fossero perlopiù attinenti agli aspetti politico-militari e che l'interesse dei giuristi fosse principalmente rivolto a problematiche ritenute di più vasta portata giuridica. Come già visto in precedenza, un cronista di guerra aveva già intuito la pericolosità delle mine per i civili e lui stesso ne era rimasto vittima durante la guerra di Corea, ma tali notizie non avevano suscitato particolare interesse. Solo di recente le dettagliate cronache fornite dai mezzi di informazione e presentate, addirittura, in diretta televisiva consentono virtualmente a tutti di conoscere determinati aspetti delle guerre, impensabili fino a qualche tempo fa. La vasta eco suscitata dal problema delle mine terrestri, diffusa attraverso i *reportages* e le denunce di molte organizzazioni umanitarie, ha fatto sì che il problema sia oggi di grande attualità.

Successivamente, a distanza di più di un decennio, nonostante l'uso delle mine fosse oramai pratica frequente (es. Vietnam, Cambogia), la dottrina non prendeva, in modo esteso, in considerazione il problema sotto il profilo umanitario. Farer nell'analizzare i mezzi illeciti per la condotta dei conflitti armati,<sup>261</sup> pur precisando di non essere esaustivo, richiama l'attenzione su quelli che sono sia le più comuni, sia le più pericolose minacce per l'umanità e cioè la guerra nucleare e batteriologica, la tortura, i trasferimenti di popolazioni e i bombardamenti massicci. Anche Harris in uno studio relativo alle armi moderne e il diritto bellico terrestre,<sup>262</sup> pur analizzando svariati tipi armi, non faceva menzione, nemmeno in modo incidentale, di tali armi.

Allo stesso tempo, secondo l'analisi di un gruppo di esperti di varie nazionalità,<sup>263</sup> l'uso delle mine era stato trattato esplicitamente nei manuali militari tedeschi. Infatti, l'HDv 100/1 (par.58)<sup>264</sup> stabiliva che le mine non potevano essere assimilate ai mezzi di guerra perfidi se collocate dove il nemico potesse ragionevolmente sospettare della loro presenza. Il manuale aggiungeva che l'impiego delle mine era proibito nei luoghi riservati esclusivamente a fini

---

<sup>260</sup> L'autore cita Greenspan, il quale: “condemns ‘booby-traps’ on the ground that they are ‘indiscriminate in dealing out death and injury’ and are ‘more nearly related to the devices of an assassin than the arms of a soldier’ ”.

<sup>261</sup> T. Farer, “Illicit means For the Conduct of Armed Conflicts”, *RDPM DG*, 1973, pp. 153-169.

<sup>262</sup> H. Harris, “Modern Weapons and The Law of Land Warfare”, *RDPM DG*, 1973, pp. 7-37.

<sup>263</sup> *Les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination. Rapport sur les travaux d'un groupe d'experts*, 1973, p. 18.

<sup>264</sup> HDv 100/1, Truppenführung, Oktober 1962, Anhang Teil III, Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung (par. 44-60) (citato in *Les armes de nature à causer...*, ibidem).

pacifici. Quest'ultima regola era presente anche nel ZDv 15/10 (par.89).<sup>265</sup> Le armi a tempo, continuavano gli esperti, e in modo particolareggiato i *booby-traps*, erano ugualmente da menzionare. In effetti, alcune fra tali armi potevano essere ascritte fra i mezzi illeciti anche se sembrava, a prima vista, che i problemi posti da tale categoria di armi riguardassero i metodi piuttosto che i mezzi di combattimento. Stando al manuale ZDv 15/10 tedesco (par. 70), era proibito utilizzare delle trappole aventi l'aspetto di "oggetti pacifici", quali penne stilografiche, orologi, monili. Anche nel manuale austriaco<sup>266</sup> (par.40) si affermava che le trappole camuffate da gioielli costituivano mezzi illeciti di combattimento.

Hoog<sup>267</sup> evidenzia che, fino ad epoca recente, le mine terrestri, non appartenevano alla categoria delle armi proibite. Esse erano ammesse, come arma da guerra, se impiegate ove il nemico poteva supporre che fossero collocate. Da punto di vista del diritto consuetudinario, era proibito collocare mine e cariche esplosive in luoghi o costruzioni adibiti esclusivamente ad usi pacifici. L'uso delle mine doveva essere limitato ad obiettivi militari; un loro uso incontrollato non era permesso. Per il diritto consuetudinario la posa in opera di mine, in tempo di pace, era consentita al fine di rinforzare i confini. Lo stato che le collocava doveva aver cura che il territorio appartenente ad un altro stato non ne venisse interessato, sia dalla detonazione delle mine, sia dalla violazione territoriale, per esempio, ad opera di mine galleggianti su fiumi, sfuggite a causa della corrente.

In definitiva, fino a questo punto la dottrina e la prassi sembravano, in linea di massima, concordare sulla piena liceità dell'uso delle mine ove i combattenti potessero sospettarne la presenza e ove i presumibili sviluppi di una determinata azione bellica potessero indurre a ritenere che le stesse venissero impiegate. La illiceità dell'uso deliberatamente perfido di oggetti esplosivi ingannevoli e attraenti era del pari confermata, per le intuibili e ovvie implicazioni a danno dei civili.

Fu la successiva introduzione di innovazioni strategico-tecnologiche a determinare un mutamento nelle metodologie di utilizzo dell'arma considerata e, di conseguenza, sollevare nuove problematiche sotto il profilo umanitario.

## 1.2. La materia dopo importanti sviluppi tecnologici

L'affacciarsi, intorno agli anni '60, delle nuove tecniche di impiego delle mine che comportavano il loro lancio da aeromobili<sup>268</sup> induce a compiere alcuni passi all'indietro nel percorso storico-normativo e richiama i principi sanciti nella "Dichiarazione volta a proibire per un termine di cinque anni il lancio di proiettili ed esplosivi da palloni aerostatici ed altri mezzi di natura simile".<sup>269</sup> La dichiarazione scaturì da una circolare della Russia<sup>270</sup> di proposta di un programma per la prima Conferenza di Pace dell'Aja e conteneva suggerimenti sull'argomento della "proibizione del rilascio di qualsiasi tipo di proiettile od esplosivo da aerostati o mezzi simili". I mezzi aerei del tempo, ovvero gli aerostati, erano stati impiegati su

---

<sup>265</sup> Bundesministerium der Verteidigung ZDv 15/10, Kriegsvölkerrecht, Leitfaden für den Unterricht (Teil 7), Allgemeine Bestimmungen des Kriegführungsrechts und Landkriegsrechts, März 1961 (par. 64-90). (citato in *Les armes de nature à causer...*, ibidem)

<sup>266</sup> Bundesministerium für Landesverteidigung: Grundsätze des Kriegsvölkerrechts, Anhang B der Truppenführung (TF), 1965, pp. 253-254. (citato in *Les armes de nature à causer...*, ibidem)

<sup>267</sup> G. Hoog, "Mines", in *Encyclopedia of Public International Law*, 1982, p. 284.

<sup>268</sup> "A scatterable landmine system adds a new dimension to the field of mine warfare" (P. Robblee, "The Legitimacy of Modern Conventional Weaponry", *RDPMDG*, 1976, p. 434).

<sup>269</sup> Dichiarazione firmata all'Aja il 29 luglio 1899 ed entrata in vigore il 4 settembre 1900.

<sup>270</sup> Circolare del 30 dicembre 1898.

scala limitata in guerre precedenti e l'uso futuro dei mezzi aerei in guerra sollevava grandi discussioni. Alla Prima Conferenza dell'Aja il divieto fu accettato per un periodo di cinque anni. Successivamente,<sup>271</sup> nell'intento di rinnovare la Dichiarazione del 1899 che era giunta a compimento,<sup>272</sup> venne adottata la "Dichiarazione di proibizione del rilascio di proiettili ed esplosivi da aerostati". Tale Dichiarazione avrebbe dovuto rimanere vigente fino alla prevista Terza Conferenza di Pace, ma non essendosi tale Conferenza mai tenuta, la Dichiarazione del 1907<sup>273</sup> risulta, sotto il profilo formale, ancora vigente.

Nel periodo compreso fra le due Conferenze di Pace dell'Aja i progressi raggiunti nel campo della navigazione aerea indussero molti stati, in particolare le grandi potenze, ad adottare un atteggiamento più prudente e, come risultato, la dichiarazione non venne firmata da molti fra i più importanti paesi. La Dichiarazione, fra l'altro, stabilisce: "le Potenze contraenti consentono, per un periodo che vada fino alla fine della terza Conferenza di pace, al divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto di aerostati o con altri analoghi nuovi mezzi".<sup>274</sup>

La mancata adesione degli stati a tale Convenzione e, a maggior ragione, l'averne negletto di fatto le disposizioni da parte della comunità internazionale, non consente neppure l'affermarsi in via consuetudinaria del principio relativo alla limitazione dell'uso del mezzo aereo per effettuare il lancio di ordigni esplosivi. Lo strumento, di conseguenza, sembra essere pressochè caduto nel vuoto. Forse troppo ambiziosa, forse prematura, si ritiene, comunque, che la Convenzione presenti il merito di aver anticipato la realtà in maniera quasi "profetica". Infatti, la lungimirante intuizione degli estensori della Dichiarazione circa la pericolosità e gli esiti indiscriminati dell'uso di esplosivi lanciati dall'alto e le prospettive di sviluppo tecnologico, prefigurate dall'introduzione della formula "analoghi nuovi mezzi", si rivelarono ampiamente realistiche alla luce dei fatti verificatisi successivamente.

Le approfondite e lunghe discussioni sulla liceità dell'uso dei mezzi aerei per la dispersione di mine, che assumeranno i toni di una autentica disputa fra sostenitori e critici, costituiscono uno degli aspetti moderni che si possono idealmente collegare al problema precocemente sollevato.<sup>275</sup>

In ambito dottrinale sono ampiamente documentate le diversità di posizioni in ordine all'impiego degli aeromobili per la collocazione delle mine.

Malinverni,<sup>276</sup> nel riprendere pareri di esperti,<sup>277</sup> ritiene che le armi ad effetto ritardato siano indiscriminate<sup>278</sup> in termini di tempo. Se, di per se stesse, le mine non sono da considerare illecite,<sup>279</sup> secondo l'autore certe tecniche di posa delle mine possono avere degli effetti indiscriminati. Ciò risulta particolarmente vero qualora le mine siano lanciate in grande numero

---

<sup>271</sup> Adottata il 18 ottobre 1907.

<sup>272</sup> Il 4 settembre 1905.

<sup>273</sup> Entrata in vigore il 27 novembre 1909.

<sup>274</sup> Cfr. in Schindler and Toman, pp. 141-145.

<sup>275</sup> F. Kalshoven, ricorda che nell'ambito delle discussioni relative all'adozione della Convenzione del 1980 per molti stati l'idea di un impiego via aria delle mine appariva un concetto futuribile. Inoltre, l'autore ricorda che il concetto ritenuto futuristico, al tempo delle Conferenze di pace dell'Aja, del pallone aerostatico come mezzo per il lancio di esplosivi, figurasse ancora una volta nei verbali di una conferenza internazionale. Infatti, il rapporto del gruppo di lavoro su mine terrestri e *booby-traps* riporta: "fu inteso che il termine 'aeromobile' doveva essere interpretato come comprensivo, a parte gli aeromobili ad ala fissa, anche degli elicotteri, dei velivoli teleguidati, degli aerostati e velivoli similari", cfr. F. Kalshoven, "Arms, Armaments and International Law", *RCADI*, 1986, pp. 253-256.

<sup>276</sup> G. Malinverni, "Armes conventionnelles modernes et droit international", *ASDI*, 1974, pp. 50-51.

<sup>277</sup> *Les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination. Rapport sur les travaux d'un groupe d'experts*, 1973.

<sup>278</sup> "There are also the delayed-action weapons, bombs or other devices, which explode after some hours, or after some days, killing and maiming indiscriminately" "The Significance of the Laws of War", (B.V.A. Röling, *Current Problems of International Law: Essays on the U.N. Law and the Law of Armed Conflicts*, 1975, pp. 134-135).

<sup>279</sup> L'autore cita G. Balladore-Pallieri, op. cit., p. 242; M. McDougal e F. Feliciano, op. cit., p. 626 ed altri.

da un aereo. In questo caso le superfici minate sono generalmente mal delimitate. Dunque, al fine di rispettare il principio di immunità della popolazione civile, la posa di mine terrestri a mezzo di aeromobili, secondo l'autore, dovrebbe essere proibita. Allo stesso modo, se delle mine dovessero venire posate in zone tali da essere suscettibili di causare vittime fra i civili, e cioè al di fuori delle zone militari propriamente dette, queste dovrebbero essere dotate di speciali dispositivi che le rendano inoffensive dopo un certo lasso di tempo.

Robblee,<sup>280</sup> analizzando la legittimità degli armamenti convenzionali moderni si occupa, fra le altre, esclusivamente delle mine collocabili a distanza e sintetizza i criteri giuridici in vigore al tempo e quelli, ulteriori, proposti:

“Sebbene le armi ad azione ritardata non siano criticate in quanto causa di sofferenze inutili, esse sono messe in discussione in quanto intrinsecamente indiscriminate o perfide, se usate contro aree in cui popolazione civile e combattenti possono trovarsi in stretta vicinanza in termini di tempo. Le accuse sulla loro mancanza di discernimento, tuttavia, non possono estendersi alle situazioni in cui c'è una ragionevole aspettativa che la loro azione si espliciti solo sui combattenti entro o in prossimità dell'area bersaglio, e risulti improbabile che tale zona venga più tardi occupata dai civili. Si dice, per esempio, che la deposizione di mine dall'alto per mezzo di bombe a dispersione sia da proibire in quanto indiscriminata, mentre il loro rilascio tramite artiglieria debba essere permesso, essendo quest'ultimo un mezzo più accurato di lancio. Infine, coloro che criticano quest'arma sostengono che si dovrebbero sviluppare accurati sistemi di registrazione e di mappatura degli ordigni impiegati in tal modo. E' probabile che la legalità delle bombe a dispersione in guerra possa essere mantenuta a fronte delle accuse che tali armi tendano ad essere indiscriminate o perfide. Primo, non è messo seriamente in discussione che l'arma possa essere lanciata sul bersaglio accuratamente o che causi sofferenze inutili. Secondo, le preoccupazioni di natura umanitaria a riguardo della potenziale imprecisione e perfidia dell'arma possono essere soddisfatte adeguatamente, in quanto alle caratteristiche criticate si può porre rimedio senza significative difficoltà o spese. Le mine collocabili a distanza possono venire costruite incorporando un meccanismo di autodistruzione, in modo da evitare il pericolo per la popolazione civile senza incidere sul vantaggio militare per coloro che le impiegano. Comunque, è importante notare che i principi complementari della necessità militare e dell'umanità, nell'equazione di proporzionalità, non vengono toccati dalla messa in opera dei criteri proposti. Vale a dire che il principio della necessità militare rimane dominante rispetto quello dell'umanità e l'arma viene ritenuta ammissibile in guerra. Ciò è significativo perché le mine collocabili a distanza posseggono innegabile utilità militare per la loro capacità di restringere le manovre del nemico sul campo di battaglia sia in chiave offensiva che difensiva. In aggiunta a ciò il loro uso si conforma al principio di economia delle forze, per il fatto che i comandanti possono utilizzarle senza impiegare grandi risorse, ottenendo un bilanciamento per i difensori cui si oppongono forze nemiche numericamente superiori”.

Le posizioni espresse dai due autori soprariportati anticipano quanto verrà esposto in merito alle discussioni tenutesi nell'ambito delle trattative che condurranno all'adozione del Protocollo del 1980 sulle mine il quale, come si vedrà in dettaglio, contiene specifiche norme sulle mine collocabili a distanza.

L'ingresso sulla scena mondiale di nuove e potenti tecniche di intervento sugli equilibri naturali ed un loro ipotizzabile utilizzo a fini militari sollevò il timore che operazioni indiscriminate di tale natura sconvolgersero in modo grave e duraturo l'ambiente, con ripercussioni nocive per l'uomo.<sup>281</sup> Tale possibilità, non certo remota, indusse la comunità internazionale a concentrare gli sforzi per giungere ad una Convenzione *ad hoc*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 31/72 del 10 dicembre

---

<sup>280</sup> P. Robblee, op. cit., p. 434.

<sup>281</sup> Cfr., in generale, M. Bothe, “The Protection of the Environment in Times of Armed Conflict”, *GYIL*, 1991, pp. 54-62.

1976.<sup>282</sup> Tale strumento sancisce il divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile che abbiano effetti estesi, duraturi o gravi. La preoccupazione degli estensori del testo della Convenzione era concentrata principalmente sulle tecnologie di vasta portata quali quelle nucleari o similari. Senz'altro la polarizzazione dell'opinione pubblica mondiale verso tali problematiche, che hanno dominato la scena di quegli anni, costituisce uno fra i tanti motivi del limitato interesse dimostrato per l'argomento qui discusso. Ciononostante, va ricordato che, nel frattempo, le trattative preparatorie alla futura adozione dei protocolli aggiuntivi del 1977 stavano avendo luogo e l'interesse per determinate armi convenzionali veniva coltivato con grande attenzione da parte degli esperti.

Per quanto riguarda lo strumento qui evocato, l'uso in quantitativi massicci delle mine a dispersione, sebbene non menzionato specificamente, poteva soddisfare i requisiti contemplati dalla Convenzione ai fini di un possibile divieto o sanzione dell'uso sproporzionato. Va considerato che simili quantità di esplosivo, sparse in frazioni anche di modesta entità (nel caso delle mine antiuomo) su vaste estensioni territoriali ne rendono impossibile l'utilizzo per le attività umane impedendo una gestione corretta del territorio e determinando un progressivo degrado dell'ambiente.<sup>283</sup> L'analisi delle attività belliche, a partire dagli anni '60 per arrivare fino ad oggi, come si è già visto in dettaglio, consente di affermare che l'impiego delle mine in tal modo fa parte di precise strategie militari.

Una disposizione della convenzione prevede la collaborazione e la cooperazione internazionale economica e scientifica, intesa alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, tenendo in debito conto i bisogni delle regioni del mondo che sono in via di sviluppo. Tale disposizione anticipa quanto successivamente intrapreso dal sistema delle Nazioni Unite, in relazione alla cooperazione economica e tecnologica con i paesi, per la maggior parte in via di sviluppo, i cui territori sono afflitti dalla presenza di massicci quantitativi di mine e analoghi ordigni inesplosi.

Si nota dunque, che vi sarebbe margine di possibilità per l'applicazione, al problema delle mine terrestri, di disposizioni da individuare, come in questo caso, nell'ambito della disciplina relativa al disarmo e non a quella del diritto bellico.

### **1.3. I Protocolli Aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949**

Nel 1977 si conclude la Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, con l'adozione, a Ginevra, l'8 giugno, dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949: Protocollo I, relativo

---

<sup>282</sup> L'intitolazione risulta la seguente: "Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi scopo ostile" Riportata in estratto in Appendice 18, p. 213.

<sup>283</sup> "E' vietato impiegare metodi e mezzi di combattimento concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturali, compromettendo in tal modo la salute o la sopravvivenza della popolazione" (voce "Ambiente naturale", in Verri, *Dizionario di diritto internazionale dei conflitti armati*, 1987, p. 4); inoltre:

"it should be pointed out it is a crime not only to employ methods or means of warfare intended to cause the damage [...], but also those which may be expected to cause such damage. This latter expression covers cases in which destruction of the natural environment was not the essential aim of the use of such method of warfare, but, aware of the potentially disastrous consequences of such means or methods on the environment, he none the less decided to employ them".

Commentary of draft article 22 'Exceptionally serious war crimes', par. d) employing methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment, "Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, as Provisionally Adopted by the International Law Commission at Its Forty-third Session (U.N. Doc. A/A/CN.4/L.464/Add.4 (1991) ), in L. Sunga, *Individual Responsibility in International Law for Serious Human Right Violations*, 1992, p. 201.

alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e Protocollo II relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, entrati entrambi in vigore il 7 dicembre 1978. La Conferenza terminò i lavori con l'impegno di costituire un forum a parte per la discussione relativa alle armi convenzionali, fra le quali anche le mine terrestri.

Non essendovi nessuna norma convenzionale specifica in vigore che vincolasse le parti o che facesse da riferimento, il punto di vista della dottrina sull'uso delle mine poteva variare grandemente fra gli autori di vari paesi e di varie scuole, come poteva variare la prassi degli stati. Base di partenza per la protezione dei civili divengono, dunque, le norme statuite dai Protocolli I e II, in particolare dagli artt. 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 del Protocollo I<sup>284</sup> e 13, 14 e 17 del Protocollo II,<sup>285</sup> alcuni dei quali incorporano fondamentali e consolidati principi di diritto consuetudinario mentre altri introducono elementi di novità.

L'importanza che tali principi e norme rivestono per la disciplina attuale del diritto umanitario, nel suo complesso, è assolutamente ragguardevole in quanto ampliano la portata delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e hanno avuto una significativa influenza sugli strumenti specifici che vietano o limitano l'impiego di determinate armi convenzionali.

Nell'affrontare la discussione sui Protocolli si trascurano, per necessità di sintesi, gli aspetti generali e si concentra l'attenzione su quelli ritenuti attinenti all'argomento trattato.

### 1.3.1. Il Protocollo aggiuntivo I.

La parte dispositiva del documento si apre con il principio espresso all'art. 1, comma 2, che incorpora la già menzionata "clausola Martens": "Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultino dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza".<sup>286</sup>

Uno degli articoli che caratterizzano maggiormente l'intero strumento è l'articolo 35 che fissa le norme fondamentali. Esse sono le seguenti: il diritto delle parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato; è vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili; è vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale.<sup>287</sup> Come si può notare tali principi ribadiscono quanto già previsto da norme precedenti: in particolare, viene

---

<sup>284</sup> Vedi Appendice 20, p. 215.

<sup>285</sup> Vedi Appendice 23, p. 230.

<sup>286</sup> Tale clausola era già stata inserita in precedenza nel testo di un trattato, nel Preambolo della IV Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, con la seguente formulazione:

"In attesa che venga enunciato un Codice più completo delle leggi relative alla guerra, le Alte Parti Contraenti reputano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.

Testo in VERRI, p. 133. Più che una norma precettiva appare una presa d'atto o una formulazione di carattere esortativo.

<sup>287</sup> Secondo un commento a tale articolo:

"Mine terrestri e *booby-traps* sono state, in alcuni casi, sparse in quantità astronomiche in determinati teatri di guerra. Una volta terminata la guerra, questi congegni possono venire eliminati solo con considerevoli rischi, attraverso pazienti sforzi che devono continuare per molti anni. Nel frattempo, essi costituiscono una seria e costante minaccia per la popolazione [...] In realtà tutte le armi ad azione ritardata o quelle che non sono esplose, per qualsiasi motivo, hanno un effetto simile sull'ambiente, con infauste conseguenze".

J. de P(reux), *ICRC Commentary*, p. 411.

ripreso il dettato dell'art. 22 del Regolamento dell'Aja del 1907, che limita la scelta nei mezzi e metodi di guerra; per ciò che attiene l'uso di armi, proiettili e sostanze, quanto già previsto dall'art. 23, lettera 'e', dello stesso Regolamento del 1907, mentre l'ultima disposizione sopra citata, integrata ed ampliata da quanto previsto all'art 55 dello stesso Protocollo I, ribadisce quanto richiamato poc'anzi in merito alla protezione dell'ambiente.<sup>288</sup>

Un'applicazione dei principi segnalati in relazione all'uso delle mine ripropone le stesse considerazioni svolte in precedenza per i singoli strumenti già presi in esame.

Una particolare disposizione del Protocollo (art. 36) riguarda l'obbligo di verificare, durante lo studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma o di nuovi mezzi e metodi di guerra, se essi siano contrari a norme del Protocollo o altre norme del diritto internazionale. Per quanto riguarda le mine terrestri sembra che gli stati non abbiano tenuto adeguatamente conto di tale disposizione in quanto le tecnologie moderne hanno prodotto ordigni estremamente temibili sotto il profilo umanitario.

Un'altra norma del Protocollo (art. 37) fa divieto del ricorso alla perfidia per uccidere, ferire o catturare un avversario. Tale disposizione, se interpretata in maniera estensiva, potrebbe applicarsi all'uso perfido delle trappole esplosive, conosciute come *booby-traps*, anche se le vicende belliche recenti non sono, in tal senso, confortanti.

Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari (art. 48). L'impiego delle mine, anche se rigorosamente dirette contro obiettivi militari, è suscettibile di ripercuotersi gravemente sui civili.

Il protocollo fornisce la definizione di attacchi (art. 49), intendendo per "attacchi", gli atti di violenza contro l'avversario, sia a scopo di offesa o di difesa. Molti dubbi vengono sollevati circa il fatto che l'uso delle mine non si possa qualificare come attacco per il fatto che le finalità nell'uso dell'arma si attuano solo attraverso le sue qualità intrinseche di arma ad effetto ritardato.

Un'articolata serie di norme (art. 51) fornisce, inoltre, protezione alla popolazione civile, che comprende tutte le persone civili (art. 50), ponendo a carico dei belligeranti l'obbligo di distinguere fra obiettivi civili e obiettivi militari, di non fare oggetto la popolazione civile di attacchi aventi lo scopo di diffondere il terrore e di evitare gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione "attacchi indiscriminati" vengono intesi quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato, quelli che impiegano metodi e mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato o quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati.

E' opinione corrente che l'uso delle mine violi tali disposizioni in quanto tali armi non sono in grado di distinguere fra militari e civili e sarebbero, pertanto, indiscriminate. Alcuni esperti (Bothe, Partsch, Solf)<sup>289</sup> ritengono che le mine terrestri, collocate senza precauzioni e

---

<sup>288</sup> Data l'importanza dell'argomento, la questione della protezione ambientale è stata, di recente, presa in considerazione dal CICR attraverso la proposta di "*Linee guida per i manuali militari ed istruzioni sulla protezione dell'ambiente in periodi di conflitto armato*", presentata alle Nazioni Unite e da queste presa in considerazione con la risoluzione dell'Assemblea Generale 49/50 del 9 dicembre 1994, la quale invita gli stati a: "prendere in debita considerazione la possibilità di incorporare le linee guida nei loro manuali militari ed nelle altre istruzioni destinate al loro personale militare" Tali linee guida ricordano, al punto (10): "La posa indiscriminata di mine è proibita. La posizione di tutti i campi minati pianificati deve essere registrata. E' proibita qualsiasi collocazione di mine collocabili a distanza che non siano autoneutralizzanti", cfr. ICRC, "Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict", *IRRC*, 1996, p. 234.

<sup>289</sup> M. Bothe, K.J. Partsch, W. Solf, *New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two Protocols Additional to the Geneva Convention of 1949*, Geneva, 1982, pag. 305 (citati in E. Stover, R. McGrath, *Landmines in Cambodia, The Coward's War*, 1991, p. 14).

senza essere registrate e segnalate, o che non siano state progettate per distruggersi entro un tempo ragionevole, possono essere considerate armi “cieche”<sup>290</sup> e, di conseguenza indiscriminate, per motivi di tempo.

Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari (art. 52). Gli obiettivi militari devono, per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuire efficacemente all’azione militare e la loro distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione deve offrire un preciso vantaggio militare. L’interdizione al nemico di un’area di territorio, tramite l’uso delle mine potrebbe costituire un vantaggio militare preciso, ma ciò sarebbe in palese contrasto con la disposizione sull’impiego indiscriminato delle armi, in quanto non si è in grado di determinare chi passerà su quell’area. Inoltre, se l’area è utilizzata per usi civili, verrebbe violata una ulteriore disposizione (art. 54) che fornisce protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile. Tale disposizione vieta la distruzione o la messa fuori uso di beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione. Nelle società a prevalente economia agricola l’uso delle mine per strategie di interdizione territoriale ha, come si è messo in evidenza nel capitolo storico sull’uso delle mine, spesso determinato gravi problemi di approvvigionamento idrico e alimentare per vaste comunità e minacciato gravemente l’allevamento degli animali.

Infine, una serie dettagliata di norme (artt. 57 e 58) fornisce disposizioni sulle precauzioni da adottare, in caso di attacco, al fine di evitare o ridurre al minimo il numero di morti e feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere causati. Fra queste figurano gli obblighi di far allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile,<sup>291</sup> le persone civili ed i beni di carattere civile e l’obbligo di dare alla popolazione civile, prima degli attacchi, un avvertimento, in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’ultima norma all’uso delle mine terrestri si rinvia alla parte in cui si discute del Protocollo II 1980 su mine terrestri, *booby traps* e altri congegni, che contiene una disposizione dello stesso tenore.

Secondo Fenrick,<sup>292</sup> membro della delegazione canadese alla Conferenza 1980 sulle armi convenzionali, prima della stesura del Protocolli aggiuntivi del 1977 era necessario ricorrere ai concetti e principi base, quali necessità militare, umanità, proporzionalità, sofferenze inutili e proibizione degli effetti indiscriminati, nel tentativo di stabilire la legittimità di un particolare uso delle mine terrestri. Per l’autore è da discutere se il Protocollo aggiuntivo I 1977 abbia effetto o meno sull’utilizzo delle mine terrestri, sebbene alcuni autori abbiano osservato che, nel caso le mine vengano usate per neutralizzare dei territori, esse rientrano nella previsione dell’art. 51 relativa all’attacco indiscriminato.<sup>293</sup> Sempre secondo l’autore, altri hanno osservato come la mina terrestre sia un “qualcosa” che, collocato sopra o sotto il terreno,

---

<sup>290</sup> Per una definizione di “armi cieche”: “ ‘blind weapons’ whose accuracy of fire is insufficient or whose effects are uncontrollable” (D. Bindschedler-Robert, “Problems of the Law of Armed Conflicts”, in *A Treatise on International Criminal Law*, Vol. I: *Crimes and Punishment*, 1973, pp. 306-307).

<sup>291</sup> La norma, così dispone: “senza pregiudizio dell’art 49 della IV Convenzione (1949), faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili ed i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo”. Per un commento, si rinvia *supra* a quanto discusso in merito all’art. 49, citato, pp. 73-74.

<sup>292</sup> W.J. Fenrick, “New Developments in the Law Concerning the Use of Conventional Weapons in Armed Conflict”, *CYIL*, 1981, pp. 243-244.

<sup>293</sup> B. Carnahan nello studio, non pubblicato, *Remotely Delivered Landmines Under Protocol I*, (citato da Fenrick, op. cit., p. 243). N. Ronzitti, citando Fenrick, ne condivide il parere nel ritenere dubbia l’applicabilità dell’art. 51 del Protocollo Addizionale I 1977, almeno nella misura in cui tale disposizione ha per oggetto gli “attacchi” contro la popolazione civile, cfr. *Armi convenzionali*, (voce), in *DDP*, 1987, p. 395.

esplode quando una persona od oggetto vi si avvicini. Perciò appare privo di significato riferirsi ad una mina come a qualcosa che “attacca” una persona o un oggetto.<sup>294</sup>

Altri autori (Pilloud e Pictet)<sup>295</sup> commentando l'art. 51 del Protocollo, hanno osservato che l'uso delle mine terrestri solleva alcuni problemi. Gli autori rilevano che può sorgere la seguente questione: “a quale punto l'uso delle mine costituisce un attacco nel senso delle previsioni contenute nel Protocollo? Quando una mina viene collocata, quando viene ‘armata’ (attivata), quando una persona ne è minacciata, oppure quando effettivamente esplode?”<sup>296</sup> Secondo quanto riportato dagli autori, i partecipanti all'incontro della Società Internazionale di Diritto Militare e Diritto della Guerra (Losanna 1982), riconobbero che, dal punto di vista giuridico, l'uso delle mine costituisce un attacco nel senso del Protocollo quando una persona è direttamente minacciata da esse. Inoltre, secondo gli autori, va considerato che le mine rientrano nell'ambito del sub-paragrafo (c) dell'art. 51 che qualifica come attacchi indiscriminati quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, e che sono di conseguenza, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile. Infine, commentando l'art 57, in particolare il sub-paragrafo (a)(ii), che prevede che coloro che preparano o decidono un attacco debbano prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e metodi d'attacco per evitare o ridurre al minimo il numero di morti e feriti tra la popolazione civile e i danni a beni civili che potrebbero essere incidentalmente causati, precisano che la norma in se stessa non implica alcun divieto su armi specifiche.

In ultima analisi i militari ritengono che le mine costituiscano un attacco nei confronti dei civili solo quando vengono dirette precisamente nei loro confronti, mentre è opinione dei giuristi che, non essendovi un'esplicita menzione dell'arma considerata, anche una condizione nella scelta dei mezzi e metodi per condurre l'attacco non sembra applicabile all'uso delle mine.

Il rilevante significato del Protocollo I del 1977, oltre che nell'aver recepito numerose norme derivanti dalla consuetudine, risiede nel fatto che tale strumento contiene una serie di norme sul rispetto delle Convenzioni del 1949 e del Protocollo stesso che gli conferiscono così una particolare completezza. Tali disposizioni, infatti, prevedono l'obbligo delle parti di reprimere le infrazioni gravi (art. 85) e di prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni, alle Convenzioni o al Protocollo risultanti da una omissione contraria al dovere di agire (art 86). Sulle parti, inoltre, fa carico l'obbligo di perseguire disciplinarmente e penalmente coloro i quali commettessero delle violazioni. Le parti dovranno esigere che i comandanti militari impediscano che siano commesse infrazioni e, all'occorrenza, le reprimano o le denunciino (art 87). Le parti, infine, dovranno fornire la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni e al Protocollo (art. 88). In caso di violazioni, gli stati si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'ONU e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite (art. 89). L'istituzione di un organismo di carattere ispettivo (art. 90), che consente di accertare i fatti che possono costituire gravi infrazioni ne rafforza la portata in quanto le parti

---

<sup>294</sup> Si rammenta che l'art. 49, comma 1, del Protocollo I 1977 definisce “attacchi” gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o in difesa.

<sup>295</sup> C. Pilloud, J. Pictet, *ICRC Commentary*, pp. 621-622

<sup>296</sup> Nello stesso senso:

“One of the difficulties of the Conference was to apply to mine warfare the provisions of Additional Protocol I dealing with attacks. Agreement could not be reached as to what stage in the mine-laying process amounts to an attack: when the mine is laid, when it is armed, when somebody is endangered by or when it actually explodes”.

A.P.V. Rogers, “Mines, Booby-traps and Other Devices”, *IRRC*, 1990, p. 524.

riconoscono a detto organismo la prerogativa di integrare i sistemi giudiziari interni. In particolare ci si sofferma sulle norme sopra citate che risultano di particolare interesse, ovvero, gli artt. 85, 90 e 91.

L'art. 85, al comma 3, qualifica come gravi infrazioni del protocollo gli attacchi contro la popolazione civile o le persone civili e come grave infrazione il lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile sapendo che l'attacco causerà morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'art. 57, paragrafo 2, lettera a) iii) e al comma 5 stabilisce che le infrazioni gravi delle Convenzioni del 1949 e del Protocollo I sono considerate come crimini di guerra.

Riprendendo quanto anticipato in merito all'ipotesi di genocidio, se le norme stabilite dal Protocollo I 1977 forniscono una protezione di massima per i civili, l'eventualità che una azione bellica specifica si concretizzi in una tale fattispecie, apre la possibilità per una doppia garanzia: l'una assicurata dalle norme sanzionatorie previste dal Protocollo I,<sup>297</sup> l'altra dalle norme previste dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, già discussa.

L'art. 90 istituisce una Commissione internazionale di accertamento dei fatti chiamata "la Commissione", composta di quindici membri di elevata moralità e di riconosciuta imparzialità. L'articolo inoltre stabilisce che quando almeno venti parti contraenti avranno convenuto di accettare la competenza della Commissione,<sup>298</sup> e successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convocherà una riunione dei rappresentanti di tali parti contraenti con lo scopo di eleggere i membri della Commissione. Le parti contraenti potranno, al momento della firma, ratifica e adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi altro momento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni altra parte contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza della Commissione a indagare sulle denunce formulate da tale parte contraente. La Commissione sarà competente per indagare su qualsiasi fatto che si reputa costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del Protocollo I, o su qualsiasi altra violazione grave delle Convenzioni o del Protocollo I e per favorire, prestando i propri buoni uffici, il ripristino dell'osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del Protocollo.

L'art. 91, sulla responsabilità, prevede che la parte in conflitto che viola le disposizioni delle Convenzioni o del Protocollo I sia tenuta, se richiesta, al pagamento di una indennità.<sup>299</sup>

L'insieme delle disposizioni sopra delineate induce a ritenere che il Protocollo I 1977 rappresenti il migliore strumento finora entrato in vigore in grado di porre effettivi limiti all'esercizio della violenza bellica indiscriminata. Tuttavia i fatti dimostrano che la esistenza di tali disposizioni non ha agito come fattore deterrente significativo nell'uso delle mine nei conflitti recenti nonostante il fatto che numerosissimi stati siano parti del Protocollo I. Purtroppo, fra questi, solo una parte limitata ha sottoscritto gli impegni previsti dall'art. 90 sopra descritto.

### 1.3.2. Il Protocollo aggiuntivo II

---

<sup>297</sup> "some acts of genocide committed during war were already covered by norms against war crimes and crimes against humanity. For example the modern definition of genocide prohibits murder and massacre of innocent civilians. These acts fall within the category of 'war crimes'" (L. Sunga, *Individual Responsibility in International Law for Serious Human Right Violations*, 1992, p. 65).

<sup>298</sup> Tale condizione si è verificata con l'adesione del Canada il 20 novembre 1990. Per l'elenco cronologico delle adesioni degli Stati e relative date di adesione vedi Appendice 22, p. 229.

<sup>299</sup> A questo proposito le Nazioni Unite: "appoggiano la richiesta, da parte di Stati gravati dalla collocazione di mine sui loro territori, per l'indennizzo delle perdite subite, da parte degli Stati che le hanno collocate", U.N.G.A.O.R., 35th Sess. 83d plen. mtg, at 132, Un Doc. A/35/71 (1980), (citazione in P. Ekberg, op. cit., p. 154).

Il Protocollo II 1977 si indirizza alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Dato che il concetto di conflitto non internazionale risultava di difficile definizione e per il fatto che la comunità internazionale non dimostrava concordanza sulle caratteristiche di tale categoria, il Protocollo II, nello sforzo di garantire la massima adesione possibile, ha sancito alcuni principi basilari sui quali si era registrato un largo accordo. Tali principi (art. 13) accordano alla popolazione ed alle persone civili una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari attraverso l'osservanza di determinate norme le quali prevedono che né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Inoltre il Protocollo vieta gli atti o le minacce di violenza aventi lo scopo principale di diffondere il terrore fra la popolazione civile. Viene anche assicurata (art. 14) la protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, con il divieto di attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile quali quelli previsti al Protocollo I 1977, già descritto.

Per quanto riguarda la loro applicazione all'uso delle mine si rinvia a quanto già visto per le norme di analogo contenuto nel Protocollo I 1977.

Infine, una disposizione (art. 17) che vieta il trasferimento forzato di persone civili consente che questo possa essere ordinato nel caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese le misure possibili affinché la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, d'igiene, di sicurezza e alimentazione.

Le considerazioni espresse in precedenza, in merito ad una analoga norma (art. 49 della IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione della popolazione civile in tempo di guerra), estensibili anche a questa disposizione, fanno ritenere che una applicazione di tale misura, nella prospettiva di fornire una protezione preventiva dall'effetto delle mine, sia di difficile praticabilità.

#### **1.4. La situazione dopo l'adozione dei Protocolli Aggiuntivi del 1977**

Come visto in precedenza, il disposto dei Protocolli aggiuntivi del 1977 non contiene norme *ad hoc* a riguardo delle mine, ma un'insieme di disposizioni generali. La materia specifica, che approderà all'adozione del Protocollo 1980 sulle mine, era in via di elaborazione e anche le testimonianze e le valutazioni degli esperti, relative al periodo in esame, tengono perlopiù conto di quanto acquisito, mentre alcuni (Rauch) anticipano considerazioni sul significato della disciplina in fase di adozione.

Nel corso di una discussione di esperti (1978),<sup>300</sup> Hans Blix, Capo della delegazione svedese alle conferenze di esperti governativi sull'uso di determinate armi convenzionali di Lucerna e Lugano, ribadì che nel corso dei lavori sui divieti e limitazioni nell'uso di armi specifiche venne riservata grande attenzione ai vari usi delle mine terrestri, le quali avrebbero verosimilmente potuto causare effetti indiscriminati. La discussione non riguardò l'arma in quanto tale, ma ne erano stati presi in esame gli usi specifici. Regole che riguardassero la mappatura dei campi minati e che prevedessero meccanismi di autodistruzione per le mine disposte a distanza avrebbero avuto grande significato pratico. La proibizione di certi tipi di *booby-traps*, come giocattoli, oggetti religiosi o cadaveri minati, era stata del pari proposta. Era stato osservato che tali casi ricadevano sotto le regole contro la condotta indiscriminata e la condotta perfida. Era stata anche proposta la messa al bando di alcune armi a frammentazione

---

<sup>300</sup> "Should Weapons of Dubious Legality Be Developed", A Panel Discussion, *PASIL*, 1977, pp. 26-50.

per il fatto che l'estensione dell'area dalle stesse coperta rendeva probabile il coinvolgimento sia di civili che di militari e che l'azione delle stesse causava spesso ferite multiple.

Rauch<sup>301</sup> solleva il problema concernente la relazione fra il Protocollo I 1977 e i Trattati adottati dalla Conferenza Diplomatica sui divieti o limitazioni di determinate armi convenzionali, e cioè sulle limitazioni del primo e secondo livello da un lato, e quelle del terzo livello di specificità dall'altro.<sup>302</sup> L'autore pone i seguenti quesiti: *Lex posterior derogat legi priori?*; *Lex generalis-lex specialis?* Ovvero quale relazione intercorre tra le norme della futura Convenzione sulle armi convenzionali e relativi i protocolli e il Protocollo I. Facendo riferimento alle norme della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (art. 31) le quali prevedono che i trattati devono essere interpretati in buona fede, in base al significato comune da dare ai termini nel loro contesto e alla luce del loro oggetto e scopo e, tenendo conto di ogni intesa successiva avente per oggetto l'interpretazione del trattato, l'autore ritiene che i nuovi Trattati, appartenendo ad un terzo livello di specificità, siano da considerare "strumenti di interpretazione" (in corsivo, nel testo) del Protocollo I 1977.

Per quanto riguarda la nostra discussione, tale livello di analisi comparativa fra i due strumenti, pur essendo estremamente stimolante sotto il profilo dottrinale, non è di facile praticabilità anche se non mancherebbe di sollevare simpatia la possibilità che i due strumenti, fusi insieme alla stregua di uno solo, potessero avere estesi e positivi effetti sul contenimento delle problematiche causati dalle mine. Infatti per le loro caratteristiche di complementarità, i due strumenti potrebbero integrarsi in maniera vicendevole. Il Protocollo I 1977 non contiene norme specifiche riguardo alle mine e questa lacuna verrebbe colmata dalle disposizioni previste dal Protocollo II 1980. Alla mancanza, all'interno del Protocollo sulle mine, di norme sul rispetto e sulle sanzioni da irrogare per le violazioni dello stesso si ovvierebbe con il ricorso alle disposizioni *ad hoc* previste dal Protocollo II 1977.

## 1.5. L'attualità

Successivamente all'adozione della Convenzione 1980 sulle armi convenzionali e relativo Protocollo II cui saranno dedicati i capitoli successivi, viene adottato, più di recente, uno strumento che non contiene norme specifiche al riguardo, ma che può collocarsi adeguatamente fra gli strumenti giuridici applicabili all'uso delle mine terrestri. In particolare, questa volta, la protezione si indirizza ad una categoria particolare di civili, e cioè l'infanzia, che costituisce uno dei settori più deboli delle società e maggiormente esposto a subire le conseguenze dei conflitti.<sup>303</sup> L'impiego indiscriminato<sup>304</sup> di mine terrestri viola in genere i

---

<sup>301</sup> E. Rauch, "Attack Restraints, Target Limitations and the Prohibitions or Restrictions of the Use of Certain Conventional Weapons", *RDPMDG*, 1979, p. 60.

<sup>302</sup> "La Conferenza diplomatica del 1974-77 si è sforzata di assicurare una larga protezione alla popolazione civile, anche nella zona di combattimento, stabilendo regole che si possono suddividere in tre gruppi. In primo luogo vi sono le prescrizioni generali come quelle contenute negli articoli 35, 1° e 2° alinea, 48 e 51, 2° alinea del Protocollo aggiuntivo I. In secondo luogo, e derivanti da quelle ora citate, troviamo prescrizioni e divieti che traducono in concreto i suddetti principi generali. Infine, in terzo luogo, vi sono divieti e limitazioni per quanto si riferisce all'impiego di talune armi convenzionali".

dal Riassunto in lingua italiana dell'articolo di E. Rauch, op. cit., pag. 69.

<sup>303</sup> Cfr. UNICEF, *Des mines antipersonnel: un fléau qui menace les enfants*, 1994, pp. 9-14 e S. Basta, F. Jaffrè, "Les enfants premières victimes des mines anti-personnel", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, 1993, pp. 13-16.

<sup>304</sup> Secondo B. Abramson è necessario operare una precisazione, in quanto ogni singolo attacco con uso di mine non si traduce in una violazione della Convenzione. Se le mine vengono impiegate nel rispetto della legge di guerra, i

diritti umani di tutte le loro vittime. Considerato che la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,<sup>305</sup> riconosce nel proprio preambolo a bambini e adolescenti il diritto a "misure speciali di protezione ed assistenza" e che proprio i bambini e gli adolescenti risultano le principali vittime delle mine,<sup>306</sup> si ribadisce l'importanza delle disposizioni contenute nella Convenzione.<sup>307</sup>

Per fanciullo si intende ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni, salvo che, secondo le disposizioni di legge del proprio paese, sia divenuto maggiorenne prima di tale età. Si sottolinea la norma che vincola le parti ad applicare le norme del diritto internazionale umanitario, in particolare l'art 38 che prevede per gli stati parti l'impegno a rispettare e garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili ai casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli. Inoltre, in conformità con l'obbligo che loro incombe, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Le rimanenti norme sancite dalla Convenzione, sebbene non si indirizzino alla protezione specifica tramite la prevenzione dagli effetti dei conflitti,<sup>308</sup> possono, tuttavia, rivestire un particolare significato. Trattandosi di disposizioni indirizzate all'adozione di misure relative alla assistenza, cura e riabilitazione, esse possono contribuire sensibilmente in ordine all'attenuazione degli effetti dell'uso delle mine, dato l'elevato numero di fanciulli rimasti disabili od orfani a causa di queste ultime. Ciò, come si già visto, avviene soprattutto nei paesi più poveri, i quali a fatica riescono ad assicurare gli standard minimi di assistenza e riabilitazione, e di conseguenza necessitano, come previsto da un'altra norma della Convenzione (art. 23, comma 4), degli apporti e contributi internazionali.

## 1.6. Conclusioni

Dall'analisi condotta nel presente capitolo si può concludere che, tra gli strumenti elaborati dalla comunità internazionale sin qui esaminati, quelli realmente suscettibili di fornire una protezione dall'uso delle mine, precedentemente all'adozione della Convenzione del 1980 ed allegato Protocollo II, siano principalmente da individuare nell'ambito della disciplina relativa al disarmo (Convenzione su divieto di modificare l'ambiente naturale). o a quella che tutela i diritti umani (Convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio) A quest'ultima tipologia è da ascrivere anche la Convenzione sui diritti dell'infanzia, vista poc'anzi, adottato dopo la Convenzione del 1980. Gli strumenti tradizionali forniti dal diritto internazionale umanitario, (regole dell'Aja del 1907, Convenzioni di Ginevra del 1949)

---

danni causati a un fanciullo rappresenteranno una tragedia umana ma non una violazione dei diritti umani, cfr., *Children's Rights in the Age of Land-Mines*, 1994, p. 6

<sup>305</sup> Vedi Appendice 24, p. 231.

<sup>306</sup> Il Parlamento Europeo nel preambolo di una propria risoluzione così afferma: "[...] prendendo atto che centosettantacinque nazioni hanno ratificato la Convenzione ONU sui diritti del bambino e che l'uso delle mine antiuomo di fatto contravviene a molte delle disposizioni centrali di detta convenzione [...]", Risoluzione A4 - 149/95 del 29.06.1995, "Le mine terrestri: un ostacolo micidiale allo sviluppo", riportata in F. Terreri, *Produzione, commercio ed uso delle mine terrestri. Il ruolo dell'Italia*, 1996, pp. 103-105.

<sup>307</sup> "L'utilisation des mines antipersonnel va à l'encontre de nombreuses dispositions clés de la Convention", UNICEF, op. cit., p. 9.

<sup>308</sup> Una norma della Convenzione prevede: "Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso." Tale disposizione non riguarda specificamente il diritto internazionale umanitario ma i diritti umani, ciononostante, in contesto bellico, può assumere una notevole importanza in tal senso: "Il numero di bambini arruolati con la forza è in aumento e sono sempre più giovani. Si usano i bambini per scoprire dove sono state poste le mine, nei campi, o come spie, con pochissime probabilità di sopravvivenza." S. Basta, "Dalla parte dei bambini", in *Bambini in Guerra*, 1994, p. 18.

risultano del tutto insufficienti o di incerta applicabilità. Quelli a noi più vicini, quali i Protocolli aggiuntivi del 1977, per il loro esteso spettro di applicabilità, hanno rappresentato grandi potenzialità teoriche che hanno costituito motivo di ampio dibattito fra i giuristi ma, in definitiva, per la mancanza di norme *ad hoc*, non sono stati suffragati dalla prassi degli stati.

In conclusione, si può ritenere estensibile anche alle mine terrestri quanto messo in evidenza, più in generale, dal CICR: “dal 1925 in poi, il diritto internazionale umanitario non ha fatto significativi progressi nel proibire l’uso di armi specifiche ma si è, invece, rivolto alla limitazione del loro uso nella speranza di risparmiare, nel modo più esteso possibile, la popolazione civile”.<sup>309</sup>

Nei successivi capitoli si intraprenderà la descrizione dei contenuti degli strumenti specifici relativi alla regolamentazione dell’uso dell’arma considerata, accompagnata da osservazioni tendenti a determinare il livello delle reali garanzie “umanitarie”.

---

<sup>309</sup> ICRC, “Report of The ICRC for the Review Conference of the 1980 United Nations Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or To Have Indiscriminate Effects, February 1994”, *IRRC*, 1994, p. 131.

## **Cap. 2. LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE DEL 10 OTTOBRE 1980 SU DIVIETI O LIMITAZIONI NELL'USO DI DETERMINATE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE RITENUTE ECCESSIVAMENTE INVALIDANTI O CAUSARE EFFETTI INDISCRIMINATI**

### **2.1. Storia della Convenzione del 1980**

#### **2.1.1. Premessa**

La dottrina distingue tre categorie di armi : a) armi convenzionali o classiche; b) armi chimiche o batteriologiche; c) armi nucleari.<sup>310</sup>

In relazione agli effetti, le categorie b) e c) sono generalmente comprese in un'unica categoria, quella delle cosiddette "armi di distruzione di massa".

Le mine terrestri sono classificate come armi convenzionali, o classiche, secondo la terminologia adottata in ambienti internazionali e la nozione di arma convenzionale si ricava per esclusione, in quanto appartengono a tale categoria le armi non ascrivibili alle categorie di armi chimiche, biologiche o nucleari. Generalmente le armi convenzionali includono le armi bianche, le armi da fuoco, e le armi incendiarie.<sup>311</sup>

#### **2.1.2. Cenni storici**

Quando fu convocata, a Ginevra, la Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati<sup>312</sup> per prendere in esame due progetti di protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (che presero poi la forma dei Protocolli di Ginevra I e II), ci si attendeva che il problema dell'uso di specifiche armi convenzionali venisse preso in considerazione. Durante tutte e quattro le sessioni della Conferenza, dal 1974 al 1977, l'argomento della proibizione o limitazione nell'uso di armi convenzionali specifiche era stato trattato da un Comitato *ad hoc* della Conferenza.

La tematica riguardante la restrizione nell'uso di armi convenzionali specifiche era stata anche oggetto di specifiche discussioni alla Conferenza di esperti governativi sull'uso di certe armi convenzionali, organizzata dal CICR a Lucerna nel 1974 ed a Lugano nel 1976. Tuttavia, alla sua conclusione,<sup>313</sup> la Conferenza Diplomatica non aveva raggiunto accordi su armi convenzionali specifiche e, come visto, il Protocollo aggiuntivo I 1977 contiene soltanto norme di carattere generale relative a tali armi.

Il 9 giugno 1977 la Conferenza adottò la risoluzione 22 (VI)<sup>314</sup> la quale raccomandava la convocazione di una conferenza specifica, entro il 1979, nell'ottica del raggiungimento di accordi sulla proibizione o limitazione nell'uso di alcune armi specifiche. In tale risoluzione si evidenziava l'esistenza di accordo sul desiderio di proibire l'uso di armi convenzionali il cui effetto primario fosse di ferire per mezzo di frammenti non rilevabili ai raggi X e di ampio accordo per quanto riguarda mine terrestri e *booby-traps*. In esito a tale risoluzione, il 25 dicembre 1977, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò con ottantaquattro voti a favore, nessun voto contrario e ventuno astensioni, una risoluzione che convocava una Conferenza nel 1979 "nell'ottica di

---

<sup>310</sup> Per una breve descrizione di tali armi vedi P. Verri, *Appunti di diritto bellico*, 1982, pp. 30-42.

<sup>311</sup> Per una trattazione completa vedi N. Ronzitti, Armi convenzionali (voce), in *DDP*, 1987, pp. 387-403.

<sup>312</sup> Per una breve sintesi dei risultati vedi J. Matheson, "Proposals on Conventional Weapons Limitations", *PASIL*, 1979, pp. 156-158; per una trattazione esaustiva dei lavori della Conferenza si veda F. Kalshoven, "Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts: The Diplomatic Conference, Geneva, 1974-1977", *NYIL*, 1978, pp. 197-171; A. Cassese, "Means of Warfare: The Traditional and the New Law", in *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, 1979, pp. 161-197. Per un particolare aspetto vedi: D.F.J.J. De Stoop, "New Guarantees for Human Rights in Armed Conflicts - A Major Result of the Geneva Conference 1974-1977", *AYIL*, 1978, pp. 52-76

<sup>313</sup> Testo dell'Atto Finale della Conferenza in Appendice 19, p. 214.

<sup>314</sup> Testo in Appendice 25, p. 233.

raggiungere degli accordi sulla proibizione o limitazione nell'uso di armi convenzionali specifiche, comprese quelle ritenute eccessivamente invalidanti o causa di effetti indiscriminati".<sup>315</sup>

Le sedute di preparazione della Conferenza si tennero a Ginevra nell'agosto-settembre del 1978 e nel marzo-aprile del 1979 con la partecipazione di rappresentanti di ottantacinque stati.

Il 10 settembre 1979 fu convocata la "Conferenza delle Nazioni Unite sui divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati" che tenne la sua prima sessione dal 10 al 28 settembre 1979 con la partecipazione dei rappresentanti di ottantadue stati.

La seconda sessione si tenne dal 15 settembre al 10 ottobre 1980, con la partecipazione dei rappresentanti di settantasei stati. Il 10 ottobre 1980 fu raggiunto l'accordo su una Convenzione<sup>316</sup> e tre Protocolli allegati: il Protocollo I relativo ai frammenti non rilevabili ai raggi X, il Protocollo II relativo a mine, *booby-traps* e altri congegni e il Protocollo III relativo alle armi incendiarie.

La Conferenza del 1980 pervenne a delle conclusioni di rilievo nel campo delle armi convenzionali, tali da costituire un fondamentale riferimento per dottrina e prassi. Il dibattito vide delle contrapposizioni strenue su molti principi e molto spesso la ragione di stato di alcune delegazioni tese a prevalere sulle soluzioni concordate.<sup>317</sup>

Il professor Kalshoven, docente di diritto internazionale a Leida e componente della delegazione olandese a varie sedute della Conferenza 1974-77 ed alla Conferenza di Lucerna e Lugano, ci fornisce alcuni esempi del contenuto dei lavori e degli argomenti trattati nel corso dei negoziati della Conferenza che adottò la Convenzione 1980, dei quali si citano, in particolare quelli relativi al Protocollo II:<sup>318</sup>

"Un articolo del Protocollo, l'art. 5, prevede restrizioni sull'uso delle mine poste a distanza. Secondo l'art. 2, paragrafo 1, per 'mina disposta a distanza' si intende una mina propriamente detta che venga lanciata dall'artiglieria, da razzi, da mortai o mezzi simili o lanciata da un aeromobile'. In una certa fase del dibattito, la delegazione italiana propose formalmente di escludere gli elicotteri dall'ambito dell'articolo. Essa sosteneva che le operazioni di posa delle mine per mezzo di elicotteri avrebbero comportato una precisione non inferiore a quella ottenibile con la deposizione manuale delle mine stesse".

Secondo l'autore, la vera ragione della proposta era radicalmente diversa: gli italiani possedevano grandi riserve di mine per la difesa avanzata, che dovevano, in caso di necessità, venire lanciate dagli elicotteri, ma tali mine non possedevano le caratteristiche tecniche previste per le mine disposte a distanza specificate all'art. 5. Così la proposta era semplicemente basata su considerazioni legate alla sicurezza nazionale ed al bilancio militare, e non aveva nulla a che vedere con le capacità degli elicotteri piuttosto che degli altri velivoli.

L'altro esempio riportato dall'autore è relativo all'art. 7, che riguarda la registrazione e la segnalazione della localizzazione di campi minati, mine e *booby-traps*. Essendo noto che i civili spesso continuano a subire le conseguenze dell'esistenza di campi minati a lungo dopo la fine della

---

<sup>315</sup> Cfr. Cassese, op. cit. pag., 183.

<sup>316</sup> Per una succinta sintesi della Convenzione e relativi protocolli vedi M. Burke, "Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects", *HILJ*, 1981, pp. 436-443, per una trattazione più estesa vedi W.J. Fenrick, "New Developments in the Law Concerning the Use of Conventional Weapons in Armed Conflict", *CYIL*, 1981, pp. 229-256 e P. Gargiulo, "Recenti sviluppi nel diritto internazionale umanitario: proibizione o limitazione dell'impiego di alcune armi convenzionali", *CI*, vol. XXXVIII, 1983, pp. 98-116. Atto finale della Conferenza riportato in Appendice 26, p. 235. Per l'elenco degli Stati Parti alla Convenzione e relative date della firma, ratifica o adesione vedi Appendice 30, p. 252.

<sup>317</sup> "L'adozione della Convenzione 1980 e dei tre Protocolli ad essa annessi costituisce una tappa di fondamentale importanza per lo sviluppo del diritto internazionale umanitario tuttavia, se consideriamo il numero estremamente ridotto delle categorie di armi sulle quali la Conferenza è riuscita a raggiungere un'intesa e la portata stessa di alcune disposizioni dei Protocolli adottati, i risultati ottenuti appaiono meno soddisfacenti. [...] Gli strumenti in questione, rappresentano, in conclusione, il prodotto tipico dei tentativi di trovare un equilibrio fra le necessità militari e di sicurezza interna degli stati e gli imperativi umanitari. Molto probabilmente, però, essi rappresentano quanto di meglio ci si poteva attendere nell'attuale congiuntura internazionale".

P. Gargiulo, op. cit., p. 116

<sup>318</sup> F. Kalshoven, "Arms, Armaments and International Law", 1986, pp. 253-256.

guerra, l'art. 7 è concepito per ridurre al minimo questi effetti negativi, fra l'altro, con il prevedere delle misure da adottarsi "immediatamente dopo la cessazione delle ostilità". Uno dei modi per il verificarsi della situazione di "cessazione delle ostilità" potrebbe avvenire quando il territorio di uno Stato viene occupato, tuttavia l'art. 7 non fa riferimento all'occupazione e così l'autore spiega il motivo di tale omissione:

"Come mai tale silenzio sorprendente di fronte ad un fenomeno così frequente? Perché la Costituzione della Jugoslavia rigetta totalmente l'idea di occupazione e la delegazione di quel paese aveva istruzioni così rigide tese a non accettare alcun riferimento diretto a tal concetto nel testo del Protocollo II. Considerato che lo scopo della Conferenza era quello di raggiungere il più ampio consenso possibile, la Jugoslavia vide passare la propria tesi".<sup>319</sup>

La denominazione definitiva della Convenzione risultò essere: "Convenzione su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causa di effetti indiscriminati" un titolo, a giudizio di Kalshoven, singolarmente lungo e pesante. Secondo quanto previsto nella proposta, il titolo avrebbe dovuto essere: "Convenzione sui divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali". L'autore ricorda che solo poche ore prima del termine della Conferenza, il delegato messicano richiese perentoriamente l'aggiunta della frase qualificante circa la "eccessiva gravità" e gli "effetti indiscriminati". Inizialmente, la proposta incontrò la netta opposizione del rappresentante degli Stati Uniti, ma dopo consultazioni urgenti, l'ultimo ostacolo all'adozione della Convenzione venne rimosso ed il titolo definitivo divenne quello noto.<sup>320</sup>

Sebbene fosse stata adottata una risoluzione al proposito, nel 1979, non si raggiunse alcun accordo riguardo alle armi di piccolo calibro, che costituivano il quarto argomento principale di discussione. Inoltre, non fu raggiunto alcun accordo sull'uso delle armi incendiarie contro i combattenti, o sull'uso di molte altre armi, compresi gli esplosivi "air-fuel/aria-carburante" e quelle a frammentazione diverse da quelle di cui al Protocollo I, quali i dardi metallici rilasciati ad alta velocità da razzi o proiettili. Alcune delegazioni espressero l'auspicio che una Conferenza di revisione avrebbe rivisto tali punti.

La Convenzione ed i Protocolli allegati vennero inviati all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il 12 dicembre 1980 l'Assemblea adottò una risoluzione che rimetteva la Convenzione a tutti gli Stati "nell'ottica di ottenere l'adesione più estesa possibile a tali strumenti".<sup>321</sup>

## **2.2. I contenuti della Convenzione**

Il preambolo della Convenzione contiene i principi generali sui quali si fondano le norme relative ai divieti e alle limitazioni contenuti nella parte dispositiva. Quattro dei dodici capoversi del preambolo sono particolarmente interessanti e ripropongono i fondamentali principi previsti dal diritto consuetudinario e già incorporati nella formulazione del Protocollo aggiuntivo I 1977. Essi, infatti, elencano il principio generale della protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità, il principio che il diritto delle parti in conflitto di scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato; la proibizione dell'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili, sostanze e metodi di guerra che causino ferite superflue o sofferenze inutili e, inoltre, che è proibito impiegare metodi o mezzi di guerra intesi a causare, o dai quali ci si possa attendere esteso, duraturo e grave danno all'ambiente naturale. Il quinto capoverso reitera la "clausola Martens".<sup>322</sup> I rimanenti sette capoversi

---

<sup>319</sup> Nello stesso senso anche W.J. Fenrick, op. cit., p. 246 e P. Gargiulo, op. cit., p. 113.

<sup>320</sup> Cfr. Kalshoven, op. cit., p. 264.

<sup>321</sup> Cfr. "United Nations Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects" in A. Roberts and R. Guelff, *Documents on the Law of War*, 2nd ed, Oxford, 1989, Document 29, Prefatory Note, , pp. 471-472.

<sup>322</sup> Per il significato della clausola si rinvia supra a p. 35.

enunciano principi generali quali, per esempio, il dovere degli stati a non fare ricorso alla guerra per la risoluzione delle controversie e l'aspirazione di tutti i popoli a vivere in pace.<sup>323</sup>

Il testo della Convenzione 1980 contiene le disposizioni di carattere generale che stabiliscono il campo di applicazione, le modalità di adesione e di entrata in vigore dello strumento, nonché le procedure di revisione. La Convenzione si caratterizza per il fatto che i divieti enunciati nella sua intitolazione sono specificamente previsti nei protocolli ad essa allegati e che questi ultimi sono suscettibili di essere sottoscritti, anche disgiuntamente fra loro, con le modalità che verranno descritte in seguito. Per le disposizioni generali in essa contenute e per la caratteristica di coprire i Protocolli ad essa allegati, la Convenzione viene definita da taluni "umbrella treaty/trattato ombrello". Un'ulteriore caratteristica dello strumento è quella di essere aperto all'adozione di ulteriori protocolli aventi la finalità di regolamentare l'uso di altre armi specifiche e ciò è avvenuto, di recente, con l'adozione del Protocollo sulle armi laser accecanti (IV) nel corso della Conferenza di revisione del 1995-96. Per questa particolarità la Convenzione viene anche definita "open-ended treaty".

Il campo di applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati è definito dall'articolo 1 ed è relativo alle situazioni di cui all'articolo 2 comune delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Tale norma prevede che le Convenzioni si applichino in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse (conflitti internazionali). Le Convenzioni si applicheranno anche in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di una parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.

Il campo di applicazione della Convenzione del 1980 comprende anche le situazioni descritte al paragrafo 4 dell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo I 1977, relative ai conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati.

L'articolo successivo contiene una norma relativa all'interpretazione che stabilisce, a proposito delle relazioni con altri accordi internazionali, che nessuna delle disposizioni contenute nella Convenzione e Protocolli allegati dovrà essere interpretata in modo tale da attenuare obblighi imposti alle parti contraenti dal diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati.

L'articolo 3 è relativo alla firma e stabilisce che la Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati, nella sede delle Nazioni Unite, per un periodo di dodici mesi a partire dal 10 aprile 1981. Esaurito tale periodo è data agli stati la facoltà di ratificare, accettare, approvare o aderire al trattato attraverso il deposito dei rispettivi strumenti presso il Depositario.

Le disposizioni relative alla procedura di ratifica ed adesione sono specificate all'articolo 4 il quale prevede che ciascuno stato è libero di vincolarsi al rispetto di ciascuno dei Protocolli allegati alla Convenzione, purché, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla Convenzione, lo stesso Stato notifichi al Depositario il proprio consenso ad assumere gli obblighi derivanti da almeno due Protocolli. Date le sue caratteristiche la norma qui delineata assume il ruolo di disposizione-chiave dell'intera Convenzione in quanto stabilisce i rapporti intercorrenti tra la stessa ed i Protocolli ad essa allegati. Essa è completata dalla disposizione che consente agli stati di notificare l'accettazione degli obblighi derivanti da uno qualsiasi dei Protocolli non ancora sottoscritto anche successivamente al deposito del proprio

---

<sup>323</sup> "Complessivamente considerato, il preambolo può colpire il lettore come un passo più eloquente delle parti operative della Convenzione e dei Protocolli prese insieme" (F. Kalshoven, "The Conventional Weapon Convention: Underlying Legal Principles", *IRRC*, 1990, pp. 510-511).

strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o adesione ad essa. Ciascun Protocollo cui lo stato si vincola costituirà, per lo stesso, parte integrante della Convenzione.

Per quanto attiene all'entrata in vigore, le disposizioni contenute all'articolo 5 prevedono che essa avrà luogo dopo sei mesi dalla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per gli stati che consegneranno i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, l'entrata in vigore delle norme sarà differita di sei mesi dal deposito del proprio strumento. Analogamente, i protocolli allegati entreranno in vigore dopo sei mesi dalla data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad assumerne gli obblighi. Per gli stati che notificheranno il loro consenso ad assumere gli obblighi derivanti da un Protocollo allegato, dopo l'avvenuta notifica da parte di venti Stati del consenso ad assumerne gli obblighi, il Protocollo entrerà in vigore dopo sei mesi.

L'articolo 6 è particolarmente importante in quanto prevede che le parti contraenti debbano provvedere, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, a diffondere la Convenzione ed i Protocolli cui aderiscono nel modo più esteso possibile e, in particolare, ad inserirne lo studio nei programmi di formazione dei propri militari, in modo che gli strumenti siano conosciuti dalle forze armate.

Le relazioni convenzionali, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione sono regolate dall'articolo 7 il quale stabilisce che, qualora una delle parti in conflitto non sia vincolata ad un Protocollo, le parti della Convenzione e Protocolli allegati rimarranno vincolate dagli stessi nei loro reciproci rapporti. Se uno stato, che non è parte della Convenzione o suoi Protocolli, accetta ed applica la Convenzione e ne dà notifica al depositario, ciascuna parte contraente sarà vincolata nei confronti di tale stato. E' compito del Depositario informare immediatamente le parti contraenti interessate di qualsiasi notifica ricevuta in tal senso. La Convenzione e gli allegati Protocolli trovano applicazione nei conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale, l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti nel caso in cui la parte sia anche parte del Protocollo I 1977 e l'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro una parte contraente applichi le Convenzioni di Ginevra ed il Protocollo I 1977 ed intraprenda l'applicazione della Convenzione 1980 e allegati Protocolli. La Convenzione opera anche nel caso in cui la parte contraente non sia parte del Protocollo I 1977 e l'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro una parte contraente accetti ed applichi le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e della Convenzione 1980 con allegati Protocolli.

Gli effetti dell'accettazione e dell'applicazione consistono nell'efficacia immediata, per le parti in conflitto, delle Convenzioni di Ginevra e della Convenzione 1980 ed allegati Protocolli; l'autorità menzionata assumerà gli stessi diritti e gli stessi obblighi assunti dalle parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra, e della Convenzione 1980 ed allegati Protocolli che saranno vincolanti per tutte le parti in conflitto. L'articolo si conclude con il disporre che la parte contraente e l'autorità possono ulteriormente convenire di accettare ed applicare le disposizioni del Protocollo I 1977 su base reciproca.

Le norme pertinenti la revisione e gli emendamenti sono contenute nell'articolo 8. Esso, infatti, prevede che in qualsiasi momento, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, ciascuna delle parti potrà proporre emendamenti alla Convenzione o agli allegati Protocolli cui essa sia vincolata. La proposta di emendamento dovrà essere comunicata al Depositario che ne darà notifica a tutte le parti e raccoglierà i pareri di queste ultime in merito alla eventuale convocazione di una conferenza avente il compito di valutare le proposte avanzate. Per la eventuale convocazione di una conferenza è necessario il parere favorevole della maggioranza degli stati parti, che non dovrà essere inferiore a diciotto parti contraenti. Verificato il parere favorevole di tale maggioranza, il depositario procederà alla pronta convocazione di una conferenza cui tutte le parti contraenti saranno invitate. Anche gli stati che non sono parti della Convenzione saranno invitati alla conferenza, ma in qualità di soli osservatori. La conferenza può addivenire ad accordi su emendamenti i quali, per l'adozione e

l'entrata in vigore, si conformeranno alla procedura prevista per la Convenzione ed allegati Protocolli, tenuto conto, tuttavia, che gli emendamenti alla Convenzione o ad uno specifico Protocollo possono essere adottati solo dalle parti che vi siano vincolate.

Una ulteriore disposizione attribuisce alle parti contraenti la facoltà di presentare, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della Convenzione, proposte per ulteriori protocolli riguardanti altre categorie di armi convenzionali non contemplate dagli esistenti accordi. Tali proposte dovranno essere inviate al Depositario, che le notificherà a tutte le parti contraenti con la procedura prevista per gli emendamenti alla Convenzione e Protocolli allegati. Anche in questo caso, se la maggioranza, che non dovrà essere inferiore a diciotto parti contraenti, sarà favorevole, il Depositario convocherà prontamente una conferenza cui tutti gli Stati saranno invitati.

Si sottolinea questa ultima norma che consente la partecipazione a tutti gli stati interessati e non solo agli stati aderenti alla Convenzione 1980. La conferenza, dunque, potrà raggiungere accordi su futuri protocolli con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati. Per quanto riguarda la procedura inerente l'adozione e l'entrata in vigore dei nuovi strumenti viene ripreso quanto previsto per la stessa Convenzione con l'entrata in vigore dopo sei mesi dal deposito del ventesimo strumento di verifica. Per gli stati che accettano il protocollo dopo la sua entrata in vigore, esso entrerà in vigore dopo sei mesi dall'avvenuta notifica al Depositario del loro consenso ad assumerne i relativi obblighi.

Una specifica disposizione prevede, qualora non si facesse ricorso al meccanismo di revisione volontaria, una procedura di revisione "semiautomatica". Tale misura stabilisce che, trascorso un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della Convenzione, senza che si sia dato luogo ad alcuna conferenza di revisione, è sufficiente che una sola parte contraente inoltri al Depositario la richiesta di convocazione di tale conferenza. Lo scopo della conferenza sarà quello di verificare la portata e gli esiti della Convenzione e dei Protocolli relativi e di valutare le eventuali proposte di emendamenti. A tale conferenza avrebbero accesso, oltre alle parti contraenti, anche gli stati non parti della Convenzione con il ruolo osservatori. Rientra fra le prerogative della conferenza la facoltà di raggiungere accordi su emendamenti i quali, una volta definiti, troverebbero adozione ed entrerebbero in vigore con le modalità viste in precedenza. Alla conferenza è data anche facoltà di prendere in esame qualsiasi proposta di ulteriori protocolli addizionali concernenti altre categorie di armi non contemplate dagli esistenti Protocolli e, a tal fine, tutti gli stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente alle discussioni. Gli eventuali protocolli aggiuntivi sarebbero adottati con le stesse procedure previste per la Convenzione e ne seguirebbero le modalità di entrata in vigore, come previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione.

La conferenza, inoltre, potrà prendere in esame la possibilità di convocare una ulteriore conferenza, su richiesta di qualsiasi stato parte se, dopo un periodo di dieci anni, non sia stata convocata alcuna conferenza di revisione secondo le già discusse modalità della convocazione volontaria.

La Convenzione prevede la possibilità di denunciare. L'articolo 9 specifica che ogni parte Contraente potrà denunciare la Convenzione o uno qualsiasi dei Protocolli ad essa allegati mediante notifica al Depositario. La denuncia avrà effetto dopo un anno dalla ricezione da parte del depositario della notifica di denuncia. Se, tuttavia, allo scadere di tale anno lo stato denunciante è coinvolto in uno dei conflitti in cui la Convenzione trova applicazione, continuerà a rimanere vincolato alle disposizioni in essa contenute fino al termine del conflitto o dell'occupazione. La parte continuerà a rimanere vincolata fino al termine delle operazioni collegate alla liberazione finale ed al rimpatrio o reinsediamento delle persone poste sotto le garanzie delle norme del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. L'efficacia delle norme convenzionali permarrà anche nei casi, previsti da uno qualsiasi dei Protocolli allegati, relativi all'espletamento di funzioni di *peace-keeping*, osservazione o simili funzioni, da parte di missioni o unità delle Nazioni Unite, fino al termine di tali funzioni. Le denunce alla Convenzione verranno estese anche ai Protocolli allegati cui la parte denunciante sia vincolata. Le disposizioni inerenti la denuncia si concludono con l'affermazione che essa avrà effetto solo riguardo alla parte denunciante, mentre viene esclusa la retroattività alle azioni poste in essere prima che la denuncia sia divenuta effettiva.

Per quanto riguarda l'“amministrazione” dello strumento, essa è posta in capo al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale, in virtù del disposto dell'articolo 10, diviene il Depositario della Convenzione e degli allegati Protocolli. Le funzioni ad esso attribuite riguardano il compito di informare tutti gli Stati a riguardo delle firme apposte alla Convenzione, dei depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione stessa e delle notifiche di accettazione dei vincoli di cui ai Protocolli allegati. Spetta, inoltre, al Depositario comunicare le date di entrata in vigore della Convenzione e dei singoli Protocolli ad essa allegati e le notifiche delle denunce ricevute ai sensi dell'art. 9 e le date dei loro effetti.

Conclude la Convenzione la consueta formula in cui si accreditano le lingue ufficiali di redazione dei testi<sup>324</sup> e si stabilisce la loro equiparazione ai fini dell'interpretazione. I testi saranno consegnati al Depositario il quale ne curerà la trasmissione, in copia conforme, a tutti gli stati.

---

<sup>324</sup> Le lingue ufficiali sono: arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

### **CAP. 3. IL PROTOCOLLO II 1980 SU DIVIETI O LIMITAZIONI NELL'USO DI MINE BOOBY-TRAPS E ALTRI CONGEGNI**

“Anni di discussioni, pazienti negoziati e disponibilità a trovare una soluzione di compromesso delle differenze, nel tentativo di conciliare le quasi inconciliabili preoccupazioni di proteggere l'umanità e di mantenere una importante opzione militare, hanno portato solo ad un piccolo passo in avanti. Il diritto della guerra si sviluppa al suo meglio molto lentamente, ma qualsiasi progresso che aiuti a salvare delle vite o prevenire i danni, per quanto modesto, è benvenuto”.

A.P.V. Rogers, “The Mines Protocol: Negotiating History”, 1993.

#### **3.1. Storia del Protocollo II<sup>325</sup>**

L'adozione del protocollo sulle mine fu originata dalla crescente consapevolezza che lo sviluppo del modo di condurre le operazioni belliche necessitasse un analogo e concomitante sviluppo delle norme che ne regolavano la condotta. I Protocolli del 1977 avevano riaffermato ed esplicitato principi di diritto internazionale umanitario che vincolavano ad una condotta della guerra improntata a causare le minori sofferenze possibili e codificato la dottrina consuetudinaria che assicurava protezione ai civili. I partecipanti coinvolti nelle discussioni preparatorie ai Protocolli del 1977 raccomandarono che fossero prese in esame alcune armi convenzionali e che venissero prese alcune misure per circoscriverne l'uso.

La statuizione di certe regole appariva essenziale, tenuto conto che il progresso tecnologico aveva contribuito ad uno sviluppo delle armi convenzionali e si rendevano necessarie particolari restrizioni su quelle stesse armi convenzionali, incluse le mine terrestri, che gli esperti temevano avrebbero potuto rivelarsi eccessivamente invalidanti o indiscriminate.

L'interesse per la restrizione dell'impiego delle mine terrestri scaturì per numerose ragioni. I progressi tecnologici avevano consentito di disseminare enormi quantità di mine in vastissime aree con grande facilità e rapidità aumentando notevolmente i rischi di danni indiscriminati e superflui. Queste innovazioni tecnologiche fecero temere che le mine potessero essere impiegate sempre più massicciamente come armi offensive con la conseguente esposizione della popolazione civile a maggiori rischi. Oltre a ciò, serie preoccupazioni circa la minaccia perdurante delle mine sulla popolazione furono espresse alla luce delle devastazioni che ebbero luogo in vaste aree dell'Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa, rimaste a lungo minate ben oltre la fine della II Guerra mondiale.

Le discussioni affrontate nel corso delle sedute preparatorie alla stesura del Protocollo II 1980<sup>326</sup> rimasero limitate all'uso delle mine, mentre scarsa attenzione venne riservata alla limitazione della produzione, dell'accumulo e del trasferimento delle stesse, sebbene alcuni partecipanti alla Conferenza avessero asserito che un accordo sulla restrizione dell'uso delle armi convenzionali sarebbe stato privo di significato senza una concomitante limitazione della produzione, dell'accumulo e del trasferimento delle stesse. La maggioranza dei partecipanti considerò simili prescrizioni irrealistiche ed al di là del mandato delle riunioni-conferenze di preparazione della Conferenza. Inoltre, secondo loro, il problema del controllo sulla produzione e sul trasferimento si sarebbe dovuto affrontare in sede separata tramite una specifica conferenza sul disarmo.

---

<sup>325</sup> Cfr. *Landmines*, pp. 264-281.

<sup>326</sup> Il Protocollo II 1980 prese corpo da una proposta inizialmente presentata dalla delegazione del Regno Unito, in occasione della conferenza di esperti governativi del 1976 (Lugano), cfr. A.P.V. Rogers, “A Commentary on the Protocol on Prohibitions and Restrictions on the Use of Mines Booby-traps and Other Devices”, *RDPMDG*, 1987, p. 186.

Le discussioni riguardo alle mine terrestri sviluppatasi in seno alle Conferenze, come pure quelle riguardanti le altre armi convenzionali, furono incentrate su tre principi di diritto internazionale umanitario consuetudinario come base per la valutazione di quali limitazioni esse avrebbero dovuto essere oggetto.

Come prima questione, tenuto conto del principio fondamentale secondo il quale le parti di un conflitto non sono libere di scegliere illimitatamente i mezzi con cui condurre le operazioni belliche, i partecipanti si chiesero se le mine causassero sofferenze ingiustificate o menomazioni eccessive in rapporto alla loro efficacia militare.

Come seconda questione, i delegati sollevarono il dubbio se le mine terrestri dovessero essere considerate armi che colpiscono in modo indiscriminato.

Terza questione, essi chiesero se le mine potevano essere considerate intrinsecamente (*per se*) perfide.

Il principio che la sofferenza causata da un particolare arma non deve eccedere la necessità militare (talvolta menzionato come principio di proporzionalità) costituisce uno dei più antichi precetti del diritto umanitario. I partecipanti alla conferenza dettero inizio ai lavori con la discussione se l'uso delle mine terrestri violasse questo principio. Ci furono ampi disaccordi su come stabilire in modo appropriato l'equilibrio tra gli ideali umanitari e le necessità militari. I delegati concordarono sul fatto che il termine sofferenza comprendesse elementi quali i tassi della mortalità, la dolorosità e gravità delle ferite, l'incidenza di disabilità permanenti e di mutilazioni e la possibilità di assicurare alle vittime adeguati trattamenti; ciò nonostante essi assunsero posizioni discordanti per quanto riguarda i criteri in base ai quali valutare se le sofferenze causate fossero eccessive alla luce delle considerazioni di natura militare. Si riconobbe che le necessità militari comprendono situazioni e valutazioni che possono variare sensibilmente in relazione al tipo di conflitto in atto, ai mezzi economici delle forze in lotta, alla possibilità di accedere a sistemi d'arma più o meno sofisticati o efficaci ed alla consistenza e alle caratteristiche delle forze in campo. Alcuni rappresentanti posero l'accento sull'aspetto umanitario della questione, sostenendo che la necessità militare deve limitarsi alla possibilità di mettere l'avversario fuori combattimento (*hors de combat*), di ostacolare il movimento o di neutralizzare un obiettivo militare. Alcuni assertori di queste posizioni affermarono che in una situazione nella quale fossero disponibili due o più armi di eguale efficacia nei confronti dell'avversario, dovesse venire impiegata la meno invalidante, in osservanza ai principi generali. Altri rilevarono che le armi non potevano venire impiegate per distruggere i mezzi di sostentamento del nemico in quanto obiettivo non giustificato e non sorretto in alcun modo dalla necessità militare.

Un certo numero di delegati, ponendo enfasi sull'aspetto umanitario, propose la totale messa al bando delle mine terrestri, altri appoggiarono un progetto di convenzione che proibiva l'uso di armi specifiche i cui effetti venivano considerati particolarmente gravi sui civili, come le mine disposte a distanza mentre le mine terrestri, in generale, non venivano proibite. I delegati che sostenevano le posizioni più critiche respinsero tali limitazioni considerandole irrealistiche in tempo di guerra, e sostennero che la restrizione dell'uso di certe armi per motivi umanitari, senza una adeguata valutazione se ne esistessero di alternative, non poteva trovare accoglimento.

Molti partecipanti presero in considerazione i metodi con cui tradizionalmente le mine terrestri venivano impiegate. Come risulta dal rapporto della Conferenza degli esperti governativi del 1974<sup>327</sup> vi fu ampio accordo sulla considerazione che la funzione primaria delle mine posizionate manualmente, come pure di quelle disposte a distanza e dei *booby-traps*, fosse di limitare la mobilità del nemico e di mantenerlo a distanza tattica in modo da consentire, nel lasso di tempo intercorrente, di predisporre l'impiego di altri sistemi d'arma. Si osservò che le

---

<sup>327</sup> *Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons (Lucerne, 24.9-18.10.1974), Report, 1975.*

mine terrestri erano essenzialmente, anche se non esclusivamente, armi difensive usate per canalizzare le forze avversarie entro perimetri più facilmente difendibili, per interdire l'utilizzo di particolari aree alle truppe nemiche o per ostacolare, in generale, le attività del nemico oppure come armi difensive di posizione per le proprie truppe od installazioni. Nell'ottica di molti rappresentanti, l'utilizzo dei campi minati a scopo difensivo per ostacolare i movimenti del nemico non sarebbe stato passibile di proibizione, mentre, al contrario, le mine lanciate da aeromobili su vaste zone avrebbero rappresentato un pericolo per le popolazioni. La soluzione migliore appariva l'utilizzo di armi ad effetto ritardato solamente per scopi difensivi e di proibirne l'utilizzo in chiave offensiva. Alcuni delegati sostennero che i campi minati venivano utilizzati principalmente nei campi di battaglia. Altri delegati, in particolare esponenti di paesi con forze armate sottodimensionate rispetto all'estensione dei propri territori (Canada), sostennero che l'impiego delle mine terrestri a scopo difensivo avrebbe potuto comportare l'uso dei mezzi aerei, altri sostennero la necessità dei paesi più poveri di utilizzare le mine terrestri nei confronti di aggressori più facoltosi ed equipaggiati (Albania). Altri ancora sostennero che le mine possono venire utilizzate a scopo difensivo ed a fini umanitari come barriera di protezione per i villaggi i quali, così protetti passivamente, verrebbero risparmiati dagli eventuali attacchi nemici. Determinati rappresentanti enfatizzarono il costo relativamente basso delle mine.

La posizione di maggioranza venne riassunta dalla considerazione che le mine, pur essendo particolarmente pericolose per i civili, rimanevano armi difensive indispensabili. In conclusione, questa ultima sintesi sembrò soddisfare la necessità di mediazione fra le varie parti e fornì agli estensori del testo della Convenzione il bilanciamento tra le esigenze di natura umanitaria e quelle di natura militare.<sup>328</sup>

Per quanto riguarda il problema dell'uso e degli effetti indiscriminati, nel diritto internazionale umanitario si definisce come indiscriminata l'arma incapace di distinguere fra obiettivi civili e militari e come uso indiscriminato l'attitudine dei combattenti a non discernere fra obiettivi militari e obiettivi civili. Sebbene non articolate in nessun strumento giuridico internazionale, in vigore al tempo dell'inizio della negoziazione del trattato sulle armi convenzionali, le regole che obbligavano i combattenti ad attuare tale distinzione erano già assunte come norme consuetudinarie.<sup>329</sup> Nonostante ciò, le finalità di eventuali proibizioni furono aspramente discusse nel corso delle conferenze. Alcuni partecipanti asserirono che le proibizioni dovessero includere non solo gli attacchi indiscriminati ma anche l'uso delle armi intrinsecamente indiscriminate. Altri affermarono che non esisteva il problema delle armi indiscriminate, in quanto consisteva nel loro specifico uso la possibilità che divenissero indiscriminate o rispettose del principio di causare il minore danno possibile ai civili. Molti delegati ritenevano che le mine disposte a distanza (*remotely delivered mines*) fossero da ritenere indiscriminate, mentre le mine disposte manualmente (*manually-emplaced landmines*) fossero essenzialmente "difensive" e pertanto non suscettibili di uso indiscriminato. Altri ancora rimasero risolti nel considerare tutte le mine terrestri come intrinsecamente indiscriminate.

---

<sup>328</sup> "Il carattere indeciso e complesso delle norme adottate alla fine, mostra quanto ardui fossero i problemi incontrati. Le mine, indubbiamente, giocano un ruolo importante nelle attività militari ma il loro uso indiscriminato porta ad inammissibili perdite umane e danni ai civili. Il Protocollo II 1980 è un tipico prodotto del matrimonio combinato fra necessità militare ed imperativi umanitari, una unione che ha prodotto l'intera materia del diritto internazionale umanitario. La protezione giuridica dei civili contro gli effetti di mine, *booby-traps* e altri ordigni è lontana dall'essere perfetta ma, alla fine, risulta migliore di quanto non lo fosse in precedenza".

Y. Sandoz, "Prohibition Or Restriction On the Use Of Certain Conventional Weapons", *IRRC*, 1981, p. 13

<sup>329</sup> Come visto in precedenza, molte delle norme consuetudinarie vennero recepite dal Protocollo Aggiuntivo I del 1977.

La questione relativa alla supposta intrinseca perfidia delle mine si concentrò principalmente sui *booby-traps*. Il loro uso aveva sollevato particolari preoccupazioni e controverse discussioni fra gli esperti, molti dei quali, in virtù delle implicazioni morali, appoggiarono un bando totale. Altri, sostennero che, dato che la loro preparazione richiedeva modeste risorse, i *booby-traps* erano essenziali dal punto di vista militare. La conclusione fu un compromesso che portò alla proibizione di determinati tipi di congegni e trappole esplosive ritenuti particolarmente perfidi.

### **3.1.1. Restrizione nell'uso e bando totale a confronto**

I sostenitori del bando totale delle mine terrestri confidavano in vari argomenti. Alcuni di loro sostenevano che una completa interdizione dell'uso di una specifica arma, come le mine terrestri, avrebbe potuto esercitare una pressione di tipo morale su produttori tale da arrestarne la produzione. L'esempio delle pallottole "*dum-dum*"<sup>330</sup> il cui uso fu proibito dalla terza Dichiarazione dell'Aia del 1899, fu frequentemente richiamato in tal senso.<sup>331</sup> Altri sostenitori del bando preferivano la proibizione *tout-court* perchè presentava il vantaggio di essere più precisa. Questi ultimi erano convinti che una parziale restrizione sarebbe risultata inefficace, perchè era lasciata alla totale discrezione dei comandanti delle operazioni le cui decisioni, prese nella foga del combattimento, avrebbero potuto causare effetti devastanti. Inoltre, una semplice interdizione sarebbe stata più facile da rispettare, mentre la proibizione di alcuni tipi di impiego sarebbe stata soggetta a distorsioni. La violazione di un bando totale sarebbe stata evidente, mentre la violazione di una norma che stabilisce una restrizione sarebbe risultata meno ovvia consentendo ai trasgressori di addurre l'alibi di aver agito entro limiti consentiti. Alcuni sostenitori del bando totale ribadirono che una diversa posizione avrebbe eluso gli obiettivi umanitari della conferenza. Essi asserirono che le mine terrestri erano sia intrinsecamente indiscriminate che causa di sofferenze inutili, o che venivano impiegate in modo da agire indiscriminatamente ed in modo eccessivamente dannoso.

Nonostante questi argomenti, gli oppositori di un totale bando raccolsero consensi alla loro posizione molto rapidamente. Nessuno disconobbe il vantaggio pratico di una proscrizione totale in una prospettiva di tipo umanitario; comunque, una applicazione conservatrice del principio umanitario all'uso delle mine, sostenuta da un diffuso assegnamento sulle mine da parte di svariate forze militari, portò alla determinazione che gli effetti dannosi delle mine terrestri potessero venire sufficientemente mitigati da regole sul loro utilizzo. Tale conclusione venne sostenuta da considerazioni di pragmatismo politico e dall'opinione che sarebbe stato irrealistico cercare di addivenire ad una totale interdizione dell'uso delle mine. Alcuni delegati puntualizzarono che la decisione di limitare o proibire l'uso delle mine terrestri andava presa alla luce delle esigenze di sicurezza, includendo le possibili alternative, alla luce di considerazioni logistiche ed economiche e che, conseguentemente la problematica doveva essere trattata con senso di "realismo". Molti esponenti dichiararono che una convenzione destinata al successo avrebbe dovuto incontrare l'accettazione dalle maggiori superpotenze a dei paesi maggiori produttori di armi. Al di fuori di tali prospettive, essi notarono, si sarebbe ottenuto niente di più di un vuoto gesto morale. Essi precisarono, per esempio, che i paesi produttori di armi erano largamente responsabili del rispetto delle regole concernenti l'uso delle

---

<sup>330</sup> Il nome deriva dalla località, vicina a Calcutta, in India, dove tali proiettili venivano fabbricati. Una volta penetrate nel corpo umano queste pallottole esplodono, causando gravi lesioni.

<sup>331</sup> Si fa riferimento a tale tipo di arma anche più di recente: "i tentativi di controllare l'uso delle mine sul campo, attraverso gli strumenti del diritto internazionale umanitario, hanno fallito totalmente, e ciò significa dover spostare la discussione dall'uso alla produzione e trasferimento, sulle stesse linee della proibizione di certi tipi di munizioni come le pallottole *dum-dum*" (K. Anderson, "Overview of the Problem of Anti-personnel Mines", in *Montreux Symposium*, 1993, p. 17).

armi, contenute negli accordi dell'Aja. Tali delegati asserirono che i paesi produttori di armi non erano pronti per una totale abolizione. Inoltre essi fecero notare che le restrizioni dell'uso erano più praticabili dato che le proposte di tali limitazioni, piuttosto che il bando totale, provenivano dai delegati i cui paesi erano i maggiori produttori ed esportatori di un gran numero di armi convenzionali; essi perciò ritennero che tale posizione indicasse un livello massimo di negoziazione oltre il quale non erano preparati ad andare.

Alla fine, dunque, prevalse l'orientamento di restringere piuttosto che di proibire l'uso delle mine terrestri.

### **3.1.2. Il problema delle mine collocabili a distanza**

I partecipanti alla conferenza affrontarono in specifiche discussioni il problema delle mine disposte a distanza e le loro presupposte caratteristiche offensive. L'argomento di una delle più accese dispute fu se tali mine dovessero essere proibite categoricamente. Sebbene pochi partecipanti avessero seriamente considerato necessario proibire tutte le mine, parecchi riconobbero il potenziale rischio per i civili rappresentato da mine che potevano essere rapidamente dispiegate su vaste aree. Le preoccupazioni scaturirono per il fatto che la dispersione dall'alto poteva significare minore precisione nell'impiego e di conseguenza un maggiore pericolo per i civili. Si fece notare che la precisione dipendeva dalla disponibilità di sistemi di navigazione e puntamento più o meno sofisticati, dall'esperienza degli operatori, dalle caratteristiche del terreno, dalle condizioni di combattimento e da quelle meteorologiche e che, perciò, una certa parte delle mine lanciate sarebbero state inevitabilmente disseminate e disperse al di fuori delle aree obiettivo. Per di più, con l'impiego dall'alto, i confini di un'area minata sarebbero stati molto difficili, se non impossibili da riconoscere, aumentando ulteriormente il rischio per i civili. Infine, un certo numero di delegati, principalmente dei paesi non allineati, neutrali o dei paesi in via di sviluppo, sostenevano l'uso delle mine disposte manualmente per il loro basso costo e l'evidente natura difensiva mentre avversavano l'uso delle mine dispiegabili a distanza che costituivano un vantaggio per i paesi tecnologicamente più avanzati in quanto consentivano loro di disporre della superiorità aerea. Per una parte o per tutte queste motivazioni molti delegati si espressero a favore di una totale interdizione. Altri delegati, principalmente dei paesi occidentali, si schierarono a favore di una regolamentazione dell'uso delle mine dispiegabili a distanza piuttosto che di un bando totale. Questi delegati sostennero che la registrazione e la segnalazione dei campi minati unitamente all'uso di meccanismi di autodistruzione avrebbero eliminato o sostanzialmente ridotto il pericolo per i civili. Quelli che proponevano la segnalazione dei campi minati ritenevano che tale pratica avrebbe costituito la migliore forma di protezione per i civili. Altri, appoggiando tale proposta nella teoria, puntualizzarono che la messa in opera di tale condizione sarebbe risultata inaccurata per il fatto che i perimetri dei campi minati, in particolare quelli disposti a distanza, non sarebbero stati di facile individuazione. Un certo numero di delegati concentrò l'attenzione sull'obbligatorietà di meccanismi di autodistruzione o di autoneutralizzazione come fondamentali per la protezione dei civili, nonostante i possibili malfunzionamenti. Ci fu anche un ampio appoggio alle proposte che richiedevano che tutte le mine dispiegabili a distanza dovessero disattivarsi dopo un certo periodo di tempo. L'imposizione di un limite di tempo fu, alla fine, respinta per timore che la norma limitasse l'utilità militare, dato che i limiti di tempo necessari avrebbero potuto variare sensibilmente da circostanza a circostanza. Da ultimo, l'uso di dispositivi di disattivazione rimase discrezionale nel caso che i combattenti adottassero la registrazione della dislocazione dei propri campi minati.

L'evidenza che le mappature avrebbero potuto essere estremamente imprecise e, in ogni caso, di scarsa utilità se non accompagnate da misure obbligatorie di sminamento, non fu

considerata. La mancata imposizione, da parte degli estensori, dell'obbligo di adozione di meccanismi di autodistruzione o di disattivazione derivò in parte dalle preoccupazioni circa i costi aggiuntivi ed il peso dei dispositivi addizionali ed in parte dalle resistenze esercitate da una coalizione di paesi che volevano mantenere la possibilità di utilizzare le mine senza tali dispositivi. La discussione se addivenire o meno al bando delle mine collocabili a distanza continuò fino alla seduta che adottò il testo finale del Protocollo.

In conclusione, comunque, l'adozione del Protocollo II su mine, *booby-traps* e altri congegni: "colma una lacuna, sia perché le mine terrestri sono oramai diventate uno strumento molto vantaggioso nelle operazioni militari e vengono largamente impiegate anche al di fuori del campo di battaglia con grave rischio per la popolazione civile sia perché tali ordigni non erano stati assoggettati ad una specifica disciplina".<sup>332</sup>

### **3.2. I contenuti del Protocollo II 1980**<sup>333</sup>

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del Protocollo: esso si riferisce all'impiego terrestre di mine, *booby-traps* e altri congegni, comprese le mine collocate per l'interdizione di spiagge, attraversamenti di corsi d'acqua o guadi di fiumi. Il Protocollo non si applica all'uso di mine marittime in mare o acque interne.

Il significato di mine, *booby traps* e altri congegni viene introdotto dall'articolo 2 che riguarda le definizioni. Per mina si intende una qualsiasi munizione posta sotto, sopra o in prossimità del terreno o di un'altra superficie, che sia concepita per esplodere a causa della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo. La mina collocabile a distanza consiste in un ordigno, come definito in precedenza, lanciato per mezzo di artiglieria, razzi, mortai o sganciato da un aeromobile.

Per *booby-trap* si intende un dispositivo o materiale concepito, costruito o adattato con lo scopo di uccidere o ferire, che agisca in modo inaspettato quando una persona tocchi o si avvicini ad un oggetto dalle sembianze innocue o che stia compiendo una azione palesemente innocua.<sup>334</sup> Il concetto abbraccia una vasta gamma di dispositivi e questi non necessariamente sono di natura esplosiva. Senza voler minimizzare la gravità dell'utilizzo di dispositivi atti a trafiggere, impalare, avvelenare o intossicare tramite l'inoculazione di agenti biologici o chimici, si concentra l'attenzione della discussione principalmente sui dispositivi esplosivi. Questi ultimi, infatti, definiti dalla letteratura tecnica IED, "*improvised exploding devices*/dispositivi esplosivi improvvisati" hanno caratteristiche di impiego ed effetti assimilabili a quelli delle mine terrestri. Anche dal punto di vista bellico l'utilizzo di tali dispositivi è frequentemente, se non quasi totalmente, associato all'impiego, più o meno esteso, delle mine terrestri.

---

<sup>332</sup> N. Ronzitti, "Armi convenzionali" (voce), in *DDP*, 1987, pp. 394-395.

<sup>333</sup> Per una accurata analisi sulla elaborazione del testo avvenuta nel corso dei negoziati sul Protocollo II 1980, cfr. A.P.V. Rogers, *The Mines Protocol: Negotiating History*, in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 227-265; per la dettagliata discussione dei contenuti del Protocollo II 1980: E. Rauch, "The Protection of the Civilian Population in International Armed Conflicts and the Use of Landmines", *GYL*, 1981, pp. 262-287; B. Carnahan, "The Law of Land Mine Warfare: Protocol II to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons", *RDPMDDG*, 1983, pp. 119-149. Per un ulteriore contributo: A.P.V. Rogers, "A Commentary on the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-traps and Other Devices", *RDPMDDG*, 1987, pp. 185-206 e "Mines, Booby-traps and Other Devices", *IRRC*, No. 279, 1990, pp. 521-534.

<sup>334</sup> L'articolo 2 fornisce una esauriente definizione dal punto di vista tecnico-giuridico, ciò nonostante, per una migliore comprensione semantica è utile far ricorso all'etimologia: "booby ['bu:bi], n. tonto, zoticone - b.trap, scherzo per cui un oggetto, posto in bilico su una porta socchiusa, cade in testa al primo che l'apre" (voce "booby" in G. Ragazzini, G. Rossi, *Dizionario italiano-inglese, inglese-italiano*, Bologna - Milano, Zanichelli - Etas Kompass, 1967, p. 66). Il testo francese del protocollo utilizza la parola "piège" che significa trappola o tagliola; in senso figurato insidia, tranello.

Un'ulteriore categoria definita come "altri congegni" include i tipi di munizioni collocate manualmente e i dispositivi concepiti per uccidere, ferire o procurare lesioni attivati per mezzo di comandi a distanza o dispositivi che si innescano automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Si deve notare che alcuni tipi di ordigni che la letteratura tecnica ha consuetamente classificato come mine, vengono ritenuti dai paesi produttori o utilizzatori come ricadenti al di fuori di tale categoria (es. mine tipo "Claymore").<sup>335</sup>

L'articolo in esame, dopo aver chiarito il significato delle armi cui si applica, introduce una distinzione riguardante gli obiettivi dell'azione e dei divieti e limitazioni di tali armi. Per obiettivo militare si intende qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, scopo o utilità possa fornire un reale contributo all'azione militare e la cui totale o parziale distruzione, conquista o interdizione, a seconda delle circostanze del momento, offra un vantaggio militare preciso.<sup>336</sup> Il concetto di obiettivo civile si ricava per esclusione, in quanto si intendono obiettivi civili tutti i beni che non costituiscono obiettivi militari ai sensi della definizione data in precedenza.<sup>337</sup> L'esperienza recente ha dimostrato che, nell'uso delle mine, vi è scarsa attenzione nell'operare una distinzione fra obiettivi militari e obiettivi civili.<sup>338</sup> Infine, viene data la definizione di registrazione che consiste nell'operazione fisica, tecnica o amministrativa avente la finalità di acquisire agli atti della documentazione ufficiale tutte le informazioni disponibili per consentire ed agevolare la localizzazione dei campi minati, delle mine e delle trappole esplosive.

Restrizioni di tipo generale sull'impiego vengono introdotte dall'articolo 3 il quale ne prevede l'applicazione specifica alle mine, ai *booby-traps* e altri congegni. Una norma estremamente significativa impone il divieto dell'uso di tali armi sia in offesa che con scopi di rappresaglia contro la popolazione civile in quanto tale o contro singoli civili. Purtroppo, come si è osservato, le mine vengono frequentemente impiegate contro la popolazione civile. Anche l'uso indiscriminato di tali armi è vietato. Una specificazione relativa all'uso indiscriminato<sup>339</sup>

---

<sup>335</sup> "L'esercito degli Stati Uniti sviluppò la "Claymore" nel 1960. E' uno strumento per l'uccisione durevole, resistente ed efficace. Si stima che il settanta per cento delle "Claymore" rimanga efficace dopo più di vent'anni, con qualsiasi clima. La sua carica di 680 grammi di esplosivo spara settecento sfere d'acciaio su di un arco di sessanta gradi. Le sfere possono uccidere fino ad una distanza di cinquanta metri e possono causare ferite inabilitanti fino a cento metri".

S. Goose, "Global Production and Trade in Landmines", in *Montreux Symposium*, 1993, pp. 46-47.

<sup>336</sup> "La definizione di 'obiettivo militare' è la stessa data dal Protocollo I 1977" (F. Kalshoven, *Constraints in the Waging of War*, p. 153). Concorda Aubert: "the definition of a "military objective" in Additional Protocol I has been reproduced in the 1980 Protocol on mines" (M. Aubert, "The ICRC and the Problem of Excessively Injurious Or Indiscriminate Weapons", *IRRC*, 1990, p. 491).

<sup>337</sup> "La definizione di "obiettivi civili" è la stessa data dal Protocollo I 1977" (F. Kalshoven, *ibidem*).

<sup>338</sup> Dal rapporto della Commissione di inchiesta ONU in Cambogia:

"C'era una elevata concentrazione di mine intorno alle installazioni militari, agli approvvigionamenti d'acqua ed ai villaggi abbandonati. Non esistevano mappe o registrazioni dei campi minati né degli incidenti da mina accaduti. Gli abitanti dei villaggi erano informati sulle mine, ma nonostante ciò continuavano a morire o a rimanere feriti a causa di esse".

E. Stover., R. McGrath, *Land Mines in Cambodia: The Coward's War*, 1991. p.33;

"Il gesuita australiano M.R. racconta che quando iniziò il massacro in Ruanda nell'aprile '94, le fazioni in lotta si erano attestate agli estremi opposti della Casa di riposo dei Gesuiti, nel centro di Kigali, e avevano seminato delle mine per difendere le rispettive posizioni. Quando gli scontri erano finiti e la gente iniziava a ritornare un bambino fu ucciso da una mina nel giardino della Casa. Vennero i soldati dell'ONU e rimossero altre due mine. Il mese successivo un altro ragazzo nel giardino perse le gambe. Furono chiamati di nuovo i soldati dell'ONU che trovarono delle altre mine".

L. O'Bryon, "Land Mines and Jesuits", *Discovery*, 1995, p. 26.

<sup>339</sup> "L'art. 3 definisce l' 'uso indiscriminato' negli stessi termini adottati nel Protocollo I 1977", (F. Kalshoven, *op. cit.* p.153); Aubert ritiene che la nozione di attacchi indiscriminati del Protocollo I 1977 e quella dell' "uso indiscriminato" delle mine non siano esattamente coincidenti sebbene il loro scopo sia lo stesso, cfr. M. Aubert, *op.cit.*, p. 490.

considera come tale la posa in opera delle armi che non sia su un obiettivo militare o diretta<sup>340</sup> contro di esso oppure che tale posa in opera sia attuata con un metodo o mezzo di impiego che non possa venire diretto contro un obiettivo militare specifico o, ancora, dalla quale ci si può attendere che provochi incidentalmente perdite fra i civili, danni a beni civili, od una combinazione degli stessi, che risulti eccessiva in rapporto al concreto e diretto vantaggio militare previsto.<sup>341</sup> Viene stabilita una norma che vincola gli utilizzatori delle armi considerate ad intraprendere tutte le precauzioni possibili ai fini di proteggere i civili dagli effetti delle armi impiegate. Le precauzioni possibili sono quelle che risultano adottabili, o di possibile adozione, tenuto conto delle circostanze del momento, comprese le considerazioni di natura umanitaria e militare.<sup>342</sup> Va detto al proposito che la valutazione sulle misure da intraprendere sul corretto impiego delle mine in modo da risparmiare danni alla popolazione civile richiede una valutazione tattico-strategica di difficile praticabilità ai più bassi livelli della scala gerarchica militare. C'è la necessità che tali misure vengano studiate e adottate ai livelli più elevati in considerevole anticipo rispetto all'azione bellica.<sup>343</sup> Le caratteristiche dei conflitti recenti, basate su rapidità e mobilità non consentirebbero di soddisfare tali esigenze.<sup>344</sup> Un autore ritiene che le "restrizioni generali" previste dell'art. 3 non siano in alcun modo ridondanti per il fatto che gli stati potrebbero divenire parte della Convenzione 1980 e non del Protocollo I 1977 il quale prevede disposizioni analoghe. Nel caso gli stati fossero vincolati da entrambi gli strumenti, l'art. 3 colma la lacuna che potrebbe verificare se si dubitasse che l'uso di mine, *booby-traps* e altri congegni possa ricadere sotto il concetto di "attacco" come definito dall'art. 49 del Protocollo I 1977.<sup>345</sup>

Norme specifiche riguardanti la limitazione dell'utilizzo di mine diverse da quelle collocabili a distanza, *booby-traps* e altri congegni nelle zone abitate sono contenute nell'articolo 4. Tali norme fanno divieto di utilizzare tali armi, nelle città, villaggi o altre zone con analoghe concentrazioni di civili<sup>346</sup> nelle quali non stiano avendo luogo o siano imminenti

---

<sup>340</sup> Rogers aveva rilevato che alcuni fra i testi di prima stampa della Convenzione riportavano, erratamente, l'espressione "directed at" piuttosto che "directed against" che appare nel testo autentico, cfr. A.P.V. Rogers, "Mines, Booby Traps and Other Devices", *IRRC*, 1990, p. 527.

<sup>341</sup> I Paesi Bassi, al deposito dello strumento di adesione alla Convenzione (18 giugno 1987), hanno espresso la seguente riserva: "Il Governo del Regno dei Paesi bassi intenderà che il comma (c) del paragrafo 3 dell'articolo 3 del Protocollo II reciti: 'il vantaggio militare riguardi il vantaggio previsto dal piano d'attacco completo e non soltanto da suoi momenti isolati o specifici' ", cfr. Camera dei deputati, Servizio studi, *Il problema delle mine antiuomo*, 1994, p. 36.

<sup>342</sup> Secondo Levie: "I redattori del Protocollo hanno scelto di includere la regola della proporzionalità in modo che le perdite incidentali fra i civili siano ammesse se non eccessive in confronto al vantaggio militare atteso dall'azione intrapresa. Quest'ultima è, naturalmente, una determinazione soggettiva che deve compiersi prima dell'azione ed è una di quelle sulle quali raramente o mai il nemico concorderà", (H. Levie, *Code of International Armed Conflict*, 1986, p. 142).

<sup>343</sup> Secondo un esperto, la prassi può variare da paese a paese, generalmente, negli eserciti regolari l'autorità di ordinare la posa di mine è data al Comandante della formazione che ha disimpegnato il compito di pianificare i campi minati, di solito non inferiore al livello di divisione. In caso di impiego di sistemi di collocazione più rapidi, l'autorità può essere delegata, eccezionalmente, ad un livello inferiore di comando, cfr. H. Rollo, "The Military Use of Anti-personnel Mines", in *Montreux Symposium*, 1993, p. 216.

<sup>344</sup> E' quanto paventato da un autore secondo cui: "nella foga del combattimento, tali limiti possono essere ritenuti indebitamente costrittivi" (M. Aubert, "The ICRC And The Problem Of Excessively Injurious Or Indiscriminate Weapons", *IRRC*, p. 486).

<sup>345</sup> F. Kalshoven, op. cit., pp. 153-154

<sup>346</sup> Il Protocollo II non specifica la nozione di concentrazione di civili. Secondo l'art. 1, paragrafo 2, del Protocollo III (Armi incendiarie) della stessa Convenzione 1980, "Concentrazione di civili" significa "ogni concentrazione di civili, quali le parti abitate delle città o paesi o villaggi abitati o campi o colonne di rifugiati o sfollati, o gruppi di nomadi". Secondo Hays Parks la definizione si spiega da sé, comunque, a titolo di ulteriore chiarimento, l'autore riporta un passo della relazione del Presidente del gruppo di lavoro sulle armi incendiarie:

"La definizione è intesa in modo da dare una immagine verbale al comandante militare a proposito del carattere protetto della popolazione civile, piuttosto che fornire una precisa formulazione matematica o geografica di ciò che è una "concentrazione" di civili. L'attenzione del comandante è indirizzata dalla

scontri fra le forze di terra. L'uso di tali armi viene tuttavia consentito se vengono adottate le seguenti misure: se le armi vengono collocate su di un obiettivo militare od in stretta prossimità dello stesso, appartenente o sotto il controllo della parte avversaria oppure se vengono adottate misure per proteggere i civili dai loro effetti, ad esempio, con l'apposizione di segnali di pericolo, con la collocazione di sentinelle, con la diffusione di allarmi o la messa in posa di recinzioni. L'intendimento delle norme sopra espresse si rivolge alla protezione della popolazione civile nei luoghi nei quali si svolge generalmente la vita delle comunità; ciononostante, l'espressione "analogia concentrazione di civili" necessita di una maggiore specificazione in quanto le popolazioni nomadi e le colonne di profughi e fuggiaschi sono spesso vittime delle mine. Per quanto attiene l'ultima disposizione, i fatti mostrano che i segnali di pericolo vengono rimossi dalla popolazione per essere utilizzati nelle proprietà private come deterrente contro i ladri, come souvenir o utilizzati con funzioni di *ex voto* o per pratiche mistico-religiose di invocazione di protezione. La presenza di sentinelle svela l'esistenza dei campi minati, pertanto, l'elemento sorpresa contro gli avversari viene a cessare; la misura, di conseguenza, non viene applicata. La diffusione di avvertimenti è molto seriamente e, motivatamente, messa in discussione per varie ragioni.<sup>347</sup> Le recinzioni, specialmente quelle di fortuna, sono sorrette da pali di legno. Frequentemente vengono rimosse per svariati usi o utilizzate come combustibile.

Disposizioni specifiche riguardanti limitazioni nell'impiego delle mine collocabili a distanza sono stabilite all'articolo 5. L'uso di tali mine è vietato, a meno che tali armi vengano impiegate in una zona che costituisca di per sé stessa un obiettivo militare o che contenga obiettivi militari oppure che la loro collocazione venga accuratamente registrata secondo le disposizioni specificate di seguito dallo stesso protocollo. In alternativa, le mine collocabili a distanza possono essere utilizzate se vengono dotate singolarmente di un meccanismo di neutralizzazione efficace, ossia di un dispositivo automatico che sia studiato per renderle inoffensive o per determinarne l'autodistruzione nel caso si ipotizzi che esse non siano più

---

definizione all'attenzione che deve prestare alla presenza od assenza di popolazione civile, che è molto mobile in periodo di guerra, piuttosto che sulle caratteristiche o sulla dimensione della città, paese o villaggio in quanto tale. E' inteso che "civili" significa le persone che non prendono parte diretta alle ostilità".

W. Hays Parks, "The Protocol on Incendiary Weapons", *IRRC*, 1990, p. 546.

<sup>347</sup> "Essendo un'organizzazione responsabile, Royal Ordnance vide la necessità di avvertire il pubblico sul pericolo delle mine collocate sulle spiagge ed intraprese un programma di installazione di cartelli lungo le spiagge per avvisare del pericolo. Nonostante ciò, un certo numero di adulti e bambini ignorò i segnali ed alcuni pagarono un alto prezzo per tale trascuratezza".

B. Haliwell, L. Malin, "Deminig - An Operators View", in *Montreux Symposium*, 1993, p. 136;

"Le comunicazioni di avvertimento agli abitanti nelle zone di combattimento straniero sono sempre state una faccenda incerta. Qualora la comunicazione orale sia stata impraticabile, la diffusione di volantini per via aerea può essere sembrata meno allarmante di altre tecniche del periodo della politica coloniale, megafoni da velivoli a volo radente od elicotteri. In questi casi favorevoli, come pure in quelli maggiormente punitivi, quando i contadini sono stati messi al corrente, per esempio, di ciò che sarebbe accaduto al loro villaggio nel giro di trenta minuti, è stato difficile assicurarsi che essi abbiano compreso il messaggio, o che, anche se lo avessero compreso, avessero potuto fare molto al riguardo".

G. Best, *War and Law Since 1945*, 1994, p. 302;

ancora, più di recente:

"Dopo aver prestato servizio in combattimento durante l'operazione Desert Storm, fui assegnato ad una unità di soccorso ai rifugiati, in Iraq. Subito dopo aver stabilito un perimetro per la dislocazione dell'unità, venni avvisato dell'approssimarsi di una famiglia di beduini. Quattro di loro stavano trasportando una adolescente seriamente ferita. La ragazza aveva raccolto una piccola bomba inesplosa, mentre pascolava il gregge, ed era stata ferita dall'esplosione della stessa [...]. Le preoccupazioni dei militari circa il numero e la pericolosità di tali munizioni per il beduini che viaggiavano attraverso l'area, furono comunicate attraverso la linea gerarchica. In esito a ciò i comandanti inviarono degli aerei a distribuire su tutta l'area dei manifestini che segnalavano la presenza di ordigni inesplosi e che invitavano a non toccarli. Sfortunatamente la gran parte dei beduini che viaggiavano nella zona era analfabeta".

P. Ekberg, "Remotely Delivered Landmines and International Law", *CJTL*, 1995, pp. 149-150.

idonee a garantire le finalità militari per le quali erano state lanciate. Anche l'applicazione di un dispositivo di disattivazione o di distruzione comandato a distanza che renda inoffensiva la mina quando sono cessati gli scopi militari del suo impiego ne consente l'uso in deroga al divieto generale. Le norme relative all'uso delle mine collocabili a distanza prevedono la diffusione di efficaci preavvisi ad ogni lancio o rilascio di mine che possa colpire la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo permettano.

Per quanto attiene l'osservanza delle norme su descritte si rileva che grandi quantità di mine vengono lanciate a distanza per operazioni di interdizione territoriale (*area-denial operations*) senza essere dotate di meccanismi di disattivazione. Qualora ne siano dotate la loro affidabilità appare del tutto insufficiente, tale da non consentire margini di sicurezza per la popolazione civile ed escludendo, comunque, l'utilizzo successivo delle aree interessate.<sup>348</sup> Per quanto riguarda la diffusione di avvertimenti alla popolazione nell'imminenza dell'impiego di tali armi si richiama quanto messo in evidenza a proposito dell'analogia contenuta nell'art. 4. Il fatto che le circostanze consentano o meno la diffusione degli avvisi rientra nella sfera di valutazione lasciata alla discrezione dei comandanti delle operazioni i quali, per scarsa perizia o supposte esigenze di rapidità d'azione, potrebbero trascurare tale importante misura.

L'articolo 6 introduce il divieto dell'utilizzo di determinati *booby-traps*. La norma fa riferimento a quanto previsto dalle norme del diritto internazionale umanitario relative all'inganno e alla perfidia, che vengono confermate. Una considerazione che nasce dall'esame dei fatti indica che, in assenza di ulteriori specificazioni relative alla perfidia e l'inganno, determinate azioni "limite" non costituirebbero violazioni delle norme ma stratagemmi di guerra consentiti.<sup>349</sup> Il divieto assoluto<sup>350</sup> di utilizzare tali dispositivi, in qualsiasi circostanza, riguarda qualsiasi *booby-trap* che abbia la forma di un oggetto portatile manifestamente innocuo, ad esempio radio a transistori o penne, che sia specificamente concepito e costruito per contenere sostanze esplosive ed esplodere qualora toccato od avvicinato. Il divieto assoluto si estende anche a trappole esplosive che siano in qualsiasi modo attaccate o collegate a emblemi, simboli o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti; a malati, feriti o morti; a luoghi di sepoltura o cremazione oppure tombe; ad installazioni, materiali, presidi o mezzi di trasporto sanitari; a giochi per l'infanzia o altri oggetti portatili o prodotti specificamente destinati all'alimentazione, salute, igiene, abbigliamento ed educazione dei bambini; a cibi o bevande; a utensili od accessori da cucina eccetto che in installazioni, basi e depositi militari; a oggetti di manifesto carattere religioso, a monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscano patrimonio culturale e spirituale dei popoli e, infine, ad animali o loro carcasse. Tale norma si prefigge lo scopo di fornire una estesa protezione dei civili dall'uso delle trappole esplosive le quali, se utilizzate in associazione agli oggetti o nelle forme su elencate presentano, senza dubbio, i connotati dell'uso deliberatamente perfido ed indiscriminato in quanto non indirizzate verso obiettivi o personale militare ma contro i civili ed i loro beni. Tuttavia, in vari conflitti sono state spesso impiegate mine camuffate da oggetti

---

<sup>348</sup> "Alla fine della guerra del Golfo, l'agenzia inglese incaricata delle operazioni di sminamento, il *Mines Advisory Group*, rilevava che ben il ventitré per cento delle mine seminate non rispondeva al programma di disattivazione. D'altra parte, nel corso della Conferenza di Vienna del settembre-ottobre 1995, diplomatici ed esperti statunitensi dichiaravano che, secondo gli ultimi esperimenti, il tasso di fallimento delle mine dotate di autodisinnescimento a tempo, è di almeno il quindici per cento".

da Ronchi e altri, Disegno di legge n. 2304, *Norme per la messa al bando delle mine antiuomo*, comunicato alla Presidenza il 23 novembre 1995, Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, XII Legislatura, p.4.

<sup>349</sup> "Secondo il medico e scrittore cambogiano H.N.: 'le truppe di Lon Nol, avanzando nelle campagne, verso vasti, rumorosi ed entusiastici raduni di Khmer rossi, avrebbero trovato solo altoparlanti e registratori a nastro [...] e mine antiuomo sepolte tutt'intorno agli alberi sui quali erano stati sistemati gli apparecchi'" (E. Stover., R. McGrath, *Land Mines in Cambodia: The Coward's War*, 1991, p.21).

<sup>350</sup> "Il presente articolo si propone di eliminare completamente l'uso di *booby-traps* come metodo di guerra. Se, da un lato, tale non rappresenti un risultato indesiderabile, sorge il problema che, per il fatto di essere così categorico, possa venir trascurato nella pratica corrente" (H. Levie, *Code of International Armed Conflict*, 1986, p. 144).

di uso comune o molto spesso da giocattoli. Anche se si dubita, come in qualche caso, che la loro forma non sia concepita appositamente per ingannare, ma per motivi tecnici (es. la cosiddetta “*Butterfly/farfalla*” o “*Green Parrot/pappagallo verde*”)<sup>351</sup> appare singolare che gli ordigni stessi vengano dipinti con colori vivaci, tali da attrarre l’attenzione delle persone ignare (bambini o in generale civili), piuttosto che utilizzare colorazioni mimetiche che li rendano insidiosi soprattutto per i combattenti.

L’ultima disposizione relativa alle trappole proibisce categoricamente l’uso di queste ultime se esse vengono concepite al fine di causare ferimenti eccessivi o sofferenze inutili. Le casistiche che documentano l’uso di tali dispositivi nel corso di vari conflitti sta ad indicare che tale impiego viene attuato deliberatamente con lo scopo di incidere sul morale degli avversari causando loro lesioni particolarmente crudeli e dolorose.

Le disposizioni contenute nell’articolo 7 riguardano la registrazione, nozione già introdotta in precedenza, la pubblicazione dell’ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps*. Tali norme fanno obbligo alle parti in conflitto di registrare la collocazione di tutti i campi minati pianificati in anticipo<sup>352</sup> da loro predisposti e tutte le zone nelle quali esse abbiano fatto consistente e programmato uso di *booby-traps*.<sup>353</sup> La disposizione, nella sua formulazione, assume un carattere imperativo, diversamente dalla indicazione espressa successivamente che stabilisce che le parti “cercheranno” di garantire la registrazione dell’ubicazione di tutti gli altri campi minati, mine e *booby-traps* che avessero collocato o messo in opera. Le necessità dettate da una azione rapida non consentono di adempiere adeguatamente a tale misura che rimane così una disposizione di carattere meramente esortativo. Disposizioni relative alla conservazione delle registrazioni fanno carico della conservazione di tali registrazioni alle parti le quali, immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive, dovranno prendere tutte le necessarie ed opportune misure, incluso l’utilizzo di tali registrazioni, al fine di proteggere i civili dagli effetti di campi minati, mine, e *booby-traps*. Nel caso in cui le forze di parti in conflitto si trovassero nel territorio dell’avversario, dovranno fornire, su base reciproca ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni relative all’ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps* nel territorio della parte avversa. Ciò dovrà avvenire anche al momento del ritiro definitivo delle forze delle parti dal territorio della parte avversa. Una disposizione ulteriore, che assume al giorno d’oggi connotati di particolare attualità, riguarda l’obbligo di fornire alle autorità competenti tutte informazioni previste dal successivo articolo 8 volte a proteggere il personale delle missioni o delle forze delle Nazioni Unite.<sup>354</sup>

---

<sup>351</sup> “Malgré les nombreuses affirmations prétant des intentions sinistres aux fabricants, les raisons de l’apparence de cette mine sont purement techniques car il s’agit de lui permettre de flotter jusqu’au sol sans exploser et ne résultent pas de leur volonté ignoble de tuer spécifiquement des enfants” (UNICEF, *Des mines antipersonnel: un fléau qui menace les enfants*, 1994, p.17).

<sup>352</sup> L’espressione inglese “*pre-planned*”, che si può rendere approssimativamente con l’espressione pre-pianificati, non appare di facile interpretazione. Per pre-pianificati si può intendere pianificati con largo anticipo rispetto al momento di esecuzione. Ma già l’operazione stessa della pianificazione richiede una accurata analisi delle metodologie e delle tecniche da adottare in relazione alla tipologia di intervento da porre in atto. Rientrano nella valutazione anche tutte le caratteristiche relative al terreno, alle condizioni climatiche e meteorologiche, all’assenza o presenza di combattimenti, ed all’addestramento del personale coinvolto. L’analisi include anche le proiezioni di carattere militare che consentono di valutare l’efficacia dell’operazione da intraprendere dal punto di vista militare in rapporto alle ripercussioni sui civili e sul proprio personale.

<sup>353</sup> “Il presente articolo richiede l’adozione di accurate mappature durante il corso delle ostilità sulla base dell’assunzione che ciascuna parte provvederà, ogniqualvolta necessario, a redigere delle mappe per l’uso e la protezione a vantaggio delle proprie truppe. Resta da vedere se le prescrizioni stabilite siano talmente onerose da venir disattese dai belligeranti” (H. Levie, op. cit., p. 148).

<sup>354</sup> L’autorità cipriota, all’atto della adesione alla Convenzione 1980, avvenuta il 12 dicembre 1988, formulava la seguente dichiarazione:

“I provvedimenti di cui all’art. 7, paragrafo 3, comma (b) e dell’articolo 8 del Protocollo relativo all’interdizione e ai limiti imposti nell’uso di mine *booby-traps* e altri congegni (Protocollo II) saranno intesi in modo tale da non modificare lo statuto delle forze o missioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro né tali da concedere loro, *ipso jure*, ulteriori diritti”.

Un'ulteriore disposizione stabilisce che, ogniqualvolta ciò sia possibile, le parti per reciproco accordo, faranno in modo di fornire informazioni riguardanti l'ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps*, in modo particolare negli accordi che regolano la cessazione delle ostilità.

Per quanto riguarda l'obbligo della registrazione della posizione delle armi collocate si ritiene che tale norma sia scarsamente messa in atto. Se non appare vantaggioso applicare tale misura a vantaggio del nemico, dovrebbe esserlo a vantaggio dei propri combattenti<sup>355</sup> per evitare incidenti, sia durante l'impiego, sia nella successiva opera di bonifica.<sup>356</sup> Nonostante tale considerazione la misura viene largamente disattesa. Inoltre, accade sovente che l'originaria collocazione delle mine cambi a causa di svariati fenomeni (maree, alluvioni, frane), rendendo vano il lavoro di mappatura.<sup>357</sup> Oltre a ciò situazioni belliche estremamente convulse e repentine possono causare lo smarrimento o la distruzione di tutti i dati raccolti e registrati.<sup>358</sup>

L'articolo 8 riguarda le misure volte a fornire protezione alle missioni delle Nazioni Unite dagli effetti di campi minati, mine e *booby-traps*.<sup>359</sup> Esso stabilisce che, nel caso una forza o missione delle Nazioni Unite espliciti funzioni di *peace-keeping*, osservazione o funzioni analoghe in una determinata zona, ogni parte in conflitto, su richiesta del Capo della forza delle

---

in Camera dei deputati, Servizio studi, op. cit., p. 32.

<sup>355</sup> "I comandanti militari hanno tutto l'interesse a controllare l'uso delle mine e conoscere la loro collocazione per null'altra ragione che per proteggere il proprio personale" (W.J. Fenrick, "New Developments in the Law Concerning the Use of Conventional Weapons in Armed Conflicts", *CYIL*, 1981, pp. 246-7).

<sup>356</sup> "Un soldato del Fronte popolare di Liberazione Khmer descrisse come si rese conto che egli ed i suoi compagni stessero sistemando le mine su di un loro campo minato: "A nessuno piacciono le mine ma tutti le usano. Durante la mia prima missione avevo un comandante che teneva un registro sulla collocazione dei campi minati che disponevamo. Tutti i veterani ridevano e chiedevano chi avrebbe mai letto un simile libro. Io pensavo che fosse una buona idea solo se anche gli altri lo avessero fatto e, ovviamente, così non era. Lo scorso anno, ci fu ordinato di collocare delle mine lungo un percorso. Mentre stavamo eseguendo il nostro compito, ebbi come la sensazione di essere già stato altre volte in quel posto. La mia attenzione venne distratta dall'esplosione causata da uno degli altri soldati, dopodiché il soldato alla mia destra gridò che ci stavamo trovando sopra un campo minato e, mentre tornava indietro lungo il sentiero, saltò su una mina. Io fui l'unico ad uscire senza essere ucciso o ferito. Mi mossi molto lentamente e con attenzione, usando un bastoncino per saggiare il terreno. Seppi dopo, quando conobbi la località, come mai me ne fossi ricordato: avevamo collocato delle mine, proprio là, tre mesi prima. Stavamo mettendo le mine su un nostro stesso campo minato, una pazzia, ammazzarci da noi stessi" ".

in E. Stover, R. McGrath, op. cit., p. 43.

<sup>357</sup> "Le mine collocate nelle spiagge possono venire sepolte dall'azione delle maree per poi riemergere parecchi mesi più tardi", (A.P.V. Rogers, "Mines, Booby-traps and Other Devices", *IRRC*, p. 532.); "Determinato personale straniero ha ricevuto la sua istruzione militare nel Regno Unito. La maggior parte dei campi minati in Kuwait è stata collocata dalle forze irachene in modo esemplare, da manuale; sfortunatamente la sabbia in movimento li ha spostati" (H. Rollo, "The Military Use of Anti-personnel Landmines", in *Montreux Symposium*, 1993, p. 226).

<sup>358</sup> Tale eventualità era stata presagita da un autore il quale nell'espone la propria perplessità sulla registrazione dei campi minati sosteneva che: "For whatever reason, records do get lost while the mines remain". (W.J. Fenrick, "The Conventional Weapons Convention: A Modest But Useful Treaty", *IRRC*, 1990, p. 504).

<sup>359</sup> Il problema della protezione delle forze dell'ONU era stato affrontato in precedenza ma non era mai stato definito nel contesto di trattati. Di interesse sono le "Condizioni di applicazione delle norme umanitarie dei conflitti armati alle ostilità nelle quali forze delle Nazioni Unite possono essere impegnate", Risoluzione adottata dall'Istituto di Diritto Internazionale nella sessione di Zagabria il 3 settembre 1971, in particolare:

Art. 1. "Ai fini dei presenti articoli, il termine 'Forze delle Nazioni Unite' si applicherà a tutte le unità armate sotto il controllo delle Nazioni Unite".

Art. 7. "Senza pregiudizio per la responsabilità individuale o collettiva che derivi dal fatto che la parte che si contrappone alle Forze delle Nazioni Unite abbia commesso un'aggressione, detta parte dovrà risarcire i danni procurati dalla violazione delle norme umanitarie relative ai conflitti armati. Le Nazioni Unite sono autorizzate ad esigere il rispetto di tali norme a beneficio delle proprie Forze e di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle proprie forze in violazione di tali norme".

"Conditions of Application of Humanitarian Rules of Armed Conflicts to Hostilities in Which United Nations May be Engaged", in Schindler and Toman, Document No. 72, p. 917.

Nazioni Unite in tale zona, per quanto ne sia in grado,<sup>360</sup> dovrà provvedere alla rimozione o alla neutralizzazione di tutte le mine e *booby-traps* in quell'area. Le parti, inoltre, dovranno adottare tutte le misure necessarie per proteggere le missioni, per il tempo in cui svolgono i propri compiti, dagli effetti di campi minati, mine e *booby-traps* e dovranno rendere disponibili al Responsabile della forza o missione delle Nazioni Unite nella zona interessata, tutte le informazioni di cui la parte è in possesso a riguardo dell'ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps*.

Tutte le misure e le garanzie sopra previste dovranno essere fornite anche nel caso in cui una Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite eserciti le proprie funzioni in una qualsiasi zona. Se le dimensioni della missione non consentissero di fornire un'adeguata protezione, è dato l'obbligo alle parti di rendere disponibili al Capo della missione le informazioni in proprio possesso circa la collocazione dei campi minati, delle mine e dei *booby-traps* nella zona interessata.

Esistono dubbi circa il fatto che le comunicazioni previste vengano fornite dalle parti in causa.<sup>361</sup> Inoltre, si è verificato di recente che condizioni belliche estremamente precarie non hanno consentito di ottemperare alle disposizioni in maniera minimamente apprezzabile.

Per quanto riguarda la protezione delle missioni<sup>362</sup> l'articolo si applica solo "alle forze o missioni dell'ONU" e non vengono incluse forze di *peace-keeping* "regionali". Secondo un autore non risulta chiaro se le garanzie coprano una coalizione di forze autorizzata dall'ONU ma non qualificata come forza dell'ONU in quanto tale (es. Guerra del Golfo).<sup>363</sup>

L'ultimo articolo del Protocollo, l'articolo 9 riguarda la cooperazione internazionale nella bonifica di campi minati, mine e *booby-traps*. Esso stabilisce che, dopo la cessazione delle ostilità attive, le parti cercheranno di raggiungere un accordo fra di loro e, ove opportuno, con altri stati ed organizzazioni internazionali, sullo scambio di informazioni e di assistenza tecnica e logistica - comprese, in opportune circostanze, operazioni congiunte - necessarie per rimuovere o rendere inoffensivi campi minati, mine e *booby-traps* collocati nel corso del conflitto.<sup>364</sup>

Tali misure appaiono indubbiamente di grande importanza, tenuto conto che spesso, le nazioni interessate dai conflitti posseggono in scarsa misura risorse economiche e tecnologiche che consentano loro di adempiere ai compiti di bonifica e neutralizzazione dei residui bellici inesplosi. Come già visto in precedenza, solo gli sforzi congiunti di stati associati o di organizzazioni internazionali possono far fronte ad un problema come quello delle mine terrestri che ha assunto nel volgere di pochi anni ad una dimensione inaspettata.

Le norme del protocollo sono integrate da un allegato tecnico che fornisce le linee guida sulla registrazione. Qualora sorgesse, a carico delle parti in conflitto, l'obbligo della

---

<sup>360</sup> I Paesi Bassi, al deposito dello strumento di adesione alla Convenzione, hanno espresso la seguente riserva: " Il Governo del Regno dei Paesi Bassi intenderà che le parole 'per quanto ne sia in grado' del comma 1 dell'art. 8 del Protocollo recitano: 'per quanto rientra nelle possibilità tecniche' " (in Camera dei deputati, Servizio studi, op. cit., p. 36).

<sup>361</sup> "E' difficile credere che un belligerante sia disposto a divulgare le informazioni richieste, in determinate circostanze, sapendo che le informazioni fornite possono immediatamente essere rese disponibili alla parte avversaria (una 'imparziale Commissione di Inchiesta dell'ONU', addirittura, includeva rappresentanti di uno Stato che era notoriamente nemico belligerante dello stato sotto inchiesta!)" (H. Levie, op. cit., p. 148).

<sup>362</sup> "Land mines have substantially impeded UN peacekeeping operations as well as efforts by the United Nations High Commissioner for Refugees to oversee the return of millions post-Cold War resettlements" (A. Parlow, "Banning Land Mines", *HRQ*, 1994, p. 722).

<sup>363</sup> Cfr. F. Hampson, *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, 1995, p. 13.

<sup>364</sup> Secondo Levie: "tale norma fu intesa al fine di prevenire quanto verificatosi al termine della II Guerra mondiale, quando la Francia trattene migliaia di prigionieri tedeschi per rimuovere le mine ma non sembra che sarà particolarmente efficace a questo fine, e che la norma della Terza Convenzione (Ginevra, 1949) sia più adeguata allo scopo" (H. Levie, "Some Recent Developments in the Law of War", *GYIL*, 1982, p. 270).

registrazione dell'ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps* esse dovranno tener conto di tali indicazioni. Per quanto riguarda i campi minati pianificati e l'uso pianificato ed esteso di *booby-traps*, le mappe, i diagrammi e le altre registrazioni dovranno essere redatti in modo da indicare l'estensione del campo minato o dell'area interessata dai *booby-traps*. L'ubicazione di tali campi minati ed aree interessate da *booby-traps* dovrà essere specificata in relazione alle coordinate di un unico punto di riferimento e l'estensione sarà stimata in base a tale punto di riferimento. Le disposizioni sopra elencate dovranno essere applicate, per quanto possibile, anche a riguardo degli altri campi minati, mine e *booby-traps* disseminati o messi in opera, in modo da consentirne l'individuazione.

Le disposizioni previste all'allegato tecnico apparirebbe sufficienti per consentire un'affidabile opera di registrazione della collocazione delle armi impiegate, ma purtroppo, quanto verificatosi in concreto dimostra che le misure previste, sia singolarmente considerate che nel complesso dell'intero protocollo, non si sono rivelate efficaci.

Completano le disposizioni contenute nel Protocollo II 1980, quelle del Protocollo I, che proibisce le armi il cui effetto principale sia quello di ferire tramite schegge non localizzabili nel corpo umano grazie ai raggi X, che "bandirebbero efficacemente l'uso delle mine contenenti plastica".<sup>365</sup>

Nel caso le mine assumessero la forma di armi incendiarie, il loro uso verrebbe limitato dal Protocollo III, che proibisce di fare della popolazione civile, in quanto tale, o dei beni civili oggetto di attacco con armi incendiarie.<sup>366</sup>

### 3.3. Conclusioni

Le critiche mosse all'intero impianto del Protocollo II 1980 fin dalla sua adozione riprendono vigore in seguito alla constatazione di fatto della insoddisfacente efficacia delle misure da esso previste, dalle lacune normative evidenziate, quali la mancanza di meccanismi di controllo sul rispetto delle norme previste e la mancanza di sanzioni in caso di inadempienza o violazione delle norme, che ne hanno determinato una parziale applicazione nei conflitti combattuti. A ciò, inoltre, si deve aggiungere quanto ulteriormente determinato dal verificarsi di contingenti situazioni esterne quali la scarsa adesione degli stati al Protocollo II<sup>367</sup> e la progressiva scomparsa dei conflitti internazionali che hanno lasciato posto a situazioni di complessa definizione.

L'insieme dei vari fattori esaminati ha determinato uno scarso significato pratico del Protocollo II 1980 e cioè, in ultima analisi, che l'obiettivo primario di proteggere la popolazione civile dagli effetti indiscriminati ed eccessivamente devastanti dell'uso delle mine e ordigni simili non sia stato finora raggiunto.

Va, sottolineato che, nonostante i difetti e le lacune evidenziate, il Protocollo II rimane ancora in vigore nella sua versione originaria in quanto il testo emendato di recente, di cui si parlerà nel capitolo seguente avrà efficacia a partire dal deposito del ventesimo strumento di ratifica: di conseguenza, le norme sopra descritte costituiranno l'unica fonte certa di protezione

---

<sup>365</sup> Hoog, "Mines", in *Encyclopedia of Public International Law*, p. 285. A parere di Stover e McGrath, il Protocollo I non è adeguato alla realtà dei fatti. Esso proibisce l'uso delle schegge di plastica, ma al giorno d'oggi molte mine sono fabbricate con contenitori di plastica dura. Anche se i produttori sostengono che gli involucri di plastica servono a rendere le mine più leggere e durevoli, in realtà, questi ultimi, a causa dell'esplosione, si trasformano in schegge che si conficcano nelle ferite. Come osservato in molti casi, i frammenti degli involucri di plastica sono spesso irrilevabili ai raggi X, cfr. *Land mines in Cambodia, The Coward's War*, 1991, p. 102.

<sup>366</sup> Hoog, *ibidem*.

<sup>367</sup> "Nessun rafforzamento del Protocollo sulle mine sarà efficace senza che l'adesione ad esso divenga universale" (J. Molander, "Strengthening International Humanitarian Law: The Review Conference of the 1980 Conventional Weapons Convention", *UNIDIR Newsletter*, No 28/29, 1994/1995, p. 8.)

della popolazione civile dall'uso indiscriminato delle mine per un periodo di tempo non trascurabile.

L'Italia, come molti altri paesi, è divenuta solo recentemente parte del Protocollo II 1980. La legge di autorizzazione alla ratifica<sup>368</sup> è stata promulgata ed è entrata in vigore alla fine del 1994. L'articolo 1 dispone l'autorizzazione al Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione ed a tutti i tre protocolli annessi. Per effetto delle norme sull'entrata in vigore contenute nella Convenzione 1980, la stessa e gli allegati protocolli sono divenuti esecutivi nel luglio del 1995, sei mesi dopo la notifica al Segretario generale dell'ONU dell'accettazione dei vincoli previsti dagli stessi.

---

<sup>368</sup> Legge 14 dicembre, 1994, n. 715, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Supplemento ordinario, n. 310 del 27.12.1995, Roma, pp. 285-318.

## CAP. 4. LA REVISIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1980 E DEL PROTOCOLLO II

### 4.1. La revisione della Convenzione.

Come accennato in precedenza, la Convenzione del 1980, si dimostrava ben lungi dall'essere soddisfacente.

La critica più importante, emersa già in fase di discussione e ribadita, in forma ufficiale da alcuni paesi all'atto dell'adesione al trattato, fu quella relativa alla mancanza di strumenti di verifica del rispetto e di repressione delle eventuali infrazioni.<sup>369</sup> Infatti, Francia, Italia e Cina lamentarono che la Convenzione non prevedeva meccanismi di verifica sui fatti che potevano essere ritenuti delle violazioni degli impegni sottoscritti.<sup>370</sup>

Altre critiche, più generali, riguardavano la Convenzione nel suo insieme.<sup>371</sup>

---

<sup>369</sup> Cfr. M. Aubert, "The ICRC and the Problem of Excessively Injurious or Indiscriminate Weapons", *IRRC*, 1990, p. 485.

<sup>370</sup> La Francia e l'Italia hanno firmato il 10 aprile 1981, la Cina il 14 settembre 1981. Risulta dalla dichiarazione francese:

"La Francia si rammarica per il fatto che fino a questo momento non è ancora stato possibile agli stati che hanno partecipato ai negoziati della Convenzione raggiungere un accordo in merito ai provvedimenti relativi alla verifica delle prove prodotte che riguardino possibili violazioni degli impegni assunti. A tal fine si riserva il diritto di avanzare, possibilmente in concerto con altri Stati, proposte intese a colmare tale lacuna nell'ambito della prima Conferenza che sarà convocata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, nonchè di mettere in atto le opportune procedure al fine di portare all'attenzione della Comunità internazionale fatti e informazioni che, se verificati, potrebbero costituire violazioni delle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli ad essa allegati".

Così in un passo della dichiarazione italiana:

"Tuttavia egli (il rappresentante italiano alla Conferenza delle Nazioni Unite) osserva nella sua dichiarazione che uno degli obiettivi non raggiunti nell'ambito della Conferenza, con profondo rammarico del Governo italiano, era l'inserimento, nel testo della Convenzione, in accordo con la proposta avanzata dalla Repubblica Federale tedesca, di un articolo che prevedesse l'istituzione di una commissione consultiva di esperti in grado di verificare le prove prodotte riguardo a eventuali violazioni degli impegni assunti. Nella stessa occasione il rappresentante italiano ha espresso l'augurio che la suddetta proposta, intesa a rafforzare la credibilità e l'attuabilità della Convenzione, venga riesaminata alla prima occasione nell'ambito dei meccanismi di emendamento della Convenzione espressamente pensati per questo scopo. Successivamente, attraverso un rappresentante olandese, che ha parlato a nome dei nove Stati membri della Comunità europea, nell'ambito della prima Commissione dell'AG del 20 novembre 1980, [...] l'Italia ha espresso nuovamente il proprio rammarico che gli stati che hanno partecipato alla stesura dei testi della Convenzione e dei suoi Protocolli non siano stati capaci in seguito di raggiungere un accordo sui provvedimenti in grado di garantire il rispetto degli obblighi derivanti da tali testi. Nello stesso spirito l'Italia, che ha recentemente firmato la Convenzione in accordo con quanto auspicato dall'Assemblea Generale nella risoluzione 35/153, desidera confermare ufficialmente la propria intenzione di spiegare sforzi effettivi volti a garantire lo studio, alla prima occasione nell'ambito di un foro competente, del problema relativo all'istituzione di procedure che siano in grado di colmare le lacune presenti nella Convenzione e garantire di conseguenza a quest'ultima la massime libertà di azione e credibilità di fronte alla Comunità internazionale".

La posizione cinese:

"E' necessario sottolineare che la Convenzione presenta diverse lacune a riguardo dell'esercizio del potere di controllo e verifica delle violazioni delle proprie clausole, con un conseguente indebolimento del proprio potere coercitivo. In particolare il protocollo relativo a divieti e limitazioni nell'uso di mine, *booby-traps* e altri congegni non prevede sufficienti limitazioni dell'uso di tali armi da parte dell'esercito aggressore all'interno del territorio nemico e non definisce in modo adeguato il diritto di uno Stato vittima di un'aggressione a difendersi con tutti i mezzi necessari".

da Camera dei deputati, Servizio Studi *Il problema delle mine antiuomo*, 1994, pp. 31-37.

<sup>371</sup> Dalla dichiarazione della Romania alla firma della Convenzione (8 aprile 1982):

"Tuttavia la Romania intende sottolineare che i provvedimenti della Convenzione e dei suoi Protocolli hanno un carattere limitato e non assicurano un'adeguata protezione né alla popolazione civile né al personale come invece richiedono i principi fondamentali del diritto umanitario".

Ma la esigenza più pressante sentita dalla comunità internazionale fu, a seguito del manifestarsi di nuovi scenari bellici, la necessità di una modifica della Convenzione 1980 e relativi protocolli nel senso di una loro estensione ai conflitti non internazionali.<sup>372</sup>

La Convenzione del 1980 prevede espressamente dei meccanismi di revisione, dovuti al fatto che i negoziati si erano chiusi con un compromesso che aveva lasciato numerose lacune da colmare.<sup>373</sup> Secondo quanto stabilito all'art. 8, qualsiasi parte contraente avrebbe potuto, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della Convenzione, presentare delle proposte di emendamenti che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, nella sua qualità di Depositario, avrebbe successivamente posto all'attenzione di tutte le altre parti contraenti. Successivamente, se la maggioranza degli stati parti, non inferiore a diciotto Stati, fosse stata favorevole, il Segretario stesso avrebbe avuto il compito di indire una conferenza per la discussione delle proposte presentate.

Quanto sopra delineato non avvenne, facendo così "scattare" il meccanismo di revisione "semiautomatico" previsto al punto 3. (a) dello stesso art. 8, il quale prevede che, al compimento del periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in assenza di una conferenza di revisione, qualsiasi stato parte può, su semplice richiesta presentata al Depositario, far convocare una conferenza avente lo scopo di valutare la portata e gli esiti della Convenzione stessa.

La Convenzione, aperta alla firma il 10 aprile 1981, essendo entrata in vigore il 2 dicembre 1983, a seguito del deposito del ventesimo strumento di ratifica, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, compì il prescritto periodo decennale il 2 dicembre 1993.

Ma dal quel momento gli Stati parti della Convenzione parvero accogliere tale opportunità senza particolare slancio, tenuto anche conto della scarsa adesione registrata dalla Convenzione stessa fino a quel momento.<sup>374</sup> Fu solo la richiesta inoltrata dalla Francia ad avviare la procedura prevista, che condusse all'adozione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della risoluzione 48/79 del 16 dicembre 1993 sulla convocazione della Conferenza di revisione.<sup>375</sup>

La Conferenza, convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite, fu preceduta dai lavori preparatori del Gruppo di esperti governativi che si riunì quattro volte, a Ginevra, nel corso del 1994 e 1995 con il compito di elaborare una proposta di testo come base per le successive trattative della Conferenza di revisione.

---

da Camera dei deputati, Servizio Studi, ibidem.

<sup>372</sup> Cfr. International Institute for Humanitarian Law, *Declaration on the Rules of international humanitarian law governing the conduct of hostilities in non-international armed conflicts*, *IRRC*, 1990, pp. 404-408; D. Plattner, "The 1980 Convention on Conventional Weapons and the Applicability of Rules Governing Means of Combat in a Non-international Conflict", *IRRC*, No. 1990, pp. 551-564 e N. Khlestov, "Review Conference of the 1980 Convention", *IRRC*, 1995, pp. 368-374.

<sup>373</sup> Riprendendo quanto espresso da autorevoli autori si sottolinea che l'esigenza di una revisione della Convenzione si era manifestata a breve tempo dalla sua adozione: "Resta, comunque la speranza che attraverso il meccanismo di revisione previsto dalla Convenzione 1980 si possa, quanto prima, pervenire ad un completamento e ad uno sviluppo delle regole adottate nonchè all'elaborazione e all'adozione di norme concernenti ulteriori categorie di armi", (P. Gargiulo, "Recenti sviluppi del diritto internazionale umanitario: proibizione o limitazione dell'impiego di alcune armi convenzionali", *CI*, 1983, pp. 115-116); "Per quanto riguarda la revisione e le modifiche, non si può dir altro che è stato previsto un meccanismo che consente alle Parti interessate di avanzare proposte per ulteriori sviluppi. Se e quando il meccanismo verrà utilizzato, e con quale successo, resta da vedersi" (F. Kalshoven, "Arms, Armaments and International Law, *RCADI*, 1986, pp. 264-265); "La Convenzione ed i suoi protocolli non rappresentano un soluzione finale di per se stessi, essi rappresentano, piuttosto, un semplice passo verso il fine di rendere meno ottusamente crudeli i conflitti che non possono essere evitati" (M. Aubert, op. cit., p. 483).

<sup>374</sup> A tutto il 1990, trentuno Stati avevano ratificato o aderito alla Convenzione e tutti e tre i protocolli allegati, con l'eccezione di due Stati, che avevano ratificato solo due dei protocolli (Benin, I e III; Francia, I e II), cfr. M. Aubert, op. cit., pp. 485-486.

<sup>375</sup> Vedi estratto in Appendice 7, p. 184.

Nonostante alcuni stati avessero desiderato che la Conferenza si occupasse di varie altre armi e sistemi d'arma, quali le armi e le munizioni di piccolo calibro, le bombe a grappolo, i dardi e le mine navali, l'attenzione si appuntò sulle mine terrestri, in particolare quelle antiuomo, e sulle alle armi laser accecanti.

E' probabile che gli argomenti esclusi dalle trattative vengano ripresi dalla futura sessione della Conferenza di revisione che avrà luogo nel 2001.

La prima seduta della conferenza di revisione, si tenne a Vienna dal 25 settembre al 13 ottobre 1995. Nel corso di tale seduta, cui presero parte ottanta stati, furono costituiti tre comitati principali (Main Committees) aventi rispettivamente i seguenti compiti: l'esame delle proposte di emendamento della Convenzione del 1980 (I comitato); l'esame delle proposte di emendamento del Protocollo II sulle mine (II comitato) e lo studio della proposta per il Protocollo sulle armi laser accecanti (III comitato). All'interno di ogni comitato operarono regolarmente gruppi di lavoro aventi il compito di trattare argomenti specifici. Come risultato complessivo dei lavori della prima sessione si ebbe la determinazione di mantenere inalterata la Convenzione del 1980. Inoltre, la Conferenza registrò un successo sul problema delle armi laser accecanti, con l'adozione del relativo Protocollo IV<sup>376</sup>, mentre si concluse con un punto morto sul problema delle mine.<sup>377</sup>

La seconda seduta, tenutasi a Ginevra nel mese di gennaio 1996, ebbe come oggetto argomenti esclusivamente "tecnici", che portarono alla formulazione dell'Allegato tecnico al Protocollo II emendato.<sup>378</sup>

La ripresa dei negoziati a Ginevra, nel successivo mese di aprile, e la loro conclusione, il 3 maggio 1996, vide un progressivo indebolimento delle posizioni sostenute inizialmente da alcuni stati per consentire di raggiungere il "consensus"<sup>379</sup> necessario per l'adozione del Protocollo II emendato.<sup>380</sup> Quest'ultimo, pur essendo basato su soluzioni di compromesso, contiene disposizioni relative alla verifica sulla sua applicazione che ovviano alle carenze evidenziate nel merito dalla Convenzione "ombrello" del 1980 le quali permangono per gli altri due protocolli allegati originari.

## **4.2. Il nuovo Protocollo II**

### **4.2.1. Premessa**

Il 3 maggio 1996 è stato adottato il testo emendato del Protocollo II su mine *booby-traps* ed altri congegni. Il nuovo testo supera considerevolmente, per mole e dettaglio di contenuti, il testo precedente. Infatti, la nuova formulazione incorpora una vasta serie di disposizioni che hanno recepito quanto emerso in vari anni di elaborazione dottrinale relativa al diritto riguardante l'uso delle mine terrestri. Anche gli sviluppi tecnologici relativi sia all'arma in se stessa che al suo impiego bellico hanno trovato largo spazio nel nuovo strumento. Si

---

<sup>376</sup> Il Protocollo IV contiene il divieto assoluto sull'uso e sul trasferimento di armi laser accecanti. Si applica ai conflitti armati di carattere internazionale.

<sup>377</sup> Cfr. ICRC, "The Vienna Review Conference: Success On Blinding Laser Weapons But Deadlock on Landmines", *IRRC*, 1995, pp. 672-677; United Kingdom Working Group on Landmines, *Report On the First Review Conference of the 1980 U.N. Inhumane Weapons Conventions 25 september - 13 October 1995, Vienna, 27 october 1995* e N. Dentic, "A Vienna nulla di fatto", *Oscar Report*, 1995, pp. 1-4.

<sup>378</sup> Cfr. United Kingdom Working Group on Landmines, *Report on the Resumed Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention, 15-19 January 1996*.

<sup>379</sup> "The damage was irreparably done when the Conference decided to conduct its negotiations under the rule of consensus rather than by majority (traditionally, International Humanitarian Law in negotiated by majority and Disarmament Law by consensus). This has almost led to the adoption of a 'lowest common denominator' Protocol", (United Kingdom Working Group on Landmines, *Report on the Review Conference on the 1980 Inhumane Weapons Convention - Final session held in Geneva from 22 april to 3 May 1996*, 1996, p. 3).

<sup>380</sup> Cfr. P. Herby, "Third Session of the Review Conference of States Parties to the 1980 United Nations Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Geneva, 22 April 3 May 1996", *IRRC*, 1996, p. 362

affronterà, dunque, una esposizione degli aspetti che caratterizzano il nuovo testo del Protocollo II. In sintesi si delinearanno i principali elementi di novità per passare, successivamente, alla descrizione dettagliata dei contenuti e ad un commento sugli stessi.

Le caratteristiche principali del nuovo testo sono costituite da:<sup>381</sup>

- \* l'introduzione di una definizione specifica per le mine antiuomo, che ora sono soggette ad un controllo più stretto rispetto alle mine anticarro o antiveicoli;
- \* l'estensione del campo di applicazione del protocollo ai conflitti non internazionali;
- \* l'attribuzione della responsabilità in ordine alla bonifica a carico di chi effettua la collocazione degli ordigni;
- \* l'adozione di disposizioni che ampliano la protezione delle missioni ONU e offrono protezione al personale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed altre missioni umanitarie;
- \* l'adozione di nuove disposizioni riguardanti il trasferimento delle mine da parte degli Stati contraenti;
- \* l'introduzione di misure che richiedono l'adozione di norme e procedure di carattere penale per le violazioni del Protocollo;
- \* l'istituzione di consultazioni annuali fra gli stati al fine di verificare l'operatività del protocollo e della preparazione di future conferenze di revisione.

#### 4.2.2. I contenuti del Protocollo

Il campo di applicazione, definito dall'articolo 1 conferma la formulazione prevista dal testo precedente e riguarda l'impiego terrestre di mine, *booby-traps* e gli altri congegni di seguito specificati, incluse le mine collocate per l'interdizione di spiagge, attraversamenti di specchi d'acqua o guadi di fiumi, ma non si applica all'uso di mine marittime in mare o acque interne. La nuova disposizione introdotta dal comma 2 prevede l'applicazione, oltre alle situazioni di cui all'articolo 1 della Convenzione 1980, alle situazioni di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949<sup>382</sup> che riguarda i conflitti non internazionali. Il Protocollo non si applicherà in situazioni di disordine interno o tensioni, quali insurrezioni, isolati o sporadici atti di violenza o altri atti di natura simile, non essendo tali situazioni dei conflitti armati. Nel caso di conflitti armati di carattere non internazionale che avessero luogo nel territorio di una delle parti contraenti, ciascuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare i divieti e le limitazioni previste dal Protocollo.

Una disposizione specifica vieta l'uso strumentale delle disposizioni contenute nel protocollo volto a delegittimare la sovranità di uno stato o la facoltà del suo Governo di mantenere o ristabilire la legge e l'ordine interno o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello stato, sempreché ciò avvenga con mezzi legittimi. Analogamente, le norme del Protocollo non potranno essere invocate quale giustificazione per gli interventi diretti o indiretti, per qualsiasi motivo attuati, nei conflitti armati o negli affari interni o esteri di un altro stato parte nel cui territorio tali conflitti abbiano luogo.

La disposizione finale dell'articolo chiarisce che l'applicazione delle disposizioni del Protocollo alle parti in conflitto che non siano parti ma che ne abbiano accettato l'applicazione, non potrà aver effetto in ordine alla modifica del loro status giuridico o dello status giuridico di un territorio conteso, né in maniera esplicita né in modo implicito.

Questo articolo nel suo complesso rappresenta un rilevante passo in avanti rispetto alla situazione precedente. Infatti, l'ambito di applicazione viene esteso ai conflitti non internazionali che, si è visto, rappresentano la quasi totalità dei conflitti odierni, ma non

---

<sup>381</sup> P. Herby, op. cit., p. 366.

<sup>382</sup> Art. 3, 1° comma: "Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti", in VERRI, p. 289, p. 311, p. 329 e p. 387.

abbraccia situazioni di tensioni o disordini interni, insurrezioni, atti isolati o episodici di violenza. L'esclusione di numerose tipologie e la difficoltà di stabilire in modo univoco dal punto di vista giuridico in quale situazione ci si trovi ad operare, fa presagire che il campo di applicazione effettivo risulterà piuttosto ristretto e che le difformità di valutazione sulle caratteristiche di tali situazioni potrà costituire motivo di discussione nelle sedi internazionali.<sup>383</sup> In passato varie situazioni, sovente definite dai poteri costituiti, sia legittimi, sia rivoluzionari o militari, come insurrezioni o rivolte, si sono spesso rivelate i prodromi di organiche e sistematiche rivendicazioni di diritti di popoli o minoranze e solo il manifesto appoggio della comunità internazionale ed il riconoscimento delle istanze come legittime ha, *ex post*, sancito tali processi come manifestazioni di "autodeterminazione" o "lotte di liberazione nazionale".

Va sottolineato che l'estensione ai conflitti non internazionali conferisce una particolare importanza al nuovo Protocollo II e lo caratterizza in quanto tale misura non è prevista per la Convenzione "ombrello" del 1980 e nemmeno per gli altri Protocolli ad essa allegati, compreso il recente Protocollo VI sulle armi laser accecanti. Inoltre rappresenta un miglioramento in senso estensivo, rispetto al Protocollo II 1977, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, il quale trova applicazione ai conflitti che non rientrano nelle previsioni dell'art. 1 del Protocollo I 1977 e che si svolgono sul territorio della parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti che esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate e di applicare lo stesso Protocollo II 1977.<sup>384</sup>

Il protocollo, non dispone in alcun modo sull'uso delle mine in tempo di pace, anche se queste vengono impiegate estesamente lungo i confini ed intorno ad installazioni militari.<sup>385</sup> Secondo alcuni anche tale uso dovrebbe venire regolamentato.<sup>386</sup> Infine, l'inclusione nel campo di applicazione del Protocollo delle armi aventi effetti analoghi alle mine terrestri avrebbe giovato a risolvere i problemi causati da determinati residui bellici inesplosi che presentano, nell'attualità e, in prospettiva, caratteristiche di gravità paragonabili alle stesse mine.<sup>387</sup>

---

<sup>383</sup> "Governments rarely acknowledge that the threshold of violence necessary to constitute an armed conflict has been reached (they tend to characterise an internal conflict situation as a 'policing matter' or 'terrorism' and reject international attention as interference in the internal affairs of a State)" (United Kingdom Working Group on Landmines, *Report of the First Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention, 25 September - 13 October 1995*, 1995, p. 5).

<sup>384</sup> Cfr. VERRI, p. 565.

<sup>385</sup> "Creare, controllare e mantenere vasti campi minati di frontiera richiede tempo, è costoso e pericoloso. Perché siano efficaci, essi devono essere sotto osservazione continua e fuoco diretto, cosa che non è sempre possibile. A causa di queste difficoltà pratiche, alcuni eserciti hanno completamente rinunciato all'uso di questi campi minati. Inoltre essi si sono dimostrati insufficienti a prevenire le infiltrazioni".

CICR, *Sommario, Le mine terrestri antiuomo - Sono poi davvero così utili? Uso ed efficacia delle mine antiuomo sul piano militare*, 1996, p.2.

Per completezza di informazione va detto che l'uso delle mine a scopo difensivo lungo i confini può dar luogo a situazioni paradossali quali quella verificatasi in Germania subito dopo l'unificazione del paese susseguente alla caduta del muro di Berlino. Il paese ha dovuto affrontare notevoli costi per neutralizzare rapidamente le larghe fasce minate poste a protezione del proprio territorio come deterrente per una ipotetica invasione, le quali per il gioco della storia si sono trovate nel pieno del territorio di un unico paese. A parte la loro relativa efficacia, come si è visto sopra, tali misure si sono rivelate anacronistiche in quanto frutto di una concezione di guerra di tipo statico, oramai superata.

<sup>386</sup> United Kingdom Working Group on Landmines, op. cit., p. 5.

<sup>387</sup> Per esempio le "cluster bombs/bombe a grappolo" che sono munizioni di vario tipo utilizzate in raggruppamenti le quali, dopo il lancio, si disperdono sulla zona obiettivo. Percentuali elevate di tali ordigni rimangono inesplosi (fino al 40 per cento) e presentano le stesse caratteristiche di pericolosità per i civili delle mine terrestri in quanto, essendo molto instabili, possono esplodere anche per leggeri movimenti del terreno sul quale giacciono, per esempio per vibrazioni causate dai passi di persone o da veicoli in movimento, cfr. ICRC, "Report of The ICRC for the Review Conference of the 1980 United Nations Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or To Have Indiscriminate Effects, February 1994", *IRRC*, 1994, p. 155.

L'articolo 2 contiene le definizioni. Rispetto alla precedente formulazione rimangono inalterate le definizioni date di "mina", "mina collocabile a distanza" e "booby-trap". Rimane, inoltre, pressochè inalterata la definizione di "altri congegni" che nel nuovo testo include espressamente anche i dispositivi esplosivi improvvisati che la precedente formula non menzionava. Nel nuovo testo viene introdotta una specificazione riguardante le mine lanciate per mezzo di sistemi basati a terra da una distanza inferiore ai 500 metri che non vengono considerate "mine collocabili a distanza", fatto salvo che vengano impiegate in accordo al successivo articolo 5 ed articoli attinenti del Protocollo. Questa ultima disposizione potrà avere portata limitata, considerato che esistono sistemi di lancio basati a terra che possono collocare 1200 piccole mine antiuomo fino ad una distanza di 100 metri tramite tubi di lancio montati su veicoli (es. Ranger di produzione britannica). Essendo tecnicamente non praticabile, a causa della loro piccola dimensione, l'applicazione di congegni di autodistruzione od autodisattivazione, tali mine possono venire impiegate solo entro perimetri segnalati e sorvegliati. Data la rapidità di lancio e l'elevato numero di mine impiegate dal sistema, la segnalazione potrà essere difficoltosa come pure potrà rivelarsi problematica, in futuro, la bonifica di tali zone.<sup>388</sup>

Una definizione specifica, di nuova adozione, riguarda la "mina antiuomo": infatti, si intende tale una mina primariamente concepita per esplodere, per effetto della presenza, vicinanza o contatto di una persona, che inabiliti, ferisca o uccida una o più persone.

L'introduzione dell'espressione "primariamente" nella definizione relativa alle mine antiuomo, sembra però far sorgere problemi in merito all'interpretazione.<sup>389</sup>

Le disposizioni mantengono inalterate anche le definizioni di "obiettivo militare" e "obiettivi civili".

Viene introdotta la definizione "campo minato" con la quale si intende un'area definita nella quale sono state collocate mine, mentre per "area minata" si fa riferimento ad un'area (generica) resa pericolosa dalla presenza di mine. La denominazione di "campo minato" comprende anche quella di "falso campo minato" che consiste in un'area libera da mine che simula un campo minato. L'introduzione dell'espressione "falso campo minato" per quanto possa far pensare ad una positiva attitudine ad includere nel testo del protocollo, per esigenze di completezza, anche le fattispecie meno consuete, non sembra possa avere sensibili effetti. È stato ipotizzato l'utilizzo di falsi campi minati allo scopo di indurre l'avversario in errori di

---

<sup>388</sup> Cfr. United Kingdom Working Group on Landmines, op. cit. p. 6.

<sup>389</sup> "L'inclusione di 'primariamente' nella definizione potrebbe essere interpretata in modo da escludere qualsiasi mina antiuomo a doppia funzione che possa essere sostenuta come destinata ad altri usi 'primari'. Il CICR ha respinto vigorosamente questa formulazione, e molti stati occidentali l'anno ritenuta una superflua ambiguità. Venti fra i maggiori Stati occidentali, guidati dalla Germania, hanno introdotto una interpretazione ufficiale della parola "primariamente" segnalando che si intende che solo le mine anticarro senza dispositivo antimanipolazione non sono mine antiuomo".

Herby, op. cit., p. 363.

Il Regno Unito, che ha proposto e ottenuto l'aggiunta dell'espressione "primariamente" nel testo dell'articolo, ha dichiarato che le mine anticarro dotate di congegno antimanipolazione non sono definite come antiuomo. Secondo alcuni l'inclusione della parola "primariamente" costituisce uno dei maggiori passi falsi del nuovo Protocollo, in quanto le mine *dual-use*, cioè quelle a doppia funzione come certe sub-munizioni o "*area denial munitions*" che presentano caratteristiche antiuomo possono venire escluse dall'applicazione della Convenzione, cfr. United Kingdom Working Group On Landmines, "U.N. Review Conference & Convention", *Update Sheet 5*, 1996, p. 3. Come anticipato nella parte relativa al contenuto del Protocollo II 1980 (Cap. 3) gli ordigni del tipo *Claymore* che venivano precedentemente classificate come mine antiuomo, non vengono più considerati tali da alcuni paesi che li posseggono e li producono. Sulla base di tale prassi l'Austria, classificando tali armi come "cariche direzionali a frammentazione" (*directional fragmentation charges*) ha vantato di non possedere mine antiuomo. Altri paesi (USA, Svezia) continuano a produrre e detenere tali armi sostenendo che esse possono operare soltanto se attivate dal personale preposto, che le indirizza contro l'obiettivo e di conseguenza non sono indiscriminate. L'esperienza maturata dal Mines Advisory Group in Angola ha messo in evidenza che tali armi sono state dotate di detonatori attivati da fili di trazione e quindi collocate senza sorveglianza e lasciate ad operare come mine antiuomo "cieche". Cfr. United Kingdom Working Group on Landmines, *Report of the First Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention, 25 September - 13 October 1995, Vienna, 1995*, p. 6).

valutazione sulla strategia da adottare. Dall'analisi della letteratura consultata per il presente lavoro non risulta che tali tecniche siano state effettivamente adottate.

La definizione di "registrazione" viene totalmente confermata nella forma e adeguata con l'inserimento, fra gli oggetti di tale misura, anche le aree minate in quanto concetto di nuova adozione.

La parte finale dell'articolo è riservata alle definizioni relative ai criteri di classificazione tecnologica di dispositivi e congegni atti a rendere le mine meno pericolose per i civili, una volta che sia cessata la loro funzione militare. Tali definizioni colmano indiscutibilmente una lacuna per il fatto che la precedente formulazione del Protocollo faceva menzione di tali congegni, ma non ne dava delle definizioni che potessero essere assunte in modo inequivocabile. La prima di queste specificazioni riguarda il "meccanismo di autodistruzione": si intende tale, un meccanismo a funzionamento automatico, incorporato o applicato esternamente, che assicuri la distruzione dell'ordigno nel quale è incorporato o al quale è applicato. Segue la definizione di "meccanismo di autoneutralizzazione" che si riferisce a un meccanismo a funzionamento automatico, incorporato nell'arma, che rende inattivo l'ordigno nel quale è incorporato. Per "autodisattivazione" si intende la messa in stato di inoperatività automatica dell'ordigno a mezzo dell'esaurimento di un componente, per esempio, di una batteria, che sia essenziale per il funzionamento dell'ordigno stesso. Con l'espressione "controllo a distanza" si intende il controllo tramite comandi a distanza. La presenza di tale specificazione potrebbe apparire superflua data l'immediatezza con la quale si può intuirne il significato. Si condivide la prassi adottata di fissare i significati convenzionali su di un testo concordato per evitare divergenze di interpretazione in sede successiva. Anche in questo caso il concetto di controllo a distanza era già stato utilizzato nel testo precedente senza che ne venisse data una definizione appropriata.

La parte dell'articolo relativa alle definizioni tecnologiche si conclude con la nozione di "congegno antimanipolazione". L'espressione sta ad indicare un congegno concepito per proteggere una mina e della quale fa parte, o sia collegato o applicato alla stessa o sotto ad essa, che si attivi qualora si compia un tentativo di rimozione o di manomissione della mina stessa.

L'articolo si chiude con la definizione di "trasferimento". Tale voce include, in aggiunta alla movimentazione fisica delle mine verso un territorio nazionale o provenienti da quest'ultimo, il trasferimento della titolarità e del controllo sulle mine, ma non implica il trasferimento di territori contenenti mine poste in opera.

L'articolo 3 si intitola: "Restrizioni generali all'impiego di mine, *booby-traps* e altri congegni". Esso si applica, chiaramente, a mine, *booby-traps* e altri congegni. Questo articolo contiene una norma di grande interesse in ordine alla responsabilità, che viene posta a carico di ciascuna parte contraente o parte in conflitto per tutte le mine, *booby-traps* ed altri congegni da essa impiegati. Spetta, infatti alla parte stessa intraprendere la bonifica, la rimozione, la distruzione il presidio delle armi utilizzate, secondo quanto specificato al successivo articolo 10. L'articolo continua con lo stabilire il divieto assoluto dell'uso di qualsiasi mina, *booby-trap* od altro congegno che siano concepiti in modo tale da causare ferimenti superflui o sofferenze non necessarie. Si sottolinea l'importanza di tale misura tenuto conto che esistono svariati tipi di ordigni concepiti non per uccidere ma per procurare ferite e mutilazioni dolorose allo scopo di colpire il morale degli avversari e di gravare sulla loro organizzazione logistica che deve occuparsi dei feriti. Si ritiene, comunque, che la dimostrazione che una determinata mina sia progettata per causare sofferenze non necessarie sia tutt'altro che agevole se non con il ricorso ad accurate analisi di natura medico-legale sulle quali le opinioni delle parti in causa possono divergere notevolmente. Si è del parere che tale accertamento avrebbe potuto rientrare fra le competenze spettanti a un foro internazionale investito *ad hoc*.

Le armi, cui l'articolo si applica, dovranno essere strettamente aderenti agli standards ed alle limitazioni specificate all'Allegato tecnico con riguardo ad ogni categoria specifica. Due

norme particolarmente innovative si rivolgono alla tutela del personale che attua le operazioni di bonifica. Infatti, è proibito impiegare mine, *booby-traps* o altri congegni che utilizzino meccanismi o dispositivi concepiti specificamente per far detonare l'ordigno in presenza di comuni rilevatori magnetici di metalli, per effetto della loro influenza magnetica o di altra natura, durante normali operazioni di ricerca. La seconda disposizione vieta l'uso di mine ad autosensibilizzazione che siano munite di dispositivi antimanipolazione concepiti in modo tale da operare dopo che le mine abbiano perso la loro funzionalità. La prima disposizione pone rimedio alla diffusione di armi intese a colpire il personale addetto allo sminamento tramite l'esplosione per effetto della presenza di onde elettromagnetiche generate dai comuni dispositivi di rilevamento di metalli. Tali eventualità, verificatesi nella pratica, hanno spesso costretto il personale addetto alla rimozione delle mine a sospendere l'attività ed abbandonare le zone minate che hanno continuato a costituire un pericolo reale per le popolazioni civili. L'uso di tali tipi di ordigni congiuntamente all'impiego di ordigni di plastica ha determinato gravi difficoltà alle squadre di sminatori in numerosi contesti bellici. La seconda norma è intesa a eliminare l'uso perfido di mine che, pur avendo perso la loro funzionalità, secondo quanto stabilito dalle norme, possono esplodere per effetto dei dispositivi antimanipolazione ad esse applicati. E' di tutta evidenza che l'impiego di tali ordigni è finalizzato a causare vittime fra gli sminatori ed a incidere sugli apparati logistici di supporto alle operazioni di bonifica, senza tuttavia presentare alcun vantaggio militare diretto.

Il fatto, inoltre, che il protocollo non ponga alcuna limitazione nell'uso delle mine antiveicoli o anticarro si ripercuote in modo negativo sia sui civili che sui soccorritori.<sup>390</sup>

Il comma 7 ripropone, ampliandolo il comma 2 dell'articolo 3 del testo precedente e conferma il principio fondamentale che è proibito in tutti i casi indirizzare le armi menzionate, sia in difesa che in offesa o in rappresaglia, contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili singoli od obiettivi civili. Alla precedente norma si aggiunge l'uso difensivo delle armi contro i civili e, per quanto riguarda i soggetti posti sotto tutela, alle persone fisiche si affiancano gli obiettivi civili.

La successiva disposizione vieta l'uso indiscriminato delle armi considerate. Per uso indiscriminato di tali armi si intende ogni tipo di impiego che non sia effettuato su di un obiettivo militare o che sia diretto contro di esso. In caso di dubbio se un bene, normalmente dedicato ad usi civili, quale un luogo di culto, una casa od altra abitazione od una scuola, sia utilizzato in modo da dare un effettivo contributo all'azione militare, si presumerà che ciò non sussista. Questa ultima specificazione consentirebbe di fornire una maggiore protezione alle installazioni civili che molto spesso vengono utilizzate dalle parti in lotta. Costituisce uso indiscriminato anche l'impiego di metodi o mezzi di rilascio che non possano essere indirizzati ad un obiettivo militare specifico oppure dal quale ci si possa attendere che procuri perdite incidentali di vite umane, ferimenti ai civili, danni a beni civili, od una combinazione dei suddetti, che risultino eccessivi in relazione ai concreti e diretti vantaggi militari previsti. L'insieme delle norme sull'uso indiscriminato ripropone, rafforzandole, le disposizioni contenute nel precedente testo e collegate al dettato dei Protocolli aggiuntivi del 1977.

Una ulteriore disposizione si propone di fornire maggiori garanzie contro l'uso indiscriminato delle mine, dei *booby traps* e degli altri congegni. Essa stabilisce che diversi obiettivi militari, che siano manifestamente separati fra di loro, situati in una città, paese,

---

<sup>390</sup> “Il Protocollo emendato non pone nuove restrizioni all'uso di mine anticarro o quelle dirette contro veicoli che, sebbene vengano usate su scala ridotta rispetto alle mine antiuomo, sono altrettanto indiscriminate. Si potrà continuare ad usare queste mine anche se non sono rilevabili; non è previsto nessun controllo specifico della loro dislocazione o della loro durata massima. Queste mine minacciano direttamente le operazioni del CICR e di altre organizzazioni umanitarie, il cui personale deve rischiare quotidianamente la vita per soccorrere le vittime della guerra. Quando ci costringono ad inviare i soccorsi via aerea, le nostre spese di trasporto aumentano fino a 25 volte”.

CICR, *La mina antiuomo: un'arma micidiale che va bandita. L'impegno del CICR*. Conferenza del dott. Cornelio Sommaruga, Roma, 14 ottobre 1996, p. 6

villaggio o altra area contenente un'analogha concentrazione di civili o di beni civili, non dovranno essere considerati alla stregua di un obiettivo militare singolo.<sup>391</sup> Questa disposizione assume particolare significato in relazione all'uso delle mine collocabili a distanza le quali, essendo disperse su vaste zone, generalmente arrecano considerevoli pregiudizi alla sicurezza e ai beni civili. Ponendo a carico dei comandanti delle operazioni l'obbligo di valutare le metodologie di collocazione, al fine di distinguere i singoli obiettivi militari, anche contigui fra loro, situati all'interno di insediamenti civili, la disposizione dovrebbe ovviare alla pratica frequente dell'utilizzo massiccio ed indiscriminato giustificato dalla supposta necessità militare.

Le ultime disposizioni dell'articolo riprendono quanto previsto dal Protocollo 1980 in merito all'adozione di tutte le possibili precauzioni per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui l'articolo si applica. Possibili precauzioni sono tutte le precauzioni che risultino praticabili o possibili, tenuto conto delle circostanze del momento, avuto riguardo delle considerazioni di ordine umanitario e militare. Tale norma è stato oggetto di critiche e discussioni in quanto si presta ad interpretazioni discordanti in merito alla prevalenza delle ragioni militari o di quelle umanitarie. Spesso si verifica nella pratica che una norma di controversa interpretazione non venga applicata nella sostanza. La presente disposizione ha il pregio di essere corredata da alcuni esempi che, pur non essendo esaustivi, aiutano a cogliere lo spirito della norma ed agevolarne l'applicazione nei contesti operativi. Le circostanze cui si fa menzione comprendono gli effetti di breve e lungo periodo delle mine sulla popolazione civile locale dovuti alla persistenza del campo minato, le possibili misure per la protezione dei civili (ad esempio, recinzione, segnalazione, avvisi e sorveglianza), la disponibilità e la praticabilità nel porre in atto delle alternative e i requisiti militari del campo minato.

L'articolo si chiude riproponendo in questo contesto quanto previsto, in altro ambito, dal Protocollo precedente in merito all'obbligo della diffusione di avvertimenti anticipati, che siano efficaci, prima ogni impiego di mine, *booby-traps* ed altri congegni che possano coinvolgere la popolazione, a meno che le circostanze non lo consentano. Si ribadisce l'importanza di tale misura anche se le esperienze segnalate in precedenza, nella parte relativa ai contenuti del Protocollo 1980, consentono un atteggiamento di motivato scetticismo sulla loro reale efficacia. Il mantenimento dell'ultima espressione attenua la cogenza della misura la quale rimane sempre condizionata dalla percezione "militare" del problema. Infine si ritiene, come è stato osservato da parte di alcuni esperti<sup>392</sup> (in merito all'analogha norma del protocollo precedente), che la disposizione avrebbe dovuto venire completata con l'obbligo di diffondere comunicati posticipati sul rilascio delle mine qualora tali avvertimenti non fossero stati diffusi in anticipo. Una misura di tale tenore presenterebbe senz'altro il vantaggio di evitare ai civili il rischio di inoltrarsi nella zona minata.

L'articolo 4 potrebbe colpire per la lapidarietà della norma in esso espressa. In realtà, in virtù di questa sua caratteristica costituisce uno dei passi più chiari ed efficaci del nuovo dettato del protocollo su mine, *booby-traps* e altri congegni.<sup>393</sup> L'articolo stabilisce il divieto di

---

<sup>391</sup> Alcuni stati, in sede di trattativa, avevano espresso opposizione a tale misura, sostenendo che ciò avrebbe dovuto riguardare solo i bombardamenti. La norma, che si ispira a quanto previsto nel Protocollo Aggiuntivo I 1977, è stata successivamente mantenuta grazie ad un deciso intervento dell'Australia che ha sostenuto che l'impiego delle mine collocate a distanza prefigurava un uso di armi analogo al bombardamento, cfr. United Kingdom Working Group on Landmines, *Report of the First Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention, 25 September - 13 October 1995, Vienna, 1995*, p. 6.

<sup>392</sup> Cfr. "Report of Group 4", in *Montreux Symposium*, 1993, p. 300.

<sup>393</sup> Si ritiene che norme chiare e sintetiche siano preferibili in quanto: "The laws of armed conflict are not designed to be applied *ex post facto* by international lawyers but in the heat of combat by non-lawyers", (H. McCoubrey, "Jurisprudential Aspects of the Modern Law of Armed Conflicts" in *Armed Conflicts and the New Law*, 1989, p. 23, citato in E. Kwakwa, *The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application*, 1992, p. 33).

utilizzare mine antiuomo che non siano rilevabili come specificato al paragrafo 2 dell'Allegato tecnico.

I fatti hanno dimostrato che i maggiori problemi in termini umanitari sono generati dalle mine antiuomo, soprattutto quelle che sfuggono alla rilevazione. Si ritiene che norme sintetiche e precise, quali la presente, possano conferire concretezza ed efficacia all'intero impianto del Protocollo. L'eventualità, paventata da alcuni critici del Protocollo precedente circa l'eccessiva categoricità di alcune norme in esso contenute e, di conseguenza, la loro improbabile applicazione, può, in questo caso, essere corretta dalle norme sulla osservanza e sulle sanzioni contenute nel seguito dell'attuale formulazione del Protocollo.

L'articolo 5, che prevede limitazioni nell'uso di mine antiuomo diverse dalle mine collocabili a distanza, rafforza ed integra quanto previsto dall'articolo che lo precede. Esso vieta l'impiego di armi che non siano conformi alle norme sulla autodistruzione ed autosmaltimento contenute nell'Allegato tecnico a meno che tali armi vengano collocate entro un perimetro segnalato che sia presidiato da personale militare e protetto da recinzioni od altri dispositivi, tali da assicurare l'effettiva interdizione dei civili dall'area. La segnaletica che contraddistingue tali aree dovrà avere caratteristiche chiare e durevoli e dovrà essere perlomeno visibile da una persona che si accinga ad entrare nel perimetro segnalato. Le armi impiegate dovranno, inoltre, venire rimosse prima che l'area venga abbandonata, a meno che la stessa venga affidata alle forze di un altro stato che accetti di assumere la responsabilità relativa al mantenimento delle protezioni previste e la successiva bonifica delle armi.

L'articolo, inoltre, prevede una deroga a tali obblighi nel caso che l'osservanza non fosse praticabile a causa della perdita forzata del controllo sull'area a seguito dell'azione militare nemica, e nelle situazioni in cui l'azione militare nemica diretta ne rendesse impossibile l'ottemperanza.<sup>394</sup> Nel caso in cui la parte riprendesse il controllo dell'area, dovrà ripristinare l'osservanza delle disposizioni previste. L'esigenza di fornire protezione alla popolazione civile ha fatto sorgere l'obbligo, per qualsiasi parte in conflitto, di garantire le misure di sicurezza, indipendentemente da quale delle parti abbia fatto uso delle armi.

Se le forze di una parte in conflitto assumono il controllo di un'area nella quale sono state collocate delle mine, tali forze dovranno, nel miglior modo possibile, mantenerle ove già esistenti e, se necessario, adottare le protezioni previste sino alla bonifica di tali armi. In ogni caso, le parti dovranno intraprendere tutte le misure possibili per prevenire la rimozione, la cancellazione, la distruzione o l'occultamento, non autorizzati, di ogni dispositivo, sistema o materiale usati per demarcare il perimetro di un'area segnalata. Tali misure hanno la finalità di impedire il verificarsi dei fenomeni, frequentemente constatati e descritti in precedenza, relativi alla rimozione delle segnaletiche di indicazione della presenza di campi minati.

Le disposizioni consentono l'uso di mine antiuomo non collocabili a distanza che rilascino frammenti su di un arco orizzontale inferiore ai novanta gradi e che siano collocate a contatto o in posizione elevata rispetto al terreno senza l'obbligo di ottemperare alle misure stabilite sopra. L'uso è consentito per un periodo massimo di 72 ore se vengono poste in opera nella immediata prossimità dell'unità militare che le colloca, se l'area viene posta sotto la sorveglianza di personale militare in modo da assicurare l'effettiva esclusione dei civili.

Quest'ultima disposizione consente un uso di natura difensiva di particolari tipi di mine antiuomo il cui raggio di azione è limitato e i cui effetti non pare presentino caratteristiche tali da renderle indiscriminate. Tale uso è consentito per un periodo limitato, per lo spazio prossimo all'unità militare che le impiega e in presenza di garanzie sulla esclusione dei civili dalla zona. La disposizione rappresenta un apprezzabile tentativo di coniugare le esigenze difensive delle

---

<sup>394</sup> Eccezione inserita su richiesta della Federazione Russa con l'appoggio di Cina e Finlandia. "Questa lacuna è potenzialmente disastrosa ed è stata fermamente avversata dal CICR e da altri. Non c'è alcuna indicazione chiara nel testo su che cosa comprenda l'espressione 'azione militare nemica diretta'. Potrebbe essere il fuoco di artiglieria a distanza, un vero e proprio attacco o, come un osservatore si è espresso, l'ora del tè", (United Kingdom Working Group On Landmines, op. cit. p. 8).

unità combattenti che impiegano a tale scopo rilevanti quantitativi di mine antiuomo, collocate manualmente, con le esigenze di sicurezza delle popolazioni che si trovano in contiguità con tali unità.<sup>395</sup> Le caratteristiche di molti conflitti attuali determinano frequentemente tale eventualità; in tale prospettiva, questa misura appare estremamente opportuna e suscettibile di produrre effettivi risultati.

L'articolo 6 introduce divieti e limitazioni nell'uso di mine collocabili a distanza. Il primo paragrafo proibisce l'uso di mine collocabili a distanza a meno che esse vengano registrate secondo le disposizioni previste. Il secondo paragrafo proibisce categoricamente l'uso di mine collocabili a distanza che non siano aderenti alle norme sull'autodistruzione ed autosilenziazione specificate all'Allegato tecnico.

La successiva disposizione stabilisce che è proibito l'uso delle mine collocabili a distanza diverse dalle mine antiuomo (quindi le mine antiveicoli), a meno che, per quanto possibile, siano dotate di un efficace meccanismo di autodistruzione o autoneutralizzazione e abbiano un retrodispositivo di autosilenziazione che sia concepito in modo tale che la mina non possa essere operativa qualora non servisse più agli scopi militari per i quali era stata collocata.

Una affrettata lettura di tale norma potrebbe far pensare ad una determinata perentorietà della stessa ma l'utilizzo, nella sua formulazione, dell'espressione "per quanto possibile" offre largo margine di azione agli utilizzatori. Gli elevati prezzi di mercato delle armi rispondenti ai requisiti per la messa in stato di inoperatività fanno ritenere che solo una norma rigorosa potrà trovare effettiva applicazione. Va aggiunto che l'eventuale adozione di tali dispositivi giustificerebbe le perplessità relative alle mine dotate congegni di autodistruzione la cui azione potrebbe determinare un significativo impatto ambientale in quanto queste armi contengono elevate quantità di esplosivo ad alto potenziale. L'esplosione simultanea di interi campi minati o di significative quantità di tali mine su strade, ponti o centri abitati, determinerebbe gravi danni materiali e sensibili rischi per i civili. Una certa percentuale di armi esploderebbe prima o dopo il periodo prefissato rendendo, comunque, invivibili tali aree. Inoltre i tassi di malfunzionamento registrati dai dispositivi lascerebbero numerosi ordigni inesplosi ancora attivi.

L'ultima disposizione ricalca quanto previsto precedentemente in merito alla diffusione di efficaci avvertimenti anticipati ad ogni lancio o rilascio di mine collocabili a distanza che possano coinvolgere la popolazione, a meno che le circostanze non lo consentano. Anche a questo proposito valgono le considerazioni innanzi espresse in merito.

L'articolo 7, relativo al divieto dell'uso di *booby-traps* e altri congegni, riproduce integralmente l'art. 6 del precedente testo modificandone leggermente la formulazione e introduce una specificazione che consente un uso regolamentato di *booby-traps* e altri congegni. Le norme integrano quanto previsto dal diritto internazionale applicabile ai conflitti in relazione all'inganno e proibiscono, in qualsiasi circostanza, di utilizzare *booby-traps* ed altri congegni che siano in qualsiasi modo collegati a o associati ad emblemi, simboli o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti; a malati, feriti o morti; a luoghi di sepoltura o cremazione oppure tombe; ad installazioni, materiali, presidi o mezzi di trasporto sanitari; a giochi per l'infanzia od altri oggetti portatili o prodotti specificamente destinati all'alimentazione, salute, igiene, abbigliamento ed educazione dei bambini; a cibi o bevande; a utensili o accessori da cucina eccetto che in installazioni, basi e depositi militari; a oggetti di manifesto carattere religioso; a monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscano patrimonio culturale e spirituale dei popoli; ad animali o loro carcasse. Anche se

---

<sup>395</sup> E' stato segnalato l'uso di mine a frammentazione, anche a scopo difensivo, che si attivano grazie a dei microfoni collocati intorno alle installazioni militari. Tuttavia, tali microfoni non distinguono fra i militari nemici o ignari civili che si trovino casualmente a passare nelle vicinanze.

può sembrare anacronistica, questa lunga e dettagliata elencazione presenta l'indiscusso pregio di essere estremamente rappresentativa dei luoghi e situazioni dalle quali potrebbero scaturire concreti pregiudizi per le popolazioni civili.

Il paragrafo 2 reitera quanto già stabilito dal testo precedente con il divieto di impiegare *booby-traps* o altri congegni a forma di oggetto portatile manifestamente innocuo che siano specificamente concepiti e costruiti per contenere sostanze esplosive.

La disposizione conclusiva, di nuova adozione, consente l'impiego, nel rispetto di quanto precedentemente previsto all'articolo 3, di *booby-traps* nelle città, paesi o villaggi o altre aree contenente concentrazioni di civili nelle quali siano in corso o appaiano imminenti combattimenti fra forze terrestri. L'uso di tali armi potrà aver luogo dopo che la parte avrà assicurato che, in alternativa, tali dispositivi siano stati collocati nell'immediata prossimità di un obiettivo militare; oppure siano state adottate misure per la protezione della popolazione civile dai loro effetti, per esempio, con il dispiegamento di sentinelle monitoriche, l'apposizione di segnalazioni o la collocazione di barriere.

Non si è in grado di determinare se tale disposizione sia stata inserita con senso di "realismo" al fine di regolamentare situazioni verificatesi nella prassi o se abbia lo scopo di mitigare la perentorietà delle norme precedenti che escludono verosimilmente ogni possibile impiego dei *booby-traps* al di fuori del campo aperto di battaglia. Come visto in precedenza le caratteristiche di molti conflitti recenti, che si basano su operazioni di guerriglia urbana, non lascerebbero spazio all'uso di tali armi. Questa norma consente ai combattenti di utilizzare l'arma in ambienti ad elevata presenza di civili.

La disposizione, contenuta nel testo precedente, che stabiliva il divieto dell'uso, in qualsiasi circostanza, di *booby-traps* concepiti per causare ferimenti eccessivi o sofferenze inutili non figura più nel nuovo testo. Si è del parere che il suo mantenimento avrebbe giovato a rafforzare il principio che proibisce le azioni che eccedono la stretta necessità militare.

L'uso illecito di *booby-traps*, verificatosi in passato, potrebbe venire adeguatamente scoraggiato, per il futuro, con l'adozione ed applicazione delle norme sanzionatorie delle violazioni previste dal nuovo protocollo e demandate agli stati parti.

L'articolo 8, che riguarda i trasferimenti, dà ingresso nel nuovo strumento a misure non contemplate in precedenza. Si rammenta che, secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 15, per trasferimento si intende la movimentazione fisica sia verso un territorio nazionale che da questo ultimo proveniente. Anche il trasferimento della titolarità e del controllo sulle mine costituisce un "trasferimento", ai sensi della norma. Il passaggio di territori contenenti mine poste in opera non implica, invece, trasferimento in senso giuridico. Le norme, volte a promuovere le finalità complessive del Protocollo, prevedono che ciascuna parte contraente si impegni a non trasferire alcuna mina il cui uso sia proibito; a non trasferire alcuna mina ad alcun destinatario che non sia uno stato o una agenzia statale autorizzata a ricevere tali trasferimenti e, infine, ad adottare restrizioni sul trasferimento di qualsiasi mina il cui uso sia limitato dal Protocollo. In particolare, le parti si impegneranno a non trasferire alcuna mina antiuomo a stati che non siano parti del Protocollo, a meno che lo stato destinatario accetti di applicarne le norme e, in tal caso, si impegneranno a garantire che qualsiasi trasferimento, nel rispetto delle norme sopra enunciate, avvenga nella piena osservanza, sia da parte dello stato cedente che da parte di quello percettore sia delle norme fondamentali del Protocollo che delle norme applicabili di diritto internazionale umanitario.

Il comma 2 contiene una norma di garanzia che prevede, nell'eventualità che una parte contraente dichiarasse di rinviare l'osservanza di specifiche norme nell'uso di determinate mine, secondo quanto previsto all'Allegato tecnico, che verrà comunque applicato a riguardo di tali mine il sub paragrafo 1 (a) di questo articolo che stabilisce il divieto di trasferimento di mine il cui uso sia proibito.

L'ultima disposizione dell'articolo 8 spicca per la particolare efficacia temporale (*ex nunc*) in quanto stabilisce che tutte le parti contraenti si asterranno, in attesa dell'entrata in vigore del Protocollo,<sup>396</sup> da qualsiasi azione che possa risultare incompatibile con il sub paragrafo 1 (a) qui sopra richiamato.

L'articolo esaminato introduce misure volte a limitare e regolamentare il trasferimento di mine da parte delle parti contraenti. Ciò costituisce uno degli elementi di maggiore novità<sup>397</sup> all'interno del nuovo testo, per il fatto che le disposizioni non riguardano solo materia di carattere specificamente bellico ma norme sul controllo degli armamenti la cui osservanza coinvolge organismi di vari settori delle amministrazioni statali in relazione ai rispettivi ordinamenti giuridici (ad esempio Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero del commercio con l'estero, ove esistente, Ministero dell'industria, apparati di informazione e sicurezza militari e civili, e così via).<sup>398</sup> Inoltre vengono recepite le istanze, provenienti da molti ambienti, volte a introdurre norme sul controllo nei trasferimenti di materiali bellici sia come istanza finale in ordine alla mitigazione degli effetti del loro uso indiscriminato che, come auspicato da altri, come misura transitoria che porterà in futuro all'adozione di un bando totale sulla produzione, esportazione, uso ed immagazzinamento di tali armi. Una lacuna che si ritiene particolarmente evidente riguarda la mancanza di divieti espliciti sul trasferimento di conoscenze e sistemi tecnologici relativi alla produzione di determinati tipi di mine. E' noto che molti paesi producono tali ordigni su licenza di compagnie straniere, dopo averne acquisito i diritti. In tal modo il trasferimento, legittimo, in quanto si indirizzerebbe alla produzione interna a scopi difensivi potrebbe consentire ai paesi che ne dispongono, di indirizzare l'uso di tali armi con finalità offensive o, attraverso particolari operazioni di trasferimento, di favorire le famigerate "triangolazioni". Come l'attualità dimostra esistono paesi, facenti parte di organizzazioni regionali aventi carattere difensivo i quali, in virtù degli obblighi di solidarietà, potrebbero trasferire tecnologie belliche o armi a paesi, loro legati da tali trattati, che non sono, tuttavia, parte dei trattati oggetto della presente discussione.<sup>399</sup> Per concludere, si ritiene che una misura di cooperazione e scambio di informazioni, volte a prevenire e perseguire le attività di commercio illegale delle armi considerate, avrebbe contribuito notevolmente alla realizzazione degli obiettivi previsti.

---

<sup>396</sup> Si rammenta che il Protocollo emendato, entrerà in vigore, secondo quanto previsto dalla Convenzione del 1980 cui è allegato, dopo sei mesi dal deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione allo stesso.

<sup>397</sup> Per quanto attiene misure di restrizione del trasferimento e della proliferazione delle armi costituisce un interessante precedente, relativamente ad un contesto regionale ed a conflitti non internazionali, quanto contemplato nella convenzione fra i Governi degli stati americani firmata a L'Avana del 1928, relativa ai "Doveri e diritti degli stati nel caso di guerra civile" L'art. 1 della convenzione prevede, fra le altre, che gli stati contraenti si impegnino a "vietare il traffico di armi e di materiale bellico, salvo il caso che serva al Governo, finché la belligeranza dei ribelli non sia stata riconosciuta" (VERRI, p. 553). Il protocollo aggiuntivo alla Convenzione, aperto alla firma degli stati americani dell'OAS nel 1967, appare ancor più completo. Infatti, l'art 1 prevede che gli stati contraenti dovranno, nelle zone soggette alla loro giurisdizione, "tenere sotto sorveglianza il traffico di armi e di materiale bellico che esso (lo stato) ha ragione di ritenere destinato a dare inizio, promuovere o alimentare una guerra civile in un altro stato americano; sospendere l'importazione di ogni carico di armi e di materiale bellico durante il tempo occorrente per investigare sulle circostanze della spedizione, se esso ha ragione di ritenere che tali armi e materiale bellico possa essere destinato a dare inizio, promuovere o alimentare una guerra civile in un altro stato americano e vietare la esportazione o l'importazione di ogni carico di armi e di materiale bellico destinato a dare inizio, promuovere o alimentare una guerra civile in un altro stato americano" ( VERRI, p. 561). Si ritiene che più estesa ratifica o adesione alla Convenzione e relativo Protocollo aggiuntivo ed un'applicazione rigorosa di tali norme nel corso del quarantennio di vigenza di quest'ultimo strumento (entrato in vigore il 9 dicembre 1957), in particolare alle mine terrestri, avrebbe contribuito a mitigarne i nefasti effetti che si sono registrati in modo sensibile anche nel continente americano (El Salvador, Honduras, Nicaragua).

<sup>398</sup> Per quanto riguarda l'Italia cfr. gli artt. 6-15 della Legge 9 luglio 1990, n. 185 "Nuove norme sul controllo e l'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento", in *G.U. della Repubblica Italiana*, n. 163, 14 luglio 1990, pp. 7-12.

<sup>399</sup> Per esempio, al momento in cui si scrive, il Portogallo, paese aderente all'Unione Europea ed alla NATO, non ha ancora ratificato la Convenzione 1980 ed allegato Protocollo II relativo a mine *booby-traps* e altri congegni.

Disposizioni relative alla registrazione ed uso delle informazioni su campi minati, aree minate, mine *booby-traps* ed altri congegni sono contenute nell'articolo 9 le cui norme operano congiuntamente a determinate norme specificate all'Allegato tecnico. Le registrazioni, che dovranno soddisfare i requisiti tecnici previsti, dovranno essere conservate dalle parti in conflitto, sulle quali farà carico, senza ritardi dopo la cessazione delle ostilità, mettere in atto tutte le necessarie e opportune misure, compreso l'uso di tali informazioni, per proteggere i civili dagli effetti di campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* e altri congegni, nelle zone sotto il loro controllo. Allo stesso tempo, le parti dovranno mettere a disposizione dell'altra o delle altre parti in conflitto e del Segretario Generale delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti i campi minati, le aree minate, le mine, i *booby-traps* e gli altri congegni dalle stesse posti in opera in aree non più sotto il loro controllo. La norma prevede che tali informazioni vengano comunicate sulla base di criteri di reciprocità. Nel caso in cui le forze di una parte in conflitto si trovassero nel territorio di una parte avversaria, entrambe le parti interessate potranno negare le informazioni previste al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alla parte avversa per tutto il tempo che motivi legati alla loro sicurezza potrebbero richiedere, fino a quando entrambe le parti abbiano lasciato il territorio della parte avversa. In tal caso, le informazioni precedentemente negate verranno fornite non appena i motivi di sicurezza lo consentiranno. Le parti in conflitto cercheranno, ogniqualvolta ciò sia possibile e di comune accordo, di provvedere alla trasmissione di tali informazioni nel minor tempo possibile e nella misura compatibile con le esigenze di sicurezza di ciascuna parte.

L'ultima disposizione dell'articolo 9 stabilisce che le norme in esso contenute non costituiscono pregiudizio per le disposizioni previste dagli articoli 10 e 12 del Protocollo, l'uno che verrà esaminato di seguito, relativo alla rimozione dei campi minati e ordigni simili e la cooperazione internazionale, l'altro concernente la protezione dagli effetti dei campi di mine e delle altre armi analoghe.

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 integrano quanto già previsto dall'articolo 7 del testo precedente, inoltre, ne specificano, in maniera maggiormente articolata, le modalità di attuazione. L'importanza di tali disposizioni appare assolutamente palese. Infatti i problemi che sorgono immediatamente dopo l'abbandono di determinati territori da parte delle forze in campo sono legati alla necessità delle comunità locali di riprendere prontamente le normali attività indispensabili alla sopravvivenza. La mobilità delle persone aumenta sensibilmente come aumenta la loro necessità di procurarsi generi alimentari, combustibili e materiali di varia natura per consentire il ripristino delle attività produttive e di scambio. Acquista rilevanza notevole la disposizione che vincola le parti a comunicare tutte le informazioni utili al Segretario delle Nazioni Unite il quale, avvalendosi dell'apparato dell'organizzazione, può integrare e, come spesso accade, sostituire i poteri delle parti coinvolte in caso di una loro inerzia nel mettere in atto tutte le misure necessarie per assicurare l'informazione e la protezione dei civili. Tali informazioni, congiuntamente alle disposizioni relative alla bonifica contenute nel protocollo, dovrebbero porre rimedio a quanto verificatosi in molti conflitti, negli ultimi cinquant'anni, a danno delle popolazioni civili a causa del permanere a lungo nei loro territori di residui bellici inesplosi di varia natura, in modo particolare di mine terrestri antiuomo. La comunicazione delle informazioni, sia alla parte avversa che al Segretario dell'ONU, dovrebbe scongiurare il pericolo, da molti paventato, di un possibile smarrimento delle mappature e delle registrazioni. Tuttavia, tale eventualità permane per tutto il tempo antecedente la materiale consegna dei documenti previsti nelle mani dei destinatari individuati dalle norme. Dubbi legittimi possono venir sollevati dalla disposizione che fa salvi i motivi di sicurezza di una parte quale titolo per procrastinare la comunicazione delle informazioni richieste. Anche in tale caso si entra nella sfera delle valutazioni soggettive attuate dagli apparati statali interessati i quali, in situazioni di conflitto, sono spesso condizionati in modo più o meno sensibile, se non addirittura forzati dalle ragioni addotte dall'*establishment* militare. Appare, inoltre, assolutamente palese che, se il controllo politico-strategico è esercitato da

fazioni o *clan* animati da strenue, integralistiche ed ultimative contrapposizioni religiose, ideologiche o etniche, la disposizione conoscerà trascurabili esiti. Va, del resto, detto che, in tale eventualità, appare probabile che l'intero dettato del Protocollo possa rimanere infaustamente disatteso.

L'articolo 10 è relativo alla rimozione di campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* e altri congegni e alla cooperazione internazionale. Esso pone a carico delle parti, alla fine delle ostilità, la responsabilità in ordine alla bonifica rimozione o distruzione dei campi minati, delle mine e degli altri tipi di armi qui considerate nelle zone sotto il loro controllo. Ciò sta ad indicare che le parti saranno responsabili delle operazioni di messa in stato di sicurezza dalle mine e ordigni analoghi non solo nei territori di loro giurisdizione, ma anche nei territori che gli eventi abbiano posto sotto il loro controllo. La specificazione che ciò dovrà avvenire senza ritardi dopo le ostilità attive dovrebbe significare che le parti devono ottemperare a tali obblighi anche in presenza di tregue, più o meno consistenti ed anche in presenza di conflitti "a singhiozzo". Una specificazione introduce una deroga a quanto sopra ed è prevista nel caso in cui la parte interessata volesse mantenere la presenza del campo minato o dell'area minata nell'area sotto il proprio controllo. Appare estremamente verosimile che tale eventualità abbia luogo in caso di tregua o sospensione, di qualsiasi natura, delle ostilità attive, soprattutto nei territori della parte avversa temporaneamente sotto il controllo della parte interessata. Infatti la necessità di disporre di personale qualificato, i rischi connessi con le operazioni relative, i costi ed i lunghi tempi necessari per la bonifica delle aree interessate dalle mine rendono tale opzione esternamente improbabile. Appare più probabile che la parte interessata si limiti a mantenere la presenza delle aree minate e, come avvenuto in molti casi, le inserisca nei propri piani difensivi, mantenendole *tout-court* o variandone la composizione e la disposizione. In tale caso le disposizioni, previste dall'articolo in esame, rinviano a quanto stabilito dall'articolo 3, e dal 2° comma dell'articolo 5 che stabiliscono che la parte interessata intraprenda tutte le misure idonee a garantire la sicurezza delle popolazioni civili, quali la segnalazione del perimetro delle aree pericolose ed il presidio delle aree minate da parte di sentinelle monitoratrici.

Ad integrazione di quanto sopra previsto l'articolo stabilisce che la parte che ha posto in opera campi minati, aree minate, *booby-traps* ed altri congegni nella zona non più sotto il proprio controllo fornirà alla parte che esercita il controllo sulla zona considerata, nei limiti consentiti da quest'ultima, l'assistenza tecnica e materiale necessario al disimpegno delle proprie responsabilità in ordine agli obblighi previsti dalle norme sopra elencate.

Tale disposizione è estremamente apprezzabile anche se di difficile operatività. Ipotizzando che una parte abbia assunto il temporaneo controllo dell'area nella quale la parte avversa abbia collocato dei campi minati e che sia intervenuta una cessazione delle ostilità attive, sarà esternamente probabile, come visto sopra, che la parte responsabile del controllo mantenga i campi minati. Se il termine delle ostilità avviene in conseguenza della cessazione dello stato di guerra l'intera materia verrebbe devoluta ai trattati di pace. Se la cessazione delle ostilità fosse conseguente alla *debellatio* di una delle due parti ad opera dell'altra, tale misura graverebbe comunque sulla parte vincitrice che potrebbe essere quella che ha collocato le mine oppure quella che ne ha assunto successivamente il controllo.

Qualora una forza multinazionale di garanzia o una parte neutrale, pur non essendo vincolata all'osservanza del Protocollo, assumesse il controllo dell'area interessata da campi minati, lo spirito della disposizione in esame assumerebbe pieno significato se tale forza o parte intraprendesse, nell'interesse della popolazione civile, le operazioni di bonifica.

Ricordando, infine, che le norme del protocollo si applicano anche nel contesto dei conflitti non internazionali i quali, generalmente, presentano situazioni territoriali estremamente complesse e frequenti rovesciamenti di fronte, si ritiene che, in tali casi, la disposizione possa assumere, di fatto, un significato di carattere essenzialmente esortativo.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 si concludono con la previsione che, in tutti i casi necessari, le parti tenderanno di addivenire ad un accordo fra loro e, qualora opportuno, con altri stati e con organizzazioni internazionali, finalizzato alla fornitura di assistenza tecnica e materiale, incluso, nelle opportune circostanze, l'avvio delle operazioni congiunte che si rendessero necessarie per adempiere a tali responsabilità.

Come si evince dalla formulazione, la possibilità che tale disposizione divenga operativa è lasciata alla discrezione delle parti. Se si tratterà di nazioni facoltose l'opera potrà essere intrapresa con il ricorso alle sole loro forze, nel caso invece, sempre più frequente, di paesi ridotti allo stremo a causa dello sforzo bellico o paesi che non dispongono del *know how* necessario, tale opera non potrà prescindere dal contributo internazionale. La casistica degli ultimi anni dimostra, in modo inequivocabile, che gli sforzi per la bonifica delle zone interessate non sono stati significativi se non in presenza della pianificazione, dell'opera e della collaborazione delle organizzazioni internazionali sia governative che non governative.

L'articolo 11 integra quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo introducendo norme volte a creare un efficace sistema di collaborazione tecnologica e di assistenza ai fini dell'applicazione del Protocollo e del disimpegno delle attività di bonifica delle mine. La prima previsione stabilisce che ogni parte contraente assicurerà agevolazioni ed avrà il diritto di partecipare, nel modo più ampio possibile, allo scambio di equipaggiamento e di informazioni materiali, scientifiche e tecnologiche riguardanti l'applicazione del Protocollo ed i mezzi di bonifica dalle mine. In particolare, le parti non dovranno imporre indebite restrizioni sulla fornitura di apparecchiature per lo sminamento e correlate informazioni tecnologiche destinate a scopi umanitari. Questa ultima disposizione tutela le nazioni, che ne avessero la necessità, da eccessive restrizioni messe in atto da paesi con i quali non intercorrono rapporti politici o diplomatici o dagli effetti di eventuali provvedimenti di *embargo*, relativi a tecnologie di interesse militare, che frequentemente vengono posti in essere nei confronti dei belligeranti.

Le parti dovranno fornire informazioni all'archivio sullo sminamento costituito all'interno del sistema delle Nazioni Unite, specialmente informazioni riguardo a mezzi e tecnologie per la bonifica, a elenchi di esperti, di agenzie qualificate o di punti di collegamento nazionali sulla bonifica delle mine. Questa disposizione assume particolare importanza in quanto la disponibilità di informazioni consente una organica pianificazione logistica degli interventi secondo un ordine prioritario dettato dalla gravità delle situazioni esistenti. Consente, inoltre, la mobilitazione delle risorse con criteri legati alle competenze specifiche, alle caratteristiche tecnologiche ed alla collocazione geografica sia delle risorse disponibili che dei destinatari degli interventi.

Le parti che siano in condizione di poterlo fare, forniranno assistenza alla bonifica attraverso il sistema delle Nazioni Unite, attraverso altri enti internazionali o su base bilaterale, oppure contribuiranno al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza allo sminamento. Questa disposizione coinvolge tutte le parti del trattato nel fornire, nella misura possibile, il proprio contributo all'attività umanitaria di bonifica, sia attraverso l'assistenza diretta sia con contribuzioni finanziarie.

Le parti contraenti potranno avanzare richiesta di assistenza, corredata da documentazione adeguata che dovrà essere inoltrata alle Nazioni Unite, ad altri enti competenti o ad altri stati. Le richieste potranno venire inoltrate al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che le trasmetterà a tutte le parti contraenti ed alle maggiori organizzazioni internazionali. Nel caso di richieste inoltrate alle Nazioni Unite, il Segretario Generale, nei limiti delle disponibilità concesse, potrà adottare le misure necessarie per una valutazione della situazione e, in accordo con la parte richiedente, potrà disporre un'adeguata fornitura di assistenza alla bonifica o all'applicazione del Protocollo. Il Segretario Generale, inoltre, potrà riferire agli stati parti in merito alle valutazioni effettuate e in merito alla tipologia e alla

consistenza dell'assistenza richiesta. Tali misure, limitando le formalità necessarie e ampliando il numero dei soggetti abilitati ad accogliere le richieste di assistenza tecnica, agevolano una pronta risposta alle esigenze di cooperazione tecnologica. La rete informativa che viene a crearsi ed i poteri di intervento dati al Segretario Generale in ordine a interventi prioritari costituiscono ulteriori strumenti per il raggiungimento delle finalità umanitarie.

Completano le norme dell'articolo una disposizione di carattere generale la quale prevede che le parti contraenti diano avvio ad una cooperazione in merito al trasferimento di tecnologie atte a favorire l'applicazione dei divieti e delle limitazioni stabilite nel Protocollo e una disposizione relativa al diritto di ricercare e ricevere assistenza tecnica da parte di altri stati parti, su tecnologie, diverse da quelle di armamento, in quanto necessarie nell'ottica di ridurre qualsiasi periodo di dilazione previsto all'allegato tecnico.

Questa ultima disposizione avrebbe il pregio di contribuire a ridurre la durata del cosiddetto "periodo di grazia" il quale consente agli stati aderenti al protocollo che ritenessero di non essere in grado di ottemperare alle scadenze previste dalle norme tecniche, di poter fruire di una dilazione della durata massima di nove anni dall'entrata in vigore del Protocollo emendato. Tale termine, viene giudicato eccessivo rispetto alle finalità del Protocollo, in quanto contiene disposizioni relative alla rilevabilità delle mine e la loro messa in stato di inoperatività (tramite i previsti dispositivi di autodistruzione o autodisattivazione) che sono le misure più efficaci per garantire la sicurezza delle popolazioni civili. Un'interpretazione restrittiva dell'espressione che escluda dai trasferimenti le tecnologie di armamento svuoterebbe di significato l'intera norma, in quanto solo le tecnologie ascrivibili al settore degli armamenti consentirebbero l'acquisizione di apparecchiature per lo sminamento e l'adozione dei previsti meccanismi di rilevazione e di autoneutralizzazione delle armi considerate.<sup>400</sup>

Si dà ora una anticipazione sul contenuto dell'articolo 12, il più "consistente" dell'intero Protocollo e uno dei più innovativi in quanto prevede una dettagliata serie di norme volte a proteggere dai campi minati, dalle mine e dagli altri dispositivi le forze e missioni di *peace-keeping* dell'ONU<sup>401</sup> nell'esercizio del mandato istituzionale, le missioni umanitarie e di inchiesta appartenenti al sistema dell'ONU, le missioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa ed altre missioni umanitarie e di inchiesta.

Ha avuto, senza dubbio, un ruolo importante nel sollecitare l'adozione di nuove misure a protezione del personale umanitario, oltre che l'azione delle organizzazioni operanti nel settore, quanto verificatosi a danno di missioni umanitarie<sup>402</sup> o di *peace-keeping*<sup>403</sup> in numerosi

---

<sup>400</sup> Secondo F. Hampson le apparecchiature per lo sminamento sono di uso chiaramente militare e pertanto, potrebbero essere oggetto di qualsiasi embargo in vigore. L'autrice riferisce che i materiali destinati allo sminamento di Dubrovnik e della costa dalmata della Croazia sono stati bloccati dall'embargo sulle armi posto nei confronti della ex-Yugoslavia, cfr. F. Hampson, *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, 1995, p. 19.

<sup>401</sup> Misura quantomai importante ed attuale in quanto, come rileva Benvenuti: "the United Nations - no longer paralysed by the East-West confrontation - has been compelled to commit its Blue Helmets to a level of action unprecedented both in quantity and quality". In totale il numero delle missioni ONU di *peace-keeping* attuate dall'inizio di tale attività, nel 1948, fino al dicembre del 1994, ammontava a 35 delle quali 17 in corso di svolgimento, cfr. P. Benvenuti, "The Implementation of International Humanitarian Law in the Framework of United Nations Peace-keeping Operations" in European Commission, *Law in Humanitarian Crises*, Vol. I., 1995, p. 85.

<sup>402</sup> Per una breve casistica in merito vedi Appendice 34, p. 276.

<sup>403</sup> Per quanto riguarda specificamente queste ultime:

"Il quindici di febbraio (1995), il quartier generale dell'UNAMIR, a Mutura, ad est di Gisenyi, dove è dislocato il battaglione algerino, è stato colpito da granate e da fuoco di armi leggere durante un attacco, deliberato e non provocato, contro le postazioni dell'UNAMIR. Il giorno seguente, mentre stavano investigando sulle circostanze inerenti l'attacco, otto componenti di una pattuglia dell'UNAMIR sono stati feriti da una mina terrestre, probabilmente collocata dagli attaccanti".

da "Progress Report of the Secretary General on the United Nations Assistance Mission for Rwanda, UN Doc. S/1995/297, 9 aprile 1995", in European Commission, *Law in Humanitarian Crises*, Vol. II, 1995, p. 229.

teatri, in precedenza ed anche contemporaneamente ai lavori della Conferenza di revisione della Convenzione del 1980.<sup>404</sup> Completano le previsioni dell'articolo norme sulla riservatezza delle informazioni e sul rispetto delle leggi dello stato ospitante, da parte del personale delle missioni interessate.

Di seguito si illustrano le disposizioni in dettaglio.

Per quanto riguarda l'applicazione, sono destinatarie della protezione accordata dalle norme solo le missioni che compiono le loro funzioni, in una determinata zona, "con il consenso" della parte nel cui territorio tali funzioni vengono espletate. Le norme si applicano invece, in ogni caso, alle forze e missioni cui si riferisce il sub paragrafo 2(a)(i) e cioè qualsiasi forza o missione delle Nazioni Unite che disimpegni compiti di *peace-keeping*, osservazione o analoghe funzioni in qualsiasi zona, in accordo alla Carta delle Nazioni Unite. L'eventualità che l'applicazione delle disposizioni riguardi parti in conflitto che non sono parti contraenti non modificherà il loro status giuridico o lo status giuridico di un territorio conteso, né esplicitamente né implicitamente. Le disposizioni contenute nell'articolo si intendono applicabili senza pregiudizio per le norme vigenti di diritto internazionale umanitario o disposizioni di altri strumenti internazionali, in quanto applicabili, o decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che forniscano un livello superiore di protezione al personale che espleta le funzioni previste da questo articolo.

Posto che molte delle garanzie previste dalle norme sono di contenuto analogo per tutte le missioni considerate, per necessità di esposizione è opportuno esaminare separatamente quanto previsto per ogni singola tipologia.

La protezione delle forze delle Nazioni Unite, già accordata dal Protocollo precedente, alle missioni di *peace-keeping* e altre forze o missioni delle Nazioni Unite che disimpegnino compiti di *peace-keeping*, osservazione o analoghe funzioni in qualsiasi zona, viene estesa (ex par. 2, a, ii) alle missioni che operano per gli scopi previsti dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,<sup>405</sup> ossia forze con compiti di applicazione coattiva (*peace-enforcement*) delle misure stabilite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il ripristino della pace e sicurezza internazionali in caso di minacce alla pace, violazione della pace o atti di aggressione, che esplicino le proprie funzioni nella zona del conflitto.

Le parti contraenti o le parti in conflitto, su richiesta del Capo della forza o missione dovranno, per quanto ne siano in grado, intraprendere le misure necessarie per proteggere la forza o missione dagli effetti di mine, *booby-traps* e altri congegni nella zona sotto il proprio controllo. Se dovesse rendersi necessario, al fine di proteggere efficacemente il personale delle missioni,<sup>406</sup> dovranno rimuovere o rendere inattive, per quanto ne siano in grado, tutte le mine,

---

"Notizie dalla Ex-Yugoslavia: a partire da 23 dicembre 1995, almeno quindici soldati dell'IFOR sono stati feriti dalle mine terrestri. I feriti sono inglesi, francesi, svedesi e statunitensi. Due croato-bosniaci ed un serbo-bosniaco sono morti nelle operazioni di sminamento nel sud della Bosnia durante la settimana che ha preceduto la seduta di Ginevra della Conferenza di revisione della Convenzione del 1980. Altri due croati sono rimasti feriti, lungo la linea di demarcazione, nel settore controllato dalle truppe del contingente spagnolo dell'IFOR. Un portavoce militare spagnolo ha dichiarato che gli incidenti hanno avuto luogo a causa della imprecisione delle mappe dei campi minati. Agli spagnoli erano state consegnate cinquecento mappe di campi minati".

International Campaign to Ban Landmines, *CCW News, Newsletter*, Edition 8, 1996, p. 5.

<sup>404</sup> "We sadly report that 1.600 people around the world were killed or injured by mines during the Conference period including 15 staff of the Red Cross", (United Kingdom Working Group on Landmines, *Report On the First Review Conference of the 1980 U.N. Inhumane Weapons Conventions 25 september - 13 October 1995*, 1995, p 3).

<sup>405</sup> Riportato in Appendice 3, p. 176.

<sup>406</sup> Come si è constatato di recente il personale che compone le missioni di *peace-keeping* o di osservazione imparziale è di natura e funzioni variegata e disomogenea. Infatti si trovano spesso ad operare sul terreno militari di professione, corpi sanitari ausiliari, forze di polizia di corpi nazionali abilitati *ad hoc*, personale civile sotto lo statuto ONU, personale di Agenzie internazionali e di organizzazioni internazionali governative e non governative (al riguardo vedi P. Benvenuti, op. cit., pp. 99-100). Dato che le disposizioni del Protocollo non specificano che cosa si intende per personale delle missioni ONU, può essere utile fare ricorso analogico a quanto previsto dalla

*booby-traps* e altri congegni nella zona interessata. L'ultima disposizione riguarda l'obbligo di trasmettere al Capo della forza o missione la posizione e tutte le informazioni in proprio possesso riguardanti i tutti i campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* e altri congegni noti, presenti nella zona nella quale la forza o missione espleti le proprie funzioni.

Disposizioni analoghe riguardano le missioni umanitarie e d'inchiesta del sistema delle Nazioni Unite. Il significato di "missione umanitaria" può apparire, ad una prima analisi, di agevole interpretazione, in quanto campo di azione di organizzazioni del sistema dell'ONU quali l'ACNUR, l'UNICEF e similari, per le quali tali azioni rientrano fra i compiti specifici che ne hanno determinato l'istituzione. Recentemente, però, data la pericolosità e l'instabilità dei conflitti, è andata assumendo sempre più rilevanza la presenza di forze militari in contesto umanitario con lo scopo di assicurare protezione al personale civile ed un effettivo contributo logistico alle operazioni. Quanto alle missioni di inchiesta non appare chiaro a quali tipi di missioni si rivolga la norma. Un maggiore dettaglio nella formulazione avrebbe consentito una maggiore efficacia della disposizione tenuto conto che può costituire motivo di disaccordo anche la fondata pretesa, da parte delle Nazioni Unite, di inviare di commissioni, ad esempio, per l'accertamento del rispetto dei diritti umani o di determinati accordi di pace, e così via. Comunque, anche in questo caso, come nel caso delle missioni umanitarie, la parte contraente o la parte in conflitto, se il Capo della missione interessata ne farà richiesta, dovrà, per quanto gli sia possibile, attuare le misure necessarie per la protezione della missione dagli effetti di mine, *booby-traps* e altri congegni nella zona sotto il proprio controllo. Dovrà, inoltre, nel caso la missione avesse la necessità di attraversare aree minate, informare il Capo-missione sulle vie sicure di accesso alle località da raggiungere e, se tali informazioni non fossero disponibili o non fosse possibile fornirle, dovrà bonificare, se necessario, una corsia attraverso i campi minati.

Diversamente da quanto previsto per le missioni di *peace-keeping* per le quali la parte dovrà provvedere alla bonifica degli ordigni o, quantomeno a fornire tutte le informazioni relative alla presenza e dislocazione delle armi considerate, le disposizioni qui esaminate prevedono, quale misura di sicurezza, la creazione di una eventuale corsia fra i campi minati. Il fatto che le missioni di mantenimento della pace siano composte da forze militari può far ritenere che queste ultime, se in possesso di adeguate informazioni, possano verosimilmente provvedere alla bonifica degli ordigni in maniera autonoma. Nel caso di missioni di altra natura la presenza di personale esperto di bonifica dalle mine rappresenta una mera eventualità.

La seguente disposizione riguarda le missioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa che espliciti le proprie funzioni con il consenso dello stato ospitante o più Stati, in quanto contemplato dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, ove applicabili, dei Protocolli aggiuntivi. Gli obblighi che sorgono a carico delle parti contraenti o in conflitto, su richiesta del Capo della missione, sono analoghi a quelli previsti per le missioni umanitarie e di inchiesta del sistema dell'ONU, viste in precedenza. Ciò sta' a significare il riconoscimento formale, oltretutto sostanziale, dell'importanza delle missioni del CICR ed il loro elevato grado di accoglimento da parte dell'intera comunità internazionale. Attribuendo al Comitato tali livelli

---

recente "Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato" (1994). L'articolo 1 della convenzione specifica che per "personale delle Nazioni Unite" si intende: "persone assunte o dispiegate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite in qualità di membri delle componenti militari, di polizia o civili di una operazione delle Nazioni Unite o altri funzionari o esperti in missione delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che sono presenti con compiti ufficiali nella zona nella quale si sta conducendo una operazione delle Nazioni Unite", cfr. P. Benvenuti, op. cit., p. 90, nota 11. Si ricorda che, in precedenza, la Risoluzione adottata dall'Istituto di Diritto Internazionale nella sessione di Zagabria, il 3 settembre 1971, in particolare, all'art 1 stabiliva che " il termine 'Forze delle Nazioni Unite' si applicherà a tutte le unità armate sotto il controllo delle Nazioni Unite", cfr. "Conditions of Application of Humanitarian Rules of Armed Conflicts to Hostilities in Which United Nations May be Engaged", in Schindler and Toman, Document No. 72, p. 917

di protezione, previsti per le missioni dell'ONU, il nuovo Protocollo potrà agevolare notevolmente lo svolgimento delle attività umanitarie sul campo.

Le disposizioni relative alle protezioni concesse dal Protocollo riguardano anche la categoria individuata sotto la definizione "Altre missioni umanitarie e missioni di inchiesta". Le norme si applicano, nel caso di missioni che esplicano le loro funzioni nella zona del conflitto o assistono le vittime di un conflitto, a qualsiasi missione umanitaria di una società nazionale di Croce Rossa o della loro Federazione Internazionale; a qualsiasi missione di organizzazioni umanitarie imparziali, comprese le missioni umanitarie imparziali di sminamento<sup>407</sup> e qualsiasi missione di inchiesta istituita in conformità alle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e Protocolli aggiuntivi. Le parti dovranno fornire le misure di protezione, su richiesta del responsabile delle missioni previste. Le protezioni accordate saranno le stesse applicabili alle missioni del CICR e quelle del sistema dell'ONU. Il riconoscimento di tali protezioni copre verosimilmente l'intera gamma delle organizzazioni attualmente impegnate in opere di soccorso umanitario e offre tale possibilità anche per il futuro in quanto comprende tutte le organizzazioni umanitarie imparziali che operino in contesto bellico. L'ampia formulazione si rivolge anche alle organizzazioni non governative le quali hanno dato prova, in tempi recenti, di possedere requisiti di capacità e competenza e di caratteristiche logistico-operative di notevole affidabilità. Inoltre molte di queste organizzazioni, caratterizzate da una rigorosa imparzialità, hanno reso i loro servizi con tempestività, anche in situazioni di difficile qualificazione politica, diplomatica e militare con la tolleranza e, in alcuni casi, il gradimento da parte di fazioni di opposte tendenze. In alcuni casi, data la precarietà degli equilibri bellici, le ONG sono state le sole cui è stato consentito l'accesso alle zone teatro delle operazioni come conseguenza della diffidenza delle parti nei confronti delle organizzazioni internazionali governative o della difficoltà, da parte di queste ultime, di reperire personale da inviare in missione di nazionalità che fossero gradite alle parti in conflitto. Prova della sempre maggiore credibilità ed affidabilità delle missioni non governative è data dai numerosissimi contratti di *partnership* stipulati con le agenzie umanitarie dell'ONU e della Unione Europea. Non va trascurato anche il notevole contributo in vite umane dato da tali organizzazioni, i cui operatori sono frequentemente vittime di deliberate violenze ed uccisioni. Si auspica che le misure di protezione enunciate nel nuovo Protocollo vengano effettivamente messe in atto e che nuove e maggiori garanzie trovino spazio anche in futuri trattati di contenuto analogo.

Una incongruenza che emerge a una attenta lettura della norma risulta dall'estensione del campo di applicazione del protocollo il quale si applica ai conflitti internazionali come pure ai conflitti interni. In caso di missioni di inchiesta che esplicano la loro attività in tempo di pace la protezione accordata a tali missioni rimane vincolata alla discrezionalità dei paesi che ospitano tali missioni.<sup>408</sup> Un'ultima osservazione che può essere mossa nei confronti della norma in esame è che avrebbe giovato all'efficacia complessiva della disposizione stessa una esplicita estensione della sua efficacia ai periodi post-bellici che sono i periodi nei quali l'attività di soccorso umanitario e l'opera di sminamento possono concretamente dispiegare al massimo le proprie potenzialità. Solo l'inclusione di specifiche disposizioni negli eventuali trattati di pace possono ovviare a questa grave lacuna.

Il paragrafo 6 dell'articolo 12 riguarda la riservatezza. Tale norma, che accomuna tutti gli operatori delle missioni interessate, prevede che tutte le informazioni, fornite in riservatezza,

---

<sup>407</sup> La disposizione ha accolto la proposta avanzata dalla Cambogia in merito all'estensione della protezione prevista per le organizzazioni internazionali anche alle ONG, specialmente quelle di bonifica dalle mine, cfr. United Kingdom Working Group on Landmines, *Report on the Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention - final session held in Geneva from 22 April to 3 May 1996*, p.10.

<sup>408</sup> Tale eventualità potrebbe apparire di natura essenzialmente teorica e di difficile realizzazione in pratica, tuttavia, a titolo puramente esemplificativo, si pensi alle missioni internazionali di inchiesta condotte nel quadro degli accertamenti sulla presunta presenza di installazioni atte a produrre materiali e tecnologie nucleari in Iraq. Essendo tali installazioni ed analoghe di natura eminentemente militare si ritiene verosimile che possano venire protette da campi minati.

dovranno essere utilizzate dal destinatario con stretto riserbo e non dovranno essere divulgate al di fuori della forza e missione interessata senza l'autorizzazione espressa della fonte originaria che ha fornito tali informazioni. Questa norma costituisce un corollario irrinunciabile del principio di imparzialità e di correttezza nello svolgimento dell'opera di *peace-keeping* od umanitaria. Appare assolutamente indispensabile che tale disposizione venga rispettata a tutti i livelli degli organigrammi, sia decisionali che operativi delle organizzazioni coinvolte, pena la perdita di credibilità delle stesse ed il pregiudizio delle ragioni delle parti in lotta che può tradursi in gravi perdite di vite umane. L'osservazione che necessariamente ne consegue e che vale anche per la successiva disposizione, che introduce il rispetto per le leggi e le norme, è relativa alla assoluta necessità che il personale appartenente alle missioni e organizzazioni coinvolte presenti un elevato livello di preparazione, di affidabilità e di disciplina, sia esso militare che civile. In questo senso appare problematico l'utilizzo, in missioni di *peace-keeping* o simili, di forze di coalizione composte da personale estremamente vario, proveniente da numerose nazioni di lingua, cultura e tradizioni eterogenee. Anche la preparazione di natura militare e giuridica di tali contingenti appare notevolmente disorganica. Le circostanze suggerirebbero l'impellente necessità di rivitalizzare le funzioni di supervisione e coordinamento, già previste dalla Carta delle Nazioni Unite<sup>409</sup> e poste in capo al Consiglio di Sicurezza, coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore, al fine di conseguire precisi *standards* di omogeneità addestrativa e di preparazione giuridica delle forze impiegate, come misura per la soluzione delle emergenti necessità sia sul piano strettamente militare che su quello umanitario che attualmente presentano inseparabili margini di connessione.

La disposizione di chiusura del presente articolo concerne il rispetto delle leggi e delle norme. Il personale che fa parte delle forze o missioni previste dall'articolo in esame dovrà rispettare le leggi e le norme dello stato ospitante e astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con la natura imparziale e internazionale del loro servizio. Tale disposizione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui tale personale può godere o delle prerogative relative ai propri compiti.

L'articolo 13 dispone in merito alle consultazioni fra le parti contraenti. Le misure qui adottate conferiscono particolare completezza all'intero Protocollo in quanto prevedono appropriate misure di consultazione anche al di fuori delle procedure di revisione previste nel contesto generale della Convenzione del 1980. Tali disposizioni apparivano estremamente aleatorie per il fatto che prevedono la disponibilità di un numero elevato di paesi ai fini della convocazione di una conferenza di revisione. Tale procedura ha portato, come già visto, alla convocazione di una conferenza di revisione a più di un decennio dall'entrata in vigore della stessa. Nel contempo, il rapido susseguirsi di innovazioni tecnologiche e le intercorrenti mutazioni politico-strategiche hanno determinato, ed è probabile che ciò avvenga periodicamente anche in futuro, l'inadeguatezza dello strumento come elaborato a quel tempo. Paradossalmente, la conferenza di revisione ha adottato un nuovo protocollo riguardante la proibizione delle armi laser accecanti, arma di nuova concezione e non ancora usata nei campi di battaglia, alla sua prima riunione mentre ha raggiunto un accordo sulle mine terrestri, arma che ha causato gravi problemi ed i cui uso indiscriminato continua ogni giorno, solamente a conclusione della terza seduta. Al fine di ovviare al palese inconveniente di una revisione non tempestiva, le nuove norme prevedono che le parti contraenti provvedano a cooperare e consultarsi l'una l'altra in merito a tutte le problematiche connesse all'operatività del protocollo. A tal fine si terrà una conferenza fra le parti contraenti con cadenza annuale. Le stesse parti concorderanno le norme di procedura per la partecipazione alle conferenze ed i lavori delle stesse comprenderanno la verifica dell'operatività e dello stato del Protocollo, l'esame degli argomenti scaturenti dai rapporti elaborati dalle parti contraenti, la preparazione

---

<sup>409</sup> Cfr. artt. 43, 45, 46 e 47 della Carta delle Nazioni Unite, Appendice 3, pp. 177-178.

delle conferenze di verifica e la valutazione sugli sviluppi delle tecnologie atte a proteggere i civili dagli effetti indiscriminati delle mine.

Si auspica, senza però eccessiva fiducia che ciò avvenga, che le parti sappiano concordare procedure agili e tempestive e che i poteri e i criteri di adozione delle decisioni siano improntati alla reale volontà di superare le incomprensioni, magari ripristinando il costume di decisioni assunte a maggioranza.<sup>410</sup>

Le relazioni oggetto di discussione nel corso delle conferenze dovranno essere inviate dalle parti, annualmente, al Depositario il quale le farà circolare fra tutte le parti contraenti, prima della convocazione della conferenza. Gli argomenti delle relazioni saranno i seguenti: la diffusione ed informazione sul Protocollo fra le proprie forze armate ad alla popolazione civile; la bonifica dalle mine e programmi di riabilitazione; i passi intrapresi per soddisfare i requisiti tecnici fissati dal protocollo e qualsiasi altra importante informazione che sia pertinente; la legislazione relativa al Protocollo; le misure intraprese sullo scambio internazionale di informazioni tecniche sulla cooperazione internazionale nella bonifica dalle mine e sulla cooperazione e assistenza tecnica e, infine, altri argomenti ritenuti rilevanti.

L'ultima norma stabilisce che i costi della conferenza faranno carico alle parti contraenti ed agli stati che non sono parti intervenuti ai lavori della conferenza, in linea con la scala di calcolo adottata dalle Nazioni Unite opportunamente ponderata.

Anche questo articolo spicca per il contenuto innovativo delle sue norme. Infatti, nel disporre la convocazione annuale di una conferenza atta a trattare i vari aspetti, compreso lo stato di attuazione, le eventuali revisioni ritenute necessarie, i progressi tecnologici che possono tradursi in una maggiore protezione dei civili e lo scambio delle informazioni tecniche, giuridiche e di altra natura sulla diffusione del Protocollo e sui programmi di bonifica e riabilitazione, questo articolo consente una costante verifica della situazione internazionale e una diffusione capillare fra gli stati parti e le organizzazioni internazionali di tutte le informazioni essenziali. L'informazione assume un ruolo fondamentale in ordine alla messa in atto delle norme previste, da parte degli stati vincolati e consente l'eventuale riprovazione delle inadempienze da parte dell'opinione pubblica mondiale. Le possibili inerzie nell'applicazione potrebbero venire corrette e potrebbero venire agevolati i rapporti di natura solidaristica previsti dalle norme in ordine alla bonifica e riabilitazione dei paesi colpiti.

L'ultimo articolo completa quanto previsto dall'articolo 13 in merito alla verifica sul rispetto, con l'introduzione di novità di rilievo attinenti l'accertamento e la conseguente sanzione delle violazioni del Protocollo. Le norme stabiliscono che le parti contraenti dovranno intraprendere tutti gli opportuni passi, compresi quelli legislativi ed altre misure, al fine di prevenire e far cessare le violazioni commesse dalle persone nel territorio sotto la loro giurisdizione o sotto il loro controllo. La sintetica formulazione della norma fa intendere che i mezzi per assicurare tali finalità siano lasciati alla libera scelta degli stati, correndo ad essi l'obbligo di assicurare i risultati. La gamma dei provvedimenti ipotizzabili in tal senso dovrebbe, per necessità di una effettiva efficacia, includere tutte le attività preventive inclusi i controlli sulla produzione, il commercio e l'esportazione, l'istruzione sia delle forze di polizia che dei militari e della popolazione civile. Si comprende come disposizioni di dettaglio su tali

---

<sup>410</sup> Il pessimismo deriva dal fatto che nella bozza del testo di modifica del Protocollo II preparato dal Gruppo di esperti presieduto da J. Molander, in particolare nell'Appendice I, erano state avanzate proposte, per quanto attiene la verifica e il rispetto, in merito all'istituzione di una Commissione degli stati Parti (alternativa A) o una Commissione di Verifica (alternativa C). In entrambe le ipotesi, l'una o l'altra Commissione avrebbero preso le decisioni: "by consensus if possible, but otherwise by a majority of members present and voting", ma tale misura non ha trovato accoglimento all'interno del Protocollo emendato, cfr. Integrated Draft Text of Amendments to Protocol II, Chairman's Rolling Text (CCW/CONF.I/GE/23-24 January 1995) in *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, 1994/1995, pp. 38-39. Visto che tale eventualità è stata esclusa al momento della revisione della Convenzione si ritiene, verosimilmente, che lo sarà pure in sede di adozione dei criteri procedurali sul funzionamento della Commissione, ex art. 13.

misure avrebbero sollevato ampie discussioni e motivi di disaccordo da parte dei delegati degli stati. Del resto, data la presenza di nazioni con sistemi legislativi, amministrativi e giurisdizionali di natura e strutture le più disparate, sarebbe stato un compito estremamente difficile e complesso fissare delle norme compatibili con tali sistemi ed applicabili estesamente. Inoltre gli stati risultano, in definitiva, estremamente restii, anche nel caso in cui norme costituzionali interne o norme pattizie lo consentissero, a deroghe alle loro prerogative di natura normativa di così rilevante portata interna ed internazionale. Tuttavia, in ossequio e quanto previsto dalle nuove disposizioni, dovranno essere applicate norme penali al fine di assicurare alla giustizia coloro i quali commetterebbero delle uccisioni intenzionali di civili o causassero loro gravi lesioni in relazione ad un conflitto e in violazione del disposto del Protocollo.<sup>411</sup> Secondo una accezione estensiva ciò potrebbe riguardare, secondo vari livelli di responsabilità, sia chi produce mine non conformi, sia coloro che le forniscono o le importano illegalmente, sia chi ne ordina l'impiego sia, infine, chi le depone materialmente. In questo caso sarebbe pressochè impraticabile l'ipotesi di perseguire le persone fisiche che danno inizio a questa virtuale "catena", mentre sarebbe più probabile una azione a carico degli utilizzatori finali. Un'accezione ristretta potrebbe far ritenere eccessivo qualificare l'uccisione premeditata con l'uso delle mine visto che è estremamente problematico stabilire la condizione di dolo dell'azione e, comunque, si rende sempre necessaria una interazione da parte della vittima e che tale interazione può essere svincolata da uno stretto nesso di temporalità e spazialità. Infatti, come è stato più volte messo in evidenza, le mine colpiscono anche a distanza di anni rispetto alla loro originaria collocazione. Inoltre se una persona calpestasse una mina, in quanto ignara della sua presenza, la responsabilità farebbe carico su chi ha collocato l'ordigno e deliberatamente trascurato la sua segnalazione. Ma cosa si potrebbe ipotizzare se la segnaletica di pericolo venisse rimossa da terzi o se le eventuali sentinelle monitoriche pattugliano la zona minata avessero, per cause di forza maggiore, abbandonato i loro presidi? E a che tipo di considerazioni si potrebbe far ricorso nel caso che la persona, pur pienamente consapevole della propria azione tentasse di manipolare una mina e risultasse vittima dell'esplosione? E se l'estremo danno per la persona venisse cagionato accidentalmente da un animale o altri eventi

---

<sup>411</sup> Esperienze precedenti inducono ad un atteggiamento di scetticismo sulla reale possibilità che gli accusati vengano effettivamente sottoposti a misure di accertamento e, nel caso essi vengano ritenuti colpevoli, una serie di circostanze concomitanti rende improbabile che le pene comminate vengano scontate. Esemplificativo in tal senso appare quanto verificatosi a seguito dei procedimenti avviati per far luce sugli eventi accaduti a My Lay, in Vietnam, nel marzo del 1968. A seguito delle sentenze fu incarcerata solamente una persona (Ten. Calley) mentre l'intera unità militare non subì particolari conseguenze. Tra tutti gli alti ufficiali implicati nella vicenda solo il generale comandante della scuola di formazione (Accademia di West Point) perse l'incarico e, come riferisce un autore, "una stella", cfr. B.V.A. Röling, "Aspects of the Criminal Responsibility for Violations of the Laws of War", in *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, 1979, pp. 204.

Più in generale e sempre a titolo indicativo, escludendo il caso precedente:

"sono state condotte 222 investigazioni su sospetti crimini di guerra, molti dei quali sono stati ritenuti inconsistenti o infondati. Meno di un terzo sono stati ritenuti fondati; questi ultimi sono stati [...] avviati alla procedura prevista. Circa 269 persone erano coinvolte. Alcune accuse sono tuttora in fase di accertamento; 92 sono state giudicate inconsistenti o infondate; 26 sono state archiviate prima del processo o l'azione disciplinare è tuttora pendente. In alcuni casi gli imputati sono morti in azione o morti prima che il giudizio conclusivo venisse intrapreso. Alcuni sono stati giudicati insani di mente, ad alcuni è stata concessa la dispensa a testimoniare, altri non sono stati processati per diversi motivi. Di quelli che sono stati effettivamente processati dalle Corti marziali, [...] 20 sono stati incarcerati, 31 sono stati prosciolti o le accuse a loro carico sono state annullate dopo il processo. Circa 20 persone sono state perseguite per reati minori [...] o hanno subito sanzioni amministrative".

Remarks by Mr. B. Forman, in "Implementing the Rules of War: Training, Command and Enforcement, *PASIL*, 1972, p. 185.

Secondo quanto riportato da un altro autore: "Prima dell'incarcerazione del Tenente Calley altri 24 americani erano stati incarcerati per omicidio premeditato. In tutti i casi, le sentenze erano state drasticamente ridotte in sede di appello. Le pene più consistenti furono di 35 anni di carcere; quasi tutte le altre consistettero in pene che andavano dai 5 ai 10 anni" (Comments by J.M. Van Dyke, in G. Gotlieb, "Measures to Protect Noncombatants", *PASIL*, 1971 p. 223.

fortuiti? In conclusione si ritiene compito estremamente arduo indagare, e ancor di più provare, che qualcuno, visto che si tratta di singoli individui, abbia utilizzato intenzionalmente le mine allo scopo di uccidere o danneggiare gravemente dei civili. Risulta, inoltre, assente qualsiasi disposizione sulla verifica e sul controllo dell'applicazione di tali sanzioni da parte degli stati nei confronti sia dei propri cittadini che degli stranieri, e disposizioni in ordine alle procedure di estradizione,<sup>412</sup> che potessero rendersi necessarie in ossequio al principio *aut judicare aut dedere* qualora lo stato detentore dell'imputato ne negasse il giudizio o l'eventuale condanna. Infine è lecito ritenere che l'*establishment* militare si dimostri scarsamente incline a condurre inchieste o procedimenti penali o disciplinari contro i propri militari<sup>413</sup> e, ove la competenza fosse posta in carico a tribunali civili, a fornire la dovuta collaborazione.<sup>414</sup> Come ultima osservazione, si ritiene estremamente problematico stabilire, all'interno dell'ambiente militare, chi possa essere l'autore dell'uccisione tramite l'uso delle mine, considerato che la catena del comando tutela il segreto militare dell'operazione condotta e l'identità sia di colui che ordina l'impiego che di chi lo esegue, in violazione delle norme, può rimanere ignota. Inoltre le caratteristiche di oralità dell'ordine impartito durante le azioni di guerra e l'eventuale decesso dei protagonisti e dei testimoni rafforzano i dubbi sulla reale effettività delle misure di indagine intraprese. Le ragioni sopra considerate e la mancanza di disposizioni relative alla competenza della giurisdizione internazionale fanno ritenere che gli aspetti relativi alla verifica sul rispetto e all'applicazione di sanzioni possano rivelarsi il lato debole del Protocollo.<sup>415</sup>

Una disposizione fondamentale riguarda l'obbligo, a carico delle parti, in merito all'esigenza che le proprie forze armate emanino istruzioni fondamentali e procedure operative<sup>416</sup> e che il personale delle forze armate riceva un addestramento commisurato ai propri compiti e responsabilità, finalizzati al rispetto delle disposizioni del Protocollo. Tale disposizione rafforza gli obblighi di diffusione previsti dall'articolo 6 della Convenzione 1980 con l'incorporare all'interno del Protocollo disposizioni *ad hoc*. Tale misura risulta estremamente opportuna in quanto molto spesso problemi di inosservanza sono originati da carenze di istruzione<sup>417</sup> come verificatosi, in modo che non può che sorprendere, anche nel caso

---

<sup>412</sup> Il Regno Unito aveva proposto un severo regime in ordine alle "gravi violazioni del Protocollo", comprese misure di estradizione ma, come si nota, non state adottate. Inoltre non sono state previste misure di verifica, in quanto giudicate "inadenti" da parte di alcuni stati, cfr. United Kingdom Working Group on Landmines, *Report on the Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention - Final session held in Geneva from 22 april to 3 May 1996*, 10 May 1996, p. 10.

<sup>413</sup> Secondo un autore tale atteggiamento sarebbe rilevabile anche all'interno dell'apparato statale: "It is interesting to note that countries are in general reluctant to try their own nationals, and their own soldiers. National authorities are never eager to punish their own boys, their heroes, for misconduct in the war.", (B.V.A. Röling, op. cit., p. 203).

<sup>414</sup> In tal senso, tenuto conto, della comprovata inerzia delle gerarchie militari nel perseguire i crimini di guerra verificatisi in Vietnam ed il successivo comportamento volto a ridurre le responsabilità e adottare pene inadeguate, un autore proponeva l'istituzione di missioni di investigatori e magistrati civili in affiancamento alle unità dell'esercito, dotate di assoluta indipendenza dall'influenza dei comandi ed un sistema di tribunali costituzionali con competenza sui crimini commessi da cittadini statunitensi contro stranieri. Cfr. Remarks by T. Farer, in "Implementing the Rules of War: Training, Command and Enforcement", *PASIL*, 1972, p. 191.

<sup>415</sup> "It is disappointing that so little has been achieved even though many Western states including Britain insisted in the media that such measures were vitally important. In comparison, the verification, monitoring and sanctions procedures contained in the 1993 Chemical Weapons treaty are very comprehensive", (United Kingdom Working Group on Landmines, op. cit., p. 10)

<sup>416</sup> Già nel 1971 un autore aveva enfatizzato, in relazione alla prassi militare del proprio paese, l'importanza del ruolo di procedure accurate e rigorose che dovessero, nello stabilire le regole di ingaggio, tener conto di principi basilari volti alla protezione dei non combattenti, inoltre: "these instructions must be capable of providing precise guidelines for responsible officers, for officials and ambassadors involved in these matters as well as for our allies" (G. Gottlieb, "Measures to Protect Noncombatants", *PASIL*, 1971, p. 216).

<sup>417</sup> Operatori umanitari hanno riferito un'osservazione che risulta particolarmente preoccupante: in base alle verifiche effettuate nel corso della loro missione, è risultato gran parte dei combattenti non erano a conoscenza dei Protocolli allegati alla Convenzione del 1980. Tale conclusione è emersa dalle interviste fatte dagli autori in Cambogia e Thailandia. Fra le persone ascoltate, compresi personale dell'ONU e personale di missioni ufficiali di soccorso, militari ed esponenti della resistenza, i soli ad avere cognizione del Protocollo II 1980 erano i delegati

di supposte addestrate e disciplinate (*sic*) formazioni militari di paesi occidentali.<sup>418</sup> Si è del parere che l'istruzione dovrebbe comprendere, oltre allo studio testuale delle norme aggiornate del diritto internazionale umanitario, anche l'approfondimento delle tematiche applicative, in relazione alle possibili tipologie di intervento, attraverso la simulazione di casi ipotetici che coprano una vasta gamma di situazioni possibili.<sup>419</sup> In questo caso assume un ruolo fondamentale la collaborazione delle strutture militari con enti di studio e di ricerca quali università<sup>420</sup> e istituzioni specializzate, sia nazionali che estere, in ordine ad una elaborazione delle conoscenze attuata sotto un profilo multidisciplinare e con caratteristiche di omogeneità.<sup>421</sup> Può decisamente contribuire ad una maggiore diffusione e applicazione delle norme umanitarie una più capillare ed attiva presenza di consiglieri giuridici in seno alle unità combattenti<sup>422</sup>. Alcune proposte recenti suggeriscono, inoltre, che gli stati, nel formare personale militare straniero provvedano a fornire a quest'ultimo una adeguata istruzione sulle misure di rispetto del diritto internazionale umanitario. Ulteriori misure per favorire il rispetto delle norme consisterebbero nell'inclusione nei manuali sull'impiego di determinati sistemi d'arma delle disposizioni di legge che ne regolano l'uso, nelle lingue dei paesi cui le armi sono destinate e gli imballaggi e le confezioni delle armi dovrebbero incorporare indicazioni sulle vigenti limitazioni giuridiche nell'impiego delle stesse.<sup>423</sup>

L'ultima disposizione dell'articolo in esame stabilisce che le parti provvederanno a consultarsi reciprocamente ed a cooperare bilateralmente, attraverso il Segretario Generale

---

del Comitato Internazionale della Croce Rossa, cfr. E. Stover, R. McGrath, *Land Mines in Cambodia: The Coward's War*, 1991, pp. 101-102

<sup>418</sup> Per esempio, nel già descritto caso di Mi Lay, il comandante dell'unità aveva ricevuto una affrettata preparazione militare e questa non includeva sufficienti nozioni di diritto internazionale umanitario, cfr. Comments by P. D. Trooboff, in G. Gottlieb, op. cit., p. 230.

<sup>419</sup> In tal senso: "Modern teaching methods of humanitarian law stress the importance of inculcating correct behaviour during military exercises, rather than separate lessons that appear to have nothing to do with practicalities" (L. Doswald-Beck, S. Vitè, "International Humanitarian Law and Human Rights Law", *IRRC*, 1993, p. 119).

<sup>420</sup> A tal proposito, si è notato che numerosi autori statunitensi o britannici, in particolare, ma anche di altri paesi, i cui scritti sono stati consultati per il presente lavoro, oltre ad essere membri attivi o a riposo dei corpi giuridici delle forze armate dei loro paesi, posseggono titoli accademici in discipline giuridiche e, non di rado, sono titolari di cattedre in istituzioni universitarie o militari di analogo livello. Secondo le informazioni di cui si dispone il nostro paese presenta sensibili lacune, se comparato a tali paesi. Si auspica che il riordino delle Forze armate preveda un potenziamento dei programmi di formazione umanitaria tenuto conto che consistenti aliquote di personale militare italiano hanno preso parte ad operazioni internazionali in territorio straniero (es. Libano, Golfo Persico, Somalia, Mozambico, Ex-Yugoslavia, per citare solo le più recenti) e un loro ulteriore impiego in futuro appare probabile.

<sup>421</sup> Si segnala l'importante ruolo svolto dall'Istituto internazionale di diritto umanitario di San Remo che organizza corsi e seminari sul diritto internazionale umanitario e sui metodi per la sua diffusione. A tali iniziative partecipano congiuntamente ufficiali di forze armate provenienti da numerosi paesi alcuni dei quali non sono in rapporti amichevoli tra loro. L'adozione, da parte dell'Istituto, di metodi standardizzati di insegnamento, dovrebbe far sì che, una volta tornati nei rispettivi paesi, i partecipanti diffondano le conoscenze apprese nelle istituzioni di appartenenza, con criteri di omogeneità. Finora l'Istituto ha realizzato corsi cui hanno preso parte più di 2000 partecipanti provenienti da 125 paesi, cfr. J. Patrnoic, "The International Institute of Humanitarian Law, 25 Years of Humanitarian Dialogue", *IRRC*, 1995, pp. 469-475. L'attività dell'Istituto per il 1997 dovrebbe includere 6 corsi per personale militare portando così ad un totale di 66 il numero dei corsi tenuti a tutto il 1997, cfr. International Institute of Humanitarian Law, Draft Plan of Activities for 1997, comunicazione facsimile del 6.12.1996, p. 4.

<sup>422</sup> Tale misura, ovviamente, non può che contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di rendere effettiva l'applicazione delle norme del Protocollo. Ciononostante solo una profonda convinzione da parte di ogni singolo combattente che tali norme debbano essere rispettate può assicurare, fino ai livelli inferiori delle catene gerarchiche, il verificarsi di quanto auspicato. L'istruzione e l'addestramento devono essere però affiancate da efficaci misure disciplinari in quanto: "compliance with the laws of war should not be merely a matter of education - the laws of war unlike the laws of the church, are not only binding men's consciences. They should be enforced like all other military orders; their violations should lead to charges of insubordination, of refusal to obey orders" (G. Gottlieb, op. cit. p. 217).

<sup>423</sup> ICRC, "Report of The ICRC for the Review Conference of the 1980 United Nations Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or To Have Indiscriminate Effects, February 1994", *IRRC*, 1994, p. 147.

delle Nazioni Unite od attraverso appropriate procedure internazionali, per risolvere qualsiasi problematica che possa sorgere in merito all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui al presente Protocollo.

Questa norma è indirizzata ad instaurare un regime di collaborazione e di scambio di informazioni, sulla linea di quanto già previsto precedentemente, attraverso l'organizzazione della conferenza annuale e l'invio delle relazioni. Si sottolinea, anche in questo caso, l'importante ruolo svolto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

#### **4.2.3. L'allegato tecnico**

L'Allegato tecnico completa ed integra le disposizioni contenute nel Protocollo. La nuova formulazione, oltre ad ampliare quanto previsto dal precedente allegato sulla registrazione, introduce rilevanti novità in merito alla rilevabilità, all'autodistruzione, all'autodisattivazione delle mine e all'adozione di una segnaletica internazionale per i campi minati e le aree minate. Di seguito vediamo in dettaglio le disposizioni in esso contenute.

Il punto 1, che riguarda la registrazione, stabilisce i requisiti da rispettare per la registrazione dell'ubicazione delle mine, diverse da quelle collocabili a distanza, dei campi minati, delle aree minate, dei *booby-traps* e altri congegni. La localizzazione di campi minati, aree minate, aree con *booby-traps* e altri congegni sarà specificata accuratamente in relazione alle coordinate di almeno due punti di riferimento e alla estensione stimata dell'area contenente tali armi rispetto agli stessi punti di riferimento utilizzati. Inoltre, mappe, diagrammi e altri prospetti dovranno indicare il perimetro, l'estensione e la localizzazione di campi minati, aree minate, *booby-traps* e altri congegni in relazione agli stessi punti di riferimento considerati. Da segnalare la prescrizione, ai fini della bonifica, che prevede che le mappe o registrazioni o gli altri documenti contengano informazioni dettagliate sul tipo, numero, metodo di posa in opera, tipo di innesco e sua durata, la data e l'ora della collocazione, l'eventuale presenza e le caratteristiche dei meccanismi antimanipolazione e altre significative informazioni su tutti i tipi di ordigni collocati. Per quanto possibile, le mappe dovranno riportare l'esatta collocazione di ogni singola mina, eccetto che nei campi minati a file per i quali è sufficiente indicare la posizione delle file. I *booby-traps* dovranno venire mappati specificamente e con precisione, per quanto attiene la posizione e le loro caratteristiche operative. Si è del parere che questa misura sia agevole da attuare nel caso di un uso difensivo, oltretutto estremamente opportuna per la tutela dei propri combattenti, ma che presenti difficoltà operative notevoli se attuata nell'imminenza di combattimenti. Il punto 1 (b) regola i criteri da rispettare in merito alla localizzazione delle aree interessate da mine collocate a distanza che dovranno essere "stimate" con riferimento a due punti, in analogia a quanto sopra previsto per le mine comuni. In questo caso la posizione dovrà venire accertata e, per quanto possibile, segnalata sul terreno alla prima occasione possibile. Va però considerato che il rilascio delle mine avviene generalmente tramite l'impiego di aeromobili di elevata velocità, i quali per sfuggire alle azioni contraeree dell'avversario operano in condizioni limite. Di conseguenza la stima della posizione che ne consegue appare problematica. La misura che prevede l'accertamento sul terreno della reale collocazione delle mine e la successiva segnalazione appaiono essenzialmente di natura teorica e di difficile realizzazione in concreto, in quanto l'impiego principale delle mine collocabili a distanza avviene a sensibile distanza dalle linee sotto il controllo della parte che impiega le armi in questione. Altre volte si tratta di aree interessate dal passaggio di forze opposte o di aree soggette a fuoco di sbarramento o aree scoperte, tutti fattori che metterebbero a repentaglio la sicurezza della missione di verifica e ne renderebbero l'opera di difficile attuazione.<sup>424</sup> La

---

<sup>424</sup> "Durante un conflitto, è estremamente difficile, anche per i soldati di professione, usare le mine o contrassegnare e fare una carta dei campi minati in conformità con la dottrina ed il diritto internazionale

disposizione successiva prevede che copie delle registrazioni debbano essere custodite ad un livello di comando che sia sufficiente a garantirne, nel modo più ampio possibile, la sicurezza.<sup>425</sup> L'ultima disposizione, relativa alla registrazione, proibisce l'uso delle mine prodotte dopo l'entrata in vigore del protocollo, a meno che non vengano riportate sulle stesse, in modo durevole, in inglese o nelle rispettive lingue nazionali, il nome del paese di origine, il mese e anno di produzione, il numero di serie o di lotto. Tali indicazioni dovranno essere, per quanto possibile, visibili, leggibili e resistenti agli effetti dell'ambiente. Si è dell'opinione che la formulazione di siffatto divieto, per la estrema facilità con cui si può soddisfare ai requisiti per la operatività della deroga, assume un valore del tutto generico. Fra l'altro appare inusuale che una disposizione di tale tenore e importanza venga collocata nella parte del protocollo relativa a delle norme di natura tecnica. L'ultima disposizione contenuta in questo primo punto dell'allegato tecnico, tuttavia, diviene rilevante in quanto consentirebbe di agevolare il lavoro degli esperti di bonifica che avrebbero la possibilità di operare con precisione e tempestività, dopo aver accertato con sicurezza la tipologia di ordigno da trattare. E' un dato di fatto che il mercato delle mine presenti una estesa varietà dei modelli,<sup>426</sup> che molto spesso differiscono l'uno dall'altro per particolari quasi impercettibili, mentre il loro funzionamento può variare notevolmente<sup>427</sup> mettendo a repentaglio la vita dei civili, sia bambini ignari sia consapevoli adulti intenti in rudimentali e incaute operazioni di sminamento, nonché l'incolumità dell'esperto personale addetto alla bonifica.

Le specifiche sulla rilevabilità contenute al punto 2 dell'allegato tecnico, riguardano le mine prodotte sia prima che dopo il 1 gennaio 1997. Esse dovranno incorporare, se di nuova fabbricazione, oppure dovranno avere applicati, se di fabbricazione precedente, dispositivi che ne consentano la rilevabilità a mezzo dei comuni dispositivi di rilevazione elettromagnetica. La specifica richiede che il segnale di risposta fornito dovrà essere equivalente a quello generato da otto grammi di ferro di singola massa omogenea. Le difficoltà incontrate sul campo da parte degli esperti di bonifica indicano, tuttavia, che tale disposizione ha una efficacia limitata in quanto molto spesso le mine e dispositivi analoghi sono interrate in profondità. Inoltre tale esigua massa metallica rende indistinguibile il segnale fornito dalla mina da quello di un qualsiasi residuo ferroso di analoga dimensione.<sup>428</sup> E' del tutto ovvio che gli sminatori, nel momento in cui rileveranno la presenza di un segnale di tale natura dovranno comportarsi allo stesso modo sia tratti di un ordigno sia si tratti di un qualsiasi altro frammento metallico.<sup>429</sup>

---

umanitario. La storia dimostra che raramente si è riusciti a contrassegnare o a fare una carta dei campi minati”

CICR, *Sommario, Le mine terrestri antiuomo - Sono poi davvero così utili? Uso ed efficacia delle mine antiuomo sul piano militare*, 1996, p.2.

<sup>425</sup> Misura di indubbia utilità considerato che esperienze recenti confermano che mappe e segnaletiche vengono inevitabilmente distrutte: “With the ebb and flow of the battle, many of the maps and landmarks (indicating where the mines are buried) have been destroyed” (P. Gunby, “Varied Health Risks Confront Physicians in Former Yugoslavia’s Embattled Areas”, *JAMA*, August 3, 1994, Vol. 272, p. 337).

<sup>426</sup> Il *Mines Advisory Group* ha identificato nel corso delle proprie campagne di bonifica circa 300 fra mine terrestri e detonatori e ritiene che tale numero non sia esaustivo, cfr. *MAG, A Report on the Activities of The Mines Advisory Group, 1994/95*, p.5

<sup>427</sup> Un significativo esempio è dato dalle mine di fabbricazione cinese di cui si parla in premessa al presente lavoro, alle pp. 2-3.

<sup>428</sup> “8 grammi di metallo sono decisamente pochi. Il lavoro di individuazione delle mine resta un fatto difficile e rischioso. Basti citare che la più grossa azienda produttrice di metal detector, la Foster di Stoccarda, nel testare lo scorso anno i più sofisticati metodi di rilevazione attualmente in circolazione in un campo prova di condizioni ottimali, cioè perfettamente demagnetizzato, con mine aventi 8 grammi di metallo, collocate a quindici centimetri di profondità, riusciva ad individuarne, in media, solo sette su dieci”.

(Dichiarazione di M. Sepe, dell'azienda italiana di sminamento ABC, riportata in N. Dentico, “Mine antipersona: bandiamole!”, *Fogli di collegamento degli obiettori*, n. 119, 1996, p 11).

<sup>429</sup> “Per quanto affidabili, i rilevatori di metalli causano un'elevata percentuale di falsi allarmi; qualsiasi barattolo vuoto o scheggia di bomba attiva il rilevatore, ma ognuno di questi segnali deve essere

Tale prassi, dalla quale non si può prescindere, per motivi di sicurezza, rende i tempi di bonifica estremamente più lunghi e faticosi. Nel caso che lo stato parte stabilisca di non poter ottemperare con immediatezza alla disposizione riguardante le mine prodotte prima del 1 gennaio 1997, potrà dichiarare che ne posticiperà l'osservanza per un periodo non superiore ai nove anni dall'entrata in vigore del protocollo. Nel frattempo lo stato dovrà, per quanto possibile, limitare l'uso delle mine antiuomo non conformi. Si sottolinea la notevole durata del periodo dato alle parti per conformarsi alle disposizioni che potrebbe allontanare considerevolmente l'instaurarsi di una piena efficacia del Protocollo. La limitazione finale sembra assumere le caratteristiche di una mera enunciazione di principio in quanto rinvia alle determinazioni degli stati interessati.

Le specifiche sulla autodistruzione ed autodisattivazione (punto 3) stabiliscono che le mine collocabili a distanza non dovranno presentare un tasso di malfunzionamento, entro i trenta giorni susseguenti alla loro collocazione, superiore al dieci per cento. Inoltre le mine dovranno essere dotate di un dispositivo disattivante di riserva tale che, in combinazione con il meccanismo di autodistruzione, non più di una mina su mille funzionerà, in quanto tale, dopo 120 giorni dalla collocazione. La disposizione riguarda anche le mine tradizionali poste in opera al di fuori di aree segnalate. Tale disposizione è di notevole importanza, in quanto, se applicata, consentirebbe di riprendere l'uso dei territori precedentemente minati dopo quattro mesi, con margini di sicurezza notevoli considerato che potenzialmente solo una mina su mille impiegate potrebbe risultare ancora attiva. Resta da vedere se tali caratteristiche siano facilmente raggiungibili dal punto di vista tecnologico, considerato che i test condotti in condizioni simulate non hanno ancora trovato conferma sul campo di battaglia.<sup>430</sup> Inoltre, anche se tali tassi di malfunzionamento venissero assicurati, il margine di 120 giorni, seppure ritenuto ragionevole, può rappresentare la perdita di una intera stagione agricola che, in paesi ad economia di sussistenza, può determinare gravissime carenze alimentari. L'esperienza ha anche mostrato che i civili temono la sospetta presenza di mine quanto la presenza stessa e che solo operazioni di bonifica li rassicurerebbero sulla reale assenza di ordigni. Infine rimarrebbe il problema della presenza delle mine disattivate sul terreno: il personale di bonifica, non potendo determinare in alcun modo se le armi sono ancora attive dovrebbero comportarsi, ai fini della sicurezza, come se queste ultime lo fossero.<sup>431</sup> Per quanto attiene il profilo temporale dell'operatività delle norme sopra delineate vale quanto previsto al punto precedente, essendo di nove anni il periodo massimo dato per la messa a norma degli arsenali di mine. Le mine antiuomo collocabili a distanza dovranno, nel periodo intercorrente, conformarsi a l'uno o all'altro dei requisiti previsti sull'autodistruzione o autodisattivazione, mentre le altre mine antiuomo dovranno almeno soddisfare il requisito dell'autodisattivazione. Nel frattempo lo stato dovrà fare il minor ricorso possibile alle mine non conformi. Anche in questo caso la pronta applicazione della norma rimane devoluta alla discrezionalità dello stato interessato. I costi necessari per mettere a norma gli arsenali di mine siano esse di vecchia concezione che di

---

considerato con la stessa attenzione che se fosse originato da una mina, e si possono verificare anche 15 falsi allarmi per ogni mina effettivamente scoperta. In alcune aree dell'Africa Meridionale, la sensibilità dei rilevatori deve essere abbassata, per il fatto che il suolo contiene un'elevata percentuale di ferro che determinerebbe la continua segnalazione da parte dei rilevatori tarati su una maggiore sensibilità".

P. Blagden, "Mine Clearance", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, 1994/95, p. 20.

<sup>430</sup> Assumendo che il 10 per cento delle mine collocate non si autodistrugga e che il meccanismo di deattivazione presenti un tasso di malfunzionamento del 15 per cento (secondo la dichiarazione di un delegato statunitense alla Conferenza di Vienna tale è il tasso di malfunzionamento delle batterie impiegate nei congegni di deattivazione delle mine collocabili a distanza di uso nazionale. Queste batterie sono di elevata qualità tecnologica e di costo elevato, batterie più economiche risulterebbero ancor più inefficienti), ogni 1000 mine impiegate, circa 15 rimarrebbero attive, cfr. United Kingdom Working Group on Landmines, *Report On the First Review Conference of the 1980 U.N. Inhumane Weapons Conventions 25 september - 13 October 1995*, 1995, p. 8.

<sup>431</sup> Cfr. United Kingdom Working Group on Landmines, *Report on the Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention - Final session held in Geneva from 22 april to 3 May 1996*, 1996, p. 7.

nuova costruzione lasciano presagire che molti stati si avvarranno pienamente del periodo di dilazione loro riconosciuto, tenuto conto che durante i lavori della conferenza di revisione alcuni di essi avevano proposto “periodi di grazia” di addirittura quindici o venti anni (Cina, Russia).

Un argomento di interesse per le future Conferenze di revisione potrebbe riguardare la sorte degli stock di mine attualmente esistenti che, per effetto dell’entrata in vigore della nuova normativa, verrebbero superate dal punto di vista tecnico e per la gran parte non sarebbero riutilizzabili.<sup>432</sup> Rigorose norme sulla distruzione e l’istituzione di meccanismi di controllo potrebbero porre rimedio ai rischi connessi ad una illegale ricollocazione degli ordigni sui mercati clandestini.

La disposizione conclusiva (punto 4) stabilisce gli standard e le caratteristiche della segnaletica internazionale che distingue la presenza di aree pericolose a causa delle mine terrestri. Per singolare che possa apparire, non esisteva precedentemente alcuna misura in tal senso. La simbologia adottata potrebbe essere effettivamente efficace nel caso di aree interessate da intensa mobilità, come frequentemente avviene negli scenari bellici contemporanei, da parte di popolazioni nomadi o da concentrazioni di rifugiati in movimento. Le esperienze segnalate in precedenza dimostrano ampiamente che le semplici apposizioni di segnaletiche non sono sufficienti se non vengono accompagnate da misure di effettiva interdizione.

I simboli dovranno essere impiegati per demarcare i campi minati e le aree minate in modo da assicurare la loro visibilità e riconoscibilità da parte della popolazione civile. La forma dei segnali sarà triangolare o quadrata e le misure non inferiori a 28 centimetri (11 pollici) per 20 (7.9 pollici) per il triangolo, e 15 centimetri (6 pollici) per lato per il quadrato. Il colore dovrà essere il rosso o l’arancio con un bordo riflettente giallo. Il simbolo dovrà essere analogo a quello illustrato all’Allegato tecnico o uno alternativo, facilmente riconoscibile nella zona in cui viene esposto, in quanto atto ad identificare una area pericolosa.<sup>433</sup>

I segnali, che dovrebbero contenere la parola “mine” in una delle sei lingue ufficiali della Convenzione (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) e la lingua o le lingue prevalenti nella zona, dovrebbero essere collocati intorno ai campi minati o alle zone minate, ad

---

<sup>432</sup> “Informazioni presentate al Simposio di Montreux nella relazione di un esperto indicano che almeno 78 produttori in 44 paesi hanno prodotto circa 307 milioni di mine antiuomo nei decenni più recenti. La produzione di mine terrestri si attesta intorno alle 5-10 milioni di unità all’anno, il che implica che esistono attualmente in tutto il mondo più di 100 milioni, può darsi anche più di 200 milioni”

ICRC, “Report of The ICRC for the Review Conference of the 1980 United Nations Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or To Have Indiscriminate Effects, February 1994”, *IRRC*, 1994, p. 162.

<sup>433</sup> Simbolo non riprodotto nel testo utilizzato. Per una sua illustrazione si riproduce il “Segnale di pericolo per le zone contenenti mine terrestri”, adottato dalla Conferenza di revisione, CCW/CONF.I/16 (Part1), p. 31, come da Comunicazione facsimile dell’ICRC, n. DD/JUR/96/1290/PHE/JRO del 3 dicembre 1996, p. 3.



una distanza sufficiente ed in modo tale da assicurarne la visibilità, in qualsiasi punto, da parte di un civile che si avvicini alle aree interessate.

#### 4.2.4. Conclusioni

Il nuovo testo del Protocollo emendato rappresenta un considerevole sforzo inteso a ridurre gli effetti indiscriminati dell'uso delle mine nei conflitti armati. Ciononostante, si ritiene che, per la sua notevole estensione e per la compresenza nella sua formulazione sia di norme minuziosamente dettagliate che di disposizioni generali, potrà dar luogo a concrete difficoltà nella sua applicazione integrale ed uniforme.

Il contenuto del Protocollo II amplia considerevolmente la portata del precedente Protocollo sulle mine e affini estendendo l'applicazione delle limitazioni dell'impiego delle mine terrestri ai conflitti armati non internazionali, attribuendo la responsabilità per la rimozione degli ordigni a carico di coloro che li collocano e incrementando gli obblighi, da parte dei combattenti, di fornire protezione, oltre che alle missioni ONU, anche agli operatori umanitari in modo tale che essi possano portare i soccorsi necessari.

Una serie di importanti disposizioni che obbligano a rendere le mine rilevabili ed a mappare tutti i campi minati e i *booby-trap* posti in opera, unitamente al divieto dell'uso di dispositivi che fanno esplodere le mine in presenza di rilevatori magnetici, dovrebbero facilitare l'azione di bonifica a vantaggio di un pronto recupero delle aree interessate.

Di assoluto interesse sono, inoltre, le disposizioni che vietano il trasferimento di mine non conformi ai requisiti tecnici specificati e l'introduzione di misure che richiedono agli stati contraenti l'adozione di norme e procedure di carattere penale per le violazioni del Protocollo.

L'istituzione di consultazioni annuali fra gli stati parti, aventi lo scopo di verificare l'operatività del protocollo e di preparare le future conferenze di revisione, conferisce allo strumento l'attitudine ad essere progressivamente aggiornato.

Da un punto di vista generale il nuovo Protocollo si caratterizza per essere un documento completo e articolato. Rappresenta un notevole passo avanti per il fatto di aver registrato l'accordo tra le nazioni occidentali, che sembrano oramai orientate ad affidare alle mine terrestri un ruolo marginale, e determinate nazioni emergenti, o altri stati del Sud del mondo, che continuano a considerare le mine come elementi indispensabili per le loro strategie militari.

Nonostante i pregi poc'anzi riassunti, potrebbe verificarsi una sua parziale ma significativa obsolescenza prematura in quanto al momento in cui il Protocollo fosse riuscito a registrare un largo consenso potrebbe essere già stato "superato", *de jure e de facto*, da un intercorrente accordo fra gli stati favorevoli al bando totale delle mine terrestri antiuomo. Ciò potrebbe avvenire a causa dei lunghi tempi necessari per la sua piena operatività e per il fatto che molteplici e articolate iniziative, finalizzate alla messa al bando totale della produzione, uso, trasferimento, stoccaggio delle mine antiuomo, stanno rapidamente trovando riscontro nella comunità internazionale, come si metterà in luce nel seguente capitolo.

## Cap. 5. LA SITUAZIONE ATTUALE: RIEPILOGO E CONCLUSIONI

“Solo quando la coscienza universale condannerà l'uso di armi tanto contrarie all'umanità e lo considererà come disonorante, si potrà avere fiducia negli obblighi giuridici assunti dagli Stati”.

Vittorio Scialoja, *La protection des populations civiles contre les bombardements*, 1930.

### 5.1. Premessa

Per determinare lo stato attuale della situazione è necessario dare uno sguardo agli orizzonti cronologici. Secondo quanto previsto dalla Convenzione 1980 il Protocollo II, emendato nel 1996, entrerà in vigore dopo sei mesi dal deposito del ventesimo strumento di ratifica e secondo stime di esperti, perchè ciò abbia luogo, saranno necessari due o tre anni.<sup>434</sup> Oltre a ciò, ai fini di una soddisfacente applicazione delle norme, è assolutamente indispensabile che il numero delle adesioni non sia limitato a quello sufficiente a far entrare in vigore lo strumento, ma sia il più esteso possibile. Rilevato, inoltre, che determinate norme contenute nell'Allegato tecnico al Protocollo II emendato consentono un periodo di nove anni dall'entrata in vigore dello strumento stesso per ottemperare all'obbligo di rendere rilevabili tutte le mine antiuomo prodotte a partire dal 1 gennaio 1997 e che, in tale periodo, è consentito l'uso delle mine non conformi, si ipotizza che il nuovo Protocollo dispiegherà pienamente i propri effetti non prima di un decennio.<sup>435</sup>

Nel frattempo i conflitti continuano e, come si è visto, continua l'uso delle mine in modo incontrollato. Per quanto riguarda la protezione dagli effetti delle stesse bisogna, dunque, attenersi a quanto previsto dalla disciplina giuridica attualmente vigente che si fonda sul dettato del Protocollo II come adottato nel 1980. In questa fase possono, tuttavia, rappresentare un considerevole apporto al contenimento del problema, oltre ad un rinnovato impulso all'applicazione della normativa, anche le azioni o gli orientamenti politico-giuridici internazionali o interni ai vari paesi<sup>436</sup> o ai sistemi regionali che, pur attinenti a discipline e materie differenti dal diritto internazionale umanitario, ma ad esso legate da elementi di affinità (diritti umani, disarmo, ricerca della pace, cooperazione internazionale),<sup>437</sup> incrementano in

---

<sup>434</sup> P. Herby, “Third Session of the Review Conference of States Parties to the 1980 United Nations Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Geneva, 22 April - 3 May 1996”, *IRRC*, 1996, p. 362.

<sup>435</sup> “E' [...] deplorabile che le parti non siano tenute ad attuare questi provvedimenti concernenti l'uso prima di 9 anni dall'entrata in vigore del Protocollo emendato, il che significa probabilmente non prima del 2007 o 2008”, (CICR, *La mina antiuomo: un'arma micidiale che va bandita. L'impegno del CICR*. Conferenza del dott. Cornelio Sommaruga, Roma, 14 ottobre 1996, p.6.)

<sup>436</sup> Per esempio, così dalla dichiarazione del rappresentante del Governo italiano alla Conferenza di revisione della Convenzione 1980: “La comunità internazionale deve agire su vari livelli: impegno umanitario, assistenza internazionale, disarmo e misure di controllo delle armi”, in F. Terreri, *Produzione, commercio ed uso delle mine terrestri. Il ruolo dell'Italia*, 1996, p. 112.

<sup>437</sup> Per la relazione fra diritto internazionale umanitario e diritti umani vedi L. Doswald-Beck, S. Vitè, “International Humanitarian Law and Human Rights Law”, *IRRC*, 1993, pp. 94-119. Sul piano dei diritti umani e problematiche relative alle mine, si segnala l'azione che vede interessata la Commissione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, il 21 ottobre 1993, Rasheed Haie Tugar, kurdo iracheno, a seguito di un grave ferimento causato da una mina di fabbricazione italiana, ha intentato azione legale nei confronti del Governo italiano davanti la Commissione europea dei diritti dell'uomo. Il ricorrente ha sostenuto che le autorità italiane non l'hanno protetto in modo adeguato dal ferimento, che poteva rivelarsi mortale, essendo esse al corrente del volume delle vendite di mine all'Iraq (più di nove milioni da parte di una sola ditta fra il 1982 ed il 1986) e del fatto che, in ragione delle loro caratteristiche, tali mine rimangono pericolose a lungo dopo che il loro uso militare non si giustifica più, cfr. UNICEF, *Des mines antipersonnel: un fléau qui menace les enfants*, 1994, p. 22; F. Hampson, *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, 1995, p. 1 e United Kingdom Working Group on Landmines, *Update Sheet 5 - June 1996*, p. 3.

modo cospicuo gli strumenti di intervento a disposizione. Va, del resto, tenuto conto dei sempre maggiori contributi che tali discipline forniscono alla materia del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, nel suo insieme,<sup>438</sup> tali da rendere quest'ultima branca giuridica un "sistema" articolato, complesso e dinamico. Tali materie hanno, peraltro, trovato accoglienza, in varia misura, all'interno della recente formulazione del Protocollo II, come emendato dalla Conferenza di revisione sulla Convenzione 1980. Infatti molte disposizioni relative alla limitazione dell'impiego di determinati tipi di armi ed al loro trasferimento si ispirano a precedenti relativi al disarmo mentre altre norme trovano la loro origine dalla filosofia che ispira il sistema di collaborazione e scambio, ai fini della sicurezza internazionale, perseguito dall'ONU. La protezione accordata alle missioni di varia natura trova origine dall'esigenza di consentire, non solo il soccorso per immediate ragioni legate al conflitto, ma anche dalla necessità di porre in atto interventi per una più diffusa protezione dei diritti umani, tramite il lavoro delle missioni umanitarie e delle commissioni di inchiesta. Oltre a ciò, alcuni degli orientamenti menzionati costituiscono attualmente motivo di impulso per numerosi paesi ed organizzazioni nel richiedere ulteriori, più rigorose misure, per porre fine alle sofferenze procurate dalle mine terrestri.<sup>439</sup>

Per fornire un quadro complessivo, sia degli aspetti strettamente normativi che di quelli generali di carattere umanitario, si fa il punto sullo stato attuale dell'adesione alle convenzioni di diritto internazionale umanitario contenenti norme generali e specifiche applicabili all'uso delle mine terrestri, unitamente all'elencazione dei paesi che, oltre all'adesione ai trattati oppure in alternativa alla stessa, hanno adottato ulteriori provvedimenti in merito. Questi passi, intrapresi di propria iniziativa oppure in adesione agli appelli dell'ONU, consistono in varie tipologie di moratorie sulla fornitura o esportazione di mine terrestri che saranno illustrate al punto 6 del successivo commento alle tabelle; oppure dichiarazioni di impegno sul bando totale delle mine antiuomo di cui si parlerà al punto 7 del commento e, da ultimo, azioni di contribuzione finanziaria ai fondi per lo sminamento, l'informazione e la riabilitazione istituiti dalle Nazioni Unite.

Le garanzie complessive per il rispetto degli imperativi umanitari scaturiscono dalla combinazione dei diversi fattori sopra delineati. Quanto più estesa e stretta è l'adesione e, giova ribadirlo, l'osservanza del maggior numero di tali fattori, maggiormente saranno assicurate le finalità primarie di ordine umanitario.

Nella tabella della sezione grafica sono stati riportati gli strumenti giuridici e politici relativi alla problematica in esame e le posizioni dei paesi interessati allo scopo di consentire una agevole visualizzazione della situazione attuale, sia per quanto attiene ogni singolo paese, che per quanto riguarda la comunità internazionale nel suo complesso.

---

<sup>438</sup> In questo senso appare estremamente attuale il pensiero di Draper:

"The essential nexus between the law of war and the regime of human rights has been made in theory, viz., that the former is an essential part of the latter. The law of war is a derogation from the normal regime of human rights, at the moment fragile when universal, and unduly elaborate when regional and effective. Further the approach to the revision of the law of war is now seen through the perspective of human rights. International humanitarian law now embraces the protection of the individual both in conflict and pacific situations, inter-State and intra-State. Again, the efforts for the revision of the law of war are being coordinated and harmonized under the banner of human rights".

"The Relationship Between the Human Rights Regime and the Law of Armed Conflicts", *IYHR*, 1971, p. 206. Più di recente: "International humanitarian law does not stand alone between human kind and the worst that wars can bring, and that other branches of international law may get to the parts of the problem that IHL cannot reach. (And also, of course, vice versa.)", (G. Best *War and Law Since 1945*, 1994, p. 303).

<sup>439</sup> La creazione di una "Anti-personnel Mines Free Zone" nelle Americhe, è stata presa in considerazione dall'OAS (giugno 1996). La Conferenza dei Ministri degli esteri della Conferenza Islamica (dicembre 1995), il consiglio dei Ministri dell'OUA (febbraio 1996) e l'Unione interparlamentare (ottobre 1996) si sono dichiarate favorevoli all'eliminazione delle mine antiuomo, cfr. CRI, *Fermare l'epidemia di mine terrestri*, 1996, pp. 3-4.

## 5.2. Considerazioni metodologiche e sezione grafica.

L'adesione agli strumenti sopra accennati viene visualizzata, nella tabella che segue, attraverso il ricorso a otto "livelli di protezione" teorici che consentono la sintesi nell'esposizione e, nello stesso tempo, una più agevole comprensione dei dati raccolti.

Le prime cinque colonne, (nn. 1, 2, 3, 4 e 5) raffigurate nella successiva tabella XIII, rappresentano i livelli forniti dal diritto internazionale *strictu sensu* e si configurano come adesione degli stati a gli strumenti convenzionali che vanno, in ordine crescente, da una generica protezione accordata alle potenziali vittime dell'uso delle mine terrestri per giungere alla protezione specifica accordata da uno strumento *ad hoc* quale è il Protocollo II 1980. Si ritiene che le garanzie fornite dalla progressiva adesione a tali strumenti siano pienamente operanti solo in presenza di una successione continuativa degli stessi, in quanto sono frutto di una evoluzione storico-normativa che stabilisce un *continuum*. Infatti si è visto che il processo di elaborazione di norme giuridiche internazionali, che tendano a vincolare l'intera comunità, è un cammino lento e difficile, irto di asperità ideologiche e dispute dottrinali e di come molto spesso l'applicazione di tali norme si riveli parziale, frammentaria o sia, in molti casi, addirittura assente. A volte l'adozione di determinati strumenti induce sentimenti di positivo ottimismo, altre volte la crudezza dei fatti concreti genera un senso di amara rassegnazione per l'impotenza dei mezzi della ragione. Il costante lavoro dei giuristi e delle diplomazie ha raggiunto in questo secolo, attraverso un cammino a tappe, l'ambizioso e meritorio risultato di aver prodotto un corpo di norme convenzionali, sia di nuova concezione sia di consolidamento di quelle legate alla consuetudine, che non ha precedenti nella storia giuridica dell'umanità. L'acquisizione di tali precetti da parte degli stati, siano questi ultimi di antica fondazione e tradizioni, che di recente nascita, appare assolutamente essenziale se essi perseguono l'obiettivo di entrare, quali nuovi soggetti, o permanere a pieno titolo, nel contesto della comunità internazionale. Pertanto, alla luce di quanto sopra messo in risalto, non può essere considerata sufficiente l'adesione ad alcuni strumenti *ad hoc*, magari anche precisi e dettagliati, quale il Protocollo II sulle mine, se l'intero impianto normativo di diritto umanitario recepito da uno stato sia carente negli aspetti fondamentali o si basi su uno sparuto gruppo di strumenti fra di loro scollegati. Sono necessari tempi estremamente lunghi e la coscienza giuridica dei governanti deve essere improntata ad una intima e convinta accettazione, sia nella lettera che nella prassi, dei principi affermati dal diritto internazionale umanitario come basilari precetti comuni a tutta l'umanità. Cionondimeno tutti gli strati delle società devono essere formati e guidati in modo da acquisire e sentire profondamente come propri tali valori, altrimenti, sono sufficienti come si è visto in passato e, purtroppo, anche di recente, insostenibili pretese etnocentriche per mascherare l'esplosione di conflitti inaspettati e giustificare il raggiungimento di livelli di violenza sconvolgenti.

Se non si realizza quanto sopra, appare estremamente labile l'assoggettarsi al vincolo di strumenti giuridici che non prevedono nemmeno norme sanzionatorie per il loro mancato rispetto e, in definitiva, come sia condivisibile, nella sostanza, l'affermazione riportata all'inizio del presente capitolo.

Per quanto attiene l'argomento specifico, si è notato che solo recentemente molti stati hanno ratificato (o, nel caso di nuovi stati, sono succeduti ai loro predecessori) il Protocollo II 1980 sulle mine terrestri. Se, da un lato, tale considerevole cambiamento di atteggiamento da parte degli stati può generare un positivo ottimismo, dall'altro lato non può passare inosservato il fatto che ciò sia avvenuto solo nell'imminenza dei lavori della Conferenza di revisione della Convenzione cui il Protocollo fa parte integrante.

Può essere lecito avanzare dubbi sulla genuinità di iniziative di adesione ove provengano da nuovi soggetti, sorti da recenti processi di indipendenza o secessioni da entità statuali precedenti, per il fatto che una frettolosa ratifica di trattati internazionali potrebbe essere indotta dalla necessità di porsi all'attenzione della scena internazionale ai fini di un più rapido riconoscimento delle proprie aspirazioni. Spesso accade che tali ratifiche o successioni precedano, in modo del tutto sorprendente, fondamentali passi di consolidamento delle istituzioni e di connotazione della politica interna, e che la ragione di ciò sia originata dal desiderio di entrare quanto prima possibile nel contesto di organizzazioni regionali, economiche, militari o analoghe. Per questi e altri motivi appare fondato il dubbio che al momento della prova dei fatti tali stati non siano materialmente in grado di onorare gli impegni assunti, probabilmente non perchè non intendano farlo, ma perchè l'intero apparato, ai vari livelli, non sia capace o pronto per tali compiti in quanto carente degli elementi di continuità e di convincimento sopra delineati.

Le tre colonne aggiuntive (nn. 6, 7, e 8) consentono di visualizzare l'apporto delle discipline che cooperano con gli strumenti giuridici sopra accennati ai fini di una risposta al problema delle mine terrestri. Anche in questo caso la progressiva adesione rappresenta i crescenti livelli di impegno assunti dagli stati, che trovano una loro piena efficacia solo nel caso in cui i livelli precedenti siano stati assicurati. Ad esempio, secondo chi scrive, non ha molto senso se uno stato finanzia l'opera di sminamento senza aver prima adottato provvedimenti di bando o di moratoria su produzione, uso e commercio. Infatti, la presenza di mine è imputabile, non già alla mera presenza delle stesse come dato di fatto, ma alla possibilità di un loro reale impiego ed alla loro effettiva disponibilità sul mercato. Diversamente, anche in assenza di finanziamento della bonifica dalle mine ed in presenza di un bando totale e generalizzato, il fatto che l'uso delle mine sia destinato a cessare ovvierebbe, seppure nel lungo periodo, anche al problema dello sminamento.

#### Legenda:

- 1. Gin:** Convenzioni di Ginevra del 1949. Norme di carattere generale per la protezione dei combattenti ed i civili. La colonna relativa elenca gli Stati Parti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 al 3 ottobre 1996.
- 2. PI:** Protocollo aggiuntivo I del 1977 alle Convenzioni di Ginevra. Contiene norme di carattere generale applicabili all'uso indiscriminato delle mine nei conflitti internazionali. La colonna relativa elenca gli stati Parti del Protocollo aggiuntivo I 1977 all'11 ottobre 1996.
- 3. A90:** Articolo 90 del Protocollo I 1977 che prevede, per gli stati che lo sottoscrivono, l'accettazione dell'autorità della ivi prevista Commissione d'inchiesta sulle violazioni del Protocollo stesso e delle Convenzioni di Ginevra. La colonna relativa indica lo stato delle dichiarazioni di accettazione dell'art. 90 all'11 ottobre 1996.
- 4. PII:** Protocollo aggiuntivo II del 1977 alle Convenzioni di Ginevra. Dispone norme di carattere generale applicabili nei conflitti non internazionali. La relativa colonna indica gli Stati Parti del Protocollo aggiuntivo II all'11 ottobre 1996.

- 5. P80:** Protocollo II 1980 su divieti o limitazioni nell'uso di mine booby-traps e altri congegni, allegato alla Convenzione 1980 su determinate armi convenzionali. Contiene norme specifiche sull'uso delle mine nei conflitti internazionali. La colonna elenca gli Stati Parti del Protocollo II 1980 al 3 dicembre 1996.
- 6. Mor:** moratorie sull'esportazione di mine terrestri antiuomo. Atti unilaterali interni di natura eminentemente politica, non vincolanti, revocabili, assunti autonomamente dagli stati oppure a seguito delle risoluzioni dell'ONU.<sup>440</sup> La colonna relativa elenca gli Stati che hanno adottato o aderito a moratorie sull'esportazione di mine antiuomo al 15 gennaio 1996.
- 7. Ban:** bandi totali delle mine antiuomo. Atti unilaterali di natura politica, non vincolanti, revocabili, assunti autonomamente oppure a seguito di risoluzioni dell'ONU. La colonna segnala i paesi che hanno emesso dichiarazioni di bando sulle mine antiuomo al 12 novembre 1996.
- 8. Fon:** Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza allo sminamento. La colonna censisce i paesi che hanno contribuito a tale fondo e all'United Nations demining stand-by capacity. Le contribuzioni si riferiscono, genericamente, al biennio 1995-96.<sup>441</sup>
- LP:** livello di protezione. La colonna enumera il livello progressivo di protezione assicurato dal paese considerato. Come specificato nella premessa della sezione grafica, qui si prende in considerazione il livello continuativo raggiunto. Nel commento che segue la parte grafica si fa riferimento a questi livelli per indicare, in sintesi, l'adesione dei paesi nel loro complesso.
- TL:** totale livelli di protezione. Indica quantitativamente il numero dei livelli assicurati dal paese senza che essi siano caratterizzati da criteri di continuità. Serve ad indicare, in modo sintetico, il livello di impegno complessivo dimostrato dal paese a riguardo del problema.

**Tabella XIII**

	LIVELLO								LP	TL
	1	2	3	4	5	6	7	8		
STATO	Gin	PI	A90	PII	P80	Mor	Ban	Fon		
Afghanistan	•						•		1	2
Albania	•	•		•					2	3
Algeria	•	•	•	•					4	4
Andorra	•								1	1
Angola	•	•					•		2	3

<sup>440</sup> Vedi supra Parte I, Capitolo 3: L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le mine.

<sup>441</sup> Si è ritenuto opportuno trascurare i provvedimenti governativi relativi a contributi dei singoli Stati all'opera di sminamento e di contribuzione finanziaria ad operazioni collegate al di fuori del sistema delle Nazioni Unite, sia per la scarsità dei dati disponibili, che per l'irregolarità di tali misure. Si è anche al corrente della contribuzione finanziaria deliberata dall'Unione europea a favore del Fondo Fiduciario Volontario di sminamento delle Nazioni Unite e di singole operazioni a regime di finanziamento autonomo ma si trascurano anche tali misure in quanto esulano dall'impegno dei singoli stati in quanto soggetti individuali di rapporti giuridici internazionali.

STATO	LIVELLO								LP	TL
	1 Gin	2 PI	3 A90	4 PII	5 P80	6 Mor	7 Ban	8 Fon		
Antigua e Barbuda	•	•		•					2	3
Arabia Saudita	•	•							2	2
Argentina	•	•		•	•	•			2	5
Armenia	•	•		•					2	3
Australia	•	•	•	•	•		•	•	5	7
Austria	•	•	•	•	•	•€	•	•	8	8
Azerbaijan	•								1	1
Bahamas	•	•		•					2	3
Bahrain	•	•		•					2	3
Bangladesh	•	•		•					2	3
Barbados	•	•		•					2	3
Belgio	•	•	•	•	•	•€	•		7	7
Belize	•	•		•					2	3
Benin	•	•		•	•				2	4
Bhutan	•								1	1
Bielorussia	•	•	•	•	•	•			6	6
Bolivia	•	•	•	•					4	4
Bosnia/Erzegovina	•	•	•	•	•				5	5
Botswana	•	•		•					2	3
Brasile	•	•	•	•	•				5	5
Brunei	•	•		•					2	3
Bulgaria	•	•	•	•	•				5	5
Burkina Faso	•	•		•			•		2	4
Burundi	•	•		•					2	3
Cambogia	•				•	•	•		1	4
Camerun	•	•		•					2	3
Canada	•	•	•	•	•	•	•		7	7
Capo Verde	•	•	•	•					4	4
Ciad	•								1	1
Cile	•	•	•	•					4	4
Cina	•	•		•	•				2	4
Cipro	•	•		•	•				2	4
Colombia	•	•	•	•			•		4	5
Comore	•	•		•					2	3
Congo	•	•		•			•		2	4
Corea	•	•		•					2	3
Corea (Rep.Dem.Pop.)	•	•							2	2
Costa d'Avorio	•	•		•					2	3
Costarica	•	•		•			•		2	4
Croazia	•	•	•	•	•		•		5	6
Cuba	•	•			•				2	3
Danimarca	•	•	•	•	•	•€	•		7	7
Dominica	•	•		•					2	3
Egitto	•	•		•					2	3
El Salvador	•	•		•			•		2	4
Emirati Arabi Uniti	•	•	•	•					4	4
Ecuador	•	•		•	•				2	4
Eritrea									-	-
Estonia	•	•		•			•		2	4
Etiopia	•	•		•					2	3
Federazione Russa	•	•	•	•	•	•			6	6
Figi	•						•		1	2
Filippine	•			•	•		•		1	4
Finlandia	•	•	•	•	•	•€			6	6
Francia	•			•	•	•€	•		1	5

*Sergio Petziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

STATO	LIVELLO								LP	TL
	1 Gin	2 PI	3 A90	4 PII	5 P80	6 Mor	7 Ban	8 Fon		
Gabon	•	•		•					2	3
Gambia	•	•		•					2	3
Georgia	•	•		•	•		•		2	4
Germania	•	•	•	•	•	•€	•	•	8	8
Ghana	•	•		•					2	3
Giamaica	•	•		•			•		2	4
Giappone	•				•	•	•	•	1	5
Gibuti	•	•		•	•				2	4
Giordania	•	•		•					2	3
Grecia	•	•		•	•	•€			2	5
Grenada	•								1	1
Guatemala	•	•		•	•		•		2	5
Guinea	•	•	•	•					4	4
Guinea Equatoriale	•	•		•					2	3
Guinea-Bissau	•	•		•					2	3
Guyana	•	•		•					2	3
Haiti	•						•		1	2
Honduras	•	•		•			•		2	4
India	•				•				1	2
Indonesia	•								1	1
Irak	•								1	1
Iran									1	1
Irlanda	•				•	•€	•	•	1	5
Islanda	•	•	•	•			•		4	5
Isole Salomone	•	•		•					2	3
Israele	•				•	•			1	3
Italia	•	•	•	•	•	•€	•	•	8	8
Kazakistan	•	•		•					2	3
Kenya	•								1	1
Kirghizistan	•	•		•					2	3
Kiribati *	•								1	1
Kuwait	•	•		•					2	3
Lao (Rep.Pop.Dem.)	•	•		•	•		•		2	5
Lesotho	•	•		•					2	3
Lettonia	•	•		•	•				2	4
Libano	•								1	1
Liberia	•	•		•					2	3
Libia	•	•		•					2	3
Liechtenstein	•	•	•	•	•		•		5	6
Lituania	•					•			1	2
Lussemburgo	•	•	•	•	•	•€	•		7	7
Macedonia	•	•	•	•					4	4
Madagascar	•	•	•	•					4	4
Malawi	•	•		•					2	3
Malaysia	•						•		1	2
Maldiva	•	•		•					2	3
Mali	•	•		•					2	3
Malta	•	•	•	•	•		•		5	6
Marshall									-	-
Marocco	•								1	1
Mauritania	•	•		•					2	3
Mauritius	•	•		•	•				2	4
Messico	•	•			•		•		2	4
Micronesia	•	•		•					2	3
Moldavia	•	•		•					2	3

STATO	LIVELLO								LP	TL
	1 Gin	2 PI	3 A90	4 PII	5 P80	6 Mor	7 Ban	8 Fon		
Monaco	•								1	1
Mongolia	•	•	•	•	•				5	5
Mozambico	•	•					•		2	3
Myanmar	•								1	1
<i>Nauru</i>									-	-
Namibia	•	•	•	•					4	4
Nepal	•								1	1
Nicaragua	•						•		1	2
Niger	•	•		•	•				2	4
Nigeria	•	•		•			•		2	4
Norvegia	•	•	•	•	•	•	•	•	8	8
Nuova Zelanda	•	•	•	•	•		•	•	5	7
Oman	•	•		•					2	3
Paesi Bassi	•	•	•	•	•	•€	•	•	8	8
Pakistan	•				•				1	2
Palau	•	•		•					2	3
Panama	•	•		•			•		2	4
Papua Nuova Guinea	•								1	1
Paraguay	•	•		•					2	3
Perù	•	•		•			•		2	4
Polonia	•	•	•	•	•	•			6	6
Portogallo	•	•	•	•		•€	•		4	6
Qatar	•	•	•						3	3
Regno Unito	•				•	•€	•	•	1	5
Rep. Ceca	•	•	•	•	•	•			6	6
Rep. Centrafricana	•	•		•					2	3
Rep. Dominicana	•	•		•					2	3
Romania	•	•	•	•	•	•			6	6
Ruanda	•	•	•	•					4	4
S.Kitts e Nevis	•	•		•					2	3
S.Vincent/Grenadine	•	•		•					2	3
Samoa	•	•		•					2	3
San Marino	•	•		•					2	3
San Tomè e Principe	•	•		•					2	3
Santa Lucia	•	•		•					2	3
Senegal	•	•		•					2	3
Seychelles	•	•	•	•					4	4
Sierra Leone	•	•		•					2	3
Singapore	•								1	1
Siria	•	•							2	2
Slovacchia	•	•	•	•	•	•			6	6
Slovenia	•	•	•	•	•				5	5
Somalia	•								1	1
Spagna	•	•	•	•	•	•€			6	6
Sri Lanka	•								1	1
Stati Uniti	•				•	•	•	•	1	5
Sud Africa	•	•		•		•	•		2	5
Sudan	•								1	1
Suriname	•	•		•					2	3
Svezia	•	•	•	•	•	•€	•	•	8	8
Svizzera *	•	•	•	•	•	•	•	•	8	8
Swaziland	•	•		•					2	3
Tagikistan	•	•		•					2	3
Tailandia	•								1	1
Tanzania	•	•		•					2	3

	LIVELLO								LP	TL
	1	2	3	4	5	6	7	8		
STATO	Gin	PI	A90	PII	P80	Mor	Ban	Fon		
Togo	•	•	•	•	•				5	5
Tonga *	•								1	1
Trinidad e Tobago	•								1	1
Tunisia	•	•		•	•				2	4
Turchia	•								1	1
Turkmenistan	•	•		•					2	3
Tuvalu *	•								1	1
Ucraina	•	•	•	•	•	•			6	6
Uganda	•	•		•	•				2	4
Ungheria	•	•	•	•	•				5	5
Uruguay	•	•	•	•	•		•		5	6
Uzbekistan	•	•		•					2	3
Vanuatu	•	•		•					2	3
Vaticano *	•	•		•			•		2	4
Venezuela	•								1	1
Viet Nam	•	•							2	2
Yemen	•	•		•					2	3
Yugoslavia	•	•		•	•				2	4
Zaire	•	•							2	2
Zambia	•	•		•			•		2	4
Zimbabwe	•	•		•					2	3
	Gin	PI	A90	PII	P80	Mor	Ban	Fon		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>TOTALI</b>	<b>188</b>	<b>146</b>	<b>49</b>	<b>137</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>13</b>		
Con il simbolo (€) sono segnalati i paesi dell'UE, il cui Consiglio ha adottato una moratoria comune sull'esportazione										
Cinque paesi non aderenti all'ONU sono parti delle Convenzioni di Ginevra: Kiribati, Svizzera, Tonga, Tuvalu e Vaticano (contrassegnati con l'asterisco)										
Tre membri dell'ONU o dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia non sono parti delle Convenzioni di Ginevra: Eritrea, Marshall e Nauru (in corsivo).										
Fonti: Human Rights Watch Arms Project, 1993; ICRC/IFRCRCS, 1994; UE, DHA, UNIDIR, Vietnam Veterans of America Foundation, 1995; ICBL, ICRC, United Kingdom Working Group on Landmines, 1996.										

### 5.3. Commento

Il commento che accompagna i dati esposti consta di un breve cenno riepilogativo sui contenuti e sulle caratteristiche degli strumenti menzionati ed è seguito da una sintetica considerazione sulla loro efficacia. Il commento relativo alle colonne 6, 7 e 8 occupa uno spazio maggiore per la necessità di illustrare adeguatamente le caratteristiche e le finalità dei provvedimenti cui si fa riferimento.

- 1) L'adesione alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (Gin) comporta una modesta protezione dei civili dall'impiego bellico delle mine. L'unica norma esplicita fornisce protezione ai prigionieri di guerra con il divieto di un loro impiego, non volontario, nell'opera di sminamento. Altre norme, se applicate con buon senso, dovrebbero garantire ai civili trattamenti improntati a caratteristiche di "umanità".

Il primo livello di protezione appare assolutamente insufficiente anche se l'adesione allo strumento da parte della comunità internazionale è quasi totale (centottantotto paesi).

- 2) L'adesione al Protocollo I 1977 (PI) ed una sua rigorosa applicazione comporterebbero una soddisfacente protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. L'uso delle mine

ricade sotto il dettato dei principi della proporzionalità e del divieto di causare sofferenze non necessarie. Viene anche sancita la norma che i belligeranti devono operare in modo da evitare danni ai civili e che la scelta dei mezzi di guerra non è illimitata. La discrezionalità della valutazione delle parti in causa e le necessità belliche delle stesse possono compromettere sensibilmente l'efficacia delle norme. Allo stato attuale i conflitti internazionali stanno virtualmente scomparendo per lasciare il posto a quelli non internazionali. Di fatto, dunque, l'operatività di tali norme risulta limitata.

Il secondo livello di protezione risulta insufficiente in quanto le norme coprono solo i conflitti internazionali, che come visto in precedenza sono pressochè scomparsi. Il numero dei paesi aderenti dimostra il largo consenso riscosso da tale strumento (centoquarantasei stati).

- 3) L'adesione all'art. 90 del protocollo I 1977 (A90) comporta un rafforzamento degli impegni sottoscritti con l'adesione al Protocollo I 1977 in generale, in quanto prevede l'accettazione della competenza della Commissione internazionale per l'accertamento dei fatti. Per contro, la mancata adesione a detto articolo non consente una piena efficacia del Protocollo stesso, venendone inficiato l'aspetto relativo all'accertamento dei fatti che possono essere ritenuti costituire violazioni delle norme sottoscritte.

Il terzo livello di protezione non aumenta, di fatto, di molto le garanzie offerte dal livello precedente, tenuto anche conto del numero delle adesioni (quarantanove paesi), ben lontane dal vincolare la maggioranza delle Parti del Protocollo I.

- 4) L'adesione al Protocollo II 1977 (PII) comporta una generica protezione accordata alle vittime dei conflitti non internazionali. I fatti dimostrano che si è rivelata ampiamente insoddisfacente per il profilo attinente l'impiego delle mine.

Il quarto livello di protezione, pur prevedendo una tutela dei civili nei conflitti non internazionali, non raggiunge il suo scopo. Le svariate tipologie dei conflitti di tale natura e la mancanza del rispetto delle elementari norme del diritto internazionale umanitario e del rispetto dei diritti umani in tali situazioni rendono l'azione umanitaria assai precaria ed insufficiente anche se numero dei paesi che aderiscono a tale strumento risulta elevato (centotrentotto stati).

- 5) L'adesione al Protocollo II 1980 (P80) comporta l'impegno a rispettare le precise norme sull'uso delle mine contenute nel Protocollo stesso. L'efficacia, come è stato dimostrato ampiamente, non è stata soddisfacente.<sup>442</sup> Permane il grave problema delle mine ancora giacenti a milioni in moltissimi paesi. Mancano, inoltre, i meccanismi di verifica e sanzione e ciò vanifica il dettato del Protocollo. La sua validità, infine, è limitata al contesto dei conflitti internazionali. Va evidenziato che le adesioni a tale strumento sono aumentate notevolmente solo nel corso degli ultimi anni, probabilmente per la vasta eco suscitata dal problema delle mine a livello internazionale. Infatti nel triennio 1992-95 si sono registrate ventitré nuove adesioni, delle quali dieci solo nel 1995, anno in cui ha avuto luogo la prima seduta della Conferenza di revisione. L'adesione può essere stata sollecitata dalla volontà di partecipare a pieno diritto, e non solamente in qualità di osservatore, ai negoziati per la revisione del Protocollo II 1980, nel quadro della revisione della Convenzione 1980.<sup>443</sup> Si sottolinea che gli stati aderenti al Protocollo II sono, per la gran parte, stati "occidentali",

---

<sup>442</sup> Secondo R. McGrath non vi è stato sensibile cambiamento nell'uso delle mine dopo l'adozione della Convenzione 1980, per il fatto che l'esistenza di tale strumento era perlopiù sconosciuta a coloro che le impiegavano, "Reality of the Present Use of Mines by Military Forces", in *Montreux Symposium*, 1993, p.12.

<sup>443</sup> Cfr. Art. 8, comma 3a, Convenzione 1980.

mentre, solo recentemente ai due paesi dell'Africa,<sup>444</sup> continente "a rischio", che da qualche anno sono parti del Protocollo,<sup>445</sup> se ne sono aggiunti altri quattro.<sup>446</sup> Moltissimi altri paesi appartenenti ad aree geografiche "sensibili" non aderiscono al trattato.<sup>447</sup>

Il quinto livello di protezione si è rivelato insoddisfacente perlopiù a causa dell'efficacia, ristretta ai conflitti internazionali, delle norme. Il numero degli stati aderenti è insufficiente (sessanta). Le nuove norme scaturite dalla recente revisione del Protocollo unitamente ad una più estesa adesione allo stesso potrebbero attenuare il problema. La formulazione troppo complessa e i tempi necessari alla piena operatività del nuovo trattato non agevolano una risposta in tal senso.<sup>448</sup> Questo livello è assicurato da trentuno stati.

- 6) L'adesione o l'applicazione di moratorie (Mor) comporta l'impegno dei paesi a non esportare mine antiuomo nei confronti di paesi terzi. Le tipologie adottate dai vari paesi presentano caratteristiche di varietà sia per i contenuti che per le modalità di attuazione.<sup>449</sup> In alcuni casi il divieto di esportazione copre solo i paesi situati in aree di conflitto ma non si estende agli altri. In altri casi la moratoria si rivolge nei confronti dei paesi che non sono parti del Protocollo II 1980. Tale misura non appare di grande portata pratica ma assume un valore politico significativo in vista di possibili sviluppi nel campo del disarmo. Un paradosso potrebbe sorgere dal divieto di esportazione delle mine, comprese quelle ad alta

---

<sup>444</sup> I paesi sono Tunisia, dal 1987 e Niger, dal 1992. Per la situazione in Africa, cfr. A. Meldrum, "The Maiming Machines", *Africa Report*, May-June 1995, p. 20.

<sup>445</sup> Per la ripartizione geografica degli Stati Parti del Protocollo II 1980 vedi tabella all'Appendice 31, p. 254.

<sup>446</sup> Nell'ordine Sud Africa, Uganda, Togo, Gibuti.

<sup>447</sup> "Prima di tutto si deve affermare chiaramente che il maggiore difetto della Convenzione non sta nella debolezza delle norme materiali ma nel fatto che, a tutt'oggi ha avuto l'adesione di solo quarantanove stati. Parallelamente alla Conferenza di revisione della Convenzione 1980, bisogna fare uno sforzo per convincere gli stati ad aderire alla Convenzione. E' triste il fatto che, in Africa, solo tre paesi abbiano ratificato la Convenzione mentre paesi colpiti dalle mine come Angola, Mozambico, Somalia e Rwanda rimangono al di fuori. La decisione degli stati parti di tenere una conferenza di revisione nel 1995, che è stata approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha ravvivato i provvedimenti di ratifica. Il numero delle ratifiche è cresciuto da trentacinque a quarantanove. La gran parte delle nuove Parti, purtroppo, appartiene al gruppo occidentale, mentre la peste delle mine antiuomo sta devastando principalmente i paesi in fase di sviluppo in Asia ed in Africa".

J. Molander "Strengthening International Humanitarian Law: The Review Conference of the 1980 Conventional Weapons Convention", *UNIDIR Newsletter*, No 28/29, 1994/1995, p.8

<sup>448</sup> In questo senso è apprezzabile quanto stabilito dall'Unione europea che prevede che gli Stati membri intraprendano ogni azione per ratificare il più presto possibile il nuovo Protocollo II 1980 e prendano provvedimenti per garantire il rispetto dei divieti e delle restrizioni in esso previste in attesa della sua entrata in vigore (art. 3, comma 1, Azione Comune del 1° ottobre 1996). Si auspica che altri paesi seguano questo autorevole orientamento.

<sup>449</sup> A titolo indicativo si riportano:

- a) le nazioni che hanno annunciato il bando sulle esportazioni: Austria, Belgio, Cambogia, Canada, Francia, Giappone, Irlanda, Norvegia (questi stati hanno annunciato che non stanno esportando e che non intendono esportare mine antiuomo in futuro);
- b) le nazioni che hanno annunciato estese moratorie sull'esportazione: Argentina, Bielorussia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Ucraina (questi stati hanno annunciato una moratoria sull'esportazione di tutte le mine antiuomo nei confronti di tutte le nazioni. Alcune di queste moratorie sono di durata indefinita altre vanno da uno a cinque anni);
- c) le nazioni che hanno annunciato moratorie limitate sull'esportazione:
  - Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito (moratorie verso paesi che non sono parte del Protocollo II 1980 e moratoria per le mine non ad autodistruzione o non rilevabili)
  - Polonia, Russia (moratoria per le mine antiuomo non ad autodistruzione e non rilevabili)
  - Svizzera (moratoria nei confronti degli stati non parti del Protocollo II 1980).

Oltre a tali paesi ve ne sono alcuni che, pur non avendo formalmente annunciato moratorie sull'esportazione, hanno dichiarato pubblicamente che non esportano mine antiuomo (dato relativo al gennaio 1996). Essi sono: Brasile, Cile, Ecuador, Filippine, Giordania, Malta, Slovenia, Thailandia, Turchia, Ungheria.

Cfr. International Campaign to Ban Landmines, *CCW News, Newsletter 7*, 1996.

tecnologica, di costo elevato, quali quelle ad autoneutralizzazione o autodistruzione, che potrebbero soddisfare i requisiti fissati dai trattati, ma sarebbero di difficile produzione o reperibilità nei paesi più poveri. Infatti, questi ultimi potrebbero continuare a produrre su larga scala ordigni semplici ed insicuri vanificando gli sforzi complessivi della comunità internazionale. La durata delle moratorie costituisce un elemento di incertezza e non consente una valutazione accurata della situazione per il fatto che alcune di esse non presentano limiti temporali, dichiarati, di validità, altre vanno da uno a cinque anni. Le misure intraprese dai singoli paesi possono, inoltre, risentire delle oscillazioni politiche e normative dei governi che via via si succedono.

Il sesto livello di protezione aggiunge delle garanzie sufficienti a limitare l'impiego delle mine tramite una verifica preventiva sulla destinazione delle esportazioni ed un controllo sugli utilizzatori finali. I paesi che hanno dichiarato di adottare moratorie sono trentadue, il che dimostra che la comunità internazionale si sta muovendo nella direzione del controllo a monte, orientamento che viene recepito nel nuovo testo emendato del Protocollo II. I paesi che soddisfano questo livello sono venti.

- 7) L'adesione al bando (Ban) comporta una dichiarazione di bando totale nei confronti delle mine antiuomo. Il bando totale prevede il divieto di fabbricazione, stoccaggio, acquisto, vendita, trasferimento ed uso delle mine antiuomo. Se adottato collettivamente, nel quadro di accordi internazionali sul disarmo<sup>450</sup>, potrebbe risolvere il problema alla stregua di quanto avvenne per le armi chimiche e simili. Tuttavia se l'adesione a detti accordi fosse limitata o se gli accordi stessi non prevedessero rigorose misure di controllo, verifica e sanzionamento, il bando totale sarebbe di facile elusione tramite il ricorso ai mercati illegali.<sup>451</sup> I paesi segnalati nella tabella sono tutti favorevoli al bando totale e, in aggiunta, alcuni di loro prevedono delle ulteriori misure così diversificate:<sup>452</sup>
- a) venti stati hanno rinunciato all'uso delle mine antiuomo da parte delle loro forze armate;<sup>453</sup>
  - b) sette stati hanno sospeso l'uso delle mine antiuomo da parte delle loro forze armate;<sup>454</sup>
  - c) quattordici stati intendono distruggere le scorte di mine antiuomo in loro possesso.<sup>455</sup>

Il settimo livello di garanzia soddisferebbe integralmente gli imperativi di ordine umanitario per il futuro. Le mine sarebbero dichiarate "fuorilegge" col sancire l'illegalità

---

<sup>450</sup> Oppure, come si sta profilando di recente, anche per iniziativa autonoma degli Stati.

<sup>451</sup> "L'unico vantaggio di un completo bando risiede nel fatto che le opportunità del mercato nero di vendere mine economiche e pericolose verrebbero ridotte. La domanda da porre non sarebbe: 'fate uso di mine autorizzate sicure?', che risulterebbe difficile da verificare, ma piuttosto sarebbe 'fate uso di mine?' che risulta di più facile verifica" (P. Ekberg, "Remotely Delivered Landmines and International Law", *CJTL*, 1995, p.176). L'esistenza di mine fabbricate in modo improvvisato viene spesso addotta come argomento critico nei confronti di un controllo sulla produzione di massa o sul bando totale. Alcuni asseriscono che sia meglio disporre di mine prodotte in serie che sarebbero più sicure, piuttosto che di nessuna mina, dando spazio ad una produzione di ordigni improvvisati e pericolosi. Tuttavia, la dimensione di quest'ultimo fenomeno appare trascurabile se comparata a quella delle mine di produzione di serie. P. Blagden, esperto delle Nazioni Unite ha riferito che, nelle aree in cui le Nazioni Unite hanno in corso operazioni di bonifica, si stima che vi siano almeno 30 milioni di mine di fabbricazione di serie contro circa 10.000 ordigni improvvisati, cfr. F Hampson, *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, 1995, p.5.

<sup>452</sup> Cfr. ICRC, *Towards a Global Ban on Anti-Personnel Mines*, presentazione e documento di P. Herby, rappresentante dell'ICRC, al II Seminario di Aggiornamento per Istruttori D.I.U. della Croce Rossa Italiana, "Problemi attuali di sviluppo e di attivazione del D.I.U.", Desenzano del Garda, 29/30 novembre - 1 dicembre 1996.

<sup>453</sup> Austria, Belgio Cambogia, Colombia, Congo, Figi, Filippine, Georgia, Germania, Giamaica, Haiti, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera.

<sup>454</sup> Australia, Canada, Croazia, Danimarca, Francia, Sud Africa, Regno Unito.

<sup>455</sup> Austria, Belgio, Canada, Francia, Filippine, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera.

della loro produzione, del loro uso e commercio. I paesi favorevoli ad adottare bandi totali erano trentanove al 10 maggio 1996 e sono saliti a cinquantatré al 12 novembre 1996, il che dimostra che tale prospettiva sta rapidamente guadagnando credibilità da parte della comunità internazionale. I paesi che assicurano tale livello sono undici.

- 8) L'adesione ai fondi (Fon) comporta forme di contribuzione a progetti di sensibilizzazione sui pericoli delle mine, a campagne di sminamento e programmi di riabilitazione sanitaria, sociale e ambientale dei singoli e delle comunità colpiti, sotto la supervisione ed coordinamento degli enti del sistema dell'ONU. I finanziamenti appaiono largamente insufficienti rispetto alle necessità ed il numero dei paesi contribuenti estremamente ridotto. L'irregolarità e la variabilità degli stanziamenti non consentono una pianificazione organica delle attività. Se il livello precedente potrebbe assicurare la soluzione del problema per il futuro, questo livello sanerebbe anche le situazioni pregresse, il cui livello di gravità, allo stato attuale, assume proporzioni notevoli. L'azione di conferimento finanziario, per l'aspetto di concretezza che la contraddistingue, se consolidata su base ricorrente, non rappresenterebbe solamente un intendimento politico ma un reale contributo alla soluzione del problema.<sup>456</sup>

L'ottavo livello di protezione costituisce il massimo livello in termini di tutela complessiva delle comunità e dei singoli dall'impiego delle mine terrestri. I paesi che hanno contribuito finanziariamente all'attività di sminamento dell'ONU, nel biennio 1995-96, sono tredici. Attualmente soltanto sette paesi assicurano tale livello.

#### **5.4. Conclusioni**

L'interpretazione dei dati esposti induce a ritenere che le garanzie complessive fornite a protezione e riabilitazione delle comunità afflitte dalle mine terrestri siano del tutto insufficienti al presente e suscettibili di esserlo anche per l'immediato futuro. Resta da vedere se le norme varate dal protocollo 1980, recentemente emendato, incontreranno larga adesione ed applicazione nei prossimi anni, altrimenti l'unica alternativa praticabile appare, come oramai propugnato da molte nazioni e da una vasta fascia dell'opinione pubblica mondiale, la inclusione delle mine nella categoria delle armi cosiddette "di distruzione di massa"<sup>457</sup> ed il conseguente definitivo loro ripudio come arma da guerra. Ciò avvenne in passato per le armi chimiche e batteriologiche<sup>458</sup> e determinate armi convenzionali come il napalm, la cui proibizione fu salutata non solo dagli ambienti giuridici, ma da tutta la comunità internazionale e da tutti gli strati dell'opinione pubblica mondiale come una grande conquista per l'umanità. Al proposito si riportano le parole di uno storico:

"Lasciando da parte (ma in nessun modo sottovalutandone gli effetti) le pallottole e bombe convenzionali, si può dire che le mine sono divenute per gli anni '70-'80 quello che il napalm è stato per gli anni '50-'60; l'arma il cui uso indiscriminato e sconsiderato ha inflitto le più gravi ed estese ferite ai civili. Come mai esse sono così lente a raggiungere la stessa notorietà del napalm?"

---

<sup>456</sup> Purtroppo, le stesse istituzioni dell'ONU soffrono della cronica carenza di finanziamenti, a causa della disattesa o ritardata contribuzione da parte degli stati membri.

<sup>457</sup> Appare oltremodo calzante la definizione data alle mine antiuomo da Human Rights Watch che le definisce "arma di distruzione di massa ad azione ritardata", cfr. *Landmines*, pp. 3-15

<sup>458</sup> "Pare incredibile ma bisogna dirlo: negli ultimi 55 anni le mine hanno causato più decessi o ferite gravi che l'insieme delle armi chimiche e nucleari utilizzate" in *Sfide umanitarie all'alba del 2000: il ruolo del CICR*, Conferenza del Dottor Cornelio Sommaruga, presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Mostra "CICR: in difesa dell'umanità", Giornata "Porte aperte", Lugano, 10 novembre 1996, p. 6.

In parte perchè sono ideologicamente meno stimolanti, avendone fatto abuso tanto le forze di destra che di sinistra. In parte, senza dubbio, perchè le immagini di donne con le stampelle e di bimbi senza arti od occhi, tipici prodotti dell'uso incondizionato delle mine, per quanto tragiche da guardare, non sembrano impressionare ed atterrire quanto le vampate e le ustioni da napalm. Tuttavia, per dimensioni e consistenza, le mine costituiscono un problema enorme e uno scandalo".<sup>459</sup>

La situazione attuale impone la necessità di dar luogo ad azioni decise e tempestive, in quanto ogni ulteriore ritardo o esitazione creano delle drammatiche ripercussioni:

“La prossima Conferenza di revisione di questa Convenzione avrà luogo fra cinque anni. Secondo le nostre stime, per l'anno 2001, altri cinquantamila esseri umani saranno stati uccisi e, altri ottantamila, feriti dalle mine terrestri. Inoltre, dai dieci ai venticinque milioni di mine saranno state aggiunti ai centodieci milioni ancora sparsi”.

Ciò risulta in un passo della dichiarazione presentata, a nome del Segretario generale delle Nazioni Unite, alla seduta finale della Conferenza di revisione della Convenzione 1980, il 3 maggio 1996.<sup>460</sup>

Nel frattempo, circa cinquanta stati favorevoli al bando, guidati dal Canada, si sono incontrati a Ottawa dal 3 al 5 ottobre 1996, nell'ambito di una conferenza avente lo scopo di stabilire le strategie di azione per giungere ad un bando definitivo delle mine antiuomo. Il cosiddetto “Gruppo di Ottawa”,<sup>461</sup> costituitosi nel corso della riunione, si è proposto le seguenti azioni:

- \* lavoro congiunto per il bando e l'eliminazione delle mine antiuomo;
- \* appoggio alla messa al bando giuridica;
- \* incremento delle risorse per i programmi di educazione, sminamento ed assistenza alle vittime;
- \* riduzione e termine di nuove pose in opera di mine antiuomo;
- \* appoggio alla risoluzione delle Nazioni Unite che invoca la fine dell'utilizzo delle mine antiuomo;<sup>462</sup>
- \* promozione delle attività regionali relative al bando;
- \* organizzazione di un incontro di verifica a Bruxelles, nel giugno 1997.

L'agenda operativa del gruppo prevede, inoltre, un impegno integrato per il bando, la bonifica e l'assistenza alle vittime con iniziative sul piano globale attraverso l'allargamento del gruppo, la promozione dell'adesione generale alla Convenzione del 1980 emendata, la diffusione di studi sulle politiche nazionali di impiego delle mine e di studi sulla produzione e il commercio delle mine e lo studio di una proposta per un futuro trattato di bando. L'azione prevede anche iniziative a livello regionale attraverso dieci riunioni e seminari sulla bonifica, sull'assistenza alle vittime, sull'utilità militare delle mine antiuomo, e la promozione di iniziative per la costituzione di “zone libere da mine” regionali. Il programma di azione è

---

<sup>459</sup> G. Best, *War and Law Since 1945*, 1994, p. 299.

<sup>460</sup> Cfr. “Excerpt from Statement to the Final Plenary of the Review Conference on Behalf of the Secretary General of the United Nations, Boutros Boutros-Ghali, 3 May, 1996” in United Kingdom Working Group on Landmines, *Report on the Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention - final session held in Geneva from 22 april to 3 may 1996*, 10 May, 1996, p. 1.

<sup>461</sup> Cfr. P. Herby, *Landmines, Laser Weapons and the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons*, Speaking Notes, Seminar for Instructors of International Humanitarian Law, Italian Red Cross, Desenzano del Garda, 30 November 1996. pp. 8-9 e CICR, “*La mina antiuomo: un'arma micidiale che va bandita. L'impegno del CICR*”, Conferenza del Dott. Cornelio Sommaruga, Roma, 14 ottobre 1992, pp. 8-9.

<sup>462</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale A/RES/50/70/O del 12 dicembre 1995.

coronato da una iniziativa canadese che si pone l'obiettivo di invitare i Ministri degli esteri in Canada, nel dicembre del 1997, per la firma di un trattato per la messa al bando delle mine.

Sotto il profilo tecnico, infine, la pubblicazione di un recente studio, commissionato dal CICR ad esperti militari di varie nazionalità in servizio attivo o a riposo, ridimensiona in modo drastico le teorie sul ruolo fondamentale assunto dalle mine antiuomo e dimostra la loro sostanziale inefficacia sul piano militare nel corso di ventisei conflitti combattuti dal 1940 ad oggi. Ciò potrebbe contribuire a rimuovere le strenue resistenze degli ambienti militari nei confronti della rinuncia al loro uso ed allo sviluppo di sistemi alternativi.<sup>463</sup>

In conclusione, se il Protocollo 1980 emendato non raggiungesse il suo lo scopo e gli stati rimanessero ancora inerti, solo l'estesa e incessante pressione dell'opinione pubblica e delle varie organizzazioni sui governi restii ad adottare misure di contenimento del problema delle mine e sulle altre organizzazioni internazionali potrebbe raggiungere l'obiettivo di bandire definitivamente tali armi. Allora, se ciò avvenisse, il comune sentire delle genti del mondo avrebbe manifestato un rinnovato e vitale *ius gentium*.

---

<sup>463</sup> Cfr. CICR, *Sommario, Le mine terrestri antiuomo - Sono poi davvero così utili? Uso ed efficacia delle mine antiuomo sul piano militare*, 1996.

## **APPENDICI**

## Appendice 1

### Le mine disperse: la dimensione del problema<sup>464</sup>

FONTE	Mine disperse (milioni)	Paesi interessati
British Ministry of Defence	200	Mondo
UN Demining Programme	200	Mondo
UN Department of Humanitarian Affairs	100-200	Mondo
US Army	80-110	Mondo: 64 paesi
US State Department	65-110	Mondo: 56 paesi
UN Department of Humanitarian Affairs	37	Africa: 19 paesi
US State Department	28	Afghanistan, Angola, Cambogia
British Mine Clearing Teams	20	Angola
Royal British Army Engineers Corp	20	Angola
US State Department	18-30	Africa: 18 paesi
Halo Trust	15	Angola
Mines Advisory Group	10	Afghanistan
O.N.U.	10	Afghanistan
US Army	10	Afghanistan
Vietnam Veterans of America Foundation	10	Angola
Mines Advisory Group	5	Kurdistan iracheno
UN Department of Humanitarian Affairs	4	Unione Sovietica, ex Jugoslavia
US State Department	3	ex-Yugoslavia
I.C.R.C.	2-10	Afghanistan
Human Rights Watch Arms Project	2	Mozambico
US State Department	1	Somalia
US Army	400 deposte dalla II Guerra mondiale	Mondo

---

<sup>464</sup> Dati al 1995

Appendice 2

Le mine disperse: la gravità del problema

Lista dei paesi con incidenti causati dalle mine		
(1) incidenti gravi		
<b>AFRICA</b>		
(1)	(2)	(3)
Angola	Ciad	Botswana
Etiopia	Liberia	Gibuti
Egitto	Mauritania	Guinea Bissau
Eritrea	Marocco	Libia
Mozambico	Ruanda	Malawi
Somalia	Zimbabwe	Namibia
Sudan		Senegal
		Sierra Leone
		Sud Africa
		Tunisia
		Uganda
<b>AMERICA LATINA</b>		
(1)	(2)	(3)
El Salvador *	Falklands Malvinas	Cile
Nicaragua	Guatemala	Colombia
	Honduras	Costa Rica
		Cuba
		Ecuador **
		Messico
		Perù **
* El Salvador riferisce che le mine sono state bonificate		
** La gravità del problema delle mine causato dagli scontri di confine fra Ecuador e Perù non è nota		
<b>ASIA-EST/PACIFICO</b>		
(1)	(2)	(3)
Cambogia	Burma	Corea Sud
Cina	Laos	Filippine
Vietnam		Malaysia
		Tailandia
<b>ASIA-SUD</b>		

(1)	(2)	(3)
Afghanistan	Sri Lanka	India
		Pakistan
<b>ASIA MINORE</b>		
(1)	(2)	(3)
Iraq	Iran	Giordania
Kuwait	Israele	Oman
	Libano	
	Siria	
	Yemen	
<b>EUROPA</b>		
(1)	(2)	(3)
Bosnia Erzegovina	Armenia	Austria
Croazia	Georgia	Belgio
	Azerbaigian	Bielorussia
	Tagikistan	Bulgaria
		Cipro
		Estonia
		Germania
		Grecia
		Lettonia
		Lituania
		Lussemburgo
		Moldavia
		Paesi Bassi
		Polonia
		Russia
		Serbia
		Slovenia
		Turchia
		Ucraina
Fonte: US Department of State, 1993; United Nations, 1994.		

Appendice 3

**CARTA DELLE NAZIONI UNITE**  
Firmata a San Francisco il 26 giugno 1945  
(estratto)<sup>465</sup>

CAPITOLO VII

AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE  
ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE

Art. 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Art. 40

Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste dall'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

Art. 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Art. 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Art. 43

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite s'impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di

---

<sup>465</sup> Traduzione italiana a cura del Centro Informazioni delle Nazioni Unite, Roma, 1969, riportata in VERRI, pp. 39-44.

Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessari per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. L'accordo o gli accordi suindicati determinano il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.

3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

#### art. 44

Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questo lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.

#### Art. 45

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per una loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, da Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

#### Art. 46

I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

#### Art. 47

1. E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.

2. Il Comitato di Stato Maggiore é composto dai capi di Stato Maggiore dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.

3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.

4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

Art. 48

1. L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisce il Consiglio di Sicurezza.

2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.

Art. 49

I membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate da Consiglio di Sicurezza.

Art. 50

Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.

Art. 51

Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di Sicurezza di intraprendere in qualsiasi momento quella azione necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

---ooΩoo---

---

**Appendice 4**

**Consiglio Economico e Sociale - Commissione sui Diritti Umani**  
**“Conseguenze dei conflitti armati sulla vita dei bambini”**  
**Risoluzione 1993/83 (adottata senza voto il 10 marzo 1993)**  
(estratto)<sup>466</sup>

Allarmata dalle informazioni relative ad alcune armi particolarmente lesive, specialmente mine antiuomo, che continuano a colpire a lungo dopo che i conflitti sono terminati,

Notando con disappunto che i bambini sono spesso le vittime principali di tali armi, e specialmente delle mine antiuomo,

Pienamente consapevole al riguardo dell'importanza delle operazioni per una ricerca efficace, bonifica e distruzione delle mine non rimosse, operazioni che non possono venire disimpegnate senza speciali risorse e perizia, ed ansiosa di promuovere la cooperazione internazionale in tal campo,

Rammentando che sia sulle basi del diritto internazionale umanitario che delle disposizioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia, gli Stati debbono intraprendere tutte le misure possibili al fine di assicurare una protezione speciale ed adeguate cure ed assistenza fisica e psichica, ed integrazione sociale dei bambini colpiti da un conflitto armato,

Rammentando inoltre, al proposito, gli impegni specifici assunti dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione del 1980 su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causa di effetti indiscriminati e, in particolare il Protocollo II, su divieti e limitazioni nell'uso di mine, *booby-traps* e altri congegni, e richiamando gli Stati a prendere in considerazione di ratificare tali strumenti,

Esprime le proprie profonde preoccupazione ed indignazione per le gravi conseguenze dei conflitti armati sui bambini, direttamente o indirettamente coinvolti, i quali sono fra le vittime principali dell'uso indiscriminato delle mine antiuomo,

Esprime gratitudine al CICR per i suoi sforzi nel patrocinare l'opera di sensibilizzazione sul problema delle mine antiuomo,

Incoraggia gli sforzi per promuovere la cooperazione internazionale nell'assistenza nella ricerca e nella bonifica delle mine non rimosse,

Chiede a tutti gli Stati di dare pieno appoggio alla prevenzione dell'uso delle mine antiuomo ed alla protezione ed assistenza alle vittime,

Invita le organizzazioni di spicco del sistema delle Nazioni Unite come del pari le altre organizzazioni intergovernative ad intensificare i loro sforzi in modo da assicurare che la massima assistenza possibile sia data ai bambini vittime delle mine antiuomo che spesso inabilitano per tutta la vita, avendo anche riguardo alla loro riabilitazione fisica e psicologica e al reinserimento sociale, ed inoltre a tal fine, dare appoggio all'attività delle ONG sul campo.

---ooΩoo---

---

<sup>466</sup> Traduzione da *Landmines*, Appendix 14, pp. 452-454

## Appendice 5

**Assemblea Generale delle Nazioni Unite**  
**Assistenza nella bonifica delle mine.**  
**Risoluzione del 19 ottobre 1993 (48/7)<sup>467</sup>**  
(estratto)

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Costernata dall'elevato numero di vittime delle mine, specialmente fra la popolazione civile, e tenuto conto, al riguardo, della risoluzione 1993/83 della Commissione sui Diritti umani del 10 marzo 1993, sugli effetti dei conflitti armati sulla vita dei bambini,

Profondamente preoccupata dei gravi danni umanitari, sociali, economici, ed ambientali che possono determinarsi dalla mancata rimozione delle mine e di altri ordigni inesplosi,

Tenuta in considerazione la grave minaccia che le mine e gli altri ordigni inesplosi rappresentano per la sicurezza, la salute e la vita del personale che prende parte ad operazioni umanitarie, di mantenimento della pace e di riabilitazione,

Consapevole che le mine costituiscono un ostacolo alla ricostruzione ed allo sviluppo economico come pure al ristabilirsi di normali condizioni sociali,

Notando con soddisfazione dell'inserimento nel mandato di varie operazioni di mantenimento della pace di disposizioni relative allo sminamento,

Saluta, la costituzione, all'interno del Segretariato di un programma coordinato di sminamento,

1. Deplora le avverse conseguenze che possono venire causate dalla mancanza nella rimozione e di altri ordigni inesplosi che rimangono in opera dopo i conflitti armati, e considera una questione di urgenza che si trovi una soluzione a tali problemi;
2. Sottolinea l'importanza del coordinamento da parte delle Nazioni Unite delle attività, comprese quelle delle organizzazioni regionali, collegate allo sminamento, in particolare quelle attività che riguardano l'informazione e l'addestramento, nell'ottica di accrescere l'efficacia delle attività sul campo;
3. Invita tutti i programmi e tutti gli enti importanti, multilaterali o nazionali, ad includere, in modo coordinato, le attività collegate alla bonifica delle mine nelle loro attività di assistenza umanitaria, sociale ed economica;
4. Richiede al Segretario generale, di sottoporle, avanti la sua 49<sup>a</sup> sessione, una relazione dettagliata sui problemi causati dalla crescente presenza di mine ed altri ordigni inesplosi a seguito dei conflitti armati e sulla maniera in cui il contributo delle Nazioni Unite alla soluzione dei problemi legati alla bonifica possa venire rafforzato;
5. Richiede inoltre al Segretario generale di includere nella sua relazione considerazioni sugli aspetti finanziari relativi allo sminamento, ed in tal contesto, all'opportunità di costituire un fondo fiduciario volontario per finanziare, in particolare, programmi di

---

<sup>467</sup> Traduzione da *Landmines*, Appendix 11, pp. 442-445.

informazione e addestramento relativi alle bonifica delle mine e di agevolare l'avvio della cooperazione alla bonifica;

6. Sollecita tutti gli Stati membri a offrire piena assistenza e collaborazione al Segretario generale a tal riguardo e di fornirgli tutte le informazioni e dati che possano essere utili alla redazione della su menzionata relazione.

---ooΩoo---

## Appendice 6

**Assemblea Generale delle Nazioni Unite**  
**Risoluzione sulla moratoria nell'esportazione di mine antiuomo**  
**adottata il 16 dicembre 1993**  
(estratto)<sup>468</sup>

L'Assemblea generale,

Preso atto della presenza di 85 milioni di mine terrestri inesplose in tutto il mondo il mondo, e in particolare nelle zone rurali,

Espressa la profonda preoccupazione per il fatto che tali mine provocano la morte o la menomazione di centinaia di persone ogni settimana, in particolare civili disarmati, ostacolano lo sviluppo economico e hanno gravi altre conseguenze, tra le quali l'impossibilità per i rifugiati di rimpatriare e per i profughi interni di far ritorno alle proprie case,

Ricordata con soddisfazione la propria risoluzione 48/7 del 19 ottobre 1993 con la quale, tra l'altro, chiedeva al Segretario generale di presentare un rapporto complessivo sulle conseguenze del problema delle mine e degli altri ordigni inesplosi,

Convinta che una moratoria da parte degli Stati che esportano mine terrestri antiuomo le quali costituiscono un serio pericolo per la popolazione civile, potrebbe ridurre in maniera sostanziale le perdite umane ed economiche derivanti dall'impiego di tali esplosivi e costituirebbe un valido complemento per l'iniziativa sopra menzionata,

Preso atto con favore che diversi stati hanno già dichiarato la propria moratoria sull'esportazione, trasferimento o acquisto di mine terrestri antiuomo e congegni ad esse legati,

1. Fa appello agli Stati perchè acconsentano ad una moratoria sull'esportazione di mine terrestri anti uomo le quali costituiscono un serio pericolo per le popolazioni civili;

2. Chiede al Segretario generale di preparare un rapporto in merito ai progressi in questa iniziativa, comprese eventuali raccomandazioni che riguardano ulteriori misure tese a limitare l'esportazione di mine terrestri antiuomo, e di presentarlo all'Assemblea generale nell'ambito della quarantanovesima sessione sotto la voce "Disarmo completo e generale".

---

<sup>468</sup> Traduzione non ufficiale del Servizio Studi della Camera dei Deputati, in *Il problema delle mine antiuomo*, Documentazioni e ricerche, Camera dei Deputati, Servizio Studi, n.30, XII Legislatura - settembre 1994, pp. 85-86.

---

**Appendice 7**

**Assemblea Generale delle Nazioni Unite**  
**Risoluzione del 16 dicembre 1993 (48/79) sulla convocazione di una conferenza di**  
**revisione della Convenzione del 1980 su determinate armi convenzionali che possono**  
**essere ritenute eccessivamente invalidanti**  
**o causare effetti indiscriminati)<sup>469</sup>**  
(estratto)

L'Assemblea Generale,

Ricordata con soddisfazione, l'adozione il 10 ottobre 1980, della Convenzione su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati insieme al Protocollo sulle schegge non localizzabili (Protocollo I), al Protocollo su divieti e limitazioni nell'uso di mine, *booby-traps* e altri congegni (Protocollo II) ed al Protocollo su divieti e limitazioni nell'uso di armi incendiarie (Protocollo III)

Ricordato altresì il ruolo svolto dal CICR nell'elaborazione della Convenzione e dei protocolli ad essa allegati,

Ricordato altresì l'impegno preso dagli stati che partecipano alla Convenzione e ai protocolli ad essa allegati a rispettare gli obiettivi e i provvedimenti previsti, in particolare nel nono paragrafo introduttivo della Convenzione, relativi all'intenzione di proibire o limitare ulteriormente l'uso di alcune armi convenzionali, e convinta che i risultati positivi raggiunti in questo campo possano facilitare i colloqui sul disarmo tesi a porre fine alla produzione, allo stoccaggio e alla proliferazione di tali armi,

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione è possibile convocare una Conferenza allo scopo di studiare eventuali emendamenti da apportare alla Convenzione o ad uno qualsiasi dei Protocollo ad essa allegati, esaminare protocolli aggiuntivi che trattino altre categorie di armi convenzionali che non rientrano nell'ambito dei protocolli già esistenti, rivedere lo scopo e l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli ad essa allegati ed esaminare tutte le proposte di emendamenti o protocolli aggiuntivi.

Preso atto con soddisfazione che uno Stato Parte ha chiesto al Segretario generale delle Nazioni Unite di convocare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della Convenzione, una Conferenza che riesamini la convenzione e i Protocolli annessi, con priorità per la questione delle mine terrestri antiuomo,

Riaffermata la propria convinzione che un accordo complessivo e verificabile in merito all'interdizione e ai limiti imposti nell'uso di alcune armi convenzionali potrebbe ridurre in modo significativo le sofferenze di civili e militari,

Intenzionata a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di divieti e limitazioni imposte nell'uso di alcune armi convenzionali, e in particolare per la rimozione di campi minati, mine e *booby-traps*,

1. Accoglie con favore il rapporto del Segretario generale;

---

<sup>469</sup> Traduzione non ufficiale del Servizio Studi della Camera dei Deputati, in *Il problema delle mine antiuomo*, Documentazioni e ricerche, Camera dei deputati, Servizio Studi, n. 30, XII Legislatura - settembre 1994, .pp. 87-90.

2. Accoglie con favore la notizia che nuovi Stati hanno firmato, ratificato od accettato la Convenzione relativa all'interdizione o ai limiti imposti nell'uso di alcune armi convenzionali ritenute eccessivamente lesive o con effetti indiscriminati, la quale è stata aperta alle firme a New York il 10 aprile 1981, ovvero hanno aderito ad essa;
3. Esorta gli Stati che non hanno ancora aderito a prendere tutte le misure necessarie per diventare appena possibile Stati parte della Convenzione, ed esorta gli Stati successori a prendere le misure necessarie perchè l'accesso a tale strumento sia reso universale,
4. Esorta il Segretario generale, in qualità di depositario della Convenzione e dei tre Protocolli ad essa allegati, di tenerla aggiornata in merito alle nuove adesioni alla Convenzione e ai Protocolli;
5. Accoglie la richiesta al Segretario generale di convocare, in un momento opportuno, possibilmente nel 1994, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della Convenzione, una conferenza per riesaminare la Convenzione;
6. Incoraggia gli Stati Parti a richiedere al Segretario generale di costituire, quanto prima, un gruppo di esperti governativi con l'incarico di preparare la Conferenza di revisione e di fornire l'assistenza richiesta e di assicurare diversi servizi tra i quali la preparazione di rapporti dettagliati di cui potrebbero avere necessità la Conferenza di revisione e il gruppo di esperti;
7. Esorta il maggior numero possibile di Stati ad assistere alla Conferenza, alla quale gli Stati potrebbero invitare organizzazioni internazionali, in particolare il CICR;
8. Stabilisce di inserire nell'ordine del giorno provvisorio della quarantanovesima seduta la voce dedicata alla Convenzione relativa all'interdizione e ai limiti imposti nell'uso di alcune armi convenzionali ritenute eccessivamente lesive o con effetti indiscriminati.

---

## Appendice 8

### **Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 12 maggio 1995 relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo.<sup>470</sup>**

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

visti gli orientamenti generali del Consiglio del 26 e 27 giugno 1992, nel quale sono stati individuati i settori rientranti nella dimensione sicurezza, che dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, possono costituire oggetto di azioni comuni,

Decide:

#### *Articolo 1*

##### Obiettivi dell'azione comune

La presente azione ha lo scopo di contribuire alla lotta contro l'uso indiscriminato e la disseminazione nel mondo di mine terrestri antiuomo che sono molto pericolose per la popolazione civile.

Fatte salve altre iniziative internazionali in questo settore, la presente azione comune mira altresì ad accrescere le probabilità di successo della conferenza per la revisione della Convenzione sulla proibizione o limitazione di alcune armi convenzionali che possono essere considerate come eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati, in appresso denominata "Convenzione del 1980".

A tal fine, l'azione comune consta di tre elementi, che costituiscono oggetto dei titoli I, II e III:

- una moratoria comune sull'esportazione delle mine antiuomo;
- la preparazione attiva della conferenza per la revisione della Convenzione del 1980;
- un contributo dell'Unione europea all'impegno internazionale di sminamento.

#### TITOLO I

##### MORATORIA SULL'ESPORTAZIONE DI MINE ANTIUOMO

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri procedono ad una moratoria comune sull'esportazione di mine antiuomo alla luce delle pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Tale moratoria riguarda il divieto totale di esportare mine antiuomo non individuabili e mine antiuomo non autodistruttibili verso tutte le destinazioni nonché un divieto di esportare tutti gli altri tipi di mine antiuomo verso gli stati che non hanno ancora ratificato la Convenzione del 1980 e il suo protocollo n.2.

---

<sup>470</sup> Decisione 95/170/PESC, Testo in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, L115, 22 maggio 1995, edizione italiana.

Gli Stati che lo desiderano possono applicare moratorie di portata più ampia.

## TITOLO II

### PREPARAZIONE ATTIVA DELLA CONFERENZA PER LA REVISIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1980

#### *Articolo 3*

1. In previsione della conferenza per la revisione della Convenzione del 1980, gli Stati membri che non sono ancora vincolati da detta Convenzione, in particolare dal protocollo n. 2., adottano le disposizioni necessarie per diventare parti della Convenzione suddetta e del protocollo n. 2.
2. Gli Stati membri cercano di promuovere l'universalità della Convenzione del 1980 e rafforzare il protocollo n. 2, segnatamente:
  - estendendone la portata ai conflitti armati non internazionali;
  - rendendo sostanzialmente più severe le restrizioni o i divieti relativi alle mine antiuomo ivi compresi quelli applicabili ai trasferimenti di tali mine;
  - inserendo disposizioni sull'assistenza tecnica per lo sminamento.
3. Al fine di contribuire al successo della conferenza per la revisione della Convenzione del 1980, l'Unione europea si adopera attivamente per promuovere presso i paesi terzi l'universalità della Convenzione del 1980 e il rafforzamento del protocollo n.2 in base alle linee di condotta definite nel paragrafo 2. A tal fine la presidenza agisce nelle condizioni indicate all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato.
4. In sede di conferenza per la revisione, gli Stati membri difendono la posizione definita nel paragrafo 2.

## TITOLO III

### CONTRIBUTO ALL'IMPEGNO INTERNAZIONALE DI SMINAMENTO

#### *Articolo 4*

##### Contributo dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite

1. Gli Stati membri partecipano alla Conferenza internazionale sullo sminamento organizzata sotto la responsabilità del segretario generale delle Nazioni Unite.

L'Unione europea contribuisce al finanziamento dell'organizzazione di tale conferenza con un importo pari a 160.000 ecu.

Il contributo è imputabile al bilancio generale delle Comunità europee per il 1995.

2. Fatti salvi i contributi degli Stati membri, l'Unione europea verserà al fondo fiduciario di assistenza allo sminamento delle Nazioni unite un contributo per un importo massimo di 3 milioni di ecu. Detto contributo è imputabile al bilancio generale delle Comunità europee per il 1995.

Tale contributo sarà destinato alle operazioni prioritarie per l'Unione europea. La presidenza prenderà, di concerto con la Commissione, gli opportuni contatti con il segretario generale delle Nazioni unite per precisare le condizioni di utilizzazione del contributo dell'Unione europea al fondo fiduciario volontario di assistenza allo sminamento.

3. Le spese finanziate tramite gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle disposizioni della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

#### *Articolo 5*

##### Attività della Comunità europea

La Comunità europea ha realizzato operazioni di sminamento nel quadro dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo. La Commissione delle Comunità europee intende proseguire queste operazioni, che costituiscono un importante elemento dell'azione umanitaria della Comunità nei confronti di taluni paesi terzi. La Comunità prosegue inoltre attività di ricerca che presentano un interesse ai fini dello sminamento.

#### *Articolo 6*

##### Azioni specifiche dell'Unione europea

1. L'Unione europea fornisce un'assistenza all'azione di sminamento avviata in taluni paesi terzi. L'Unione europea agisce su richiesta di organizzazioni regionali o delle autorità di un paese terzo. Essa opera nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o, se necessario, cooperando con essa per integrarne l'azione.
2. Allorché il Consiglio decide di condurre un'azione specifica nei confronti di un paese terzo, esso ne stabilisce i mezzi finanziari, tenendo conto di eventuali contributi in natura degli Stati membri. Definisce gli orientamenti prioritari dell'assistenza dell'Unione europea, che può assumere in particolare le forme seguenti:

- informazione nei paesi interessati,
- formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento,
- partecipazione ad operazioni di sminamento.

Per adottare le decisioni di cui al primo comma, il Consiglio delibera all'unanimità.

3. In applicazione dell'articolo J.3, punto 2 del trattato, il Consiglio definisce le condizioni di esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea, tenendo conto dell'interesse che può presentare, in taluni casi, la designazione di un agente responsabile dell'attuazione dell'azione specifica in loco.

#### *Articolo 7*

##### Contributo dell'Unione dell'Europa occidentale

L'Unione europea si riserva di chiedere all'Unione dell'Europa occidentale di dare il suo apporto alla definizione e all'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea. In tal caso il Consiglio decide all'unanimità.

*Articolo 8*

Preparazione e sorveglianza delle azioni dell'Unione europea

1. Il gruppo di lavoro competente del Consiglio ha segnatamente il compito di:

- istruire le richieste presentate dalle organizzazioni regionali o delle autorità di un paese terzo;
- stabilire priorità per quanto riguarda l'utilizzazione del contributo dell'Unione europea al fondo fiduciario volontario di assistenza allo sminamento delle Nazioni Unite;
- definire le condizioni di esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea in un paese terzo.

2. La presidenza, alle condizioni indicate all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato:

- provvede al collegamento con l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- stabilire i contatti necessari con le organizzazioni regionali e i paesi terzi per l'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea.

Essa informa regolarmente il gruppo di lavoro dei risultati di tali contatti.

3. Il gruppo di lavoro sorveglia lo svolgimento delle azioni specifiche adottate in applicazione della presente decisione. Esso formula qualunque raccomandazione utile al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, in particolare circa l'opportunità di riesaminare la presente azione comune al termine della Conferenza per la revisione della Convenzione del 1980.

4. Al gruppo di lavoro sono trasmesse tutte le informazioni utili affinché il Consiglio e la Commissione assicurino in maniera ottimale la coerenza dell'insieme dell'azione esterna dell'Unione europea.

*Articolo 9*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

---ooΩoo---

---

**Appendice 9**

**AZIONE COMUNE  
del 1° ottobre 1996  
adottata dal Consiglio in base all'art J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle  
mine terrestri antiuomo.<sup>471</sup>**

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992, nel quale sono stati individuati i settori rientranti nella dimensione sicurezza che, dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, possono costituire oggetto di azioni comuni,

considerato che, alla luce dei risultati della conferenza sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, in appresso denominata "Convezione del 1980", è opportuno aggiornare e sviluppare ulteriormente le iniziative svolte dall'Unione europea ai sensi della decisione 95/170/PESC del Consiglio, del 12 maggio 1995, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo, e della posizione comune 95/379/PESC, del 18 settembre 1995, definita dal Consiglio sulla base del trattato sull'Unione europea, relativa ai laser accecanti.

considerato che la decisione 96/251/PESC del Consiglio, del 25 marzo 1996, che integra la decisione 95/170/PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo, ha già previsto per il 1996 un contributo destinato all'assistenza allo sminamento in Bosnia-Erzegovina e Croazia,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE

*Articolo 1*

L'Unione europea ha deciso di combattere e porre fine all'uso indiscriminato e alla disseminazione nel mondo di mine terrestri antiuomo nonchè di contribuire a risolvere i problemi già causati da questi ordigni. La presente azione ha lo scopo di rafforzare le vaste azioni politiche e pratiche intraprese dall'Unione europea per realizzare questi obiettivi..

A tal fine, la presente azione comune consta di tre elementi, che costituiscono oggetto dei titoli I, II e III:

- l'impegno continuo dell'Unione europea volto ad assicurare la piena attuazione dei risultati della prima conferenza per la revisione della Convenzione del 1980, da un lato, e il sostegno agli sforzi internazionali intesi a vietare le mine terrestri antiuomo, dall'altro;
- una moratoria comune sull'esportazione delle mine terrestri antiuomo;
- un contributo multiforme dell'Unione europea all'impegno di sminamento.

---

<sup>471</sup> Azione Comune (96/588/PESC), Testo in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, L 260, 12 ottobre 1996, edizione italiana.

## TITOLO I

### FINE DELL'USO INDISCRIMINATO DELLE MINE TERRESTRI ANTIUOMO

#### *Articolo 2*

L'Unione europea si impegna ai fini dell'eliminazione totale delle mine terrestri antiuomo e si adopera attivamente per pervenire il più presto possibile ad un efficace accordo internazionale volto a vietare questi ordigni in tutto il mondo

#### *Articolo 3*

1. Quale iniziativa immediata, gli Stati membri:

- intraprendono ogni azione per ratificare il più presto possibile, senza ricorrere alle disposizioni in materia di rinvio all'esecuzione, il protocollo II modificato relativo alle mine terrestri e il nuovo protocollo IV sui laser accecanti, allegati alla Convenzione del 1980;

- prendono provvedimenti per garantire il rispetto dei divieti e delle restrizioni di questi protocolli in attesa della loro entrata in vigore.

2. L'Unione europea promuove l'adesione universale alla Convenzione del 1980, in particolare al protocollo II modificato e al nuovo protocollo IV.

A tal fine la presidenza, se del caso, avvia iniziative alle condizioni di cui all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato.

3. Inoltre, per favorire l'adesione e l'esecuzione del protocollo II modificato, gli Stati membri contribuiscono attivamente alle conferenze annuali delle Alte parti contraenti previste dall'articolo 13.

4. L'Unione europea cercherà di sollevare senza indugio la questione della proibizione totale, cui si è impegnata conformemente all'articolo 2, nelle più idonee sedi internazionali.

5. L'Unione europea concentrerà l'attenzione sui paesi terzi che continuano a fornire irresponsabilmente e ad usare indiscriminatamente le mine terrestri antiuomo

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri si sforzano di attuare restrizioni o divieti nazionali oltre a quelli previsti nel protocollo II modificato, in particolare per quanto riguarda l'impiego operativo di mine terrestri antiuomo.

## TITOLO II

### MORATORIA SULL'ESPORTAZIONE DI MINE TERRESTRI ANTIUOMO

---

*Articolo 5*

Gli Stati membri procedono ad una moratoria comune sull'esportazione di mine terrestri antiuomo verso tutte le destinazioni. essi si astengono dal rilasciare nuove licenze per il trasferimento di tecnologie che permettono di fabbricare mine terrestri antiuomo in paesi terzi.

TITOLO III

CONTRIBUTO ALLO SMINAMENTO INTERNAZIONALE

*Articolo 6*

Azione della Comunità europea

La Comunità europea ha intensificato la sua azione nel settore dello sminamento nel quadro dell'aiuto umanitario, della ricostruzione e della cooperazione allo sviluppo. la Commissione delle Comunità europee intende continuare il sostegno della Comunità a tali attività che costituiscono un importante elemento dell'azione della Comunità nei confronti di taluni paesi terzi. la Comunità continuerà inoltre a svolgere ricerche in materia di sminamento.

*Articolo 7*

Contributo finanziario dell'Unione europea

1. Oltre alle operazioni della Comunità europea di cui all'articolo 6 e fatto salvo il contributo degli Stati membri, l'Unione europea sostiene regolarmente gli sforzi internazionali ai fini dello sminamento, anche attraverso ulteriori contributi al Fondo fiduciario volontario di assistenza allo sminamento delle Nazioni Unite e/o in risposta alla richiesta di un'organizzazione regionale o delle autorità di un paese terzo. Un importo di 7 milioni di ecu è imputabile al bilancio generale delle Comunità europee. La metà di detto fondo è destinata al suddetto Fondo delle Nazioni Unite. L'importo residuo è destinato ad iniziative dell'Unione europea da avviare entro il 31 dicembre 1997, conformemente alle procedure di cui all'articolo 10.

2. Ogni contributo al Fondo fiduciario volontario di assistenza allo sminamento delle Nazioni Unite è destinato alle operazioni prioritarie per l'Unione europea. La presidenza, di concerto con la Commissione, stabilisce gli opportuni contatti con il segretario generale delle Nazioni Unite per precisare le condizioni di utilizzazione del contributo dell'Unione europea. le spese finanziate mediante gli importi di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle disposizioni della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

*Articolo 8*

Azioni specifiche dell'Unione europea

1. L'Unione europea può fornire un'assistenza all'azione di sminamento avviata in taluni paesi terzi. L'Unione europea può agire su richiesta di organizzazioni regionali o delle autorità di un paese terzo. Essa può altresì operare nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o, se necessario, cooperando con essa per integrarne l'azione. essa riconosce l'importanza del ruolo del dipartimento per gli affari umanitari del segretariato delle Nazioni Unite per il coordinamento delle azioni di sminamento e aspetti connessi.

2. Allorché il Consiglio decide di condurre un'azione specifica nei confronti di un paese terzo, esso ne stabilisce i mezzi finanziari, tenendo conto di eventuali contributi in natura degli Stati membri. Definisce gli orientamenti prioritari dell'assistenza dell'Unione europea, che può assumere in particolare le forme seguenti:

- attività informative sulle mine,
- formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento,
- partecipazione ad operazioni di sminamento.
- elaborazione di una banca dati sulle mine,
- assistenza alla riabilitazione delle vittime.

Nell'adottare gli atti di cui al primo comma, il Consiglio delibera all'unanimità.

3. Conformemente all'articolo J.3, punto 2) del trattato, il Consiglio definisce le condizioni di esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea, tenendo conto dell'eventuale utilità di designare, in taluni casi, una persona responsabile dell'esecuzione dell'azione specifica sul posto.

4. In applicazione dell'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato, l'Unione europea si riserva di ricorrere all'Unione dell'Europa occidentale per la definizione e l'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea nel settore dell'assistenza allo sminamento.

#### *Articolo 9*

##### Coerenza dell'azione dell'Unione europea

1. Il Consiglio e la Commissione hanno il compito di assicurare la coerenza delle azioni dell'Unione europea nel settore dello sminamento. Essi assicurano l'esecuzione della rispettiva azione in conformità delle rispettive competenze.

2. Gli Stati membri cercano di aumentare l'efficacia dei loro contributi all'azione di sminamento. Per quanto possibile, le azioni di cui all'articolo 8 sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione.

#### *Articolo 10*

##### Coordinamento del contributo dell'Unione europea

1. Il gruppo di lavoro competente del Consiglio ha segnatamente i compiti di:

- assegnare fondi in risposta alle richieste presentate dalle organizzazioni regionali o dalle autorità di un paese terzo e stabilire priorità al riguardo;
- stabilire priorità per quanto riguarda l'utilizzazione del contributo dell'Unione europea al Fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite;
- definire le condizioni di esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea nei paesi terzi conformemente all'articolo 8.

2. La presidenza alle condizioni indicate all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato:

- provvede al collegamento con l'organizzazione delle Nazioni Unite;
- stabilisce i contatti necessari con le organizzazioni regionali e i paesi terzi per l'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea.

Essa informa regolarmente il gruppo di lavori dei risultati di tali contatti.

3. Al gruppo di lavoro sono trasmesse tutte le informazioni utili affinché il Consiglio e la Commissione assicurino in maniera ottimale la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea

#### *Articolo 11*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996.

---ooΩoo---

## Appendice 10

### **Dichiarazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa in occasione del 10° anniversario della Convenzione del 1980 su determinate armi convenzionali<sup>472</sup>:**

La Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868 fu uno dei primi documenti internazionali intesi a porre un freno alla condotta della guerra. I rappresentanti degli Stati firmatari espressero il convincimento che “l'impiego di armi che aggravano senza motivo le sofferenze dei feriti o rendono la loro morte inevitabile” sarebbe stato “contrario alle leggi dell'umanità”. Pertanto, gli stessi Stati stabilirono di rinunciare all'uso di determinati proiettili esplosivi che potevano causare ferite particolarmente crudeli. Così, al principio del 1868, gli Stati espressero un principio che costituisce oggi una delle norme fondamentali del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907 trasformarono il principio sancito a San Pietroburgo in una norma giuridica. L'articolo 35 del Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime nei conflitti internazionali, espresse la norma nella sua forma attuale. Il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce: “E' proibito impiegare armi, proiettili e sostanze e metodi di guerra di natura atta a causare ferimenti superflui o sofferenze inutili”.

Tale proibizione deriva da uno dei basilari principi di diritto internazionale umanitario, che è espresso al primo paragrafo dello stesso art. 35 del Protocollo Aggiuntivo I: “In qualsiasi conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato”

In aggiunta, L'art. 36 dello stesso Protocollo I obbliga gli Stati parti del trattato di determinare, nelle fasi dello studio, sviluppo, acquisizione o adozione di una nuova arma, se tale arma sia proibita dal diritto internazionale.

Questo breve riepilogo sull'aspetto storico dell'attuale norma che proibisce l'uso di armi e metodi di guerra di natura atta a causare ferimenti eccessivi o sofferenze inutili - o che ne limita l'uso - ci permette di ricordare che la Convenzione 1980, di cui ricorre quest'anno il decimo anniversario, è saldamente radicata nel diritto internazionale umanitario. I suoi Protocolli danno piena espressione a un principio fondamentale contenuto nel Protocollo I 1977 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra e ne consentono l'applicazione a specifiche armi. Dieci anni fa il CICR salutò l'adozione della “Convenzione su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati”, da parte della Conferenza delle Nazioni Unite convocata a tale scopo. Fu compiaciuta di aver contribuito al successo di lunghi e pazienti negoziati, in special modo con l'organizzare i lavori preliminari. Sebbene il CICR fosse soltanto osservatore alla Conferenza quando la Convenzione fu adottata, ne appoggia pienamente gli intendimenti per i seguenti motivi:

1. Tramite ciascuno dei suoi Protocolli, che fanno divieto o limitano l'uso di determinati tipi di armi, la Convenzione 1980 contribuisce direttamente agli scopi generali del diritto internazionale umanitario e, segnatamente, a limitare le sofferenze causate dalle ostilità;

---

<sup>472</sup> Traduzione da ICRC “*ICRC Statement Marks the Tenth Anniversary of the 1980 Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons*”, *IRRC*, No. 279, 1990, pp. 586-588.

2. La Convenzione 1980 è un “trattato aperto” per cui, tramite la negoziazione di ulteriori protocolli è possibile proibire o limitare l'uso di altri metodi o mezzi di combattimento che potrebbero risultare contrari alla regola generale espressa all'art.35 del Protocollo Addizionale I ed avere effetti dannosi di preoccupante carattere umanitario;

3. La Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che riunisce gli Stati Parti delle Convenzioni di Ginevra e le varie componenti del Movimento ha, in svariate occasioni, espresso il suo appoggio alla Convenzione 1980. Per esempio, la 25ma Conferenza internazionale (Ginevra, 1986) ha adottato una risoluzione che fa appello a tutti gli Stati affinché divengano parti della Convenzione stessa (Risoluzione VII).

Per tali motivi, il CICR spera che la Convenzione 1980 venga adottata in modo diffuso dalla comunità internazionale. Il CICR incoraggia, altresì, gli Stati che non l'avessero ancora fatto a celebrare questo decimo anniversario della Convenzione 1980 e allegati Protocolli con il divenirne parte.

---ooΩoo---

## Appendice 11

**Dichiarazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa,  
Convenzione su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che  
possono essere ritenute eccessivamente  
invalidanti o causare effetti indiscriminati,  
Nazioni Unite, Assemblea generale (47<sup>a</sup> sessione)  
27 ottobre 1992.<sup>473</sup>**

### 1. Il mandato del CICR e la Convenzione 1980

IL diritto internazionale umanitario proibisce l'uso di mezzi o metodi di guerra indiscriminati o causa di ferimenti eccessivi, ed il CICR ha il mandato di lavorare per la fedele applicazione di tale diritto e di predisporre adeguati sviluppi. Il CICR ha intrapreso un certo numero di iniziative nel passato per sviluppare le norme convenzionali che applichino le norme di base del diritto internazionale umanitario come pure dei passi volti ad incoraggiarne una migliore applicazione. Una di tali iniziative fu l'appello rivolto dal CICR ai governi ed alla Società delle Nazioni di agire per la proibizione dell'uso delle armi chimiche e ciò contribuì all'adozione del Protocollo di Ginevra del 1925. Siamo inoltre molto compiaciuti che gli Stati abbiano deciso di perseguire ancor più vigorosamente l'obiettivo del totale non-uso di tali armi con la proibizione della produzione e dell'immagazzinamento. E' certamente una grande conquista che un trattato, accuratamente negoziato allo scopo, sia di prossima adozione.

Un'altra importante iniziativa del CICR fu La Conferenza di esperti governativi che fu convocata al fine di studiare la possibilità di una regolamentazione convenzionale di certe armi che potevano essere considerate come eccessivamente invalidanti o causa di effetti indiscriminati. Tali esperti si incontrarono in Svizzera nel 1974 e 1976 ed il risultato del loro lavoro fu utilizzato come base per la Conferenza delle Nazioni Unite che adottò la Convenzione 1980. Dato l'importante ruolo giocato dal CICR nella preparazione iniziale della Conferenza, come pure del mandato del CICR in generale, sono di nostro particolare interesse l'estensione dell'adesione accordata a questa Convenzione e le norme nella pratica applicate.

### 2. Il Protocollo II della Convenzione 1980 su mine *booby-traps* e altri congegni.

Probabilmente il più pertinente fra i Protocolli della Convenzione, alla luce della situazione che affrontiamo al giorno d'oggi, è il secondo che regola l'uso di mine, *booby-traps* ed altri congegni. Data la grande consapevolezza che esiste oggi sugli immensi problemi causati dall'uso delle mine terrestri, in particolare dalle mine antiuomo, è opportuno rammentare che questo protocollo fornisce alcune importanti limitazioni fondamentali sul loro uso. Prima di tutto riafferma le norme basilari del diritto internazionale umanitario con rendere illecito l'uso indiscriminato delle mine. Pertanto, stabilisce che possano essere dirette soltanto su obiettivi militari e che tutte le possibili precauzioni devono venire adottate per proteggere i civili. Ci sono ulteriori specifiche limitazioni nell'uso delle mine disposte a distanza che non possono essere impiegate senza una registrazione accurata della loro posizione o senza che siano dotate di congegno di neutralizzazione. Il trattato prevede che le parti registrino i campi minati pianificati e sollecita a prevedere la registrazione di tutti gli altri. E', inoltre, prevista una norma che richiede alle parti di adottare le misure necessarie per bonificare i campi minati o, altrimenti, renderli inoffensivi dopo la fine delle ostilità.

---

<sup>473</sup> Traduzione da *Landmines*, Appendix 15, pp. 455-459.

Sfortunatamente, come ben sappiamo, l'uso attuale delle mine tende a rispecchiare tutt'altro che l'osservanza di tali norme. Abbiamo constatato un massiccio uso indiscriminato delle mine che sono attualmente disperse a milioni nei paesi coinvolti nei conflitti armati. Queste mine, e coloro che sono responsabili del loro impiego, hanno ucciso alla cieca o ferito innumerevoli vittime innocenti e continuano a farlo anche dopo che i conflitti sono terminati. Vaste estensioni di terra non sono più coltivabili, impedendo alle popolazioni di ritornare alle loro case. L'estensione reale di questo flagello è diventata palese nei paesi nei quali le squadre di bonifica stanno attualmente affrontando un lavoro incredibilmente lungo e pericoloso. L'esperienza di queste squadre mostra che ci vogliono parecchi anni solo per bonificare piccole aree, e che gli incidenti fra gli sminatori sono spaventosamente alti.

Dobbiamo interrogarci su come tale situazione si sia così creata, al fine di intraprendere i passi necessari affinché la situazione non peggiori. A parte l'ovvio uso indiscriminato di tali mine, la loro facile reperibilità e relativa economicità hanno chiaramente consentito un tale incredibile, diffuso impiego. Il fatto che la gran parte di tali mine non sia dotata di congegno di autodistruzione significa che continueranno a rimanere pericolose a lungo dopo che la ragione militare del loro impiego ha cessato di permanere. Infine, la bonifica dalle mine è divenuta così incredibilmente pericolosa per il fatto che le mine sono sempre più concepite e costruite per essere introvabili. Se una urgente ed efficace azione non verrà intrapresa al riguardo, le cose peggioreranno a causa di un ulteriore, analogo, massiccio uso di tali ordigni nei futuri conflitti.

### 3. Rafforzamento della Convenzione 1980

Al momento solo trentadue Stati sono parti della Convenzione 1980, una partecipazione che suscita disappunto. Ancora, l'attuale catastrofe causata dall'uso indiscriminato delle mine è prova di quanto rilevanti ed importanti siano le norme di questo trattato. Gli Stati, essendo una questione urgente, devono dimostrare la loro preoccupazione, con il ratificare essi stessi il trattato e con l'incoraggiarne l'universale ratifica. Essi devono anche, naturalmente, intraprendere le necessarie misure affinché le norme vengano insegnate alle proprie forze armate e che le norme vengano effettivamente applicate.

Bisognerebbe anche considerare un opportuno rafforzamento di tale Convenzione che potrebbe venire intrapreso durante una conferenza di revisione che è prevista dalla Convenzione stessa. In tal modo misure per l'applicazione delle norme, compresa, eventualmente la verifica, potrebbero essere prese efficacemente in considerazione.

La Convenzione, inoltre, prevede la possibile adozione di ulteriori Protocolli, in modo che lo sviluppo e l'uso di "nuove armi" avvenga in conformità con i principi basilari del diritto internazionale umanitario e con le esigenze di carattere umanitario della società. Il CICR continua a tenersi informato su tali sviluppi.

Infine, seria considerazione dovrebbe venire riservata all'applicabilità delle norme contenute nella Convenzione 1980 ai conflitti armati non-internazionali. Attualmente la Convenzione si applica solo ai conflitti armati internazionali, ma la maggioranza dei conflitti odierni è di carattere interno o misto interno-internazionale. Molti di questi durano per periodi prolungati creando il genere di seri problemi che verificiamo in relazione all'uso delle mine. Certamente la necessità di evitare tali sofferenze umane trascende la distinzione teorica fra conflitto interno ed internazionale ed è necessario che riconosciamo la validità della limitazione nell'uso di armi indiscriminate ed eccessivamente crudeli in tutti i tipi di conflitto.

In ordine a ciò, gli auspici del CICR e di coloro che lavorano per il disarmo sono gli stessi, e precisamente, di intraprendere misure pratiche volte a porre rimedio ai veri problemi

*Sergio Petiziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

---

che ci troviamo ad affrontare. Speriamo sinceramente che venga fatto ogni sforzo per trovare le soluzioni più efficaci e per una loro applicazione.

---ooΩoo---

---

**Appendice 12**

**Dichiarazione introduttiva del CICR<sup>474</sup>  
Consiglio dei Delegati del Movimento  
della Croce Rossa Internazionale  
29- 30 ottobre 1993.**

Le Mine

Si stanno iniziando a riconoscere gli enormi problemi creati dalla posa indiscriminata di mine. I chirurghi del CICR hanno da lungo tempo posto in evidenza che fra le peggiori ferite da loro trattate vi sono quelle causate dalle mine, ed è stata proprio la nostra Divisione medica che ha stabilito che fosse essenziale studiare il problema sotto tutti i punti di vista. In esito a ciò nell'aprile del 1993 il Comitato ha organizzato un simposio multidisciplinare sulle mine antiuomo. Il simposio ha raccolto informazioni sull'uso attuale delle mine e le conseguenze umanitarie e sociali determinate da tale utilizzo, sul commercio delle mine, sulle loro caratteristiche tecniche, sulle operazioni di bonifica, sull'uso militare e sulla situazione giuridica. Al simposio non hanno partecipato solo specialisti in tali campi, ma anche rappresentanti della Federazione, alcune ONG che hanno iniziato a prendere in seria considerazione il problema, ed alcuni giornalisti. Come risultato ci sono ora molte più informazioni disponibili sui vari problemi causati dalle mine. E' importante notare che gli sforzi, intrapresi dalle persone interessate ad ottenere l'attenzione dei governi sulla necessità di agire, hanno iniziato a dar frutti: vari governi hanno dichiarato delle moratorie sulle loro esportazioni di mine, le Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione che istituisce un fondo per le operazioni di sminamento, e possibili, ulteriori restrizioni sull'uso delle mine saranno discusse nel 1994 nel corso di una conferenza di revisione del trattato sull'uso delle armi convenzionali.

Tuttavia, queste misure costituiscono soltanto il primo passo nella risoluzione dell'immenso e sfaccettato problema. E' stato stimato che esistano cento milioni di mine sparse in moltissimi paesi e che centinaia di civili ne cadano vittime ogni giorno. Le conseguenze si traducono in sofferenze umane di vaste proporzioni. Intere comunità ne sono colpite, e vaste estensioni di terra non sono più abitabili od utilizzabili per l'agricoltura.

Il problema più rilevante è che le mine rimangono generalmente attive per decenni dopo essere state deposte, continuando a causare stragi molto a lungo dopo che i conflitti sono terminati. Infatti, decessi sono ancora causati dalle mine deposte nel corso della II Guerra mondiale. Il problema è sempre stato presente, ma il danno causato dalle mine terrestri ha assunto proporzioni enormi per una serie di motivi. Uno dei più rilevanti è il fatto che le mine di moderna concezione sono generalmente fatte di plastica, sono piccole e leggere e possono venire disseminate a centinaia alla volta. Oltre a ciò, il fatto che sono economiche e largamente disponibili ha significato il loro massiccio uso, in modo perlopiù indiscriminato, da parte di tutte le parti, nel corso dei numerosi conflitti che hanno avuto luogo negli ultimi decenni. La situazione si sta facendo ogni giorno più drammatica, in quanto tale pratica continua. E' stato testimoniato che, solamente nella ex-Yugoslavia, le mine terrestri sono state sparse a svariate migliaia alla settimana. La situazione appare simile in molti altri conflitti in corso.

Il problema è acuito dal fatto che risulta esternamente difficoltoso rimuovere le mine. Le moderne mine di plastica sono virtualmente introvabili e la loro rimozione è una operazione terribilmente lenta e pericolosa. Per esempio, si è stimato che con gli attuali metodi ci vorranno più di 4300 anni per bonificare il venti per cento del terreno in Afghanistan. Nel corso di dieci

---

<sup>474</sup> Traduzione da ICRC, "Mines. Introductory Statement by the ICRC (29 October 1993)", *IRRC*, No. 298, 1994, pp. 61-65.

mesi di operazioni di sminamento in Kuwait, dopo la guerra del Golfo, ottantaquattro specialisti sono rimasti uccisi. Un certo numero di aree, di difficile bonifica, sono state semplicemente recintate e non potranno essere utilizzate.

Il tragico epilogo di questa situazione è quello che i civili vittime delle mine saranno sempre più numerosi. Per esempio, nonostante la pace sia stata ristabilita, in Cambogia vi sono duecento-trecento nuove vittime ogni mese, mentre il numero delle vittime civili è aumentato vertiginosamente in Afghanistan, dopo la fine della guerra, quando i profughi hanno tentato di ritornare nel loro paese.

Un disastro di tale portata necessita di una azione concertata di quante più persone possibili e su scala globale. Il Movimento ha, a tale scopo, molto da offrire. Il CICR ha predisposto un progetto di risoluzione, d'intesa con la Federazione, che analizza il possibile ruolo delle varie componenti del Movimento in ordine alla prevenzione ed alla mitigazione delle sofferenze cagionate dalle mine.

Innanzitutto, le misure sanitarie e la chirurgia d'urgenza richiedono elevata specializzazione e necessitano di ingenti risorse ed esperienza. Inoltre, considerato che la maggior parte delle vittime deve subire amputazioni, vi è la necessità di provvedere individualmente con la predisposizione di protesi e di istruzioni per il loro utilizzo da parte degli specialisti. La maggior parte dei paesi infestati dalle mine, purtroppo, non ha i mezzi per assicurare la seppur minima assistenza di base. sebbene il CICR fornisca prestazioni chirurgiche a circa ventimila feriti di guerra ogni anno e gestisca ventinove centri ortopedici in quattordici paesi, è ben consapevole che ciò non sia sufficiente perchè le necessità sono ben maggiori. Gli amputati necessitano di assistenza specialistica lungo tutta la loro vita e le loro protesi devono essere regolarmente sostituite. Per non dimenticare l'impatto emotivo su tali vittime e le difficoltà a cui vanno incontro nel ritorno alla vita normale.

Le Società Nazionali nonchè la Federazione sono in grado di fare molto per le vittime delle mine, in particolare, nell'assicurare personale e risorse per il trattamento d'urgenza, la riabilitazione e l'assistenza di lungo periodo. Questo è un compito per il quale le Società Nazionali sono particolarmente qualificate, ma la necessità è enorme e per la maggior parte destinata a non avere risposta.

In aggiunta, le Società Nazionali possono accrescere la consapevolezza generale sul problema in modo da reperire contributi esterni. Sebbene sia noto che la presenza di mine crei enormi problemi, sia per le vittime che per i costi sociali ed economici del paese interessato, informazioni attendibili sono di difficile reperimento e raramente queste sono di natura dettagliata. Maggiori e più precise informazioni fornirebbero indicazioni più chiare sulle reali necessità. Sarebbe utile se le Società nazionali si adoperassero per ottenere dati, ognuna in relazione al proprio paese od ai paesi nei quali proprio personale si trova ad operare, sull'esistenza di problemi correlati alle mine.

Un'altra necessità urgente è quella di cercare di evitare gli incidenti da mina, ove possibile. Un primo approccio, che può sortire effetti immediati è varare un programma di consapevolezza sulle mine, attraverso il quale specialisti insegnino alla popolazione come riconoscere la probabile presenza di mine e come evitare le aree minate. Il CICR ed altre organizzazioni conducono un certo numero di programmi di questo tipo che contribuiscono a ridurre, anche se non possono eliminare, il rischio per le persone di cadere vittima delle mine. Tali attività potrebbero venire estese. Purtroppo, ci viene testimoniato che in alcuni paesi la popolazione continua ad avventurarsi consapevolmente nelle zone minate, spinti dalla necessità assoluta di procurarsi legna da ardere, di pascolare gli animali ed altro, per assicurare la sopravvivenza delle proprie famiglie. I programmi di informazione non saranno, comunque, in grado di surrogare la necessità di bonificare i campi minati. Tuttavia, essendo le operazioni di sminamento sia di elevata specializzazione che di grande pericolosità, tale attività non dovrebbe venire intrapresa dal Movimento.

Il più efficace mezzo di prevenzione sarebbe, naturalmente, l'interruzione nella collocazione delle mine che causano questi enormi problemi. Nel campo del diritto internazionale, l'uso delle mine è attualmente regolato dalle norme generali del diritto

internazionale umanitario che proibiscono l'uso delle armi che per loro natura producono effetti indiscriminati o sofferenze eccessive. Le norme specificano che tali armi non possono venire impiegate in modo indiscriminato. Inoltre, ci sono delle norme specifiche sull'uso delle mine nel Protocollo II allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 intitolata: "Convenzione su divieti e limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati". Il CICR ha, di fatto, preparato la strada a questo trattato attraverso l'organizzazione di una conferenza di esperti governativi, riunitasi per diverse settimane a Lucerna nel 1974 e, di nuovo, a Lugano nel 1976. I risultati di questa conferenza costituiscono la piattaforma per la discussione della Conferenza che adottò il trattato del 1980. La Convenzione proibisce l'uso indiscriminato delle mine disposte a distanza senza mappatura dei campi minati pianificati, o non munite di congegni di auto-neutralizzazione, vincola alla mappatura dei campi minati pianificati, e promuove la cooperazione nella bonifica post-bellica. Purtroppo, fino ad oggi, solo trentanove stati hanno aderito al trattato e le prescrizioni ivi contenute non sono state generalmente osservate. Il problema è, per di più, aggravato dal fatto che la Convenzione si applica ufficialmente solo ai conflitti armati internazionali, sebbene, oggi come oggi, la maggior parte dei conflitti sia di natura interna, e non è prevista nessuna clausola di estensione. Il Protocollo II della Convenzione 1980, che regola l'uso delle mine, presenterebbe anche alcune lacune nella pratica seppure venisse osservato. Nonostante tali carenze, tuttavia, il numero delle vittime civili verrebbe drasticamente ridotto se le norme venissero rispettate. A tale scopo esortiamo le Società Nazionali a far in modo di persuadere i propri governi a ratificare il trattato, se non l'avessero ancora fatto e, naturalmente, ad addestrare ed istruire le proprie forze armate ad agire in conformità alle norme ivi espresse.

Il trattato del 1980 sarà oggetto di una conferenza di revisione ed incontri preparatori dovrebbero essere organizzati all'inizio di quest'anno. Il CICR terrà, nel mese di gennaio, un'altra riunione di esperti che esaminerà attentamente l'uso militare delle mine e le possibili alternative. I risultati di tale conferenza saranno di assoluto riguardo nel momento in cui si tratterà di discutere possibili modifiche del protocollo sulle mine. Molte ONG stanno operando per la totale messa al bando delle mine antiuomo ed anche delle mine in generale. Questa sarebbe certamente la maniera ideale per prevenire gli incidenti da mina, ma è probabile che sarà molto difficile da raggiungere, per lo meno nel breve termine. Molti ostacoli potrebbero concretizzarsi se quest'ultima soluzione venisse perseguita con l'esclusione delle altre. Un'ulteriore possibilità potrebbe derivare dalla proibizione dell'uso di mine che non si autodistruggano o si autoneutralizzano dopo un determinato periodo di tempo. Potrebbe risultare più facile giungere ad un accordo su questo punto, che comunque, presenta delle difficoltà. E' augurio del Comitato di poter arrivare rapidamente alla soluzione più efficace possibile, tale da essere così recepita dagli Stati e perciò portare a dei risultati pratici. Il CICR si è pertanto astenuto dal prendere posizione circa la soluzione da adottare, essendo al momento per nulla evidente quale possa rappresentare la soluzione più efficace, nel concreto, al riguardo. Abbiamo, tuttavia, indicato agli Stati il nostro desiderio di partecipare alla conferenza di revisione con lo scopo di lavorare per la miglior soluzione possibile.

Le Società nazionali possono sostenere questo sforzo nel rappresentare presso i propri Governi la gravità del problema ed il fatto che la conferenza di revisione della Convenzione offre un'opportunità unica per prendere in esame le modifiche che potrebbero rendere il trattato un effettivo strumento contro l'uso indiscriminato delle mine. Le Società Nazionali potrebbero, inoltre, rimarcare l'importanza della partecipazione del CICR alla Conferenza di revisione dato il lavoro svolto nel campo e l'esperienza maturata nel corso dei conflitti armati, in tutto il mondo. Gli sforzi congiunti del nostro Movimento possono dare un contributo vitale nel mitigare i gravi problemi causati dall'uso diffuso delle mine. Proponiamo che l'argomento venga posto in discussione alla 26<sup>a</sup> Conferenza internazionale, in modo da far tesoro dei risultati raggiunti e delle misure ancora da intraprendere al riguardo.

*Sergio Petiziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

---

---ooΩoo---

---

**Appendice 13**

**Consiglio dei Delegati del Movimento  
della Croce Rossa Internazionale  
(Birmingham, 29-30 Ottobre 1993)  
Risoluzione n.3<sup>475</sup>**

Il Consiglio dei Delegati,

profondamente preoccupato dall'enorme numero di civili vittime delle mine nei paesi che sono stati o sono tuttora teatro dei conflitti armati,

notando l'effetto indiscriminato delle mine che non sono in grado di distinguere il passo di un soldato da quello di un civile, ed il fatto che le mine vengono impiegate in largo numero ed in modo indiscriminato,

notando il fatto che la maggior parte delle mine rimangono attive per un lungo periodo di tempo e continuano a mietere vittime per anni e per decenni dopo la fine delle ostilità,

preoccupato per il fatto che vaste aree in molte parti del mondo sono disseminate da milioni di mine che sono estremamente difficili da rimuovere, rendendo le terre inabitabili ed inutilizzabili per le colture ed il pascolo,

notando che i paesi più colpiti posseggono, in scarsa misura o affatto, strutture sanitarie in grado di assicurare alle persone ferite sia adeguate cure mediche che terapie riabilitative, in quanto tali cure esigono enormi risorse di investimenti e notevole esperienza,

consapevole che le inabilità riportate dalle vittime delle mine e delle difficoltà che essi incontrano nel ricevere le necessarie cure riabilitative hanno un profondo impatto sulle famiglie e sull'intera società e del fatto che mancano dati circa gli effetti sociali ed economici del danno causato dalle mine,

notando che l'uso delle mine è regolato dalle norme generali sulla condotta delle ostilità come codificate dal Protocollo I 1977 e nelle norme particolari contenute nel Protocollo II della Convenzione 1980 sulle armi convenzionali,

preoccupato dal fatto che la Convenzione 1980 non è stata ratificata in modo sufficientemente diffuso e che le prescrizioni ivi contenute vengono frequentemente disattese e che la Convenzione presenta alcune lacune,

esprime gradimento per l'inclusione del diritto relativo all'uso delle mine nell'agenda della Conferenza di revisione della Convenzione 1980.

1. sollecita gli Stati, che non l'avessero fatto, a ratificare la Convenzione 1980 e a ricercare, nel corso della futura Conferenza sulla revisione, mezzi effettivi per risolvere il problema causato dalle mine attraverso il rafforzamento delle norme della Convenzione e l'introduzione meccanismi di verifica.

2. fa appello agli Stati di prendere in considerazione, come una questione di urgenza, la necessità di bonificare i campi minati e di fornire le cure mediche e riabilitative necessarie alle vittime delle mine,

3. sollecita le Società Nazionali ad incitare i loro governi a ratificare, se non l'avessero ancora fatto, la Convenzione 1980,

---

<sup>475</sup> Traduzione da *IRC Handbook*, 1994, pp. 777-778.

4. invita le Società Nazionali a rappresentare, ai rispettivi governi, la necessità urgente di trovare efficaci strumenti giuridici per il problema causato dalle mine,

5. invita le Società Nazionali con l'aiuto della Federazione e del CICR, a portare all'attenzione dell'opinione pubblica e degli organismi internazionali i vasti problemi medici, sociali, economici causati dalle mine e la necessità di fornire adeguati mezzi per alleviare tali problemi,

6. incoraggia le Società Nazionali ad intensificare i loro sforzi per fornire risorse e personale per le cure mediche e la riabilitazione delle vittime e di sviluppare programmi di informazione sui problemi delle mine,

7. sollecita le Società Nazionali, a portare all'attenzione dei produttori di armi i terribili effetti delle mine e in questo modo indurli ad abbandonare la produzione delle mine,

8. invita le Società Nazionali a cercare di ottenere dati sugli effetti sociali ed economici delle mine che possono essere state deposte nei loro paesi oppure nei paesi nei quali loro personale si trova ad operare,

9. invita tutte le componenti del Movimento ad avvalersi dell'esperienza di agenzie ed organizzazioni specializzate sia governative che non governative,

10. propone che il problema delle mine venga riesaminato alla 26<sup>a</sup> Conferenza Internazionale.

---

**Appendice 14**

**Comitato Internazionale della Croce Rossa  
Conferenza di revisione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980  
su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali  
(Vienna, 25 settembre - 13 ottobre 1995)<sup>476</sup>**

La posizione del CICR.

Il CICR è convinto che l'unico efficace e chiaro mezzo per porre fine alle sofferenze causate ai civili dalle mine antiuomo sia la loro totale proibizione. Tale proposta, solo pochi anni fa, era considerata improponibile ma ha, fino a questo momento, ricevuto crescenti adesioni, fra queste: Afghanistan, Belgio, Cambogia, Colombia, Estonia, Irlanda, Islanda, Malaysia, Messico, Norvegia, Perù, Repubblica Democratica del Lao, Slovenia, Svezia, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Parlamento Europeo, l'Organizzazione per l'Unità Africana e molte organizzazioni umanitarie che la vedono come l'unica soluzione possibile al flagello mondiale delle mine terrestri. Le articolate e complesse misure, prese in considerazione dal gruppo di esperti governativi che ha preparato la conferenza di revisione della Convenzione 1980, potranno avere soltanto modesti effetti sul livello delle perdite tra i civili dovute alle mine, pertanto, se le eccezioni e le esclusioni suggerite attualmente da alcuni stati dovessero essere adottate, il nuovo regime sul controllo rischia di non avere effetti sostanziali sul problema complessivo delle mine terrestri e potrebbe, addirittura, portare ad un aumento nell'uso e nel commercio delle mine antiuomo. Oltre a ciò, determinati, essenziali passi in avanti dovrebbero essere intrapresi nelle seguenti direzioni: estendere la Convenzione 1980 in modo da coprire tutti i conflitti armati interni, incorporare nella Convenzione efficaci meccanismi di controllo con il ricorso alla supervisione internazionale indipendente, trovare i modi per incoraggiare l'applicazione della Convenzione da parte degli Stati ed il rispetto della stessa da tutte le parti coinvolte nei conflitti armati, trovare il modo, compresi positivi incentivi, per incoraggiare la più diffusa adesione alla Convenzione 1980, che fino ad oggi, conta soltanto cinquanta Stati Parti. Il CICR fa appello ai Governi ed alla pubblica opinione interessata affinché diano la massima priorità nel garantire che la Conferenza di Revisione che si terrà in settembre-ottobre intraprenda coraggiosi ed effettivi passi per porre fine al flagello mondiale delle mine terrestri. Eccessive cautele ed eccezioni non necessarie, si rifletteranno in una perdita di vite, integrità fisica e di mezzi di sostentamento per molti anni a venire.

---ooΩoo---

---

<sup>476</sup> Traduzione da ICRC, "Review Conference on the United Nations Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons (Vienna, 25 September - 13 October 1995). The Issues. The ICRC'S Position", *IRRC*, No. 307, 1995, pp. 366-367.

## **Appendice 15**

**Consiglio dei Delegati del Movimento  
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa  
Ginevra, 1-2 dicembre 1995  
Risoluzione N.10<sup>477</sup>**

### Mine Terrestri Antiuomo

Il Consiglio dei Delegati, profondamente allarmato dal crescente numero di civili innocenti colpiti dalle mine antiuomo,

tenuto conto della propria risoluzione n. 3 del 1993,

1. esprime la propria grave preoccupazione circa gli effetti indiscriminati delle mine antiuomo e delle conseguenze per le popolazioni civili e per l'azione umanitaria;
2. sollecita tutte le componenti del Movimento, nel rispetto dei relativi mandati ed a seconda delle rispettive capacità, a lavorare per una messa al bando totale delle mine antiuomo che, dal punto di vista umanitario, rappresenta l'unica soluzione efficace;
3. invita tutte le Società Nazionali ad intensificare i contatti con i loro rispettivi governi al fine di ottenere un totale messa al bando delle mine antiuomo;
4. promuove tutte le misure per alleviare le sofferenze delle vittime e per rimuovere tutte le mine ancora collocate;
5. chiede al CICR ed alla Federazione di riferire al Consiglio, nella seduta del 1997, in merito ai progressi nell'introduzione di una totale messa al bando nel diritto internazionale e sui progressi raggiunti nell'alleviare la sofferenza delle vittime.

---ooΩoo---

---

<sup>477</sup> Traduzione da ICRC, "Council of Delegates, Geneva, 1-2 December 1995, Resolution 10: Anti-personnel Landmines", *IRRC*, No. 310, January-February, 1996, p. 151.

---

**Appendice 16**

**26 ^ Conferenza Internazionale della Croce Rossa  
e della Mezzaluna Rossa, (Ginevra, 3-7 dicembre 1995)  
“Protezione della popolazione civile in periodo di conflitto armato”  
Risoluzione N.2  
(estratto)<sup>478</sup>**

La 26<sup>a</sup> Conferenza internazionale, profondamente allarmata dal diffondersi della violenza e delle estese e ripetute violazioni del diritto internazionale umanitario in tutto il mondo; dalle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario nei conflitti interni così pure nei conflitti internazionali, costituite da atti o minacce di violenza, i cui scopi principali sono quelli di diffondere il terrore fra la popolazione civile e da atti di violenza o di intimidazione nei confronti dei civili quali oggetto di attacchi; dalla rapida espansione del commercio delle armi e dalla proliferazione incontrollata delle armi, specialmente di quelle che possono avere effetti indiscriminati o causare sofferenze inutili;

Particolarmente preoccupata dalla condizione di donne, bambini, famiglie smembrate, dei disabili e degli anziani e delle popolazioni civili colpite dalla carestia, private dagli accessi all'acqua e soggetti al flagello delle mine antiuomo, come pure a quello di altre armi usate indiscriminatamente;

- G. a riguardo delle mine antiuomo: esprime profonda preoccupazione ed indignazione per il fatto che le mine antiuomo uccidono o mutilano centinaia di persone ogni settimana, le quali sono per la maggior parte innocenti ed indifesi civili, rallentano lo sviluppo economico e causano ulteriori gravi conseguenze per molti anni dopo la loro collocazione, compreso l'ostacolo al ritorno ed al reinserimento dei rifugiati e dei profughi e così impediscono il libero movimento delle persone;
- b) prende atto del fatto che il movimento ed un crescente numero di stati, di organizzazioni internazionali regionali ed organizzazioni non governative hanno intrapreso un'azione urgente per la totale eliminazione delle mine antiuomo;
- c) nota, inoltre, che l'eliminazione definitiva delle mine antiuomo è l'ultimo obiettivo che gli stati si propongono di raggiungere mentre vengono studiate alternative praticabili al fine di ridurre, in modo significativo, il rischio per la popolazione civile;
- d) saluta i passi unilaterali che alcuni stati hanno intrapreso verso le eliminazione di tutti i tipi di mine antiuomo e le moratorie sull'esportazione di mine antiuomo istituite da molti stati; sollecita gli stati che non hanno ancora adottato analoghe misure unilaterali a fare altrettanto ed al più presto e incoraggia tutti gli stati a compiere ulteriori passi verso la limitazione dei trasferimenti ;
- e) si rammarica che la conferenza di revisione della Convenzione 1980 tenutasi dal 25 settembre al 13 ottobre 1995 non abbia potuto portare a termine il proprio lavoro;

---

<sup>478</sup> Traduzione da ICRC, “Twenty-sixth International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 1995, Resolution 2, Protection of the Civilian Population in Period of Armed Conflict”, *IRRC*, No. 310, January-February, 1996, pp. 60-67.

- f) sollecita gli Stati Parti della Convenzione 1980 ed il Movimento a raddoppiare gli sforzi per far in modo che nelle successive sedute della menzionata Conferenza di revisione, che si terranno nel 1996, si ottengano decise ed efficaci misure;
- g) sollecita tutti gli Stati, che non l'avessero ancora fatto, a divenire parti della Convenzione 1980 e, in particolare, al Protocollo II sulle mine terrestri, nell'ottica di raggiungere una adesione universale e sottolinea ulteriormente l'importanza del rispetto delle norme ivi contenute da parte di tutte le parti nei conflitti armati;
- h) sollecita tutti gli stati e le organizzazioni competenti ad intraprendere azioni concrete per potenziare il loro appoggio agli sforzi per la bonifica delle mine che gli stati colpiti stanno intraprendendo e che necessiteranno di essere protratti per molte decine di anni, a rafforzare la cooperazione internazionale e l'assistenza in questo campo e, a tal proposito, a fornire le necessarie mappature e le informazioni ed adeguata assistenza tecnica e materiale per rimuovere, o comunque, rendere inefficaci, campi minati, mine e booby-traps, nel rispetto del diritto internazionale;
- i) invita il CICR a continuare a seguire queste questioni in concerto con la Federazione internazionale e le Società Nazionali e di tenere la Conferenza internazionale aggiornata.

---

**Appendice 17**

**Rinunzia all'uso in tempo di guerra di proiettili  
esplosivi di peso inferiore ai 400 grammi  
Dichiarazione firmata a Pietroburgo il 29 novembre - 11 dicembre 1868  
(estratto)<sup>479</sup>**

Su proposta del gabinetto Imperiale di Russia, una Commissione militare internazionale si è riunita a Pietroburgo per esaminare l'opportunità di vietare l'uso tra le nazioni civili di certi proiettili in tempo di guerra; tale Commissione ha fissato, di comune accordo, i limiti tecnici entro i quali la necessità bellica deve arrestarsi tenendo conto delle esigenze dell'umanità.

Considerando:

Che i progressi della civiltà devono produrre l'effetto di attenuare, nei limiti del possibile, le calamità della guerra.

Che il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è di indebolire le forze militari del nemico.

Che a tale fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici.

Che si va al di là dello scopo anzidetto se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile.

Che l'uso di tali armi sarebbe pertanto contrario alle leggi dell'umanità.

Le Parti contraenti si impegnano a rinunciare reciprocamente, ove scoppi una guerra tra loro, all'uso da parte delle loro truppe di terra e di mare, di tutti i proiettili di peso inferiore a 400 grammi, che siano esplosivi o carichi di materie fulminanti o infiammabili.

---ooΩoo---

---

<sup>479</sup> Testo in VERRI, p. 127.

## Appendice 18

**Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi scopo ostile<sup>480</sup>**  
**10 settembre 1976**  
(estratto)

Riconoscendo che i progressi della scienza e della tecnica possono aprire nuove possibilità per quanto riguarda la modifica dell'ambiente naturale,

Consapevoli del fatto che l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l'uomo e la natura e contribuire a proteggere ed a migliorare l'ambiente naturale per il bene delle generazioni future e presenti.

Riconoscendo, tuttavia, che l'utilizzazione di tali tecniche per scopi militari o qualsiasi altro scopo ostile potrebbe avere effetti pregiudizievoli per il benessere dell'uomo,

Desiderosi di vietare in modo efficace l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi scopo ostile, nell'intento di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l'umanità, e affermando la loro volontà di operare per la realizzazione di tale obiettivo,

Hanno convenuto quanto segue:

### Art. I.

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale avente effetti estesi, durevoli o gravi, in quanto mezzi per provocare distruzioni, danni o pregiudizi a qualsiasi altro Stato parte.
2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare o incitare nessuno Stato, gruppo di Stati o organizzazione internazionale, a svolgere attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

### Art. III

2. Gli Stati Parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio il più completo possibile di informazioni scientifiche e tecniche sull'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi pacifici. Gli Stati che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale o in unione con altri Stati o organizzazioni internazionali, a una cooperazione internazionale economica e scientifica intesa alla protezione, al miglioramento e all'utilizzazione pacifica dell'ambiente, tenendo in debito conto i bisogni delle ragioni del mondo che sono in via di sviluppo.

---

<sup>480</sup> Testo in VERRI, pp. 229-233. Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 31/71

---

**Appendice 19**

**Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e sullo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati 1974-1977  
Atto finale.<sup>481</sup>**

La Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e sullo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, convocata dal Consiglio Federale Svizzero, ha tenuto quattro sessioni a Ginevra (dal 25 febbraio al 29 marzo 1974, dal 3 febbraio al 18 aprile 1975, dal 21 aprile all 11 giugno 1976 e dal 17 marzo al 10 giugno 1977). Il compito della Conferenza fu quello di studiare due disegni di protocolli aggiuntivi predisposti, dopo consultazioni ufficiali e private, dal Cicer e tendenti ad integrare le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.

Centoventiquattro stati furono rappresentati alla prima sessione, centoventi stati alla seconda, centosette alla terza e centonove alla quarta sessione.

In vista della capitale importanza di assicurare vasta partecipazione ai lavori della Conferenza, che è stata di fondamentale carattere umanitario, e per il fatto che il progressivo sviluppo e codifica del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati è un compito di portata universale nel quale i movimenti di liberazione nazionale possono contribuire positivamente, la Conferenza con la sua risoluzione n.3 (I) ha deciso di invitare anche i movimenti di liberazione nazionale, riconosciuti dalle organizzazioni regionali intergovernative interessate, a partecipare a pieno titolo alle deliberazioni della Conferenza e dei suoi Comitati, restando inteso che le sole Delegazioni rappresentanti gli Stati hanno diritto al voto.

Il CICR, che ha predisposto i due progetti di Protocolli Aggiuntivi, ha partecipato alla Conferenza in qualità di esperto.

La Conferenza ha redatto i seguenti strumenti:

Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) e Allegati I e II;

Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali (Protocollo II).

Detti protocolli aggiuntivi sono stati adottati dalla Conferenza il giorno 8 giugno 1977.

Essi verranno sottoposti ai Governi per le valutazioni e saranno aperti alla firma il 12 dicembre 1977, a Berna, per un periodo di dodici mesi, in accordo a quanto in essi previsto.

Fatto a Ginevra, il 10 giugno 1977, in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo, l'originale e i documenti accessori saranno depositati presso gli Archivi della Confederazione Elvetica.

---

<sup>481</sup> Traduzione da Extracts From the Final Act, in *ICRC Commentary*, p. 1531.

## Appendice 20

**Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni del 12 agosto 1949  
adottato a Ginevra l'8 giugno 1977  
Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali<sup>482</sup>**  
(estratto)

Art.35  
Regole fondamentali.

1. In ogni conflitto armato, il diritto delle parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.

2. E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.

3. E' vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Art. 36  
Nuove armi.

Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi mezzi e metodi di guerra, un'Alta Parte Contraente ha l'obbligo di stabilire se il suo impiego non sia vietato, in talune circostanze o in qualunque circostanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra regola di diritto internazionale a detta Alta Parte Contraente.

Art. 37  
Divieto della perfidia.

1. E' vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati

2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore l'avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti: mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.

Art. 48.  
Regola fondamentale.

Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.

Art. 49  
Definizione degli attacchi e campo di applicazione

---

<sup>482</sup> Testo in VERRI, p. 453, pp. 458-463 e pp. 477-481.

1. Con l'espressione "attacchi" si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa.

2. Le disposizioni del presente Protocollo concernenti gli attacchi si applicheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono, incluso il territorio nazionale appartenente ad una parte in conflitto, ma che si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria.

3. Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incideranno altrimenti sulle regole del Diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare o in aria.

4. Le disposizioni della presente Sezione completano le regole relative alla protezione umanitaria enunciate nella IV Convenzione, in particolare nel Titolo II, e negli altri accordi internazionali che vincolano le Alte Parti Contraenti, nonché le altre regole del diritto internazionale relative alla protezione dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilità su terra, sul mare e in aria.

#### Art.50.

##### Definizione delle persone civili e della popolazione civile

1. E' considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'articolo 4 A. 1), 2), 3) e 6) della II Convenzione, e nell'art. 43 del presente Protocollo<sup>483</sup>. In caso di dubbio, la detta persona sarà considerata civile.

2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili.

3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualità.

#### Art. 51.

##### Protezione della popolazione civile

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole di diritto internazionale applicabile.

2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione.

4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati.

Con l'espressione "attacchi indiscriminati" si intendono:

- a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;

---

483

#### Art. 43. Forze armate.

1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se quest'ultima è rappresentata da un governo o da un'autorità non riconosciuti da una parte avversaria. dette forze armate dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

2. I membri delle forze armate di una parte in conflitto (che non appartengono al personale sanitario e religioso indicato nell'art. 33 della III Convenzione), sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità.

3. La Parte in conflitto che incorpora nelle proprie forze armate una organizzazione paramilitare o un servizio armato incaricato di far rispettare l'ordine, dovrà notificarlo alle altre Parti in conflitto.  
da VERRI, p. 455

- b) quelli che impiegano metodi e mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o
  - c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente protocollo,
- e che sono di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:

- a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanti e distinti, situati in una città, un paese, villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una analoga concentrazione di persone civili o beni di carattere civile;
- b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili.

7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi o di coprire operazioni militari.

8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'art. 57.

#### Art. 52.

##### Protezione generale dei beni di carattere civile

1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2.

2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione od impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire effettivamente all'azione militare.

#### Art. 54.

##### Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile

1. E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili.

2. E' vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocarne il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo.

3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla parte avversaria:

- a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate;
- b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi.

4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie.

5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessità militari imperiose.

#### Art. 55.

##### Protezione dell'ambiente.

1. La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro i danni estesi, durevoli e gravi. tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi e mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione.

2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.

#### Art 57.

##### Precauzioni negli attacchi.

1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.

2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:

a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:

- i) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficiano di un protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 52, e che le disposizioni del presente protocollo non ne vietano l'attacco;
- ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi d'attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;
- iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi accidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

b) un attacco sarà annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti o feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;

c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione dovrà essere dato un avvertimento in tempo utile con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano.

3. Quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull'obiettivo nei cui riguardi si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le persone civili e per i beni di carattere civile.

4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovrà prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vite fra la popolazione civile, le persone civili o i beni di carattere civile.

5. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone o i beni di carattere civile.

Art. 58.

Precauzioni contro gli effetti degli attacchi

In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:

- a) senza pregiudizio dell'art 49 della IV Convenzione,<sup>484</sup> faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili ed i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo;
- b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate;
- c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.

Art. 85

Repressione delle infrazioni al presente Protocollo

1. Le disposizioni delle Convenzioni relative alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente sezione, si applicheranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente Protocollo.

3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell'articolo 11, sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute:

- a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili;
- b) lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile sapendo che l'attacco stesso causerà morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'art 57, paragrafo 2, a iii;

---

484

Art. 49

I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori dal territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo.

La potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgomberi potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo il caso di impossibilità materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta alle sue case non appena le ostilità saranno cessate dal settore interessato.

Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrà provvedere, in tutta la misura del possibile, affinché le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri.

La Potenza protettrice sarà informata dei trasferimenti e degli sgomberi non appena essi avranno luogo.

La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la sicurezza della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano. La potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di un parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.

5. Con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del Presente Protocollo, le infrazioni gravi a detti strumenti sono considerate come crimini di guerra.

Art. 86.  
Omissioni.

1. Le Alte Parti Contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi, e prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni alle convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una omissione contraria la dovere di agire.

2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni sia stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro responsabilità penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale infrazione, e se essi non hanno preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa.

Art. 87.  
Doveri dei comandanti.

1. le Alte Parti Contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti militari, per quanto riguarda i membri delle forze armate posti sotto il loro comando e le altre persone poste sotto la loro autorità, impediscano che siano commesse infrazioni alle Convenzioni e al presente Protocollo e, all'occorrenza, le reprimano e le denunciino alle autorità competenti.

2. Allo scopo di impedire e reprimere le infrazioni, le Alte Parti Contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo livello di responsabilità, si assicurino che i membri delle forze armate poste sotto il loro comando conoscano i doveri che loro incombono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.

3. Le alte Parti contraenti e le parti in conflitto esigeranno che ogni comandante venuto a conoscenza che i suoi dipendenti o altre persone poste sotto la sua autorità stanno per commettere o hanno commesso una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo, adotti le misure necessarie per impedire tali infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo e quando occorra, promuova un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle violazioni.

Art. 88.  
Assistenza giudiziaria in materia penale.

1. Le Alte Parti Contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo.

2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dall'articolo 85, paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti Contraenti coopereranno in materia di estradizione. Esse prenderanno in debita considerazione la richiesta dello Stato sul cui territorio è avvenuta l'infrazione allegata.

3. In tutti i casi, la legge applicabile sarà quella dell'Alta Parte Contraente che riceve la richiesta. Tuttavia le disposizioni dei paragrafi precedenti non incidono sugli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che regoli o regolerà, in tutto o in parte, il campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 89.  
Cooperazione.

Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Art. 90.

Commissione internazionale di accertamento dei fatti.

1. a) Sarà costituita una Commissione internazionale di accertamento dei fatti, di seguito chiamata "la Commissione", composta di quindici membri di elevata moralità e di riconosciuta imparzialità.

b) Allorché almeno venti Alte Parti Contraenti avranno convenuto di accettare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e successivamente a intervallo di cinque anni, il depositario convocherà una riunione dei rappresentanti di dette Alte Parti Contraenti, allo scopo di eleggere i membri della Commissione

2. a) Le Alte Parti Contraenti potranno, al momento della firma, ratifica o adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni Alta Parte Contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza della Commissione per indagare sulle denunce formulate da detta Alta Parte, come autorizza il presente articolo.

b) Le dichiarazioni sopra indicate saranno presentate al depositario che ne trasmetterà copia alle Alte Parti Contraenti.

c) La Commissione sarà competente per:

I) indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo;

II) facilitare, prestando i propri buoni uffici, il ritorno all'osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo;

d) In altre situazioni, la Commissione aprirà una indagine su richiesta di una parte in conflitto soltanto con il consenso dell'altra o delle altre Parti interessate.

Art. 91.

Responsabilità

La parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sarà tenuta, se del caso, al pagamento di una indennità. Essa sarà responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

**Appendice 21**

**Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949  
e Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977.  
Ratifiche, adesioni e successioni al 3 ottobre 1996.**

STATO	Convenzioni di Ginevra	PROTOCOLLO I	PROTOCOLLO II
Afghanistan	26.09.1956		
Albania	27.05.1957	16.07.1993	16.07.1993
Algeria	20.06.1960	16.08.1989	16.08.1989
Andorra	17.09.1993		
Angola	20.09.1984	20.09.1984	
Antigua e Barbuda	06.10.1986	06.10.1986	06.10.1986
Arabia Saudita	18.05.1963	21.08.1987	
Argentina	18.09.1956	26.11.1986	26.11.1986
Armenia	07.06.1993	07.06.1993	07.06.1993
Australia	14.10.1958	21.06.1991	21.06.1991
Austria	27.08.1953	13.08.1992	13.08.1992
Azerbaijan	01.01.1993		
Bahamas	11.07.1975	10.04.1980	10.04.1980
Bahrain	30.11.1971	30.10.1986	30.10.1986
Bangladesh	04.04.1972	08.09.1980	08.09.1980
Barbados	10.09.1968	19.02.1990	19.02.1990
Belgio	03.09.1952	20.05.1986	20.05.1986
Belize	29.06.1984	29.06.1984	29.06.1984
Benin	14.12.1961	28.05.1986	28.05.1986
Bhutan	10.01.1991		
Bielorussia	03.08.1954	23.10.1989	23.10.1989
Bolivia	10.12.1976	08.12.1983	08.12.1983
Bosnia-Erzegovina	31.12.1992	31.12.1992	31.12.1992
Botswana	29.03.1968	23.05.1979	23.05.1979
Brasile	29.06.1957	05.05.1992	05.05.1992
Brunei	14.10.1991	14.10.1991	14.10.1991
Bulgaria	22.07.1954	26.09.1989	26.09.1989
Burkina Faso	07.11.1961	20.10.1987	20.10.1987
Burundi	27.12.1971	10.06.1993	10.06.1993
Cambogia	08.12.1958		
Camerun	16.09.1963	16.03.1984	16.03.1984
Canada	14.05.1965	20.11.1990	20.11.1990
Capo Verde	11.05.1984	16.03.1995	16.03.1995
Ciad	05.08.1970		
Cile	12.10.1950	24.04.1991	24.04.1991
Cina	28.12.1956	14.09.1983	14.09.1983
Cipro	23.05.1962	01.06.1979	18.03.1996
Colombia	08.11.1961	01.09.1993	14.08.1995
Comore	21.11.1985	21.11.1985	21.11.1985
Congo	04.02.1967	10.11.1983	10.11.1983
Corea	16.08.1966	15.01.1982	15.01.1982
Corea (Rep.Dem.Pop.)	27.08.1957	09.03.1988	

*Sergio Petziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

STATO	Convenzioni di Ginevra	PROTOCOLLO I	PROTOCOLLO II
Costa d'Avorio	28.12.1961	20.09.1989	20.09.1989
Costarica	15.10.1969	1.12.1983	15.12.1983
Croazia	11.05.1992	11.05.1992	11.05.1992
Cuba	15.04.1954	25.11.1982	
Danimarca	27.06.1951	17.06.1982	17.06.1982
Dominica	28.01.1981	25.04.1996	25.04.1996
Egitto	10.11.1952	09.10.1992	09.10.1992
El Salvador	17.06.1953	23.11.1978	23.11.1978
Emirati Arabi Uniti	10.05.1972	09.03.1983	09.03.1983
Equador	11.08.1954	10.04.1979	11.04.1979
Estonia	18.01.1993	18.01.1993	18.01.1993
Etiopia	02.10.1969	08.04.1994	08.04.1994
Federazione Russa	10.05.1954	29.09.1989	29.09.1989
Figi	09.08.1971		
Filippine	06.02.1952		11.12.1986
Finlandia	22.02.1955	07.08.1980	07.08.1980
Francia	28.06.1951		24.02.1984
Gabon	26.02.1965	08.04.1980	08.04.1980
Gambia	20.10.1966	12.01.1989	12.01.1989
Georgia	14.09.1993	14.09.1993	14.09.1993
Germania	03.09.1954	14.02.1991	14.02.1991
Ghana	02.08.1958	28.02.1978	28.02.1978
Giamaica	20.07.1964	29.07.1986	29.07.1986
Giappone	21.04.1953		
Gibuti	06.03.1978	08.04.1991	08.04.1991
Giordania	29.05.1951	01.05.1979	01.05.1979
Grecia	05.06.1956	31.03.1989	15.02.1993
Grenada	13.04.1981		
Guatemala	14.05.1952	19.10.1987	19.10.1987
Guinea	11.07.1984	11.07.1984	11.07.1984
Guinea Equatoriale	24.07.1986	24.07.1986	24.07.1986
Guinea-Bissau	21.02.1974	21.10.1986	21.10.1986
Guyana	22.07.1968	18.01.1988	18.01.1988
Haiti	11.04.1957		
Honduras	31.12.1965	16.02.1995	16.02.1995
India	09.11.1950		
Indonesia	30.09.1958		
Irak	14.02.1956		
Iran	20.02.1957		
Irlanda	27.09.1962		
Islanda	10.08.1965	10.04.1987	10.04.1987
Isole Salomone	06.07.1981	19.09.1988	19.09.1988
Israele	06.07.1951		
Italia	17.12.1951	27.02.1986	27.02.1986
Kazakistan	05.05.1992	05.05.1992	05.05.1992
Kenya	20.09.1966		
Kirghizistan	18.09.1992	18.09.1992	18.09.1992
Kiribati *	05.01.1989		

STATO	Convenzioni di Ginevra	PROTOCOLLO I	PROTOCOLLO II
Kuwait	02.09.1967	17.01.1985	17.01.1985
Lao (Rep.Pop.Dem.)	29.10.1956	18.11.1980	18.11.1980
Lesotho	20.05.1968	20.05.1994	20.05.1994
Lettonia	24.12.1991	24.12.1991	24.12.1991
Libano	10.04.1951		
Liberia	29.03.1954	30.06.1988	30.06.1988
Libia	22.05.1956	07.06.1978	07.06.1978
Liechtenstein	21.09.1950	10.08.1989	10.08.1989
Lituania	03.10.1996		
Lussemburgo	01.07.1953	29.08.1989	29.08.1989
Macedonia	01.09.1993	01.09.1993	01.09.1993
Madagascar	18.07.1963	08.05.1992	08.05.1992
Malawi	05.01.1968	07.10.1991	07.10.1991
Malaysia	24.08.1962		
Maldive	18.06.1991	03.09.1991	03.09.1991
Mali	24.05.1965	08.02.1989	08.02.1989
Malta	22.08.1968	17.04.1989	17.04.1989
Marocco	26.07.1956		
Mauritania	30.10.1962	14.03.1980	14.03.1980
Mauritius	18.08.1970	22.03.1982	22.03.1982
Messico	29.10.1952	10.03.1983	
Micronesia	19.09.1995	19.09.1995	19.09.1995
Moldavia	24.05.1993	24.05.1993	24.05.1993
Monaco	05.07.1950		
Mongolia	20.12.1958	06.12.1995	06.12.1995
Mozambico	14.03.1983	14.03.1983	
Myanmar	25.08.1992		
Namibia	22.08.1991	17.06.1994	17.06.1994
Nepal	07.02.1964		
Nicaragua	17.12.1953		
Niger	21.04.1964	08.06.1979	08.06.1979
Nigeria	20.06.1961	10.10.1988	10.10.1988
Norvegia	03.08.1951	14.12.1981	14.12.1981
Nuova Zelanda	02.05.1959	08.02.1988	08.02.1988
Oman	31.01.1974	29.03.1984	29.03.1984
Paesi Bassi	03.08.1954	26.06.1987	26.06.1986
Pakistan	12.06.1951		
Palau	12.06.1996	12.06.1996	12.06.1996
Panama	10.02.1956	18.09.1995	18.09.1995
Papua Nuova Guinea	26.05.1976		
Paraguay	23.10.1961	30.11.1990	30.11.1990
Perù	15.02.1956	14.07.1989	14.07.1989
Polonia	26.11.1954	23.10.1991	23.10.1991
Portogallo	14.03.1961	27.05.1992	27.05.1992
Qatar	15.10.1975	05.04.1988	
Regno Unito	23.09.1957		
Repubblica Ceca	05.02.1993	02.05.1993	05.02.1993
Repubblica Centrafricana	01.08.1966	17.07.1984	17.07.1984

*Sergio Petziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

STATO	Convenzioni di Ginevra	PROTOCOLLO I	PROTOCOLLO II
Repubblica Dominicana	22.01.1958	26.05.1994	26.05.1994
Romania	01.06.1954	21.06.1990	21.06.1990
Ruanda	05.05.1964	19.11.1984	19.11.1984
Saint Kitts e Nevis	14.02.1986	14.02.1986	14.02.1986
Saint Vincent(Grenadine)	01.04.1981	08.04.1983	08.04.1983
Samoa	23.08.1984	23.08.1984	23.08.1984
San Marino	29.08.1953	05.04.1994	05.04.1994
San Tomè e Principe	21.05.1976	12.08.1996	12.08.1996
Santa Lucia	18.09.1981	07.10.1982	07.10.1982
Senegal	18.05.1963	07.05.1985	07.07.1985
Seychelles	08.11.1984	08.11.1984	08.11.1984
Sierra Leone	10.06.1965	21.10.1986	21.10.1986
Singapore	27.04.1973		
Siria	02.11.1953	14.11.1983	
Slovacchia	02.04.1993	02.04.1993	02.04.1993
Slovenia	26.03.1992	26.03.1992	26.03.1992
Somalia	12.07.1962		
Spagna	04.08.1952	21.04.1989	21.04.1989
Sri Lanka	28.02.1959		
Stati Uniti d'America	02.08.1955		
Sud Africa	31.03.1952	21.11.1995	21.11.1995
Sudan	23.09.1957		
Suriname	13.10.1976	16.12.1985	16.12.1985
Svezia	28.12.1953	31.08.1979	31.08.1979
Svizzera *	31.03.1950	17.02.1982	17.02.1982
Swaziland	28.03.1983	02.11.1995	02.11.1995
Tagikistan	13.01.1993	13.01.1993	13.01.1993
Tailandia	29.12.1954		
Tanzania	12.12.1962	15.02.1983	15.02.1983
Togo	06.01.1962	21.06.1984	21.06.1984
Tonga *	13.04.1978		
Trinidad e Tobago	24.09.1963		
Tunisia	04.05.1957	09.08.1979	09.08.1979
Turchia	10.02.1954		
Turkmenistan	10.04.1992	10.04.1992	10.04.1992
Tuvalu *	19.02.1981		
Ucraina	03.08.1954	25.01.1990	25.01.1990
Uganda	18.05.1964	13.03.1991	13.03.1991
Ungheria	03.08.1954	12.04.1989	12.04.1989
Uruguay	05.03.1969	13.12.1985	13.12.1985
Uzbekistan	08.10.1993	08.10.1993	08.10.1993
Vanuatu	27.10.1982	28.02.1985	28.02.1985
Vaticano *	22.02.1951	21.11.1985	21.11.1985
Venezuela	13.02.1956		
Viet Nam	28.06.1957	19.10.1981	
Yemen	16.07.1970	17.04.1990	17.04.1990
Yugoslavia	21.04.1950	11.06.1979	11.06.1979

STATO	Convenzioni di Ginevra	PROTOCOLLO I	PROTOCOLLO II
Zaire	24.02.1961	03.06.1982	
Zambia	19.10.1966	04.05.1995	04.05.1995
Zimbabwe	07.03.1983	19.10.1992	19.10.1992

Numero di Stati Parti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 <sup>485</sup> :	188
Numero di Stati Parti del Protocollo aggiuntivo I 1977	146
Numero di Stati che hanno accettato l'art. 90	49
Numero di Stati Parti del Protocollo aggiuntivo II 1977	138
Numero di Stati membri delle Nazioni Unite <sup>486</sup>	185

Fonte: ICRC, 1996

<sup>485</sup> Cinque paesi non aderenti all'Onu sono parti delle Convenzioni: Kiribati, Svizzera, Tonga, Tuvalu e Vaticano (contrassegnati dall'asterisco \*).

<sup>486</sup> Tre membri dell'Onu o dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia non sono parti delle Convenzioni: Eritrea, Marshall e Nauru.

## Appendice 22

### Elenco cronologico degli Stati che hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 90 del Protocollo aggiuntivo I 1977 all'11.10.1996

1	Svezia	31 agosto 1979
2	Finlandia	7 agosto 1980
3	Norvegia	14 dicembre 1981
4	Svizzera	17 febbraio 1982
5	Danimarca	17 giugno 1982
6	Austria	13 agosto 1982
7	Italia	27 febbraio 1986
8	Belgio	27 marzo 1987
9	Islanda	10 aprile 1987
10	Paesi Bassi	26 giugno 1987
11	Nuova Zelanda	8 febbraio 1988
12	Malta	17 aprile 1989
13	Spagna	21 aprile 1989
14	Liechtenstein	10 agosto 1989
15	Algeria	16 agosto 1989
16	Federazione Russa	29 settembre 1989
17	Bielorussia	23 ottobre 1989
18	Ucraina	25 gennaio 1990
19	Uruguay	17 luglio 1990
20	Canada	20 novembre 1990
21	Germania	14 febbraio 1991
22	Cile	24 aprile 1991
23	Ungheria	23 settembre 1991
24	Qatar	24 settembre 1991
25	Togo	21 novembre 1991
26	Emirati Arabi Uniti	6 marzo 1992
27	Slovenia	26 marzo 1992
28	Croazia	11 maggio 1992
29	Seichelles	22 maggio 1992
30	Bolivia	10 agosto 1992
31	Australia	23 settembre 1992
32	Polonia	2 ottobre 1992
33	Bosnia-Erzegovina	31 dicembre 1992
34	Lussemburgo	12 maggio 1993
35	Ruanda	8 luglio 1993
36	Madagascar	27 luglio 1993
37	Macedonia	1 settembre 1993
38	Brasile	23 novembre 1993
39	Guinea	20 dicembre 1993
40	Bulgaria	9 maggio 1994
41	Portogallo	1 luglio 1994
42	Namibia	21 luglio 1994
43	Slovacchia	13 marzo 1995
44	Capo Verde	16 marzo 1995
45	Repubblica Ceca	2 maggio 1995
46	Romania	31 maggio 1995
47	Mongolia	6 dicembre 1995
48	Colombia	17 aprile 1996
49	Argentina	11 ottobre 1996

---

**Appendice 23**

**Protocollo II aggiuntivo alle Convenzioni del 12 agosto 1949  
adottato a Ginevra l'8 giugno 1977  
Protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali<sup>487</sup>**  
(estratto)

Art. 13.

Protezione della popolazione civile

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole.

2. Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di tale partecipazione.

Art. 14.

Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza  
della popolazione civile.

E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame le installazioni e le riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione.

Art 17.

Divieto del trasferimento forzato di persone civili

1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non può essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese le misure possibili affinché la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, d'igiene, di sicurezza e alimentazione.

2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

---ooΩoo---

---

<sup>487</sup> Testo in VERRI, pp. 570-571.

## Appendice 24

### **La Convenzione sui diritti dell'infanzia**<sup>488</sup> **20 novembre 1989** (estratto)

#### Articolo 6

1. Gli Stati Parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo

#### Articolo 23

1 Gli Stati Parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità

2. Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.

3. In relazione ai particolari bisogni del fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo e possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.

4. Gli Stati Parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento sanitario, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonchè l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare la loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

#### Articolo 24

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati

---

<sup>488</sup> Dal testo integrale della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", pubblicazione UNICEF, luogo e data di pubblicazione non riportati, fornita dall'organizzazione. Si preferisce presentare la presente versione. Per il testo ufficiale della convenzione cfr. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Convention relative aux droits de l'enfant*, in allegato a Legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata in *G. U. della Repubblica Italiana*, n. 135, 11 giugno 1991.

parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.

Articolo 27

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale e sociale.

Articolo 32

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute ed il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

articolo 38:

1. Gli Stati Parti s'impegnano a rispettare e garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili ai casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.

4. In conformità con l'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale umanitario, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati Parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati Parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, di sevizie, di tortura e di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

---ooΩoo---

## Appendice 25

### **Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati 1974-77 Risoluzione 22<sup>489</sup>**

Seguito della materia riguardante la proibizione o restrizione  
nell'uso di determinate armi convenzionali.

La Conferenza Diplomatica, Ginevra, 1974-1977,

Essendosi riunita a Ginevra per quattro sessioni, nel 1974, 1975, 1976, e 1977, ed avendo adottato nuove norme umanitarie relative ai conflitti armati ed ai mezzi e metodi di guerra,

Convinta che le sofferenze della popolazione civile e dei combattenti possano essere significativamente ridotte se si raggiungono degli accordi sulla proibizione o limitazione per ragioni umanitarie nell'uso di specifiche armi convenzionali, comprese quelle ritenute eccessivamente invalidanti o causa di effetti indiscriminati,

Ricordando che l'argomento della proibizione o limitazione motivi umanitari nell'uso di specifiche armi convenzionali è stato oggetto di efficaci discussioni da parte del Comitato Ad Hoc sulle armi convenzionali (della Conferenza 1980) nel corso di tutte e quattro le sue sedute, e nel corso delle Conferenze di esperti governativi tenute sotto gli auspici del Cidr nel 1974 a Lucerna e nel 1976 a Lugano,

Richiamando, al proposito, le discussioni e le importanti risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e gli appelli rivolti da numerosi Capi di stato e di governo,

Avendo concluso, da queste discussioni, che esiste accordo sul desiderio di proibire l'uso di armi convenzionali il cui effetto primario sia di ferire per mezzo di frammenti non rilevabili ai raggi X, e che esiste un ampio accordo per quanto riguarda mine terrestri e *booby-traps*,

Avendo anche dedicato sforzi per ridurre le divergenze di vedute sul desiderio di proibire o limitare l'uso di armi incendiarie, compreso il napalm,

Avendo anche considerato gli effetti dell'uso di altre armi convenzionali, come i proiettili di piccolo calibro e certe armi esplosive ed a frammentazione, ed avendo iniziato a considerare la possibilità di proibire o limitare l'uso di tali armi,

Riconoscendo che è importante che tale lavoro continui e venga perseguito con l'urgenza resa necessaria dalle evidenti considerazioni umanitarie,

Ritenendo che debba essere svolto ulteriore lavoro nell'area in cui esiste accordo, come pure nelle aree ancora da individuare, per cercare possibili accordi e, in ogni caso, trovare la convergenza più ampia possibile,

---

<sup>489</sup> Traduzione di "Follow-up Regarding Prohibition or Restriction of Use of Certain Conventional Weapons" in *ICRC Commentary*, pp. 1527-1528.

1. Decide di inviare il rapporto del Comitato ad Hoc e le proposte presentate in tal Comitato ai governi degli Stati rappresentati alla Conferenza ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
2. Richiede che vengano riservate a tali documenti, nonchè ai rapporti delle Conferenze di esperti governativi di Lucerna e Lugano, serie ed urgenti considerazioni;
3. Raccomanda che venga convocata una Conferenza di Governi, non oltre il 1979, nell'ottica di ricercare:
  - (a) accordi sulla proibizione o limitazione nell'uso di armi convenzionali specifiche, comprese quelle ritenute eccessivamente invalidanti o causa di effetti indiscriminati, prendendo in considerazione gli aspetti umanitari e militari; e
  - (b) accordi sui meccanismi di revisione di tali accordi e di presa in esame di proposte per incrementare gli accordi stessi;
4. Sollecita consultazioni preventive in vista dell'esame di tali argomenti alla 32<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allo scopo di raggiungere accordi sui passi da intraprendere in preparazione della Conferenza;
5. Raccomanda, a tale scopo, che venga convocato un meeting consultivo di tutti i governi interessati, nel periodo settembre-ottobre 1977;
6. Raccomanda, ancora, che gli Stati partecipanti a tali consultazioni prendano, fra l'altro, in considerazione l'insediamento di un Comitato Preparatorio avente il compito di stabilire le più proficue basi ai fini del raggiungimento di accordi in seno alla Conferenza, così come chiarito nella presente risoluzione;
7. Invita l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua 32<sup>a</sup> sessione, ad intraprendere ogni ulteriore azione ritenuta necessaria per la convocazione della Conferenza nel 1979, alla luce dei risultati delle consultazioni intraprese ai sensi del paragrafo 4 della presente Risoluzione.

---ooΩoo---

## **Appendice 26**

### **Conferenza delle Nazioni Unite su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati <sup>490</sup>**

#### **Atto Finale della Conferenza**

La Conferenza delle Nazioni Unite sui divieti o limitazioni di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati, convocata sulla base delle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 32/152 del 19 dicembre 1977, 33/70 del 28 settembre 1978 e 34/82 dell'11 dicembre 1979 si è riunita al Palazzo delle Nazioni, in Ginevra dal 10 al 18 settembre 1979 e dal 15 settembre al 10 ottobre 1980.

Ottantacinque stati hanno preso parte ai lavori della Conferenza, ottantadue alla sessione del 1979, settantasei alla sessione del 1980.

Il 10 ottobre 1980, la Conferenza ha adottato i seguenti strumenti:

1. Convenzione su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati (Appendice A)
2. Protocollo sui frammenti non rilevabili (Protocollo I) (Appendice B)
3. Protocollo su divieti o limitazioni nell'uso di mine, booby-traps e altri congegni (Protocollo II) (Appendice C)
4. Protocollo su divieti o limitazioni nell'uso di armi incendiarie (Protocollo III) (Appendice D)

In aggiunta, la Conferenza nella sessione del 1979 ha adottato la seguente risoluzione:

Risoluzione su sistemi d'arma di piccolo calibro (Appendice E)

---ooΩoo---

---

<sup>490</sup> Traduzione da *IRC Handbook*, 1994, p 357.

---

**Appendice 27**

**Convenzione su divieti o limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati.**<sup>491</sup>

*Le Alte Parti Contraenti*

*Ricordando* che ciascuno Stato ha il dovere, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, dall'astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dalla minaccia dell'uso della forza o da qualsiasi altro atto incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualunque Stato,

*Richiamando*, ancora, il principio generale della protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità,

*Basandosi* sul principio di diritto internazionale che il diritto delle parti in conflitto di adottare mezzi e metodi di guerra non è illimitato, e sul principio che fa divieto di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e sostanze e metodi di guerra di tipo atto a causare ferimenti superflui o sofferenze inutili,

*Rammentando*, inoltre, che è proibito impiegare mezzi o metodi di guerra che si prefiggano di causare, o dai quali ci si possano attendere, estesi, duraturi e gravi danni all'ambiente naturale,

*Confermando la loro determinazione* secondo cui, nei casi non coperti dalla presente Convenzione e Protocolli allegati o da altri accordi internazionali, la popolazione civile ed i combattenti rimarranno in tutti i tempi sotto la protezione e l'autorità dei principi del diritto internazionale derivato dalla consuetudine consolidata, dai principi di umanità e dai dettami della pubblica coscienza,

*Desiderando* contribuire alla distensione internazionale, alla fine della corsa agli armamenti ed alla costruzione della fiducia fra gli Stati, ed in tal modo alla realizzazione dell'aspirazione di tutti i popoli ad una esistenza pacifica,

*Riconoscendo* l'importanza di perseguire ogni sforzo che possa contribuire al progresso verso un disarmo generale e totale sotto un rigoroso controllo internazionale,

*Riaffermando* il bisogno di continuare la codifica e ed il progressivo sviluppo delle norme del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati,

*Desiderando* proibire o limitare ulteriormente l'uso di determinate armi convenzionali e ritenendo che positivi risultati raggiunti in tale ambito possano agevolare le discussioni ufficiali sul disarmo, nell'ottica prioritaria di por fine alla produzione, accumulo e proliferazione di tali armi,

*Ponendo l'accento* sull'auspicio che tutti gli Stati divengano parti alla presente Convenzione e Protocolli allegati, in special modo le maggiori potenze militari,

*Tenendo presente* che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite sul Disarmo possono decidere di esaminare la questione del possibile

---

<sup>491</sup> Traduzione da *IRC Handbook*, 1994, pp. 358-363.

ampliamento dell'ambito e dei divieti e limitazioni contenuti nella presente Convenzione e Protocolli allegati,

*Tenendo ulteriormente presente* che il Comitato per il Disarmo può esaminare la questione dell'adozione di ulteriori misure per il divieto e la limitazione nell'uso di determinate armi convenzionali,

*Hanno concordato quanto segue:*

#### Articolo 1: *Campo di applicazione*

La presente Convenzione e Protocolli allegati troveranno applicazione nella situazioni di cui al comune articolo 2 delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra<sup>492</sup>, comprese le situazioni descritte al paragrafo 4, art. 1 del Protocollo Aggiuntivo I a tali Convenzioni<sup>493</sup>.

Articolo 2: *Relazioni con altri accordi internazionali.*

Nessuna delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e Protocolli allegati sarà interpretata nel senso di attenuare obblighi imposti alle Alte Parti Contraenti dal Diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati.

#### Articolo 3: *Firma*

La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati nella sede delle Nazioni Unite a New York per un periodo di dodici mesi a partire dal 10 aprile 1981.

#### Articolo 4: *Ratifica, accettazione, approvazione o adesione.*

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione da parte dei Firmatari.

---

<sup>492</sup>

#### Art. 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.

La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di una Alta Parte Contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.

Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni,.

da VERRI, p. 289, p. 311, p. 329 e p. 387:

<sup>493</sup>

#### Art. 1

4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente (\*) comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni,

(\*) 3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell'art. 2 comune a dette Convenzioni.  
da VERRI, p. 348:

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.

3. Le manifestazioni di accettazione dei vincoli previsti da ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione saranno libere per ciascun Stato purché al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione od adesione ad essa, lo stesso Stato notifichi al Depositario il proprio consenso ad assumere gli obblighi derivanti da due o più tra i detti Protocolli.

4. In qualsiasi momento successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione od approvazione della presente Convenzione od adesione ad essa, uno Stato può notificare al Depositario l'accettazione degli obblighi derivanti da qualunque degli allegati Protocolli non ancora sottoscritto.

5. Ciascun Protocollo cui l'Alta Parte Contraente è vincolata costituirà, per la stessa, parte integrante della presente Convenzione .

#### Articolo 5: *Entrata in vigore*

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per gli Stati che depositeranno i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data in cui lo stesso Stato avrà depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad assumere gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 4 della presente Convenzione.

4. Per gli Stati che notificheranno il loro consenso ad assumere gli obblighi derivanti da un Protocollo allegato alla presente Convenzione dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad assumerne gli obblighi, tale Protocollo entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data in cui lo stato avrà notificato il proprio consenso ad assumerne gli obblighi.

#### Articolo 6: *Diffusione*

Le Alte Parti Contraenti provvederanno in tempo di pace come in periodo di guerra a diffondere la presente Convenzione e allegati Protocolli ai quali sono vincolati, in maniera il più diffusa possibile nei rispettivi paesi e, in particolare, ad includerne lo studio nei programmi di formazione militare, in modo che tali strumenti siano conosciuti dalle proprie forze armate.

#### Articolo 7: *Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore della Convenzione*

1. Qualora una delle Parti in conflitto non sia vincolata ad un Protocollo allegato, le parti che sono vincolate dalla presente Convenzione e allegati Protocolli rimarranno vincolate dagli stessi nei loro reciproci rapporti.

2. Ciascuna Alta Parte Contraente sarà vincolata dalla presente Convenzione e dagli allegati Protocolli, per essa vigenti, in qualsiasi situazione di cui all'articolo 1, in rapporto a qualsiasi Stato che non sia parte della presente Convenzione o allegati Protocolli, se quest'ultimo accetti ed applichi la presente Convenzione o Protocollo attinente e ne dia notifica al Depositario.

3. Il Depositario informerà immediatamente le Alte Parti Contraenti interessate su qualsiasi notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La presente Convenzione e gli allegati Protocolli ai quali una Alta Parte Contraente sia vincolata, si applicheranno, in relazione ad un conflitto armato contro tale Alta Parte Contraente, che sia del tipo previsto all'articolo 1, paragrafo 4 del Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime della guerra:

a) nel caso in cui l'Alta Parte Contraente sia anche Parte del Protocollo Aggiuntivo I e un'autorità di cui all'art. 96, paragrafo 3, dello stesso Protocollo I<sup>494</sup> ha iniziato ad applicare le Convenzioni di Ginevra ed il Protocollo Aggiuntivo I in accordo all'articolo 96, paragrafo 3, del menzionato Protocollo, ed intraprende l'applicazione della presente Convenzione e allegati Protocolli in relazione a tal conflitto; o

b) qualora l'Alta Parte Contraente non sia Parte del Protocollo Aggiuntivo I e un'autorità di cui al sub-paragrafo (a) accetti ed applichi le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e della presente Convenzione ed allegati Protocolli in relazione a tale conflitto. Tali accettazione ed applicazione avranno, in relazione a detto conflitto, i seguenti effetti:

- (i) le Convenzioni di Ginevra e la presente Convenzione ed allegati Protocolli avranno efficacia immediata per le Parti in conflitto
- (ii) l'autorità menzionata assumerà gli stessi diritti e gli stessi obblighi quali assunti dalle Alte Parti Contraenti alle Convenzioni di Ginevra, alla presente Convenzione ed allegati Protocolli; e
- (iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed allegati Protocolli saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto

L'Alta Parte Contraente e l'autorità possono ulteriormente convenire di accettare ed applicare le disposizioni del Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra su base reciproca.

#### Articolo 8: *Revisione ed emendamenti*

---

494

#### Art. 96.

Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore  
del presente Protocollo.

3. L'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte Contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'articolo 1, paragrafo 4, potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni ed il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al Depositario. Dopo la sua ricezione da parte del Depositario, tale dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti:

- a) le Convenzioni ed il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte in conflitto;
  - b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà agli stessi obblighi delle Alte Parti Contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo e
  - c) la Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.
- da VERRI, p. 482:

1. a) In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione o agli allegati Protocolli cui sia vincolata. Ogni proposta di emendamento dovrà essere comunicata al Depositario, che la notificherà a tutte le Alte Parti Contraenti e che ne raccoglierà i pareri in ordine all'eventuale convocazione di una conferenza sulla valutazione delle proposte. Se la maggioranza, che non dovrà essere inferiore a diciotto delle Alte Parti Contraenti, sarà favorevole, egli convocherà prontamente una conferenza cui tutte le Alte Parti Contraenti saranno invitate. Gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori.

b) Detta conferenza potrà raggiungere accordi su emendamenti i quali saranno adottati ed entreranno in vigore analogamente a quanto previsto per la Convenzione ed allegati Protocolli, fatto salvo che gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere adottati solo dalle Alte Parti Contraenti e che gli emendamenti ad uno specifico Protocollo allegato possono essere adottati solo dalle Alte Parti Contraenti che siano ad esso vincolate.

2. a) In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Alta Parte Contraente potrà proporre ulteriori protocolli riguardanti altre categorie di armi convenzionali non contemplate dagli esistenti Protocolli allegati. Qualsiasi proposta per ulteriori protocolli, dovrà essere comunicata al Depositario, che la notificherà a tutte le Alte Parti Contraenti in accordo al sub-paragrafo (a) del presente articolo. Se la maggioranza, che non dovrà essere inferiore a diciotto Alte Parti Contraenti, sarà favorevole, il Depositario convocherà prontamente una conferenza cui tutti gli Stati saranno invitati.

b) Detta conferenza potrà raggiungere accordi, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla conferenza, su ulteriori protocolli aggiuntivi i quali saranno adottati analogamente a quanto previsto per la presente Convenzione, vi saranno allegati ed entreranno in vigore secondo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

3. a) Se, dopo un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, non è stata ancora convocata alcuna conferenza in conformità al sub-paragrafo 1 (a) o 2 (a) del presente articolo, qualsiasi Alta Parte Contraente potrà richiedere al Depositario di convocare una conferenza alla quale tutte le Alte Parti Contraenti verranno invitate allo scopo di valutare la portata e gli esiti della presente Convenzione ed allegati Protocolli e di prendere in esame le proposte di emendamenti alla presente Convenzione e Protocolli allegati. Gli stati non Parti alla presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà raggiungere accordi su emendamenti i quali saranno adottati ed entreranno in vigore in accordo al sub-paragrafo 1(a) di cui sopra.

b) Detta conferenza potrà prendere in esame anche qualsiasi proposta di ulteriori protocolli addizionali concernenti altre categorie di armi non contemplate dagli esistenti Protocolli allegati. Tutti gli Stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente alla discussione. Eventuali protocolli addizionali saranno adottati con le stesse procedure previste per la presente Convenzione, vi saranno allegati ed entreranno in vigore come previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

c) La conferenza stessa potrà prendere in esame l'eventualità di convocare una ulteriore conferenza su richiesta di qualsiasi Alta Parte Contraente se, dopo analogo periodo di tempo previsto dal sub paragrafo 3 (a) del presente articolo, non sia stata convocata alcuna conferenza ai sensi del sub paragrafo 1 (a) o 2 (a) del presente articolo.

#### Articolo 9: *Denuncia*

1. Ciascuna Alta Parte Contraente potrà denunciare la presente Convenzione o qualsiasi dei Protocolli ad essa allegato mediante notifica al Depositario.

2. Qualsiasi di tali denunce non avrà effetto se non a partire da un anno dalla ricezione da parte del depositario della notifica di denuncia. Se, tuttavia, allo scadere di tale anno l'Alta Parte Contraente denunciante è implicata in una delle situazioni di cui all'articolo 1, detta Parte continuerà a rimanere vincolata alle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dei Protocolli allegati fino al termine del conflitto o dell'occupazione e, in ogni caso, fino al termine delle operazioni connesse alla liberazione finale, rimpatrio o reinsediamento delle persone protette dalle norme del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e nel caso di qualsiasi dei Protocolli allegati che contenga disposizioni che riguardano situazioni in cui funzioni di peace-keeping, osservazione o funzioni analoghe siano esercitate da forze o missioni delle Nazioni Unite nella zona interessata, fino al termine di tali funzioni.

3. Ogni denuncia della presente Convenzione sarà reputata come avente effetto anche per tutti i Protocolli allegati cui l'Alta Parte Contraente denunciante sia vincolata.

4. Ogni denuncia avrà effetto solo riguardo all'Alta Parte Contraente denunciante.

5. Ogni denuncia non inficerà gli obblighi già sorti, a causa di un conflitto armato e per effetto della presente Convenzione ed allegati Protocolli, a carico della Alta Parte Contraente denunciante per ogni atto posto in essere prima che la denuncia sia divenuta effettiva.

#### Articolo 10: *Depositario*

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il Depositario della presente Convenzione e degli allegati Protocolli.

2. In aggiunta alle funzioni a lui proprie, il Depositario informerà tutti gli Stati circa:

- a) le firme apposte alla presente Convenzione, giusta art. 3;
- b) i depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, giusta art. 4;
- c) le notifiche di accettazione dei vincoli di cui ai Protocolli allegati, giusta art. 4;
- d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e dei singoli Protocolli ad essa allegati, giusta art. 5; e
- e) le notifiche delle denunce ricevute ai sensi dell'art. 9 e le date dei loro effetti.

#### Articolo 11: *Testi autentici*

L'originale della presente Convenzione con i Protocolli allegati, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, saranno depositati presso il Depositario che ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati.

---

**Appendice 28**

**Convenzione su determinate armi convenzionali che possono  
essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati**

**Protocollo sulle schegge non localizzabili  
(Protocollo I)<sup>495</sup>**

E' proibito far uso di qualsiasi arma il cui effetto primario sia quello di ferire tramite schegge che sfuggono, nel corpo umano, alla rilevazione tramite raggi X.

**Protocollo su divieti e limitazioni nell'uso di armi incendiarie  
(Protocollo III)<sup>496</sup>**

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. "Arma incendiaria" significa qualsiasi arma o munizione che è concepita primariamente per appiccare il fuoco agli oggetti o procurare ferite da ustione alle persone tramite l'azione di fiamme, calore, o combinazione degli stessi, prodotte da reazioni chimiche di sostanze rilasciate sull'obiettivo.

a) Le armi incendiarie possono assumere la forma, per esempio, di lanciafiamme, focacce, proiettili, razzi, granate, mine, bombe ed altri contenitori di sostanze incendiarie.

Articolo 2: Protezione dei civili e dei beni civili

1. E' proibito, in tutti i casi, di fare della popolazione in quanto tale, di singoli civili o beni civili l'oggetto di attacchi con armi incendiarie.

2. E' proibito, in tutti i casi, di fare di qualsiasi obiettivo militare, situato all'interno di una concentrazione di civili, un obiettivo di attacco con armi incendiarie per via aerea.

3. E' ulteriormente proibito di fare di qualsiasi obiettivo militare, situato all'interno di una concentrazione di civili, l'obiettivo di un attacco a mezzo di armi incendiarie diverse da quelle aeree, eccetto quando tale obiettivo militare sia chiaramente separato dalla concentrazione di civili e vengano assunte tutte le possibili precauzioni nell'ottica di limitare l'effetto incendiario all'obiettivo militare e di evitare, ed in ogni caso di minimizzare, perdite incidentali di vite civili, ferimenti ai civili e danneggiamenti di beni civili.

---

<sup>495</sup> Traduzione da *ICR Handbook*, 1994, p. 364.

<sup>496</sup> Traduzione da *ICR Handbook*, 1994, p. 369.

4. E' proibito di fare di foreste od altri generi di coperture vegetali, l'oggetto di attacchi con armi incendiarie eccetto quando tali elementi naturali vengano utilizzati per coprire, mascherare o mimetizzare combattenti od altri obiettivi militari, oppure costituiscano essi stessi degli obiettivi militari.

---ooΩoo---

---

**Appendice 29**

**Protocollo su divieti o limitazioni nell'uso  
di mine, *booby-traps* e altri congegni<sup>497</sup>  
(Protocollo II)**

Articolo 1: *Campo di applicazione*

Il presente Protocollo riguarda l'impiego terrestre di mine, *booby-traps* e altri congegni di seguito specificati, incluse le mine collocate per l'interdizione di spiagge, attraversamenti di specchi d'acqua o guadi di fiumi, ma non si applica all'uso di mine marittime in mare o acque interne.

Articolo 2: *Definizioni.*

Ai fini del presente Protocollo:

1. Per "Mina" si intende qualsiasi munizione collocata al di sotto, al di sopra o in prossimità del terreno od altra superficie e concepita per detonare o esplodere per la presenza, vicinanza o contatto di una persona o veicolo, e "mina collocabile a distanza" ogni mina, come sopra definita, lanciata tramite artiglieria, razzi, mortai o mezzi analoghi o rilasciata da un aeromobile.

2. Per "*Booby-trap*" si intende qualsiasi congegno o materiale escogitato, costruito o adattato al fine di uccidere o ferire, che si azioni inaspettatamente quando una persona tocchi o si avvicini ad un oggetto che appaia innocuo o che stia compiendo una azione manifestamente innocua.

3. Per "Altri congegni" si intendono munizioni collocate manualmente e dispositivi concepiti per uccidere, ferire o procurare lesioni che siano attivati con comandi a distanza o automaticamente dopo un periodo di tempo.

4. Per "Obiettivo militare" si intende, in quanto attinente beni, ogni bene che per sua natura, collocazione, scopo od utilità fornisca un reale contributo all'azione bellica e la cui totale o parziale distruzione, conquista o interdizione, a seconda delle circostanze del momento, offra un vantaggio militare preciso.

5. Per "Obiettivi civili" si intendono tutti i beni che non costituiscono obiettivi militari secondo la definizione del paragrafo 4.

6. Per "Registrazione" si intende l'operazione fisica, amministrativa o tecnica attuata al fine di ottenere, per gli adempimenti relativi alla registrazione nella documentazione ufficiale, tutte le informazioni disponibili per agevolare la localizzazione di campi minati, mine e *booby-traps*.

Articolo 3: *Restrizioni generali sull'impiego di mine, booby-traps e altri congegni.*

1. Il presente articolo si applica a:

- a) mine;
- b) *booby-traps* e

---

<sup>497</sup> Traduzione da *IRC Handbook*, 1994, pp. 364 -369.

c) altri congegni.

2. E' vietato in ogni caso impiegare le armi cui il presente articolo si applica, sia in offesa che in rappresaglia, contro la popolazione civile in quanto tale o contro singoli civili.

3. L'uso indiscriminato delle armi cui il presente articolo si applica è vietato. Costituisce uso indiscriminato la posa in opera di tali armi:

- a) che non sia su, o diretta contro un obiettivo militare; oppure
- b) che utilizzi un metodo o mezzo di impiego che non possa venire diretto contro un obiettivo militare specifico; oppure
- c) dal quale ci si può attendere che provochi incidentalmente perdite fra i civili, danni a beni civili, od una combinazione degli stessi, che risultino eccessivi rispetto al concreto e diretto vantaggio militare previsto.

4. Saranno intraprese tutte le precauzioni possibili ai fini di proteggere i civili dagli effetti delle armi cui il presente articolo si applica. Precauzioni possibili sono quelle che risultano adottabili, o di possibile adozione, tenuto conto delle circostanze del momento, comprese le considerazioni di natura umanitaria e militare.

Articolo 4: *Limitazione dell'utilizzo di mine diverse da quelle collocabili a distanza, booby-traps e altri congegni nelle zone abitate.*

1. Il presente articolo si applica a:

- a) mine diverse da quelle collocabili a distanza;
- b) *booby-traps* e
- c) altri congegni.

2. E' vietato impiegare le armi cui il presente articolo si applica, nelle città, villaggi o altre zone con analoghe concentrazioni di civili nelle quali non stiano avendo luogo o siano imminenti scontri fra le forze di terra, a meno che;

- a) siano collocate su, od in stretta prossimità, di un obiettivo militare che appartenga o che sia sotto il controllo della parte avversaria; oppure
- b) vengano adottate misure per proteggere i civili dai loro effetti, ad esempio, con l'apposizione di segnali di pericolo, la collocazione di sentinelle, la diffusione di allarmi o la messa in posa di recinzioni.

Articolo 5: *Limitazioni nell'impiego delle mine collocabili a distanza.*

1. L'uso delle mine collocabili a distanza è vietato a meno che tali mine vengano impiegate entro una zona che sia di per sé stessa obiettivo militare e che contenga obiettivi militari, e a meno che,

- a) la loro collocazione possa venire accuratamente registrata in accordo all' art. 7(1)(a); oppure
- b) venga applicato, su ciascuna di tali mine, un efficace meccanismo neutralizzante, e cioè, un meccanismo automatico che sia concepito per rendere inoffensiva o determinarne l'autodistruzione qualora si ipotizzi che la mina non sia ulteriormente in grado di servire ai fini militari per i quali era stata lanciata, o un meccanismo attivato a distanza che sia concepito per rendere inoffensiva o per distruggere la mina quando siano cessati gli scopi militari del suo impiego.

2. Saranno diffusi efficaci preavvisi ad ogni lancio o rilascio di mine collocabili a distanza che possano colpire la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo permettano.

Articolo 6: *Divieto dell'utilizzo di determinati booby-traps*

1. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale applicabili ai conflitti relative all'inganno ed alla perfidia, è fatto divieto in qualsiasi circostanza di utilizzare:

- a) qualsiasi *booby-trap*, a forma di oggetto portatile manifestamente innocuo, che sia specificamente concepito e costruito per contenere sostanze esplosive ed esplodere qualora toccato od avvicinato, o
- b) *booby-traps* che siano in qualsiasi modo attaccati o collegati a:
  - i) emblemi, simboli o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti;
  - ii) malati, feriti o morti;
  - iii) luoghi di sepoltura o cremazione oppure tombe;
  - iv) installazioni, materiali, presidi o mezzi di trasporto sanitari;
  - v) giochi per l'infanzia od altri oggetti portatili o prodotti specificamente destinati all'alimentazione, salute, igiene, abbigliamento ed educazione dei bambini;
  - vi) cibi o bevande;
  - vii) utensili od accessori da cucina eccetto che in installazioni, basi e depositi militari;
  - viii) oggetti di manifesto carattere religioso;
  - ix) monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscano patrimonio culturale e spirituale dei popoli;
  - x) animali o loro carcasse.

2. E' proibito in qualsiasi circostanza utilizzare *booby-traps* concepiti per causare ferimenti eccessivi o sofferenze inutili.

Articolo 7: *Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione di campi minati, mine e booby-traps*

1. Le parti in conflitto registreranno l'ubicazione di:

- a) tutti i campi minati pianificati in anticipo da loro predisposti; e
- b) tutte le zone nelle quali esse abbiano fatto consistente e programmato uso di *booby-traps*.

2. Le parti cercheranno di garantire la registrazione dell'ubicazione di tutti gli altri campi minati, mine e *booby-traps* che avessero collocato o messo in opera.

3. Tutte le registrazioni menzionate verranno conservate dalle parti le quali:

- a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive:
  - i) prenderanno tutte le necessarie ed appropriate misure, compreso l'utilizzo di tali registrazioni, al fine di proteggere i civili dagli effetti di campi minati, mine, e *booby-traps*; e inoltre,
  - ii) nel caso in cui le forze di qualsiasi delle parti si trovassero nel territorio dell'avversario, renderanno disponibili, reciprocamente, ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso a riguardo dell'ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps* nel territorio della parte avversa, oppure

iii) quando avrà avuto luogo il ritiro definitivo delle forze delle parti dal territorio della parte avversa, renderanno disponibili alla parte avversaria ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso a riguardo dell'ubicazione di campi minati, mine e booby-traps nel territorio della parte avversa;

b) qualora una forza od una missione delle Nazioni Unite espliciti le sue funzioni, in una qualsiasi zona, renderanno disponibili alle autorità menzionate all'art. 8 le informazioni richieste da tale articolo;

c) ogniqualevolta ciò sia possibile, per reciproco accordo, faranno in modo di fornire informazioni riguardanti l'ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps*, in modo particolare negli accordi che regolano la cessazione delle ostilità.

*Articolo 8: Protezione delle forze e missioni delle Nazioni Unite dagli effetti di campi minati, mine e booby-traps*

1. Qualora una forza o missione delle Nazioni Unite espliciti funzioni di *peace-keeping*, osservazione o funzioni analoghe in una qualsiasi zona, ciascuna delle parti in conflitto, su richiesta del Capo della forza o missione delle Nazioni Unite in tale zona, per quanto sia in grado

(a) rimuoverà o renderà inoffensive tutte le mine e *booby-traps* in quell'area;

(b) adotterà le misure che saranno necessarie per proteggere le forze o missioni, per il tempo in cui svolgono i propri compiti, dagli effetti di campi minati, mine e *booby-traps*; e

(c) renderà disponibili al Capo della forza o missione delle Nazioni Unite nella zona, tutte le informazioni disponibili di cui la parte è in possesso a riguardo dell'ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps* in detta zona.

2. Qualora una Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite eserciti le proprie funzioni in una qualsiasi zona, ciascuna delle parti interessate assicurerà la protezione a detta missione, eccetto nei casi in cui le dimensioni della missione non consentano un'adeguata protezione. In tal caso renderà disponibili al Capo della missione le informazioni in proprio possesso sull'ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps* in detta zona.

*Articolo 9: Cooperazione internazionale nella bonifica di campi minati, mine e booby-traps.*

Dopo la cessazione delle ostilità attive, le parti cercheranno di raggiungere un accordo fra di loro e, ove opportuno, con altri Stati ed organizzazioni internazionali, sullo scambio di informazioni e di assistenza tecnica e logistica - comprese, in opportune circostanze, operazioni congiunte - necessarie per rimuovere o rendere inoffensivi campi minati, mine e *booby-traps* collocati nel corso del conflitto.

**ALLEGATO TECNICO**

*Linee guida sulla registrazione*

Qualora, per effetto del presente Protocollo, sorga l'obbligo della registrazione dell'ubicazione di campi minati, mine e *booby-traps*, si dovrà tener conto delle seguenti linee guida:

- 1: a riguardo dei campi minati pianificati e dell'uso pianificato ed esteso di *booby-traps*:
- (a) mappe, diagrammi o altre registrazioni dovranno essere redatti in modo da indicare l'estensione del campo minato o dell'area interessata dai *booby-traps*; e
  - (b) l'ubicazione di campi minati ed aree interessate da *booby-traps* dovrà essere specificata in relazione alle coordinate di un unico punto di riferimento e l'estensione sarà stimata in base a tale punto di riferimento:

2: a riguardo degli altri campi minati, mine e *booby-traps* disseminati o messi in opera.

per quanto possibile, le informazioni sostanziali specificate nel precedente paragrafo 1 dovranno essere registrate in modo da consentire l'individuazione delle aree interessate da campi minati, mine e *booby-traps*.

---ooΩoo---



**Appendice 30**

**Convenzione su divieti e le limitazioni nell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati.**

Aperta alla firma a New York: 10 aprile 1981

Entrata in vigore: 2 dicembre 1983

Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite

Stato: al 3 dicembre 1996 - Parti: 62

In neretto gli Stati parti del Protocollo II 1980 su mine, *booby-traps* e altri congegni

STATI	a) Firme (data)	b) Depositi (data)
Afghanistan	10 aprile 1981	-
<b>Argentina</b>	2 dicembre 1981	2 ottobre 1995
<b>Australia</b>	8 aprile 1982	29 settembre 1983
<b>Austria</b>	10 aprile 1981	14 marzo 1983
<b>Belgio</b>	10 aprile 1981	7 febbraio 1995
Benin	-	27 marzo 1989 (a)
<b>Bielorussia</b>	10 aprile 1981	23 giugno 1982
<b>Bosnia-Erzegovina</b>	-	1 settembre 1993 (s)
<b>Brasile</b>	-	3 ottobre 1995
<b>Bulgaria</b>	10 aprile 1981	15 ottobre 1982
<b>Canada</b>	10 aprile 1981	24 giugno 1994
<b>Cina</b>	14 settembre 1981	7 aprile 1982
<b>Cipro</b>	-	12 dicembre 1988 (a)
<b>Croazia</b>	-	2 dicembre 1993 (s)
<b>Cuba</b>	10 aprile 1981	2 marzo 1987
<b>Danimarca</b>	10 aprile 1981	7 luglio 1982
<b>Ecuador</b>	9 settembre 1981	4 maggio 1982
Egitto	10 aprile 1981	-
<b>Federazione Russa</b>	10 aprile 1981	10 giugno 1982
<b>Filippine</b>	15 maggio 1981	15 luglio 1996
<b>Finlandia</b>	10 aprile 1981	8 aprile 1982
<b>Francia</b>	10 aprile 1981	4 marzo 1988
<b>Georgia</b>	-	29 aprile 1996
<b>Germania</b>	10 aprile 1981	25 novembre 1992
<b>Giappone</b>	22 settembre 1981	9 giugno 1982 (A)
<b>Gibuti</b>	-	29 luglio 1996
Giordania	-	19 ottobre 1995
<b>Grecia</b>	10 aprile 1981	28 gennaio 1992
<b>Guatemala</b>	-	21 luglio 1983 (a)
<b>India</b>	15 maggio 1981	1 marzo 1984
<b>Irlanda</b>	10 aprile 1981	13 marzo 1995
Islanda	10 aprile 1981	-
<b>Israele</b>	-	22 marzo 1995
<b>Italia</b>	10 aprile 1981	20 gennaio 1995
<b>Lettonia</b>	-	4 gennaio 1993(a)
<b>Liechtenstein</b>	11 febbraio 1982	16 agosto 1989
<b>Lussemburgo</b>	10 aprile 1981	21 maggio 1996
Marocco	10 aprile 1981	-
<b>Malta</b>	-	26 giugno 1995
<b>Mauritius</b>	-	06 maggio 1996
<b>Messico</b>	10 aprile 1981	11 febbraio 1982
<b>Mongolia</b>	10 aprile 1981	8 giugno 1982

*Sergio Petziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

STATI	a) Firme (data)	b) Depositi (data)
Nicaragua	20 maggio 1981	-
<b>Niger</b>	-	10 novembre 1992 (a)
Nigeria	26 gennaio 1982	-
<b>Norvegia</b>	10 aprile 1981	7 giugno 1983
<b>Nuova Zelanda</b>	10 aprile 1981	18 ottobre 1993
<b>Paesi Bassi</b>	10 aprile 1981	18 giugno 1987 (A)
<b>Pakistan</b>	26 gennaio 1982	1 aprile 1985
<b>Polonia</b>	10 aprile 1981	2 giugno 1983
Portogallo	10 aprile 1981	-
<b>Regno Unito</b>	10 aprile 1981	13 febbraio 1995
<b>Repubblica Ceca</b>	-	22 febbraio 1993 (s)
<b>Rep.Dem.Pop.del Lao</b>	2 novembre 1982	3 gennaio 1983 (a)
<b>Romania</b>	8 aprile 1982	26 luglio 1995
Sierra Leone	1 maggio 1981	-
<b>Slovacchia</b>	-	28 maggio 1993 (s)
<b>Slovenia</b>	-	6 luglio 1992 (s)
<b>Spagna</b>	10 aprile 1981	29 dicembre 1993
<b>Stati Uniti</b>	8 aprile 1982	27 marzo 1995
<b>Sud Africa</b>	-	13 settembre 1995
Sudan	10 aprile 1981	-
<b>Svezia</b>	10 aprile 1981	7 luglio 1982
<b>Svizzera</b>	18 giugno 1981	20 agosto 1982
<b>Togo</b>	15 settembre 1981	4 dicembre 1995
<b>Tunisia</b>	-	15 maggio 1987 (a)
Turchia	26 marzo 1982	-
<b>Ucraina</b>	10 aprile 1981	23 giugno 1982
<b>Uganda</b>	-	14 novembre 1995
<b>Ungheria</b>	10 aprile 1981	14 giugno 1982
<b>Uruguay</b>	-	6 ottobre 1994 (a)
Viet Nam	10 aprile 1981	-
<b>Yugoslavia</b>	5 maggio 1981	24 maggio 1983
a) Firme apposte sull'originale della Convenzione depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.		
b) Strumenti di ratifica, accettazione (A), approvazione (AA), adesione (a), o successione (s) depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.		
Il trattino (-) dopo il nome del paese indica che l'azione non è stata effettuata.		
Tutti gli stati hanno accettato i tre protocolli salvo Francia, Israele Stati Uniti che sono vincolati dal I e II e Benin e Giordania che hanno sottoscritto il I ed il III. La Finlandia ha accettato il protocollo IV sulle armi laser accecanti.		
Fonti: Human Right Watch, 1993; ICRC/IFRCRCS, 1994; ICBL, UNIDIR, 1995; ICRC, 1996.		

**Appendice 31**

<b>Stati Parti del Protocollo II 1980 per area geografica</b>	
<b>AFRICA</b>	
Gibuti	
Niger	
Sud Africa	
Togo	
Tunisia	
Uganda	
	<b>6</b>
<b>ASIA</b>	
Cambogia	
Cina	
Filippine	
Giappone	
India	
Lao	
Maurizius	
Mongolia	
Pakistan	
	<b>9</b>
<b>CENTRO AMERICA</b>	
Cuba	
Guatemala	
Messico	
	<b>3</b>
<b>EUROPA</b>	
Austria	
Belgio	
Bielorussia	
Bosnia/Erzegovina	
Bulgaria	
Croazia	
Danimarca	
Federazione Russa	
Finlandia	
Francia	
Georgia	
Germania	
Grecia	
Irlanda	

Italia	
Lettonia	
Liechtenstein	
Malta	
Norvegia	
Paesi Bassi	
Polonia	
Regno Unito	
Rep. Ceca	
Romania	
Slovacchia	
Slovenia	
Spagna	
Svezia	
Svizzera	
Ucraina	
Ungheria	
Yugoslavia	
	<b>32</b>
<b>MEDIO ORIENTE</b>	
Cipro	
Israele	
	<b>2</b>
<b>NORD AMERICA</b>	
Canada	
Stati Uniti	
	<b>2</b>
<b>OCEANIA</b>	
Australia	
Nuova Zelanda	
	<b>2</b>
<b>SUD AMERICA</b>	
Argentina	
Brasile	
Ecuador	
Uruguay	
	<b>4</b>
<b>TOTALI</b>	<b>60</b>

## Appendice 32

**Protocollo su divieti o limitazioni nell'uso di mine,  
booby-traps ed altri congegni  
come emendato il 3 maggio 1996  
(Protocollo II come emendato il 3 maggio 1996)<sup>498</sup>**

### *Articolo 1 - Campo di applicazione*

1. Il presente Protocollo riguarda l'impiego terrestre di mine, *booby-traps* e altri congegni di seguito specificati, incluse le mine collocate per l'interdizione di spiagge, attraversamenti di specchi d'acqua o guadi di fiumi, ma non si applica all'uso di mine marittime in mare o acque interne.

2. Il presente Protocollo si applicherà, oltre alle situazioni di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione alle situazioni di cui all'Articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra 1949. Il presente Protocollo non si applicherà in situazioni di disordine interno o tensioni, quali insurrezioni, isolati o sporadici atti di violenza o altri atti di natura simile, non essendo tali dei conflitti armati.

3. Nel caso di conflitti armati non aventi carattere internazionale aventi luogo nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna parte in conflitto sarà tenuta ad applicare i divieti e le limitazioni di cui al presente Protocollo.

4. Alcunché del presente Protocollo sarà invocato allo scopo di delegittimare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del suo Governo di, con tutti i mezzi legittimi, mantenere o ristabilire la legge e l'ordine nello stesso o difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato.

5. Alcunché del presente Protocollo sarà invocato quale giustificazione per l'intervento, diretto od indiretto, per qualsiasi ragione, nei conflitti armati o negli affari interni od esteri dell'Alta Parte Contraente nel cui territorio tali conflitti hanno luogo.

6. L'applicazione delle disposizioni del Presente Protocollo alle parti in conflitto, che non siano Alta Parte Contraente, che abbiano accettato il presente Protocollo, non modificherà il loro status giuridico o lo status giuridico di un territorio conteso, né esplicitamente né implicitamente.

### *Articolo 2 - Definizioni.*

Ai fini del presente Protocollo:

1. Per "Mina" si intende qualsiasi munizione collocata al di sotto, al di sopra o in prossimità del terreno od altra superficie e concepita per detonare o esplodere per la presenza, vicinanza o contatto di una persona o veicolo.

2. Per "Mina collocabile a distanza" si intende una mina non collocata direttamente ma lanciata tramite artiglieria, missile, razzo, mortaio o mezzi analoghi o rilasciata da un aeromobile. Le mine lanciate da un sistema basato a terra da meno di 500 metri non sono considerate come "mine collocabili a distanza", fatto salvo che vengano impiegate in accordo all'articolo 5 ed articoli attinenti del presente Protocollo.

3. Per "Mina antiuomo" si intende una mina primariamente concepita per esplodere per effetto della presenza, vicinanza o contatto di una persona e che inabiliti, ferisca od uccida una o più persone.

---

<sup>498</sup> Traduzione da "Protocol on Prohibitions and Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as Amended on 3 May 1996 (Protocol II as amended on 3 May 1996", *IRRC*, No. 312, May-June 1996, pp. 369-386.

4 Per “*Booby-trap*” si intende qualsiasi congegno o materiale escogitato, costruito o adattato al fine di uccidere o ferire, che si azioni inaspettatamente quando una persona tocchi o si avvicini ad un oggetto che appaia innocuo o che stia compiendo una azione manifestamente innocua.

5. Per “Altri congegni” si intendono munizioni collocate manualmente e dispositivi, compresi ordigni esplosivi improvvisati, concepiti per uccidere, ferire o procurare lesioni che siano attivati con comandi a distanza o automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

6. Per “Obiettivo militare” si intende, in quanto attinente beni, ogni bene che per sua natura, collocazione, scopo od utilità fornisca un reale contributo all'azione bellica e la cui totale o parziale distruzione, conquista o interdizione, a seconda delle circostanze del momento, offra un preciso vantaggio militare.

7. Per “Obiettivi civili” si intendono tutti i beni che non costituiscano obiettivi militari secondo la definizione del paragrafo 6 del presente Articolo.

8. Per “Campo minato” si intende un'area definita nella quale sono state collocate mine e “Area minata” un'area resa pericolosa dalla presenza di mine. Per “Falso campo minato” si intende un'area libera da mine che simula un campo minato. La definizione di “Campo minato” comprende anche i falsi campi minati.

9. Per “Registrazione” si intende l'operazione fisica, amministrativa o tecnica attuata al fine di ottenere, per gli adempimenti relativi alla registrazione nella documentazione ufficiale, tutte le informazioni disponibili per agevolare la localizzazione di campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* e altri congegni.

10. Per “Meccanismo di autodistruzione” si intende un meccanismo a funzionamento automatico, incorporato o applicato esternamente, che assicuri la distruzione dell'ordigno nel quale è incorporato o al quale è applicato.

11. Per “Meccanismo di autoneutralizzazione” si intende un meccanismo a funzionamento automatico incorporato che rende inattivo l'ordigno nel quale è incorporato.

12. Per “Autodisattivazione” si intende la messa in stato di inoperatività automatica dell'ordigno a mezzo dell'esaurimento di un componente, per esempio, di una batteria, che sia essenziale per il funzionamento dell'ordigno stesso.

13. Per “Controllo a distanza” si intende il controllo tramite comandi a distanza.

14. Per “Congegno antimanipolazione” si intende un congegno concepito per proteggere una mina e della quale fa parte, o sia collegato o applicato alla stessa o sotto ad essa, che si attivi qualora si compia un tentativo di manomissione della mina stessa.

15. “Trasferimento” implica, in aggiunta alla movimentazione fisica delle mine verso o da un territorio nazionale, il trasferimento della titolarità e del controllo sulle mine, ma non implica il trasferimento di territori contenenti mine poste in opera.

### *Articolo 3 - Restrizioni generali sull'impiego di mine, booby-traps e altri congegni.*

1. Il presente articolo si applica a:

- (a) mine;
- (b) *booby-traps* e
- (c) altri congegni.

2. Ciascuna Alta Parte Contraente o parte in conflitto è, in accordo alle disposizioni del presente Protocollo, responsabile per tutte le mine, *booby-traps* ed altri congegni da essa impiegati e ne intraprenderà la bonifica, rimozione, distruzione od il mantenimento degli stessi secondo quanto specificato all'Articolo 10 del presente Protocollo.

3. E' vietato in ogni caso impiegare qualsiasi mina, *booby-trap* od altro congegno che sia concepito in modo tale da causare ferimenti superflui o sofferenze non necessarie.

4. Le armi cui il presente articolo si applica dovranno essere strettamente aderenti agli standards ed alle limitazioni specificate all'Allegato Tecnico con riguardo ad ogni categoria specifica.

5. E' proibito impiegare mine, *booby-traps* o altri congegni che utilizzino meccanismi o dispositivi concepiti specificamente per far detonare l'ordigno in presenza di comuni rilevatori magnetici di metalli, per effetto della loro influenza magnetica o di altra natura, durante normali operazioni di ricerca.

6. E' proibito impiegare mine ad autodisattivazione munite di dispositivo antimanipolazione che sia concepito in modo tale che lo stesso sia atto ad operare dopo che le mine abbiano perso la loro funzionalità.

7. E' proibito in tutti i casi di indirizzare le armi cui il presente articolo si applica, sia in difesa che in offesa o in rappresaglia, contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili singoli od obiettivi civili.

8. L'uso indiscriminato delle armi cui il presente articolo si applica è proibito. Costituisce uso indiscriminato di tali armi ogni impiego che:

- (a) che non sia su, o diretto contro, un obiettivo militare. In caso di dubbio se un bene, normalmente dedicato ad usi civili, quale un luogo di culto, una casa od altra abitazione od una scuola, sia utilizzato in modo da dare un effettivo contributo all'azione militare, si presumerà che ciò non sussista; oppure
- (b) che impiega metodi o mezzi di rilascio che non possano essere indirizzati ad un obiettivo militare specifico; oppure
- (c) dal quale ci si possa attendere che procuri perdite incidentali di vite umane, ferimenti ai civili, danni a beni civili, od una combinazione dei suddetti, che risultino eccessivi in relazione ai concreti e diretti vantaggi militari previsti.

9. Diversi obiettivi militari manifestamente separati, situati in una città, paese, villaggio od altra area contenente una analoga concentrazione di civili o di beni civili non dovranno essere considerati alla stregua di un obiettivo militare singolo.

10. Dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui il presente articolo si applica. Possibili precauzioni sono tutte le precauzioni che risultino praticabili o possibili, tenuto conto delle circostanze del momento, avuto riguardo delle considerazioni di ordine umanitario e militare. Tali circostanze comprendono, ma non si limitano a un tanto:

- (a) gli effetti di breve e lungo periodo delle mine sulla popolazione civile locale dovuti alla persistenza del campo minato;
- (b) le possibili misure per la protezione dei civili (ad esempio, recinzione, segnalazione, avvisi e sorveglianza);
- (c) la disponibilità e fattibilità nel porre in atto delle alternative; e
- (d) i requisiti militari di breve e lungo periodo del campo minato.

11. Si dovranno diffondere efficaci avvertimenti anticipati ad ogni impiego di mine, *booby-traps* ed altri congegni che possano coinvolgere la popolazione, a meno che le circostanze non lo consentano.

*Articolo 4 - Limitazione nell'uso di mine antiuomo.*

E' proibito utilizzare mine antiuomo che non siano rilevabili come specificato al paragrafo 2 dell'Allegato Tecnico.

*Articolo 5 - Limitazioni nell'uso di mine antiuomo diverse dalle mine collocabili a distanza*

1. Il presente articolo si applica alle mine antiuomo diverse da quelle collocabili a distanza.

2. E' vietato impiegare le armi cui il presente articolo si applica che non siano conformi alle norme sulla autodistruzione ed autodisattivazione di cui all'Allegato tecnico: salvo che:

(a) tali armi siano collocate entro un perimetro segnalato che sia sorvegliato da personale militare e protetto da recinzioni od altri dispositivi, tali da assicurare l'effettiva interdizione dei civili da detta area. La segnaletica dovrà avere caratteristiche chiare e durevoli e deve essere quantomeno visibile da una persona che si accinga ad entrare nel perimetro segnalato; e

(b) tali armi siano bonificate prima che l'area venga abbandonata, a meno che tale area venga affidata alle forze di un altro Stato che accetti di assumersi la responsabilità relativa alla manutenzione delle protezioni richiesta dal presente articolo e la successiva bonifica di tali armi.

3. Una parte in conflitto è dispensata dall'ulteriore rispetto delle disposizioni di cui ai sub paragrafi 2 (a) e 2 (b) del presente articolo solamente se tale rispetto non sia praticabile a causa della perdita forzata del controllo sull'area a seguito dell'azione militare nemica, comprese le situazioni in cui l'azione militare nemica diretta ne rendesse impossibile l'ottemperanza. Nel caso detta parte riprendesse il controllo dell'area, dovrà ripristinare l'osservanza delle disposizioni di cui ai sub paragrafi 2 (a) e 2(b) del presente articolo.

4. Se le forze di una parte in conflitto assumono il controllo di un'area nella quale sono state collocate delle armi cui il presente articolo si applica, tali forze dovranno, nel miglior modo possibile, mantenere ed, ove necessario, adottare le protezioni previste dal presente articolo, sino alla bonifica di tali armi.

5. Dovranno venire intraprese tutte le misure possibili per prevenire la rimozione, la cancellazione, la distruzione o l'occultamento, non autorizzati, di ogni dispositivo, sistema o materiale usati per demarcare il perimetro di una area segnalata.

6. Le armi cui il presente articolo si applica che rilascino frammenti su di un arco orizzontale inferiore ai 90 gradi e che siano collocate su o al di sopra del terreno possono venire utilizzate senza le misure stabilite al sub paragrafo 2 (a) del presente articolo per un periodo massimo di 72 ore, se:

a) sono poste in opera nella immediata prossimità dell'unità militare che le ha collocate; e

b) l'area sia sorvegliata da personale militare in modo da assicurare l'effettiva esclusione dei civili.

*Articolo 6 - Limitazioni nell'uso di mine collocabili a distanza*

1. E' proibito impiegare mine collocabili a distanza a meno che esse siano registrate in accordo al sub paragrafo I (b) dell'Allegato Tecnico.

2. E' proibito impiegare mine collocabili a distanza che non siano aderenti alle norme sull'autodistruzione ed autodisattivazione di cui all'Allegato tecnico.

3. E' proibito impiegare mine collocabili a distanza diverse dalle mine antiuomo, a meno che, per quanto possibile, siano dotate di un efficace meccanismo di autodistruzione od autoneutralizzazione ed abbiano un retrodispositivo di autosilenzamento, che sia concepito in modo tale che la mina non funzioni più in quanto tale, qualora non servisse più agli scopi militari per i quali era stata collocata.

4. Efficaci avvertimenti anticipati dovranno essere diffusi ad ogni lancio o rilascio di mine collocabili a distanza che possano coinvolgere la popolazione, a meno che le circostanze non lo consentano.

#### *Articolo 7 - Divieto dell'uso di booby-traps e altri congegni.*

1. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale applicabile ai conflitti relative all'inganno ed alla perfidia, è fatto divieto in qualsiasi circostanza di utilizzare *booby-traps* ed altri congegni che siano in qualsiasi modo collegati a o associati con:

- (a) emblemi, simboli o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti;
- (b) malati, feriti o morti;
- (c) luoghi di sepoltura o cremazione oppure tombe;
- (d) installazioni, materiali, presidi o mezzi di trasporto sanitari;
- (e) giochi per l'infanzia od altri oggetti portatili o prodotti specificamente destinati all'alimentazione, salute, igiene, abbigliamento ed educazione dei bambini;
- (f) cibi o bevande;
- (g) utensili od accessori da cucina eccetto che in installazioni, basi e depositi militari;
- (h) oggetti di manifesto carattere religioso;
- (i) monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscano patrimonio culturale e spirituale dei popoli;
- (j) animali o loro carcasse;

2. E' proibito impiegare *booby-traps* od altri congegni a forma di oggetto portatile manifestamente innocuo che siano specificamente concepiti e costruiti per contenere sostanze esplosive.

3. Senza pregiudizio per le norme di cui all'articolo 3, è proibito impiegare le armi cui il presente articolo si applica in qualsiasi città, paese o villaggio od altra area contenente simili concentrazioni di civili nelle quali non siano in corso o appaiano imminenti combattimenti fra forze terrestri, a meno che, in alternativa:

- (a) siano collocate nell'immediata prossimità di un obiettivo militare; oppure
- (b) siano adottate misure per la protezione della popolazione civile dai loro effetti, per esempio, con il dispiegamento di sentinelle monitoratrici, l'apposizione di segnalazioni o la collocazione di barriere.

#### *Articolo 8 - Trasferimenti*

1. Allo scopo di promuovere le finalità di cui al presente Protocollo, ciascuna Alta Parte Contraente:

- (a) si impegna a non trasferire alcuna mina il cui uso sia proibito dal presente Protocollo;
- (b) si impegna a non trasferire alcuna mina ad alcun destinatario che non sia uno Stato od una agenzia statale autorizzata a ricevere tali trasferimenti;
- (c) si impegna ad adottare restrizioni nel trasferimento di qualsiasi mina il cui uso sia limitato dal presente Protocollo. In particolare, ciascuna Alta Parte Contraente si impegna a non trasferire alcuna mina antiuomo a Stati che non siano aderenti al presente Protocollo, a meno che lo Stato destinatario accetti di applicare il presente Protocollo; e

(d) si impegna a garantire che qualsiasi trasferimento, nel rispetto del presente articolo, avvenga nella piena osservanza, da parte di entrambi, sia dello Stato cedente che dello Stato percettore, delle norme fondamentali del presente Protocollo e delle norme applicabili di diritto internazionale umanitario.

2. Nell'eventualità che una Alta Parte Contraente dichiarasse di rinviare l'osservanza di specifiche norme nell'uso di determinate mine, secondo quanto previsto all'Allegato tecnico, verrà comunque applicato, a riguardo di tali mine, il sub paragrafo 1 (a) del presente articolo.

3. Tutte le Alte Parti Contraenti, nelle more dell'entrata in vigore del presente Protocollo, si asterranno da qualsiasi azione che possa risultare incompatibile con il sub paragrafo I (a) del presente articolo.

*Articolo 9 - Registrazione ed uso delle informazioni su campi minati, aree minate, mine booby-traps ed altri congegni.*

1. Tutte le informazioni riguardanti campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* ed altri congegni verranno registrate in accordo a quanto previsto all'Allegato tecnico.

2. Tutte le menzionate registrazioni saranno conservate dalle parti in conflitto, le quali dovranno, senza ritardi dopo la cessazione delle ostilità, intraprendere tutte le necessarie ed opportune misure, compreso l'utilizzo di tali informazioni, per proteggere i civili dagli effetti di campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* ed altri congegni, nelle zone sotto il loro controllo.

Allo stesso tempo, esse metteranno a disposizione dell'altra o delle altre Parti in conflitto e del Segretario Generale delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso riguardanti campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* ed altri congegni dalle stesse collocati in aree non più sotto il loro controllo sulla base, comunque, di criteri di reciprocità; qualora le forze di una parte in conflitto si trovassero nel territorio di una parte avversaria, entrambe tali parti potranno negare tali informazioni al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed all'altra parte per la durata che ragioni di sicurezza potrebbero richiedere, fino a quando alcuna delle parti si trovi nel territorio della parte avversa.

In quest'ultimo caso, le informazioni negate verranno fornite non appena i motivi di sicurezza lo consentiranno. Qualora ciò sia possibile, le parti in conflitto cercheranno, di comune accordo, di provvedere alla trasmissione di tali informazioni nel minor tempo possibile, nella misura compatibile con le esigenze di sicurezza di ciascuna parte.

3. Il presente articolo non costituisce pregiudizio per le norme di cui agli articoli 10 e 12 del presente Protocollo.

*Articolo 10 - Rimozione di campi minati, aree minate, mine, booby-traps ed altri congegni e cooperazione internazionale.*

1. Senza ritardi dopo la cessazione delle ostilità attive, tutti i campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* ed altri congegni dovranno essere bonificati, rimossi, distrutti o mantenuti in accordo all'articolo 3 e al paragrafo 2 dell'articolo 5 del presente Protocollo.

2. Tale responsabilità graverà sulle Alte Parti Contraenti e sulle parti in conflitto in merito a campi minati, aree minate, mine *booby-traps* ed altri congegni nelle zone sotto il loro controllo.

3. In ordine ai campi minati, aree minate, *booby-traps* ed altri congegni collocati da una parte in zone in cui non esercita più alcun controllo, tale parte fornirà alla parte che esercita il controllo su tale zona, ai fini degli adempimenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nei limiti concessi da detta parte, assistenza tecnica e materiale necessarie al disimpegno di tali responsabilità.

4. In tutti i casi necessari le parti tenteranno di addivenire ad un accordo fra le stesse e, qualora opportuno, con altri Stati e con organizzazioni internazionali per la fornitura di assistenza tecnica e materiale incluso, nelle opportune circostanze, l'avvio di operazioni congiunte necessarie ad adempiere a tali responsabilità.

*Articolo 11 - Cooperazione tecnologica ed assistenza*

1. Ciascuna Alta Parte Contraente assicurerà agevolazioni ed avrà il diritto di partecipare, nel modo più ampio possibile, al più esteso possibile scambio di equipaggiamento, informazioni materiali, scientifiche e tecnologiche riguardanti l'applicazione del presente Protocollo ed i mezzi di bonifica dalle mine. In particolare, le Alte Parti Contraenti non imporranno indebite restrizioni sulla fornitura di apparecchiature per lo sminamento e correlate informazioni tecnologiche per scopi umanitari.

2. Ciascuna Alta Parte Contraente provvederà a fornire informazioni all'archivio sullo sminamento costituito all'interno del sistema delle Nazioni Unite, specialmente informazioni a riguardo dei vari mezzi e tecnologie per la bonifica, liste di esperti, agenzie qualificate o punti di collegamento nazionali sulla bonifica delle mine.

3. Ciascuna Alta Parte Contraente, in condizione di poterlo fare, fornirà assistenza alla bonifica attraverso il sistema delle Nazioni Unite, altri enti internazionali o su base bilaterale, oppure contribuirà al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza allo sminamento.

4. Richieste di assistenza da parte delle Alte Parti Contraenti, corredate da documentazione adeguata, dovranno essere inoltrate alle Nazioni Unite, ad altri enti competenti od ad altri Stati. Tali richieste potranno venire inoltrate al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che le trasmetterà a tutte le Alte Parti Contraenti ed alle maggiori organizzazioni internazionali.

5. Nel caso di richieste inoltrate alle Nazioni Unite, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, nei limiti delle disponibilità concesse al Segretario Generale delle Nazioni Unite, potrà intraprendere i passi necessari per una valutazione della situazione e, in cooperazione con la Alta Parte Contraente richiedente, stabilire una adeguata fornitura di assistenza nella bonifica o applicazione del Protocollo. Il Segretario Generale potrà altresì riferire alle Alte Parti Contraenti in merito a tali valutazioni come pure in merito alla tipologia e consistenza dell'assistenza richiesta.

6. Senza pregiudizio per le loro norme costituzionali ed altre norme giuridiche, le Alte Parti Contraenti avvieranno una cooperazione in merito al trasferimento di tecnologie atte a favorire l'applicazione dei fondamentali divieti e limitazioni stabiliti nel presente Protocollo.

7. Ciascuna Alta Parte Contraente ha il diritto di ricercare e ricevere assistenza tecnica da parte di un'altra Alta Parte Contraente, ove opportuno, su specifiche tecnologie di rilievo, diverse da quelle di armamento, in quanto necessarie e praticabili, nell'ottica di ridurre qualsiasi periodo di rinvio previsto all'Allegato tecnico.

*Articolo 12 - Protezione dagli effetti di campi minati, aree minate, mine, booby-traps ed altri congegni*

1. Applicazione

(a) Ad eccezione delle forze e missioni cui si riferisce il sub paragrafo 2(a)(i), il presente articolo si applica solamente a riguardo di missioni che compiano le loro funzioni in una zona con il consenso delle Alte Parti Contraenti nel cui territorio tali funzioni vengono espletate.

(b) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo a parti in conflitto che non siano Alte Parti Contraenti non modificherà il loro status giuridico o lo status giuridico di un territorio conteso, né esplicitamente né implicitamente.

(c) Le disposizioni del presente articolo si intendono senza pregiudizio per il diritto internazionale umanitario vigente, od altri strumenti internazionali, in quanto applicabili, o decisioni del Consiglio di

Sicurezza delle Nazioni Unite, che forniscano un livello superiore di protezione al personale che espleta le funzioni di cui al presente articolo.

## 2. *Peace-keeping* e altre forze o missioni.

(a) Il presente paragrafo si applica a:

- (i) qualsiasi forza o missione delle Nazioni Unite che disimpegni compiti di *peace-keeping*, osservazione od analoghe funzioni in qualsiasi zona, in accordo alla Carta delle Nazioni Unite;
  - (ii) qualsiasi missione costituita per gli scopi di cui al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite che espliciti le proprie funzioni nella zona del conflitto.
- (b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte in conflitto, su richiesta del Capo della forza o missione cui il presente paragrafo si applica dovrà:
- (i) per quanto ne sia in grado, intraprendere le misure necessarie per proteggere la forza o missione dagli effetti di mine, *booby-traps* e altri congegni nella zona sotto il proprio controllo;
  - (ii) se necessario, al fine di proteggere efficacemente detto personale, rimuovere o rendere inattive, per quanto ne sia in grado, tutte le mine, *booby-traps* ed altri congegni in detta zona; e
  - (iii) informare il Capo della forza o missione sulla posizione di tutti i campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* ed altri congegni noti, nella zona nella quale la forza o missione espleti le proprie funzioni e, per quanto possibile, rendere disponibili al Capo della forza o missione tutte le informazioni in proprio possesso riguardanti detti campi minati, aree minate, mine, *booby-traps* ed altri congegni.

## 3. Missioni umanitarie e d'inchiesta del sistema delle Nazioni Unite

- (a) Il presente paragrafo si applica a tutte le missioni umanitarie o di inchiesta del sistema delle Nazioni Unite.
- (b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte in conflitto, se richiesta dal Capo della missione cui il presente paragrafo si applica, dovrà:
- (i) assicurare al personale della missione la protezione di cui al sub paragrafo 2(b) (i) del presente articolo; e
  - (ii) se l'accesso a/o attraverso qualsiasi località sotto il proprio controllo si rendesse necessario per l'espletamento delle funzioni della missione, ed al fine di provvedere al personale della missione di corridoi di sicurezza verso od attraverso tali località:
    - (aa) a meno che le ostilità in corso lo impediscano, informare il Capo della missione su una via sicura di accesso a tale località, se tale informazione fosse disponibile;
    - (bb) se le informazioni che rendono reperibile una via sicura non sono fornite in accordo al sub paragrafo (aa), per quanto sia necessario e praticabile, bonificare una corsia attraverso i campi minati.

## 4. Missioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa

- (a) Il presente paragrafo si applica a qualsiasi missione del Comitato Internazionale della Croce Rossa che espliciti le proprie funzioni con il consenso dello Stato ospitante o più Stati, in quanto contemplato dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, ove applicabili, dei Protocolli Aggiuntivi.
- (b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte in conflitto, se richiesta dal Capo della missione cui il presente paragrafo si applica, dovrà:

(i) fornire al personale della missione le protezioni stabilite al sub paragrafo 2(b) (i) del presente Articolo; e

(ii) adottare le misure stabilite al sub paragrafo 3(b)(ii) del presente articolo.

5. Altre missioni umanitarie e missioni di inchiesta.

(a) Per quanto i paragrafi 2, 3 e 4 precedenti non si applichino ad esse, il presente paragrafo si applica alle seguenti missioni, nel caso esplicassero funzioni nella zona del conflitto o assistessero le vittime di un conflitto:

(i) qualsiasi missione umanitaria di una società nazionale di Croce Rossa o della loro Federazione Internazionale;

(ii) qualsiasi missione di organizzazioni umanitarie imparziali, comprese le missioni umanitarie di sminamento imparziali; e

(iii) qualsiasi missione di inchiesta istituita in conformità alle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, ove applicabili, dei Protocolli Addizionali.

(b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte in conflitto, se richiesta dal Capo della missione cui il presente paragrafo si applica dovrà, per quanto possibile:

(i) fornire al personale della missione le protezioni previste al sub paragrafo 2(b)(i) del presente articolo, e

(ii) adottare le misure stabilite al sub paragrafo 3(b)(ii) del presente articolo.

6. Riservatezza

Tutte le informazioni fornite in riservatezza, in conformità al presente articolo, verranno utilizzate dal destinatario con stretto riserbo e non verranno divulgate al di fuori della forza e missione interessata senza l'autorizzazione espressa della fonte di tali informazioni.

7. Rispetto delle leggi e delle norme.

Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità di cui possono godere o delle prerogative relative ai propri compiti, il personale che fa parte delle forze o missioni di cui al presente articolo dovrà:

(a) rispettare le leggi e le norme dello Stato ospitante; e

(b) astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con la natura imparziale ed internazionale del loro servizio.

*Articolo 13. - Consultazioni fra le Alte Parti Contraenti*

1. Le Alte Parti Contraenti provvederanno a cooperare e consultarsi l'una l'altra in merito a tutte le problematiche connesse all'operatività del presente Protocollo. A tal scopo, si terrà annualmente una conferenza delle Alte Parti Contraenti.

2. La partecipazione alle conferenze sarà regolata dalle Norme di Procedura concordate fra le stesse.

3. I lavori delle conferenze comprenderanno:

- (a) la verifica dell'operatività e dello stato del presente Protocollo;
- (b) l'esame degli argomenti scaturenti dalle relazioni delle Alte Parti Contraenti in accordo a quanto stabilito al paragrafo 4 del presente articolo;
- (c) la preparazione delle conferenze di verifica; e
- (d) valutazione sugli sviluppi delle tecnologie atte a proteggere i civili dagli effetti indiscriminati delle mine.

4. Le Alte Parti Contraenti produrranno delle relazioni annuali al Depositario il quale le farà circolare fra tutte le Alte Parti Contraenti, prima della Conferenza, su qualsiasi fra i seguenti argomenti:

- (a) la diffusione ed informazione sul presente protocollo fra le proprie forze armate ad alla popolazione civile;
- (b) la bonifica dalle mine e programmi di riabilitazione;
- (c) i passi intrapresi per soddisfare i requisiti tecnici del presente protocollo e qualsiasi informazione importante che gli sia pertinente.
- (d) la legislazione relativa al presente Protocollo;
- (e) le misure intraprese sullo scambio internazionale di informazioni tecniche, sulla cooperazione internazionale nella bonifica dalle mine, e sulla cooperazione ed assistenza tecnica,
- (f) gli altri argomenti rilevanti.

5. I costi della Conferenza delle Alte Parti Contraenti faranno carico alle Alte Parti Contraenti e Stati non parti che parteciperanno ai lavori della Conferenza, in armonia con la scala di valutazione delle Nazioni Unite opportunamente ponderata.

#### *Articolo 14 - Rispetto.*

1. Ciascuna Alta Parte Contraente intraprenderà tutti i passi appropriati compresi quelli legislativi ed altre misure, al fine di prevenire e reprimere le violazioni al presente Protocollo da parte di persone nel territorio sotto la propria giurisdizione o controllo.

2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente Articolo comprendono misure adeguate ad assicurare l'irrogazione di sanzioni penali nei confronti delle persone che, in relazione ad un conflitto armato ed in contrasto alle disposizioni del presente Protocollo, intenzionalmente uccidano o procurino gravi lesioni a civili, e misure atte ad assicurare tali persone alla giustizia.

3. Ciascuna Alta Parte Contraente esigerà che le proprie forze armate emanino istruzioni fondamentali e procedure operative e che il personale delle forze armate riceva un addestramento commisurato ai propri compiti e responsabilità, finalizzati al rispetto delle disposizioni di cui al presente Protocollo.

4. Le Alte Parti Contraenti provvederanno a consultarsi l'una l'altra ed a cooperare bilateralmente, attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite od attraverso appropriate procedure internazionali, per risolvere qualsiasi problematica che possa sorgere in merito all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui al presente Protocollo.

## **Allegato Tecnico**

### *1. Registrazione*

- (a) La registrazione della localizzazione di mine diverse dalle mine collocabili a distanza, campi minati, aree minate, *booby-traps* ad altri congegni verrà disimpegnata in accordo alle seguenti disposizioni:
- (i) la localizzazione di campi minati, aree minate, ed aree con *booby-traps* ed altri congegni sarà specificata accuratamente in relazione alle coordinate di almeno due punti di riferimento ed alla estensione stimata dell'area contenente tali armi rispetto a tali punti di riferimento;
  - (ii) mappe, diagrammi ed altri prospetti saranno elaborati in modo da indicare la localizzazione di campi minati, aree minate, *booby-traps* ed altri congegni in relazione ai punti di riferimento, dette registrazioni, inoltre ne indicheranno il perimetro e l'estensione;
  - (iii) ai fini della ricerca e della bonifica di mine, *booby-traps* ed altri congegni, le mappe, i diagrammi e gli altri prospetti conterranno informazioni esaustive su modelli, numero, metodi di posa in opera, tipo di innesco e durata, data ed ora di collocazione, dispositivi anti-manipolazione (se presenti) ed altre informazioni rilevanti su tutte le armi menzionate che siano state collocate. Qualora possibile, la registrazione del campo minato evidenzierà l'esatta posizione di ogni mina, eccetto nei campi minati del tipo a file, nel qual caso è sufficiente la posizione delle file. La posizione precisa ed il meccanismo specifico di ciascun *booby-trap* posto in opera saranno registrati singolarmente.
- (b) La localizzazione stimata e l'area interessata da mine collocate a distanza verrà specificata tramite coordinate di punti di riferimento (generalmente i punti angolari) e verrà accertata e, quando ciò sia fattibile, contrassegnata sul terreno alla prima occasione possibile. Il numero totale ed i tipi di mine impiegate, la data e l'ora del rilascio ed il tempo di autodistruzione dovranno, del pari, essere registrati.
- (c) Copie delle registrazioni verranno custodite ad un livello di comando che sia sufficiente a garantirne, nel modo più ampio possibile, la sicurezza.
- (d) L'uso di mine prodotte dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo è proibito, a meno che esse rechino un contrassegno in lingua inglese o nella/e rispettiva/e lingua/e nazionale/i con le seguenti informazioni:
- (i) nome del paese di origine;
  - (ii) anno e mese di produzione; e
  - (iii) numero di serie o di lotto.

Il contrassegno dovrà essere visibile, leggibile, duraturo e resistente agli effetti dell'ambiente, nel modo più efficace possibile.

### *2. Specifiche sulla rilevabilità.*

- (a) A riguardo delle mine antiuomo prodotte dopo il 1 gennaio 1997, tali mine dovranno contenere all'interno un materiale o congegno che renda la mina rilevabile tramite i dispositivi di rilevazione di

mine comunemente disponibili e che fornisca un segnale di risposta equivalente a quello relativo ad 8 grammi o più di ferro di unica massa omogenea.

- (b) A riguardo delle mine antiuomo prodotte prima del 1 gennaio 1997, tali mine dovranno contenere all'interno, oppure aver applicato anticipatamente alla loro collocazione, in modo non facilmente rimovibile, un materiale o congegno che renda la mina rilevabile tramite i dispositivi di rilevazione di mine comunemente disponibili e che fornisca un segnale di risposta equivalente a quello relativo ad 8 grammi o più di ferro di unica massa omogenea.
- (c) Nel caso che una Alta Parte Contraente stabilisca di non poter ottemperare con immediatezza a quanto previsto al sub paragrafo (b), potrà dichiarare, al momento della notifica di accettazione dei vincoli di cui al presente Protocollo, che rinverrà l'osservanza del sub paragrafo (b) per un periodo non superiore a 9 anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Nel frattempo dovrà fare il minimo ricorso possibile all'uso di mine antiuomo non conformi a quanto sopra.

### *3. Specifiche sulla autodistruzione e sulla autodisattivazione.*

- (a) Tutte le mine antiuomo collocabili a distanza dovranno essere concepite e costruite in modo tale che non più del 10 per cento delle mine attivate manchi di autodistruggersi entro 30 giorni dal rilascio, ed ogni singola mina dovrà essere munita di retrodispositivo di disattivazione concepito e costruito in modo tale che, in combinazione con il meccanismo di autodistruzione, non più di una mina su mille attivate rimanga operativa, in quanto tale, 120 giorni dopo il rilascio.
- (b) Tutte le mine antiuomo non collocabili a distanza, impiegate al di fuori delle aree demarcate, come definito all'articolo 5 del presente Protocollo, dovranno soddisfare i requisiti per l'autodistruzione e l'autodisattivazione stabiliti al sub paragrafo (a).
- (c) Nel caso che una Alta Parte Contraente stabilisca di non poter ottemperare con immediatezza a quanto previsto ai sub paragrafi (a) e/o (b) potrà dichiarare, al momento della notifica di accettazione dei vincoli di cui al presente Protocollo che, con riguardo alle mine prodotte prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, rinverrà l'osservanza dei sub paragrafi (a) e/o (b) per un periodo non superiore a 9 anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

Durante tale periodo di rinvio, l'Alta Parte Contraente dovrà:

- (i) provvedere a far il minimo ricorso possibile all'uso di mine antiuomo non conformi, e
- (ii) a riguardo delle mine antiuomo collocabili a distanza, conformarsi ai requisiti per l'autodistruzione o ai requisiti per l'auto-disattivazione e, a riguardo delle altre mine antiuomo di conformarsi almeno ai requisiti per l'autodisattivazione.

### *4. Segnali internazionali per i campi minati ed aree minate*

Simboli analoghi all'esempio allegato e, come di seguito specificato, saranno impiegati nel demarcare i campi minati e le aree minate per assicurare la loro visibilità e riconoscibilità alla popolazione civile:

- (a) misure e forma: un triangolo od un quadrato non inferiori a 28 centimetri (11 pollici) per 20 (7.9 pollici) per il triangolo, e 15 centimetri (6 pollici) per lato per il quadrato;
- (b) colore: rosso od arancio con bordo riflettente giallo;
- (c) simbolo: il simbolo illustrato all'Allegato<sup>499</sup>, od uno alternativo, facilmente riconoscibile nella zona in cui tale simbolo viene esposto, in quanto atto ad identificare una area pericolosa;

---

<sup>499</sup> Non riprodotto nel testo.

- (d) lingua: il segnale dovrebbe recare la parola “mine” in una delle sei lingue ufficiali della Convenzione (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) e la lingua o le lingue prevalenti in tale area;
- (e) collocazione: i segnali dovrebbero essere collocati intorno ai campi minati o aree minate ad una distanza sufficiente ad assicurarne la visibilità, in qualsiasi punto, da parte di un civile che si avvicini a tali zone.

---ooΩoo---

---

**Appendice 33**

**Cronologia degli eventi significativi correlati  
al problema delle mine terrestri**

- **12/1868.** Dichiarazione sulla rinuncia all'uso in tempo di guerra di proiettili esplodenti del peso inferiore ai 400 grammi, San Pietroburgo.
- **10/1907.** Dichiarazione relativa al divieto di lanciare proiettili ed esplosivo dall'alto di aerostati, L'Aja.
- **06/1945.** Carta delle Nazioni Unite, San Francisco.
- **12/1948.** Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, New York.
- **08/1949.** Convenzione sulla protezione dei civili in tempo di guerra, Ginevra.
- **04/1950.** Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma.
- **05/1968.** Conferenza Internazionale sui Diritti Umani, Teheran.
- **11/1968.** Convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, New York.
- **09/1971.** Condizioni di applicazione delle regole umanitarie sui conflitti armati alle ostilità in cui siano impegnate le forze delle Nazioni Unite. Risoluzione adottata dall'Istituto di Diritto Internazionale, Zagabria.
- **12/1973.** Principi di cooperazione in materia di ricerca, arresto, estradizione e punizione delle persone colpevoli di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, New York.
- **02/1974.** Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e sullo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati (1<sup>a</sup> sessione), Ginevra.
- **10/1974.** Conferenza degli esperti governativi sulle armi che possono causare sofferenze inutili od avere effetti indiscriminati (1<sup>a</sup> sessione), Lucerna.
- **04/1975.** Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del Diritto applicabile ai conflitti armati (2<sup>a</sup> sessione), Ginevra.
- **02/1976.** Conferenza degli esperti governativi sulle armi che possono causare sofferenze inutili od avere effetti indiscriminati (2<sup>a</sup> sessione), Lugano.
- **06/1976.** Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del Diritto applicabile ai conflitti armati (3<sup>a</sup> sessione), Ginevra.
- **06/1977.** Protocollo I sulla protezione delle vittime dei conflitti internazionali e Protocollo II sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, Ginevra.
- **10/1980.** Convenzione su divieti o limitazioni nell'impiego di determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causa di effetti indiscriminati: Protocollo I relativo alle schegge non localizzabili; Protocollo II su divieti o limitazioni nell'impiego di mine, *booby-traps* e altri congegni e Protocollo III sulle armi incendiarie, Ginevra.
- **04/1981.** Apertura alla firma della Convenzione 1980, New York.
- **12/1983.** Entrata in vigore della Convenzione 1980.
- **01/1992.** La Grecia ratifica la Convenzione 1980.
- **07/1992.** La Slovenia ratifica la Convenzione 1980.
- **10/1992.** Il CICR invita le Nazioni Unite ad estendere la Convenzione 1980 ai conflitti armati non internazionali.
- **10/1992.** Il Presidente Bush firma la proposta Leahy-Evans di Moratoria degli Stati Uniti sulla esportazione di mine antiuomo (durata: 1 anno).
- **11/1992.** Il Niger ratifica la Convenzione 1980.
- **12/1992.** Risoluzione del Parlamento europeo sulle devastazioni cagionate dalle mine terrestri.
- **01/1993.** La Lettonia ratifica la Convenzione del 1980.
- **02/1993.** La Repubblica Ceca ratifica la Convenzione del 1980.
- **04/1993.** Simposio sulle mine antiuomo, Montreux.
- **05/1993.** Conferenza delle organizzazioni non governative sulle mine antiuomo, Londra.

- **05/1993.** La Slovacchia ratifica la Convenzione 1980.
- **09/1993.** Conferenza Internazionale sulla protezione delle vittime della guerra, Ginevra.
- **09/1993.** La Nuova Zelanda ratifica la Convenzione 1980.
- **11/1993.** La Bosnia/Erzegovina deposita il proprio strumento di successione alla Convenzione 1980.
- **12/1993.** 10° Anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione 1980.
- **12/1993.** La Croazia deposita il proprio strumento di successione alla Convenzione 1980.
- **12/1993.** La Spagna ratifica la Convenzione 1980.
- **01/1994.** Simposio di esperti militari sull'uso delle mine antiuomo e possibili alternative, Ginevra.
- **01/1994.** Il Canada ratifica la Convenzione 1980.
- **03/1994.** Primo meeting del gruppo di esperti governativi per la revisione della Convenzione 1980, Ginevra
- **05/1994** L'ACNUR appoggia il bando sulle mine antiuomo
- **08/1994.** Mozione del Senato italiano al governo per la ratifica del Protocollo II 1980.
- **11/1994.** Decreto presidenziale russo di adesione alla moratoria sull'esportazione delle mine prive di dispositivo di autodistruzione e mine non rilevabili.
- **11/1994.** Il Ministro della difesa dei Paesi Bassi annuncia davanti al Parlamento l'intenzione di distruggere 423.000 mine antiuomo.
- **11/1994.** Risoluzione delle Nazioni Unite di moratoria sulla esportazione di mine antiuomo e di creazione di un fondo volontario per lo sminamento.
- **12/1994.** Sessione degli esperti delle Nazioni Unite sulla conferenza di revisione della Convenzione 1980, Washington.
- **01/1995.** Ultimo meeting del gruppo di esperti governativi per la conferenza di revisione della Convenzione 1980, Ginevra.
- **02/1995.** Belgio e Gran Bretagna ratificano la Convenzione 1980.
- **02/1995.** Risoluzioni dell'Assemblea paritetica ACP-UE sulle mine e sulle mine terrestri in Angola, Dakar.
- **03/1995.** Irlanda, Israele e Stati Uniti ratificano la Convenzione 1980.
- **03/1995.** Approvazione della legislazione belga sulla messa al bando delle mine.
- **05/1995.** L'Unione Interparlamentare (IPU) appoggia il bando sulle mine antiuomo, Pechino.
- **05/1995.** La Romania ratifica la Convenzione 1980.
- **05/1995.** Decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'azione comune sulle mine antiuomo.
- **05/1995.** Messaggio del Papa Giovanni Paolo II sulla fine della produzione ed uso delle mine antiuomo, Assisi.
- **06/1995.** Due mozioni del Parlamento tedesco sull'azione del governo alla conferenza di revisione della Convenzione 1980 in ordine alla proibizione della produzione e vendita, all'abolizione delle mine antiuomo ed al potenziamento del contributo all'opera di sminamento.
- **06/1995.** Meeting a porte chiuse di discussione sulla proposta di un controllo congiunto anglo-statunitense sulle mine terrestri. (31 paesi partecipanti), Budapest.
- **06/1995.** Proposta Leahy-Evans al Senato di una più aggiornata ed efficace legislazione sulle mine antiuomo (durata triennale)
- **06/1995.** Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'OUA sulla Convenzione 1980 ed ai problemi posti dalla proliferazione delle mine antiuomo.
- **06/1995.** Risoluzione del Parlamento dell'Unione europea sulle mine antiuomo.
- **06/1995.** Conferenza internazionale Ong sulle mine terrestri, Phnom Penh.
- **06/1995.** Risoluzione a carattere vincolante del Parlamento norvegese di richiesta al governo per il totale divieto di produzione, stoccaggio, acquisto, vendita ed uso di mine antiuomo.
- **06/1995.** Primo simposio nazionale mozambicano sulle mine terrestri, Maputo.
- **07/1995.** Il Ministero della difesa romeno annuncia la moratoria di un anno sull'esportazione di mine antiuomo.
- **07/1995.** Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sullo sminamento, Ginevra.
- **07/1995.** DHA, UNICEF e PAM appoggiano il bando sulle mine antiuomo.
- **07/1995.** L'Unione dei Parlamenti africani appoggia il bando sulle mine antiuomo

- **10/1995.** Argentina, Brasile e Giordania ratificano la Convenzione 1980
- **10/1995.** Conferenza sulla revisione della Convenzione 1980 (1<sup>a</sup> sessione), Vienna.
- **11/1995.** L'Uganda ratifica la Convenzione 1980
- **12/1995** Il Togo ratifica la Convenzione 1980
- **12/1995.** L'Organizzazione della conferenza islamica (OCI) appoggia il bando sulle mine antiuomo.
- **12/1995.** Il CICR appoggia il bando sulle mine terrestri
- **01/1996.** Conferenza sulla revisione della Convenzione 1980 (2<sup>a</sup> sessione), Ginevra.
- **03/1996.** Pubblicazione del rapporto di esperti militari sull'utilità delle mine antiuomo a cura del CICR.
- **04/1996.** Conferenza sulla revisione della Convenzione 1980 (3<sup>a</sup> sessione), Ginevra.
- **04/1996.** La Georgia ratifica la Convenzione 1980
- **05/1996** Il Lussemburgo ratifica la Convenzione 1980.
- **05/1996.** Il Parlamento del Centroamerica appoggia il bando sulle mine antiuomo
- **06/1996.** L'UNESCO appoggia il bando sulle mine antiuomo.
- **06/1996.** Organizzazione degli stati americani (OAS) appoggia il bando sulle mine antiuomo, Panama.
- **07/1996.** Filippine e Gibuti ratificano la Convenzione 1980.
- **10/1996.** Azione Comune del Consiglio dell'Unione europea sulle mine terrestri antiuomo.
- **10/1996.** Conferenza di Ottawa

---ooΩoo---

## Appendice 34

### Casistica. Le mine terrestri: i fatti

#### 1. Le mine e le attività umanitarie

Nel luglio del '91 un'infermiera europea, che viaggiava con una collaboratrice, somala saltò su di una mina mentre viaggiava su una strada bianca, alla volta di una zona agricola, a nord di Hargeisa. La donna somala perse una gamba mentre l'infermiera olandese riportò l'amputazione bilaterale".

da: *Nemici nascosti: mine terrestri nella Somalia del Nord*. Rapporto di Medici per i Diritti Umani, 1992.

Nel 1993 sono occorsi svariati incidenti nei quali componenti di organizzazioni umanitarie sono stati uccisi o feriti dalle mine.

Sei soccorritori della Croce Rossa senegalese sono morti il 25 gennaio per l'urto del loro veicolo contro una mina.

Il cinque febbraio l'esplosione di una mina ha ucciso due mozambicani e ne ha feriti altri tre durante una missione di soccorso, nella provincia mozambicana di Zambesia.

Lo stesso giorno nel nord-ovest della Somalia, una mina ha ucciso cinque persone, tre delle quali personale locale del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Un tecnico di volo russo è morto in Angola dopo aver calpestato una mina che ha ferito anche diversi membri dell'equipaggio. L'aereo nel quale viaggiavano, affittato dal Programma Alimentare Mondiale, era stato colpito il 27 aprile dalle forze ribelli e costretto ad atterrare in un campo minato.

Ai primi di giugno un francese e due pachistani sono morti in differenti operazioni di bonifica in Kuwait, portando il numero dei morti nelle operazioni di sminamento dal febbraio del 91 ad oltre 50; il 27 novembre un dipendente della Croce Rossa Ruandese è rimasto ucciso e altri tre sono stati gravemente feriti nell'impatto del loro camion contro una mina, in Ruanda.

da: *Diritto Internazionale Umanitario: Mine terrestri: è ora di agire*. CICR, 1993.

"Ho parlato diverse volte del mio amico K.R. di Boulder, Colorado. Due anni fa perse una gamba, in Somalia, dove lavorava per l'International Rescue Committee; un non combattente in missione umanitaria. Ha dovuto subire almeno sette operazioni per salvare l'altro piede che era stato seriamente compromesso. Quelli ch'erano nella saletta delle audizioni del Senato, quando egli raccontò dell'esplosione della mina che investì il veicolo nel quale si trovava, ricordano l'immagine di lui seduto in stato confusionale con il piede in mano nel tentativo di riattaccarlo alla gamba - cosa impossibile - ovviamente. Quelli che c'erano lo ricordano, come pure lo ricordano gli operatori televisivi delle varie reti che lo ascoltavano con le lacrime agli occhi, i testimoni e coloro che avevano già sentito analoghi racconti stavano in assoluto silenzio ad ascoltare l'esperienza di quest'uomo.

Meno di due settimane fa, un'altra americana è stata vittima di una mina, in Zaire. M. H. di Seattle, Washington, stava lavorando per l'American Refugee Committee vicino al confine con il Ruanda, compiendo la sua alta missione umanitaria. Seguendo i principi della Bibbia si prendeva cura dei più sfortunati nostri fratelli. Ha perso entrambe le gambe, parte del volto ed ora giace attaccata ad un respiratore automatico in un ospedale a migliaia di chilometri da casa, in lotta per la vita contro le ferite interne. Il veicolo nel quale viaggiava è saltato su una mina terrestre.

Questo non è stato un incidente isolato. Quattro persone sono morte e venti sono rimaste ferite in due differenti incidenti negli ultimi due mesi in Ruanda, dove le mine hanno fatto saltare una ambulanza della Croce Rossa ed un camion carico di profughi.

da “Mine terrestri, una minaccia mortale per gli americani all'estero” Intervento del Sen. Patrick Leahy al Senato degli Stati Uniti, 9 novembre 1995.

24 ottobre 1995: un operatore di una organizzazione internazionale di soccorso ha perso una gamba e ha riportato ferite alla testa dopo aver calpestato una mina a Goma. Alcune settimane prima due mezzi della Croce Rossa sono stati danneggiati dalle mine.

28 ottobre 1995: una autocisterna del Comitato Internazionale della Croce Rossa adibita al rifornimento d'acqua alla popolazione è saltata su una mina in Burundi.

da *CCW News*, Newsletter, Edition 8, 19 gennaio 1996.

## **2. Le mine e i rifugiati e profughi.**

“Ero entusiasta per la pace. Io e al mia famiglia speravamo di tornare alla pace. Non volevamo avere ricordi della guerra. Invece mio fratello, nel lungo cammino che ci riportava a casa, ha messo il piede sopra una mina e ha perso il piede. Cosa avevamo fatto per meritarcì questo? Ci avevano detto che c'era la pace”.

A.S., rifugiata mozambicana in Zimbabwe (Dicembre 1992) da: “Le mine, una sfida per la pace”, in *Bambini in guerra*, UNICEF, 1994..

El Salvador, 6 aprile 1992: Tre fanciulli sono morti vicino al vulcano Guazapa lo scorso fine settimana dopo aver calpestato una mina seminata durante il periodo della guerra civile. Paradossalmente i loro genitori erano ritornati nella zona solo pochi giorni prima. I bambini avevano quattro, sei e dieci anni. Parti dei loro corpi sono stati trovati a distanza di trenta metri dal luogo dell'esplosione.

Progetto di sensibilizzazione sulle mine in El Salvador, UNICEF/PAM, 1993.

“Nella mia cittadina nel Sudan meridionale si combatteva dappertutto. Tutti scappavano per via delle bombe. Anche le nostre capre erano state bombardate. Nessuno aveva il tempo di coltivare la terra. Così ho deciso che era tempo di partire. Abbiamo camminato per giorni e giorni. Ad un certo momento siamo arrivati in un posto dove c'erano delle mine. Una persona è saltata in aria e tutti si sono messi a correre e c'era sangue dappertutto. Ci siamo stretti per mano e abbiamo corso insieme attraverso il campo”.

“La storia di Jacob”, *Rifugiati*, n.4 ottobre-dicembre 1993.

Mozambico: V.F., 17 anni è un rifugiato tornato dal campo profughi di Tengani, in Malawi, e adesso abita a Tete. Il 16 dicembre gli fu offerto l'equivalente di un dollaro per ripulire un pezzo di terreno. Appena pochi minuti di lavoro e , subito, l'esplosione. Accettare quel lavoro è costato a Victor molto caro, due occhi accecati, una amputazione alla gamba destra e cicatrici dappertutto. Suo padre ci dice: “fino a due giorni fa mio figlio era la mia speranza. Egli è e sempre sarà mio figlio. Ha cercato di raggranellare qualche soldo per Natale e ciò gli è costato la vista, una gamba e le mie speranze. Niente sarà più come prima”

Jesuit Refugee Service . Mozambique.

L.P., di cinquant'anni, e sua moglie sono cambogiani, arrivati al campo profughi lungo il confine con la Thailandia nel marzo 1991. Originariamente erano contadini del distretto di Moug, nel sud della provincia di Battambang. Qualche anno prima, L.P. aveva calpestato una mina mentre raccoglieva legna da ardere nella foresta. Cinque suoi compagni lo trasportarono su una amaca all'ospedale del distretto di Moug. Il viaggio, a piedi, durò venti ore. Dopo l'amputazione la ferita si infettò e lui dovette rimanere in ospedale per tre mesi. Durante il periodo spese 15.000 riels, circa 150 dollari Usa, per le cure. Dopo rientrato

dall'ospedale acquistò delle stampelle e ritornò a lavorare nelle risaie. Poco dopo il suo arrivo al campo profughi, L. P. ricevette la notizia che uno dei suoi figli, anche lui non combattente, aveva calpestato una mina e si trovava all'ospedale distrettuale di Moung.

da *Mine terrestri: Un' eredità mortale*, Human Rights Watch Arms Project/Physicians for Human Rights, 1993.

“Mentre stavo effettuando un impegnativo sopralluogo nella zona minata nei pressi di Tapa Salam a Kabul, nel settembre del '95, vidi un ragazzo disabile venirci incontro camminando con l'aiuto di due bastoni. Smisi di lavorare e gli andai incontro per sapere che cosa si fosse fatto. Mentre lo salutavo mi accorsi che non aveva le gambe e portava delle protesi. Si presentò come M.S., di 10 anni. Quando gli chiesi cosa gli fosse successo egli, dopo una pausa, iniziò a raccontarmi con voce cupa: “Lasciammo la nostra casa - disse, indicando una abitazione vicina al campo minato che stavamo ispezionando, - quando i combattimenti ebbero inizio al principio di quest'anno. Qualche mese più tardi, quando la situazione ci sembrava un po' migliorata, ritornammo alla nostra casa, ormai distrutta. Speravo che avremmo di nuovo avuto una vita felice e di poter riprendere a giocare con i miei amici. La nostra casa era stata distrutta e dovvemmo affrontare numerosi problemi. Non c'era acqua e dovevamo procurarcela andando in giro. Mia mamma mi chiese di andarne a prendere un po', così io presi i secchi e mi incamminai. Mentre mi dirigevo al pozzo, sentii un come un tuono e vidi un bagliore di fuoco davanti agli occhi. Fu soltanto dopo alcune ore che riaprii gli occhi e mi ritrovai in ospedale, con mia mamma in piedi che piangeva vicino al mio letto. Solo in quel momento compresi che ero stato vittima di una mina e che avevo perso le gambe. Frequentavo la quarta a Dehmanzang e non potrò continuare a studiare perchè non potrò più camminare fino alla scuola. Non potrò più divertirmi e non potrò più giocare con i miei amici. Mi mancheranno molto i tempi della scuola e dei giochi con gli amici. Dovrò vivere una vita terribile. Come mi sarebbe piaciuto se fossi arrivato a togliere le mine prima che perdessi le gambe!” ”

Lettera di M.S., Caposquadra sminatori, Mine Clearance Planning Agency, Afghanistan.

Dalla Cambogia: P.P: 24 anni, si guadagnava da vivere tagliando legna da ardere. Non possedeva terra ed era costretto a tagliare legna per comprare il riso per mantenere la famiglia ed i suoi due figli. La famiglia viveva a Sdau. Erano venuti via da là a causa delle mine, ma avevano scoperto che la situazione non era cambiata di molto: “mine dappertutto”. Il 20 dicembre 1995 stava tagliando legna vicino a Komping Poey. “L'ascia urtò una mina. Ciò che ricordo è che mi risvegliai in ospedale e che non ci vedevo più. Avevo perso entrambi gli occhi. I giorni seguenti, non riuscivo a trovare alcun senso alla mia vita, senza occhi, senza vista. Il mio futuro e quello della mia famiglia sono così incerti, ora. Non abbiamo terra, non abbiamo niente. ora che non ho più gli occhi, non so proprio cosa farò”

da *CCN News*, Newsletter, Edition 8, 19 gennaio 1996.

Una delle più crudeli e illegali tattiche nell'uso delle mine, attuata dai soldati di Siad Barre, fu quella di minare deliberatamente le case dei civili. Nel 1988 le forze governative bombardarono la capitale Hargeisa. Prima di fuggire, molti abitanti seppellirono i loro valori in buche nei pavimenti o nei cortili delle loro case. Dopo aver scoperto i nascondigli, i soldati, sottrassero i gioielli ed i valori e lasciarono al loro posto delle mine e delle trappole esplosive. Dopo la cessazione dei combattimenti, molti dei fuggiaschi ritornarono alle loro case all'inizio del 1991 solo per venire feriti da questi esplosivi nascosti. Anche se si pensa che la gran parte delle trappole sia stata scoperta, molte sono ancora in loco. Molte famiglie vivono all'esterno delle loro case e non osano entrare. Non esiste un preciso bilancio dei feriti in tal modo.

da: *Nemici nascosti: mine terrestri nella Somalia del Nord*. Rapporto di Medici per i Diritti Umani, 1992.

“Le mine erano sepolte in buche vicino alla strada e vicino ai ponti. La pioggia aveva dilavato lo strato di polvere dai bottoni metallici, della grandezza di una rotula, che le facevano esplodere ed erano per la maggior parte visibili. Nonostante ciò un bue urtò una mina che uccise diverse persone e ne ferì altre.

La situazione era ancora peggiore verso il confine con la Thailandia. Camminammo con attenzione svoltando una curva ed arrivammo sul luogo dell'esplosione (della mina). Era un vero spargimento di sangue, un braccio penzolava da un ramo, parte di una gamba intrappolata fra i bambù. Dieci o più morti giacevano a lato della strada e molti di più erano i feriti. Feci un laccio emostatico, rimossi alcune grosse schegge dalle ferite ed improvvisai delle fasciature, detti anche consigli su come prevenire le infezioni. Senza attrezzature ed ausili sanitari non c'era altro da fare. Era un terribile modo di morire o rimanere mutilati, dopo aver vissuto sotto i Khmer rossi e a due passi dalla libertà”

“Le mine erano state sistemate da entrambi i lati del sentiero, a volte anche nel mezzo. Avevano dei detonatori della grandezza di una moneta, bianchi o arrugginiti. A partire dai detonatori, quasi invisibili fili di nylon conducevano ai punti di ancoraggio come alberi o rocce vicine [...] non ci interessava molto se erano state piazzate dai Vietnamiti o dai Khmer rossi. Tutto ciò che sapevamo è che bisognava tenere gli occhi bene aperti lungo il cammino, in cerca dei fili bianchi.”

da *Mine terrestri in Cambogia: la guerra dei vigliacchi*, Asia Watch/Medici per i Diritti Umani, 1991.

### 3. Le mine e le attività agricole.

O.R., di dodici anni, subì una amputazione traumatica al disotto del ginocchio della gamba destra. Le fratture multiple della gamba sinistra richiederanno probabilmente l'amputazione chirurgica. In quanto pastore, stava pascolando un gregge di pecore con due cugini di 11 e 13 anni. Non sapeva ci fossero delle mine e stava cercando un buon posto per il pascolo, quando uno di loro ha tirato un filo che fa esplodere la mina. Tutti e due i suoi cugini morirono.

da *La morte nascosta: Le mine terrestri e le perdite civili nel Kurdistan iracheno*, Middle East Watch, 1992, (citato in Abramson, *Children's Rights in the Age of Landmines*, UNICEF, 1994).

16 aprile 1995. “Arriva in ospedale Haider, un pastore di 14 anni. Viene da Sidikhan, un villaggio a tre ore di macchina. Qualcuno di noi era stato sul posto una settimana prima. Avevamo spiegato come portare i primi soccorsi in caso di incidente da mina, e come preparare il trasferimento dei feriti fino all'ospedale di Choman. Riconosciamo le bende che avevamo portato a Sidikhan. Una gamba di Haider è fasciata fin sotto il ginocchio. Stava portando un gregge di capre al pascolo sulle montagne. Ha visto la mina solo un attimo prima di calpestarla, non è riuscito a schivarla. Il giorno dopo l'intervento, gli facciamo vedere il ‘catalogo’ delle mine, come si fa nelle stazioni di polizia con le foto segnaletiche. Riconosce una VS-50, ma ‘non ho visto - dice - quel tappo nero al centro’ (la placca di gomma che la fa esplodere). Colin, esperto sminatore inglese, ci spiega che Haider è stato fortunato. La mina, lanciata da un elicottero, è probabilmente atterrata capovolta. Così una buona parte dell'esplosione si è scaricata nel terreno. Haider ora sta facendo la fisioterapia, gli abbiamo assicurato che potrà ancora camminare. Ritournerà sulle sue montagne, a pascolare capre, non ha altra scelta. Dovesse capitargli un'altra volta, spera di calpestare una mina con la protesi.”

“Testimonianza degli inviati di Emergency dal Kurdistan iracheno”, *Emergency*, n.2, Maggio-Giugno 1995.

G.Z. è un agricoltore e commerciante di 20 anni di Zamala (Inhambane). Nell'ottobre del 1992 andò nei campi a far fieno. Mentre tagliava l'erba, l'attrezzo colpì una mina che esplose. Fu aiutato da amici che lo trasportarono con il trattore fino all'ospedale rurale di. Dopo una settimana fu trasferito all'ospedale di Chicouque dove fu sottoposto ad intervento chirurgico e dove rimase per un mese. Ha perso entrambe le mani ed un occhio.

Angola: A.M., 32 anni, civile. Anacleto stava camminando lungo un sentiero attraverso i campi di manioca quando incappò in una mina. Ci vollero cinque ore per raggiungere un ospedale dove le venne amputata la gamba sinistra

A.Z., 16 anni, civile. Amandu stava raccogliendo manioca quando una mina è esplosa. I suo unico fratello, di undici anni, è rimasto ucciso. La gamba di Amandu venne amputata al disotto del ginocchio.

da “*Comunicato sulle mine terrestri*”, CAFOD, Febbraio 1995.

Alcuni sminatori ad Hargeisa, nel nord della Somalia, furono avvicinati da una donna sconvolta. La sua mucca si era inoltrata in un campo minato e lei voleva che l'aiutassero a salvarla. Era l'unico animale rimasto, il resto del gregge era stato ucciso dalle mine terrestri. Anche uno dei suoi bambini era stato ucciso da una mina ed un altro, ferito, era stato ricoverato nell'unico ospedale della città. Gli uomini della famiglia erano tutti morti durante la guerra civile. In preda alla disperazione, confusione e agitazione aveva seguito la mucca nel campo minato, senza dar bada agli avvertimenti delle squadre di sminatori. Ella doveva salvare quell'animale, la sua unica risorsa che le rimaneva per nutrire e prendersi cura della figlia ferita. Così perse una gamba su una mina. La mucca perse tutte e quattro le zampe.

da “*Concorso per un poster*”, opuscolo della Campagna internazionale per l'abolizione delle mine terrestri. Maggio 1995.

C. S. è un pescatore di 38 anni, del villaggio di Phrum Check. E' sposato, con quattro figli e pesca regolarmente nel lago, lungo un chilometro, vicino a casa sua. All'alba del 30 marzo '91 C. S. ed altri pescatori si erano sparpagliati lungo le rive del lago, ad una distanza di una decina di metri l'uno dall'altro. Proprio mentre stava per lanciare la sua rete in acqua, udì una forte esplosione e cadde a terra per il dolore. Gli altri pescatori lo sollevarono per i vestiti e lo portarono a casa. Quattro ore più tardi fu trasportato all'infermeria dove gli venne applicato un laccio emostatico. Alle cinque del pomeriggio arrivò all'ospedale Mongol Borei. A causa delle ferite infette, i chirurghi decisero di amputargli la gamba destra sopra al ginocchio

da *Mine Terrestri in Cambogia: la guerra dei vigliacchi*, Asia Watch/Medici per i Diritti Umani, 1991.

#### **4. Le mine e i bambini**

C.C., di sei anni, perse la gamba sinistra saltando su una mina mentre giocava vicino alla principale linea ferroviaria della Cambogia, il mattino del 6 aprile 1991. Sua madre udì lo scoppio, accorse sui binari e la portò a casa. Secondo la madre non c'erano segnalazioni sulla presenza delle mine. Un parente strinse un laccio alla gamba della bambina e poi la trasportarono con una imbracatura verso la strada principale, distante 15 chilometri, dove fermarono una moto. Alle 2.30 del pomeriggio la piccola arrivò all'ospedale provinciale di Battambang e, due ore più tardi, entrò in sala operatoria dove la gamba le venne amputata sopra il ginocchio.

da *Mine Terrestri in Cambogia: la guerra dei vigliacchi*, Asia Watch/Medici per i Diritti Umani, 1991.

Abdul giace nel suo letto all'Ospedale Infantile “Indira Ghandi” di Kabul mentre sua madre, seduta vicino, scaccia le mosche. Egli fissa il soffitto, apparentemente senza emozioni. Sono dieci giorni da che è entrato e dovrà probabilmente aspettare altri due mesi prima di venire dimesso. Con una gamba amputata ed altre gravi ferite all'addome, Abdul dovrà imparare a sopravvivere allo scoppio di una mina antiuomo.

Le infermiere credettero che Amelia, 13 anni, morisse quando la portarono in ospedale, alla fine del 1994, sette mesi fa. Aveva calpestato una mina mentre andava a visitare degli amici di famiglia a Moamba, nella Provincia di Maputo. Lo scoppio le portò via gli occhi, le fece perdere la gamba sinistra dal ginocchio in giù e la mano sinistra. Dopo due mesi di cure intensive, le ferite sono guarite ed è stata fornita di protesi oculari per motivi estetici.

Nel cortile dell'ospedale, Innocent di 12 anni, cammina zoppicando nei pressi dell'Unità chirurgica. Egli incappò su una mina mentre si recava a far provvista d'acqua dal fiume. “Pensavo mi fosse caduto un albero in testa - racconta - fortunatamente, mia sorella si era fermata un momento a raccogliere delle banane. Sentendomi gridare accorse con alcuni soldati che erano di guardia ad un ponte, non lontano. E così mi

hanno portato qui. Io no ricordo nulla, però adesso non ho più la gamba. I ragazzi della mia età pensano che sia un eroe ma io non so proprio cosa farò adesso”

da *Bambini e mine terrestri*, Unicef, 1995.

Kurdistan iracheno. Il 15 giugno 1992, nella regione di Choman, P. A. K., di 40, anni ed i suoi quattro figli raccoglievano legna nelle montagne. Uno dei bambini attivò una mina a frammentazione. Due bambini, di sette e nove anni, sono arrivati morti all'ospedale da campo di Choman con gravi ferite al capo. Durante il tragitto verso l'ospedale la madre è morta per le ferite all'addome, al volto e l'amputazione della mano destra. Il figlio di sei anni è stato gravemente ferito al volto e ha perso entrambi gli occhi. Il fratellino di quattro anni ha dovuto subire l'amputazione di entrambe le gambe.

Da: *La guerra dei vigliacchi, le mine antiuomo nel Kurdistan iracheno*, Middle East Watch, 1993, (Riportato in *DHA News* - Sept./December 1993).

5 dicembre 1995, Mozambico: In un villaggio della provincia di Maputo alcuni bambini stavano raccogliendo dei ferri vecchi da dei residuati bellici per venderli nel locale mercato. Fra i pezzi di metallo essi trovarono anche una mina Ozm 3. Quando più tardi la sistemarono su una scansia nel mezzo del mercato, questa esplose uccidendo all'istante otto bambini di età compresa fra i 6 ed i 14 anni. Altri tre ne sono morti più tardi all'ospedale. Un ragazzo ferito ha visto due dei suoi fratelli morire nell'incidente.

8 gennaio 1996, Battambang, Cambogia: C. V., di 10 anni, e suo fratello Tyna, di 5, erano entrati nella foresta vicino al loro villaggio per giocare mentre la madre era andata a lavorare nelle risaie. Avevano visto una mina a terra e Tyna si era incuriosito. Aveva preso un pezzo di terra e lo aveva scagliato contro la mina è esplosa, ferendoli entrambi. La gamba destra di Vannak fu gravemente lacerata e Tyna perse entrambi gli occhi.

da *CCW News*, Newsletter, Edition 8, 19 febbraio 1996.

Mozambico: “Un giorno, un grido è risuonato nel villaggio, grido di paura, di panico. Mio fratellino che mi accompagnava è corso ad avvertire mia madre. Quel giorno la guerra è entrata nella mia famiglia. Avevo dodici anni”. E' così che Ernesto racconta come un giorno, mentre andava a prendere dell'acqua ai pozzi, è saltato su una mina antiuomo. Durante la guerra, il distretto di Morrumbene, dove vive la famiglia di Ernesto, era stato massicciamente cosperso di mine dal Renamo, particolarmente nei luoghi più frequentati dalla popolazione, i pozzi, i sentieri di accesso ai campi, i dintorni delle scuole. L'obiettivo era quello di creare un clima di insicurezza e di terrore. Ernesto continua: “Sono stato rapidamente portato all'ospedale di Chicunque dove i medici mi hanno amputato entrambe le gambe all'altezza delle cosce. Quando mi sono risvegliato ha sentito un dolore terribile. La cicatrizzazione delle ferite fu molto lunga e non fu che alcuni mesi più tardi che potei venir trasferito al laboratorio protesico di Inhambane, accompagnato da mia madre. Là mi è stato spiegato che con l'applicazione delle protesi avrei potuto reimparare a camminare; ma ci vorrà ancora molto tempo e molta pazienza perchè incredibilmente difficile camminare con entrambe le gambe amputate fino alle cosce”

da *Handicap International*, Opérations, N.46, Luglio-agosto-settembre 1995.

In Angola, un bambino che stava correndo attraverso un campo nella città di Cuito, che era in preda ai combattimenti, urtò una piccola mina che gli staccò il piede. Fu trasportato via aerea al maggiore ospedale di Luanda, ma là non c'erano anestetici né antibiotici disponibili. Mentre lui giaceva, urlante dal dolore, disteso sul pavimento dell'ospedale, i suoi familiari cercavano disperatamente di comprare i farmaci necessari al mercato nero della città.

Andrew Meldrum , “La macchine che mutilano” *Africa Report*, Maggio-giugno 1995.

*Sergio Petiziol*  
*Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle mine nella guerra terrestre*

---

---ooΩoo---

## **BIBLIOGRAFIA**

## Bibliografia utilizzata e di riferimento

### 1. Testi, raccolte di documenti e monografie.

- AHLSTÖRM, Christer, NORDQUIST, Kjell-Åke, *Casualties of Conflict, Report for World Campaign for the Protection of Victims of War*, Uppsala, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden, 1991.
- Armes (Les) de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination. Rapport sur les travaux d'un groupe d'experts*, Genève, CICR, 1973.
- BALLADORE-PALLIERI, Giorgio, *Diritto bellico*, Padova, Cedam, 1954.
- BENVENUTI, Paolo, *Lineamenti e natura della Croce Rossa Internazionale e sue componenti*, La Comunità Internazionale, Quaderni SIOI, n. 1, Padova, Cedam, 1983.
- BEST, Geoffrey, *War and Law Since 1945*, Oxford, Clarendon Press, 1994.
- Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Sandoz Yves, Swinarsky Christophe, Zimmerman Bruno, (ed.), Geneva, ICRC, 1987.
- Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons (Lucerne, 24.9-18.10.1974), Report*, Geneva, ICRC, 1975.
- Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons (Second Session - Lugano, 28.1-26.2.1976), Report*, Geneva, ICRC, 1976.
- CONFORTI, Benedetto, *Appunti dalle lezioni di diritto internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 1976.
- EUROPEAN COMMISSION, *Law in Humanitarian Crises, Volume I, How Can International Law Be Made Effective in Armed Conflicts*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1995.
- EUROPEAN COMMISSION, *Law in Humanitarian Crises, Volume II, Access to Victims: Right to Intervene or Right to Receive Humanitarian Assistance?*, Luxembourg, Office for Official Publication of the European Communities, 1995.
- FINE, Jonathan, *Hidden Enemies: Land Mines in Northern Somalia*, A Report By Physicians for Human Rights, luogo di edizione non riportato, Printed in the United States, Physicians for Human Rights, November 1992.
- FLORIO, Franco, *Nozioni di diplomazia e diritto diplomatico*, Milano, Giuffrè, 1978.
- GARDAM, Judith Gail, *Non-Combatant Immunity as a Norm of International Humanitarian Law*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993.
- GERVEN, Jef van, *Antipersonnel Land Mines: An Ethical Reflection*, Saint Louis, MO, The Institute of Jesuit Resources on Behalf of Jesuit International Ministries and Jesuit Conference, 1995, pp. 1-16.
- GREENSPAN, Morris, *The Modern Law of Land Warfare*, University of California, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1959, pp. 359-365.
- HAMPSON, Françoise, *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, Papers in Theory and Practice of Human Rights, No. 12, Colchester, Human Rights Center, University of Essex, 1995.
- Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, Thirteenth Edition, Geneva, International Committee Of The Red Cross - International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies, 1994.
- HENRY DUNANT INSTITUTE, *Basic Bibliography of International Humanitarian Law*, Geneva, Henry Dunant Institute, 1985.
- HUMAN RIGHTS WATCH ARMS PROJECT, PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS, *Landmines, A Deadly Legacy*, luogo di edizione non riportato, Printed in the United States of America, Human Rights Watch, October 1993.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, *A Perverse Use of Technology - Mines*, Geneva, ICRC, 1992.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, *International Humanitarian Law. Landmines: Time for Action*, Geneva, ICRC, 1994.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, *Landmines Must Be Stopped*, Special Brochure, Geneva, ICRC, September 1995.
- KALSHOVEN, Frits, *Constraints in the Waging of War*, Geneva, ICRC, 1987.
- MARAZZI, Alessandro, *Nozioni di diritto bellico*, Torino, Giappichelli, 1989.

- McDOUGAL Myres, FELICIANO Florentino, *Law and Minimum World Public Order: The Legal Regulation of International Coercition*, New Haven - London, Yale University Press, 1961, pp. 623- 626.
- MÖLLER, Axel, *International Law in Peace and War, Part II: Conflicts Between States*, Copenhagen, Levin e Munksgaard, 1935, pp. 179-182.
- KWAKWA, Edward, *The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, pp. 29-42.
- MONACO, Riccardo, *Lezioni di Organizzazione Internazionale, Vol. I: Diritto delle Istituzioni Internazionali*, Torino, Giappichelli, 1965.
- LEVIE, Howard, *The Code of International Armed Conflicts*, Vol. 1, London, Oceana, 1986, pp. 139-149.
- OPPENHEIM, Lassa, *International Law: A Treatise, Vol. II: Disputes, War and Neutrality*, Lauterpacht (ed.) London, Longmans, Green and Co., 1952.
- REPUBBLICA ITALIANA, Camera dei Deputati, *Il problema delle mine antiuomo*, Documentazioni e ricerche, Camera dei deputati, Servizio Studi, n. 30, XII Legislatura, Roma, settembre 1994.
- REPUBBLICA ITALIANA, Camera dei Deputati, *Antipersonnel landmines - the Italian Parliament Debate*, Documentations and research, Chamber of deputies, Department of Studies, XII Legislature, Rome, February 1995.
- ROBERTS, Adam, GUELFF, Richard (ed.) *Documents on the Law of War*, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1989.
- ROBERTS, Shawn, WILLIAMS, Jody, *After the Gun Fall Silent: The Enduring Legacy of Landmines*, Washington, D.C., Vietnam Veterans of America Foundation, 1995.
- SCHINDLER, Dietrich, TOMAN, Jiri, *The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents*, 3rd rev ed., Geneva - Dordrecht, Henry Dunant Institute - Martinus Nijoff Publishers, Dordrecht, 1988.
- SCHWARZENBERGER, Georg, *International Law as Applied by International Courts and Tribunals. Vol. II, The Law of Armed Conflicts*, London, Stevens, 1968.
- SERRA, Enrico, *Manuale di storia dei trattati e di diplomazia*, Milano, ISPI, 1980.
- STOVER, Eric, McGRATH, Rae, *Land Mines in Cambodia: The Coward's War*, Asia Watch &, Physicians for Human Rights, Luogo di edizione non riportato, U.S.A, September 1991.
- SUNGA, Lyal, *Individual Responsibility in International Law for Serious Human Right Violations*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publisher, 1992.
- SWINARSKY, Christophe, "Introducción al derecho internacional humanitario", Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costarica, CICR Ginebra, 1984.
- Symposium on Anti-personnel Landmines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993.
- UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, *Des mines antipersonnel: un fléau qui menace les enfants*, New York, UNICEF, 1994.
- UNITED NATIONS INSTITUTE FOR DISARMEMENT RESEARCH, *Land Mines and the CCW Review Conference*, Newsletter 28/29, Dec. 1994/May, Geneva, UNIDIR, 1995.
- VERRI, Pietro, *Diritto per la pace e diritto nella guerra*, Roma, Edizioni speciali della "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 1980;
- VERRI, Pietro, *Appunti di diritto bellico*, Roma, Edizioni speciali della "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 1982.
- VERRI, Pietro, *Cenni sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati*, Velletri, Croce Rossa Italiana, 1983.
- VERRI, Pietro, *Diritto per la pace e diritto nella guerra. Supplemento*, Roma, Edizioni speciali della "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 1987.
- VERRI, Pietro, *Dizionario di diritto internazionale dei conflitti armati*, Roma, Edizioni speciali della "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 1987.
- VERZIIL, J.H.R., *International Law in Historical Perspective, Part IX, The Laws of War*, Utrecht, Sijthoff & Noordhoff, 1978.

## 2. Articoli giuridici e "voci".

- ABRAMSON, Bruce, "Children's Rights in the Age of Land-Mines", in *The Impact of Landmines on Children*, Geneva, UNICEF Office for Europe, 1994.

- AUBERT, Maurice, "The ICRC And The Problem Of Excessively Injurious Or Indiscriminate Weapons", *IRRC*, No. 279, November-December 1990, pp. 477-497.
- BAXTER, Richard, "The Role of Law in Modern War", *PASIL*, 47th Annual Meeting, 1953, pp. 90-98.
- BIANCHI, Andrea, "Esportazione e transito di materiali di armamento: profili di diritto internazionale", *RDI*, Vol. LXXV, 1992, pp. 65-90.
- BINDSCHEDLER-ROBERT, Denise, "Problems of the Law of Armed Conflicts" in *A Treatise on International Criminal Law*, Vol. I, *Crimes and Punishment*, Bassiouni and Nanda (eds.), Springfield, C.C. Thomas, 1973, pp. 295-319.
- BINDSCHEDLER-ROBERT, Denise, "Unlawful Weapons, General Principles", in Bassiouni and Nanda (eds.), *A Treatise on International Criminal Law*, Vol. I, *Crimes and Punishment*, Springfield, C.C. Thomas, 1973, pp. 326-327.
- BLISHCHENKO, Igor, "The Use of Force In International Relations and the Role of Prohibition of Certain Weapons", in *Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and On the Law of Armed Conflict*, Cassese (ed.), Milano, Giuffrè, 1975, pp. 167-178.
- BORGEN, Christopher, "The Theory and Practice of Regional Organization Intervention in Civil Wars", *JILP*, XXVI, 1993-94, pp. 797-892.
- BOTHE, Michael, "The Protection of the Environment in Times of Armed Conflict", *GYIL*, Vol. 34, 1991, pp. 54-62.
- BRETTON, Philippe, "Le problème des 'Methodes et moyens de guerre ou de combat' dans les Protocoles additionnelles aux Conventions de Genève du 12 aout 1949", *RGDIP*, Tome 82/1978, pp. 32-81.
- BRETTON, Philippe, "Principes humanitaires et impératifs militaires dans le domaine des armes classiques à travers le droit international actuel" in *Le droit international et les armes* (Colloque de Montpellier), Société française pour le droit international, Paris, Pedone, 1983, pp. 35-50.
- BURKE, Michelle, "International Agreements: Law of War - Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, U.N. Doc. A/Conf. 95/15 (1980)", *HILJ*, Vol. 22, No 1, Winter 1981, pp. 436-443.
- CAMERON, P.J., "The Limitations on Methods and Means of Warfare", *AYIL*, Vol. 9, 1985, pp. 247-266.
- CARNAHAN, Burrus, "The Law of Land Mine Warfare: Protocol II to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons", *RDPMDG*, Vol. XXII, N° 1-2, 1983, pp. 119-149.
- CASSESE, Antonio, "The Spanish Civil War and the Development of Customary Law Concerning Internal Armed Conflicts", in *Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and On the Law of Armed Conflict*, Cassese (ed.), Milano, Giuffrè, 1975, pp. 290-318.
- CASSESE, Antonio, "Weapons Causing Unnecessary Suffering: Are They Prohibited?", *RDI*, vol. LVIII, 1975, pp. 12-42.
- CASSESE, Antonio, "Means of Warfare: The Present and Emerging Law", *RBDI*, Vol. XII, 1976 - 1, pp. 143-165.
- CASSESE, Antonio, "A Tentative Appraisal of the Old and the New Humanitarian Law of Armed Conflict" in *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, Cassese (ed.), Napoli, Editoriale Scientifica, 1979, pp. 461-501.
- CASSESE, Antonio, "Means of Warfare: The Traditional and the New Law" in *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, Cassese (ed.), Napoli, Editoriale Scientifica, 1979, pp. 161-197.
- De STOOP, D.F.J.J., "New Guarantees For Human Rights in Armed Conflicts - A Major Result of the Geneva Conference 1974-1977", *AYIL*, Vol. 6, 1978, pp. 52-76.
- DINSTEIN, Yoram, "The International Law of Inter-State Wars and Human Rights", *IYHR*, Volume 7, 1977, pp. 139-153.
- DINSTEIN, Yoram, "The Laws of Land Warfare", *IYHR*, Volume 13, 1983, pp. 52-89.
- DOSWALD-BECK, Louise, "Basis of Discussion On Possible Future Legal Development", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 267-269.
- DOSWALD-BECK, Louise, HERBY, Peter, "Land Mines: A Critical Examination of Existing Legal Instruments", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, Dec. 1994/May 1995, pp. 5-7.
- DOSWALD-BECK, Louise, VITE', Sylvain., *International Humanitarian Law and Human Rights Law*, Offprint from the IRRC, March-April 1993 (No. 293, pp. 94-119), Geneva, ICRC, 1993.
- DOWNEY, William, "The Law of War and Military Necessity", *AJIL*, Volume 47, 1953, pp. 251-262.
- DRAPER, G.I.A.D., "The Relationship Between the Human Rights Regime and the Law of Armed Conflicts", *IYHR*, Volume 1, 1971, pp. 191-207.

- EIDE, Asbjørn, "The New Humanitarian Law in Non International Armed Conflict", in *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, Cassese (ed.), Napoli, 1979, Editoriale Scientifica, pp. 277-309.
- EKBERG, Peter, "Remotely Delivered Landmines and International Law", *CJTL*, Vol. 33, No. 1, 1995, pp. 149-178.
- FARER, Tom, "Illicit Means for the Conduct of Armed Conflicts", *RDPMDG*, Vol. 12, N° 2, 1973, pp. 153-171.
- FENRICK, W.J., "New Developments in the Law Concerning the Use of Conventional Weapons in Armed Conflicts", *CYIL*, vol. XIX, 1981, pp. 229-256.
- FENRICK, W.J., "The Conventional Weapons Convention : A Modest But Useful Treaty", *IRRC*, No. 279, November - December 1990, pp. 498-509.
- FISCHER, Horst, "Limitation and Prohibition of the Use of Certain Weapons in Non-International Armed Conflicts", *IHLY 1989-90*, pp. 117-180.
- FORSYTHE, David, "Human Rights and Internal Conflicts: Trends and Recent Developments", *CWILJ*, Vol. 12, 1982, pp. 287-308.
- FURET, Marie-Françoise, "Le Droit international et les types d'armes", in *Le droit international et les armes (Colloque de Montpellier)*, Société française pour le droit international, Paris, Pedone, 1983, pp. 3-9.
- GARGIULO, Pietro, "Recenti sviluppi del diritto internazionale umanitario: proibizione o limitazione dell'impiego di alcune armi convenzionali", *CI*, 1983, pp. 98-116.
- GLAHN, Gerhard von, "The Protection of Human Rights in Time of Armed Conflicts", *IYHR*, Vol. 1, 1971, pp. 208-227.
- HARRIS, H. E., "Modern Weapons and the Law of Land Warfare", *RDPMDG*, Vol 12, N° 1, 1973, pp. 7-37.
- HERBY, Peter, "Third Session of the Review Conference of States Parties to the 1980 United Nations Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Geneva, 22 April 3 May 1996", *IRRC*, No. 312, May-June 1996, pp. 361-368.
- HOOG, Günter, "Mines", in *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 3, Bernhardt (ed.), Amsterdam - New York - Oxford, 1982, pp. 283-285.
- HUMAN RIGHT WATCH/Arms Project, "March 4, 1994, Memorandum: Landmines in International Law: Why is a Complete Ban Required?", in Hampson, F., *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, Colchester, Human Rights Centre, University of Essex, 1995, Appendix 3.
- "Human Rights and Armed Conflict: Conflicting Views", A Panel Discussion, *PASIL*, 67th Annual Meeting, 1973, pp. 141-168.
- "Implementing the Rules of War: Training, Command and Enforcement, A Panel Discussion", *PASIL*, 60th Annual Meeting, 1972, pp. 183-205.
- INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMANITARIAN LAW (San Remo, Italy), *Declaration on the Rules of International Humanitarian Law Governing the Conduct of Hostilities in Non-International Armed Conflicts*, Extract from the *IRRC*, September-October 1990 (No. 278, pp. 404-408), Geneva, ICRC, 1990.
- KALSHOVEN, Frits, "Applicability of Customary International Law in Non-International Armed Conflicts", in *Current Problems of International Law: Essays on the U.N. Law and the Law of Armed Conflicts*, Cassese (ed.), Milano, Giuffrè, 1975, pp. 267-285.
- KALSHOVEN, Frits, "Arms, Armaments and International Law", *RCADI*, Tome 191, II, 1985, pp. 187-341.
- KALSHOVEN, Frits, "The Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons, Lucerne, 24 September - 18 October 1974", *NYIL*, 1975, pp. 77-102
- KALSHOVEN, Frits, "The Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional Weapons, Lugano, 28 January - 26 February 1976", *NYIL*, 1976, pp. 197-206
- KALSHOVEN, Frits, "The Conventional Weapons Convention: Underlying Legal Principles", *IRRC*, No. 279, November-December 1990, pp. 510-520.
- KHLESTOV, Nikolay, "Review Conference of the 1980 Weapons Convention", *IRRC*, No. 307, July-August 1995, pp. 368-374.
- LEVIE, Howard, "Some Recent Developments in the Law of War", *GYIL*, Vol. 25, 1982, pp. 252-272.
- MALINVERNI, Georges, "Armes conventionnelles modernes et droit international", *ASDI*, vol. XXX, 1974, pp. 23-54.
- MATHESON, John, "Proposals on Conventional Weapons Limitations", *PASIL*, 73rd Annual Meeting, 1979, pp. 156-158.
- MERON, Theodor, "Towards a Humanitarian Declaration on Internal Strife", *AJIL*, Vol. 78, No. 4, October 1984, pp. 859-868.
- MEYROWITZ, Henri., "The Principle of Superfluous Injury or Unnecessary Suffering, From the Declaration of St. Petersburg of 1868 to Additional Protocol 1 of 1977", *IRRC*, No. 299, March-April 1994, pp. 98-122.

- MIATELLO, Angelo, "L'interdiction et la limitation de l'emploi des armes dans le Jus in bello", *CI*, vol. XXXIV, 1979, pp. 40-66.
- MIGLIAZZA, Alessandro, "L'evolution de la réglementation de la guerre a la lumière de la sauvegarde des droits de l'homme", *RCADI*, Tome 137, III, 1972, pp. 149-241.
- MOLANDER, Johan, "Strengthening International Humanitarian Law: The Review Conference of the 1980 Conventional Weapons Convention", *UNIDIR Newsletter*, No 28/29, Dec. 1994/May 1995, pp. 9-11.
- MULINEN, Frédéric de, "A propos de la conférence de Lucerne et Lugano sur l'emploi de certaines armes conventionnelles", *AEI*, Droit humanitaire et protection de l'homme, volume 8 -1977, pp. 111-131.
- PARLOW, Anita, "Banning Land Mines", *HRQ*, 16, 1994, pp. 715-739.
- PARLOW, Anita, "Toward A Global Ban On Landmines", *IRRC*, No. 307, July-August 1995, pp. 375-410.
- PARTSCH, Karl Josef, "Remnants of War as a Legal Problem in the Light of the Lybian Case", *AJIL*, vol. 28, n. 2, 1984, pp. 386-401.
- PEREZ De CUELLAR, Javier, "Tenth Anniversary of the Convention on Inhumane Weapons", *IRRC*, No. 279, November-December 1990, pp. 469-472.
- PLATTNER, Denise, "The 1980 Convention on Conventional Weapons and the Applicability of Rules Governing Means of Combat in a Non-International Armed Conflict", *IRRC*, No. 279, November-December 1990, pp. 551-564.
- PROKOSCH, Eric, "Arguments for Restricting Cluster Weapons: Humanitarian Protection Versus 'Military Necessity' ", *IRRC*, No. 299, March-April 1994, pp. 183-193.
- QUENTIN-BAXTER, R., "Human Rights and Humanitarian Law - Confluence or Conflict?", *AYIL*, Volume 9, 1985, pp. 94-105.
- RAUCH, Elmar, "Attack Restraints, Target Limitations and the Prohibitions or Restrictions of the Use of Certain Conventional Weapons", *RDPMDG*, Vol. XVIII, 1/2, 1979, pp. 53-71.
- RAUCH, Elmar, "The Protection of the Civilian Population in International Armed Conflicts and the Use of Landmines", *GYIL*, Vol. 24, 1981, pp. 262-287.
- ROBBLEE, Paul, "The Legitimacy of Modern Conventional Weaponry", *RDPMDG*, 1977, pp. 401-454.
- ROGERS, A.P.V., "A Commentary on the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-traps and Other Devices", *RDPMDG*, Vol. XXVI. N° 1-2-3, 1987, pp. 185-206.
- ROGERS, A.P.V., "Mines, Booby-traps and Other Devices", *IRRC*, No. 279, November-December 1990, pp. 521-534.
- ROGERS, A.P.V., "The Mines Protocol: Negotiating History", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-21 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 227-265.
- RÖLING, Bert V. A., "The Significance of The Laws of War", in *Current Problems of International Law: Essays on the U.N. Law and the Law of Armed Conflicts*, Cassese (ed.), Milano, Giuffrè, 1975, pp. 133-155.
- RÖLING, Bert V. A., "Aspects of the Criminal Responsibility for Violations of the Laws of War", in *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, Cassese (ed.), Napoli, Editoriale Scientifica, 1979, pp. 199-231.
- RONZITTI, Natalino, Armi convenzionali (voce), in *DDP*, vol. I, Torino, 1987, pp. 387-403.
- S(ANDOZ), Y(ves), "Armes Conventionnelles", *RICR*, N°698, Février 1977, pp. 104-106.
- SANDOZ, Yves, *Prohibition Or Restriction On the Use Of Certain Conventional Weapons*, Extract from *IRRC* January-February 1981, Geneva, ICRC.
- SANDOZ, Yves, "The Question of Prohibiting or Restricting the Use of Certain Conventional Weapons", *IRRC*, No. 279, November-December 1990, pp. 473-476.
- SANDOZ, Yves, "Prohibition and Restriction on the Use of Certain Weapons: Three Key Questions", *IRRC*, No. 299, March-April 1994, pp. 93-97.
- SCHINDLER, Dietrich, "State of War, Belligerency, Armed Conflict", in *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, Cassese (ed), Napoli, Editoriale Scientifica, 1979, pp. 3-20.
- SINGH, Nagendra, "The Laws of Land Warfare and Prohibited Weapons and Practices", *IYIA*, 1958, pp. 3-51.
- "Should Weapons of Dubious Legality Be Developed?", Panel Discussion, *PASIL*, 71st Annual Meeting, 1977, pp. 26-50.
- SMITH, H. A., "Modern Weapons and Modern War", *YBWA*, 1955, pp. 222-224.
- SOLF, Waldemar, "Weapons, Prohibited", in *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 4, Bernhardt (ed.), Amsterdam - New York - Oxford, 1982, pp. 352-354.
- VEUTHEY, Michel, "Les conflits armés de caractère non international et le droit humanitaire", in *Current Problems of International Law, Essays on U.N. Law and on the Law of Armed Conflict*, Cassese (ed.), Milano, Giuffrè, 1975, pp. 179-266.

- WILLIAMS, Jody, "National Initiatives and Legislation to Limit and Restrict the Production, Use and Transfer of Land Mines", *UNIDIR Newsletter*, No 28/29, Dec. 1994/May 1995, pp. 11-12.
- ZORGBIBE, Charles, "Pour une réaffirmation du droit humanitaire des conflits armés internes", *JDI*, N° 3, Juillet-Aout-Septembre 1970, pp. 658-683.

### 3. Documenti.

- ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, "Convention relative aux droits de l'enfant", in allegato a Legge 27 maggio 1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 135, Roma, 11 giugno 1991.
- ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, "Risoluzione sulla assistenza alla rimozione di mine", adottata senza voto il 19 ottobre 1993, in *Il problema delle mine antiuomo*, Documentazioni e ricerche, n. 30, XII Legislatura, Camera dei deputati, Servizio Studi, settembre 1994, pp. 80-84.
- ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, "Risoluzione sulla moratoria all'esportazione delle mine antiuomo", adottata il 16 dicembre 1993, in *Il problema delle mine antiuomo*, Documentazioni e ricerche, n. 30, XII Legislatura, Camera dei deputati, Servizio Studi, settembre 1994, pp. 85-86.
- ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, "Risoluzione che convoca una conferenza di revisione della Convenzione del 1980", adottata il 16 dicembre 1993 (48/79), in *Il problema delle mine antiuomo*, Documentazioni e ricerche, n. 30, XII Legislatura, Camera dei deputati, Servizio Studi, settembre 1994, pp. 87-90.
- REPUBBLICA ITALIANA, Legge 9 luglio 1990, n.185, "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento", *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n.163, Roma, 14 luglio 1990.
- REPUBBLICA ITALIANA, Legge 27 maggio 1991, n.176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Supplemento ordinario, n.135, Roma, 11 giugno 1991.
- REPUBBLICA ITALIANA; Legge 14 dicembre, 1994, n. 715, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Supplemento ordinario, n. 310, Roma, 27 dicembre 1994, pp. 285-318.
- REPUBBLICA ITALIANA, Senato, "Discussion and Approval of Motion n.1-00009 on Antipersonnel Landmines", Stenographic account, Tuesday, 2 August 1994, in *Antipersonnel Landmines - the Italian Parliament Debate*, XII Legislature, Documentation and research, Chamber of deputies, Department of Studies, Rome, February 1995,
- REPUBBLICA ITALIANA, Law 14 December 1994, n.715 "Ratification and Execution of the Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Wich May Be Deemed to Be Excessively Injurious or To Have Indiscriminate Effects, With Annexed Protocols, signed in Geneva on 10 October 1980" in *Antipersonnel Landmines - the Italian Parliament Debate*, XII Legislature, Documentation and research, Chamber of deputies, Department of Studies, Rome, February 1995.
- REPUBBLICA ITALIANA, Senato, XII Legislatura, "Disegno di legge n. 2304: Norme per la messa al bando delle mine anti persona", Comunicato alla Presidenza il 23 Novembre 1995, Tipografia del Senato, Atti Parlamentari, Roma.
- UNIONE EUROPEA, Parlamento, "Risoluzione B3-1744/92 sulle devastazioni cagionate dalle mine", 17 Dicembre 1992, in *Il problema delle mine antiuomo*, Documentazioni e ricerche, n.30, XII Legislatura. Camera dei deputati, Servizio Studi, settembre 1994, p. 79.
- UNIONE EUROPEA, Consiglio, 95/170/PESC: Decisione del Consiglio, del 12 maggio 1995, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione Europea, relativa alle mine antiuomo, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, n. 115, 22 maggio 1995, edizione italiana.
- UNIONE EUROPEA, Consiglio, Azione Comune del 1° ottobre 1996 adottata dal Consiglio in base all'art J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine terrestri antiuomo (96/588/PESC), in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, N. L 260, 12 ottobre 1996, edizione italiana
- UNIONE EUROPEA, Parlamento, "Le mine terrestri e le armi laser accecanti", Risoluzione A4 - 119 del 29 giugno 1995, Rapporto Berents, in Terreri, F., *Produzione, commercio ed uso delle mine terrestri. Il ruolo dell'Italia*, Firenze, Comune di Firenze - Edizioni Comune Aperto, 1996, pp. 106-108.

- UNIONE EUROPEA, Parlamento, "Le mine terrestri: un ostacolo micidiale allo sviluppo", Risoluzione A4 - 149 del 29 Giugno 1995, Rapporto Cunningham, in Terreri, F., *Produzione, commercio ed uso delle mine terrestri. Il ruolo dell'Italia*, Firenze, Comune di Firenze - Edizioni Comune Aperto, 1996, pp. 103-105.
- UNITED NATIONS, *United Nations Conference on Prohibition of Use of Certain Conventional Weapons - Final Act of the Conference*, Extract from *IRRC*, January-February 1981, Geneva, ICRC, pp. 19-33.
- UNITED NATIONS, "Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as Amended on 3 May 1996 (Protocol II as amended on 3 May 1996)", *IRRC*, No. 312, May -June 1996, pp. 369-386.
- UNITED STATES SENATE, "Landmines - A Deadly Thread to Americans Abroad", *Proceedings and Debates of the 104th Congress*, First Session, vol. 141, No 177, Washington, November 9, 1995.

#### 4. Articoli tecnici

- ANDERSON, Kenneth, "Overview of the Problem of Anti-personnel Mines", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-21 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 13-17.
- ASCHERIO, Alberto et al., "Death and Injuries Caused by Land Mines in Mozambique", *The Lancet*, Vol. 346, September 16, 1995, pp. 721-724.
- BIDDLE, Stephen, KLARE, Julia., "Military Utility and the Control of Land Mines", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, Dec. 1994/May 1995, pag. 22-24.
- BLAGDEN, Patrick, "Summary of United Nations Demining", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 117-123.
- BLAGDEN, Patrick, "Mine Clearance", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, Dec. 1994/May 1995, pp. 20-22.
- BLAGDEN, Patrick, "Landmines. New Technologies Needed", *DHA News, Focus: Landmines*, No. 15, July-August 1995, pp. 14-16.
- BONSIGNORE, Ezio, "Non più mine - e poi?", *Rivista italiana di difesa*, giugno 1994.
- CAUDERAY, Gérald, DOSWALD-BECK, Louise, "The Development of Anti-personnel Weapons", *IRRC*, No. 279, November-December 1990, pp. 565-576.
- CAUDERAY, Gérald, "Anti-Personnel Mines", *IRRC*, No. 295, July-August 1993, pp. 273-287.
- CHABASSE Philippe, "The Proliferation of Anti-personnel Landmines in Developing Countries: Considerable Damage in Human Terms and a Dramatically Insufficient Medico-social Response", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 85-95.
- COUPLAND, Robin, KORVER, Adriaan, "Injuries From Antipersonnel Mines: The Experience of the ICRC", *BMJ*, vol. 303, 14 December 1991, pp. 1509-1512.
- CRAIB, Alistair, "Mine Detection and Demining", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 147-152.
- CRAIB, Alistair, "Mine Detection - The Military Necessity to Render Anti-personnel Mines Non Detectable", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, 1993, pp. 207-210.
- EBLAGH, Kefayatullah, "Practical Demining in Afghanistan", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 153-173.
- FOSS, Christofer, "The Trade in Mines - Manufacturers, Exporters and Importers", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 19-20.
- GANDER, Terry, "The Mechanics of Anti-personnel Mines", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 97-102.
- GANDER, Terry, "Mine Detection and Mine Clearance", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 175-178.
- GANDER, Terry, "Anti-personnel Mine Warfare - An Outline", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 203-206.
- GARACHON, Alain, "ICRC Rehabilitation Programmes on Behalf of War Disabled", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 81-83.
- GOOSE, Steve, "Global Production and Trade in Landmines", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 31-59.

- GOOSE, Steve, "The Economics of Land Mines", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, Dec. 1994/May 1995, pp. 13-16.
- GOWDEY, David, "The Land Mine Crisis: The Humanitarian Dimension", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, Dec. 1994/May 1995, pp. 17-19.
- GRAY, Robin, "Humanitarian Consequences of Mine Usage", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-21 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 63-68.
- HALIWELL, Brian, MALIN, Lance, "Demining - An Operators View", in *Symposium on Anti-Personnel mines, Montreux 21-21 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 133-145.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Report on the Protection of War Victims Prepared by the ICRC, Geneva, June 1993 for the International Conference for the Protection of War Victims (Geneva, 30 August-September 1993)", *IRRC*, No. 296, September - October 1993, pp. 391-444.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Legal and Medical Aspects of the Use of Anti-Personnel Mines", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, September/december 1993, pp. 17-20.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Report of The ICRC for the Review Conference of the 1980 United Nations Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or To Have Indiscriminate Effects, February 1994", *IRRC*, No. 299, March-April 1994, pp. 123-158.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Results of the Montreux Symposium on Anti-personnel Mines", *IRRC*, No. 299, March-April 1994, pp. 159-169.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Symposium of Military Experts on the Military Utility of Anti-personnel Mines", *IRRC*, No. 299, March-April 1994, pp. 170-182.
- JEFFERSON, Paul, "Technical Aspects of Anti-personnel Mines", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC 1993, pp. 103-110.
- JEFFERSON, Paul, "An Overview of Demining, Including Mine Detection Equipment", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 125-132.
- McGRATH, Rae, STOVER, Eric, "Injuries From Land Mines", *BMJ*, vol. 303, 14 December 1991, p. 1492.
- McGRATH, Rae, "The Reality of the Present Use of Mines by Military Forces", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 7-12.
- MEDIA NATURA, "The Deadly Legacy: Report on Western Views on Land-mines and Ways of Restricting their Indiscriminate Use", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 271-283.
- MONOD, Jean-Michel, "Mines and Humanitarian Activities", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 3-6.
- PETRACCO, Ferruccio, "Anti-personnel Mines Production and Trading", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-21 April 1993, Report*, Geneva, 1993, ICRC, pp. 21-29.
- PRONK, Jan, "Land Mines and the Development Imperative", *UNIDIR Newsletter*, No. 28/29, Dec. 1994/May 1995, pp. 4-5.
- ROLLO, N. Hamish, "The Military Use of Anti-personnel Mines", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-21 April 1993, Report*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 211-226.
- STOVER, Eric et al., "Letter from Phnom Penh: The Medical and Social Consequences of Land Mines in Cambodia", *JAMA*, August 3, Vol. 272, No. 5, 1994, pp. 331-336.
- WILLIAMS, Jody, "Social Consequences of Widespread Use of Landmines", in *Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21-23 April 1993*, Geneva, ICRC, 1993, pp. 69-80

## 5. Altre fonti

- ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI, "Lo sminamento", *Rifugiati*, n. 1, gennaio-marzo 1992, p. 12-15.
- ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI, "La minaccia occulta", *Rifugiati*, supplemento al n. 4, settembre-ottobre 1994, p.13.
- ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI, "Lo sminamento in Afghanistan", in *I rifugiati nel mondo 1993. La sfida della protezione*, Roma, ACNUR, 1994, p. 111.
- ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI, *Secondo l'ACNUR i tempi sono maturi per la messa al bando delle mine*, Comunicato stampa, 26 settembre 1995.

- AMNESTY INTERNATIONAL, *Rapporto Annuale 1995*, Fiesole, Edizioni Cultura della Pace, 1995, (traduzione italiana di *Amnesty International Report 1995*, London, Amnesty International Publications, 1995)
- ANSAH AYISI, Ruth, Mozambique: "Land-mines Will Kill And Maim For Years", in *Children and Land Mines*, UNICEF Features, Feature 2, 1995.
- "*Anti Personnel Mines, A Thread to the World*", Address given by Mrs. Emma Bonino at the European Parliament, Bruxelles, 28 June 1995.
- BASTA, Samir, JAFFRE', Françoise, "Les enfants premières victimes des mines anti-personnel", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, September/december 1993, pp. 13-16.
- BELLAMY, Carol, "L'interdiction totale des mines terrestres: ériger un bouclier de protection autour des enfants impliqués dans les conflits armés" in *Supplément de l'édition 'ECHOnews n° 13*, Decembre 1996.
- BENVENUTI, Paolo, *Croce Rossa Italiana, Fermare l'epidemia di mine terrestri, Dai negoziati all'azione, Comunicato e posizione della Croce Rossa Italiana in sintonia con la posizione del CICR*, documento, Roma, novembre 1996, allegato a circolare RO/cg4/12/1996 del Comitato Centrale CRI, Servizio Affari Internazionali, protocollo n. 4304 del 12.12.1996.
- BERENDT, Michael, "Cosecha cruenta: Las minas antipersonas" in *La Unión Europea y Las Naciones Unidas*, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1995, pp. 58-59.
- BOUTROS-GHALI, Boutros, "Antipersonnel Land Mines: A Challenge for the International Community", *UNIDIR Newsletter*, No 28/29, Dec. 1994/May 1995, p. 3.
- BOUTROS-GHALI, Boutros, "The Landmine Crisis, A Humanitarian Disaster", *FA*, Vol. 73, No.5, Sept-Oct. 1994, pp. 8-13
- "Cambodge: Les sentinelles éternelles", *Solidaire*, No. 127, février 1995, pp. 26-27.
- CAMPAGNA ITALIANA CONTRO LE MINE, Comunicato stampa. Conferenza Internazionale sullo sminamento (Ginevra 5-7 luglio 1995).
- CAMPAGNA ITALIANA CONTRO LE MINE, Dichiarazione congiunta delle ONG in occasione della Conferenza Internazionale sullo sminamento (Ginevra 5-7 luglio 1995).
- CARRA, Luca, "Chi sono gli assassini?", *Emergency*, n. 2, Maggio-Giugno 1995, p. 8.
- CHABASSE, Philippe, RICHARDIER, Jean-Baptiste, "Interdiction des mines antipersonnel: La victoire est à portée de la main", *HI*, N. 46, Juillet-Aout-Septembre 1995, p. 2.
- CHABASSE, Philippe, "Massacres en temps de paix", *HI*, N.46, Juillet-Aout-Septembre 1995, pp. 3-8.
- COGHLAN, Denise, "Landmines: Sowing Death Reaping Profits", *The Mustard Seed*, No. 38, Fall 1994, pp. 3-7.
- COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF, "Mine, l'arma dei vigliacchi", in *Bambini in guerra*, Quaderni per l'educazione allo sviluppo, n. 3, Roma, UNICEF-Anicia, 1994, p. 13.
- COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF, "Le mine, una sfida per la pace", in *Bambini in guerra*, Quaderni per l'educazione allo sviluppo, n. 3, Roma, UNICEF-Anicia, 1994, pp. 34-40.
- COMITE' INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, "Appel du CICR à l'occasion de l'entrée en vigueur de La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques", *RICR*, N° 745, Janvier-Février 1984.
- COMITE' INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, *Faits essentiéls. Mines terrestres: consequences humaines*, Genève, ICRC, 20 avril 1993.
- COMITE' INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, *Sommario, Le mine terrestri antiuomo - Sono poi davvero così utili? Uso ed efficacia delle mine antiuomo sul piano militare*, realizzato su richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra, marzo 1996, aggiornato al 20 agosto 1996, ciclostilato.
- COMITE' INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, *La mina antiuomo: un'arma micidiale che va bandita. L'impegno del CICR.*, Conferenza del Dott. Cornelio Sommaruga, Presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Società italiana per l'Organizzazione internazionale, Roma, 14 ottobre 1992, ciclostilato.
- COUPLAND, Robin, *Amputation for War Wounds*, Geneva, ICRC, 1992.
- CROCE ROSSA ITALIANA, "Mai più mine dall'Italia", *Erasmus*, n. 33, settembre-ottobre 1994, p. 5.
- CROCE ROSSA ITALIANA, "Vienna: proibite le armi laser ma non bloccate le mine antiuomo", *Erasmus*, n. 40, novembre-dicembre 1995, pp. 24-25.
- CROCE ROSSA ITALIANA, "Un corpo di monitoraggio per l'applicazione del DIU", *Erasmus*, n. 41, gennaio-febbraio 1996, pp. 12-13.
- D'AURIA, Marco "Uccidi, mina uccidi. Quella morte made in Italy", *Avvenimenti*, n. 6, luglio 1994, pp. 24-28.
- DENTICO, Nicoletta, "A Vienna nulla di fatto", *Oscar Report 9*, Novembre 1995, pp. 1-4.

- DENTICO, Nicoletta, "Si, Le mine sono inumane. Vendiamole lo stesso", *Avvenimenti*, 8 novembre 1995, pp. 36-39.
- DENTICO, Nicoletta, "Mine antipersona: Bandiamole!", *Fogli di collegamento degli obiettori*, n. 119/Gennaio 1996, pp. 10-13.
- "Department of Humanitarian Affairs et les mines terrestres", *DHA Rétrospective 1995*, Genève, p. 5.
- DEPARTMENT OF HUMANITARIAN AFFAIRS, "The United Nations Approach to Mine Clearance", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, September/December 1993, pp. 5-9.
- DEPARTMENT OF HUMANITARIAN AFFAIRS, "Death Sleeps In The Earth", *DHA News, Focus: Landmines*, No. 15, July-August 1995, pp. 3-7.
- DEPARTMENT OF HUMANITARIAN AFFAIRS, "Land Mines: International Meeting in Geneva Signal Stronger Stand", *DHA News, Focus: Landmines*, No. 15, July-August 1995, pp. 8-11.
- DEPARTMENT OF HUMANITARIAN AFFAIRS, "Landmines: Demining The World: Will It Cost The Earth?", *DHA News, Focus: Landmines*, No. 15, July-August 1995, pp. 17-20.
- DEPARTMENT OF HUMANITARIAN AFFAIRS, "Landmines: Rewieiving the 1980 Convention", *DHA News, Focus: Landmines*, No. 15, July-August 1995, p. 21.
- DEPARTMENT OF HUMANITARIAN AFFAIRS, *Land Mines, From Words to Action*, DHA Issues in Focus Series: No. 3, September 1995.
- ELIASSON, Jan, "The Land-Mine Plague", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, September/December 1993, p.3.
- EMERGENCY, "Mine", *Emergency*, n. 1, Febbraio Marzo 1995, pp. 2-3
- EMERGENCY, "Mine", *Emergency*, n. 2, Maggio Giugno 1995, p. 9.
- EMERGENCY, "Mine", *Emergency*, n. 3, Ottobre Novembre 1995, pp. 8-10.
- EMERGENCY, "Mine", *Emergency*, n. 4, Marzo Aprile 1996, pp. 14-19.
- EMERGENCY, "Mine", *Emergency*, n. 5, Luglio Agosto 1966, pp. 10-15.
- EMERGENCY, "Mine", *Emergency*, n. 6, Novembre Dicembre 1966, pp. 12-15.
- EUROPEAN UNION, "Anti-personnel Mines, Declaration of 13 May 1996", *the Courier, Africa-Caribbean-Pacific-European Union*, no. 159, september-october 1996, News Round-up, p. IV.
- FABRY, Laurence, "Imparare a convivere con le mine", *Rifugiati*, n. 3, luglio-settembre 1994, pp. 16-18.
- FEDERATION INTERNATIONALE TERRE DES HOMMES, "Intervention orale présentée par la Federation internationale Terre des Hommes, Commission des Droits de l'Homme, Cinquantième session", Février 1994.
- FOR HUMANITY'S FUTURE, "Memorandum Addressed to Permanent Representatives of UN Member States at Geneva and Respective Ministries of Foreign Affairs for the 'Technical' session at the UN Geneva, 15-19 January 1996 on the Review Conference of the 1980 Convention", Geneva, For Humanity's Future, 5 January 1996.
- GUEST, Iain, "Cambogia, tutti a casa", *Rifugiati*, n. 2, aprile-giugno 1992, pp. 24-25.
- HANDICAP INTERNATIONAL, "Mines Anti-Personnel: Les Faits", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, September December 1993, pp. 24-25.
- HANDICAP INTERNATIONAL, "Campagne contre les mine antipersonnel", in *Rapport Moral 1994*, pp. 6-9.
- HANDICAP INTERNATIONAL, "Landmines. Education Is An Important Link In Clearance Continuum", *DHA News, Focus: Landmines*, No. 15, July-August 1995, pp. 12-13.
- HARTLEY, Jeremy, "Afghanistan: The Continuing Tragedy", in *Children and Land Mines*. UNICEF Features, Feature 1, 1995.
- HAWKE Angela, "Landmines: A Scourge On Children" *Children First! Landmines Special*, Winter 1994, pp. 9-11.
- HEHIR, J. Bryan, *Landmines: A Political-Moral Assessment*, Paper prepared for "Clearing the Fields: Solutions to the Landmine Crisis", Symposium, New York, April 29, 1994.
- HERBY, Peter, *Landmines, Laser Weapons and the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons*, Speaking Notes, Seminar for Instructors of International Humanitarian Law, Italian Red Cross, Desenzano del Garda, 30 November 1996.
- HOAREAU, Jean-Paul, "Mines terrestres antipersonnel: un fléau invaincu", in *DHA Rétrospective 1995*, Genève, p. 44.
- HUMAN RIGHTS WATCH ARMS PROJECT, "Daft Protocol Banning All Anti-Personnel Mines, Establishing Enforcement Mechanisms and Legal Responsibility for Mine Clearance, and Other Measures, May 16, 1994", in Hampson, F., *The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts*, Colchester, Human Rights Centre, University of Essex, 1995, Appendix 2
- INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES, *Landmines Update*, No. 11, 7-95.

- INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES, *CCW News, Newsletter*, Edition 6, Geneva, 13 October 1995.
- INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES, *Landmines Update*, No. 12, 12-95.
- INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES, *CCW News, Newsletter*, Edition 7, Geneva, 15 January 1996.
- INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES, *CCW News, Newsletter*, Edition 8, Geneva, 19 January 1996.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "ICRC Statement to Mark the Tenth Anniversary of the 1980 Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons", *IRRC*, No. 279, November-December 1990, pp. 586-588.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or To have Indiscriminate Effects - Statement of the ICRC to the General Assembly of the United Nations (20 October 1993) (48th session, 1993 - First Committee)", *IRRC*, No.298, January-February 1994, pp. 56-60.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Mines- Introductory Statement by the ICRC to the Council of Delegates (Birmingham, 29-30 October 1993)", *IRRC*, No. 298, January-February 1994, pp. 61-66.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Review Conference of the 1980 United Nations Convention on Prohibitions or Restrictions on The Use Of Certain Conventional Weapons (Vienna, 25 September-13 October 1995). The Issues. The ICRC's Position", *IRRC*, No. 307, July-August 1995, pp. 363-367.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, *Landmines Must Be Stopped, The Worldwide Epidemic of Landmine Injuries, The ICRC's Health Oriented Approach*, Geneva, ICRC, September 1995.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "ICRC Launches Media Campaign Against Anti-Personnel Mines, *IRRC*, No. 309, November-December 1995", pp. 667-668.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "The Vienna Review Conference: Success On Blinding Laser Weapons But Deadlock on Landmines", *IRRC*, No. 309, November-December 1995, pp. 672-677.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Twenty-sixth International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 1995, Resolution 2, Protection of the Civilian Population in Period of Armed Conflict", *IRRC*, No. 310, January-February, 1996, pp. 60-67.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Council of Delegates, Geneva, 1-2 December 1995, Resolution 10: Anti-personnel Landmines", *IRRC*, No. 310, January-February, 1996, p. 151.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "Geneva Conventions of 12 August 1949 and Additional Protocols of 8 June 1977, Ratifications, Accessions and Successions as at 31 December 1995, Established by the Center for Legal Documentation of the ICRC", *IRRC*, No. 311, March-April 1996, pp. 249-257.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, *Towards a Global Ban on Anti-Personnel Mines*, ICRC, 12.11.1996, documento presentato dal rappresentante dell'ICRC, P. Herby al II Seminario per Istruttori D.I.U. della Croce Rossa Italiana, "Problemi attuali di sviluppo e di attivazione del D.I.U.", Desenzano del Garda, 29/30 novembre - 1 dicembre 1996.
- INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, "*Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Genève, 10 octobre 1980. Liste par ordre croissant de date*", Comunicazione facsimile n. DD/JUR/96/1290/PHE/JRO del 3 dicembre 1996, pp. 4-6.
- INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANDMINES, "The Human and Socio-Economic Impact of Landmines: Towards An International Ban, International Conference on Landmines Held In Phnom Penh - July 2nd-4th 1995, Final Statement", *Landmines Update*, International Campaign to Ban Landmines, 11, 7-95.
- INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES, "Anti-personnel Mines: 200 Million Disasters", *WDR 1994*, Geneva, IFRCRCS, 1995, pp. 59-72.
- INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES, Good News on Mines and Demobilisation, *WDR 1995*, Geneva, IFRCRCS, 1995, p. 73.
- INTERNATIONAL FEDERATION TERRE DES HOMMES, *Anti-personnel mines, Outlaws for the International Community*, Geneva, IFTH, 1994.

- INTERNATIONAL RED CROSS AND RED CRESCENT MOVEMENT, "The Scourge of Landmines: a Surgeon Speaks Out", *Red Cross Red Crescent*, Issue 2, 1994, pp. 20-21.
- KOH, Edgar, "Cambogia, un paese minato", in *Bambini in Guerra*, Quaderni per l'educazione allo sviluppo, n. 3, maggio-giugno 1995, UNICEF - Anicia, pp. 63-64.
- LEAHY, Patrick, "U.S. Leadership, the Key to Solving the Global Land-Mine Crisis", *Discovery*, No. 6, September 1995, pp. 32-36.
- "Les Nations Unies et les mines terrestres", *DHA Rétrospective 1995*, Genève, DHA, 1996, p. 21
- LUTHERAN WORLD FEDERATION, Department for World Service, "Landmines Undermine Development", *Development Education Forum*, Nr. 1, June 1994.
- MAAT, Robert, "Land Mines: A Brother's Perspective", *Discovery*, No. 6, September 1995, pp. 17-19.
- MAESTRI, Roberto, *Applicazione del DIU nei conflitti armati*, Documento di lavoro, VI Corso di Diritto Internazionale Umanitario per il personale della Croce Rossa Italiana, Jesolo, 2-11 luglio 1990.
- "Mai più mine in Mozambico", *Movimondo News*, Supplemento al n. 1, Gennaio 1996.
- MALHURET, Claude, "Report From Afghanistan", *FA*, Vol. 62, No. 2, Winter 83/84, pp. 426-435.
- MELDRUM, Andrew, "Landmines: The Maiming Machines", *Africa Report*, May - June 1995, pp. 18-21.
- MINES ADVISORY GROUP, *Report on the Activities of Mines Advisory Group 1994/95*, Cockermouth, MAG, 1995.
- "Mines antipersonnel. La guerre des lâches", *Solidaire*, No. 127, février 1995, pp. 22-24..
- O'BRYON, Laurie, "Land Mines and Jesuits", *Discovery*, No. 6, September 1995, pp. 26-31.
- PERSONNAZ, Damien, "Rwanda: War Lives On in Landmines", in *Children and Land Mines*, UNICEF Features, Feature 3, 1995.
- RICCI, Roberto "I campi minati, una guerra da vigliacchi", *Piccolo Pianeta*, febbraio 1994, pp. 12-14.
- RUEL, Susan, "The Scourge of Land Mines", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, September/December 1993, pp. 11-12.
- RYLE, John., "The Invisible Enemy", *The New Yorker*, November 29, 1993, pp. 120-128.
- SIMON, Pascal, "La r evolte des r educateurs face   la guerre des laches. Handicap International contre les mines anti-personnel", *DHA News, Land Mines: Seeds of death across the globe*, september/december 1993, pp. 21-23.
- SORMIN, BRUCE Linda, "Laos: Young Victims of an Old War", in *Children and Land Mines*, UNICEF Features, Feature 4, 1995.
- TERRERI, Francesco, "Industrie italiane da mina", *Notizie Verdi*, n. 5, 12 marzo 1994, p.14.
- TERRERI, Francesco, "Le mine nel mondo", *Oscar Report* 9, Novembre 1995, pp. 5-8.
- TERRERI, Francesco, *Produzione, commercio ed uso delle mine terrestri. Il ruolo dell'Italia*, Firenze, Comune di Firenze - Edizioni Comune Aperto, 1996.
- "Une Convention   r viser", *Solidaire*, No. 127, février 1995, p. 25.
- UNITED KINGDOM COMMITTEE FOR UNICEF, "Landmines: A Call for Action", *Children First! Landmines Special*, Winter 1994, pp. 12-13.
- UNITED KINGDOM WORKING GROUP ON LANDMINES, *Comprehensive Information Pack*, Ciclostilato, 1994.
- UNITED KINGDOM WORKING GROUP ON LANDMINES, *Update Sheet 2/3*, April 1995.
- UNITED KINGDOM WORKING GROUP ON LANDMINES, *Report On the First Review Conference of the 1980 U.N. Inhumane Weapons Conventions 25 september - 13 October 1995*, Vienna, 27 october 1995.
- UNITED KINGDOM WORKING GROUP ON LANDMINES, *Update Sheet 4*, - November 1995.
- UNITED KINGDOM WORKING GROUP ON LANDMINES, *UK Working Group on Landmines Report on the Resumed Review Conference of the 1980 UN Inhumane Weapons Convention*, 15-19 January 1996, Geneva.
- UNITED KINGDOM WORKING GROUP ON LANDMINES, *Landmines Information Sheets*, Updated March 1996.
- UNITED KINGDOM WORKING GROUP ON LANDMINES, *Report on the Review Conference on the 1980 UN Inhumane Weapons Convention - Final session held in Geneva from 22 april to 3 May 1996*, 10 may 1996.
- UNITED KINGDOM WORKING GROUP ON LANDMINES, *Update Sheet 5*, June 1996.
- UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, "A Bleak Future for Children", in *Children and Land Mines*, UNICEF, working paper, 1995.
- UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, "Land Mines: a Universal Crisis", in *Children and Land Mines*, UNICEF, working paper, 1995.

- UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, "Towards a Total Ban With the Help of UNICEF National Committees", in *Children and Land Mines*, UNICEF, working paper, 1995.
- UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, "Unicef and Land-Mines", in *Children and Land Mines*, UNICEF, working paper, 1995.
- UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, "UNHCR Plans Boycott Of Mine Producers", *the Courier-Africa-Caribbean-Pacific-European Union*, No. 153, september-october 1995, p. V.
- UNITED STATES CATHOLIC CONFERENCE, "Banning Landmines: An Urgent Task", *Discovery*, No. 6, September 1995, pp. 36-38.
- WEBSTER, Donovan, "It's the Little Bombs That Kill You", *The New York Times Magazine*, January 23, 1994, pp. 27-34.
- WEBSTER, Donovan, "The Soldiers Moved On. The War Moved On. The Bombs Stayed", *the Smithsonian*, February 1994, pp. 26-37.
- WIEBE, Virgil, "Cluster Weapons Are Mines Too", *CCW News*, Newsletter, Edition 6, Geneva, 13 October 1995, p. 4.
- WILCOX, Angela "El Salvador, terra minata", in *Bambini in Guerra*, Quaderni per l'educazione allo sviluppo, n. 3, maggio-giugno 1995, Roma, UNICEF-Anicia, pp. 66-68.
- WILCOX, Angela, "Reclaiming Land and Lives", *Children First! Landmines Special*, Winter 1994, p. 14.
- WILLIAMS, Jody, "Landmines And Measures To Eliminate Them", *IRRC*, No. 307, July-August 1995, pp. 375-390.
- WILLIAMS, Jody, "The International Campaign to Ban Land Mines", *Discovery*, No. 6, September 1995, pp. 19-26.
- WILLIAMS, Jody, *Assessment of Prospects of the CCW Review Conference*, 31 October 1995.
- ZOCCHI, Alberto. "La guerra dei vigliacchi", *Notizie Verdi*, n.5, 12 marzo 1994, pp. 11-13.

## **6. Articoli, tratti dalla stampa nazionale, raccolti in:**

- REPUBBLICA ITALIANA, Camera dei Deputati, *Il problema delle mine antiuomo*, Documentazioni e ricerche, Camera dei deputati, Servizio Studi, n. 30, XII Legislatura - settembre 1994:
- "A caccia di 'farfalle' in Afghanistan", intervista con Sayed Aqa, direttore della Mine Clearance Planning Agency, Islamabad, da *Mani Tese*, giugno 1994, alle pp. 178-179.
- ARDESI, Luciano, "Mine: la guerra più lunga", da *Amici dei lebbrosi*, marzo 1994, alle pp. 135-138
- ASKIN, Steve, "Mine in Africa - Un affare lucroso e mortale", da *Nigrizia*, aprile 1994, alle pp. 140-143
- ASKIN, Steve, "Scene da un eccidio", da *Nigrizia*, aprile 1994, alle pp. 152-155.
- ASKIN, Steve, TERRERI Francesco, "Strage pianificata", da *Nigrizia*, aprile 1994, alla p. 139
- CALOGERO, Francesco, "Vigliacchi made in Italy", da *Sapere*, febbraio 1994, alle pp. 133-134.
- CUCCHINI, Roberto, "Campagna contro le mine italiane", da *Missione oggi*, maggio 1994, alle pp. 159-161.
- DENTICO, Nicoletta, "Dossier mine - la guerra dei vigliacchi", da *Oscar Report 5*, Supplemento a IRES News, n. 21, dicembre 1993, alle pp. 123-131
- DENTICO, Nicoletta, "Mine, gli assassini invisibili", da *Manitese*, giugno 1994, alle pp. 175-177.
- TERRERI, Francesco, "I mercati dell'Italia, Santi, poeti, navigatori... ed esportatori", Dossier mine, da *Nigrizia*, aprile 1994, alle pp. 144-151.
- ZUCCHETTI, Maurizio, L'export italiano di armi ed il caso Valsella, da *Greenpeace*, dicembre 1993, alle pp. 95-122.

## **7. Interventi e relazioni presentate al:**

Il Seminario di Aggiornamento per Istruttori D.I.U. della Croce Rossa Italiana, "*Problemi attuali di sviluppo e attivazione del D.I.U.*", Villa Maria - Desenzano del Garda (BS), 29/30 novembre - 1 dicembre 1996:

- BENVENUTI, Paolo, *“Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dopo la XXVI Conferenza Internazionale”*
- BLAIS, Giorgio, *“Operazione di peace-keeping e D.I.U.”*
- GARINO, Vittorio, *“La repressione dei crimini di guerra e contro l’umanità da parte delle giurisdizioni statali”*
- GIOIA, Andrea, *“I conflitti interni: definizioni e tipologia”*
- GRANDI, Bruno, *“Il peace-keeping delle Nazioni Unite”*
- GREPPI, Edoardo, *“I tribunali penali internazionali”*
- HERBY, Peter, *“La Convenzione del 1980 sulle armi convenzionali e il Protocollo sulle mine antiuomo”*
- RINOLDI, Dino, *“Le nozioni di crimini di guerra e crimini contro l’umanità”*

---ooΩoo---